REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 14 giugno 2016 **Anno XLVII - N. 57**



Monti Berici (Vi), Breganze, Panoramica.
I Berici sono un gruppo di rilievi collinari originatisi sul fondo di un antico mare nell'arco di circa un centinaio di milioni di anni, la cui cima più importante, Monte Berico, è alta poco più di 100. Le risorse paesaggistiche e architettoniche ne fanno un'area territoriale sicuramente meta appetibile per il turista. La geografia di questo territorio è caratterizzata da dolci colline che sorgono nella pianura e che consentono molti itinerari che si snodano lungo strade immerse in un ambiente che offre aspetti storici e naturalistici molto particolari, come il lago di Fimon di rilevante importanza per la presenza di flora e fauna tipiche delle zone umide. In sella ad una mountain-bike o a piedi, equipaggiato di macchina fotografica, il turista potrà soffermarsi sia per ammirare il paesaggio, che per ristorarsi nelle numerose aziende agrituristiche o trattorie presenti nella zona. Nella foto: una panoramica in Comune di Breganze.

(Archivio fotografico Consorzio Vicenza è)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **57** del 27 maggio 2016
Rinnovo Commissione tecnica regionale per la zootecnia e nomina dei componenti. L R 28.08.1986 n. 44 artt. 13 e 21. 1
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **58** del 27 maggio 2016
Costituzione dell'Organo di indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona. 4
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **59** del 31 maggio 2016
Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli allevatori delle province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso e Belluno. Ente di formazione Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico - intermizoo S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova. 6
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **60** del 31 maggio 2016
Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli studenti delle lauree triennali che appartengono alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologiche delle produzioni animali". Ente di formazione Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico - intermizoo S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova. 8
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **61** del 31 maggio 2016
Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli allevatori della provincia di Verona. Ente di formazione Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico - intermizoo S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova. 10
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **62** del 31 maggio 2016
Modifica composizione della Consulta dei Veneti nel mondo per revoca nomina componente, ai sensi degli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2/2003, così come modificata con L.R. 7 giugno 2013, n. 10. 12
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

n. **22** del 23 maggio 2016
Iniziativa Occupazione Giovani - Approvazione schede adempimenti e documentazione gestionale. Deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2014. 14
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **583** del 20 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 720/1/2/1064/2014 presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI. (codice ente 720). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 48 del 15/01/2015 - Modalità sportello (Sportello 9) - Anno 2014. 15
[Formazione professionale e lavoro]

n. **584** del 20 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 5047/0/3/1064/2014 presentato da ADECCO ITALIA SPA. (codice ente 5047). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 241 del 13/02/2014. Modalità sportello (Sportello 10) - Anno 2014. 17
[Formazione professionale e lavoro]

n. **585** del 20 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 107/1/4/1064/2014 presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL. (codice ente 107). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 670 del 30/09/2014. Modalità sportello (Sportello 3) - Anno 2014. 19
[Formazione professionale e lavoro]

n. **587** del 20 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 3878/1/1/1064/2014 presentato da ASSOCIAZIONE ESTETICAL. (codice ente 3878). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 728 del 31/10/2014. Modalità sportello (Sportello 5) - Anno 2014. 21
[Formazione professionale e lavoro]

n. **588** del 20 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 1678/0/2/1064/2014 presentato da SATEF VENETO SRL. (codice ente 1678). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 889 del 01/12/2014. Modalità sportello (Sportello 7) - Anno 2014. 23
[Formazione professionale e lavoro]

n. **590** del 20 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 2589/1/17/1064/2014 presentato da GIF GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL. (codice ente 2589). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 241 del 13/02/2014. Modalità sportello (Sportello 10) - Anno 2014. 25
[Formazione professionale e lavoro]

n. **591** del 20 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 4136/1/14/1064/2014 presentato da ATENA SPA. (codice ente 4136). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 241 del 13/02/2014. Modalità sportello (Sportello 10) - Anno 2014. 27
[Formazione professionale e lavoro]

n. **604** del 24 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 4359/0/3/1064/2014 presentato da UMANA SPA. (codice ente 4359). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 684 del 15/10/2014. Modalità sportello (Sportello 4) Anno 2014. 29
[Formazione professionale e lavoro]

n. **605** del 24 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 107/1/7/1064/2014 presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL. (codice ente 107). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 728 del 31/10/2014. Modalità sportello (Sportello 5) Anno 2014. 31
[Formazione professionale e lavoro]

n. **607** del 24 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 4369/0/1/1064/2014 presentato da GI GROUP SPA. (codice ente 4369). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 48 del 15/01/2015. Modalità sportello (Sportello 9) Anno 2014. 33
[Formazione professionale e lavoro]

n. **608** del 24 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 3650/1/2/1064/2014 presentato da COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. (codice ente 3650). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 841 del 14/11/2014. Modalità sportello (Sportello 6) Anno 2014. 35
[Formazione professionale e lavoro]

n. **609** del 24 maggio 2016
Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO. (codice ente 1300). DGR n. 2752 del 29/12/2014 "Interventi di sostegno per la ristrutturazione degli Organismi di formazione e l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo di strumenti informatici di registrazione delle presenze - L.R. 10/1990 art. 28 c. 1." 37
[Formazione professionale e lavoro]

n. **610** del 24 maggio 2016
Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA CASA BUONI FANCIULLI ISTITUTO DON CALABRIA. (codice ente 783). DGR n. 2752 del 29/12/2014 "Interventi di sostegno per la ristrutturazione degli Organismi di formazione e l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo di strumenti informatici di registrazione delle presenze - L.R. 10/1990 art. 28 c. 1." 39
[Formazione professionale e lavoro]

n. **611** del 24 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 57/1/2/1013/2012 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente 57). Progetti formativi nell'ambito del Piano Sicurezza delle piccole, medio e micro imprese. Art. 11, comma 1, lett. b - D.Lgs. 81/08. DGR n. 105/CR del 04 ottobre 2011, con parere alla Giunta Regionale della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R. 1/2008. Dgr n. 1013 del 18/06/2012. DDR n. 965 del 04/11/2013. Accertamento ai sensi art. 53 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. 41
[Formazione professionale e lavoro]

n. **612** del 24 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 57/1/1/1013/2012 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente 57). Progetti formativi nell'ambito del Piano Sicurezza delle piccole, medio e micro imprese. Art. 11, comma 1, lett. b - D.Lgs. 81/08. DGR n. 105/CR del 04 ottobre 2011, con parere alla Giunta Regionale della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R. 1/2008. Dgr n. 1013 del 18/06/2012. DDR n. 965 del 04/11/2013. Accertamento ai sensi art. 53 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. 43
[Formazione professionale e lavoro]

n. **613** del 24 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 2121/1/3/869/2013 presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL. (codice ente 2121). (codice Smupr 33043). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 12) - Anno 2013. 45
[Formazione professionale e lavoro]

n. **616** del 24 maggio 2016
POR FSE 2007-2013. Progetti da ritirare nell'ambito dell'obbligo formativo Asse II - Occupabilità. 47
[Formazione professionale e lavoro]

n. **621** del 30 maggio 2016
Approvazione del rendiconto 107/1/1/1064/2014 presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL. (codice ente 107). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 647 del 15/09/2014 - Modalità sportello (Sportello 2) - Anno 2014. 48
[Formazione professionale e lavoro]

n. **624** del 30 maggio 2016
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 3289 del 21/12/2010 e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: AURA COOPERATIVA SOCIALE - codice Ente n. 3937 - per la sede operativa di TRIBANO (PD) per l'ambito dell'Orientamento. 50
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

n. **81** del 30 maggio 2016
Concessione di acqua minerale denominata "SORGENTE ALBA" in comune di Valli del Pasubio (VI). Ditta: "Fonte Margherita S.r.l." Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989). 51
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

n. **71** del 03 maggio 2016
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro "in regime ordinario" della Regione Veneto per le iniziative necessarie al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all'O.C.D.P.C. 170/2014. Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione del Veneto. Ripristino frane e consolidamento da infiltrazioni degli argini del fiume Serraglio, in comuni vari 2° intervento - C.P: I0294-C. Progetto Esecutivo. Importo: E. 242.672,64 Approvazione Progetto. 53
[Difesa del suolo]

n. **74** del 09 maggio 2016
Ditta Societa' Italiana per il Gas S.p.a. Area Nord Est con sede in Via Forte Marghera 141, Mestre. Richiesta di rilascio concessione per mantenere condotta gas dn 80 per ml. 210 su argine fiume Sile (Via del Faro) in loc. Cavallino. (pratica n° C87_000729). Rilascio di concessione del Demanio Idrico 54
[Acque]

n. **75** del 09 maggio 2016
Ditta Le Contrade di Savian Arnaldo e William S. S. Agricola con sede in Viale Vittoria 22, Annone Veneto. Richiesta di concessione per utilizzo terreni agricoli per complessivi mq 5110 con impianto a vigneto nel comune di Pramaggiore in sx del Loncon. (pratica n° L15_000856). Rilascio di concessione del Demanio Idrico 55
[Acque]

n. **76** del 12 maggio 2016
Accordo Quadro 2012-2013 per affidamento lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza da parte della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - Ordinaria manutenzione delle OO.II. dei bacini idraulici occidentali 2016 - Approvazione progetto. 56
[Difesa del suolo]

n. **91** del 25 maggio 2016
DGR 1299 del 22-07-2014 - Opere di difesa dei litorali marittimi. Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 1° stralcio. (M0064.A). Approvazione adeguamento progetto. Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 2° stralcio. (M0067.A) CUP: H87B14000270002 Approvazione Progetto Definitivo 57
[Difesa del suolo]

n. **96** del 27 maggio 2016
Ditta Centro Nautico Emmecar S.n.c. di Mattiazzi Enrico & C. con sede in Via Romea 43, CODEVIGO. Richiesta di concessione e variazione nominale per occupare specchio acqueo mq. 1763 piu' scivolo sette passerelle per mq. 126 piu' area arginale mq. 1226 lungo il canale Novissimo in loc. Conche di Codevigo. (pratica n° W91_001072 già Mattiazzi Natale). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico 58
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **102** del 30 maggio 2016
Art. 12 L.R. 06.04.2012 n. 13, artt. 18 e 20 L.R. 02.04.2014 n. 11, D.G.R. 537 del 15.04.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Progetto n. 806 - Prosecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del rio Ligont nel tratto compreso tra via Bagnol Sur Ceze e via P. Bentivoglio in Comune di Feltre (BL). Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la redazione di una perizia di censimento del quadro fessurativo visibile preesistente su immobile adibito ad uso abitazione. 59
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO

n. **43** del 30 maggio 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 1 attraversamento con linea BT in cavo sotterraneo in uscita da P.T.P. Val dell'Albero (domanda BL 1290 BT) in comune di Seren del Grappa, loc. Val dell'Albero su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Val dell'Albero (pratica n. C/1186). Domanda della ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO in data 05.02.2016. 61
[Acque]

n. **44** del 30 maggio 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico delle acque di falda in comune di Feltre, loc. Prà del Moro su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Uniera, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.117 del 29.07.2004 (pratica n. C/0018). Domanda della ditta REVIVISCAR s.r.l. in data 10.03.2016. 63
[Acque]

n. **45** del 30 maggio 2016
Concessione per l'utilizzo di un'area di mq 156.880 a scopo agricolo (prato) in comune di Limana e Trichiana, loc. Pieve di Limana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Limana a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.29 del 08.03.2010 (pratica n. C/0722). Domanda della ditta Varotto Giuseppe in data 03.03.2016. 65
[Acque]

n. **46** del 30 maggio 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di una nuova condotta di scarico acque bianche in via Suppiei - via S. Vigilio in comune di Sedico, loc. Roe di Sedico su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Cordevole (pratica n. C/1166). Domanda del Comune di Sedico in data 30.09.2015. 67
[Acque]

n. **47** del 30 maggio 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del torrente Boite con nuova linea in cavo sotterraneo in corrispondenza del ponte per collegamento nuova cabina NUOVA APOLLONIO con cabina esistente SOPIAZES in comune di Cortina d'Ampezzo - istr. BL 645 in comune di Cortina d'Ampezzo, loc. Via Stadio, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Boite (pratica n. C/1182). Domanda della ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO in data 15.01.2016. 69
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE BELLUNO

n. **1** del 31 maggio 2016
Affidamento diretto incarico di consulenza tecnico-scientifica per la progettazione dei lavori di mitigazione del pericolo alluvionale nel bacino idrografico del "Ru Negher", in località Col di Rocca, in Comune di Rocca Pietore (BL). Importo incarico ¿ 18.910,00 IVA compresa. L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19 e 20 a). L. R. 7/11/2003, n. 27, art. 29. D. G. R. n. 2401 del 27/11/2012. D. G. R. n. 446/2015. D. G. R. n. 431/2016. 71
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

n. **110** del 25 maggio 2016
OCDPC n. 43 DPCM 23/03/2013 - DGR n. 2595 del 30 dicembre 2013. "Lavori di risezionamento arginatura sx del fiume Bacchiglione e Dx del Canale Brentella alla confluenza tra gli stessi con creazione della banca a campagna e realizzo diaframma plastico per l'intercettazione di filtrazioni, nel territorio del Coune di Padova". Importo complessivo E. 1.300.000.00. CUP: H83H14000000003 Comune di Selvazzano Dentro CT: Fg. 24 mapp. 948 intestato a Barbato Barbara e Formentin Daniele. Fg mapp. 946 intestato a Bogoni Gian Paolo e Bogoni Paola Fg. 24 mapp. 947 intestato a Montini Gianfranca. Determinazione dell'indennità definitiva d'esproprio. (ex artt. 20, comma 7-8 e art. 26 D.P.R. 327/2001) 72
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **111** del 25 maggio 2016
OCDPC n. 43 DPCM 23/03/2013 - DGR n. 2595 del 30 dicembre 2013. "Lavori di risezionamento arginatura sx del fiume Bacchiglione e dx del Canale Brentella alla confluenza tra gli stessi con creazione della banca a campagna e realizzo diaframma plastico per l'intercettazione di filtrazioni, nel territorio del Comune di Padova". Importo complessivo E. 1.300.000,00. CUP: H83H14000000003 Comune di Padova CT: Fg. 132, mapp.i 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 979, 980, 982, 984, 986. Determinazione dell'indennità definitiva d'esproprio. (ex art. 20, comma 7-8 e art. 26 D.P.R. 327/2001). 74
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **377** del 20 maggio 2016
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 23.12.2015 prot. n. 522915 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 2.700 di terreno demaniale a uso strada pubblica (S.P. 28 all'intersezione con Viale Italia), in golena del fiume Piave in Comune di Segusino. Riferimenti catastali: Comune di Segusino Foglio 14. Richiedente: Provincia di Treviso. Pratica P00528. 80
[Acque]

n. **385** del 23 maggio 2016
Richiedente: Pegasos S.r.l. Concessione: copertura di due tratti del canale Cantarane in corrispondenza di viale Bartolomeo d'Alviano in Comune di Treviso foglio 1 Sez. C mapp. di riferimento 50 Pratica: C07535 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. 82
[Acque]

n. **386** del 23 maggio 2016
Richiedente: De Nardi Dante Concessione: scarico acque reflue da civile abitazione su fossato che si immette sul fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto foglio 37 mapp. di riferimento 639-626-839 Pratica: C07541 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 83
[Acque]

n. **387** del 23 maggio 2016
Richiedente: CANTINA COLLI DEL SOLIGO s.a.c. Concessione: scarico delle acque meteoriche sul fiume Soligo, provenienti da fabbricato ad uso cantina, in località Solighetto del comune di Pieve di Soligo fgl. 4 mapp. 299 Pratica: C07532 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 84
[Acque]

n. **388** del 23 maggio 2016
Richiedenti: Luzi Andrea e Dotto Donatella Concessione: scarico di acque reflue depurate da edificio residenziale nella condotta esistente in Vicolo Venier con scarico nel Canale della Polveriera in Comune di Treviso fgl. 54 mappale di riferimento 1768 - Variante pratica n. C07043 Pratica: C07043/1 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 85
[Acque]

n. **389** del 23 maggio 2016
Richiedente: Condominio Gualpertino Concessione: scarico acque reflue nel fiume Cagnan in Comune di Treviso fgl. 30 mapp. 145 Pratica: C07465 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 86
[Acque]

n. **390** del 23 maggio 2016
Richiedente: Dhe S.r.l. - leg. rappr. Repossi Carlo Concessione: scarico di acque meteoriche e reflue depurate provenienti da insediamento industriale sul corso d'acqua demaniale fiume Soligo in comune di Follina fgl. 12 mapp. 548 Pratica: C07518 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 87
[Acque]

n. **391** del 24 maggio 2016
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa di calore in Comune di Montebelluna per moduli 0.01. - Concessionario : Ida Investimenti srl - Montebelluna Pratica n. 3552. 88
[Acque]

n. **392** del 24 maggio 2016
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Montebelluna per moduli 0.0007. - Concessionario : Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. - Soc. IG SpA - Parma Pratica n. 3689. 89
[Acque]

n. **393** del 24 maggio 2016
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Treviso per moduli 0.005. - Concessionario : Officina Pibo di Bottazzo Alessandro - Treviso Pratica n. 2695. 90
[Acque]

n. **394** del 24 maggio 2016
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso verde pubblico in villa Margherita in Comune di Treviso per moduli 0.005. - Concessionario : Comune di Treviso - Treviso Pratica n. 2756. 91
[Acque]

n. **395** del 24 maggio 2016
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso verde pubblico in viale Cairoli in Comune di Treviso per moduli 0.05. - Concessionario : Comune di Treviso - Treviso Pratica n. 2757. 92
[Acque]

n. **396** del 24 maggio 2016
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso igienico sanitario ed antincendio in Comune di Villorba per moduli 0.0001. - Concessionario : Favaro srl - Villorba Pratica n. 957. 93
[Acque]

n. **397** del 24 maggio 2016
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea mediante n. 2 pozzi ad uso industriale in Comune di Istrana per moduli 0.01. - Concessionario : O.M.G. di Michieletto Giovanni & C. sas - Istrana Pratica n. 1152. 94
[Acque]

n. **398** del 24 maggio 2016
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso geotermico per riscaldamento scuola materna in Comune di Povegliano per moduli 0.0062. - Concessionario : Parrocchia di S.Andrea Apostolo - Povegliano Pratica n. 3655. 95
[Acque]

n. **410** del 26 maggio 2016
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.0025. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : De Pecol Luigi - Ormelle Pratica n. 5090. 96
[Acque]

n. **411** del 26 maggio 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Carbonera per moduli 0.0007. - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/ 1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Pozzobon Vittorio - Carbonera Pratica n. 5304. 97
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **297** del 19 maggio 2016
Restituzione somma indebitamente riscosse dalla Regione a favore di soggetti diversi a titolo di spese di istruttoria, licenze boa, canoni di concessione demanio idrico, demanio marittimo. FERRAZZETTA GIULIO pratica n. 1528 - concessione idraulica per l'attraversamento con ponte del torrente Illasi in loc. Bernardi in Comune di Selva di Progno (VR). 98
[Acque]

n. **300** del 19 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo della Valle Verga con linea elettrica MT a 20 KV nel Comune di Brenzone (VR). Richiedente: Enel Distribuzione s.p.a. - L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 7711. 100
[Acque]

n. **301** del 19 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del torrente Illasi con linea elettrica MT a 10 KV in località Cà Olmo nel Comune di Illasi (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 6739. 102
[Acque]

n. **302** del 19 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica MT a 20 KV tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 7478. 104
[Acque]

n. **304** del 23 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo della Val delle Grotte con linea elettrica a BT 220/380 Volt in località Masetto nel Comune di Caprino Veronese (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 8788. 106
[Acque]

n. **305** del 23 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del Prognetto con linea elettrica MT a 20 KV nel Comune di Negrar (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 7894. 108
[Acque]

n. **306** del 23 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del torrente Alpone con linea elettrica MT a 20 KV tra i Comuni di Soave e San Bonifacio (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 6937 110
[Acque]

n. **307** del 23 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo dei corsi d'acqua Valle del Fenile e Valle del Cavalletto con linea elettrica di 20 KV in località Roccolo nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 8332. 112
[Acque]

n. **308** del 23 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente n. 3 attraversamenti superiori del progno Fumane con sette tubazioni contenenti linea elettrica MT a 20 KV in località Roccolo nel Comune di San Pietro in Cariano (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 7751. 114
[Acque]

n. **311** del 24 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del corso d'acqua Vaio Montrasola con linea elettrica di MT nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) Richiedente Enel Distribuzione s.p.a. - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 8662. 116
[Acque]

n. **312** del 24 maggio 2016
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del torrente "Vaio Pontara" con linea elettrica di MT a tensione di 20 KV ubicata a ovest della Località Saline del Comune di Negrar (VR) Richiedente Enel Distribuzione s.p.a. - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 5543 - cartella archivio n. 516 - pratica ENEL n. 92/E domanda del 6.3.2002. 118
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

n. **170** del 30 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 359/AS 120
[Acque]

n. **171** del 30 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 348/AS 121
[Acque]

n. **172** del 30 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 350/AS 122
[Acque]

n. **173** del 31 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 347/AS 123
[Acque]

n. **174** del 31 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 319/AS. 124
[Acque]

n. **175** del 31 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 308/AS 125
[Acque]

n. **176** del 31 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 287/AS 126
[Acque]

n. **177** del 31 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 306/AS 127
[Acque]

n. **178** del 31 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 218/AS 128
[Acque]

n. **179** del 31 maggio 2016
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 260/AS 129
[Acque]

n. **180** del 01 giugno 2016
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per mantenimento di un ponte mediante posa di uno scatolare 210x110 cm nell'ambito della realizzazione di opere di consolidamento di un tratto di sponda dx T. Riolo e per mantenimento di un ponte mediante posa di un tratto di sponda sx T. Riolo in comune di Schio. Ditta: TOLETTINI MARIA LISA SCAPELLATO UMBERTO.Pratica n° 15_18909 130
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

n. **32** del 04 maggio 2016
Modifica ed integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 120 del 24 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI). Gestore: CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza. 132
[Ambiente e beni ambientali]

n. **33** del 04 maggio 2016
Ditta COSTRUZIONI DONDI SpA con sede legale in Viale delle Industrie, 13/A, 45100 Rovigo ed ubicazione stabilimento in Via Amendola, 122/124, 45100 Rovigo. Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi. Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i. 138
[Ambiente e beni ambientali]

n. **34** del 10 maggio 2016
Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 16 del 03.03.2016 e ss.mm.ii. Impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in loc. Almisano - Comune di Lonigo (VI). Gestore: Ditta Zach System S.p.a. con sede legale in via Lillo del Duca, n 10, 20091, Bresso (MI). 140
[Ambiente e beni ambientali]

n. **35** del 12 maggio 2016
Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 2372 del 16 dicembre 2013 e ss.mm.ii. Ditta MARCON S.r.l., con sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV). Impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4, Maser (TV). 142
[Ambiente e beni ambientali]

n. **36** del 12 maggio 2016
Ditta NEC S.r.l. New Ecology - Sede legale e ubicazione impianto in Comune di Fossò (VE), Zona Industriale IX Strada, 115 Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009 e s.m.i. Modifiche al DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009 148
[Ambiente e beni ambientali]

n. **38** del 20 maggio 2016
C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno I.S.E. S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Modifica dell'Autorizzazione Integrata. Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016. 150
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA

n. **130** del 10 maggio 2016
Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazione in locazione di cui alla legge n. 431/1998, art. 11 - anno 2015. Accertamento importi dovuti in restituzione da parte dei Comuni. 152
[Edilizia abitativa]

n. **133** del 12 maggio 2016
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009. Legge 14.11.2000 n. 338 - D.G.R. n. 1763/2007. Interventi di edilizia universitaria. ESU Verona - recupero complesso denominato "Corte Maddalene". Rettifica decreto n. 113 del 22 aprile 2016. 163
[Edilizia abitativa]

n. **134** del 19 maggio 2016
Affidamento in concessione a favore dell'Associazione San Benedetto onlus con sede in Verona di n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dell'ATER di Verona. DGR n. 1134 del 1° luglio 2014. 164
[Edilizia abitativa]

n. **138** del 25 maggio 2016
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014, n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) "interventi di non rilevante entità". Operatore: Comune di Monselice (PD) intervento di n. 14 alloggi in Comune di Monselice. C.U.P.: B43J16000000004. Differimento del termine per l'ultimazione dei lavori. 166
[Edilizia abitativa]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA

n. **11** del 31 maggio 2016
Piano di Area "Quadrante Europa" - Variante n. 5. Assunzione Documento Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare e avvio procedure di concertazione e consultazione, ai sensi della L.R. 11/2004, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 791/2009. 168
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. **48** del 17 maggio 2016
Attivazione ed individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica. 273
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA

n. **113** del 18 maggio 2016
Rinnovo con estensione dell'Autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara", sita in Via San Giovanni da Verdara - 56 Padova, con sede legale presso l'Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine, situato in via Beato Pellegrino - 40 Padova. Legge Regionale 16.08.2002, n.22. 284
[Sanità e igiene pubblica]

n. **114** del 18 maggio 2016
Autorizzazione all'esercizio dell'Unità Riabilitativa Territoriale (URT) denominata "Pia Opera Ciccarelli", situata in Via Carlo Alberto n. 18 san Giovanni Lupatoto (VR), con sede legale presso la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, sita in via Vicolo Ospedale n. 1 San Giovanni Lupatoto (VR). Legge Regionale 16.08.2002, n. 22. 286
[Sanità e igiene pubblica]

n. **115** del 18 maggio 2016
Autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "La Tenda", sita in Via Cal di Breda - 110 Treviso, della Fondazione "Lineainfinita Onlus". Legge Regionale 16.08.2002, n.22 288
[Sanità e igiene pubblica]

n. **116** del 30 maggio 2016
Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Decreto n. 44 del 6.2.2015 alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Eretenia SpA" con sede operativa a Vicenza in viale Eretenio n. 12. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22. 290
[Sanità e igiene pubblica]

n. **121** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Associazione Volontari del Soccorso Onlus, con sede legale a Cavallino Treporti (VE), Via Concordia, 33, per l'utilizzo dell' ambulanza targata EV836AK. 295
[Sanità e igiene pubblica]

n. **122** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon Onlus, con sede legale a Marcon (VE), Via dello sport, 18, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FC061NY 297
[Sanità e igiene pubblica]

n. **123** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso, con sede legale a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34, per l'utilizzo dell' automedica targata FC451WM. 299
[Sanità e igiene pubblica]

n. **124** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Verde Onlus cooperativa sociale a r.l., con sede legale a Montebelluna (TV), Via S. Pellico, 40/5, per l'utilizzo dell' ambulanza targata FB871FZ. 301
[Sanità e igiene pubblica]

n. **125** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della I.M.E.T. Onlus, con sede legale a Crespano del Grappa (TV), Via Sant'Antonio, 4, per l'utilizzo dell' automedica targata FA259NE. 303
[Sanità e igiene pubblica]

n. **126** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo delle ambulanze targate DR696ZF DE145EE EA884SG. 305
[Sanità e igiene pubblica]

n. **127** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo della ambulanza targata ED073SN. 307
[Sanità e igiene pubblica]

n. **128** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Humanitas s.n.c., con sede legale a Vigasio (VR), Piazza Papa Luciani, 5, per l'utilizzo dell'ambulanza targata CR683RS. 309
[Sanità e igiene pubblica]

n. **129** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo della ambulanza targata FC914FM. 311
[Sanità e igiene pubblica]

n. **130** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Rovigo, con sede legale a Rovigo, Via Portello,7, per l'utilizzo dell' ambulanza targata CRI202AE. 313
[Sanità e igiene pubblica]

n. **131** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza della Croce Bianca Vicentina, con sede legale a Lonigo (VI), Via San Daniele, 29/a, per l'utilizzo dell'ambulanza targata DJ429VE. 315
[Sanità e igiene pubblica]

n. **132** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Selvazzano Dentro (PD), con sede legale a Selvazzano Dentro (PD), Via Torquato Tasso, 8, per l'utilizzo dell'automedica targata CRI919AD. 317
[Sanità e igiene pubblica]

n. **133** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo della ambulanza targata CT804SV. 319
[Sanità e igiene pubblica]

n. **134** del 31 maggio 2016
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca Vicenza, con sede legale a Grisignano di Zocco (VI), Via Vittorio Veneto, 28, per l'utilizzo dell'ambulanza targata EC191FN. 321
[Sanità e igiene pubblica]

n. **135** del 01 giugno 2016
Autorizzazione all'esercizio alla struttura denominata Nuovo Istituto Riabilitativo Elioterapico di Mezzaselva NIREM di Progetto.33 s.r.l. con sede operativa in Roana (VI) loc. Mezzaselva, via Campiglio n. 4/22. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. 323
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE

n. **40** del 12 novembre 2015
Impegno e liquidazione di spesa anno 2015, prenotazione impegno di spesa anno 2016 per il finanziamento dell'attività relativa all'anno 2015 del Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria. 329
[Sanità e igiene pubblica]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **706** del 27 maggio 2016
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regine del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 della legge R.V. 23 febbraio 2016, n. 7, "Legge di stabilità regionale 2016". 332
[Affari legali e contenzioso]

n. **708** del 27 maggio 2016
Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione Nordland (Norvegia). 334
[Relazioni internazionali]

n. **709** del 27 maggio 2016
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 comma 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118. (Provvedimento di variazione n. BIL010) // VINCOLATE. 338
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **710** del 27 maggio 2016
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118. (Provvedimento di variazione n. BIL014) // VINCOLATE. 354
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **711** del 27 maggio 2016
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 39, c. 10 del D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL015) // COMPETENZA\CASSA 372
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **712** del 27 maggio 2016
Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 9 comma 2-ter della L.R. 29/11/2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. BIL016) // COMPETENZA\CASSA. 377
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **713** del 27 maggio 2016
Integrazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 a seguito dell'approvazione della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". (Provvedimento di variazione n. BIL018) // LEGGI REGIONALI. 383
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **714** del 27 maggio 2016
Contratto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione - n. d'ordine: DIR 1/2008. Modifica del contratto per servizi supplementari ex art. 72, comma 1 lett. b) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. 389
[Demanio e patrimonio]

n. **715** del 27 maggio 2016
Attuazione della sentenza del Tar Veneto, Sez, III, n. 1118/2015. Integrazione dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero. Integrazione della DGR 2501/04. Art. 10 l.r. 22/2002 - D.G.R. n. 1892/2015. Determinazioni. 395
[Affari legali e contenzioso]

n. **716** del 27 maggio 2016
Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti al TAR per il Veneto proposto dalla Fondazione Fioroni - Museo e Biblioteca pubblica. 396
[Affari legali e contenzioso]

n. **717** del 27 maggio 2016
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Padova da C. A. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 23.09.2015 causato da fauna selvatica. 397
[Affari legali e contenzioso]

n. **718** del 27 maggio 2016
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia da A. D. contro la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 27.09.2013 causato da fauna selvatica. Rettifica parziale DGR n. 449 del 19.04.2016. 398
[Affari legali e contenzioso]

n. **719** del 27 maggio 2016
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti in n. 3 contenziosi pendenti avanti il TAR Veneto (R.G. nn. 11/14 e 1434/14) nonché avanti il Tribunale di Venezia (R.G. n. 5947/14). 399
[Affari legali e contenzioso]

n. **720** del 27 maggio 2016
Autorizzazione ad instaurare causa avanti il Tar Veneto proponendo impugnazione avverso nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 31529 dell'1.04.2016 in merito alla procedura di infrazione comunitaria 2003/2077 relativa all'inadempimento ed alla mancata esecuzione da parte dello Stato italiano delle direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE in materia di discariche "abusive". 400
[Affari legali e contenzioso]

n. **721** del 27 maggio 2016
Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti il Tar Veneto nella causa promossa da Unifica soc. coop. ed altri contro la Regione Veneto ed altri, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 88/2016 del 18.4.16 della Sezione Difesa del Suolo di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento della "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto dell'intervento di realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno". 401
[Affari legali e contenzioso]

n. **722** del 27 maggio 2016
Autorizzazione alla proposizione di ricorso per ammissione di crediti vantati dall'Amministrazione regionale nei confronti della società V.A.C.G. snc in fallimento. 402
[Affari legali e contenzioso]

n. **724** del 27 maggio 2016
Procedimento penale avanti il Tribunale di Vicenza. Autorizzazione alla costituzione nel giudizio penale quale persona offesa. 403
[Affari legali e contenzioso]

n. **725** del 27 maggio 2016
Ratifica DPGR n. 55 del 20.05.2016 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 404
[Affari legali e contenzioso]

n. **729** del 27 maggio 2016
Conferma della composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa. Definizione degli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del comparto e della dirigenza. 405
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **730** del 27 maggio 2016
Assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 6 giugno 2016 alle ore 10.00. 407
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **731** del 27 maggio 2016
Assemblea della società Rocca di Monselice S.r.l. del 9 giugno 2016 alle ore 11.00. 413
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **732** del 27 maggio 2016
Convezione tra la Regione del Veneto e ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, per l'utilizzo delle funzioni e dei compiti dell'Organismo Indipendente di valutazione, OIV, della Regione del Veneto, nominato con DPGR n. 167 dell'11.11.2015, ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e sue successive modificazioni ed integrazioni 415
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **733** del 27 maggio 2016
Procedure per il rimborso spese legali ai sensi dell'articolo 89 legge regionale 10 giugno 1991 n. 12. 418
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **734** del 27 maggio 2016
Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. del 31 maggio 2016 alle ore 11.00. 429
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **735** del 27 maggio 2016
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta (PLS), recepito con Intesa della Conferenza Stato/Regioni del 15/12/2005 e smi. - Articoli 24 e 30. Sostituzione di un componente di parte medica del Comitato regionale e rinnovo della composizione del Collegio Arbitrale e aggiornamento della relativa disciplina delle attività alla luce del rinnovo dell'ACN PLS 2005 e smi. 436
[Sanità e igiene pubblica]

n. **737** del 27 maggio 2016
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 18 marzo 2016 e 18 aprile 2016 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014 e DGR n. 136/2016). 444
[Sanità e igiene pubblica]

n. **738** del 27 maggio 2016
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Treviso", con sede a Conegliano (TV), Via Lourdes n.23, per il triennio 2016-2019, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993. 448
[Sanità e igiene pubblica]

n. **739** del 27 maggio 2016
Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS, tramite le farmacie convenzionate: approvazione del nuovo schema di Accordo tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria delle farmacie aderenti. 450
[Sanità e igiene pubblica]

n. **743** del 27 maggio 2016
Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche". 463
[Sanità e igiene pubblica]

n. **744** del 27 maggio 2016
Reg. (CE) 11.3.2014 n. 282/2014 recante "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE". Partecipazione della Regione del Veneto al Progetto EUnetHTA JA 3 - European Network for Health Technology Assessment Joint Action 3. Approvazione. 475
[Sanità e igiene pubblica]

n. **747** del 27 maggio 2016
Ratifica Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 20.05.2016: Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Delibera dell'Assemblea n. 01/10 del 21.04.2016 "Adesione del Consorzio in qualità di socio al gruppo di azione locale G.A.L. Patavino s.c.a.r.l.". 477
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **748** del 27 maggio 2016
Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta individuale "Zaggia Alessandra". 478
[Agricoltura]

n. **759** del 27 maggio 2016
RENO DE MEDICI S.P.A. - STABILIMENTO DI SANTA GIUSTINA (BL) - Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio. Comune di localizzazione: Santa Giustina (BL). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007 (D.G.R. n.16/2014). 487
[Ambiente e beni ambientali]

n. **760** del 27 maggio 2016
WATER & SOIL REMEDIATION S.r.l. Centro di eccellenza recupero risorse naturali. Comune di localizzazione: Sorgà (VR). Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 59/2005, L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., DGR n. 16/2014. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale. 578
[Ambiente e beni ambientali]

n. **762** del 27 maggio 2016
Ratifica del Protocollo di intesa per la redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni rivierasche. 595
[Difesa del suolo]

n. **787** del 27 maggio 2016
Approvazione della convenzione per l'anno 2016 tra la Regione del Veneto e l'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Arteven di Venezia e previsione dell'impegno del contributo annuo. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19. DGR n. 112/CR del 9.12.2015. 608
[Cultura e beni culturali]

n. **788** del 27 maggio 2016
Assemblea straordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Assemblea ordinaria, del 30 maggio 2016. Legge regionale 19.02.2007, n. 2, art. 19. 610
[Cultura e beni culturali]

n. **789** del 27 maggio 2016
Partecipazione alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto: previsione d'impegno della quota. Esercizio finanziario 2016. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42. 613
[Cultura e beni culturali]

n. **790** del 27 maggio 2016
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi: "Celebrazioni in occasione del Centenario della Grande Guerra (Veneto, 2015-2018)". L.R. n. 7/2016 art. 18 "Legge di stabilità regionale 2016". D.G.R. n. 440 del 19.04.2016. 615
[Cultura e beni culturali]

n. **791** del 27 maggio 2016
Rinnovi di adesione della Regione del Veneto ad Enti ed Associazioni in ambito socio - culturale. Es. fin. 2016. 619
[Cultura e beni culturali]

n. **792** del 27 maggio 2016
Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. LL.RR. 28/01/2000, n. 5, art. 91 e 05/04/1993, n. 12. 622
[Opere e lavori pubblici]

n. **795** del 27 maggio 2016
Approvazione dello schema di Statuto della Fondazione "Cortina 2021". L.R. 23 febbraio 2016, n. 7, art. 19. 626
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **796** del 27 maggio 2016
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 649
[Affari legali e contenzioso]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 323847)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 57 del 27 maggio 2016

Rinnovo Commissione tecnica regionale per la zootecnia e nomina dei componenti. L R 28.08.1986 n. 44 artt. 13 e 21.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rinnova la composizione della Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia per scadenza di mandato. Tale organo è stato istituito ai sensi della Legge regionale n. 44/1986 per esprimere pareri, emanare direttive, fissare tariffe ed assumere determinazioni in materia di riproduzione animale.

Il Presidente

PREMESSO che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, in data 28 agosto 1986, la LR n. 44 "Disciplina della riproduzione animale", al fine di favorire l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, disciplinando nel contempo le funzioni in materia di riproduzione animale;

VISTO in particolare l'art. 21 che prevede la nomina della Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia con decreto del Presidente della Giunta regionale;

VISTO inoltre l'art.13 della stessa legge regionale, che prevede la nomina di due componenti esperti nel comparto equino, che integrano la Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia;

VISTA la LR 22 luglio 1997 n. 27 che prevede, all'art. 2 la conferma delle nomine e designazioni di competenza del Presidente e, all'art. 3 la durata per l'intera legislatura degli Organi, la cui competenza è attribuita alla Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 155 del 9 agosto 2011, con il quale sono stati nominati i componenti della precedente Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia;

CONSIDERATO necessario, terminato il mandato, rinnovare la composizione della Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia in parola;

VISTA la DGR n. 3549/2010, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di affidare ad AVEPA la gestione delle funzioni amministrative relative alle materie indicate dal Piano industriale, già svolte dai Servizi Ispettorati regionali per l'agricoltura, ex Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

PRESO ATTO che il Consorzio interprovinciale produzione seme animale - C.I.P.S.A. -, in data 1/1/1992, ha cessato l'attività di produzione di seme bovino, cedendo il complesso aziendale "Centro Tori" di S. Donà di Piave (VE) all'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico - Intermizoo;

VISTA la LR 5 settembre 1997, n. 35 che, istituendo l'azienda Veneto Agricoltura - ora in liquidazione - ha attribuito alla stessa le funzioni svolte dagli enti regionali che operano nei settori agricolo, forestale e agroalimentare, tra i quali il soppresso Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero casearia di Thiene;

DATO ATTO che, alla data odierna, il legale rappresentante dell'azienda "Veneto Agricoltura in liquidazione" risulta essere il Commissario liquidatore;

PRESO ATTO che alcune Strutture regionali, di seguito elencate, nel corso degli anni hanno modificato la denominazione pur mantenendo le specifiche competenze:

- Sezione Agroambiente, ex Dipartimento per l'agricoltura;

- Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ex Dipartimento per i servizi veterinari;
- Settore per la ricerca, innovazione e diversificazione agricola della Sezione Agroambiente, ex Servizio produzioni animali del Dipartimento per l'agricoltura;

RILEVATO che la competente Sezione regionale ha provveduto a chiedere agli Enti ed Associazioni interessati le nuove designazioni per la nomina dei rappresentanti di cui al comma 3, art. 21 della LR 44/86;

PRESO ATTO che, sono stati designati i seguenti componenti:

- il Dirigente AVEPA dello Sportello Unico Agricolo di Treviso, competente per la zona montana, ex Ispettorato provinciale dell'agricoltura, già Servizio Ispettorato regionale per l'agricoltura;
- il Dirigente AVEPA dell'Area tecnica competitività imprese, sede centrale di Padova, ex Ispettorato provinciale dell'agricoltura, già Servizio Ispettorato regionale per l'agricoltura;
- il Responsabile del settore veterinario dell'Unità locale socio sanitaria n. 1 di Belluno, competente per la zona montana;
- il Responsabile del settore veterinario dell'Unità locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza;
- due rappresentanti dell'Associazione Regionale allevatori del Veneto, ex Associazione provinciale allevatori del Veneto, di cui uno con competenza su zone montane;
- un rappresentante dell'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico - Intermizoo;
- due docenti dell'Università degli studi di Padova;
- un rappresentante dell'Associazione Regionale allevatori del Veneto, esperto nel comparto equino, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 13, punto 1) della LR 44/86;

RILEVATO che il componente della Commissione, designato istituzionalmente dal Consiglio regionale, quale esperto nel settore equino ai sensi dell'art. 13, punto 2) della LR 44/86, è stato individuato con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 4 del 05/02/2016, nella persona del sig. Rossato Nicola, nato a Vicenza il 08/08/1986;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, che disciplina l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTE le DGR n. 2139 - 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013, con le successive modifiche ed integrazioni, adottate a seguito del processo di riorganizzazione attivato dalla LR 31/12/2012, n. 54, relative all'istituzione delle strutture organizzative e all'attribuzione delle specifiche competenze e funzioni delle nuove strutture regionali;

RITENUTO dunque di nominare sia i componenti soggetti a designazione da parte di Enti od organismi interessati, sia quelli che partecipano alla Commissione in relazione all'attività istituzionale o d'ufficio, sulla base della struttura organizzativa attualmente in vigore;

VISTA la LR 22 luglio 1997, n. 27 riguardante le procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi;

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina di detta Commissione, sulla scorta delle designazioni pervenute;

VISTI il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 ed il D.Lgs. 8/12/2013 n. 39;

ACQUISITE infine le dichiarazioni pervenute ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, relativamente ai componenti non dipendenti della pubblica amministrazione, rispettivamente in data 29/10/2015 per il rappresentante di Intermizoo e 2/11/2015 per i rappresentanti dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di rinnovare, per scadenza del mandato, la Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia, istituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 21 della LR 28/08/1986 n. 44 nella seguente composizione:
    - ♦ Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente;
    - ♦ Direttore della Sezione Agroambiente;
    - ♦ Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
    - ♦ Dirigente del Settore per la ricerca, innovazione e diversificazione agricola della Sezione Agroambiente;
    - ♦ Dirigente AVEPA dello Sportello Unico Agricolo di Treviso, competente per la zona montana;
    - ♦ Dirigente AVEPA dell'Area tecnica competitività imprese, sede centrale di Padova;

- Responsabile del settore veterinario dell'Unità locale socio sanitaria n. 1 di Belluno, competente per la zona montana;
- Responsabile del settore veterinario dell'Unità locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza;
- signor Floriano De Franceschi, nato a Montecchio Maggiore (VI), il 16/12/1963, designato dall'Associazione regionale allevatori del Veneto;
- signor Christian Grones, nato a Agordo (BL), il 31/10/1976, competente per la zona montana, designato dall'Associazione regionale allevatori del Veneto;
- signor Francesco Cobalchini, nato a S.Pietro in Gù (PD), il 16/08/1958, rappresentante dell'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico - Intermizoo (PD);
- Direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
- Commissario liquidatore di "Veneto Agricoltura in liquidazione";
- prof. Antonio Mollo, docente presso la Facoltà di Scienze Veterinarie dell'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze Animali, Legnaro (PD);
- prof. Roberto Mantovani, docente presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze Animali, Legnaro (PD);
- signora Daria Longo, nata a Monselice (PD), il 19/03/1978, presidente della sezione regionale allevatori di equini, designata dall'Associazione regionale allevatori del Veneto;
- signor Nicola Rossato, nato a Vicenza il 08/08/1986, quale componente designato dal Consiglio regionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 4 del 05/02/2016;

2. di condizionare l'efficacia delle suddette nomine alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione ove dovuta, di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente;
3. di disporre che le funzioni di segretario siano svolte dal p.a. Michele Chiarentin, categoria D, della Sezione Agroambiente;
4. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 323848)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 del 27 maggio 2016

Costituzione dell'Organo di indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene costituito l'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Università degli studi di Padova e Verona.

Il Presidente

Premesso che in data 14 dicembre 2006 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con propria deliberazione n. 140 il "Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e le Università di Padova e di Verona. Le Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate (AOUI). Approvazione Pre Intesa. Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517".

Considerato che in data 24 giugno 2008 l'Azienda Ospedaliera di Verona e l'Università degli Studi di Verona hanno sottoscritto il protocollo attuativo locale, in applicazione del predetto Protocollo d'Intesa.

Premesso, inoltre, che con legge regionale n. 18/2009 si è normata la possibilità di istituire le Aziende Ospedaliero-Universitarie Integrate (AOUI) individuando contestualmente la disciplina delle modalità di costituzione, attivazione e finanziamento delle AOUI.

Considerato che con la DGR n. 3167/2009 è stata avviata la procedura per la nomina degli organi dell'AOUI di Verona tra i quali, *ex* art. 5, comma 10, del predetto Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto e le Università degli studi di Padova e Verona, anche l'Organo di indirizzo dell'Azienda veronese, costituito con Decreto del Presidente n. 284 del 30.12.2009.

Dato atto che il protocollo prevede che l'Organo suddetto sia composto di "*cinque componenti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, di formazione e di ricerca*", di cui:

a. un componente nominato dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore, con funzioni di Presidente;
b. due componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;
c. due componenti nominati dal Rettore, ivi compreso il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dato atto, altresì, che con DGR n. 2622 del 18.12.2012 la Giunta regionale ha preso atto dello scioglimento dell'Organo di Indirizzo in parola per le dimissioni dei suoi membri con l'avvio contestuale, delle procedure per la nomina dei nuovi componenti e la pubblicazione del relativo avviso di selezione pubblicato nel BUR in data 18.1.2013.

Rilevato che nelle more della definizione della procedura di sostituzione dei membri dimissionari di cui al citato avviso *ex* DGR n. 2622/2012, è stato eletto il nuovo Rettore dell'Università di Verona e che lo stesso con propria nota acquisita al prot. n. 242491/2014, oltre a indicare i nominativi dei componenti di parte universitaria, ha chiesto di ampliare la rosa delle candidature disponibili per la scelta delle competenze professionali più adeguate.

Dato atto che a seguito della richiesta del Rettore, con DGR n. 1679/2014 sono stati riaperti i termini del procedimento di cui all'avviso *ex* DGR n. 2622/2012, con pubblicazione dell'avviso nel BUR Veneto n. 102/2014.

Visto che con la DGR n. 250/2015 si è preso atto dei verbali della Commissione per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la designazione a componenti dell'Organo di Indirizzo dell'AOUI di Verona - nominata *giusta* decreto direttoriale dell'Area sanità e sociale n. 52/2015 - stilando un elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti idonei.

Viste le proposte di candidatura e i relativi *curricula* per la nomina a componente dell'Organo di Indirizzo dell'AOUI di Verona presentati dal dott. Massimo Bellettato, medico SSR e dall'avv. Michele Romano che risultano idonei come da delibera precitata.

Considerato che con la suddetta nota acquisita al protocollo n. 242491/2014, il Rettore dell'Università degli studi di Verona, ha indicato i componenti di parte universitaria individuando, unitamente al membro stabilito *ex lege* nel Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona (già Facoltà di Medicina e Chirurgia), prof. Alfredo Guglielmi, anche il prof. Alessandro Lechi, docente di Medicina interna presso la medesima Scuola.

Dato atto che con nota prot. 152357/2016 è stato chiesto al Rettore dell'Università di Verona di far convergere il proprio gradimento sul nominativo del dr. Vincenzo Rebba, quale componente dell'Organo in parola con funzioni di Presidente, proposta condivisa dal Rettore, *giusta* nota acquisita al prot. 174973/2016.

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di costituire l'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona, per il quadriennio 2016-2020, nominando quali componenti i signori:
   - prof. Vincenzo Rebba, professore ordinario di Scienza delle Finanze, con funzioni di Presidente;
   - dr. Massimo Bellettato, dirigente medico SSR, componente;
   - avv. Michele Romano, avvocato, componente;
   - prof. Alessandro Lechi, docente di Medicina interna presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Verona, componente;
   - prof. Alfredo Guglielmi, membro di diritto in quanto Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona;
2. di dare atto che le suddette nomine decorrono dalla data del presente decreto;
3. di dare atto che come stabilito con la DGR n.1679 del 15.9.2014 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria riconoscerà per lo svolgimento dell'incarico in parola unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale trasferta;
4. di incaricare il Settore Affari giuridico-amministrativi dell'Area Sanità e Sociale della trasmissione di copia del presente atto agli interessati, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona e all'Università degli studi di Verona;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

Luca Zaia

(Codice interno: 323935)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 del 31 maggio 2016

Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli allevatori delle province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso e Belluno. Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione strumentale degli animali, ex art. 7 della L.R. n. 44/86, relativamente agli operatori delle province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso e Belluno, che hanno frequentato il corso, organizzato dall'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A., approvato con D.D.R. n. 125 del 9 dicembre 2015.

Il Presidente

VISTA l'istanza prot. n. 24/MC/bm del 07/04/2016 (prot. n. 140234 dell'11/04/2016), dell'Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289 con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova con la quale viene richiesta la nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie bovina;

VISTO il decreto n. 125 del 9 dicembre 2015 con il quale il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha autorizzato il predetto ente ad organizzare ed a svolgere il corso per la formazione per operatori pratici delle province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso e Belluno nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina;

VISTO il secondo comma dell'art. 2 della L. 11/03/1974 n. 74, "Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952 n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazioni artificiale degli animali" che cita "*gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una Commissione*";

VISTO l'art. 7 della L.R. 28/08/1986 n. 44, "Disciplina della riproduzione animale", il quale dispone che al Presidente della Giunta Regionale compete la nomina di un'apposita Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale, la quale risulta cosi composta:

1) *dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente regionale, con funzione di presidente;*
2) *da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della provincia nel cui ambito si svolge l'esame di idoneità;*
3) *da un dipendente del Dipartimento per l'Agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario;*
4) *da un rappresentante dell'ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale;*
5) *da un rappresentante delle Associazioni provinciali allevatori della Regione, designato unitariamente dalle stesse;*

VISTE le note prot. n. 144820, n. 144846, n. 144859 e n. 144833 del 13/04/2016 con cui la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha chiesto, rispettivamente all'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Padova, all'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, alla Sezione Agroambiente della Regione del Veneto ed all'ente di formazione in questione, di designare un rappresentante in seno alla Commissione esaminatrice, di cui al paragrafo precedente;

VISTE le note prot. n. 468/9/4 del 18/04/2016 (prot. n. 151505 del 19/04/2016), n. 390 AT/us del 18/04/2016 (prot. n. 152633 del 19/04/2016), n. 151854 del 19/04/2016 e n. 29/MC/bm del 28/04/2016 (prot. n. 164232 del 28/04/2016) con cui, rispettivamente, l'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Padova, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, la Sezione Agroambiente della Regione del Veneto e l'ente di formazione in questione, hanno comunicato il rappresentante designato in seno alla Commissione esaminatrice in oggetto;

VISTA la normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

SU PROPOSTA della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare agli atti del quale è conservata tutta la succitata documentazione;

DATO ATTO CHE la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di nominare, come previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. n. 74/74 e dall'art. 7 della L.R. n. 44/86, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie bovina relativa agli operatori delle province di Padova, Vicenza, Verona, Treviso e Belluno, che hanno frequentato il corso organizzato dall'Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289 con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova ed autorizzato con decreto n. 125 del 9 dicembre 2015 del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare; la sopracitata Commissione è composta come segue:

Dr. Giorgio Cester	Presidente della Commissione. Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
P.a. Michele Chiarentin	Componente. Rappresentante della Sezione Agroambiente.
Dr. Luigi Pierobon	Componente. Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova.
Sig. Franco Benato.	Componente Rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto.
Dr. Giancarlo Bertoli	Componente. Rappresentante dell'Ente di Formazione INTERMIZOO S.p.A.
Dr. Massimo Callegaro	Segretario della Commissione;

2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
3. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 323936)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 60 del 31 maggio 2016

Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli studenti delle lauree triennali che appartengono alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologiche delle produzioni animali". Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione strumentale degli animali, ex art. 7 della L.R. n. 44/86, relativamente agli studenti delle lauree triennali che appartengono alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologiche delle produzioni animali", che hanno frequentato il corso, organizzato dall'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A., approvato con D.D.R. n. 105 del 12 ottobre 2015.

Il Presidente

VISTA l'istanza prot. n. 24/MC/bm del 07/04/2016 (prot. n. 140234 dell'11/04/2016), dell'Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289 con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova con la quale viene richiesta la nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie bovina;

VISTO il decreto n. 105 del 12 ottobre 2015 con il quale il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha autorizzato il predetto ente ad organizzare ed a svolgere il corso per la formazione nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina per gli studenti delle lauree triennali che appartengono alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologiche delle produzioni animali";

VISTO il secondo comma dell'art. 2 della L. 11/03/1974 n. 74, "Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952 n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazioni artificiale degli animali" che cita "*gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una Commissione*";

VISTO l'art. 7 della L.R. 28/08/1986 n. 44, "Disciplina della riproduzione animale", il quale dispone che al Presidente della Giunta Regionale compete la nomina di un'apposita Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale, la quale risulta cosi composta:

1) *dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente regionale, con funzione di presidente;*
2) *da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della provincia nel cui ambito si svolge l'esame di idoneità;*
3) *da un dipendente del Dipartimento per l'Agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario;*
4) *da un rappresentante dell'ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale;*
5) *da un rappresentante delle Associazioni provinciali allevatori della Regione, designato unitariamente dalle stesse;*

VISTE le note prot. n. 144820, n. 144846, n. 144859 e n. 144833 del 13/04/2016 con cui la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha chiesto, rispettivamente all'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Padova, all'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, alla Sezione Agroambiente della Regione del Veneto ed all'ente di formazione in questione, di designare un rappresentante in seno alla Commissione esaminatrice, di cui al paragrafo precedente;

VISTE le note prot. n. 468/9/4 del 18/04/2016 (prot. n. 151505 del 19/04/2016), n. 390 AT/us del 18/04/2016 (prot. n. 152633 del 19/04/2016), n. 151854 del 19/04/2016 e n. 29/MC/bm del 28/04/2016 (prot. n. 164232 del 28/04/2016) con cui, rispettivamente, l'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Padova, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, la Sezione Agroambiente della Regione del Veneto e l'ente di formazione in questione, hanno comunicato il rappresentante designato in seno alla Commissione esaminatrice in oggetto;

VISTA la normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

SU PROPOSTA della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare agli atti del quale è conservata tutta la succitata documentazione;

DATO ATTO CHE la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di nominare, come previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. n. 74/74 e dall'art. 7 della L.R. n. 44/86, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie bovina relativa agli studenti delle lauree triennali che appartengono alla classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologiche delle produzioni animali", che hanno frequentato il corso organizzato dall'Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289 con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova ed autorizzato con decreto n. 105 del 12 ottobre 2015 del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare; la sopracitata Commissione è composta come segue:

Dr. Giorgio Cester	Presidente della Commissione. Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
P.a. Michele Chiarentin	Componente. Rappresentante della Sezione Agroambiente.
Dr. Luigi Pierobon	Componente. Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova.
Sig. Franco Benato	Componente. Rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto.
Dr. Giancarlo Bertoli	Componente. Rappresentante dell'Ente di Formazione INTERMIZOO S.p.A
Dr. Massimo Callegaro	Segretario della Commissione;

2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
3. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 323937)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 61 del 31 maggio 2016

Legge Regionale n. 44/86. Nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatori pratici nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina destinato agli allevatori della provincia di Verona. Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione strumentale degli animali, ex art. 7 della L.R. n. 44/86, relativamente agli operatori della provincia di Verona che hanno frequentato il corso, organizzato dall'ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A., approvato con D.D.R. n. 2 del 12 gennaio 2016.

Il Presidente

VISTA l'istanza prot. n. 24/MC/bm del 07/04/2016 (prot. n. 140234 dell'11/04/2016), dell'Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289 con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova con la quale viene richiesta la nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie bovina;

VISTO il decreto n. 2 del 12 gennaio 2016 con il quale il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha autorizzato il predetto ente ad organizzare ed a svolgere il corso per la formazione per operatori pratici della provincia di Verona nel campo della fecondazione strumentale degli animali della specie bovina;

VISTO il secondo comma dell'art. 2 della L. 11/03/1974 n. 74, "Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952 n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazioni artificiale degli animali" che cita "*gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una Commissione*";

VISTO l'art. 7 della L.R. 28/08/1986 n. 44, "Disciplina della riproduzione animale", il quale dispone che al Presidente della Giunta Regionale compete la nomina di un'apposita Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale, la quale risulta cosi composta:

1) *dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente regionale, con funzione di presidente;*
2) *da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della provincia nel cui ambito si svolge l'esame di idoneità;*
3) *da un dipendente del Dipartimento per l'Agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario;*
4) *da un rappresentante dell'ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale;*
5) *da un rappresentante delle Associazioni provinciali allevatori della Regione, designato unitariamente dalle stesse;*

VISTE le note prot. n. 144820, n. 144846, n. 144859 e n. 144833 del 13/04/2016 con cui la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha chiesto, rispettivamente all'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Padova, all'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, alla Sezione Agroambiente della Regione del Veneto ed all'ente di formazione in questione, di designare un rappresentante in seno alla Commissione esaminatrice, di cui al paragrafo precedente;

VISTE le note prot. n. 468/9/4 del 18/04/2016 (prot. n. 151505 del 19/04/2016), n. 390 AT/us del 18/04/2016 (prot. n. 152633 del 19/04/2016), n. 151854 del 19/04/2016 e n. 29/MC/bm del 28/04/2016 (prot. n. 164232 del 28/04/2016) con cui, rispettivamente, l'Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Padova, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, la Sezione Agroambiente della Regione del Veneto e l'ente di formazione in questione, hanno comunicato il rappresentante designato in seno alla Commissione esaminatrice in oggetto;

VISTA la normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

SU PROPOSTA della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare agli atti del quale è conservata tutta la succitata documentazione;

DATO ATTO CHE la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di nominare, come previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. n. 74/74 e dall'art. 7 della L.R. n. 44/86, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità a operatore pratico di fecondazione artificiale della specie bovina relativa agli operatori della provincia di Verona che hanno frequentato il corso organizzato dall'Ente di formazione ISTITUTO INTERREGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - INTERMIZOO S.p.A. C.F./P. IVA 00867200289 con sede legale sita in Corso Australia n. 67/A - Padova ed autorizzato con decreto n. 2 del 12 gennaio 2016 del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare; la sopracitata Commissione è composta come segue:

Dr. Giorgio Cester	Presidente della Commissione. Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
P.a. Michele Chiarentin	Componente. Rappresentante della Sezione Agroambiente.
Dr. Luigi Pierobon	Componente. Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova.
Sig. Franco Benato	Componente. Rappresentante dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto.
Dr. Giancarlo Bertoli	Componente. Rappresentante dell'Ente di Formazione INTERMIZOO S.p.A.
Dr. Massimo Callegaro	Segretario della Commissione;

2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
3. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 323938)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 62 del 31 maggio 2016

Modifica composizione della Consulta dei Veneti nel mondo per revoca nomina componente, ai sensi degli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2/2003, così come modificata con L.R. 7 giugno 2013, n. 10.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene revocata la nomina a componente la Consulta dei veneti nel mondo del Sig. Bruno Giuseppe Moretto per l'avvenuta cancellazione dell'associazione di cui era stato designato rappresentante dal registro di cui all'art. 18 della L.R n. 2/2003 e conseguente perdita del requisito di legittimazione alla partecipazione previsto dall'art. 16 e dal predetto art. 18 della L.R. n. 2/2003, successivamente all'approvazione del DPGR n. 160 del 15 ottobre 2015.

Il Presidente

Vista la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" ed in particolare, l'articolo 16, che istituisce, stabilendone la composizione, la Consulta dei Veneti nel mondo;

Visti i propri precedenti Decreti in data 15 ottobre 2015, n. 160, e in data 9 dicembre 2015, n. 174, con i quali sono stati nominati i componenti la Consulta dei veneti nel mondo;

Visto il terzo comma dell'articolo 16 della medesima L.R n. 2/2003 nel quale si prevede che la Consulta sia composta, tra l'altro, da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) dalle stesse designato;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Flussi Migratori n. 8 dell'8 marzo 2016 con il quale si è provveduto alla cancellazione dal registro regionale di cui al citato articolo 18, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/2003 dell'Associazione Veneziani nel mondo con sede in Marghera-Venezia, in conseguenza della cessazione e messa in liquidazione della stessa e quindi al venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione al predetto registro, dalla vigente normativa regionale di settore;

Preso atto che, a seguito di tale cancellazione, è venuto a mancare il presupposto giuridico che legittima la partecipazione alla Consulta regionale per i Veneti nel mondo, in qualità di componente, del rappresentante della nominata Associazione Veneziani nel mondo, Sig. Bruno Giuseppe Moretto;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di revocare la nomina del Sig. Bruno Giuseppe Moretto a componente della Consulta regionale dei Veneti nel mondo di cui all'art.16 della citata legge regionale in qualità di rappresentante dell'associazione Veneziani nel mondo, per sopravvenuta cessazione e cancellazione dal registro regionale di cui all'art.18 della L.R. n. 2/2003 dell'associazione stessa con conseguente venir meno del presupposto giuridico legittimante la partecipazione;
2. di dare atto che la composizione della Consulta, così come risultante dai propri precedenti Decreti in data 15 ottobre 2015, n. 160, e in data 9 dicembre 2015, n. 174, e a seguito della revoca di cui al punto 1. del dispositivo del presente decreto viene ad essere la seguente:

Ente di appartenenza	Componenti Consulta
Giunta Regionale del Veneto	Manuela Lanzarin
Presidente 3° Commissione Consiliare regionale	Sergio Antonio Berlato
Comitato delle Associazioni dei Veneti in Sudafrica (ADVISA)	Vasco Rader
Confederazione delle Associazioni Venete Emigranti Svizzeri (CAVES)	Luciano Alban
Comitato Associazioni Venete dell'Argentina (CAVA)	Francisco Marco Targhetta
Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Paranà, Brasile (FAVEP)	Luis Molossi
Comitato delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile (COMVERS)	Cesar Augusto Prezzi
Comitato delle Associazioni Venete dello Stato di S. Catarina, Brasile (COMVESC)	Antonio Facchin Filho
Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay (CAVU)	Livia Boschiero

Federazione di Clubs e Associazioni Venete dell'Ontario, Canada	Sandro Zoppi
Federazione Associazioni Venete del Quebec, Canada (FAVQ)	Giovanni Dolfato
Federazione Associazioni Venete dello Stato di S. Paolo, Brasile	Camila Meneghello
Federazione Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela	Antonio Buffolo
Federazione delle Associazioni Venete del Nuovo Galles del Sud, Australia	Ivana Catherine Smaniotto
Federazione delle Associazioni Venete del Victoria, Australia	Fabio Sandonà
Associazione Bellunesi nel mondo, Belluno	Patrizia Burigo
Associazione Padovani nel mondo, Padova	Anil Celio
Associazione Veneti nel mondo, Camisano Vicentino (Vicenza)	Aldo Rozzi Marin
Ente Vicentini nel mondo, Vicenza	Ferruccio Zecchin
Associazione Nazionale emigrati ex emigrati in Australia e Americhe (ANEA), Rubano (Padova)	Enrico Sgarbossa
Associazione Trevisani nel mondo, Treviso	Elena Barbarotto
Associazione Veronesi nel mondo, Verona	Fernando Morando
Associazione Unione Triveneti nel mondo (UTRIM), Treviso	Guido Campagnolo
Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI) del Veneto	Paolo Dalla Vecchia
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto	Valentina Montesarchio
Università del Veneto	Andrea Vinelli
Giovani veneti od oriundi veneti	Ivana Daniela Quarati

3. di incaricare il Direttore responsabile della Sezione Flussi Migratori dell'esecuzione del presente Decreto, dandone formale comunicazione all'interessato;
4. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

(Codice interno: 323860)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 22 del 23 maggio 2016

Iniziativa Occupazione Giovani - Approvazione schede adempimenti e documentazione gestionale. Deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
In seguito all'approvazione della disciplina attuativa per la gestione delle attività dell'Iniziativa Occupazione Giovani ("Garanzia Giovani"), il provvedimento approva le schede di sintesi degli adempimenti per i soggetti interessati e la relativa documentazione per la gestione e il controllo delle attività.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento:

   - **Allegato "A"** - Schede adempimenti per la gestione del Programma Iniziativa Occupazione Giovani
   - **Allegato "B"** - Documentazione per la gestione e il controllo delle attività

2. Di stabilire che i soggetti attuatori faranno riferimento agli allegati di cui al punto precedente per la gestione delle attività relative agli avvisi emanati successivamente all'adozione del presente provvedimento;
3. Di stabilire che, per quanto riguarda la procedura di verifica dello stato NEET al momento dell'iscrizione da parte del servizio competente (Centro per l'Impiego, Università o Ente accreditato per i servizi al lavoro), la relativa check-list di cui a pagina 1 dell'Allegato "B", per la compilazione della quale è già disponibile apposita funzionalità nel sistema informativo IDO, verrà utilizzata a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;
4. Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 324055)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 583 del 20 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 720/1/2/1064/2014 presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI. (codice ente 720). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 48 del 15/01/2015 - Modalità sportello (Sportello 9) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2125 del 10/11/2014 ha disposto: la redistribuzione delle risorse stanziate tra le misure previste nel Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (Dgr 551/14 e DDR n. 13/14); la modifica e l'aggiornamento delle regole per la presentazione di progetti finalizzati a sostenere l'occupabilità dei giovani e le modifiche e aggiornamenti degli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività, sostituendo l'allegato C alla DGR n. 1064/14;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 29 del 12/11/2014 ha approvato le modifiche alla modulistica necessaria alla presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani (Dgr n. 1064/2014 e successive modifiche DGR n. 2125/2014) e la guida alla presentazione. Con il medesimo provvedimento si approva l'eliminazione della Dichiarazione modulistica partner.

PREMESSO CHE il DDR n. 48 del 15/01/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 720/1/2/1064/2014, presentato dall'ente ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (Sportello 9) per un importo Totale di Euro 3.966,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 48 del 15/01/2015 ha destinato all'ente ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI la somma di Euro 1.716,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 720/1/2/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 07/07/2015 e in data 05/08/2015 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 22/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 1.516,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720, codice fiscale 02733800276), per un importo ammissibile di Euro 1.516,00, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 720/1/2/1064/2014, Dgr 1064 del 24/06/2014, Dgr n. 2125 del 10/11/2014 e DDR n 48 del 15/01/2015 (Sportello 9);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 1.516,00 a favore di ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (C. F. 02733800276) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 720/1/2/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324056)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 584 del 20 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 5047/0/3/1064/2014 presentato da ADECCO ITALIA SPA. (codice ente 5047). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 241 del 13/02/2014. Modalità sportello (Sportello 10) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2125 del 10/11/2014 ha disposto: la redistribuzione delle risorse stanziate tra le misure previste nel Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (Dgr 551/14 e DDR n. 13/14); la modifica e l'aggiornamento delle regole per la presentazione di progetti finalizzati a sostenere l'occupabilità dei giovani e le modifiche e aggiornamenti degli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività, sostituendo l'allegato C alla DGR n. 1064/14;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 29 del 12/11/2014 ha approvato le modifiche alla modulistica necessaria alla presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani (Dgr n. 1064/2014 e successive modifiche DGR n. 2125/2014) e la guida alla presentazione. Con il medesimo provvedimento si approva l'eliminazione della Dichiarazione modulistica partner.

PREMESSO CHE il DDR n. 241 del 13/02/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 5047/0/3/1064/2014, presentato dall'ente ADECCO ITALIA SPA (Sportello 10) per un importo Totale di Euro 90.177,60;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 241 del 13/02/2015 ha destinato all'ente ADECCO ITALIA SPA la somma di Euro 57.777,60, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 5047/0/3/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in data 21/07/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ADECCO ITALIA SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 16/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 26.031,20, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ADECCO ITALIA SPA (codice ente 5047, codice fiscale 13366030156), per un importo ammissibile di Euro 26.031,20, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5047/0/3/1064/2014, Dgr 1064 del 24/06/2014, Dgr n. 2125 del 10/11/2014 e DR n 241 del 13/02/2015 (Sportello 10);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 26.031,20 a favore di ADECCO ITALIA SPA (C. F. 13366030156) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 5047/0/3/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di comunicare a ADECCO ITALIA SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324057)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 585 del 20 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 107/1/4/1064/2014 presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL. (codice ente 107). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 670 del 30/09/2014. Modalità sportello (Sportello 3) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 670 del 30/09/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 107/1/4/1064/2014, presentato dall'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (Sportello 3) per un importo Totale di Euro 27.156,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 670 del 30/09/2014 ha destinato all'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL la somma di Euro 22.116,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 107/1/4/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 6.634,80;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 24/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 14.589,14, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

CONSIDERATO CHE in data 14/04/2016, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di Euro 14.607,80;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (codice ente 107, codice fiscale 03396010278), per un importo ammissibile di Euro 14.607,80, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 107/1/4/1064/2014, Dgr n. 1064 del 24/06/2014, DDR n 670 del 30/09/2014 (Sportello 3);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 6.634,80;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 7.973,00 a favore di UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (C. F. 03396010278) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 107/1/4/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di provvedere allo svincolo parziale della polizza fidejussoria limitatamente all'importo garantito per il progetto in oggetto;
6. di comunicare a UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324058)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 587 del 20 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 3878/1/1/1064/2014 presentato da ASSOCIAZIONE ESTETICAL. (codice ente 3878). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 728 del 31/10/2014. Modalità sportello (Sportello 5) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 728 del 31/10/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 3878/1/1/1064/2014, presentato dall'ente ASSOCIAZIONE ESTETICAL (Sportello 5) per un importo Totale di Euro 38.120,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 728 del 31/10/2014 ha destinato all'ente ASSOCIAZIONE ESTETICAL la somma di Euro 28.520,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 3878/1/1/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in data 28/07/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE ESTETICAL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 17/02/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in

questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 26.880,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE ESTETICAL (codice ente 3878, codice fiscale 03794000236), per un importo ammissibile di Euro 26.880,00, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3878/1/1/1064/2014, Dgr n. 1064 del 24/06/2014 e DDR n 728 del 31/10/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 26.880,00 a favore di ASSOCIAZIONE ESTETICAL (C. F. 03794000236) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 3878/1/1/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE ESTETICAL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324059)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 588 del 20 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 1678/0/2/1064/2014 presentato da SATEF VENETO SRL. (codice ente 1678). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 889 del 01/12/2014. Modalità sportello (Sportello 7) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 889 del 01/12/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 1678/0/2/1064/2014, presentato dall'ente SATEF VENETO SRL (Sportello 7) per un importo Totale di Euro 62.595,60;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 889 del 01/12/2014 ha destinato all'ente SATEF VENETO SRL la somma di Euro 40.995,60, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 1678/0/2/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in data 21/07/2015, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SATEF VENETO SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 14/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in

questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.723,40, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SATEF VENETO SRL (codice ente 1678, codice fiscale 03657450288), per un importo ammissibile di Euro 34.723,40, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1678/0/2/1064/2014, Dgr n. 1064 del 24/06/2014 e DDR n 889 del 01/12/2014 (Sportello 7);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 34.723,40 a favore di SATEF VENETO SRL (C. F. 03657450288) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 1678/0/2/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di comunicare a SATEF VENETO SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324060)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 590 del 20 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 2589/1/17/1064/2014 presentato da GIF GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL. (codice ente 2589). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 241 del 13/02/2014. Modalità sportello (Sportello 10) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2125 del 10/11/2014 ha disposto: la redistribuzione delle risorse stanziate tra le misure previste nel Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (Dgr 551/14 e DDR n. 13/14); la modifica e l'aggiornamento delle regole per la presentazione di progetti finalizzati a sostenere l'occupabilità dei giovani e le modifiche e aggiornamenti degli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività, sostituendo l'allegato C alla DGR n. 1064/14;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 29 del 12/11/2014 ha approvato le modifiche alla modulistica necessaria alla presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani (Dgr n. 1064/2014 e successive modifiche DGR n. 2125/2014) e la guida alla presentazione. Con il medesimo provvedimento si approva l'eliminazione della Dichiarazione modulistica partner.

PREMESSO CHE il DDR n. 241 del 13/02/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 2589/1/17/1064/2014, presentato dall'ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (Sportello 10) per un importo Totale di Euro 46.980,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 241 del 13/02/2015 ha destinato all'ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL la somma di Euro 32.580,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 2589/1/17/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 20.223,60;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 21/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 31.650,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589, codice fiscale 03541060269), per un importo ammissibile di Euro 31.650,00, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2589/1/17/1064/2014, Dgr n. 1064 del 24/06/2014, Dgr n. 2125 del 10/11/2014 e DDR n 241 del 13/02/2015 (Sportello 10);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 20.223,60;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 11.426,40 a favore di GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (C. F. 03541060269) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 2589/1/17/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di provvedere allo svincolo parziale della polizza fidejussoria limitatamente all'importo garantito per il progetto in oggetto;
6. di comunicare a GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324061)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 591 del 20 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 4136/1/14/1064/2014 presentato da ATENA SPA. (codice ente 4136). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 241 del 13/02/2014. Modalità sportello (Sportello 10) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2125 del 10/11/2014 ha disposto: la redistribuzione delle risorse stanziate tra le misure previste nel Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (Dgr 551/14 e DDR n. 13/14); la modifica e l'aggiornamento delle regole per la presentazione di progetti finalizzati a sostenere l'occupabilità dei giovani e le modifiche e aggiornamenti degli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività, sostituendo l'allegato C alla DGR n. 1064/14;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 29 del 12/11/2014 ha approvato le modifiche alla modulistica necessaria alla presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani (Dgr n. 1064/2014 e successive modifiche DGR n. 2125/2014) e la guida alla presentazione. Con il medesimo provvedimento si approva l'eliminazione della Dichiarazione modulistica partner.

PREMESSO CHE il DDR n. 241 del 13/02/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 4136/1/14/1064/2014, presentato dall'ente ATENA SPA (Sportello 10) per un importo Totale di Euro 66.192,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 241 del 13/02/2015 ha destinato all'ente ATENA SPA la somma di Euro 43.152,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 4136/1/14/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ATENA SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 11/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 38.508,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ATENA SPA (codice ente 4136, codice fiscale 02439600988), per un importo ammissibile di Euro 38.508,00, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4136/1/14/1064/2014, Dgr n. 1064 del 24/06/2014, Dgr n. 2125 del 10/11/2014 e DDR n 241 del 13/02/2015 (Sportello 10);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 38.508,00 a favore di ATENA SPA (C. F. 02439600988) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 4136/1/14/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di comunicare a ATENA SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324062)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 604 del 24 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 4359/0/3/1064/2014 presentato da UMANA SPA. (codice ente 4359). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 684 del 15/10/2014. Modalità sportello (Sportello 4) Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 684 del 15/10/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 4359/0/3/1064/2014, presentato dall'ente UMANA SPA (Sportello 4) per un importo Totale di Euro 4.884,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 684 del 15/10/2014 ha destinato all'ente UMANA SPA la somma di Euro 2.004,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 4359/0/3/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UMANA SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 02/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 1.304,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UMANA SPA (codice ente 4359, codice fiscale 05391311007), per un importo ammissibile di Euro 1.304,00, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4359/0/3/1064/2014, Dgr n. 1064 del 24/06/2014 e DDR n 684 del 15/10/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 1.304,00 a favore di UMANA SPA (C. F. 05391311007) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 4359/0/3/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di comunicare a UMANA SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324063)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 605 del 24 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 107/1/7/1064/2014 presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL. (codice ente 107). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 728 del 31/10/2014. Modalità sportello (Sportello 5) Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 728 del 31/10/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 107/1/7/1064/2014, presentato dall'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (Sportello 5) per un importo Totale di Euro 35.140,20;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 728 del 31/10/2014 ha destinato all'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL la somma di Euro 26.500,20, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 107/1/7/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 7.950,06;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 24/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 21.550,20, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (codice ente 107, codice fiscale 03396010278), per un importo ammissibile di Euro 21.550,20, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 107/1/7/1064/2014, Dgr n. 1064 del 24/06/2014 e DDR n 728 del 31/10/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 7.950,06;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 13.600,14 a favore di UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (C. F. 03396010278) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 107/1/7/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di provvedere allo svincolo parziale della polizza fidejussoria limitatamente all'importo garantito per il progetto in oggetto;
6. di comunicare a UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324064)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 607 del 24 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 4369/0/1/1064/2014 presentato da GI GROUP SPA. (codice ente 4369). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 48 del 15/01/2015. Modalità sportello (Sportello 9) Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 2125 del 10/11/2014 ha disposto: la redistribuzione delle risorse stanziate tra le misure previste nel Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (Dgr 551/14 e DDR n. 13/14); la modifica e l'aggiornamento delle regole per la presentazione di progetti finalizzati a sostenere l'occupabilità dei giovani e le modifiche e aggiornamenti degli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività, sostituendo l'allegato C alla DGR n. 1064/14;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 29 del 12/11/2014 ha approvato le modifiche alla modulistica necessaria alla presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani (Dgr n. 1064/2014 e successive modifiche DGR n. 2125/2014) e la guida alla presentazione. Con il medesimo provvedimento si approva l'eliminazione della Dichiarazione modulistica partner.

PREMESSO CHE il DDR n. 48 del 15/01/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 4369/0/1/1064/2014, presentato dall'ente GI GROUP SPA (Sportello 9) per un importo Totale di Euro 4.460,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 48 del 15/01/2015 ha destinato all'ente GI GROUP SPA la somma di Euro 1.580,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 4369/0/1/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GI GROUP SPA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 16/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 780,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GI GROUP SPA (codice ente 4369, codice fiscale 11629770154), per un importo ammissibile di Euro 0.780,00, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4369/0/1/1064/2014, Dgr n. 1064 del 24/06/2014, Dgr n. 2125 del 10/11/2014 e DDR n 48 del 15/01/2015 (Sportello 9);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 780,00 a favore di GI GROUP SPA (C. F. 11629770154) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 4369/0/1/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di comunicare a GI GROUP SPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324065)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 608 del 24 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 3650/1/2/1064/2014 presentato da COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. (codice ente 3650). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 841 del 14/11/2014. Modalità sportello (Sportello 6) Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 841 del 14/11/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 3650/1/2/1064/2014, presentato dall'ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Sportello 6) per un importo Totale di Euro 89.293,60;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 841 del 14/11/2014 ha destinato all'ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE la somma di Euro 75.253,60, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 3650/1/2/1064/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 24/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in

questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 38.353,60, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3650, codice fiscale 02793590270), per un importo ammissibile di Euro 38.353,60, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 3650/1/2/1064/2014, Dgr n. 1064 del 24/06/2014 e DDR n 841 del 14/11/2014 (Sportello 6);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 38.353,60 a favore di COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C. F. 02793590270) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 3650/1/2/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014,
5. di comunicare a COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 323809)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 609 del 24 maggio 2016

Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO. (codice ente 1300). DGR n. 2752 del 29/12/2014 "Interventi di sostegno per la ristrutturazione degli Organismi di formazione e l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo di strumenti informatici di registrazione delle presenze - L.R. 10/1990 art. 28 c. 1."

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte dagli Organismi di formazione per la realizzazione di interventi di cablaggio delle sedi e acquisto di attrezzature per la registrazione delle presenze in aula, durante le attività formative e di accompagnamento tramite l'applicativo denominato "Registro On-line".

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2752 del 29/12/2014 ha definito i termini per la presentazione di richieste di contributo, da parte degli Organismi di formazione accreditati per l'obbligo formativo, per interventi di cablaggio delle sedi e acquisto attrezzature con la finalità di estendere l'utilizzo dell'applicativo denominato "Registro On-line" alla registrazione delle presenze in aula durante le attività formative e di accompagnamento gestite dalla Regione del Veneto e disciplinate dalla L:R. 10/1990.

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato nell'allegato A il contributo massimo spettante a ciascun Organismo di Formazione accreditato nell'ambito dell'Obbligo Formativo, e nello specifico ha concesso a CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO il contributo di Euro 8.000,00 per la realizzazione degli interventi sopra citati;

PREMESSO CHE la Dgr n. 2752 del 29/12/2014 ha impegnato la somma complessiva di Euro 799.000,00 a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A, a valere sul capitolo 072042 ad oggetto "Ammodernamento e potenziamento centri di formazione professionale (L.R. 01/01/1990, n.10)" del Bilancio annuale 2014, che presentava sufficiente disponibilità;

PREMESSO CHE il DDR n. 1408 del 13/08/2015 ha approvato la modulistica per la richiesta del contributo relativo agli interventi di cui alla Dgr 2752/2014;

CONSIDERATO CHE con lettera del 26/10/2015, pervenuta alla Regione Veneto in data 27/10/2015, protocollo n. 433539, l'ente CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO (codice ente 1300) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo di strumenti informatici di registrazione delle presenze;

CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un contributo di Euro 6.809,85 a fronte di un importo ammissibile di Euro 8.512,85;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

vista la L.R. n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO (codice ente 1300), per un importo ammissibile di Euro 8.512,31, secondo le risultanze della relazione di verifica, relativo al contributo di Euro 6.809,85 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto di cui alla Dgr 2752 del 29/12/2014;

3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 6.809,85 a favore di CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO (C. F. 80014470241) a carico del capitolo n. 072042, Art. 004 (Attrezzature), codice Siope 201032134 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.2.02.01.05.999);
4. di comunicare a CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 323810)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 610 del 24 maggio 2016

Approvazione del rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA CASA BUONI FANCIULLI ISTITUTO DON CALABRIA. (codice ente 783). DGR n. 2752 del 29/12/2014 "Interventi di sostegno per la ristrutturazione degli Organismi di formazione e l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo di strumenti informatici di registrazione delle presenze - L.R. 10/1990 art. 28 c. 1."

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte dagli Organismi di formazione per la realizzazione di interventi di cablaggio delle sedi e acquisto di attrezzature per la registrazione delle presenze in aula, durante le attività formative e di accompagnamento tramite l'applicativo denominato "Registro On-line".

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2752 del 29/12/2014 ha definito i termini per la presentazione di richieste di contributo, da parte degli Organismi di formazione accreditati per l'obbligo formativo, per interventi di cablaggio delle sedi e acquisto attrezzature con la finalità di estendere l'utilizzo dell'applicativo denominato "Registro On-line" alla registrazione delle presenze in aula durante le attività formative e di accompagnamento gestite dalla Regione del Veneto e disciplinate dalla L:R. 10/1990.

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato nell'allegato A il contributo massimo spettante a ciascun Organismo di Formazione accreditato nell'ambito dell'Obbligo Formativo, e nello specifico ha concesso a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA il contributo di Euro 9.500,00 per la realizzazione degli interventi sopra citati;

PREMESSO CHE la Dgr n. 2752 del 29/12/2014 ha impegnato la somma complessiva di Euro 799.000,00 a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A, a valere sul capitolo 072042 ad oggetto "Ammodernamento e potenziamento centri di formazione professionale (L.R. 01/01/1990, n.10)" del Bilancio annuale 2014, che presentava sufficiente disponibilità;

PREMESSO CHE il DDR n. 1408 del 13/08/2015 ha approvato la modulistica per la richiesta del contributo relativo agli interventi di cui alla Dgr 2752/2014;

CONSIDERATO CHE con lettera del 09/10/2015, pervenuta alla Regione Veneto in data 26/10/2015, protocollo n. 430311, l'ente CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo di strumenti informatici di registrazione delle presenze;

CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un contributo di Euro 9.500,00 a fronte di un importo ammissibile di Euro 18.269,99;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione;

vista la L.R. n. 8 del 24/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783), per un importo

ammissibile di Euro 18.269,99, secondo le risultanze della relazione di verifica, relativo al contributo di Euro 9.500,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto di cui alla Dgr n. 2752 del 29/12/2014;

3. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 9.500,00 a favore di CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (C. F. 00280090234) a carico del capitolo n. 072042, Art. 004 (Attrezzature), codice Siope 201032134 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.2.02.01.05.999);
4. di comunicare a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 323811)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 611 del 24 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 57/1/2/1013/2012 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente 57). Progetti formativi nell'ambito del Piano Sicurezza delle piccole, medio e micro imprese. Art. 11, comma 1, lett. b - D.Lgs. 81/08. DGR n. 105/CR del 04 ottobre 2011, con parere alla Giunta Regionale della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R. 1/2008. Dgr n. 1013 del 18/06/2012. DDR n. 965 del 04/11/2013. Accertamento ai sensi art. 53 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nell'ambito del Piano sicurezza delle piccole, medie e micro imprese.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 1013 del 18/06/2013 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del Piano Sicurezza delle piccole, medio e micro imprese, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.915.900,00;

PREMESSO CHE con il DDR n. 590 del 27/06/2013 è stata approvata la modulistica e la guida alla compilazione del formulario di candidatura dei progetti;

PREMESSO CHE Il DDR n. 869 del 18/09/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE Il DDR n. 965 del 4/11/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale 02289210276, anagrafica 00026913) un contributo per un importo complessivo di Euro 49.200,00 per la realizzazione del progetto n. 57/1/2/1013/2013;

PREMESSO CHE Il medesimo DDR 965 del 04/11/2013 ha assunto un impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 1.897.511,00 a carico del bilancio regionale 2013, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

Euro 1.666.000,00 a carico del cap. 101399

Euro 231.511,00 a carico del cap. 101818;

PREMESSO CHE Il DDR n. 688 del 17/10/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei percorsi formativi;

PREMESSO CHE Il DDR n. 945 del 10/06/2015 ha ulteriormente prorogato il termine per la conclusione dei percorsi formativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 36.408,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 21/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 29.520,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

VISTA la L.R. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;

VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale 02289210276, anagrafica 00026913) per un importo ammissibile di Euro 29.520,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 57/1/2/1013/2013, DDR n. 965 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 36.408,00;
4. di richiedere a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL e per conoscenza, ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 6.888,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati a suo tempo;
5. di procedere all'accertamento per il credito per competenza, vantato nei confronti di ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL di Euro 6.888,00, costituiti da somme a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100760 "*Entrate derivanti da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso*" del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 302033230 "*altri recuperi e rimborsi*", codice conti All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i. E. 3.05.02.03.005 "*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese*";
6. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
7. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio 2016 per l'intero importo;
8. di dare atto che la somma di Euro 6.888,00, in corso di accertamento per gli effetti del presente atto, ha natura di capitale;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 6058500354046 del valore di Euro 46.740,00, emessa da Milano Assicurazioni, ancora agli atti della Sezione Regionale Formazione alla data del presente atto;
10. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 323812)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 612 del 24 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 57/1/1/1013/2012 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente 57). Progetti formativi nell'ambito del Piano Sicurezza delle piccole, medio e micro imprese. Art. 11, comma 1, lett. b - D.Lgs. 81/08. DGR n. 105/CR del 04 ottobre 2011, con parere alla Giunta Regionale della V Commissione consiliare n. 167, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis della L.R. 1/2008. Dgr n. 1013 del 18/06/2012. DDR n. 965 del 04/11/2013. Accertamento ai sensi art. 53 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nell'ambito del Piano sicurezza delle piccole, medie e micro imprese.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Dgr n. 1013 del 18/06/2013 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi nell'ambito del Piano Sicurezza delle piccole, medio e micro imprese, prevedendo uno stanziamento di Euro 1.915.900,00;

PREMESSO CHE con il DDR n. 590 del 27/06/2013 è stata approvata la modulistica e la guida alla compilazione del formulario di candidatura dei progetti;

PREMESSO CHE Il DDR n. 869 del 18/09/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE Il DDR n. 965 del 4/11/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale 02289210276, anagrafica 00026913) un contributo per un importo complessivo di Euro 49.200,00 per la realizzazione del progetto n. 57/1/1/1013/2013;

PREMESSO CHE Il medesimo DDR 965 del 04/11/2013 ha assunto un impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 1.897.511,00 a carico del bilancio regionale 2013, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

Euro 1.666.000,00 a carico del cap. 101399

Euro 231.511,00 a carico del cap. 101818;

PREMESSO CHE Il DDR n. 688 del 17/10/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei percorsi formativi;

PREMESSO CHE Il DDR n. 945 del 10/06/2015 ha ulteriormente prorogato il termine per la conclusione dei percorsi formativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 36.408,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 21/03/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 35.194,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

VISTA la L.R. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2016/2018;

VISTA la DGR n. 522 del 26/04/2016, "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale 02289210276, anagrafica 00026913) per un importo ammissibile di Euro 35.194,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 57/1/1/1013/2013, DDR n. 965 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 36.408,00;
4. di richiedere a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL e per conoscenza, ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 1.214,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati a suo tempo;
5. di procedere all'accertamento per il credito per competenza, vantato nei confronti di ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale 02289210276, anagrafica 00026913) di Euro 1.214,00, costituiti da somme a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100760 "*Entrate derivanti da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso*" del bilancio di previsione esercizio 2016, codice SIOPE 302033230 "*altri recuperi e rimborsi*", codice conti All.to 6/1 D. Lgs. 118/20114 e s.m.i. E. 3.05.02.03.005 "*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese*";
6. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
7. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio 2016 per l'intero importo;
8. di dare atto che la somma di Euro 1.214,00, in corso di accertamento per gli effetti del presente atto, ha natura di capitale;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 6058500354340 del valore di Euro 46.740,00, emessa da Milano Assicurazioni, ancora agli atti della Sezione Regionale Formazione alla data del presente atto;
10. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 323813)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 613 del 24 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 2121/1/3/869/2013 presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL. (codice ente 2121). (codice Smupr 33043). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 12) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Rilanciare l'impesa Veneta" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 7.500.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1112 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa Veneta" di cui alla DGR n. 869 del 04/06/2013 per complessivi Euro 5.300.393,81 a carico dei capitoli nn. 101318 e 101319 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 172 del 05/03/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 12), concedendo all'ente POLITECNICO CALZATURIERO SCARL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 10.752,00 per la realizzazione del progetto n. 2121/1/3/869/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 1/09/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in

questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 10.752,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (codice ente 2121, codice fiscale 03314980271), per un importo ammissibile di Euro 10.752,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2121/1/3/869/2013, Dgr n. 869 del 04/06/2013, DGR n. 2161 del 25/11/2013 e DDR n 1112 del 24/12/2013 e DDR n. 172 del 05/03/2014 (Sportello 12);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 10.752,00 a favore di POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (C. F. 03314980271) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2121/1/3/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1112 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a POLITECNICO CALZATURIERO SCARL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 323814)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 616 del 24 maggio 2016

POR FSE 2007-2013. Progetti da ritirare nell'ambito dell'obbligo formativo Asse II - Occupabilità.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone di ritirare cautelativamente un insieme di progetti formativi approvati a valere sul POR FSE 2007 - 2013 attualmente oggetto di indagini dell'Autorità Giudiziaria, al fine di consentire all'Autorità di Certificazione la decertificazione dei relativi importi già certificati alla Commissione Europea.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ritirare dal POR FSE 2007 - 2013, i progetti realizzati dagli Odf CFP Ipea (c.f. 93024090271), AFL - Agenzia Formazione Lavoro (c.f. 92209070280), Impresa Sociale Accademia La Parigina (cod. ente 2191; c.f. 01863370266), come da **Allegato A** al presente Decreto, al fine di consentire all'Autorità di Certificazione la decertificazione dei relativi importi già certificati alla Commissione Europea;
3. di trasmettere il presente decreto all'AdA e all'AdC;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione per estratto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Marzano Bernardi

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 324066)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 621 del 30 maggio 2016

Approvazione del rendiconto 107/1/1/1064/2014 presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL. (codice ente 107). - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014, DDR n. 647 del 15/09/2014 - Modalità sportello (Sportello 2) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dei percorsi per l'occupabilità dei giovani. Dgr 1064/2014 - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1064 del 24/06/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'Occupabilità dei giovani - Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti per la realizzazione di specifici percorsi per l'occupabilità dei giovani;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 12 del 30/06/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 13 del 7/07/2014 ha approvato la nuova versione del Piano esecutivo regionale;

PREMESSO CHE il Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del 10/07/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 647 del 15/09/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle attività formative attinenti al progetto 107/1/1/1064/2014, presentato dall'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (Sportello 2) per un importo Totale di Euro 29.487,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 647 del 15/09/2014 ha destinato all'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL la somma di Euro 17.967,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, per la realizzazione del progetto n. 107/1/1/1064/2014;

PREMESSO CHE il DDR n. 694 del 22/10/2014 ha preso atto della Convenzione tra il MLPS e l'INPS ai fini dell'erogazione dell'indennità di tirocinio spettante su progetti di cui al Piano Garanzia Giovani, disponendo la modifica delle assegnazioni dei contributi concessi con i DDR n. 592 del 25/07/2014 e n. 647 del 15/09/2014, come disposto negli allegati A e B;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti, successivamente prorogato; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 5.390,10;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 24/03/2016 ;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.980,00, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la DGR n. 551 del 15/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (codice ente 107, codice fiscale 03396010278), per un importo ammissibile di Euro 12.980,00, a valere sulle disponibilità ministeriali, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS, secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 107/1/1/1064/2014, Dgr 1064 del 24/06/2014, DDR n 647 del 15/09/2014 e DDR n. 694 del 22/10/2014 (Sportello 2);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 5.390,10;
4. di liquidare, in osservanza delle procedure inerenti il circuito finanziario adottato dal PAR Garanzia Giovani e secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 7.589,90 a favore di UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (C. F. 03396010278) a saldo del contributo pubblico, al netto dell'indennità di tirocinio assegnata all'INPS concesso per il progetto 107/1/1/1064/2014 a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 4/04/2014;
5. di provvedere allo svincolo parziale della polizza fidejussoria limitatamente all'importo garantito per il progetto in oggetto;
6. di comunicare a UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 324067)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 624 del 30 maggio 2016

L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 3289 del 21/12/2010 e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: AURA COOPERATIVA SOCIALE - codice Ente n. 3937 - per la sede operativa di TRIBANO (PD) per l'ambito dell'Orientamento.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'istanza di accreditamento di un nuovo Organismo di Formazione ed iscrizione nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento Prot. Reg. n. 410184/70.06.01.14 del 13/10/2015.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Vista la richiesta di accreditamento per gli ambiti della Formazione Continua e dell'Orientamento presentata dall'Organismo di Formazione Aura Cooperativa Sociale (codice fiscale 03673630285, codice ente n. 3937) avente sede legale e sede operativa in VIALE EUROPA, 37/B - 35020 TRIBANO (PD);
- Vista la nota acquisita al Protocollo Regionale n. 206081/14 il 25/05/2016, relativa alla rinuncia dell'accreditamento per l'ambito della Formazione Continua;

- Verificata, ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
- Visto, altresì, il resoconto della verifica audit effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 3289/2010 sostituita dalla DGR n. 2120/2015, in data 29 aprile 2016 dai funzionari incaricati, ai sensi della DGR n. 1147/2015, della Regione del Veneto presso la succitata sede e la nota acquisita al Prot. Reg. n. 200165/14 dai quali risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;

- Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
- Viste le DDGR n. 359/2004 s.m.i., n. 3289/2010 sostituita dalla DGR n. 2120/2015 e n. 1964/2013;
- Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0638, l'Organismo di Formazione Aura Cooperativa Sociale (codice fiscale 03673630285, codice ente n3937) avente sede legale e sede operativa in VIALE EUROPA, 37/B - 35020 TRIBANO (PD), per l'ambito dell'Orientamento;
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Sezione Formazione ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

(Codice interno: 323865)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE n. 81 del 30 maggio 2016

Concessione di acqua minerale denominata "SORGENTE ALBA" in comune di Valli del Pasubio (VI). Ditta: "Fonte Margherita S.r.l." Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Differimento della data di scadenza della concessione mineraria di acqua minerale per dare continuità alla concessione nelle more dell'avvio della procedura di conferimento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di parte del 24/02/2015 prot.n. 95058 - D.G.R. n. 2703 del 10/05/1991

Il Direttore

PREMESSO che con la L.R. n.40 del 10/10/1989, la Regione disciplina la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO l'Art.32 della L.R. n.40 del 10/10/1989, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza e abbia eseguito il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che la stessa legge stabilisce che l'istanza di rinnovo deve essere presentata direttamente alla Giunta regionale senza necessità di dare attuazione alle procedure di deposito dell'istanza presso i Comuni interessati dall'attività mineraria e di pubblicità della domanda stessa;

CONSIDERATO che quanto stabilito dalla legge regionale e riportato al punto precedente non pare armonizzarsi con la necessità di attivare azioni di evidenza pubblica che assoggettino a procedure di selezione gli eventuali interessati all'istanza di sfruttamento della concessione mineraria in parola, al fine che l'Ente pubblico, i consumatori e le imprese possano trarre il massimo beneficio dall'utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO che le previsioni di cui alla L.R. n.40 del 10/10/1989, unitamente alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n.994 del 17/06/2014 e n.1827 del 06/10/2014, costituiscono idonea applicazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento per il conferimento delle concessioni minerarie e l'uso delle acque minerali e termali;

VISTA l'istanza del 24/02/2015, pervenuta in data 02/03/2015, prot. n.95058 / C.101 del 04/03/2015, con cui la ditta "Fonte Margherita S.r.l." con sede in Torrebelvicino (VI), Via Fonte Margherita 9, C.F. 03098270246, attuale titolare della concessione in virtù dell'ultimo trasferimento e nuova intestazione avvenuto con D.D.R. n.99 del 24/07/2012, ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'Art.32 della L.R. n.40 del 10/10/1989, il rinnovo della concessione in scadenza il 25/04/2016, così come previsto con D.G.R. n.2703 del 10/05/1991;

CONSIDERATO che l'istanza in argomento è stata presentata a termini di legge un anno prima della scadenza e che l'attuale concessionario, da quanto risulta dagli atti d'ufficio, ha eseguito regolarmente il programma di coltivazione e ottemperato agli obblighi conseguenti;

CONSIDERATO che l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa mineraria di acqua minerale assicurando la continuità di esercizio dello stabilimento di imbottigliamento;

CONSIDERATO che le procedure, già per altro in fase di avvio, per il conferimento della concessione minerale denominata "SORGENTE ALBA" non si sono concluse entro l'attuale scadenza della concessione medesima;

CONSIDERATO che, al fine di dare continuità all'esercizio dei pozzi nelle more dell'esito delle procedure di assegnazione, è opportuno differire la data di scadenza della concessione minerale denominata "SORGENTE ALBA" al 31/12/2016;

decreta

1. di differire la data di scadenza del 25/04/2016, della concessione di acqua minerale denominata "SORGENTE ALBA", in comune di Valli del Pasubio (VI), intestata alla "Fonte Margherita S.r.l." con sede in Torrebelvicino (VI), Via Fonte Margherita 9, C.F. 03098270246, al 31/12/2016;
2. di stabilire che la ditta titolare della concessione in parola è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

    - sottostare agli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse;
    - corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato;
    - attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
    - assicurare ai funzionari della Regione e all'U.L.S.S. competente per territorio, la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;

3. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 128/1959 ed al D.Lgs. 624/1996, nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria, che devono ritenersi per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può anche comportare la decadenza della concessione;
4. di prescrivere a carico del concessionario, ai sensi dell'Art.18 del R.D. n.1443/1927, l'obbligo di:

    - corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l'importo dell'imposta relativa alla registrazione a imposta fissa del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo),
    - trascrivere, ai sensi del comma 2 dell'Art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze,
    - far pervenire alla Regione del Veneto, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

5. di stabilire altresì, che il differimento della data di scadenza della concessione, di cui al presente provvedimento, è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

(Codice interno: 323872)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 71 del 03 maggio 2016

O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro "in regime ordinario" della Regione Veneto per le iniziative necessarie al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all'O.C.D.P.C. 170/2014. Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione del Veneto. Ripristino frane e consolidamento da infiltrazioni degli argini del fiume Serraglio, in comuni vari 2° intervento - C.P: I0294-C. Progetto Esecutivo. Importo: E. 242.672,64 Approvazione Progetto.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto per interventi di ripresa frane e consolidamento da infiltrazioni degli argini del fiume Serraglio - 2° Intervento.

Il Direttore

(omissis)

decreta

ART. 1 - E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto redatto in data 05-02-2016 dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto e relativo ai lavori RIPRISTINO FRANE E CONSOLIDAMENTO DA INFILTRAZIONI DEGLI ARGINI DEL FIUME SERRAGLIO, IN COMUNI VARI- 2° INTERVENTO - nell'importo complessivo di Euro 242.672,64.

ART. 2 - Di indire la gara d'appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al fine dell'affidamento per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto. La scelta del contraente avverrà applicando il criterio del prezzo più basso, con possibilità di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui le offerte ammesse alla gara siano almeno dieci. Si accerta che l'importo dei lavori a base d'asta è di Euro 198.912,00.

ART. 3 - Ai sensi del D. Lgs. 42/2004 non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi.

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Salvatore Patti

(Codice interno: 323873)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 74 del 09 maggio 2016

Ditta Societa' Italiana per il Gas S.p.a. Area Nord Est con sede in Via Forte Marghera 141, Mestre. Richiesta di rilascio concessione per mantenere condotta gas dn 80 per ml. 210 su argine fiume Sile (Via del Faro) in loc. Cavallino. (pratica n° C87_000729). Rilascio di concessione del Demanio Idrico

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.10.2007 con cui la ditta Societa' Italiana per il Gas S.p.a. Area Nord Est ha chiesto il rilascio della concessione del demanio idrico per mantenere condotta gas dn 80 per ml. 210 su argine fiume Sile (Via del Faro) in loc. Cavallino;

VISTO il voto n. 8 in data 26.01.1988 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO la scheda di verifica predisposta in data 08.10.2015 dal personale del Settore idraulico, che accerta la conformità dell'occupazione;

CONSIDERATO che la ditta Societa' Italiana per il Gas S.p.a. Area Nord Est ha sottoscritto il Disciplinare n. 2027 di rep. in data 22.04.2016 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 325,73, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 262.50;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Societa' Italiana per il Gas S.p.a. Area Nord Est con sede in Via Forte Marghera 141, Mestre, c.f. 00489490011, la concessione del demanio idrico per mantenere condotta gas dn 80 per ml. 210 su argine fiume Sile (Via del Faro) in loc. Cavallino, sulla base del Disciplinare n. 2027 di rep. in data 22.04.2016 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.04.2016.

Salvatore Patti

(Codice interno: 323874)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 75 del 09 maggio 2016

Ditta Le Contrade di Savian Arnaldo e William S. S. Agricola con sede in Viale Vittoria 22, Annone Veneto. Richiesta di concessione per utilizzo terreni agricoli per complessivi mq 5110 con impianto a vigneto nel comune di Pramaggiore in sx del Loncon. (pratica n° L15_000856). Rilascio di concessione del Demanio Idrico

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17.04.2015 con cui la ditta LE CONTRADE DI SAVIAN ARNALDO E WILLIAM S. S. AGRICOLA ha chiesto la concessione del demanio idrico per utilizzo terreni agricoli per complessivi mq 5110 con impianto a vigneto nel comune di Pramaggiore in sx del Loncon;

VISTO il voto n. 150 in data 25.09.2015 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO la scheda di verifica predisposta in data 02.02.2016 dal personale del Settore idraulico, che accerta la conformità dell'occupazione;

CONSIDERATO che la ditta LE CONTRADE DI SAVIAN ARNALDO E WILLIAM S. S. AGRICOLA ha sottoscritto il Disciplinare n. 2026 di rep. in data 20.04.2016 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 349,50 (Euro 381.29 annue), pari alla prima rata del canone per il periodo 02.02.2016/31.12.2016 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 381.29;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta LE CONTRADE DI SAVIAN ARNALDO E WILLIAM S. S. AGRICOLA con sede in VIALE VITTORIA 22, ANNONE VENETO, c.f. 03995190273, la concessione del demanio idrico per utilizzo terreni agricoli per complessivi mq 5110 con impianto a vigneto nel comune di Pramaggiore in sx del Loncon, sulla base del Disciplinare n. 2026 di rep. in data 20.04.2016 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 20.04.2016.

Salvatore Patti

(Codice interno: 323875)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 76 del 12 maggio 2016

Accordo Quadro 2012-2013 per affidamento lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza da parte della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - Ordinaria manutenzione delle OO.II. dei bacini idraulici occidentali 2016 - Approvazione progetto.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva la perizia sommaria, ai sensi dell'art. 175 del regolamento DPR 5 ottobre 201 n. 207, per intervento urgente per ordinaria manutenzione delle opere idrauliche dei Bacini Idraulici Occidentali.

Il Direttore

(omissis)

decreta

ART. 1 - E' approvata in linea tecnica ed economica la perizia sommaria redatta in data 10-05-2016 dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto e relativo ai lavori di ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI IDRAULICI OCCIDENTALI - 2016 nell'importo di Euro 64.917,42 al netto di IVA e accessori.

ART. 2 - La perizia sarà quindi sottoposta al parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Venezia, necessario anche al fine della successiva approvazione della contabilità finale.

ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Salvatore Patti

(Codice interno: 323876)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 91 del 25 maggio 2016

DGR 1299 del 22-07-2014 - Opere di difesa dei litorali marittimi. Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 1° stralcio. (M0064.A). Approvazione adeguamento progetto. Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 2° stralcio. (M0067.A) CUP: H87B14000270002 Approvazione Progetto Definitivo

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva i progetti per i lavori di "Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione" relativi al 1° stralcio Euro 1.000.000,00 e di 2° stralcio Euro 1.100.000,00.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. E' approvato in linea tecnica ed economica l'adeguamento del progetto di 1° stralcio trasmesso in data 11-03-2016 dal Comune di San Michele al Tagliamento redatto dal Dott. Ing. Massimo Tondello e relativo ai lavori "Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 1° stralcio" nell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 comprensivo di 16 NP, anche per quanto riguarda la compatibilità degli interventi con la presenza dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, già affidato alla ditta L.M.D. S.p.A. con sede in Malcontenta-Venezia;
2. E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto trasmesso in data 09-05-2016 dal Comune di San Michele al Tagliamento redatto dal Dott. Ing. Massimo Tondello e relativo ai lavori "Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 2° stralcio" nell'importo complessivo di Euro 1.100.000,00 anche per quanto riguarda la compatibilità degli interventi con la presenza dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale. Per l'affidamento dei lavori di 2° stralcio si procederà con gara d'appalto a Procedura Aperta ai sensi dell'art. 36 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo disciplinato dagli artt. 95 c. 4 e 97 c. 2 e 8 del DLgs 50/2016;
3. All'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente Responsabile alla Sezione Difesa del Suolo allorché l'Ufficio della sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, esperite le procedure di aggiudicazione, avrà comunicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori;
4. Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto competente per territorio;
5. Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art. 23 del DLgs 14 marzo 2013, n. 33.

Salvatore Patti

(Codice interno: 323877)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 96 del 27 maggio 2016

Ditta Centro Nautico Emmecar S.n.c. di Mattiazzi Enrico & C. con sede in Via Romea 43, CODEVIGO. Richiesta di concessione e variazione nominale per occupare specchio acqueo mq. 1763 piu' scivolo sette passerelle per mq. 126 piu' area arginale mq. 1226 lungo il canale Novissimo in loc. Conche di Codevigo. (pratica n° W91_001072 già Mattiazzi Natale). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 31.07.2015 con cui la ditta Centro Nautico Emmecar S.n.c. di Mattiazzi Enrico & C. ha chiesto il rinnovo e variazione nominale alla concessione del demanio idrico per occupare specchio acqueo mq. 1763 piu' scivolo sette passerelle per mq. 126 piu' area arginale mq. 1226 lungo il canale Novissimo in loc. Conche nel Comune di Codevigo;

VISTO il voto n. 132 in data 18.09.1991 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto e successivi voti n. 415 del 28.11.1994, n. 240 del 19.06.1995 e n. 298 del 20.09.1999 con i quali si è autorizzato l'ampliamento all'occupazione dell'area demaniale;

CONSIDERATO che il Sig. Mattiazzi Enrico per conto della Soc. Centro Nautico Emmecar S.n.c. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2000 di rep. in data 25.02.2016 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 1.967,70, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire in data 03.11.2015 la cauzione definitiva dell'importo di Euro 1.967,70;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Mattiazzi Natale con sede in Via Romea 43, CODEVIGO, c.f. 04160820280, la concessione del demanio idrico per occupare specchio acqueo mq. 1763 piu' scivolo sette passerelle per mq. 126 piu' area arginale mq. 1226 lungo il canale Novissimo in loc. Conche di Codevigo, sulla base del Disciplinare n. 2000 di rep. in data 25.02.2016 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.01.2008.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 323850)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 102 del 30 maggio 2016

Art. 12 L.R. 06.04.2012 n. 13, artt. 18 e 20 L.R. 02.04.2014 n. 11, D.G.R. 537 del 15.04.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Progetto n. 806 - Prosecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del rio Ligont nel tratto compreso tra via Bagnol Sur Ceze e via P. Bentivoglio in Comune di Feltre (BL). Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la redazione di una perizia di censimento del quadro fessurativo visibile preesistente su immobile adibito ad uso abitazione.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene definita la procedura per l'affidamento di un incarico professionale per la redazione di una perizia di censimento del quadro fessurativo visibile su immobile ad uso abitazione nell'ambito dei lavori in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con decreto n. 311 del 05.12.2014 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno è stato approvato il progetto n. 806, aggiornato al 10.11.2014, di "Prosecuzione dei lavori di manutenzione idraulica del rio Ligont nel tratto compreso tra via Bagnols Sur Ceze e via P. Bentiviglio" dell'importo complessivo di Euro 660.000,00, finanziato con i fondi di cui alla D.G.R. 537 del 15.04.2014;

- a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli con sede a Corncordia Sagittaria (VE);

- con contratto in data 15.09.2015 n. 3495 i lavori sono stati appaltati alla medesima Impresa Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli;

- i lavori sono stati consegnati in data 21.10.2015;

- tra le lavorazioni previste in progetto è compresa la demolizione dell'esistente rivestimento in calcestruzzo delle sponde del torrente Ligont;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori il proprietario dell'immobile sito in via G. Prati n. 6, prossimo al rio Ligont, ha ritenuto di segnalare il rischio che l'esecuzione dei lavori demolizione del rivestimento del canale, a causa delle vibrazioni indotte al terreno, potesse causare danni statici alla sua abitazione;

VERIFICATO con un primo sopralluogo, effettuato in data 04/02/2016, alla presenza del proprietario, della ditta appaltatrice e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che l'immobile in questione presenta un preesistente quadro fessurativo di un certo rilievo, del tutto indipendente dall'attività fino ad oggi svolta nell'ambito del cantiere, ma comunque tale da richiedere una più precisa determinazione preventiva;

RITENUTO pertanto necessario acquisire, preventivamente all'esecuzione dei lavori di demolizione del rivestimento del canale nel tratto prossimo all'edificio di via Prati n. 6, un rilievo completo dello stato di consistenza dell'immobile, consistente nella ricognizione del quadro fessurativo preesistente sia all'interno sia all'esterno dell'immobile, compresi i lastricati contigui ai muri perimetrali;

RITENUTO altresì opportuno e necessario che detto rilievo venga eseguito da professionista abilitato, esterno all'Amministrazione appaltante;

CONSIDERATO che l'esecuzione di tale rilievo è da considerarsi urgente, al fine di riprendere quanto prima le lavorazioni, attualmente sospese;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno l'incarico per i motivi sopra esposti;

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.07.2012 "Integrazione all'avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative connesse per corrispettivo di importo inferiore ad Euro 100.000,00 approvato con D.G.R.V. n. 753/2012;

VISTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 148 del 30.03.2016 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore ad Euro 100.000,00;

VISTO l'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un Professionista:

- con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
- iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

decreta

1. All'affidamento dell'incarico in argomento provvederà la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di OO.PP., secondo la procedura prevista dall'art. 36 coma 2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a seguito motivazioni indicate in premessa.
2. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 323804)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 43 del 30 maggio 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 1 attraversamento con linea BT in cavo sotterraneo in uscita da P.T.P. Val dell'Albero (domanda BL 1290 BT) in comune di Seren del Grappa, loc. Val dell'Albero su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Val dell'Albero (pratica n. C/1186). Domanda della ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO in data 05.02.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 05.02.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3581 in data 19.05.2016 .

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 05.02.2016, con la quale la ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO e richiamato il parere espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n.222, in data 09.10.2014 (richieste tipologiche ricorrenti);

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 85419 in data 3.03.2016;

VISTO il disciplinare, in data 19.05.2016, iscritto al n. 3581 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione ed il mantenimento di n. 1 attraversamento con linea BT in cavo sotterraneo in uscita da P.T.P. Val dell'Albero (domanda BL 1290 BT) in comune di Seren del Grappa, loc. Val dell'Albero **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del Rio Val dell'Albero;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 19.05.2016 iscritto al n. di rep. 3581, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 211,46.- (duecentoundici/46.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

(Codice interno: 323805)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 44 del 30 maggio 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico delle acque di falda in comune di Feltre, loc. Prà del Moro su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Uniera, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.117 del 29.07.2004 (pratica n. C/0018). Domanda della ditta REVIVISCAR s.r.l. in data 10.03.2016.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di rinnovo concessione del 10.03.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3586 in data 25.05.2016 .

Il Dirigente

VISTO il Decreto n.117 del 29.07.2004 dell'Ufficio del Genio Civile di Belluno, con il quale veniva concessa la realizzazione e la manutenzione dello scarico di cui all'oggetto fino al 29.07.2014;

VISTA la domanda, in data 10.03.2016, con la quale la ditta REVIVISCAR s.r.l. ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare, in data 25.05.2016, iscritto al n. 3586 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale rimane in essere quello costituito con la precedente pratica C/0018 con attestazione bancaria n.32627 del 31.05.2004 secondo i modi e le forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta REVIVISCAR s.r.l. (Partita IVA 00215820259) la realizzazione ed il mantenimento di uno scarico delle acque di falda in comune di Feltre, loc. Prà del Moro **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Uniera, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.117 del 29.07.2004 (pratica n. C/0018).

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 29.07.2014, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 25.05.2016 iscritto al n. di rep. 3586, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 124,40.- (centoventiquattro/40.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

(Codice interno: 323806)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 45 del 30 maggio 2016

Concessione per l'utilizzo di un'area di mq 156.880 a scopo agricolo (prato) in comune di Limana e Trichiana, loc. Pieve di Limana, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Limana a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.29 del 08.03.2010 (pratica n. C/0722). Domanda della ditta Varotto Giuseppe in data 03.03.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di rinnovo del 03.03.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3585 in data 24.05.2016 .

Il Dirigente

VISTO il Decreto n.29 del 08.03.2010 dell'Ufficio Genio Civile di Belluno, con il quale veniva concesso l'utilizzo dell'area in oggetto, con pratica C/0722 fino al 8.03.2016;

VISTA la domanda in data 03.03.2016, con la quale la ditta Varotto Giuseppe ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare, in data 24.05.2016, iscritto al n. 3585 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale rimane in essere quello costituito con la precedente pratica

C/ 0722 con attestazione di bonifico in data 04.12.2010 secondo i modi e le forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso alla ditta Varotto Giuseppe (omissis - Partita IVA 00908440258) **l'utilizzo** di un'area di mq 156.880 a scopo agricolo (prato) in comune di Limana e Trichiana, loc. Pieve di Limana, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Limana a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.29 del 08.03.2010 (pratica n.

C/0722);

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dall'8.03.2016, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 24.05.2016 iscritto al n. di rep. 3585, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1486,68.- (millequattrocentottantasei/68.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

(Codice interno: 323807)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 46 del 30 maggio 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di una nuova condotta di scarico acque bianche in via Suppiei - via S. Vigilio in comune di Sedico, loc. Roe di Sedico su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Cordevole (pratica n. C/1166). Domanda del Comune di Sedico in data 30.09.2015.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 30.09.2015 ; - parere in data 10.10.2015 della CTRD con voto n. 249 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3580 in data 19.05.2016 .

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 30.09.2015, con la quale il Comune di Sedico ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 249, in data 10.10.2015, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 509040 in data 15.12.2015;

VISTO il disciplinare, in data 19.05.2016, iscritto al n. 3580 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Sedico ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, al Comune di Sedico (Cod. Fiscale 00176800258 - Partita IVA 00176800258) la realizzazione ed il mantenimento di una nuova condotta di scarico acque bianche in via Suppiei - via S. Vigilio in comune di Sedico, loc. Roe di Sedico **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Cordevole;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 19.05.2016 iscritto al n. di rep. 3580, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 373,14.- (trecentosettantatre/14.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

(Codice interno: 323808)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 47 del 30 maggio 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del torrente Boite con nuova linea in cavo sotterraneo in corrispondenza del ponte per collegamento nuova cabina NUOVA APOLLONIO con cabina esistente SOPIAZES in comune di Cortina d'Ampezzo - istr. BL 645 in comune di Cortina d'Ampezzo, loc. Via Stadio, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Boite (pratica n. C/1182). Domanda della ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO in data 15.01.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 15.01.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3582 in data 19.05.2016 .

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 15.01.2016, con la quale la ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO e richiamato il parere espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 222, in data 09.10.2014, (richieste tipologiche ricorrenti);

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 43412 in data 04.02.2016;

VISTO il disciplinare, in data 19.05.2016, iscritto al n. 3582 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento del torrente Boite con nuova linea in cavo sotterraneo in corrispondenza del ponte per collegamento nuova cabina NUOVA APOLLONIO con cabina esistente SOPIAZES in comune di Cortina d'Ampezzo - istr. BL 645 in comune di Cortina d'Ampezzo, loc. Via Stadio, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Boite;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 19.05.2016 iscritto al n. di rep. 3582, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 211,46.- (duecentoundici/46.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE BELLUNO

(Codice interno: 323934)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE BELLUNO n. 1 del 31 maggio 2016

Affidamento diretto incarico di consulenza tecnico-scientifica per la progettazione dei lavori di mitigazione del pericolo alluvionale nel bacino idrografico del "Ru Negher", in località Col di Rocca, in Comune di Rocca Pietore (BL). Importo incarico ¿ 18.910,00 IVA compresa. L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19 e 20 a). L. R. 7/11/2003, n. 27, art. 29. D. G. R. n. 2401 del 27/11/2012. D. G. R. n. 446/2015. D. G. R. n. 431/2016.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida l'incarico di consulenza tecnico scientifica relativa alla collaborazione progettuale per la sistemazione idraulico forestale del torrente "Ru Negher" in Comune di Rocca Pietore (BL) all'Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nota Sezione Bacino idrografico n. 71727 del 24.02.2016; offerta in data 18.05.2016. Atto soggetto all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di affidare all'Università di Padova, Dipartimento Territori e Sistemi Agro - Forestali (TESAF) l'incarico di consulenza tecnico-scientifica per la progettazione dei lavori di mitigazione del pericolo alluvionale nel bacino idrografico del "Ru Negher", in località Col di Rocca, in Comune di Rocca Pietore (BL), secondo i contenuti e l'articolazione riportati nell'allegato A ***- Piano delle attività*** - al presente decreto per l'importo complessivo pari ad Euro 18.910,00= (diciottomilanovecentodieci/00) IVA compresa.
2. Di approvare il Piano delle attività allegato (Allegato A).
3. Di approvare lo schema di convenzione allegato (Allegato B).
4. Di dare atto che il dirigente del Settore Forestale Regionale di Belluno provvederà alla stipulazione con il Dipartimento TESAF dell'Università di Padova della convenzione regolante i rapporti in oggetto.
5. Di dare atto che il corrispettivo delle prestazioni sarà liquidato su presentazione di regolari fatture a consuntivo.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione con esclusione degli allegati.

Pierantonio Zanchetta

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 323866)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 110 del 25 maggio 2016

OCDPC n. 43 DPCM 23/03/2013 - DGR n. 2595 del 30 dicembre 2013. "Lavori di risezionamento arginatura sx del fiume Bacchiglione e Dx del Canale Brentella alla confluenza tra gli stessi con creazione della banca a campagna e realizzo diaframma plastico per l'intercettazione di filtrazioni, nel territorio del Coune di Padova". Importo complessivo E. 1.300.000.00. CUP: H83H14000000003 Comune di Selvazzano Dentro CT: Fg. 24 mapp. 948 intestato a Barbato Barbara e Formentin Daniele. Fg mapp. 946 intestato a Bogoni Gian Paolo e Bogoni Paola Fg. 24 mapp. 947 intestato a Montini Gianfranca. Determinazione dell'indennità definitiva d'esproprio. (ex artt. 20, comma 7-8 e art. 26 D.P.R. 327/2001)

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento determina l'indennità di esproprio relativa ai lavori di cui in oggetto, eseguiti a seguito dell'evento di piena dell'autunno 2010 e finanziati ex DGR 2595 del 30/12/2013. Dichiarazione di Pubblica Utilità: decreto n. 78 del 26/06/2014 del Direttore della Sezione Difesa idrogeologica di Padova e forestale di Padova e Rovigo

Il Direttore

(*omissis*)

decreta

1. di determinare quale indennità definitiva e complessiva di esproprio la somma complessiva di **Euro 2.239,50,** per far fronte al pagamento degli espropri relativi ai lavori di cui in oggetto;
2. il pagamento diretto dell'indennità, a favore della ditta concordataria di seguito indicata, delle somme delle indennità di espropriazione, delle indennità per le occupazioni temporanee dei beni immobili individuati nel piano particellare di esproprio e di seguito riportato:

A)
Comune di Selvazzano Dentro - CT
Fg. 24 mapp. 948 (ex 528) di mq 69

Intestato a:
Barbato Barbara, nata a Venezia (VE) l' 08/02/1974, residente in via Milano, 25/C, Tencarola, 35030 Selvazzano Dentro, **CF BRBBBR74B48L736V** - proprietà ½;
Formentin Daniele, nato a Conselve (PD) l'11/06/1975, residente in via Milano 25/C, Tencarola, 35030 Selvazzano Dentro, **CF FRMDNL75H11C964E** - proprietà ½;

- indennità d'esproprio beni immobili:	Euro	1.518,00
- occupazione temporanea:	Euro	25,70
TOTALE	Euro	1.543,70

Da liquidare, per quota di proprietà:
Barbato Barbara Euro 771,85
Formentin Daniele Euro 771,85

B)
Comune di Selvazzano Dentro - CT

Fg. 24 mapp. 947 (ex 455) di mq 26

Intestato a:
Montini Gianfranca, nata a Padova (PD) il 17/01/1942, residente in via Milano, 25/C, Tencarola, 35030 Selvazzano Dentro, **CF MNTGFR42A57G224H** - proprietà 1/1;

- indennità d'esproprio beni immobili	Euro	572,00
- occupazione temporanea	Euro	28,46
TOTALE	Euro	600,46

Da liquidare:
Montini Gianfranca Euro 600,46

C)
Comune di Selvazzano Dentro - CT
Fg. 24 mapp. 946 (ex 857) di mq 4

Intestato a:
Bogoni Gian Paolo, nato a Vò (PD) il 20/02/1950, residente in via Milano 27, Tencarola, 35030, **CF BGNGPL50B20M103D** - proprietà 1/2
Bogoni Paola, nata a Padova il 12/02/1955, residente in via Milano 27, Tencarola, 35030 **CF BGNPLA55B52G224R** - proprietà 1/2

- indennità d'esproprio beni immobili	Euro	88,00
- occupazione temporanea	Euro	07,34
TOTALE	Euro	95,34

Da liquidare per quota di proprietà:
Bogoni Gian Paolo: Euro 47,67
Bogoni Paola: Euro 47,67

3. sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio non deve essere operata la ritenuta d'imposta pari, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del DPR 327/2001 e all'art. 11 della Legge 413/91;
4. la presente disposizione di pagamento trova copertura finanziaria per l'intero importo con decreto n. 117 del 11.07.2014 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità quale soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013, che conferma il finanziamento del progetto e impegna la somma di Euro 1.300.000,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010.
5. il decreto di autorizzazione al pagamento e liquidazione delle somme di cui al punto 1) sarà predisposto dal Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità ai sensi dell'OCDPC n. 43/2013 - GU n. 28 del 02/02/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato alle proprietà interessate e che trascorsi trenta giorni dal ricevimento dello stesso da parte della ditta senza aver ricevuto comunicazioni di sorta, si riterrà accettato;
7. il solo decretato del presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione in assenza di opposizione di terzi da avanzarsi al Responsabile del Procedimento, ing. Marco Dorigo, presso l'ufficio Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova con sede in Corso Milano, 20 o tramite pec bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it

Marco Dorigo

(Codice interno: 323867)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 111 del 25 maggio 2016

OCDPC n. 43 DPCM 23/03/2013 - DGR n. 2595 del 30 dicembre 2013. "Lavori di risezionamento arginatura sx del fiume Bacchiglione e dx del Canale Brentella alla confluenza tra gli stessi con creazione della banca a campagna e realizzo diaframma plastico per l'intercettazione di filtrazioni, nel territorio del Comune di Padova". Importo complessivo E. 1.300.000,00. CUP: H83H14000000003 Comune di Padova CT: Fg. 132, mapp.i 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 979, 980, 982, 984, 986. Determinazione dell'indennità definitiva d'esproprio. (ex art. 20, comma 7-8 e art. 26 D.P.R. 327/2001).

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento determina l'indennità di esproprio relativa ai lavori di cui in oggetto, eseguiti a seguito dell'evento di piena dell'autunno 2010 e finanziati ex DGR 2595 del 30/12/2013.Dichiarazione di Pubblica Utilità: decreto n. 78 del 26/06/2014 del Direttore della Sezione Difesa idrogeologica di Padova e forestale di Padova e Rovigo

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di determinare quale indennità definitiva di esproprio e quale indennità di occupazione temporanea ad uso cantiere, per la durata di due anni, la somma complessiva di **Euro 19.821,03**, per i lavori di cui in oggetto;
2. di determinare quale indennità aggiuntiva a favore dell'affittuaria società agricola Frasson Roberto S.S. di Frasson Roberto & C. C.F. 04457540286 che, per effetto della procedura espropriativa, è stato costretto ad abbandonare l'area direttamente coltivata, la somma di **Euro 3.275,38**;
3. il pagamento diretto dell'indennità, a favore delle ditte concordatarie intestatarie dei beni immobili, delle somme delle indennità di espropriazione e delle indennità di occupazione temporanea, individuate nel piano particellare di esproprio e di seguito riportato:

A)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 956

Intestato a:
S.A.TE. - **Società di abitazione Tencarola S.r.l.**, con sede legale a Padova (Pd) Piazza Insurrezione 28 aprile 1945, 2, cap. 35137 - **CF 01611970284**, di cui Zaffiro Candeo, nato Cinto Euganeo (PD) il 23/09/1949, residente a Cinto Euganeo (PD) in via Fattorelle, 10 cap 35030 CF CNDZFR49P23C713H è socio delegato a rappresentanza - proprietà 100/100:

- indennità d'esproprio beni immobili:	Euro	1.260,00
- occupazione temporanea:	Euro	108,63
TOTALE	Euro	1.368,63

Da liquidare alla soc. S.A.TE. **Società di abitazione Tencarola S.r.l.**: **Euro 1.368,63**

B)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 958

Intestato a:
S.A.TE. - **Società di abitazione Tencarola S.r.l.**, con sede legale a Padova (Pd) Piazza Insurrezione 28 aprile 1945, 2, cap. 35137 **CF 01611970284**, di cui Zaffiro Candeo, nato Cinto Euganeo (PD) il 23/09/1949, residente a Cinto Euganeo (PD) in via Fattorelle, 10 cap 35030 CF CNDZFR49P23C713H è socio delegato a rappresentanza - proprietà 100/100:

- indennità d'esproprio beni immobili	Euro	1.800,00

- occupazione temporanea	Euro	120,42
TOTALE	Euro	1.920,42

Da liquidare alla soc. S.A.TE. Società di abitazione Tencarola S.r.l.: Euro 1.920,42

C)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 960 - 962

Intestato a:
RIGHETTO FRANCESCA - nata a Padova il 26/11/1944, residente a Padova in via Cairo, 28 cap 35143, **CF RGHFNC44S66G224W** - proprietà 100/100:

- indennità d'esproprio immobile mapp. 960	Euro	260,00
- indennità d'esproprio immobile mapp. 962	Euro	360,00
- occupazione temporanea complessiva	Euro	110,41
TOTALE	Euro	730,41

Da liquidare per l'intera proprietà:
RIGHETTO FRANCESCA Euro 730,41

D)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 964

Intestato a:

i. Aurora S.r.l. via Berchet, 11
35131 Padova PD - CF 01814240287: proprietà 39/100
ii. Emicerchio S.r.l. via Galileo Galilei, 37/A
35030 Caselle - Selvazzano Dentro PD - CF 01532810288: proprietà 20/100
iii. Parco Brentelle S.r.l. via Germania 7/12
35010 Vigonza PD - CF 03749300285: proprietà 8/100
iv. Penta immobiliare S.r.l. via Prima Strada,11
35129 Padova CF 03624120287: proprietà 17/100
v. S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l.
p.za Insurrezione, 28 aprile 1945, 2
35137 Pd - CF 01611970284: proprietà 16/100

- indennità d'esproprio immobile	Euro	500,00
- occupazione temporanea complessiva	Euro	265,67
TOTALE	Euro	765.67

Da liquidare per quota di proprietà

i. **Aurora S.r.l.: Euro 298,62**
ii. **Emicerchio S.r.l.: Euro 153,13**
iii. **Parco Brentelle S.r.l.: Euro 61,25**
iv. **Penta immobiliare S.r.l.: Euro 130,16**
v. **S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l.: Euro 122,51**

E)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 966

Intestato a:

1. Aurora S.r.l. via Berchet, 11
35131 Padova PD - CF 01814240287: proprietà 39/100

2. Emicerchio S.r.l. via Galileo Galilei, 37/A
   35030 Caselle - Selvazzano Dentro PD - CF 01532810288: proprietà 20/100
3. Parco Brentelle S.r.l. via Germania 7/12 35010 Vigonza PD - CF 03749300285: proprietà 8/100
4. Penta immobiliare S.r.l. via Prima Strada,11 35129 Padova CF 03624120287: proprietà 17/100
5. S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l. p.za Insurrezione, 28 aprile 1945, 2 35137 Pd - CF 01611970284: proprietà 16/100

- indennità d'esproprio immobile	Euro	680,00
- occupazione temporanea complessiva	Euro	189,40
TOTALE	Euro	869,40

Da liquidare per quota di proprietà

i. **Aurora S.r.l.: Euro 339,07**
ii. **Emicerchio S.r.l.: Euro 173,88**
iii. **Parco Brentelle S.r.l.: Euro 69,55**
iv. **Penta immobiliare S.r.l.: Euro 147,80**
v. **S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l.: Euro 139,10**

F)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 968

Intestato a:

1. Aurora S.r.l. via Berchet, 11
   35131 Padova PD - CF 01814240287: proprietà 39/100
2. Emicerchio S.r.l. via Galileo Galilei, 37/A
   35030 Caselle - Selvazzano Dentro PD - CF 01532810288: proprietà 20/100
3. Parco Brentelle S.r.l. via Germania 7/12
   35010 Vigonza PD - CF 03749300285: proprietà 8/100
4. Penta immobiliare S.r.l. via Prima Strada,11
   35129 Padova CF 03624120287: proprietà 17/100
5. S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l. p.za Insurrezione, 28 aprile 1945, 2
   35137 Pd - CF 01611970284: proprietà 16/100

- indennità d'esproprio immobile	Euro	80,00
- occupazione temporanea complessiva	Euro	23,28
TOTALE	Euro	103,28

Da liquidare per quota di proprietà

1. **Aurora S.r.l.: Euro 40, 28**
2. **Emicerchio S.r.l.: Euro 20,66**
3. **Parco Brentelle S.r.l.: Euro 8,26**
4. **Penta immobiliare S.r.l.: Euro 17,56**
5. **S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l: Euro 16,52**

G)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 970

intestato:

1. Aurora S.r.l. via Berchet, 11
   35131 Padova PD - CF 01814240287: proprietà 39/100
2. Emicerchio S.r.l. via Galileo Galilei, 37/A
   35030 Caselle - Selvazzano Dentro PD - CF 01532810288: proprietà 20/100
3. Parco Brentelle S.r.l. via Germania 7/12
   35010 Vigonza PD - CF 03749300285: proprietà 8/100

4. Penta immobiliare S.r.l. via Prima Strada,11
   35129 Padova CF 03624120287: proprietà 17/100
5. S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l. p.za Insurrezione, 28 aprile 1945, 2
   35137 Pd - CF 01611970284: proprietà 16/100

- indennità d'esproprio immobile	Euro	1.020,00
- occupazione temporanea complessiva	Euro	116,39
TOTALE	Euro	1.136,39

Da liquidare per quota di proprietà

i. **Aurora S.r.l.: Euro 443,19**
ii. **Emicerchio S.r.l.: Euro 227,28**
iii. **Parco Brentelle S.r.l.: Euro 90,91**
iv. **Penta immobiliare S.r.l.: Euro 193,19**
v. **S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l.: Euro 181,82**

H)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 972

Intestato a:

1. Aurora S.r.l. via Berchet, 11
   35131 Padova PD - CF 01814240287: proprietà 39/100
2. ii. Emicerchio S.r.l. via Galileo Galilei, 37/A
   35030 Caselle - Selvazzano Dentro PD - CF 01532810288: proprietà 20/100
3. iii. Parco Brentelle S.r.l. via Germania 7/12
   35010 Vigonza PD - CF 03749300285: proprietà 8/100
4. iv. Penta immobiliare S.r.l. via Prima Strada,11
   35129 Padova CF 03624120287: proprietà 17/100
5. S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l. p.za Insurrezione, 28 aprile 1945, 2
   35137 Pd - CF 01611970284: proprietà 16/100

- indennità d'esproprio immobile	Euro	160,00
TOTALE	Euro	160,00

Da liquidare per quota di proprietà

i. **Aurora S.r.l.: Euro 62,40**
ii. **Emicerchio S.r.l.: Euro 32,00**
iii. **Parco Brentelle S.r.l.: Euro 12,80**
iv. **Penta immobiliare S.r.l.: Euro 27,20**
v. **S.A.TE. . - Società di abitazione Tencarola S.r.l.: Euro 25,60**

I)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 974

Intestato a:

1. Aurora S.r.l. via Berchet, 11
   35131 Padova PD - CF 01814240287: proprietà 39/100
2. Emicerchio S.r.l. via Galileo Galilei, 37/A
   35030 Caselle - Selvazzano Dentro PD - CF 01532810288: proprietà 20/100
3. Parco Brentelle S.r.l. via Germania 7/12
   35010 Vigonza PD - CF 03749300285: proprietà 8/100
4. Penta immobiliare S.r.l. via Prima Strada,11
   35129 Padova CF 03624120287: proprietà 17/100

5. S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola S.r.l. p.za Insurrezione, 28 aprile 1945, 2
   35137 Pd - CF 01611970284: proprietà 16/100

- indennità d'esproprio immobile	Euro	400,00
- occupazione temporanea complessiva	Euro	60,65
TOTALE	**Euro**	**460,65**

Da liquidare per quota di proprietà

i. **Aurora S.r.l.: Euro 179,65**
ii. **Emicerchio S.r.l.: Euro 92,13**
iii. **Parco Brentelle S.r.l.: Euro 36,85**
iv. **Penta immobiliare S.r.l.: Euro 78,31**
v. **S.A.T.E.: Società di abitazione Tencarola S.r.l.: Euro 73,71**

L)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 976

intestato a:
Aurora S.r.l. via Berchet, 11 - 35131 Padova PD - CF 01814240287: proprietà 100/100

- indennità d'esproprio immobile	Euro	6,100,00
- indennità occupazione temporanea	Euro	315,30
TOTALE	Euro	6.415,30

Da liquidare per l'intera proprietà
Aurora S.r.l.: Euro 6.415,30

M)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 982

Intestato a:
Aurora S.r.l. via Berchet, 11 - 35131 Padova PD - CF 01814240287: proprietà 100/100

- indennità d'esproprio immobile	Euro	40,00
TOTALE	Euro	40,00

Da liquidare per l'intera proprietà
Aurora S.r.l.: Euro 40,00

N)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 984

Intestato a:
Parco Brentelle S.r.l. via Germania 7/12 - 35010 Vigonza PD - CF 03749300285: proprietà 100/100

- indennità d'esproprio immobile	Euro	1.760,00
- indennità occupazione temporanea	Euro	350,88
TOTALE	Euro	2.110,88

Da liquidare alla soc. Parco Brentelle S.r.l.: Euro 2.110,88

O)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 986

Intestato a:
Parco Brentelle S.r.l.via Germania 7/12 - 35010 Vigonza PD - CF 03749300285: proprietà 100/100

indennità d'esproprio immobile	Euro	820,00
TOTALE	Euro	820,00

Da liquidare alla soc. Parco Brentelle S.r.l.: Euro 820,00

P)
Comune di Padova - CT
Fg 132 mapp. 979 - 980

Intestato a:
Aurora S.r.l. via Berchet, 11 - 35131 Padova PD - CF 01814240287: proprietà 100/100

- indennità d'esproprio immobile mapp. 979	Euro	2440,00
- indennità d'esproprio immobile mapp. 980	Euro	480,00
TOTALE	Euro	2.920,00

Da liquidare alla soc. Aurora S.r.l.: Euro 2.920,00

- il pagamento diretto dell'indennità, a favore della ditta concordataria così riepilogato:

1. **Righetto Francesca: Euro 730,41**
2. **Aurora Srl: Euro 10.738,51**
3. **Emicerchio Srl: Euro 699,08**
4. **Parco Brentelle Srl: Euro 3.210,50**
5. **Penta immobiliare S.r.l.: Euro 594,22**
6. **S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola Srl: Euro 3.848,31**

4. sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio per le soc. AURORA S.r.l., EMICERCHIO S.r.l., PARCO BRENTELLE S.r.l., PENTA immobiliare S.r.l. e S.A.TE. - Società di abitazione Tencarola Srl, non deve essere operata la ritenuta d'imposta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del DPR 327/2001 e all'art. 11 della Legge 413/91;
5. sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio alla ditta RIGHETTO FRANCESCA deve essere operata la ritenuta d'imposta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del DPR 327/2001 e all'art. 11 della Legge 413/91 in quanto non risulta essere titolare di un'impresa commerciale;
6. sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità aggiuntiva che spetta all'affittuaria società agricola Frasson Roberto S.S. DI Frasson Roberto & C., in applicazione l'art. 42 del D.P.R. 327/2001, non deve essere operata la ritenuta d'imposta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del DPR 327/2001 e all'art. 11 della Legge 413/91;
7. la presente disposizione di pagamento trova copertura finanziaria per l'intero importo con decreto n. 117 del 11.07.2014 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità quale soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013, che conferma il finanziamento del progetto e impegna la somma di Euro 1.300.000,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010;
8. il decreto di autorizzazione al pagamento e liquidazione delle somme di cui al punto 1) sarà predisposto dal Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità ai sensi dell'OCDPC n. 43/2013 - GU n. 28 del 02/02/2013;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato alle proprietà interessate e che trascorsi trenta giorni dal ricevimento dello stesso da parte della ditta senza aver ricevuto comunicazioni di sorta, si riterrà accettato;
10. il solo decretato del presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione in assenza di opposizione di terzi da avanzarsi al Responsabile del Procedimento, ing. Marco Dorigo, presso l'ufficio Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova con sede in Corso Milano, 20 o tramite pec bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 323816)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 377 del 20 maggio 2016

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 23.12.2015 prot. n. 522915 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 2.700 di terreno demaniale a uso strada pubblica (S.P. 28 all'intersezione con Viale Italia), in golena del fiume Piave in Comune di Segusino. Riferimenti catastali: Comune di Segusino Foglio 14. Richiedente: Provincia di Treviso. Pratica P00528.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il mantenimento in concessione di aree demaniali a uso strada pubblica (tratto della S.P. 28 di Segusino) al soggetto titolare della viabilità a livello provinciale Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 23.12.2015 con prot. 522915; parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 51 del 29.02.2016; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 13.05.2016 con repertorio n. 8119.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 51 in data 29.02.2016 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 8119 di repertorio del 13.05.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente **Provincia di Treviso** con sede in Treviso Via Cal di Breda 116; C.F./P.IVA - 80008870265/01138380264, la concessione idraulica di m² 2.700 di terreno demaniale a uso strada pubblica (S.P. 28 all'intersezione con Viale Italia), in golena del fiume Piave in Comune di Segusino, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8119 di rep. in data 13.05.2016;

ART. 2 - La concessione avrà la **durata di anni dieci dalla data del presente decreto,** e verso il pagamento del **canone annuo (2016)** di **Euro 105,69** calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323817)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 385 del 23 maggio 2016

Richiedente: Pegasos S.r.l. Concessione: copertura di due tratti del canale Cantarane in corrispondenza di viale Bartolomeo d'Alviano in Comune di Treviso foglio 1 Sez. C mapp. di riferimento 50 Pratica: C07535 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda prot. n. 108610 in data 18.03.2016 Voto C.T.R.D. n. 196 in data 19.04.1993 Disciplinare n. 8130 di repertorio in data 16.05.2016

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 18.03.2016 prot. n. 108610 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: copertura di due tratti del canale Cantarane in corrispondenza di viale Bartolomeo d'Alviano in Comune di Treviso foglio 1 Sez. C mapp. di riferimento 50;

VISTO il voto n. 196 in data 19.04.1993 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8130 di rep. in data 16.05.2016 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Pegasos S.r.l. con sede in Villorba Via G. Felissent - C.F./P.IVA: 04053650265, la concessione sul demanio idrico canale Cantarane sulla base del Disciplinare n. 8130 di rep. in data 16.05.2016 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.12.2026;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323818)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 386 del 23 maggio 2016

Richiedente: De Nardi Dante Concessione: scarico acque reflue da civile abitazione su fossato che si immette sul fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto foglio 37 mapp. di riferimento 639-626-839 Pratica: C07541 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 100859 in data 14.03.2016 Voto C.T.R.D. n. 88 in data 15.04.2016 Disciplinare n. 8132 di repertorio in data 19.05.2016

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 14.03.2016 prot. n. 100859 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque reflue da civile abitazione su fossato che si immette sul fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto foglio 37 mapp. di riferimento 639-626-839;

VISTO il voto n. 88 in data 15.04.2016 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8132 di rep. in data 19.05.2016 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente De Nardi Dante (omissis), la concessione sul demanio idrico Fiume Meschio sulla base del Disciplinare n. 8132 di rep. in data 19.05.2016 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.1202026;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323819)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 387 del 23 maggio 2016

Richiedente: CANTINA COLLI DEL SOLIGO s.a.c. Concessione: scarico delle acque meteoriche sul fiume Soligo, provenienti da fabbricato ad uso cantina, in località Solighetto del comune di Pieve di Soligo fgl. 4 mapp. 299 Pratica: C07532 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 91667 in data 08.03.2016 Voto C.T.R.D. n. 60 in data 21.03.2016 Disciplinare n. 8127 di repertorio in data 16.05.2016.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 08.03.2016 prot. n. 91667 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico delle acque meteoriche sul fiume Soligo, provenienti da fabbricato ad uso cantina, in località Solighetto del comune di Pieve di Soligo fgl. 4 mapp. 299;

VISTO il voto n. 60 in data 21.03.2016 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8127 di rep. in data 16.05.2016 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente CANTINA COLLI DEL SOLIGO s.a.c. con sede in Pieve di Soligo Via Lino Toffolin Solighetto - C.F./P.IVA: 00179830260, la concessione sul demanio idrico fiume Soligo sulla base del Disciplinare n. 8127 di rep. in data 16.05.2016 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.12.2026;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323820)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 388 del 23 maggio 2016

Richiedenti: Luzi Andrea e Dotto Donatella Concessione: scarico di acque reflue depurate da edificio residenziale nella condotta esistente in Vicolo Venier con scarico nel Canale della Polveriera in Comune di Treviso fgl. 54 mappale di riferimento 1768 - Variante pratica n. C07043 Pratica: C07043/1 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 393145 in data 19.09.2013 Voto C.T.R.D. n. 274 in data 05.08.2011 Disciplinare n. 8121 di repertorio in data 16.05.2016.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 19.09.2013 prot. n. 393145 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico di acque reflue depurate da edificio residenziale nella condotta esistente in Vicolo Venier con scarico nel Canale della Polveriera in Comune di Treviso fgl. 54 mappale di riferimento 1768 - Variante pratica n. C07043

VISTO il voto n. 274 in data 05.08.2011 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8121 di rep. in data 16.05.2016 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata ai richiedenti Luzi Andrea (omissis) e Dotto Donatella (omissis), la concessione sul demanio idrico Polveriera sulla base del Disciplinare n. 8121 di rep. in data 16.05.2016 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.12.2024**;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323821)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 389 del 23 maggio 2016

Richiedente: Condominio Gualpertino Concessione: scarico acque reflue nel fiume Cagnan in Comune di Treviso fgl. 30 mapp. 145 Pratica: C07465 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 67997 in data 17.02.2015 Voto C.T.R.D. n. 48 in data 23.03.2015 Disciplinare n. 8122 di repertorio in data 16.05.2016.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 17.02.2015 prot. n. 67997 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque reflue nel fiume Cagnan in Comune di Treviso fgl. 30 mapp. 145;

VISTO il voto n. 48 in data 23.03.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8122 di rep. in data 16.05.2016 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Condominio Gualpertino con sede in Treviso Via Gualpertino da Coderta 15 - C.F./P.IVA: 64029930263 la concessione sul demanio idrico Fiume Cagnan sulla base del Disciplinare n. 8122 di rep. in data 16.05.2016 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.12.2025;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323822)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 390 del 23 maggio 2016

Richiedente: Dhe S.r.l. - leg. rappr. Repossi Carlo Concessione: scarico di acque meteoriche e reflue depurate provenienti da insediamento industriale sul corso d'acqua demaniale fiume Soligo in comune di Follina fgl. 12 mapp. 548 Pratica: C07518 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 13869 in data 15.01.2016 Voto C.T.R.D. n. 23 in data 29.02.2016 Disciplinare n. 8123 di repertorio in data 16.05.2016.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 15.01.2016 prot. n. 13869 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico di acque meteoriche e reflue depurate provenienti da insediamento industriale sul corso d'acqua demaniale fiume Soligo in comune di Follina fgl. 12 mapp. 548;

VISTO il voto n. 23 in data 29.02.2016 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *il richiedente dovrà contattare il comune di Follina, per verificare se la sezione della condotta comunale delle acque bianche è adeguata alla immissione del nuovo scarico.*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8123 di rep. in data 16.05.2016 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Dhe S.r.l. - leg. rappr. Repossi Carlo con sede in Follina Via Fossa - C.F./P.IVA: 03103850263, la concessione sul demanio idrico Fiume Soligo sulla base del Disciplinare n. 8123 di rep. in data 16.05.2016 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il **31.12.2026;**

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323823)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 391 del 24 maggio 2016

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa di calore in Comune di Montebelluna per moduli 0.01. - Concessionario : Ida Investimenti srl - Montebelluna Pratica n. 3552.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 354 del 12.11.2009; disciplinare n. 3074 di repertorio del 06.11.2009; domanda di rinnovo presentata in data 04.05.2016.

Il Direttore

VISTO il decreto n.354 del 12.11.2009 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 04.05.2016 della ditta Ida Investimenti S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3074 di repertorio del 06.11.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Ida Investimenti S.r.l. (C.F. n. 03920210261) con sede a Montebelluna, Via Montello n. 6, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa di calore nel Comune di Montebelluna per moduli 0.01.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.11.2009 n. 3074 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,04 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323824)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 392 del 24 maggio 2016

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio in Comune di Montebelluna per moduli 0.0007. - Concessionario : Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. - Soc. IG SpA - Parma Pratica n. 3689.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 516 del 25.05.2011; disciplinare n. 4870 di repertorio del 10.05.2011; domanda di rinnovo presentata in data 03.05.2016.

Il Direttore

VISTO il decreto n.516 del 25.05.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 03.05.2016 da Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. - Soc. IG S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4870 di repertorio del 10.05.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito a Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. - Soc. IG S.p.A. (C.F. n. 80011290345) con sede a Parma, Via Adriano Mantelli n. 4, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio nel Comune di Montebelluna per moduli 0.0007.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.05.2011 n. 4870 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,04 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.516 del 25.05.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4870 del 10.05.2011, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,0007 pari a metri cubi annui 2100.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323825)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 393 del 24 maggio 2016

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Treviso per moduli 0.005. - Concessionario : Officina Pibo di Bottazzo Alessandro - Treviso Pratica n. 2695.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 393 del 18.11.2009; disciplinare n. 3110 di repertorio del 12.11.2009; domanda di rinnovo presentata in data 20.05.2016.

Il Direttore

VISTO il decreto n.393 del 18.11.2009 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 20.05.2016 della ditta Officina Pibo di Bottazzo Alessandro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3110 di repertorio del 12.11.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Officina Pibo di Bottazzo Alessandro (omissis) con sede a Treviso, Via Castellana n. 37/C, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di Treviso per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.11.2009 n. 3110 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,04 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323826)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 394 del 24 maggio 2016

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso verde pubblico in villa Margherita in Comune di Treviso per moduli 0.005. - Concessionario : Comune di Treviso - Treviso Pratica n. 2756.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 29 del 10.02.2010; disciplinare n. 3204 di repertorio del 08.02.2010; domanda di rinnovo presentata in data 17.05.2016.

Il Direttore

VISTO il decreto n.29 del 10.02.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.05.2016 dal Comune di Treviso, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3204 di repertorio del 08.02.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito a Comune di Treviso (C.F. n. 80007310263) con sede a Treviso, via Municipio n. 16, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso verde pubblico in villa Margherita nel Comune di Treviso per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.02.2010 n. 3204 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,04 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.29 del 10.02.2010 e dell'art.1 del disciplinare n.3204 del 08.02.2010, il prelievo d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,005 pari a metri cubi annui 15000.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323827)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 395 del 24 maggio 2016

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso verde pubblico in viale Cairoli in Comune di Treviso per moduli 0.05. - Concessionario : Comune di Treviso - Treviso Pratica n. 2757.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 30 del 10.02.2010; disciplinare n. 3203 di repertorio del 08.02.2010; domanda di rinnovo presentata in data 17.05.2016.

Il Direttore

VISTO il decreto n.30 del 10.02.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.05.2016 dal Comune di Treviso, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3203 di repertorio del 08.02.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito al Comune di Treviso (C.F. n. 80007310263) con sede a Treviso, via Municipio n. 16, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso verde pubblico in viale Cairoli nel Comune di Treviso per moduli 0.05.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.02.2010 n. 3203 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,04 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323828)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 396 del 24 maggio 2016

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso igienico sanitario ed antincendio in Comune di Villorba per moduli 0.0001. - Concessionario : Favaro srl - Villorba Pratica n. 957.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 207 del 22.05.2006; disciplinare n. 2082 di repertorio del 08.05.2006; domanda di rinnovo presentata in data 12.05.2016.

Il Direttore

VISTO il decreto n.207 del 22.05.2006 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 12.05.2016 della ditta Favaro S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 2082 di repertorio del 08.05.2006 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Favaro S.r.l. (C.F. n. 03919230262) con sede a Villorba, via Everardo n. 3, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso igienico sanitario ed antincendio nel Comune di Villorba per moduli 0.0001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.05.2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.05.2006 n. 2082 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,04 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323829)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 397 del 24 maggio 2016

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea mediante n. 2 pozzi ad uso industriale in Comune di Istrana per moduli 0.01. - Concessionario : O.M.G. di Michieletto Giovanni & C. sas - Istrana Pratica n. 1152.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 478 del 30.12.2009; disciplinare n. 3174 di repertorio del 24.12.2009; domanda di rinnovo presentata in data 26.04.2016.

Il Direttore

VISTO il decreto n.478 del 30.12.2009 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 26.04.2016 della ditta O.M.G. di Michieletto Giovanni & C. S.a.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3174 di repertorio del 24.12.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta O.M.G. di Michieletto Giovanni & C. S.a.s. (C.F. n. 04540240266) con sede a Istrana, via Mazzini n. 14, il rinnovo e subentro a O.M.G. di Michieletto Giovanni (pIVA:00209560267) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea mediante n. 2 pozzi ad uso industriale nel Comune di Istrana per moduli 0.01.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.12.2009 n. 3174 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 2438,86 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323830)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 398 del 24 maggio 2016

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso geotermico per riscaldamento scuola materna in Comune di Povegliano per moduli 0.0062. - Concessionario : Parrocchia di S.Andrea Apostolo - Povegliano Pratica n. 3655.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 36 del 16.02.2010; disciplinare n. 3205 di repertorio del 09.02.2010; domanda di rinnovo presentata in data 29.04.2016.

Il Direttore

VISTO il decreto n.36 del 16.02.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 29.04.2016 dalla Parrocchia di S. Andrea Apostolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3205 di repertorio del 09.02.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito a Parrocchia di S. Andrea Apostolo (C.F. n. 80008390264) con sede a Povegliano, Piazza Chiesa n. 1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso geotermico per riscaldamento scuola materna nel Comune di Povegliano per moduli 0.0062.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.02.2010 n. 3205 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,04 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323831)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 410 del 26 maggio 2016

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Polo di Piave per moduli 0.0025. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : De Pecol Luigi - Ormelle Pratica n. 5090.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 16.05.2014 della ditta De Pecol Luigi, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 8134 di repertorio del 19.05.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta De Pecol Luigi (omissis) , la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo nel Comune di San Polo di Piave (fg. 17 mapp. 838) per complessivi moduli medi 0.0025 pari a l/s 0,25.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2016 n. 8134 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,80 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 323832)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 411 del 26 maggio 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Carbonera per moduli 0.0007. - T.U. 1775/1933 - L. 36/1994 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 597/2010. Concessionario : Pozzobon Vittorio - Carbonera Pratica n. 5304.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la denuncia pozzo in data 22.06.1995 ai sensi del D.Lgs. n. 275/1993 della ditta Pozzobon Vittorio;

VISTA la domanda in data 14.03.2016 della ditta Pozzobon Vittorio, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;

VISTO il disciplinare n. 8135 di repertorio del 19.05.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pozzobon Vittorio (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Carbonera (TV), fg. 7 mapp.454, per complessivi moduli medi 0.0007 pari a l/s 0,07.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.05.2016 n.8135 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,80, riferito al corrente anno, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 324032)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 297 del 19 maggio 2016

Restituzione somma indebitamente riscosse dalla Regione a favore di soggetti diversi a titolo di spese di istruttoria, licenze boa, canoni di concessione demanio idrico, demanio marittimo. FERRAZZETTA GIULIO pratica n. 1528 - concessione idraulica per l'attraversamento con ponte del torrente Illasi in loc. Bernardi in Comune di Selva di Progno (VR).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'impegno di spesa per la restituzione della somma erroneamente versata alla Regione, richiesta del 21.8.2015 dal sig. Ferrazzetta Giulio. Importo di euro 116,60 (impegno di spesa codice SIOPE n. 1.09.01.1912) Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rimborso del sig. Ferrazzetta Giulio agli atti di questo Ufficio. Nota Sezione Difesa del Suolo n. 529693 del 29.12.2015.

Il Direttore

PREMESSO che il sig. Ferrazzetta Giulio ha effettuato versamenti in eccedenza pari ad euro 106,60 rispetto a quanto dovuto e che la concessione di cui all'oggetto risulta essere esente dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 83, comma 4 bis, della L.R. 13.04.2011 n. 11 e modificato dall'art. 44 della L.R. n. 11/2014;

VISTA la richiesta di rimborso della somma versata presentata dal Sig. Ferrazzetta Giulio in data 21.08.2015;

VISTO il nulla osta del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Difesa del Suolo n. 529693 del 29.12.2015 all'impegno della spesa per Euro 106,60 (euro centosei/60) da rimborsare al Sig. Ferrazzetta Giulio;

RITENUTA l'istanza ammissibile;

VISTA la L. n. 241/1990;

VISTA la L.R. n. 1/1997:

VISTA la L.R. n.. 39/2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 968/2006;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

decreta

1. Di impegnare l'importo di euro 106,60 (euro centosei/60) sul cap. 5240 "Restituzione di somme indebitamente riscosse dalla Regione" del bilancio 2016 che presenta sufficiente disponibilità, avendo preventivato la sussistenza dei sotto elencati elementi per la registrazione dell'impegno di spesa nelle scritture contabili:
   - L'obblicazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata come sopra argomentato;
   - Trattasi di debito non commerciale;
   - Il creditore è il Sig. Ferrazzetta Giulio;
   - L'importo dovuto è pari ad euro 106,60 (euro centosei/60)
   - Il capitolo di impegno è il 5240, art. 009, del bilancio 2016 ad oggetto "rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso";
   - Vi è copertura finanziaria completa fino al V livello del piano dei conti (P.d.C. 1.09.99.04.001);
   - Il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
   - Il codice SIOPE è il n. 1.09.01 - 1912;

- La liquidazione a favore del beneficiario dovrà essere effettuata a mezzo invio di un assegno per traenza o circolare non trasferibile nel luogo di residenza come risulta da scheda dati anagrafici agli atti di questo Ufficio.

2. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
3. Di rimborsare al soggetto indicato in premessa la somma versata come riportato nel prospetto:

Pratica	Nominativo	Importo	Codice Anagrafica
n. 1528	Ferrazzetta Giulio	Euro 106,60	00164098

4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013
5. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 324033)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 300 del 19 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo della Valle Verga con linea elettrica MT a 20 KV nel Comune di Brenzone (VR). Richiedente: Enel Distribuzione s.p.a. - L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 7711.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 29.11.1993. Voto n. 255 del 30.8.1994; disciplinare prot. n. 182542 del 10.5.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 29/11/1993 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo della Valle Verga con linea elettrica MT a 20 kV in Via Pasola - Località Castelletto nel Comune di Brenzone (VR);

VISTO il voto n. 255 del 30/08/1994 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 182542 in data 10/05/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua Valle Verga configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo della Valle Verga con linea elettrica di MT a 20 kV in Via Pasola - Località Castelletto nel Comune di Brenzone (VR) sulla base del disciplinare n. 182542 in data 10/05/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 182542 del 10/05/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 93,28 (euro novantatre/28), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 324034)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 301 del 19 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del torrente Illasi con linea elettrica MT a 10 KV in località Cà Olmo nel Comune di Illasi (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 6739.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei prinicpali documenti dell'isstruttoria: istanza pervenuta in data 10.10.1975. Nulla Osta n. 10690 del 15.1.1982 del Magistrato alle Acque di Venezia. Disciplinare prot. n. 182529 del 10.5.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 10/10/1975 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del torrente Illasi con linea elettrica MT a 10 kV sostenuta da tralicci di ferro in località Ca' Olmo nel Comune di Illasi (VR);

VISTO il nulla osta n. 10690 del 15/01/1982 con cui il Magistrato alle Acque di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 182529 in data 10/05/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua torrente Illasi configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del torrente Illasi con linea elettrica MT a 10 kV sostenuta da tralicci di ferro in località Ca' Olmo nel Comune di Illasi (VR) sulla base del disciplinare n. 182529 in data 10/05/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 182529 del 10/05/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 93,28 (euro novantatre/28), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 324035)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 302 del 19 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica MT a 20 KV tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 7478.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei prinicpali documenti dell'isstruttoria: istanza pervenuta in data 23.2.1984. Decreto n. 1688 del 17.3.1986 del Magistrato alle Acque - Nucleo operativo di Verona. Disciplinare prot. n. 182484 del 10.5.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 23/02/1984 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica MT a 20 kV tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina (VR);

VISTO il decreto del Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Verona n. 1688 del 17/03/1986 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione dell'attraversamento in oggetto indicato;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 182484 in data 10/05/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua fiume Adige configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del fiume Adige con linea elettrica MT a 20 kV tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina (VR) sulla base del disciplinare n. 182484 in data 10/05/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 182484 del 10/05/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 93,29 (euro novantatre/29), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 324036)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 304 del 23 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo della Val delle Grotte con linea elettrica a BT 220/380 Volt in località Masetto nel Comune di Caprino Veronese (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 8788.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei prinicpali documenti dell'isstruttoria: istanza pervenuta in data 15.7.1977. Voto n. 311 del 4.11.1980. Disciplinare prot. n. 182475 del 10.5.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 15/07/1977 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del corso d'acqua Val delle Grotte con linea elettrica a BT 220/380 V in località Masetto nel Comune di Caprino Veronese;

VISTO il voto n. 311 del 04/11/1980 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 182475 in data 10/05/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente Val delle Grotte configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del corso d'acqua Val delle Grotte con linea elettrica a BT 220/380 Volt in località Masetto nel Comune di Caprino Veronese (VR) sulla base del disciplinare n. 182475 in data 10/05/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 182475 del 10/05/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 6,20 (euro sei/20), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2015, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 324037)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 305 del 23 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del Prognetto con linea elettrica MT a 20 KV nel Comune di Negrar (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 7894.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei prinicpali documenti dell'isstruttoria: istanza pervenuta in data 24.4.1995. Voto n. 242 del 12.9.1995. Disciplinare prot. n. 182437 del 10.5.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 24/04/1995 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del Prognetto con linea elettrica MT a 20 kV nel Comune di Negrar (VR);

VISTO il voto n. 242 del 12/09/1995 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 182437 in data 10/05/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua Prognetto configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del Prognetto con linea elettrica di MT a 20 kV nel Comune di Negrar (VR) sulla base del disciplinare n. 182437 in data 10/05/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 182437 del 10/05/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 93,28 (euro novantatre/28), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 324038)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 306 del 23 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del torrente Alpone con linea elettrica MT a 20 KV tra i Comuni di Soave e San Bonifacio (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 6937

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei prinicpali documenti dell'isstruttoria: istanza pervenuta in data 7.2.1985. Nulla Osta n. 677 del 27.4.1985 del Magistrato alle Acque di Venezia. Disciplinare prot. n. 182430 del 10.5.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 07/02/1985 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del torrente Alpone con linea elettrica MT a 20 kV tra i Comuni di Soave e San Bonifacio (VR);

VISTO il nulla osta n. 677 del 27/04/1985 con cui il Magistrato alle Acque di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 182430 in data 10/05/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua Valle Verga configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del torrente Alpone con linea elettrica MT a 20 kV tra i Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) sulla base del disciplinare n. 182430 in data 10/05/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 182430 del 10/05/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 93,28 (euro novantatre/28), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato (*omissis)*

(Codice interno: 324039)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 307 del 23 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo dei corsi d'acqua Valle del Fenile e Valle del Cavalletto con linea elettrica di 20 KV in località Roccolo nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 8332.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei prinicpali documenti dell'isstruttoria: istanza pervenuta in data 17.4.1972. Atto di sottomissione n. 7360 del 22.11.1976. Disciplinare prot. n. 182420 del 10.5.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 17/04/1972 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo dei corsi d'acqua demaniali denominati Valle del Fenile e Valle del Cavalletto con linea elettrica di 20 kV ubicati in località Roccolo nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR);

VISTO l'atto di sottomissione n. 7360 del 22/11/1976 con cui l'ex Ufficio del Genio Civile di Verona ha rilasciato il provvedimento concessorio per la realizzazione degli attraversamenti in oggetto indicati;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 182420 in data 10/05/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato d.lgs. n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale dei torrenti Valle della Lamberta e Valle degli Andreoli configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo dei corsi d'acqua demaniali denominati Valle del Fenile e Valle del Cavalletto con linea elettrica di 20 kV in località Roccolo nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR) sulla base del disciplinare n. 182420 in data 10/05/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 182420 del 10/05/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 186,13 (euro centoottantasei/13), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2015, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 324040)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 308 del 23 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente n. 3 attraversamenti superiori del progno Fumane con sette tubazioni contenenti linea elettrica MT a 20 KV in località Roccolo nel Comune di San Pietro in Cariano (VR). Richiedente ENEL Distribuzione s.p.a. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 7751.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei prinicpali documenti dell'isstruttoria: istanza pervenuta in data 29.4.1992. Voto n. 219 del 9.10.1992. Disciplinare prot. n. 182413 del 10.5.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 29/04/1992 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto n. 3 attraversamenti superiori del progno Fumane con sette tubazioni contenenti linea elettrica MT a 20 kV in Viale Ingelheim e località senza nome nel Comune di San Pietro in Cariano (VR);

VISTO il voto n. 219 del 09/10/1992 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 182413 in data 10/05/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua progno Fumane configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto n. 3 attraversamenti superiori del progno Fumane con sette tubazioni contenenti linea elettrica MT a 20 kV in Viale Ingelheim e località senza nome nel Comune di San Pietro in Cariano (VR) sulla base del disciplinare n. 182413 in data 10/05/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 182413 del 10/05/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 211,46 (euro duecentoundici/46), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 324041)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 311 del 24 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del corso d'acqua Vaio Montrasola con linea elettrica di MT nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) Richiedente Enel Distribuzione s.p.a. - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 8662.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 14.10.1959. Decreto n. 5433 del 12.5.1966 - Disciplinare prot. n. 182380 del 10.5.2016 - Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 14/10/1959 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del corso d'acqua Vaio Montrasola con linea elettrica di MT con tensione di 10 kV nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR);

VISTO il decreto n. 5433 del 12/05/1966 con cui il Magistrato alle Acque di Venezia ha rilasciato il provvedimento concessorio per la realizzazione dell'attraversamento in oggetto indicato;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 182380 in data 10/05/2016 e ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato d.lgs. n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale dei torrenti Valle della Lamberta e Valle degli Andreoli configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico avente per oggetto l'attraversamento aereo del corso d'acqua Montrasola con linea elettrica MT con tensione di 10 kV nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) sulla base del disciplinare n. 182380 in data 10/05/2016;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 182380 del 10/05/2016, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 93,07 (euro novantatre/07), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2015, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 324042)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 312 del 24 maggio 2016

Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento aereo del torrente "Vaio Pontara" con linea elettrica di MT a tensione di 20 KV ubicata a ovest della Località Saline del Comune di Negrar (VR) Richiedente Enel Distribuzione s.p.a. - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 5543 - cartella archivio n. 516 - pratica ENEL n. 92/E domanda del 6.3.2002.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 8.3.2002 prot. n. 3556. Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 224 del 2.7.2002; Disciplinare prot. n. 182552 del 10.5.2016 - Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 08/03/2002 - prot. n° 3556, con la quale la Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede legale in Via Ombrone n° 2 - Roma - (RM), c.f. e partita I.V.A. n° 05779711000, rappresentata dal procuratore legale Sig. Cavalletto Luca nato a Piove di Sacco - (PD), il 23/10/1984, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente "*Vaio Pontara*" con linea elettrica di M.T. a tensione di 20 kV, ubicata a ovest della Località Saline in Comune di Negrar - (VR).

CONSIDERATO che l'opera interessa, oltre all'alveo del torrente "*Vaio Pontara*" anche un'area ricadente nella fascia di rispetto idraulico del corso d'acqua medesimo, ed è soggetta pertanto alla normativa di polizia idraulica ai sensi del R.D. n° 523 del 25/07/1904.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione delle opere sopradescritte espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **02/07/2002** con voto n° **224** , subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute e riportate nell'allegato disciplinare.

RITENUTO che l'attraversamento aereo del "*Vaio Pontara*" con la linea elettrica di cui trattasi non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente "*Vaio Pontara*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

di rilasciare:

Art. 1 - Alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede legale in Via Ombrone n° 2 - Roma - (RM), c.f. e partita I.V.A. n° 05779711000, rappresentata dal procuratore legale Sig. Cavalletto Luca nato a Piove di Sacco - (PD), il 23/10/1984,

(omissis), la concessione idraulica per l'occupazione di area demaniale utilizzata con l'attraversamento aereo del "*Vaio Pontara*" con una linea elettrica di M.T. , a tensione di 20 kV, ubicata a ovest della Località Saline del Comune di Negrar - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **182552** del **10/05/2016** che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata di anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2016, di **Euro 93,29** (Euro novantatre/29) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 323893)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 170 del 30 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 359/AS

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 2 sorgenti S.Anna, Cà Diana e n. 1 pozzo Laverda, ad uso potabile per moduli medi 0.0071(l/sec. 0,71). Istanza di AVS-Alto Vicentino Servizi Spa (C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) in data 22/12/2005, 02/12/2009 e integrativa in data 11/11/2015 di portata. R.D. 1775/1933

Il Dirigente

VISTA l'istanza di AVS-Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) in data 22/12/2005, 02/12/2009 e integrativa in data 11/11/2015 di portata, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 2 sorgenti S.Anna, Cà Diana e n. 1 pozzo Laverda, ad uso potabile per moduli medi 0.0071(l/sec. 0,71) con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n. 67 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 18/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Salcedo (P.IVA 00603780248 - C.F. 84002530248) con sede in Via Roma il diritto di derivare acqua da n. 2 sorgenti S.Anna, Cà Diana e n. 1 pozzo Laverda, ad uso potabile per moduli medi 0.0071(l/sec. 0,71) con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18/03/2016 n. 67 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza, verso il pagamento del canone annuo di Euro. 727,82 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323894)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 171 del 30 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 348/AS.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 5 sorgenti Dardini 1, Dardini 2, Dardini 3, La Rocca, Capozzi e pozzo Pralunghi in Comune di Calvene, per alimentare l'acquedotto del comune di Calvene ad uso potabile per moduli medi 0.0801 (l/sec. 8,01). Istanza chiesta da AVS- Alto Vicentino Servizi Spa (C.F. e P. IVA. 03043550247) in data 22/12/2005, integrativa di portata in data 11/11/2015. R.D. 1775/1933

Il Dirigente

VISTA l' istanza chiesta da AVS- Alto Vicentino Servizi Spa (C.F. e P. IVA. 03043550247) in data 22/12/2005, integrativa di portata in data 11/11/2015, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 5 sorgenti Dardini 1, Dardini 2, Dardini 3, La Rocca, Capozzi e pozzo Pralunghi in Comune di Calvene, per alimentare l'acquedotto del comune di Calvene ad uso potabile per moduli medi 0.0801 (l/sec. 8,01), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n. 69 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza - Settore Genio Civile di Vicenza, sottoscritto in data 18/03/2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Calvene (P.Iva 01382280244 - Cod.Fisc.84001990245) con sede in Piazza Resistenza, 1, il diritto di derivare acqua da n. 5 sorgenti Dardini 1, Dardini 2, Dardini 3, La Rocca, Capozzi e pozzo Pralunghi in Comune di Calvene, per alimentare l'acquedotto del comune di Calvene ad uso potabile per moduli medi 0.0801 (l/sec. 8,01), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16/03/2016 n.69 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza - Settore Genio Civile di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 727,82 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323895)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 172 del 30 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 350/AS

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n.3 pozzi Asteghetto 1, Asteghetto 2, Molan, in Comune di Lugo di Vicenza ad uso potabile per moduli medi 0.08 (l/sec. 8). Istanza di AVS- Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 11/11/2015 di portata. R.D. 1775/1933

Il Dirigente

VISTA l'Istanza di AVS- Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 11/11/2015 di portata intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 3 pozzi Asteghetto 1, Asteghetto 2 , Molan in Comune di Lugo di Vicenza, ad uso potabile per moduli medi 0.08 (l/sec.8), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n. 63 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 18/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Lugo di Vicenza (P. Iva - C. F. 84001250244) (proprietario) con sede in Piazza 25 Aprile, 28 il diritto di derivare acqua da n. 3 pozzi Asteghetto 1, Asteghetto 2 , Molan in Comune di Lugo di Vicenza ad uso potabile per moduli medi 0.08 (l/sec. 8), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18/03/2016 n. 63 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza, verso il pagamento del canone annuo di Euro. 727,82 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323896)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 173 del 31 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 347/AS

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo Camerine in Comune di Sarcedo, ad uso potabile per moduli medi 0,02 (l/sec. 2). Istanza chiesta da AVS- Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) con istanza in data 20/12/2005, 23/01/2007 e 11/11/2015 di portata. R.D. 1775/1933

Il Dirigente

VISTA l'istanza chiesta da AVS- Alto Vicentino Servizi Spa (C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) con istanza in data 20/12/2005, 23/01/2007 e 11/11/2015 di portata intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo Camerine in Comune di Sarcedo, ad uso potabile per moduli medi 0,02 (l/sec. 2), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n. 65 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 18/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Sarcedo (Cod.Fisc-P.IVA 00266420249) con sede in Roma, 17 il diritto di derivare acqua da n. 1 pozzo Camerine in Comune di Sarcedo ad uso potabile per moduli medi 0.02 (l/sec. 2), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18/03/2016 n. 65 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza, verso il pagamento del canone annuo di Euro. 727,82 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323897)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 174 del 31 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 319/AS.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in loc. Vanzi in Comune di Fara Vicentino, per il medesimo Comune e per il Comune di Breganze ad uso potabile per moduli medi 0.37 (l/sec. 37). Istanza del Comune di Fara Vicentino (P.Iva 00452380249 - Cod.fisc. 93004390246) in data 17/07/2000 e da AVS- Alto Vicentino Servizi Spa (C.F. e P. IVA. 03043550247) con istanza in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 11/11/2015. R.D. 1775/1933.

Il Dirigente

VISTA l'istanza del Comune di Fara Vicentino (P.Iva 00452380249 - Cod.fisc. 93004390246) in data 17/07/2000 e da AVS-Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247) con istanza in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 11/11/2015.

intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in loc. Vanzi in Comune di Fara Vicentino, per il medesimo Comune e per il Comune di Breganze ad uso potabile per moduli medi 0.37 (l/sec. 37), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n.78 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 14/04/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Fara Vicentino (P.Iva 00452380249 - Cod.fisc. 93004390246) con sede in Via Arnaldi, 1 il diritto di derivare acqua da n. 2 pozzi in loc. Vanzi in Comune di Fara Vicentino, per il medesimo Comune e per il Comune di Breganze ad uso potabile per moduli medi 0.37 (l/sec. 37), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14/04/2016 n. 78 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza, verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1615,86 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323898)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 175 del 31 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 308/AS

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 1 sorgente Piasan in Comune di Caltrano, ad uso potabile per moduli medi 0.65 (l/sec. 65). Istanza in data 13/12/1999 chiesta dal Comune di Caltrano (P.Iva 00541820247 - c.f. 84000910244) e successiva di Alto Vicentino Servizi S.p.a. (gestore) (C.F. e P.IVA 03043550242) in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 17/11/2014 di portata. R.D. 1775/1933

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 13/12/1999 chiesta dal Comune di Caltrano (P.Iva 00541820247 - c.f. 84000910244) e successiva di Alto Vicentino Servizi S.p.a.(gestore)(C.F. e P.IVA 03043550242) in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 17/11/2014 di portata, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n.1 sorgente Piasan in Comune di Caltrano ad uso potabile per moduli medi 0.65 (l/sec. 65). con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n. 58 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 18/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Caltrano (P.Iva 00541820247 - c.f. 84000910244) con sede in Piazza Dante, 8 il diritto di derivare acqua da n. 1 sorgente Piasan in Comune di Caltrano, ad uso potabile per moduli medi 0.65 (l/sec. 65). con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18/03/2016 n. 58 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza, verso il pagamento del canone annuo di Euro. 2838,67 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323899)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 176 del 31 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 287/AS

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 2 sorgenti Rozzola 1 e Rozzola 2, in Comune di Caltrano, ad uso potabile per moduli medi 0.002 (l/sec. 0,2). Istanza in data 15/04/1999 chiesta dal Comune di Caltrano (P.Iva 00541820247 - c.f. 84000910244) e successiva di Alto Vicentino Servizi S.p.a.(gestore) (C.F. e P.IVA 03043550242) in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 17/11/2014 di portata. R.D. 1775/1933

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 15/04/1999 chiesta dal Comune di Caltrano (P.Iva 00541820247 - c.f. 84000910244) e successiva di Alto Vicentino Servizi S.p.a.(gestore)(C.F. e P.IVA 03043550242) in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 17/11/2014 di portata intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n.2 sorgenti Rozzola 1 e Rozzola 2 ad uso potabile per moduli medi 0.002(l/sec. 0,2). con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n. 66 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 18/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Caltrano (P.Iva 00541820247 - c.f. 84000910244) con sede in Piazza Dante, 8 il diritto di derivare acqua da n. 2 sorgenti Rozzola 1 e Rozzola 2, in Comune di Caltrano, ad uso potabile per moduli medi 0.002 (l/sec. 0,2). con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18/03/2016 n. 66 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza, verso il pagamento del canone annuo di Euro. 727,82 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323900)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 177 del 31 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 306/AS

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 1 sorgente Rutello e n. 2 pozzi Rutello 1 e Rutello Piccolo, in Comune di Cogollo del Cengio, ad uso potabile per moduli medi 0.03(l/sec. 3). Istanza in data 13/12/1999 del Comune di Cogollo del Cengio(C.F.84009900246) (proprietario) e da AVS-Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) con istanza in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 11/11/2015 di portata. R.D. 1775/1933

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 13/12/1999 del Comune di Cogollo del Cengio (C.F.84009900246) (proprietario) e di AVS-Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) con istanza in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 11/11/2015 di portata, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 1 sorgente Rutello e n. 2 pozzi Rutello 1 e Rutello Piccolo, in Comune di Cogollo del Cengio, ad uso potabile per moduli medi 0.03(l/sec. 3). con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n. 68 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 18/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Cogollo del Cengio(C.F.84009900246) con sede in Piazza Libertà il diritto di derivare acqua da n. 1 sorgente Rutello e n. 2 pozzi Rutello 1 e Rutello Piccolo, in Comune di Cogollo del Cengio, ad uso potabile per moduli medi 0.03 (l/sec. 3). con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18/03/2016 n. 68 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza, verso il pagamento del canone annuo di Euro. 727,82 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323901)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 178 del 31 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 218/AS

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi Campagnola Vecchio , Campagnola Nuovo, in Comune di Lugo di Vicenza ad uso potabile per moduli medi 0.10 (l/sec. 10). Istanza del Comune Lugo di Vicenza(P. Iva C. F. 84001250244)(proprietario) in data 13/02/1976 e da AVS- Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) con istanza in data 20/12/2005, 09/03/2009 e 11/11/2015 di portata. R.D. 1775/1933

Il Dirigente

VISTA l'istanza del Comune Lugo di Vicenza(P. Iva - C. F. 84001250244)(proprietario) in data 13/02/1976 e da AVS- Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) con istanza in data 20/12/2005, 09/03/2009 e 11/11/2015 di portata intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi Campagnola Vecchio, Campagnola Nuovo in Comune di Lugo di Vicenza, ad uso potabile per moduli medi 0.10 (l/sec.10), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n. 54 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 18/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Lugo di Vicenza (P. Iva - C. F. 84001250244) (proprietario) con sede in Piazza 25 Aprile, 28 il diritto di derivare acqua da n. 2 pozzi Campagnola Vecchio, Campagnolo Nuovo in Comune di Lugo di Vicenza ad uso potabile per moduli medi 0.10 (l/sec. 10), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18/03/2016 n. 54 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza, verso il pagamento del canone annuo di Euro. 727,82 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323902)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 179 del 31 maggio 2016

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 260/AS

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n.1 pozzo Graziani in Comune di Lugo di Vicenza ad uso potabile per moduli medi 0.02 (l/sec. 2). Istanza del Comune di Comune Lugo di Vicenza(P. Iva C. F. 84001250244)(proprietario) in data 18/02/1991 e da AVS- Alto Vicentino Servizi Spa(C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) con istanza in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 11/11/2015 di portata. R.D. 1775/1933

Il Dirigente

VISTA l'istanza del Comune di Comune Lugo di Vicenza (P. Iva - C. F. 84001250244) (proprietario) in data 18/02/1991 e da AVS- Alto Vicentino Servizi Spa (C.F. e P. IVA. 03043550247)(gestore) con istanza in data 20/12/2005, 28/11/2007 e 11/11/2015 di portata intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo Graziani in Comune di Lugo di Vicenza, ad uso potabile per moduli medi 0.02 (l/sec. 2), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;

VISTO il Disciplinare atto n. 64 presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 18/03/2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Lugo di Vicenza (P. Iva - C. F. 84001250244) (proprietario) con sede in Piazza 25 Aprile, 28 il diritto di derivare acqua da n. 1 pozzo Graziani in Comune di Lugo di Vicenza ad uso potabile per moduli medi 0.02 (l/sec. 2), con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18/03/2016 n. 64 di atto presso Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza- Settore Genio Civile di Vicenza, verso il pagamento del canone annuo di Euro. 727,82 per l'anno 2016, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 323903)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 180 del 01 giugno 2016

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per mantenimento di un ponte mediante posa di uno scatolare 210x110 cm nell'ambito della realizzazione di opere di consolidamento di un tratto di sponda dx T. Riolo e per mantenimento di un ponte mediante posa di un tratto di sponda sx T. Riolo in comune di Schio. Ditta: TOLETTINI MARIA LISA SCAPELLATO UMBERTO.Pratica n° 15_18909

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per mantenimento di un ponte mediante posa di uno scatolare 210x110 cm nell'ambito della realizzazione di opere di consolidamento di un tratto di sponda dx T. Riolo e per mantenimento di un ponte mediante posa di un tratto di sponda sx T. Riolo in comune di Schio a favore di TOLETTINI MARIA LISA SCAPELLATO UMBERTO Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 10.08.2015 n° 327477 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 7 del 25.01.2016

Il Dirigente

PREMESSO CHE con istanza in data 29.07.2015, pervenuta il 10.08.2015 - prot. n° 327477, la ditta TOLETTINI MARIA LISA - SCAPELLATO UMBERTO ha chiesto la concessione idraulica per mantenimento di un ponte mediante posa di uno scatolare 210x110 cm nell'ambito della realizzazione di opere di consolidamento di un tratto di sponda dx T. Riolo e per mantenimento di un ponte mediante posa di un tratto di sponda sx T. Riolo in comune di Schio.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 25.01.2016 con voto n° 7;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta:

- TOLETTINI MARIA LISA, nata a Bussolengo (VR) il 27.02.1966 (omissis);
- SCAPELLATO UMBERTO nato a Padova (PD) il 24/05/1957;

è rilasciata la concessione idraulica per mantenimento di un ponte mediante posa di uno scatolare 210x110 cm nell'ambito della realizzazione di opere di consolidamento di un tratto di sponda dx T. Riolo e per mantenimento di un ponte mediante posa di un tratto di sponda sx T. Riolo in comune di Schio.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 26.05.2016 Rep. n° 941, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 31/05/2026. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza

procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2016, di Euro 236.33 (Euro duecentotrentasei/33) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

(Codice interno: 324043)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 32 del 04 maggio 2016

Modifica ed integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 120 del 24 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI). Gestore: CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica e si integra - sulla base degli esiti dei controlli ambientali eseguiti e sulla base di specifica istanza di parte - l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica di cui trattasi rilasciata, con DSR n. 120/2012 e ss.mm.ii., al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia - con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza. Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Comunicazione della Provincia di Vicenza, acquisita al prot. reg. n. 436852 del 17.10.2014, relativa ai monitoraggi dei livelli di falda nell'area di discarica. "Studio geologico idrogeologico ambientale e approfondimenti a seguito della risalita della falda oltre il franco previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003", datato 09 giugno 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015; "Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica di in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino", datata 10 giugno 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015. Integrazioni e chiarimenti trasmessi dalla Ditta Safond Martini S.r.l. con nota raccomandata del 16.02.2016 (acquisita al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016). Nota della Ditta Safond Martini S.r.l., datata 02.02.2016 ed acquisita al prot. reg. n. 41405 del 03.02.2016, con la quale è stata chiesta rettifica e conferma della concessione delle deroghe ai limiti allo scarico in fognatura per i parametri cloruri e solfati.

Il Direttore

Inquadramento amministrativo dell'impianto

PREMESSO che con DGRV n. 1889 del 01.06.1999 è stato approvato il progetto di realizzazione dei lotti 1 e 2 della discarica di cui trattasi, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004.

PREMESSO che con DGRV n. 3912 del 30.10.2002 è stato approvato il progetto di realizzazione del lotto 3 della discarica di cui trattasi approvato, come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 ed approvato con DGRV n. 2008 del 02.07.2004.

RICHIAMATA la DGRV 23.06.2009 n. 1829, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli allegati pareri n. 216 del 10.12.2008 e 233 del 06.05.2009 espressi dalla Commissione Regionale V.I.A. ha rilasciato - relativamente all'ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto definitivo presentato in data 19.03.2007 (realizzazione lotti 4 e 5) - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento e l'autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 120 del 24 dicembre 2012, come integrato e modificato con il successivo DDR n. 83 del 05 novembre 2013, con il quale è stata rilasciata al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, con sede legale in Piazza Castello, 3 Vicenza, l'A.I.A. definitiva per l'intera discarica per rifiuti inorganici non pericolosi ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI).

PRESO ATTO che ai sensi del punto 2 del succitato DDR n. 120/2012, come modificato dal DDR n. 83/2013, il CO.STEF. è, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.., il Gestore dell'impianto e che lo stesso si avvale, per la conduzione operativa della discarica, della società SAFOND-MARTINI S.r.l., in qualità di associato del medesimo Consorzio.

Problematica innalzamento falda

VISTA la nota della Provincia di Vicenza, acquisita al prot. reg. n. 436852 del 17.10.2014, con la quale si segnalava - relativamente alla discarica di cui trattasi - il mancato rispetto del franco di falda previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003 sulla base dei dati di monitoraggio relativi al periodo gennaio 2014 - giugno 2014.

RILEVATO che i dati di cui sopra mostravano, per alcuni lotti, anche il superamento del piano d'imposta dell'impermeabilizzazione.

VISTI gli esiti dell'incontro di coordinamento, tenutosi in data 11.12.2014 ed appositamente convocato per discutere della problematica di cui sopra, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia, ARPAV, Comune di Montecchio Precalcino e Ditte interessate.

RILEVATO che, nell'ambito del succitato incontro dell'11 dicembre 2014 ed in analogia a quanto già discusso per le altre discariche interessate dalla problematica di cui trattasi, sono state chieste specifiche integrazioni al Gestore in merito ai seguenti aspetti:

- fattibilità tecnico - economica ed ambientale di un sistema di emungimento della falda e/o di altre possibili soluzioni tecniche che possano garantire il rispetto del franco di falda, o almeno, il non interessamento del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo delle discariche;
- possibile influenza dell'innalzamento della falda sull'integrità e l'efficienza dei presidi ambientali della discarica;
- progettazione di un'idonea barriera idraulica a valle degli impianti, da attivare in caso di emergenza;
- intensificazione del monitoraggio della falda e minimizzazione della presenza di percolato in discarica in caso di innalzamento della falda oltre la quota minima del piano di imposta dell'argilla.

VISTE le seguenti relazioni tecniche inviate dalla Ditta Safond - Martini S.r.l. in ottemperanza a quanto richiesto nell'incontro dell'11 dicembre 2014:

- "*Studio geologico - idrogeologico - ambientale e approfondimenti a seguito della risalita della falda oltre il franco previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003*", datato 09 giugno 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015;
- "*Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica di in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino*", datata 10 giugno 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015.

VISTI gli esiti dell'incontro di coordinamento, tenutosi in data 30.09.2015 ed avente ad oggetto l'esame della documentazione tecnica sopra richiamata, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia ed ARPAV.

VISTA la nota di ARPAV n. 99463 del 12 ottobre 2015, recante il parere sul piano di monitoraggio straordinario contenuto nelle relazioni presentate dalla Ditta Safond - Martini S.r.l.

VISTE le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi dalla Ditta Safond - Martini S.r.l., in ottemperanza a quanto richiesto a seguito del succitato incontro del 30.09.2014, con nota raccomandata del 16.02.2016 (acquisita al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016).

PRESO ATTO in particolare, che tali integrazioni risultano comprensive di una specifica relazione integrativa del succitato studio geologico-idrogeologico-ambientale, datato 9 giugno 2015, relativa all'analisi costi - benefici del "sistema di dewatering".

PRESO ATTO che le integrazioni in questione risultano altresì comprensive di una proposta di modifica migliorativa relativamente all'impianto di trattamento in situ del percolato, consistente nell'implementazione di un'apposita sezione di "disgiunzione-calibrazione-dosaggio", costituita da 5 serbatoi da 6,3 mc cadauno, dedicati singolarmente alle diverse linee di sollevamento del percolato in arrivo dai lotti di discarica.

CONSIDERATO che la modifica di cui sopra consentirà un'ottimizzazione dell'avvio a trattamento e smaltimento del percolato estratto, dando priorità - ove necessario - ai lotti con le superfici di fondo più prossime alla massima escursione della falda, così come tra l'altro auspicato da ARPAV nella succitata nota n. 99463 del 12 ottobre 2015.

RILEVATO che, come convenuto negli incontri di coordinamento sopra richiamati:

1. le cause del fenomeno di innalzamento della falda nell'area di discarica sono ascrivibili da un lato all'intensificarsi degli eventi meteorici e dall'altro alla diminuzione dei prelievi di acqua dal sottosuolo.
2. al momento attuale, anche a fronte del periodico innalzamento della falda, non è stata riscontrata alcuna contaminazione ambientale delle acque sotterranee imputabile alla discarica in questione.
3. sono ragionevolmente da escludersi problemi di stabilità e sollevamento del fondo dei lotti coltivati a causa delle sottospinte idrauliche della falda, tenuto soprattutto conto che si tratta di lotti già colmati (1, 2 e 3) o quasi del tutto colmati (4).

PRESO ATTO che relativamente al lotto 5 la Ditta ha presentato con nota acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015, apposita comunicazione di variante non sostanziale, consistente nell'innalzamento del fondo del medesimo lotto, al fine di garantire il rispetto del franco di falda previsto dal D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la nota regionale n. 215641 del 22 maggio 2015, con la quale è stato rilasciato - ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 - specifico nulla osta alla realizzazione della variante di cui sopra.

PRESO ATTO che il progetto di barriera idraulica a valle della discarica presentato dalla Ditta Safond - Martini S.r.l. con le relazioni del luglio 2015 risponde sostanzialmente a quanto richiesto dagli Enti, così come emerso nell'incontro di coordinamento del 30.09.2015.

PRESO ATTO che l'intervento di depressione forzata della falda, sulla base delle relazioni specialistiche presentate e degli approfondimenti tecnici effettuati, non risulta ambientalmente sostenibile.

CONSIDERATO che sulla problematica generale in questione è stato interessato anche il Ministero dell'Ambiente con una specifica richiesta di parere (cfr. nota del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente n. 230890 del 28 maggio 2014) tesa ad appurare "*se il mancato rispetto del franco di falda possa, da solo, comportare l'obbligo per l'Autorità competente di sospendere il conferimento di rifiuti in discarica ed avviare conseguentemente le procedure di chiusura della stessa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003*".

RICHIAMATA la nota n. 17000 del 23.06.2014, con la quale il Ministero dell'Ambiente, in riscontro alla succitata richiesta di parere, ha precisato quanto segue:

- L'Autorità competente è generalmente tenuta ad attivare le procedure di chiusura di una discarica, anche nell'ambito di un procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora riscontri la presenza di "gravi motivi tali da provocare danni all'ambiente e alla salute", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2003, oppure su richiesta dell'amministrazione comunale motivata in ragione di circostanze sopravvenute al rilascio dell'autorizzazione medesima.
- L'Autorità competente è comunque tenuta a monitorare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sulla base dei piani approvati (in particolare del piano di sorveglianza e controllo e del piano di gestione operativa). La mancata attuazione delle misure correttive è soggetta a diffida da parte dell'autorità competente con indicazione delle misure provvisorie o complementari per ripristinare la conformità.
- Il Piano di sorveglianza e controllo è finalizzato anche a garantire che il gestore adotti tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i rischi derivanti dalla gestione della discarica per l'ambiente e la salute umana e per assicurare il tempestivo intervento in caso di imprevisti; inoltre il piano di gestione operativa, che contiene un'apposita sezione intitolata "piano di interventi in condizioni straordinarie", può prevedere apposite misure, quali l'interruzione del conferimento dei rifiuti, come misure idonee per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione interessata.
- Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle procedure operative ed amministrative previste dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

ACCERTATO che, allo stato attuale, tenuto conto dei chiarimenti resi dal Ministero nella nota n. 17000 del 23.06.2014, non sono ravvisabili i "gravi motivi tali da provocare danni all'ambiente e alla salute" per attivare le procedure di chiusura della discarica di cui trattasi previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003.

RITENUTO pertanto di prendere atto delle relazioni tecniche presentate dalla Ditta Safond - Martini S.r.l. ed inerenti la problematica di cui trattasi ed, in particolare, del piano di monitoraggio straordinario (da attivarsi all'innalzamento della falda oltre il franco previsto dal D. Lgs. n. 36/2003) e della proposta di modifica all'impianto di trattamento in situ del percolato, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:

- I campionamenti quindicinali delle acque di falda potranno essere eseguiti in corrispondenza del superamento, da parte del livello di falda, della minima quota di imposta dell'argilla (calcolata con riferimento al piezometro Pz3). Rimane invece l'obbligo di monitorare con cadenza quindicinale i livelli freatimetrici (e le altre misure di campo proposte) in corrispondenza dell'innalzamento della falda oltre il franco di 2 m dalla barriera impermeabile (calcolata sempre con riferimento al piezometro Pz3).
- Le determinazioni analitiche relative ai campionamenti di acque di falda di cui al punto precedente dovranno ricomprendere, oltre a quelli propositi, anche il parametro COD.
- Le misurazioni dei parametri in campo su tutti i pozzi (n. 6) dovranno essere registrate per le valutazioni sull'andamento qualitativo della falda, verificando anche la taratura delle sonde del Pz1.
- L'implementazione dell'impianto di trattamento in situ del percolato, proposta come variante non sostanziale nell'ambito delle integrazioni acquisite al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31.08.2016; di tale circostanza dovranno essere tempestivamente informati gli Enti interessati (Regione,

Provincia, ARPAV). Sia in ogni caso valutata l'eventuale necessità di ottenere dal Comune competente lo specifico titolo edilizio abilitativo per la realizzazione della medesima variante.

Deroghe scarico in fognatura

CONSIDERATO che l'AIA di cui al DSR n. 120/2012 risulta comprensiva dello scarico in fognatura del refluo proveniente dall'impianto di trattamento in situ del percolato nel rispetto delle prescrizioni ivi individuate, come concordate con l'Ente gestore della fognatura (Acque Vicentine S.p.A.

PRESO ATTO in particolare che ai sensi del punto 9.6.1 del DSR n. 120/2012 il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti della Tab. 1 dell'All. B - colonna scarico in fognatura delle norme di attuazione del Piano regionale di Tutela Acque (PTA) con deroga fino al 31.12.2015 per i parametri cloruri e solfati.

VISTA la nota della Ditta Safond - Martini S.r.l., datata 30.11.2015 ed acquisita al prot. reg. n. 498929 del 07.12.2015, con la quale è stata chiesta ad Acque Vicentine S.p.A., sulla base di quanto disposto con DGRV n. 1534/2015, la conferma del mantenimento dell'attuale deroga ai limiti allo scarico dei cloruri e dei solfati.

PRESO ATTO che Acque vicentine S.p.A., con nota n. 22558 del 21.12.2015, ha confermato la possibilità di concedere la deroga dei parametri in questione a tutto l'anno 2016.

VISTA la nota della Ditta Safond - Martini S.r.l., datata 02.02.2016 ed acquisita al prot. reg. n. 41405 del 03.02.2016, con la quale è stata chiesta rettifica e conferma della concessione delle deroghe di cui trattasi a tutto il 2018 o oltre.

CONSIDERATO che la motivazione addotta dalla Ditta nell'istanza sopraccitata afferisce la circostanza secondo cui la concessione delle deroghe in questione sarebbe legata alla corrispondente scadenza del PTA (vedi art. 38, co. 2 delle NTA), oggi prorogata fino a dicembre 2018.

PRESO ATTO che l'art. 38, co. 2 delle norme di attuazione del PTA prevede, in particolare, che *"Purché sia garantito che la fognatura sia dotata di un impianto di trattamento finale che rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna "scarico in fognatura", tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C. Nel caso in cui lungo la rete fognaria siano presenti sfioratori, tale deroga può essere applicata fino al 31/12/2015* (leggi 31.12.2018 per effetto della DGRV n. 1534/2015)*; sulla base di valutazioni del gestore della rete fognaria la deroga potrà essere ulteriormente prorogata solo per specifici casi e parametri e solo a fronte della dimostrata impossibilità delle aziende a provvedere al trattamento delle proprie acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico in fognatura di cui alla tabella 1 allegato B (tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06); l'ammissibilità della deroga deve essere dimostrata sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione...."*

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.6.2 del DSR n. 120/2012 le deroghe di cui sopra possono essere comunque sospese o revocate su proposta di Acque Vicentine S.p.A. in caso di variazioni dei presupposti di funzionamento dell'impianto di depurazione comunale o per mutate condizioni riscontrate nella rete fognaria.

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra, di modificare il punto 9.6.1 del DSR n. 120/2012, come segue:

9.6.1 i limiti tabellari allo scarico delle acque reflue industriali sono quelli della Tab. 1, dell'All. B - Colonna scarico in rete fognaria, delle norme tecniche di attuazione del PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, con deroga fino al 31.12.2016, per i parametri:

- Cloruri da 1200 mg/l a 1600 mg/l
- Solfati da 1000 mg/l a 1600 mg/l

la deroga di cui sopra dovrà intendersi automaticamente prorogata qualora l'Ente gestore della fognatura esprima il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto indicato all'art. 38, co. 2 delle NTA del PTA vigente.

RITENUTO infine di modificare l'AIA di cui al DSR n. 120/2012 al fine di comprendere, tra le prescrizioni relative alle modalità realizzative della discarica, l'obbligo di attenersi per quanto riguarda il lotto 5 ai contenuti della variante non sostanziale presentata con nota acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTI il DM 27.09.2010 ed il successivo e recente decreto modificativo DM 24.06.2015.

VISTA la DGRV n. 1543 del 03.11.2015 recante modifiche ed aggiornamenti del Piano di Tutela delle Acque.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. Di prendere atto delle seguenti relazioni tecniche, presentate a seguito degli esiti dei controlli ambientali eseguiti relativamente alla discarica per rifiuti inorganici non pericolosi di cui trattasi, ubicata in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino (VI) ed autorizzata con l'AIA di cui al DSR n. 120/2012 rilasciato al CO.STEF. Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia con sede legale in Piazza Castello, 3 - Vicenza:
   - "*Studio geologico - idrogeologico - ambientale e approfondimenti a seguito della risalita della falda oltre il franco previsto dall'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2003*", datato 09 giugno 2015 ed acquisito al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015, come integrato dal documento acquisito al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016;
   - "*Valutazione tecnica dell'efficienza ed integrità del sistema di contenimento della discarica di in località Brugiane in Comune di Montecchio Precalcino*", datata 10 giugno 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 271378 del 01.07.2015.
2. Di prendere, in particolare, atto del piano di monitoraggio straordinario (da attivarsi all'innalzamento della falda oltre il franco previsto dal D. Lgs. n. 36/2003), contenuto nello studio geologico-idrogeologico-ambientale di cui sopra e della proposta di modifica dell'impianto di trattamento in situ del percolato, acquisita al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016, con le seguenti precisazioni/prescrizioni:
   - I campionamenti quindicinali delle acque di falda potranno essere eseguiti in corrispondenza del superamento, da parte del livello di falda, della minima quota di imposta dell'argilla (calcolata con riferimento al piezometro Pz3). Rimane invece l'obbligo di monitorare con cadenza quindicinale i livelli freatimetrici (e le altre misure di campo proposte) in corrispondenza dell'innalzamento della falda oltre il franco di 2 m dalla barriera impermeabile (calcolata sempre con riferimento al piezometro Pz3).
   - Le determinazioni analitiche relative ai campionamenti di acque di falda di cui al punto precedente dovranno ricomprendere, oltre a quelli propositi, anche il parametro COD.
   - Le misurazioni dei parametri in campo su tutti i pozzi (n. 6) dovranno essere registrate per le valutazioni sull'andamento qualitativo della falda, verificando anche la taratura delle sonde del Pz1.
   - L'implementazione dell'impianto di trattamento in situ del percolato, proposta come variante non sostanziale nell'ambito delle integrazioni acquisite al prot. reg. n. 72081 del 24 febbraio 2016, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31.08.2016; di tale circostanza dovranno essere tempestivamente informati gli Enti interessati (Regione, Provincia, ARPAV). Sia in ogni caso valutata l'eventuale necessità di ottenere dal Comune competente lo specifico titolo edilizio abilitativo per la realizzazione della medesima variante.
3. Di modificare, per quanto espresso in premessa, il punto 9.1 del DSR n. 120/2012 come segue:

   9.1 per quanto riguarda le modalità realizzative dei lotti 4 e 5 dell'impianto di discarica di cui trattasi, la ditta dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 204 in data 05.08.2008 (contenuto nel parere n. 216 del 10.12.2008 allegato alla DGRV n. 1829/2009), nonché, relativamente al lotto 5, anche alla variante non sostanziale acquisita al prot. reg. n. 129880 del 26.03.2015.

4. Di modificare il punto 9.6.1 del DSR n. 120/2012, sulla base dell'istanza presentata, come segue:

   9.6.1 i limiti tabellari allo scarico delle acque reflue industriali sono quelli della Tab. 1, dell'All. B - Colonna scarico in rete fognaria, delle norme tecniche di attuazione del PTA, approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009, con deroga fino al 31.12.2016, per i parametri:

   - Cloruri da 1200 mg/l a 1600 mg/l
   - Solfati da 1000 mg/l a 1600 mg/l

   la deroga di cui sopra dovrà intendersi automaticamente prorogata qualora l'Ente gestore della fognatura esprima il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto indicato all'art. 38, co. 2 delle NTA del PTA vigente.

5. Di considerare quale parte integrante del presente provvedimento le premesse dello stesso.
6. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 120 del 24 dicembre 2012, come modificato dal successivo decreto n. 83 del 05.11.2013.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Smaltimento Terre e Sabbie da Fonderia, Piazza Castello, 3 Vicenza, alla Ditta SAFOND-MARTINI S.r.l., Via Terraglioni, n. 50 - 36030, Loc. Levà del Comune di Montecchio Precalcino (VI), al Comune di Montecchio Precalcino (VI), alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Vicenza, ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti, ad Acque Vicentine S.p.A. e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
10. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 324044)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 33 del 04 maggio 2016

Ditta COSTRUZIONI DONDI SpA con sede legale in Viale delle Industrie, 13/A, 45100 Rovigo ed ubicazione stabilimento in Via Amendola, 122/124, 45100 Rovigo. Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi. Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 3, del d. lgs. n. 46/2006, si rilascia l'autorizzazione integrata ambientale che consente il proseguo dell'attività di gestione dei rifiuti in conformità al provvedimento a suo tempo rilasciato dalla Provincia di Rovigo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza presentata dalla Ditta in data 07.09.2014, come successivamente integrata con l'istanza del 29.04.2016; Determinazione provinciale n. 19405 del 08.05.2006, Disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006; Determinazione della provincia di Rovigo n. 2334 del 16.08.2010.

Il Direttore

VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24.09.1996, 2008/1/CE del 15.01.2008 e 2010/75/UE del 24.11.2010 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

VISTO il d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte II, Titolo III-*bis*, come modificato dal d. lgs. 14.04.2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", con il quale sono state apportate significative modifiche alla Parte II, titolo III-*bis* (Autorizzazione integrata ambientale);

PRESO ATTO che, con l'entrata in vigore del d. lgs. n. 46/2014, l'allegato VIII alla Parte II del d. lgs. n. 152/2006 è stato sostituito dal nuovo allegato VIII definito all'art. 26 del d. lgs. n. 46/2014, che individua l'obbligo di assoggettamento ad autorizzazione integrata ambientale tipologie di installazioni e attività IPPC che non erano previste nella precedente versione;

VISTO che l'articolo 29, c. 2, del richiamato d. lgs. n. 46/2014 fissa al 07.09.2014 il termine entro il quale i gestori delle installazioni esistenti che non svolgevano attività già ricomprese nell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, come introdotto dal d.lgs. n. 128/2010, dovevano presentare istanza di autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 27/10/2014 "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III - bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272 del 13.11.2014 "*Autorizzazione integrata ambientale - modalità per la redazione della relazione di riferimento*";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 17/06/2015 "*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46"*;

VISTE la L. R. 21 gennaio 2000 n. 3 e s.m.i. e la D.G.R. n. 16 del 21 gennaio 2014;

VISTE la D.G.R. n. 1298 del 22.07.2014 e la D.G.R. n. 1633 del 09.09.2014 recanti indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal D. lgs. n. 46/2014;

VISTA la D.G.R. n. 395 del 31.03.2015 "*Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento*" di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-*bis*) del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale;

RICHIAMATA la propria circolare n. 512093 del 28.11.2014 recante "*Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali*";

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta COSTRUZIONI DONDI SpA in data 07.09.2014, tendente ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività individuata al punto 5.5 dell'Allegato VIII, svolta presso l'installazione ubicata in Via Amendola, 122/124, 45100 - Rovigo;

VISTA la nuova versione dell'istanza presentata dalla Ditta COSTRUZIONI DONDI SpA in data 29.04.2016, redatta a seguito dei chiarimenti forniti dagli Uffici regionali nel corso di incontri informali, anche in ordine alla ripartizione delle competenze affidate dall'intervenuta norma a ciascun Ente in materia di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTA la determinazione della provincia di Rovigo n. 19405 del 08.05.2006, con la quale la ditta in oggetto era autorizzata allo stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi [D15 -R13];

VISTA altresì, la disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006 con cui è stato sostituito il punto 1) della determinazione n. 19405 del 08.05.2006, lasciando invariate tutte le rimanenti decisioni assunte con il richiamato decreto n. 19405/2006;

VISTA la determinazione della provincia di Rovigo n. 2334 del 16.08.2010 con cui è stata aggiornata la determinazione provinciale n. 19405 del 08.05.2006, così come successivamente modificata dalla disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006;

VISTO il riscontro trasmesso informaticamente dalla Provincia di Rovigo in data 04.05.2016, che conferma l'insussistenza di evidenze che impediscano la prosecuzione dell'attività nell'impianto di cui trattasi, in conformità all'autorizzazione in essere;

RITENUTO di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta in oggetto per le attività di IPPC di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. alle medesime condizioni fissate dalla sopra richiamata Determinazione n. 19405 del 08.05.2006, così come integrata con la disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006 ed aggiornata con successiva Determinazione n. 2334 del 16.08.2010.

decreta

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta COSTRUZIONI DONDI SpA, P. IVA 00103480299, con sede legale in Viale delle Industrie, 13/A, 45100 - Rovigo ed ubicazione stabilimento in Via Amendola, 122/124, 45100 - Rovigo, per l'attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. di definire la durata della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; è comunque facoltà dell'Autorità competente attivare il riesame della presente autorizzazione prima della scadenza della stessa, secondo le modalità procedurali previste dal medesimo articolo;
3. di stabilire che le modalità di gestione dell'installazione sono quelle fissate nella Determinazione della provincia di Rovigo n. 19405 del 08.05.2006, così come integrata con la disposizione dirigenziale n. 21997 del 22.05.2006 ed aggiornata con successiva Determinazione n. 2334 del 16.08.2010;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 14.03.2013, n. 33;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta COSTRUZIONI DONDI SpA, con sede legale in Viale delle Industrie n. 13/A, 45100, al Comune di Rovigo, alla Provincia di Rovigo all'ARPAV Direzione Generale, all'Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 324045)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 34 del 10 maggio 2016

Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 16 del 03.03.2016 e ss.mm.ii. Impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in loc. Almisano - Comune di Lonigo (VI). Gestore: Ditta Zach System S.p.a. con sede legale in via Lillo del Duca, n 10, 20091, Bresso (MI).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rettificano alcuni errori materiali riportati nell'AIA rilasciata con DDR n. 16 del 03.03.2016 alla Ditta Zach System S.p.a. relativamente all'impianto di incenerimento in oggetto. Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: DDR n. 16 del 03.03.2016 con il quale si è concluso il procedimento di riesame dell'AIA precedentemente rilasciata con DSR n. 10/2013.

Il Direttore

PREMESSO che con precedente Decreto n. 16 del 03.03.2016 si è concluso, ai sensi dell'art. 29 - octies, comma 4, lett. d) e dell'art. 237 - duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il procedimento di riesame dell'AIA precedentemente rilasciata con DSR n. 10/2013 relativamente all'impianto di incenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in loc. Almisano del Comune di Lonigo ed a servizio dello stabilimento chimico ivi insediato.

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di riesame sopra richiamato, sono state valutate, insieme gli Enti competenti, alcune modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta Zach System S.p.a. con nota del 23.10.2014 (acquisita al prot. reg. n. 464302 del 04.11.2014).

VISTI gli esiti della riunione istruttoria del 30.11.2015, inerente il procedimento in parola, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia di Vicenza, ARPAV, Comune di Lonigo e Ditta, così come trasmessi con nota n. 508996 del 15.12.2015.

PRESO ATTO che, nell'ambito di detta riunione, le modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta con la succitata nota del 23.10.2015, fatte salve alcune precisazioni, erano state ritenute sostanzialmente condivisibili e, pertanto, accettabili.

CONSIDERATO in particolare che, per effetto di dette modifiche, il contenuto massimo del parametro zolfo totale relativo ai rifiuti con matrice acquosa CER 070501* era stato fissato nello 0,7 %.

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, relativamente a detto parametro, nella tabella riportata a pag. 7, punto 17, del DDR n. 16/2016 riferita ai *rifiuti a matrice acquosa - codici CER 070501**, è stato invece indicato il valore di 0,07%.

CONSIDERATO inoltre che, sempre per mero errore materiale:

- a pagina 5, punto 8.5 del medesimo decreto è stata indicata una portata totale di reflui gassosi di 30.0696 Kg/h: il valore corretto è 30.696 kg/h.
- a pag. 10, punto 18, del medesimo decreto per quanto riguarda il serbatoio SR 104 nella descrizione del "rifiuto liquido contenuto" si fa riferimento al punto 14.2: il riferimento corretto è, in realtà, il punto 15.2.

RITENUTO pertanto di provvedere, con il presente provvedimento, a rettificare opportunamente quanto erroneamente indicato nel DDR n. 16/2016.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 46/2014.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. di specificare che il contenuto massimo del parametro zolfo totale, riportato nella tabella riferita ai *rifiuti a matrice acquosa - codici CER 070501** e riportata a pag. 7, punto 17, dell'AIA di cui al DDR n. 16 del 03.03.2016, rilasciata alla Ditta Zach System S.p.A. con sede legale in via Lillo del Duca, n 10, 20091, Bresso (MI) cod. fisc. e P.I. 02433800238 per l'impianto di incenerimento rifiuti ubicato in Comune di Lonigo (VI) - via Dovaro, loc. Almisano, è stato indicato, per mero errore materiale, nello 0,07%; il valore corretto, come esplicitato in premessa, è invece il seguente: 0,7%.
2. di specificare altresì che:

   2.1. a pagina 5, punto 8.5 del medesimo decreto n. 16/2016 è stata indicata una portata totale di reflui gassosi di 30.0696 Kg/h: il valore corretto è 30.696 kg/h.
   2.2 a pag. 10, punto 18, del medesimo decreto n. 16/2016, per quanto riguarda il serbatoio SR 104 nella descrizione del "rifiuto liquido contenuto", si fa riferimento al punto 14.2: il riferimento corretto è, in realtà, il punto 15.2.

2. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel precedente Decreto n. 16/2016.
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ZaCh System S.p.A., al Comune di Lonigo (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
6. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 324046)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 35 del 12 maggio 2016

Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 2372 del 16 dicembre 2013 e ss.mm.ii. Ditta MARCON S.r.l., con sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV). Impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4, Maser (TV).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Maser e gestito dalla società MARCON S.r.l., a seguito di due comunicazioni di varianti non sostanziali trasmesse dalla medesima. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione di variante non sostanziale (n. 3 bis) avanzata dal Gestore con nota del 20 gennaio 2016 (acquisita agli atti con prot. reg. n. 22627 del 21.01.2016). - Comunicazione di variante non sostanziale (n. 4) avanzata dal Gestore con nota del 20 gennaio 2016 (acquisita agli atti con prot. reg. n. 22610 del 21.01.2016). - Integrazioni del 06.04.2016, acquisite al prot. reg. n. 136719 del 07.04.2016.

Il Direttore

(1) PREMESSO che con deliberazione n. 2372 del 16 dicembre 2013, come modificata ed integrata dalla successiva DGRV n. 352 del 25 marzo 2014, la Giunta regionale ha espresso il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, autorizzato il progetto e rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo sviluppo e la razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti localizzato nel Comune di Maser (TV) e gestito dalla società Marcon S.r.l.

(2) RICHIAMATO il precedente DDR n. 82 del 28.10.2014 con il quale si è preso, tra l'altro, atto di una prima variante non sostanziale proposta dalla Ditta relativamente alle modalità di stoccaggio dei rifiuti conferiti in impianto.

(3) RICHIAMATO il precedente DDR n. 69 del 03.11.2015 con il quale si è preso atto di alcune ulteriori varianti non sostanziali proposte dalla Ditta relative, in particolare, alla gestione di alcune aree di stoccaggio ed alle operazioni di miscelazione rifiuti.

(4) VISTA la nota datata 20 gennaio 2016 (acquisita agli atti con prot. reg. n. 22627 del 21.01.2016) con la quale la Ditta MARCON S.r.l. ha trasmesso la documentazione tecnica inerente alcune modifiche (var. n. 3 bis), ritenute non sostanziali, di seguito elencate:

a) Nuovi box di stoccaggio
c) Nuovo silos per rifiuti in polvere
e) Realizzazione di una barriera fonoassorbente
f) Inserimento di una centrifuga per la disidratazione dei fanghi
g) Modifica delle modalità di gestione di alcuni box e cassoni

(5) VISTA la nota datata 20 gennaio 2016 (acquisita agli atti con prot. reg. n. 22610 del 21.01.2016) con la quale la Ditta MARCON S.r.l. ha trasmesso la documentazione tecnica inerente una modifica (var. n. 4), ritenuta non sostanziale, inerente l'integrazione dei codici CER 160304 e 160306 (già autorizzati per le sezioni impiantistiche di stoccaggio e miscelazione) nell'elenco delle tipologie di rifiuti autorizzate per la sezione impiantistica di selezione e cernita.

(6) PRESO ATTO che relativamente alle comunicazioni di cui sopra sono pervenute, a seguito di specifica richiesta degli Uffici regionali competenti, le osservazioni del Comune di Maser (con nota n. 1447 del 18.02.2016) e di ARPAV - Dipartimento di Treviso (contenute nella relazione dell'ispezione integrata ambientale trasmessa con nota n. 25438 dell'11.03.2016).

(7) VISTA la nota n. 110035 del 21 marzo 2016 con la quale il Dirigente del Settore Tutela Atmosfera, in qualità di responsabile del procedimento di cui trattasi, comunicava in particolare quanto segue:

- ARPAV si è specificatamente espressa con parere sostanzialmente favorevole alle modifiche di cui alle lettere a) ed e) della variante n. 3-bis, relative rispettivamente alla realizzazione di 2 nuovi box di stoccaggio rifiuti a servizio della sezione di inertizzazione (con invarianza dei quantitativi complessivi di stoccaggio) ed alla realizzazione di una barriera fonoassorbente lungo i lati nord ed ovest del perimetro aziendale.

- esaminata la documentazione tecnica inviata dalla Ditta e tenuto conto delle osservazioni pervenute, si ritiene che tutte le proposte di modifica contenute nelle varianti n. 3-bis e n. 4 in questione, non sembrano produrre effetti significativi sull'ambiente (se non migliorativi) e possano, pertanto, ragionevolmente ritenersi come "non sostanziali" ai sensi degli artt. 5 e 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- nulla osta alla realizzazione delle varianti in questione, fatte salve le seguenti prescrizioni:
    - ♦ Il Gestore è tenuto a presentare, come suggerito da ARPAV, apposita "procedura operativa per il carico/scarico degli scarrabili in modo da evitare sfregamenti a terra dei contenitori a cui si aggiungono dei colpi impulsivi causati dal cassone durante lo scarico dalla motrice".
    - ♦ Relativamente alla variante n. 4, il Gestore è tenuto a specificare, nelle registrazioni obbligatorie previste dalla legge, una descrizione dettagliata della tipologia e della provenienza dei rifiuti accettati in ingresso con i codici CER 160304 e 160306, vista la loro genericità, anche al fine di rendere evidente la compatibilità degli stessi con l'eventuale fase di selezione e cernita cui si è chiesto di sottoporli.
- relativamente agli interventi di cui alle lettere a) ed e) della variante n. 3-bis - alla luce di quanto previsto dal secondo capoverso del comma 6 dell'art. 23 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i.- il Gestore è tenuto a verificare con il Comune di Maser l'eventuale necessità di specifiche autorizzazioni edilizie.
- restano di competenza del Gestore le verifiche relative alla rispondenza delle nuove attrezzature (vedasi nuovo silos ed alla nuova centrifuga) alle norme vigenti, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché gli obblighi relativi alla informazione/formazione dei lavoratori per l'utilizzo di dette nuove attrezzature come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii

(8) PRESO ATTO che la Ditta, con nota del 06.04.2016, acquisita al prot. reg. n. 136719 del 07.04.2016, ha provveduto a trasmettere apposita procedura operativa per il carico/scarico degli scarrabili suggerita da ARPAV e richiesta dagli Uffici regionali con la succitata nota del 21 marzo 2016, nonché una scheda tipo di registrazione dei rifiuti CER 160304 e 160306 con indicazione esemplificativa della tipologia di rifiuto.

(9) RITENUTO che le modifiche relative al lay-out dell'impianto (modifiche a. e g. della var. n. 3 - bis) e quelle di cui alla var. n. 4 comportano la modifica dell'AIA vigente e che, pertanto, le stesse sono sottoposte - in base all'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - al pagamento dei relativi oneri istruttori - da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

(10) PRESO ATTO che con pec del 24 marzo 2016 (acquisita al prot. reg. n. 117556) la Ditta ha trasmesso l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori relativamente alle modifiche in questione.

(11) RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto, con il presente provvedimento, delle varianti proposte dalla Ditta MARCON S.r.l. con le note di cui ai punti (4) e (5), come integrata con la nota di cui al punto (8) .

(12) RITENUTO di modificare, conseguentemente a quanto sopra, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con DGRV n. 2372/2013 e ss.mm.ii.

(13) VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

(14) VISTA la L.R. n. 26/2007 e ss.mm.ii.

(15) VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

(16) VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. Di prendere atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta MARCON S.r.l., in qualità di Gestore dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4 in Comune di Maser (TV), con note datate 20 gennaio 2016 ed acquisite agli atti con prot. reg. n. 22627 (var. n. 3 bis) e n. 22610 (var. n. 4) del 21 gennaio 2016), come integrata con la nota del 06 aprile 2016 (acquisita al prot. reg. n. 136719 del 07.04.2016).
2. Di modificare, alla luce del precedente punto **1**, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 2372/2013 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:

La tabella riportata alla prescrizione n. 16 dell'Allegato A (parte AIA) della DGRV n. 2372/2013, così come già modificata con DDR n. 69/2015, è sostituita dalla seguente:

N° area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio	Superficie	Caratteristiche	Tipologia rifiuti stoccati
Attività di trattamento chimico fisico rifiuti liquidi					
16-17	ZONA H2	400 m^3	-	2 serbatoi	Stoccaggio rifiuti liquidi prodotti dal trattamento chimico fisico - non pericolosi
16/A	ZONA H3	280 m^3	-	1 serbatoio	Stoccaggio rifiuti liquidi prodotti dal trattamento chimico fisico - non pericolosi
54	ZONA T2	48 m^3	-	1 serbatoio	Stoccaggio oli ed acque emulsionate prodotti dal trattamento chimico fisico - pericolosi
28	ZONA C	60 m^3	26 m^2	Cassone scarrabile o cumulo	Stoccaggio fanghi prodotti dal trattamento chimico fisico - pericolosi
Attività di inertizzazione di rifiuti solidi					
73/A-73/B	ZONA L	580 m^3	160 m^2	Cumuli	Stoccaggio rifiuti solidi prodotti dal trattamento di inertizzazione - pericolosi o non pericolosi
73/C-73/D	ZONA L	300 m^3	84 m^2	Cumuli	Stoccaggio rifiuti solidi prodotti dal trattamento di inertizzazione - pericolosi o non pericolosi
Attività di triturazione					
60	ZONA T1	30 m^3 cadauno	-	Massimo 2 cassoni scarrabili	Stoccaggio rifiuti solidi prodotti dal trattamento di triturazione - pericolosi
61	ZONA T1	30 m^3 cadauno	-	Massimo 2 cassoni scarrabili	Stoccaggio rifiuti solidi prodotti dal trattamento di triturazione - non pericolosi
Attività di selezione e cernita					
58/C	ZONA S1	140 m^3	55 m^2	Cumulo	Stoccaggio rifiuto solido (frazione residuale) prodotto dalla selezione e cernita - non pericolosi
58/D/E/F	ZONA S1	420 m^3	165 m^2	Cumulo	Stoccaggio rifiuto solido (frazioni selezionate: legno, ferro, plastica, ecc.) prodotto dalla selezione e cernita - non pericolosi
59/R	ZONA S1	1 m^3 cadauna	-	Massimo 100 balle pressate	Stoccaggio rifiuto solido (frazione residuale) prodotto dalla selezione e cernita - non pericolosi
59/R	ZONA S1	1 m^3 cadauna	-	Massimo 100 balle pressate	Stoccaggio rifiuto solido (frazioni selezionate) prodotto dalla selezione e cernita - non pericolosi
61/R Lato ovest	ZONA S1	30 m^3 cadauno	-	Massimo 10 cassoni scarrabili	Stoccaggio rifiuto solido (frazione residuale e frazioni selezionate) prodotto dalla selezione e cernita - non pericolosi
59	ZONA S1	1 m^3 cadauna	-	Massimo 200 balle pressate	Stoccaggio materie per le quali è cessata la qualifica di rifiuto prodotte dalla selezione e cernita
Attività di recupero metalli nobili					
10	ZONA A	30 m^3	-	1 serbatoio	Stoccaggio rifiuto liquido esausto prodotto dal recupero di metalli nobili - pericolosi
Attività di stoccaggio e miscelazione					
9-12-13	ZONA A	70 m^3	-	3 serbatoi	Mero stoccaggio rifiuti liquidi - pericolosi

					Stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi funzionali al trattamento chimico fisico - pericolosi
					Miscelazione in deroga e non in deroga rifiuti liquidi - pericolosi
14-15	ZONA A	20 m^3	-	2 serbatoi	Stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi funzionali al trattamento di recupero metalli nobili - pericolosi
8	ZONA A	30 m^3	-	1 serbatoio	Mero stoccaggio rifiuti liquidi - non pericolosi
					Stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi funzionali al trattamento chimico fisico - non pericolosi
					Miscelazione non in deroga rifiuti liquidi - non pericolosi
7-11	ZONA A	60 m^3	-	2 serbatoi	Mero stoccaggio rifiuti liquidi - pericolosi o non pericolosi
					Stoccaggio e miscelazione rifiuti liquidi funzionali al trattamento chimico fisico - pericolosi o non pericolosi
					Miscelazione in deroga e non in deroga rifiuti liquidi - pericolosi
55	ZONA T2	48 m^3	-	1 serbatoio	Mero stoccaggio oli ed acque emulsionate - pericolosi
					Miscelazione in deroga e non in deroga oli ed acque emulsionate - pericolosi
48	Q1	18 m^3	18 m^2	Colli	Mero stoccaggio rifiuti liquidi in colli - pericolosi
					Stoccaggio rifiuti liquidi in colli funzionale al trattamento chimico fisico - pericolosi
48	Q2	18 m^3	18 m^2	Colli	Mero stoccaggio rifiuti liquidi in colli - non pericolosi
					Stoccaggio rifiuti liquidi in colli funzionale al trattamento chimico fisico - non pericolosi
61	ZONA S1	30 m^3 cadauno	-	Massimo 8 cassoni scarrabili	Mero stoccaggio rifiuti solidi - non pericolosi
					Stoccaggio rifiuti solidi funzionale al trattamento di selezione e cernita - non pericolosi
					Stoccaggio rifiuti solidi funzionale al trattamento di triturazione - non pericolosi
61/R Lato est	ZONA S1	30 m^3 cadauno	-	Massimo 10 cassoni scarrabili	Mero stoccaggio rifiuti solidi - non pericolosi
					Stoccaggio rifiuti solidi funzionale al trattamento di selezione e cernita - non pericolosi
58/A/B	ZONA S1	280 m^3	110 m^2	Cumuli/colli/balle pressate*	Mero stoccaggio rifiuti solidi - non pericolosi
					Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali al trattamento di selezione e cernita - non pericolosi
					Miscelazione non in deroga rifiuti solidi - non pericolosi
T3	ZONA T3	10 m^3	40 m2		

				Fusti, contenitori chiusi in genere	Mero stoccaggio rifiuti liquidi (solventi) - pericolosi
57/A/B	ZONA T1	280 m^3	80 m^2	Cumuli/colli*	Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi
					Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali alla triturazione - pericolosi o non pericolosi
					Miscelazione in deroga e non in deroga rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi
71/A/B	ZONA F2	160 m^3	80 m^2	Cumuli/colli*	Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi
					Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali all'inertizzatore - pericolosi o non pericolosi
					Miscelazione in deroga e non in deroga rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi
72/A/B/C/D	ZONA F1	400 m^3	160 m^2	Cumuli/colli*	Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi
					Stoccaggio e miscelazione rifiuti solidi funzionali all'inertizzatore - pericolosi o non pericolosi
					Miscelazione non in deroga rifiuti solidi - non pericolosi
52/P1	ZONA P1	100 m^3	40 m^2	Colli	Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi
					Stoccaggio rifiuti solidi funzionale all'inertizzatore - pericolosi
52/P2	ZONA P2	100 m^3	40 m^2	Colli	Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi
					Stoccaggio rifiuti solidi funzionale all'inertizzatore - pericolosi o non pericolosi
60	ZONA T1	30 m^3 cadauno	-	Massimo 10 cassoni scarrabili	Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi
72/E	ZONA F1	60 m^3	20 m^2	Big bags / colli	Mero stoccaggio rifiuti solidi - pericolosi
					Stoccaggio rifiuti solidi funzionale all'inertizzatore - pericolosi

* L'opzione tra le diverse modalità deve intendersi alternativa; ovverosia deve intendersi esclusa la possibilità che nello stesso box siano conferiti *contemporaneamente* rifiuti in cumuli e rifiuti in contenitori chiusi (o balle)

L'elenco dei codici CER dei rifiuti autorizzati alle operazioni di selezione e cernita riportato nel sub allegato 1 alla DGRV n. 2372/2013, come sostituito dal corrispondente allegato alla DGRV n. 352/2014, è integrato con i seguenti CER:

160304 "*rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*"

160306 "*rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05*"

3. Di prescrivere al Gestore l'onere di specificare, nelle registrazioni obbligatorie previste dalla legge, la descrizione dettagliata della tipologia e della provenienza dei rifiuti accettati in ingresso con i codici CER 160304 e 160306, vista la loro genericità, anche al fine di rendere evidente la compatibilità degli stessi con l'eventuale fase di selezione e cernita autorizzata.
4. Di prescrivere al Gestore la scrupolosa osservanza della procedura per il carico/scarico degli scarrabili presentata con nota del 06 aprile 2016 (acquisita al prot. reg. n. 136719 del 07.04.2016).
5. Di ribadire che:

- relativamente alle modifiche individuate di cui alle lettere a) ed e) della variante n. 3-bis, alla luce di quanto previsto dal secondo capoverso del comma 6 dell'art. 23 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i., il Gestore è tenuto a verificare, con il Comune competente, l'eventuale necessità di specifiche autorizzazioni edilizie;
- restano di competenza del Gestore le verifiche relative alla rispondenza delle nuove attrezzature (vedasi nuovo silos ed alla nuova centrifuga) alle norme vigenti, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché gli obblighi relativi alla informazione/formazione dei lavoratori per l'utilizzo di dette nuove attrezzature come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

6. Di prescrivere al Gestore l'obbligo di comunicare la fine dei lavori edili relativi agli interventi inerenti le modifiche di cui trattasi, con particolare riferimento ai box di stoccaggio dei rifiuti inertizzati ed alla barriera fonoassorbente.
7. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 2372/2013, come modificata ed integrata dalla successiva DGRV n. 352/2014 e dai Decreti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 82 del 28.10.2014 e n. 69 del 03.11.2015.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta MARCON S.r.l., con sede legale in Via dei Rizzi, 4 - Maser, al Comune di Maser (TV), alla Provincia di Treviso, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso, ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
10. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
11. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 324047)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 36 del 12 maggio 2016

Ditta NEC S.r.l. New Ecology - Sede legale e ubicazione impianto in Comune di Fossò (VE), Zona Industriale IX Strada, 115 Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009 e s.m.i. Modifiche al DSRAT n. 40 del 30 giugno 2009

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si autorizza l'incremento della capacità di stoccaggio di rifiuti costituiti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate al recupero. ATTI SIGNIFICATIVI Comunicazioni della Ditta NEC in data 16.09.2015, 23.10.2015, 27.01.2016; Verbale conferenza istruttoria in data 17.11.2015; relazione istruttoria 14.04.2016, nota Dip. Ambiente 15.04.2016.

Il Direttore

VISTO il DSRAT n. 40 in data 30.06.20109 e s.m.i., con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale alla Ditta NEC New Ecology S.r.l., per l'esercizio dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'installazione ubicata in Zona Industriale IX Strada, 115, Fossò (VE);

VISTA la propria nota in data 01.06.2015, n. 228001, con la quale, in ottemperanza alla circolare prot. 512093 del 28/11/2014 del Direttore del Dipartimento Ambiente, sono state fornite indicazioni circa la durata dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla Ditta NEC S.r.l., in conseguenza delle modifiche al d.lgs. n.152/2006, introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;

PRESO ATTO che per effetto dell'intervenuta modifica normativa di cui al d.lgs. n. 46/2014, la Ditta è legittimata alla prosecuzione dell'attività IPPC autorizzata con DSRAT n. 40/2009, per un periodo equivalente alla durata dell'autorizzazione originaria, nelle more dell'avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota in data 16.09.2015, successivamente integrata in data 23.10.2015, con la quale la Ditta NEC S.r.l., ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies, del d.lgs. n. 152/2006, l'attivazione di una modifica definita "non sostanziale" all'installazione, costituita da un incremento della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi nei termini che seguono:

VISTO il verbale della conferenza istruttoria tenutasi in data 17.11.2015, dal quale emerge la necessità che la Ditta fornisca ulteriori elementi di chiarimento in merito alla portata della modifica comunicata;

VISTA la nota in data 27.01.2016, con la quale la Ditta ha fornito elementi di chiarimento richiesti dalla conferenza istruttoria;

VISTA la nota del Dipartimento Ambiente in data 03.03.2016, con la quale si comunica alla Ditta che la variante proposta appare, diversamente da quanto comunicato dalla medesima proponente, sostanziale e che per tale motivo risulta necessario attivare le procedure di cui alla Parte II, Titolo III, del d.lgs. n. 152/2006, intendendosi per tali quelle previste dall'art. 20 (verifica di assoggettabilità);

VISTA la nota in data 05.04.2016, con la quale la ditta NEC s.r.l., a riscontro della comunicazione di cui al precedente paragrafo, ha contro dedotto i contenuti e le motivazioni con le quale il Dipartimento aveva comunicata che la variante, così come proposta, risultava essere di natura sostanziale;

VISTA la relazione istruttoria relativa alla riunione tecnica tenutasi in data 15.04.2016, tra Dip. Ambiente, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, convocata con la finalità di approfondire i contenuti e le motivazioni delle contro deduzioni avanzate dalla Ditta;

PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra, gli Enti sono concordi nel considerare non sostanziale la modifica dell'AIA qualora questa riguardi l'incremento della capacità di stoccaggio dell'impianto se riferita esclusivamente alle operazioni di Messa in riserva (R13), escludendo pertanto le operazioni di Deposito preliminare (D15);

VISTA la nota in data 15.04.2016, con la quale venivano comunicati alla Ditta gli esiti istruttori nel senso sopra riportato;

VISTA la comunicazione in data 20.04.2016, acquisita al prot. reg.le in data 22.04.2016, n. 159062, con la quale la Ditta NEC S.r.l., preso atto della nota sopra richiamata, ha fornito elementi di "ridefinizione e precisazione" dei contenuti della

comunicazione ex art. 29-nonies, trasmessa in data 16.09.2015 e successivamente integrata, dichiarando che l'incremento della capacità di stoccaggio dell'impianto riguarderà esclusivamente l'operazione R13 (Messa in riserva e non altre) come da prospetto che segue:

AIA in essere DSRAT n. 40 del 30.06.2010 e s.m.i.	INCREMENTO
Rifiuti non pericolosi RAEE e altre tipologie D15/R13 - Tot.1.200 t Di cui 500 t di rifiuti pericolosi	Rifiuti RAEE pericolosi e non pericolosi R13 Tot 1.439 t

PRESO ATTO che le Autorità preposte al controllo (ARPAV e Città Metropolitana di Venezia), in sede di istruttoria, come sopra riportato, non hanno rilevato elementi tecnici ostativi all'incremento della capacità di stoccaggio relativamente alla sola Messa in riserva R13, presso l'installazione della Ditta NEC S.r.l.;

RITENUTO che la modifica relativa all'incremento della capacità di stoccaggio di rifiuti costituiti da RAEE pericolosi e non pericolosi, così come ridefinita dalla Ditta NEC S.r.l. con la nota in data 20.04.2016, non rientri tra quelle che l'art. 5, c.1, lett. l-bis), del d.lgs. n. 152/2006, definisce "sostanziali";

CONSIDERATO che l'incremento dei quantitativi di RAEE in R13, Messa in riserva, non necessita della modifica dell'attuale dislocazione logistica dell'installazione (Allegato B al DSRAT n. 40 del 30.06.2009), rilevandosi sufficiente l'attuale distribuzione delle superfici destinate all'incremento delle operazioni in questione;

decreta

1. di autorizzare la Ditta NEC New Ecology S.r.l., con sede legale e operativa in Zona Industriale, IX Strada, 115, Fossò (VE) CF e P.IVA 02383390271, ad incrementare, per le motivazioni riportate in premessa al presente provvedimento, la capacità della *Messa in Riserva* (operazione R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006), per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) pericolosi e non pericolosi, presso l'installazione ubicata in Fossò, Z.I. IX Strada, 115, per i quantitativi riportati nella tabella che segue:

AIA in essere DSRAT n. 40 del 30.06.2009 e s.m.i.	INCREMENTO	TOTALE CAPACITA' COMPLESSIVA D15/R13
Rifiuti non pericolosi *RAEE* e altre tipologie D15/R13 - Tot.1.200 t* Di cui 500 t di rifiuti pericolosi	Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed elettroniche pericolosi e non pericolosi Solo R13 tot 1.439 Mg	2.639 Mg

2. di confermare tutte le prescrizioni contenute nell'AIA di cui al DSRAT n. 40 del 30.06.2009 e delle sue successive integrazioni;

3. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di comunicare, a cura della Sezione Tutela Ambiente, il presente provvedimento alla Ditta NEC New Ecology S.r.l., alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV Direzione generale, al Comune di Fossò (VE), e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;

5. di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale avverso il Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.), oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° c. della L. 205/2000, *Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 324048)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 38 del 20 maggio 2016

C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno I.S.E. S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Modifica dell'Autorizzazione Integrata. Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'istanza presentata da C.I.P.A., si provvede a modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016, concedendo una proroga di trenta giorni per l'adeguamento delle garanzie finanziarie. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DDR n. 17/2016 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL); - nota inviata da C.I.P.A. in data 29.04.2016, acquisita con prot. reg. n. 170374 del 02.05.2016, con cui è stata chiesta una proroga di dieci giorni per l'adeguamento delle garanzie finanziarie; - nota inviata da C.I.P.A. in data 29.04.2016, acquisita con prot. reg. n. 173522 del 04.05.2016, con cui è stata rettificata la richiesta di proroga di cui sopra ponendo l'estensione temporale da dieci a trenta giorni.

Il Direttore

(1) RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 17 del 15.03.2016 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL) - mappali n. 256, 96, 217, 39, 10 del foglio 13 del catasto comunale - per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

(2) RICHIAMATA la prescrizione n. 7 del DDR n. 17/2016 di cui al punto (1) che recita testualmente:

> *7. I Gestori sono tenuti, entro quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, a presentare l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.*

(3) CONSIDERATO che la notifica del provvedimento in parola è avvenuta in data 18.03.2016 e di conseguenza il termine di cui alla citata prescrizione n. 7 si individua nel giorno 02.05.2016.

(4) VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 29.04.2016, acquisita con prot. reg. n. 170374 del 02.05.2016, con cui è stata richiesta una proroga di dieci giorni per l'adempimento di quanto prescritto riguardo l'adeguamento delle garanzie finanziarie.

(5) VISTA la successiva nota inviata da C.I.P.A. in data 29.04.2016, acquisita con prot. reg. n. 173522 del 04.05.2016, con cui è stata rettificata la richiesta di proroga di cui sopra, portando da dieci a trenta giorni la richiesta della medesima proroga per l'adempimento di quanto prescritto riguardo l'adeguamento delle garanzie finanziarie.

(6) CONSIDERATE le motivazioni addotte dalla Ditta, consistenti principalmente al prolungamento dei tempi dell'iter amministrativo svolto dalla Compagnia assicurativa, in base alle proprie procedure interne.

(7) CONSIDERATO che la proroga richiesta di trenta giorni, in base alla data di avvenuta notifica del DDR n. 17/2016, porta la scadenza al 01.06.2016.

(8) RITENUTO di concedere la proroga richiesta di cui al punto (5) e di fissare il nuovo termine per la presentazione dell'estensione al DDR n. 17/2016 delle garanzie finanziarie in essere al 01.06.2016.

Riferimenti normativi

(9) VISTA la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.

(10) VISTA la L.R. n. 3/2000 e s.m.i.

(11) VISTO il D. Lgs. n. 36/2003.

(12) VISTA la DGRV n. 668/2007.

(13) VISTA la L.R. n. 26/2007.

(14) VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

(15) VISTE la DGRV 242/2010 e la DGR 863/2012.

(16) VISTA la DGRV n. 16/2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. La prescrizione n. 7 del DDR n. 17/2016 riportata alla premessa n. (2) è sostituita dalla seguente:

> *7. I Gestori sono tenuti, entro e non oltre il 01.06.2016, a presentare l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.*

2. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

4. Di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - C.I.P.A., con sede legale in Via del Piave, 1/a 32100 Belluno, alla Ditta Impianto Smaltimento Estrazione - I.S.E. S.r.l., con sede legale in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), al Comune di Perarolo di Cadore, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.

5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA

(Codice interno: 323948)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 130 del 10 maggio 2016

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazione in locazione di cui alla legge n. 431/1998, art. 11 - anno 2015. Accertamento importi dovuti in restituzione da parte dei Comuni.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si procede all'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, delle somme dovute in restituzione da parte dei Comuni per economie sugli importi erogati a titolo di contributi per il sostegno agli affitti - anno 2015.

Il Direttore

PREMESSO che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" (FSA), al fine di sostenere le fasce sociali più deboli;

che le risorse assegnate al Fondo annualmente dalla legge finanziaria vengono ripartite ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legge n. 240/2004, convertito dalla legge n. 269/2004, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 gennaio 2015, di riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2015, sono stati assegnati alla Regione Veneto euro 6.689.295,30;

VERIFICATO che, a seguito del riparto del Fondo anno 2015, approvato con decreto del Direttore della Sezione per l'Edilizia Abitativa 30 dicembre 2015, n. 163, sussistono presso i Comuni somme a titolo di economie per acconti da recuperare e/o detrazioni già usufruite dai cittadini in sede di dichiarazione dei redditi, quantificate in complessivi euro 1.779.837,92, secondo l'**Allegato A** al presente provvedimento;

CONSIDERATO che tali somme, ai fini di una loro successiva utilizzazione nell'ambito del procedimento Fondo Sostegno Affitti, devono essere restituite alla Regione da parte delle Amministrazioni comunali interessate;

RITENUTO opportuno procedere all'accertamento dell'importo di euro 1.779.837,92 a titolo di restituzione da parte dei Comuni del Fondo di cui alla legge n. 431/1998, art. 11 sul capitolo 100033/E del bilancio regionale 2016;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 gennaio 2015, relativo alla ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale - anno 2015;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

decreta

1. di disporre la restituzione da parte dei Comuni interessati delle somme presso di essi giacenti a titolo di economie del FSA 2015 per acconti da recuperare e/o detrazioni già usufruite dai cittadini in sede di dichiarazione dei redditi e quantificate in complessivi euro 1.779.837,92 secondo l'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento, che dovranno essere accreditate, entro il 30 settembre 2016 e comunque ad avvenuta liquidazione del saldo FSA anno 2015, mediante girofondo a favore della Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione Veneto, accesa presso la Banca d'Italia, sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia. Eventuali ulteriori economie rilevate in sede di rendicontazione dovranno essere restituite nel medesimo termine e con la stessa modalità;

2. di procedere, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., all'accertamento per competenza, a titolo di restituzione da parte dei Comuni del Fondo di cui alla legge n. 431/1998, art. 11, della somma di euro 1.779.837,92 a valere sul capitolo 100033/E "Restituzione da parte dei Comuni di importi non dovuti", del bilancio regionale 2016, codice di V livello del piano dei conti finanziario E.3.05.02.03.002, codice SIOPE 3.02.03.3230;
3. di stabilire che per gli importi dovuti in restituzione dai Comuni che risultano superiori o uguali all'importo da liquidare a saldo del Fondo Sostegno Affitti anno 2015, di cui al decreto del Direttore della Sezione per l'Edilizia Abitativa 30 dicembre 2015, n. 163, si procederà al recupero in sede di liquidazione del saldo relativo al Fondo - anno 2015 mediante emissione di liquidazioni con mandato vincolato a reversale;
4. di dare atto che il credito regionale di cui al presente provvedimento scade nel corrente esercizio per l'intero importo;
5. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

Allegato A al decreto n. 130 del 10 MAGGIO 2016

REGIONE DEL VENETO

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2015.
Accertamento importi da restituire.

N.	Comune	Prov.	Detrazioni da recuperare	Acconto da recuperare	Totale da restituire
1	AGORDO	BL	150,00	-	150,00
2	ALANO DI PIAVE	BL	591,00	-	591,00
3	AURONZO DI CADORE	BL	280,04	-	280,04
4	BELLUNO	BL	10.217,36	-	10.217,36
5	CALALZO DI CADORE	BL	900,00	-	900,00
6	DOMEGGE DI CADORE	BL	300,00	-	300,00
7	FELTRE	BL	6.943,57	-	6.943,57
8	FONZASO	BL	450,00	-	450,00
9	FORNO DI ZOLDO	BL	300,00	-	300,00
10	LENTIAI	BL	386,51	-	386,51
11	LIMANA	BL	565,84	-	565,84
12	LONGARONE	BL	356,36	-	356,36
13	MEL	BL	300,00	-	300,00
14	PEDAVENA	BL	1.413,96	-	1.413,96
15	PIEVE DI CADORE	BL	2.799,10	-	2.799,10
16	PONTE NELLE ALPI	BL	2.654,15	-	2.654,15
17	PUOS D'ALPAGO	BL	300,00	-	300,00
18	QUERO VAS	BL	636,00	-	636,00
19	SANTA GIUSTINA	BL	180,00	-	180,00
20	SEREN DEL GRAPPA	BL	980,06	-	980,06
21	TRICHIANA	BL	450,00	-	450,00
22	VALLE DI CADORE	BL	857,34	-	857,34
23	ABANO TERME	PD	6.354,38	-	6.354,38
24	AGNA	PD	549,14	-	549,14
25	ALBIGNASEGO	PD	3.827,44	84,55	3.911,99
26	ARQUA' PETRARCA	PD	197,00	-	197,00
27	ARZERGRANDE	PD	600,00	-	600,00
28	BATTAGLIA TERME	PD	226,00	-	226,00
29	BORGORICCO	PD	3.086,93	-	3.086,93
30	BOVOLENTA	PD	545,01	-	545,01
31	CADONEGHE	PD	2.411,78	-	2.411,78
32	CAMPO SAN MARTINO	PD	1.200,63	-	1.200,63
33	CAMPODARSEGO	PD	1.900,92	-	1.900,92
34	CAMPOSAMPIERO	PD	4.752,41	-	4.752,41
35	CANDIANA	PD	300,00	-	300,00
36	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	2.130,98	-	2.130,98
37	CARTURA	PD	492,43	-	492,43
38	CASALE DI SCODOSIA	PD	1.725,00	-	1.725,00
39	CASALSERUGO	PD	571,00	-	571,00
40	CERVARESE SANTA CROCE	PD	406,86	-	406,86

Allegato A al decreto n. 130 del 10 MAGGIO 2016 pag. 2 /9

N.	Comune	Prov.	Detrazioni da recuperare	Acconto da recuperare	Totale da restituire
41	CODEVIGO	PD	150,00	-	150,00
42	CONSELVE	PD	3.587,66	-	3.587,66
43	CURTAROLO	PD	898,22	-	898,22
44	DUE CARRARE	PD	450,00	-	450,00
45	ESTE	PD	3.991,04	-	3.991,04
46	FONTANIVA	PD	750,00	779,95	1.529,95
47	GALZIGNANO TERME	PD	300,00	-	300,00
48	GRANTORTO	PD	1.101,90	-	1.101,90
49	LEGNARO	PD	1.845,30	145,14	1.990,44
50	LIMENA	PD	261,07	-	261,07
51	MASERA' DI PADOVA	PD	868,38	-	868,38
52	MASSANZAGO	PD	1.725,30	-	1.725,30
53	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	300,00	-	300,00
54	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	1.745,98	-	1.745,98
55	MERLARA	PD	162,07	-	162,07
56	MESTRINO	PD	1.819,93	-	1.819,93
57	MONSELICE	PD	3.186,62	-	3.186,62
58	MONTAGNANA	PD	729,52	-	729,52
59	MONTEGROTTO TERME	PD	10,22	14.437,35	14.447,57
60	NOVENTA PADOVANA	PD	2.934,61	-	2.934,61
61	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	461,58	-	461,58
62	PADOVA	PD	84.879,02	-	84.879,02
63	PIACENZA D'ADIGE	PD	300,00	-	300,00
64	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	663,83	-	663,83
65	PIOVE DI SACCO	PD	5.776,37	-	5.776,37
66	POLVERARA	PD	221,90	-	221,90
67	PONSO	PD	450,00	-	450,00
68	PONTE SAN NICOLO'	PD	4.760,58	-	4.760,58
69	PONTELONGO	PD	450,00	-	450,00
70	POZZONOVO	PD	1.218,11	-	1.218,11
71	ROVOLON	PD	1.800,00	-	1.800,00
72	RUBANO	PD	2.340,56	2.980,71	5.321,27
73	SACCOLONGO	PD	750,00	-	750,00
74	SALETTO	PD	836,96	-	836,96
75	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	2.206,10	-	2.206,10
76	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	1.096,00	-	1.096,00
77	SAN PIETRO IN GU	PD	200,36	-	200,36
78	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	450,00	-	450,00
79	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	1.272,54	-	1.272,54
80	SANT'URBANO	PD	163,00	-	163,00
81	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	300,00	-	300,00
82	SAONARA	PD	754,63	4.843,52	5.598,15
83	SELVAZZANO DENTRO	PD	4.773,87	-	4.773,87
84	SOLESINO	PD	1.050,00	-	1.050,00
85	TEOLO	PD	1.155,56	1.408,08	2.563,64
86	TOMBOLO	PD	1.811,11	-	1.811,11

Allegato A al decreto n. 130 del 10 MAGGIO 2016

N.	Comune	Prov.	Detrazioni da recuperare	Acconto da recuperare	Totale da restituire
87	TORREGLIA	PD	1.916,29	1.060,31	2.976,60
88	TREBASELEGHE	PD	1.974,19	-	1.974,19
89	TRIBANO	PD	1.136,79	-	1.136,79
90	URBANA	PD	53,32	-	53,32
91	VEGGIANO	PD	337,00	-	337,00
92	VIGODARZERE	PD	3.283,43	-	3.283,43
93	VIGONZA	PD	429,54	3.849,42	4.278,96
94	VILLA DEL CONTE	PD	1.439,32	-	1.439,32
95	VILLA ESTENSE	PD	63,00	-	63,00
96	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	1.200,00	-	1.200,00
97	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	1.188,05	634,84	1.822,89
98	VO'	PD	100,00	-	100,00
99	ADRIA	RO	3.592,22	1.465,50	5.057,72
100	ARIANO NEL POLESINE	RO	300,00	-	300,00
101	BADIA POLESINE	RO	8.464,19	-	8.464,19
102	BOSARO	RO	796,00	-	796,00
103	FIESSO UMBERTIANO	RO	892,75	-	892,75
104	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	48,53	-	48,53
105	LENDINARA	RO	6.795,67	-	6.795,67
106	LOREO	RO	276,63	-	276,63
107	LUSIA	RO	2.171,92	-	2.171,92
108	OCCHIOBELLO	RO	1.503,21	4.029,34	5.532,55
109	PINCARA	RO	164,00	-	164,00
110	POLESELLA	RO	900,00	-	900,00
111	PORTO TOLLE	RO	1.068,74	-	1.068,74
112	PORTO VIRO	RO	3.732,29	-	3.732,29
113	ROSOLINA	RO	2.351,40	-	2.351,40
114	ROVIGO	RO	27.080,13	-	27.080,13
115	SAN BELLINO	RO	429,77	-	429,77
116	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	70,00	-	70,00
117	STIENTA	RO	150,00	-	150,00
118	TAGLIO DI PO	RO	2.321,07	-	2.321,07
119	TRECENTA	RO	505,83	-	505,83
120	VILLADOSE	RO	814,28	-	814,28
121	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	1.345,28	-	1.345,28
122	ALTIVOLE	TV	837,54	432,81	1.270,35
123	ARCADE	TV	1.927,21	-	1.927,21
124	ASOLO	TV	4.785,15	-	4.785,15
125	BORSO DEL GRAPPA	TV	1.425,90	-	1.425,90
126	BREDA DI PIAVE	TV	393,72	-	393,72
127	CAERANO DI SAN MARCO	TV	3.512,00	-	3.512,00
128	CAPPELLA MAGGIORE	TV	450,00	-	450,00
129	CARBONERA	TV	2.557,42	-	2.557,42
130	CASALE SUL SILE	TV	2.946,03	-	2.946,03
131	CASIER	TV	1.664,75	-	1.664,75
132	CASTELFRANCO VENETO	TV	8.822,91	-	8.822,91

Allegato A al decreto n. 130 del 10 MAGGIO 2016

N.	Comune	Prov.	Detrazioni da recuperare	Acconto da recuperare	Totale da restituire
133	CASTELLO DI GODEGO	TV	1.764,12	-	1.764,12
134	CAVASO DEL TOMBA	TV	1.200,00	-	1.200,00
135	CESSALTO	TV	2.609,63	-	2.609,63
136	CHIARANO	TV	572,65	-	572,65
137	CIMADOLMO	TV	1.191,47	-	1.191,47
138	CISON DI VALMARINO	TV	750,00	-	750,00
139	CODOGNE'	TV	1.919,48	-	1.919,48
140	COLLE UMBERTO	TV	450,00	-	450,00
141	CONEGLIANO	TV	27.774,93	-	27.774,93
142	CORDIGNANO	TV	674,88	-	674,88
143	CORNUDA	TV	2.735,44	-	2.735,44
144	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	5.118,93	-	5.118,93
145	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	2.321,77	-	2.321,77
146	FARRA DI SOLIGO	TV	3.236,43	-	3.236,43
147	FOLLINA	TV	2.512,85	-	2.512,85
148	FONTANELLE	TV	678,97	-	678,97
149	FONTE	TV	4.832,99	-	4.832,99
150	FREGONA	TV	600,00	-	600,00
151	GAIARINE	TV	1.528,53	-	1.528,53
152	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	1.414,36	-	1.414,36
153	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	2.719,49	-	2.719,49
154	GORGO AL MONTICANO	TV	1.471,42	-	1.471,42
155	ISTRANA	TV	3.016,80	-	3.016,80
156	LORIA	TV	2.088,42	-	2.088,42
157	MANSUE'	TV	1.220,34	-	1.220,34
158	MARENO DI PIAVE	TV	2.712,31	-	2.712,31
159	MASER	TV	1.740,43	-	1.740,43
160	MASERADA SUL PIAVE	TV	901,41	-	901,41
161	MEDUNA DI LIVENZA	TV	1.216,13	-	1.216,13
162	MIANE	TV	1.211,39	-	1.211,39
163	MOGLIANO VENETO	TV	12.773,38	-	12.773,38
164	MONASTIER DI TREVISO	TV	1.875,50	-	1.875,50
165	MONTEBELLUNA	TV	15.167,26	-	15.167,26
166	MORGANO	TV	183,00	-	183,00
167	MOTTA DI LIVENZA	TV	5.632,16	-	5.632,16
168	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	635,10	-	635,10
169	ODERZO	TV	7.177,24	-	7.177,24
170	ORMELLE	TV	1.425,97	-	1.425,97
171	ORSAGO	TV	712,00	-	712,00
172	PADERNO DEL GRAPPA	TV	1.338,11	-	1.338,11
173	PAESE	TV	9.944,94	-	9.944,94
174	PEDEROBBA	TV	3.525,00	-	3.525,00
175	PIEVE DI SOLIGO	TV	11.595,12	-	11.595,12
176	PONTE DI PIAVE	TV	4.460,63	-	4.460,63
177	PONZANO VENETO	TV	5.403,92	181,08	5.585,00
178	PORTOBUFFOLE'	TV	150,00	-	150,00

Allegato A al decreto n. 130 del 10 MAGGIO 2016

N.	Comune	Prov.	Detrazioni da recuperare	Acconto da recuperare	Totale da restituire
179	POSSAGNO	TV	693,91	-	693,91
180	POVEGLIANO	TV	1.275,00	-	1.275,00
181	PREGANZIOL	TV	5.387,39	-	5.387,39
182	QUINTO DI TREVISO	TV	8.717,04	-	8.717,04
183	RESANA	TV	2.205,43	-	2.205,43
184	REVINE LAGO	TV	198,87	-	198,87
185	RIESE PIO X	TV	2.817,50	-	2.817,50
186	RONCADE	TV	3.645,33	-	3.645,33
187	SALGAREDA	TV	1.684,87	-	1.684,87
188	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	3.954,88	-	3.954,88
189	SAN FIOR	TV	1.909,02	-	1.909,02
190	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	1.578,27	-	1.578,27
191	SAN POLO DI PIAVE	TV	2.924,00	-	2.924,00
192	SAN VENDEMIANO	TV	1.666,09	-	1.666,09
193	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	6.382,15	-	6.382,15
194	SEGUSINO	TV	1.081,09	-	1.081,09
195	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	3.098,09	-	3.098,09
196	SILEA	TV	6.190,25	-	6.190,25
197	SPRESIANO	TV	3.658,16	-	3.658,16
198	SUSEGANA	TV	5.883,91	-	5.883,91
199	TARZO	TV	1.028,69	-	1.028,69
200	TREVIGNANO	TV	2.026,00	-	2.026,00
201	TREVISO	TV	44.157,21	-	44.157,21
202	VALDOBBIADENE	TV	3.771,35	-	3.771,35
203	VEDELAGO	TV	5.502,79	-	5.502,79
204	VIDOR	TV	2.601,66	-	2.601,66
205	VILLORBA	TV	3.393,62	6.550,75	9.944,37
206	VITTORIO VENETO	TV	11.853,96	-	11.853,96
207	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	3.140,97	-	3.140,97
208	ZERO BRANCO	TV	750,00	-	750,00
209	ANNONE VENETO	VE	1.795,88	-	1.795,88
210	CAMPAGNA LUPIA	VE	150,00	-	150,00
211	CAMPONOGARA	VE	2.359,50	-	2.359,50
212	CAORLE	VE	2.832,32	-	2.832,32
213	CAVALLINO-TREPORTI	VE	2.886,42	-	2.886,42
214	CAVARZERE	VE	4.848,43	-	4.848,43
215	CEGGIA	VE	1.377,00	-	1.377,00
216	CHIOGGIA	VE	17.419,55	-	17.419,55
217	CINTO CAOMAGGIORE	VE	892,36	-	892,36
218	CONA	VE	1.151,56	-	1.151,56
219	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	2.013,00	-	2.013,00
220	ERACLEA	VE	5.463,74	-	5.463,74
221	FIESSO D'ARTICO	VE	300,00	1.698,31	1.998,31
222	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	1.068,39	-	1.068,39
223	FOSSO'	VE	287,00	-	287,00
224	GRUARO	VE	450,00	-	450,00

Allegato A al decreto n. 130 del 10 MAGGIO 2016

N.	Comune	Prov.	Detrazioni da recuperare	Acconto da recuperare	Totale da restituire
225	JESOLO	VE	10.787,16	-	10.787,16
226	MARCON	VE	999,00	2.484,95	3.483,95
227	MARTELLAGO	VE	6.870,67	-	6.870,67
228	MEOLO	VE	975,00	-	975,00
229	MIRA	VE	8.416,74	-	8.416,74
230	MIRANO	VE	8.923,34	-	8.923,34
231	MUSILE DI PIAVE	VE	1.394,31	-	1.394,31
232	NOALE	VE	5.567,82	-	5.567,82
233	NOVENTA DI PIAVE	VE	1.390,15	-	1.390,15
234	PIANIGA	VE	3.667,78	-	3.667,78
235	PORTOGRUARO	VE	7.462,75	-	7.462,75
236	PRAMAGGIORE	VE	2.393,39	-	2.393,39
237	QUARTO D'ALTINO	VE	2.146,00	-	2.146,00
238	SALZANO	VE	2.163,08	-	2.163,08
239	SAN DONA' DI PIAVE	VE	7.957,43	5.582,03	13.539,46
240	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	2.600,64	-	2.600,64
241	SAN STINO DI LIVENZA	VE	6.626,80	-	6.626,80
242	SANTA MARIA DI SALA	VE	4.369,09	1.411,71	5.780,80
243	SCORZE'	VE	4.256,33	-	4.256,33
244	SPINEA	VE	8.878,72	-	8.878,72
245	STRA	VE	1.875,00	-	1.875,00
246	TEGLIO VENETO	VE	187,00	-	187,00
247	TORRE DI MOSTO	VE	1.329,83	-	1.329,83
248	VENEZIA	VE	92.285,50	-	92.285,50
249	VIGONOVO	VE	1.668,00	-	1.668,00
250	ALBAREDO D'ADIGE	VR	963,00	-	963,00
251	ANGIARI	VR	124,00	-	124,00
252	BADIA CALAVENA	VR	1.281,00	-	1.281,00
253	BARDOLINO	VR	1.964,98	-	1.964,98
254	BELFIORE	VR	692,48	-	692,48
255	BONAVIGO	VR	488,00	-	488,00
256	BOVOLONE	VR	9.766,02	-	9.766,02
257	BRENZONE SUL GARDA	VR	247,19	-	247,19
258	BUSSOLENGO	VR	13.402,22	-	13.402,22
259	BUTTAPIETRA	VR	1.150,26	-	1.150,26
260	CALDIERO	VR	4.481,22	-	4.481,22
261	CAPRINO VERONESE	VR	1.350,00	-	1.350,00
262	CASALEONE	VR	300,00	-	300,00
263	CASTEL D'AZZANO	VR	7.791,51	-	7.791,51
264	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	2.600,22	361,26	2.961,48
265	CAVAION VERONESE	VR	3.686,94	-	3.686,94
266	CEREA	VR	2.801,00	-	2.801,00
267	CERRO VERONESE	VR	1.418,76	-	1.418,76
268	COLOGNA VENETA	VR	1.268,47	-	1.268,47
269	COLOGNOLA AI COLLI	VR	3.949,00	-	3.949,00
270	COSTERMANO	VR	790,58	-	790,58

Allegato A al decreto n. 130 del 10 MAGGIO 2016

N.	Comune	Prov.	Detrazioni da recuperare	Acconto da recuperare	Totale da restituire
271	DOLCE'	VR	600,00	-	600,00
272	ERBE'	VR	789,86	-	789,86
273	FUMANE	VR	1.065,15	-	1.065,15
274	GARDA	VR	3.938,59	-	3.938,59
275	GAZZO VERONESE	VR	1.542,01	-	1.542,01
276	GREZZANA	VR	2.321,92	1.845,37	4.167,29
277	ILLASI	VR	1.124,35	-	1.124,35
278	ISOLA DELLA SCALA	VR	5.980,29	-	5.980,29
279	ISOLA RIZZA	VR	900,00	-	900,00
280	LAVAGNO	VR	2.143,65	-	2.143,65
281	LAZISE	VR	4.901,98	-	4.901,98
282	LEGNAGO	VR	3.269,33	-	3.269,33
283	MALCESINE	VR	1.735,85	-	1.735,85
284	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	300,00	-	300,00
285	MINERBE	VR	800,00	-	800,00
286	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	2.569,91	-	2.569,91
287	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	6.229,18	-	6.229,18
288	MOZZECANE	VR	5.618,60	-	5.618,60
289	NEGRAR	VR	5.794,10	-	5.794,10
290	NOGARA	VR	3.356,96	-	3.356,96
291	NOGAROLE ROCCA	VR	1.389,39	-	1.389,39
292	OPPEANO	VR	8.129,28	-	8.129,28
293	PASTRENGO	VR	1.575,00	-	1.575,00
294	PESCANTINA	VR	6.333,38	-	6.333,38
295	PESCHIERA DEL GARDA	VR	8.598,31	-	8.598,31
296	POVEGLIANO VERONESE	VR	5.273,10	-	5.273,10
297	PRESSANA	VR	750,00	-	750,00
298	RONCO ALL'ADIGE	VR	1.569,11	-	1.569,11
299	ROVERCHIARA	VR	816,15	-	816,15
300	SALIZZOLE	VR	530,21	-	530,21
301	SAN BONIFACIO	VR	25.594,69	-	25.594,69
302	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	21.351,29	-	21.351,29
303	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	13.020,72	-	13.020,72
304	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	300,00	-	300,00
305	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	3.803,00	-	3.803,00
306	SANGUINETTO	VR	1.169,41	-	1.169,41
307	SOAVE	VR	1.923,57	-	1.923,57
308	SOMMACAMPAGNA	VR	9.738,74	-	9.738,74
309	SONA	VR	9.299,90	-	9.299,90
310	SORGA'	VR	450,00	-	450,00
311	TORRI DEL BENACO	VR	869,38	-	869,38
312	TREVENZUOLO	VR	602,30	-	602,30
313	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	8.471,12	-	8.471,12
314	VERONA	VR	201.145,62	-	201.145,62
315	VERONELLA	VR	1.988,94	-	1.988,94
316	VESTENANOVA	VR	538,00	-	538,00

Allegato A al decreto n. 130 del 10 MAGGIO 2016

N.	Comune	Prov.	Detrazioni da recuperare	Acconto da recuperare	Totale da restituire
317	VIGASIO	VR	3.228,00	-	3.228,00
318	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	20.628,18	-	20.628,18
319	ZEVIO	VR	4.979,55	-	4.979,55
320	ZIMELLA	VR	921,08	-	921,08
321	AGUGLIARO	VI	300,00	-	300,00
322	ALTAVILLA VICENTINA	VI	5.691,46	-	5.691,46
323	ALTISSIMO	VI	511,11	-	511,11
324	ARCUGNANO	VI	2.261,98	-	2.261,98
325	ARSIERO	VI	166,29	-	166,29
326	ARZIGNANO	VI	17.974,77	-	17.974,77
327	BARBARANO VICENTINO	VI	1.571,00	-	1.571,00
328	BASSANO DEL GRAPPA	VI	25.857,26	-	25.857,26
329	BOLZANO VICENTINO	VI	528,31	-	528,31
330	BREGANZE	VI	2.916,88	-	2.916,88
331	BRENDOLA	VI	3.379,01	-	3.379,01
332	BRESSANVIDO	VI	375,00	-	375,00
333	BROGLIANO	VI	150,00	-	150,00
334	CAMISANO VICENTINO	VI	6.921,73	-	6.921,73
335	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	224,34	-	224,34
336	CARRE'	VI	880,59	-	880,59
337	CARTIGLIANO	VI	150,00	-	150,00
338	CASSOLA	VI	7.118,72	-	7.118,72
339	CASTEGNERO	VI	1.575,00	-	1.575,00
340	CASTELGOMBERTO	VI	1.232,79	-	1.232,79
341	CHIAMPO	VI	6.649,58	-	6.649,58
342	CHIUPPANO	VI	427,47	-	427,47
343	COGOLLO DEL CENGIO	VI	225,00	-	225,00
344	CORNEDO VICENTINO	VI	3.644,45	-	3.644,45
345	COSTABISSARA	VI	2.086,27	-	2.086,27
346	CREAZZO	VI	4.557,60	-	4.557,60
347	DUEVILLE	VI	6.614,89	-	6.614,89
348	GALLIO	VI	177,91	-	177,91
349	GAMBELLARA	VI	3.602,35	-	3.602,35
350	GRANCONA	VI	1.350,00	-	1.350,00
351	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	2.109,16	-	2.109,16
352	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	3.249,72	-	3.249,72
353	ISOLA VICENTINA	VI	1.650,00	2.274,22	3.924,22
354	LONGARE	VI	681,78	-	681,78
355	LONIGO	VI	14.419,24	-	14.419,24
356	LUGO DI VICENZA	VI	223,17	-	223,17
357	LUSIANA	VI	234,10	-	234,10
358	MARANO VICENTINO	VI	3.421,92	-	3.421,92
359	MAROSTICA	VI	4.282,33	-	4.282,33
360	MASON VICENTINO	VI	600,00	-	600,00
361	MONTEBELLO VICENTINO	VI	3.602,75	-	3.602,75
362	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	13.250,21	-	13.250,21

Allegato A al decreto n. 130 del 10 MAGGIO 2016

N.	Comune	Prov.	Detrazioni da recuperare	Acconto da recuperare	Totale da restituire
363	MONTEGALDA	VI	558,67	-	558,67
364	MONTEGALDELLA	VI	204,01	-	204,01
365	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	5.025,30	-	5.025,30
366	MONTORSO VICENTINO	VI	717,66	-	717,66
367	MOSSANO	VI	871,00	-	871,00
368	MUSSOLENTE	VI	2.276,90	-	2.276,90
369	NANTO	VI	1.323,56	-	1.323,56
370	NOVE	VI	1.850,64	-	1.850,64
371	NOVENTA VICENTINA	VI	7.187,80	-	7.187,80
372	ORGIANO	VI	1.050,00	-	1.050,00
373	PIANEZZE	VI	225,00	-	225,00
374	PIOVENE ROCCHETTE	VI	1.757,73	-	1.757,73
375	POJANA MAGGIORE	VI	1.500,00	-	1.500,00
376	QUINTO VICENTINO	VI	569,00	-	569,00
377	RECOARO TERME	VI	570,08	-	570,08
378	ROANA	VI	1.408,39	-	1.408,39
379	ROMANO D'EZZELINO	VI	8.994,00	-	8.994,00
380	ROSA'	VI	6.862,13	-	6.862,13
381	ROSSANO VENETO	VI	3.434,37	-	3.434,37
382	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	1.560,70	-	1.560,70
383	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	750,00	-	750,00
384	SANDRIGO	VI	1.313,00	-	1.313,00
385	SANTORSO	VI	1.650,00	-	1.650,00
386	SAREGO	VI	2.613,51	-	2.613,51
387	SCHIAVON	VI	620,00	-	620,00
388	SCHIO	VI	20.402,30	-	20.402,30
389	SOLAGNA	VI	1.200,00	-	1.200,00
390	SOSSANO	VI	1.950,00	-	1.950,00
391	SOVIZZO	VI	1.584,97	-	1.584,97
392	TEZZE SUL BRENTA	VI	2.562,51	1.291,37	3.853,88
393	THIENE	VI	11.146,23	-	11.146,23
394	TORREBELVICINO	VI	1.051,00	-	1.051,00
395	TORRI DI QUARTESOLO	VI	8.220,56	-	8.220,56
396	TRISSINO	VI	2.935,20	-	2.935,20
397	VALDAGNO	VI	17.390,96	-	17.390,96
398	VALLI DEL PASUBIO	VI	150,00	-	150,00
399	VALSTAGNA	VI	600,00	-	600,00
400	VELO D'ASTICO	VI	406,82	-	406,82
401	VICENZA	VI	90.213,71	-	90.213,71
402	VILLAVERLA	VI	299,74	-	299,74
403	ZERMEGHEDO	VI	71,11	-	71,11
404	ZUGLIANO	VI	1.279,00	-	1.279,00
			1.720.005,35	**59.832,57**	**1.779.837,92**

(Codice interno: 323949)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 133 del 12 maggio 2016

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009. Legge 14.11.2000 n. 338 - D.G.R. n. 1763/2007. Interventi di edilizia universitaria. ESU Verona - recupero complesso denominato "Corte Maddalene". Rettifica decreto n. 113 del 22 aprile 2016.

[Edilizia abitativa]

Il Direttore

VISTO il decreto Sezione Edilizia abitativa n. 113 del 22 aprile 2016 relativo all' erogazione del contributo per complessivi euro 336.926,44 in favore dell' intervento di edilizia universitaria realizzato dall' ESU di Verona per i lavori di restauro e ristrutturazione del Complesso denominato Corte Maddalene;

RILEVATO che a causa di un mero errore materiale veniva riportata nelle premesse come nota attestante gli obblighi di pubblicità e trasparenza una nota della Sezione Istruzione del 23.10.2014 anziché la nota dell'ESU di Verona del 6.05.2016;

RITENUTO pertanto, di rettificare il proprio decreto n. 113/2016 con la corretta nota di trasparenza dell'ESU di Verona prot. n. 1123 del 6.05.2016 attestante il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli art. n. 14 e n. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dalla legge n. 114/2014;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n.54.

decreta

1. per i motivi in premessa indicati di rettificare il proprio decreto n. 113/2016 con la corretta nota di trasparenza dell'ESU di Verona prot. n. 1123 del 6.05.2016 attestante il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dagli art. n. 14 e n. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dalla legge n. 114/2014;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

(Codice interno: 323950)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 134 del 19 maggio 2016

Affidamento in concessione a favore dell'Associazione San Benedetto onlus con sede in Verona di n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dell'ATER di Verona. DGR n. 1134 del 1° luglio 2014.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento l'ATER di Verona è autorizzata all'affidamento in concessione per anni quindici a favore dell'Associazione San Benedetto onlus con sede in Verona di n. 2 alloggi ERP, siti a Verona, di propiretà dell'Azienda ai sensi della DGR n. 1134/2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di autorizzazione prot. n. 5708 del 04/05/2016.

Il Direttore

VISTA la DGR del 19 novembre 2013, n. 2101, con la quale la Giunta regionale, in attuazione del Piano Strategico delle politiche della casa del Veneto (approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2013 con deliberazione n. 55) ha provveduto ad assegnare alle ATER del Veneto le risorse destinate alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria su alloggi di proprietà delle Aziende medesime ed ha previsto la possibilità di consentire alle Aziende Territoriali di assegnare degli alloggi sfitti, non utilizzabili a causa dello stato di deperimento in cui versano e della mancata disponibilità finanziaria aziendale per procedere celermente al loro ripristino, a soggetti del privato sociale;

VISTA la DGR del 1 luglio 2014, n. 1134, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a disciplinare lo schema procedimentale per il rilascio delle autorizzazioni per la concessione di alloggi sfitti e non utilizzabili da destinare temporaneamente a finalità abitative con scopi strettamente socio-assistenziali, in favore di soggetti del privato sociale;

VISTA la richiesta prot. n. 5708 del 04.05.2016, dell'ATER di Verona per il rilascio dell'autorizzazione alla concessione di n. 2 alloggi di ERP per anni quindici all'Associazione San Benedetto onlus con sede in Verona, Lungadige Matteotti n.8, identificati catastalmente come segue:

N. All.	Comune	Via e numero	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani	
1	Verona	Via Maddalena, 23	189	83	302	7	1975
2	Verona	Via Maddalena, 23	189	83	303	7	1975

CONSIDERATO che l'Associazione San Benedetto onlus, iscritta al registro regionale Veneto delle organizzazioni di volontariato al n. VR0464, persegue quali finalità statutarie di promuovere iniziative di accompagnamento all'abitare di nuclei familiari in temporanea difficoltà, favorendone l'inserimento nel tessuto sociale per l'esplicazione piena del loro diritto a una dignitosa esistenza;

CONSIDERATO che dirigente anziano dell'ATER di Verona, delegato ai sensi del provvedimento CS n. 1/16341 del 26/4/2016, nella sopraccitata richiesta ha dichiarato che:

- gli alloggi non sono ricompresi in piani di vendita e non sono assegnabili in locazione ai sensi della l.r. n. 10/1996 a causa del precario stato dei medesimi, ma necessitano di interventi cui all'art. 3, comma1, lettere b), c), d), del DPR n. 380/2001, complessivamente per euro 53.863,67, costi non sostenibili nel breve termine dall'Azienda;
- gli interventi di ripristino degli alloggi saranno realizzati dal concessionario con relativi costi a totale carico del medesimo;
- gli alloggi saranno adibiti ad uso residenziale come alloggi per nuclei familiari monoparentali con minori in emergenza abitativa per periodi di tempo contenuti (da 6 a 18 mesi);
- gli alloggi non sono ricompresi in piani di manutenzione già programmati dall'Azienda e non sono stati oggetto, nell'ultimo quinquennio, di finanziamenti regionali, statali o comunitari, né di reinvestimenti con i proventi derivanti dall'alienazione di alloggi ai sensi della L. n. 560/1993, art. 65 della l.r. n. 11/2001 e art. 6, l.r. n. 7/2011;

DATO ATTO che l'entità del patrimonio oggetto di concessione non è superiore al 50% della complessiva patrimonialità abitativa aziendale sfitta al netto di quella recuperabile con i proventi indicati nel punto 2., lettere a., b. e c. dell'Allegato A alla DGR n. 1134/2014;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale del 19 novembre 2013, n. 2101 e 1 luglio 2014, n. 1134;

decreta

1. di autorizzare l'ATER di Verona ad affidare in concessione, per anni quindici a favore dell'Associazione San Benedetto onlus con sede in Verona, Lungadige Matteotti n.8, i seguenti alloggi:

N. All.	Comune	Via e numero	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani	
1	Verona	Via Maddalena, 23	189	83	302	7	1975
2	Verona	Via Maddalena, 23	189	83	303	7	1975

ad uso residenziale da utilizzare a favore di nuclei familiari monoparentali con minori in emergenza abitativa;

2. di stabilire che l'Azienda proprietaria è tenuta ad inviare alla Giunta Regionale - Sezione Edilizia Abitativa, copia del contratto stipulato con l'Associazione San Benedetto onlus nonché, alla scadenza di tale contratto, una dettagliata relazione sugli interventi realizzati dall'Associazione medesima necessari per l'immediata assegnazione degli alloggi ai soggetti aventi diritto ai sensi della l.r. n. 10/1996;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

(Codice interno: 323951)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 138 del 25 maggio 2016

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014, n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) "interventi di non rilevante entità". Operatore: Comune di Monselice (PD) intervento di n. 14 alloggi in Comune di Monselice. C.U.P.: B43J16000000004. Differimento del termine per l'ultimazione dei lavori.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede in favore del Comune di Monselice (PD), al differimento del termine per l'ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria di n. 14 alloggi sfitti in Comune di Monselice, via Carrubbio, n. 100/1 e n. 122/2. via Matteotti, n. 15/4 e 15/5, via F.lli Fontana, n. 36/3 e n. 36/5, via F.lli Cervi, n. 4/2 e 4/4, via I.V. Monte, n. 6/B/6, via San Bortolo, n. 13 e 15, via Raffaello, n. 18/1, via Rivella, n. 3, via Moraro, n. 12, finanziati nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica linea di intervento "a" (art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, approvato, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).

Il Direttore

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.04.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015, con il quale è stato approvato il "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80) e dispone la individuazione di due linee di intervento per la regolare attuazione del Programma medesimo, di seguito elencate:

- linea di intervento "a": interventi di non rilevante entità, finalizzati a rendere tempestivamente disponibili alloggi sfitti che necessitano di lavori di moderata entità;
- linea di intervento "b": interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, mediante lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza delle componenti strutturali, rimozione manufatti e componenti nocivi e pericolosi, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione parti comuni e di pertinenza, frazioni ed accorpamenti di parti immobiliari;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2015, n. 994, con la quale, in attuazione a quanto sopra, è stato approvato il "Bando di concorso per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da concedere in locazione ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni", che prescrive, tra l'altro, al punto 5.2. il termine di sessanta giorni dalla data di emissione del decreto regionale di concessione del finanziamento per gli interventi di cui alla richiamata linea d'intervento *a)*. Eventuali proroghe o differimenti termini per l'attuazione delle iniziative, a fronte di eventi eccezionali o cause di forza maggiore, peraltro non imputabili alla volontà dell'operatore, potranno essere concesse dal Dirigente regionale della Sezione per l'Edilizia Abitativa su presentazione di apposita istanza motivata, corredata da idonea documentazione comprovante i suddetti eventi e le predette cause;

Visto il precedente proprio decreto 17.09.2015, n. 104, parzialmente rettificato con successivo proprio decreto 24.11.2015, n. 126, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le graduatorie degli operatori - ATER, Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore a diecimila abitanti - da incaricare della realizzazione degli interventi afferenti il Programma di che trattasi, distinti per ciascuna linea di azione;

Considerato che con i suddetti propri decreti n. 104/2015 e n. 126/2015, il Comune di Monselice è stato ammesso a beneficiare di un finanziamento di euro 196.000,00 per la manutenzione ordinaria di n. 14 alloggi in Comune di Monselice, via Carrubbio, n. 100/1 e n. 122/2. via Matteotti, n. 14/4 e 15/5, via F.lli Fontana, n. 36/3 e n. 36/5, via F.lli Cervi, n. 4/2 e 4/4, via I.V. Monte, n. 6/B/6, via San Bortolo, n. 13 e 15, via Raffaello, n. 18/1, via Rivella, n. 3, via Moraro, n. 12, nell'ambito della richiamata linea di intervento "a" del Programma in questione;

Vista la successiva deliberazione della Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015, con la quale sono state approvate le procedure di attuazione e le fasi erogative dei finanziamenti disposti con il Programma di che trattasi;

Visto il decreto regionale 26.01.2016, n. 24 con il quale, tra l'altro, è stato concesso al Comune di Monselice il finanziamento di euro 196.000,00 per manutenzione ordinaria dei richiamati n. 14 alloggi E.R.P. sfitti e fissato il termine di sessata giorni per

l'ultimazione dei lavori, dalla data del decreto medesimo e quindi entro e non oltre il 26.03.2016;

Visto l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento con nota regionale prot. n. 157046 del 29.04.2016 per mancata ultimazione dei lavori da parte del Comune di Monselice, entro il richiamato termine del 26.03.2016;

Viste le note del Comune di Monselice prot. n. 14265 del 6.05.2016 e prot. n. 15931 del 20.05.2016, a riscontro della richiamata regionale prot. n. 157046/2016, con la quale è stata formalizzata istanza di proroga per l'ultimazione dei lavori di cui al suddetto programma di manutenzione ordinaria di n. 14 unità abitative fino al 30.05.2016;

Considerato che, dalle motivazioni addotte e dalla allegata documentazione trasmessa dall'Amministrazione locale con le citate note prot. n. 14265-15931/2016, si rilevano le fattispecie specifiche previste dal citato bando di concorso per la concessione del differimento termine per l'ultimazione delle opere (specifiche problematiche relative all'approvazione del bilancio comunale, per l'anno in corso, i cui fondi sono necessari per la completa e regolare attuazione dell'iniziativa);

Accertata l'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della citata richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori, effettuata dal Comune di Monselice con le più volte richiamate note prot. n. 14265-15931/2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere al differimento del termine per l'ultimazione dei lavori in favore dell'Amministrazione comunale;

Visto l'art. 28, comma 2, della regionale n. 1/1997;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi indicati in premessa, di differire il termine di ultimazione lavori al 30.05.2016, di cui agli interventi finanziati al Comune di Monselice (PD), per la manutenzione ordinaria di n. 14 alloggi E.R.P. sfitti, ubicati nel Comune di Monselice, via Carrubbio, n. 100/1 e n. 122/2. via Matteotti, n. 15/4 e 15/5, via F.lli Fontana, n. 36/3 e n. 36/5, via F.lli Cervi, n. 4/2 e 4/4, via I.V. Monte, n. 6/B/6, via San Bortolo, n. 13 e 15, via Raffaello, n. 18/1, via Rivella, n. 3, via Moraro, n. 12, nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28.03.2014, n. 47 - legge 23.05.2014, n. 80 - decreto ministeriale in data 12.10.2015), linea di intervento a) - "interventi di non rilevante entità";
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA

(Codice interno: 323961)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA n. 11 del 31 maggio 2016

Piano di Area "Quadrante Europa" - Variante n. 5. Assunzione Documento Preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare e avvio procedure di concertazione e consultazione, ai sensi della L.R. 11/2004, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 791/2009.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad assumere il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare relativi al Piano di Area "Quadrante Europa" - Variante n. 5, che non apporta modifiche sostanziali al disegno originario del Piano di Area, ma integrazioni normative necessarie per consentire un'applicazione delle norme tecniche coerente alla mutata disciplina vigente in materia di rifiuti. Conseguentemente si avvia il processo di concertazione - partecipazione sul Documento Preliminare, ai sensi della L.R. 11/04, e di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e dei punti 1 e 2 dell'allegato F della DGR n. 791 del 31/03/2009.

Il Direttore

PREMESSO CHE il Piano di Area "Quadrante Europa" (P.A.Q.E.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 20/10/1999, è articolazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (PCR n. 382 del 28/05/1992), che costituisce quadro di riferimento per il governo del territorio regionale;

PREMESSO CHE il Piano di Area "Quadrante Europa" interessa un ampio e complesso sistema insediativo della provincia di Verona, area strategica sia sotto l'aspetto infrastrutturale sia produttivo;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 61 del 17/11/2003 è stata approvata la Variante n. 1 al P.A.Q.E. e che lo stesso è stato successivamente modificato, integrato e aggiornato, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della L.R. 11/2004 con le seguenti Varianti, che hanno carattere meramente operativo e non alterano i contenuti sostanziali del Piano:

- Variante n. 2 approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3955 del 12/12/2006;
- Variante n. 3 approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2927 del 19/09/2006;
- Variante n. 4 approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 828 del 15/03/2010;

PRESO ATTO CHE con l'adozione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), avvenuta con DGR n. 372 in data17/02/2009, è stato avviato il processo di revisione ed aggiornamento del PTRC vigente, confermando le specifiche disposizioni dettate dai vigenti Piani di Area, di cui alla tavola "PTRC 1992 - Ricognizione";

PRESO ATTO CHE con DGR n. 427 del 10/04/2013 è stata adottata una Variante al PTRC 2009, con la quale si è proceduto all'approfondimento e aggiornamento di alcune tematiche territoriali, conseguentemente alle mutate condizioni dei settori dell'economia, dell'energia, della sicurezza idrogeologica e sismica e contestualmente avviata la pianificazione paesaggistica regionale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), sulla base del Protocollo d'Intesa Stato-Regione sottoscritto in data 15 luglio 2009;

VISTA la nota n. 0065327 del 17/06/2011 della Provincia di Verona con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti normativi del Piano di Area "Quadrante Europa", evidenziando le problematiche emergenti dall'applicazione dell'articolo 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del citato Piano in relazione alla specifica disciplina in materia di gestione dei rifiuti dettata dal D.Lgs. 152/06;

VISTA la nota n. 114049 del 7/09/2011 con la quale la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica d'intesa con la Direzione Tutela Ambiente della Regione del Veneto, sulla base di quanto emerso in sede di Seconda Commissione Consiliare, in data 14/07/2011, ha comunicato alla Provincia di Verona che "*l'attuale generica denominazione di impianti di trattamento dei rifiuti può far insorgere delle perplessità interpretative circa i vincoli e le limitazioni imposte dal Piano e che sarebbe pertanto auspicabile che, in sede di eventuale nuova variante al Piano venisse specificato che gli impianti di gestione dei rifiuti possano essere distinti, in funzione dei diversi trattamenti effettuati*", in coerenza con le disposizioni della legislazione

vigente in materia (D.Lgs. 152/06);

VISTA la DGR n. 2443 in data 04/12/2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di procedere alle Varianti ai Piani di Area "Comelico-Ost Tirol", "Quadrante Europa", "Pianure e Valli Grandi Veronesi";

VISTA la DGR n. 2352 del 16/12/2014 con la quale la Giunta Regionale ha avviato tali varianti ai Piani di Area, individuando il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio dell'Area Infrastrutture quale autorità procedente a provvedere all'attuazione delle procedure necessarie per l'elaborazione dei Documenti Preliminari e Rapporti Ambientali Preliminari, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della DGR 791/2009 e dell'art. 25 della L.R. 11/2004;

VISTA la nota n. 525583 del 9/12/2014 della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia inviata alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) con la quale si trasmetteva la documentazione propedeutica al Documento Preliminare e al Rapporto Ambientale Preliminare della Variante e contestualmente un elenco delle autorità competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e dei punti 1 e 2 dell'allegato F della DGR n. 791 del 31/03/2009;

VISTA la nota n. 130435 del 26/03/2015 con la quale la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso alla Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia delle precisazioni nel merito, ad essa pervenute, da parte di alcuni enti e fornito indicazioni per l'integrazione all'elenco delle autorità competenti in materia ambientale;

RITENUTO CHE, in attuazione di quanto esposto ai punti precedenti, si è provveduto a elaborare il Documento Preliminare relativo al Piano di Area "Quadrante Europa" - Variante n. 5 (**Allegato A**), secondo le "*Linee programmatiche*" indicate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2352 del 16/12/2014, contenente "*gli obiettivi generali che s'intendono perseguire*" e in coerenza con "*le scelte strategiche di assetto del territorio*" e "*le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio*" già definite dal vigente Piano di Area, introducendo integrazioni normative necessarie per consentire un'applicazione delle norme tecniche coerente alla mutata disciplina vigente in materia di rifiuti;

PRESO ATTO CHE le varianti ai Piani di Area, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/04, sono da assoggettare alle procedure di valutazione di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE, al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e s.m.i. e alla DGR 791/2009, contenente le "*Indicazioni metodologiche e procedurali*" per l'applicazione delle direttive per la VAS;

RILEVATO CHE conseguentemente, sulla base dei contenuti del Documento Preliminare, è stato elaborato il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante n. 5 del Piano di Area "Quadrante Europa" (**Allegato B**), sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante al Piano, quale ulteriore approfondimento al fine di attivare le procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008 e dei punti 1 e 2 dell'allegato F della DGR n. 791 del 31/03/2009;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 11/04 il Documento Preliminare deve essere assoggettato al metodo della concertazione e della partecipazione, coinvolgendo, oltre le province, i comuni, le comunità montane e gli enti di gestione delle aree naturali protette interessati, gli altri enti pubblici territoriali e le amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e dei punti 1 e 2 dell'allegato F della DGR n. 791 del 31/03/2009, il Rapporto Ambientale Preliminare e il Documento Preliminare della Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa", devono essere sottoposti alle procedure per la verifica di assoggettabilità, con l'autorità competente, cioè la Commissione Regionale VAS, per valutare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente;

RITENUTO CHE per avviare le procedure per la verifica di assoggettabilità, si possa fare riferimento ai soggetti definiti nell'elenco delle autorità competenti in materia ambientale, di cui alla nota n. 525583 del 9/12/2014 della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, integrati secondo le indicazioni di cui alla nota n. 130435 del 26/03/2015 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

VISTA la DGR n. 2352 del 16/12/2014 con la quale è stato dato mandato al Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio dell'Area Infrastrutture di provvedere con propri atti agli adempimenti previsti per dare corso alle attività di concertazione e partecipazione, ai sensi degli artt. 5 e 25 della L.R. 11/2004, e di consultazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR 791/2009;

CONSIDERATO CHE si intende procedere all'espletamento delle procedure di concertazione e partecipazione e di consultazione ai sensi della vigente legislazione in materia, come sopra riportato, mediante l'organizzazione di uno o più incontri pubblici presso idonea sede compresa nei territori interessati dalla Variante al Piano di Area;

CONSIDERATO CHE per le ragioni sopra esposte, in coerenza con quanto riportato nella nota n. 130435 del 26/03/2015 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), si ritiene di trasmettere il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare ai soggetti riportati nell'elenco denominato "Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa" - Elenco soggetti concertazione e consultazione", allegato al presente decreto **(Allegato C)** nelle forme della pubblicazione della suddetta documentazione sulle pagine web del sito internet istituzionale della Regione del Veneto (http://www.regione.veneto.it/web/ptrc);

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 4/2008;

VISTA la L.R. 11/2004;

VISTA la L.R. 54/2012;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 382 del 28/05/1992 di approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 20/10/1999 di approvazione del Piano di Area "Quadrante Europa";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 61 del 17/11/2003 di approvazione della Variante n. 1 al Piano di Area "Quadrante Europa";

VISTA la DGR n. 3955 del 12/12/2006 di approvazione della Variante n. 2 al Piano di Area "Quadrante Europa";

VISTA la DGR n. 2927 del 19/09/2006 di approvazione della Variante n. 3 al Piano di Area "Quadrante Europa";

VISTA la DGR n. 828 del 15/03/2010 di approvazione della Variante n. 4 al Piano di Area "Quadrante Europa";

VISTA la DGR n. 4515/2007 "Metodologia per le procedure di concertazione e partecipazione relative al Documento Preliminare del nuovo P.T.R.C. - art. 5 L.R. n.11/2004";

VISTA la DGR n. 791/2009;

VISTA la DGR n. 372 del 17/02/2009 di adozione del nuovo P.T.R.C.;

VISTA la DGR n. 1705 del 26/10/2011;

VISTA la DGR n. 2443 in data 4/12/2012;

VISTA la DGR n. 427 del 10/04/2013 di adozione della Variante al nuovo P.T.R.C.;

VISTA la DGR n. 2352 del 16/12/2014;

decreta

1. di assumere, per le motivazioni espresse nella premessa, il Documento Preliminare della Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa" (**Allegato A**);
2. di assumere, per le motivazioni espresse nella premessa, il Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa" (**Allegato B**);
3. di trasmettere i documenti, di cui ai punti 1 e 2 del presente decreto ai soggetti di cui agli artt. 5 e 25 della L.R. 11/04, che hanno competenza sul territorio e sui temi trattati dalla Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa", riportati nell'elenco denominato "Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa" - Elenco soggetti concertazione e consultazione" (**Allegato C**), come integrato secondo le indicazioni di cui alla nota n. 130435 del 26/03/2015 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), nelle forme della pubblicazione della suddetta documentazione sulle pagine web del sito internet istituzionale della Regione del Veneto

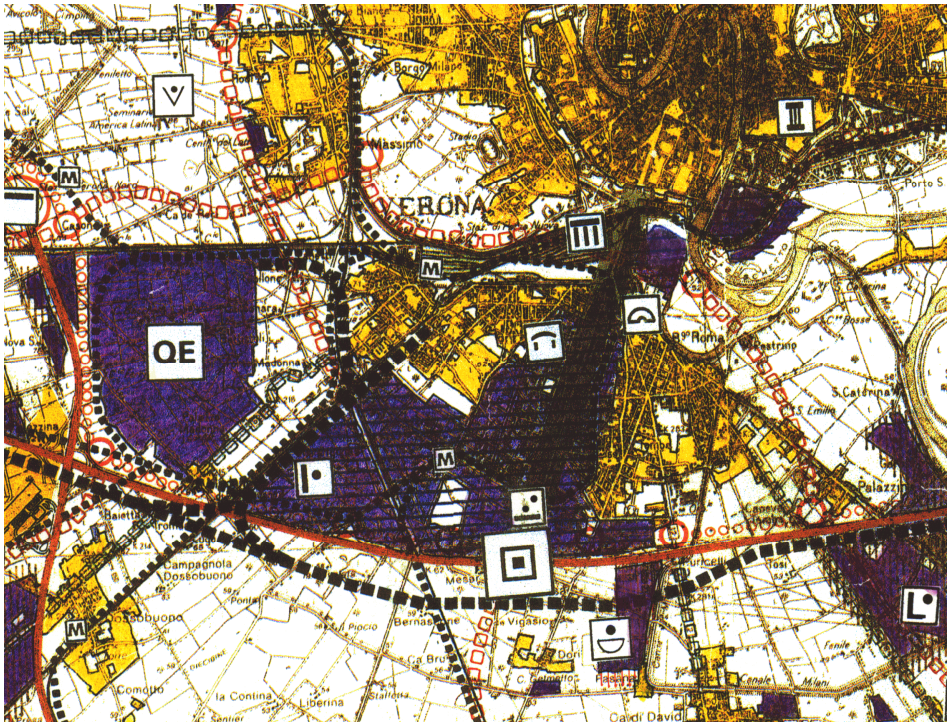
(http://www.regione.veneto.it/web/ptrc);

4. di avviare, ai sensi degli artt. 5 e 25 della L.R. 11/2004, il processo di concertazione e partecipazione sul Documento Preliminare, con i soggetti individuati nell'elenco di cui al punto 3, mediante l'organizzazione di uno o più incontri pubblici nel territorio interessato dalla Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa";
5. di trasmettere alla Commissione Regionale VAS il Rapporto Ambientale Preliminare, il Documento Preliminare e l'elenco di cui al punto 3 (**Allegato C**), per l'avvio delle procedure per la verifica di assoggettabilità della Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e dei punti 1 e 2 dell'allegato F della DGR n. 791 del 31/03/2009;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maurizio De Gennaro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 11 del 31/05/2016 pag. 1/26



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA "VARIANTE N. 5"

Dipartimento Territorio
Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia

DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE N. 5 DEL PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 11 del 31/05/2016 pag. 2/26

Piano di Area "Quadrante Europa - Variante n. 5"

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Cristiano Corazzari
Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione del Veneto

Regione del Veneto

Luigi Fortunato
Direttore Area Infrastrutture

Vincenzo Fabris
Direttore Dipartimento Territorio

Maurizio De Gennaro
Direttore Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia

Massimo Foccardi
Dirigente Settore Pianificazione Territoriale e Osservatorio Pianificazione

Luigi Masia
Direttore Sezione Coordinamento Attività Operative

Paola Noemi Furlanis
Direttore Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)

Ufficio di Piano

Documento Preliminare
Elaborazioni - Aggiornamento contenuti territoriali
Alberto Miotto, Nicoletta Spolaor

Attività di comunicazione e promozione territoriale
Carla Spolaor

Segreteria:
Cristina Scarpa, Marilena Zamuner

Apporti disciplinari specialistici

Documento Preliminare e Rapporto ambientale Preliminare

Sezione coordinamento attività operative
Tarciso Sanavia

Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Enrico Tagliati

Contributi specialistici

Provincia di Verona
Area funzionale servizi in campo ambientale
Carlo Poli

AGSM Verona
Fabio Venturi

Supporto tecnico per la redazione VAS Rapporto Ambientale Preliminare
Marco Pietrobon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 11 del 31/05/2016 pag. 3/26

Indice

Cap. 1 Premessa pagina 04

Cap. 2 Contenuti della variante pagina 04

Cap. 3 Apporti collaborativi pagina 11

Allegato “Tabella apporti collaborativi preliminari – contenuti e considerazioni” pagina 12

Cap. 1 Premessa

Il Piano di Area Quadrante Europa (PAQE) interessa un ampio e complesso sistema insediativo della provincia di Verona (22 Comuni e circa 450.000 abitanti).

È un'area strategica sia sotto l'aspetto infrastrutturale sia sotto l'aspetto produttivo, quale elemento di continuità con la Lombardia, l'Emilia - Romagna e con il Nord-Est, cioè con il territorio che ospita il massimo sistema produttivo nazionale.

Il Piano d'Area Quadrante Europa è entrato in vigore nel 1999 prima dell'emanazione del nuovo codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) e della normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. L'articolo 49 che determina prescrizioni e vincoli anche in materia di localizzazione di impianti gestione rifiuti necessita quindi un adeguamento con la vigente normativa in campo ambientale per ovviare al rischio di ambiguità interpretative.

In particolare si ritiene necessario disciplinare in maniera più circoscritta le attività che si ritengono ammissibili nell'"ambito di protezione del suolo". Le soluzioni proposte dovranno pertanto essere valutate in riferimento alle finalità dei vincoli di protezione richiesti in quell'ambito territoriale anche alla luce dei rinnovati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale non ancora vigenti all'atto di approvazione del PAQE.

Non da ultimo va considerato il coordinamento normativo coerentemente con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei Piani di Area e/o di Settore vigenti.

Cap. 2 Contenuti della variante

La variante n. 5 riguarda alcune specifiche modifiche ed integrazioni dell'articolo 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti", delle norme di attuazione del piano, necessarie per rendere coerenti i contenuti dell'articolo con la disciplina legislativa di settore vigente.

L'articolo 49, si applica nei seguenti ambiti/aree:

a) gli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;

b) le zone archeologiche;

c) le aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;

d) l'ambito prioritario della protezione del suolo;

A seguito dell'analisi dell'articolo 49 vigente e delle tavole 2 e 3 del piano, per valutare le modifiche necessarie si sono elaborate quattro ipotesi illustrate nella seguente tabella:

Tabella Ipotesi variante articolo 49

VIGENTE	**IPOTESI A**	**IPOTESI B**	**IPOTESI C**	**IPOTESI D**
ART.49 Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti	ART.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	ART.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	ART.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	ART.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti
Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati i siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti.	Nella tav. 2 del piano sono individuati alcuni impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	Nella tav. 2 del piano sono individuati alcuni impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	Nella tav. 2 del piano sono individuati alcuni impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati alcuni impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
Direttive La Provincia indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti. Nel caso di impianti o discariche esistenti esaurite e sulle quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata. In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento. Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di incenerimento di Ca'	Direttive Nessuna variazione	Direttive Nessuna variazione	Direttive Nessuna variazione	Direttive La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti. Nel caso di impianti o discariche esistenti esaurite e sulle quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistica della zona interessata. In presenza di situazioni che generano

VIGENTE	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C	IPOTESI D
del Bue, riportate nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per la mimetizzazione degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema. Per gli impianti di cui al comma precedente la Provincia assicura un monitoraggio costante delle acque e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.				insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento. Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di recupero di Ca' del Bue, riportate nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per il corretto inserimento paesaggistico degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema. Per gli impianti di cui al comma precedente la Provincia assicura un monitoraggio costante delle acque e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.
Prescrizioni e vincoli Nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati in fregio e all'interno: a) degli ambiti di interesse naturalistico - ambientale; b) delle zone archeologiche; c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile; d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo. E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.	Prescrizioni e vincoli Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e loro varianti sostanziali che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, nonché della comunicazione in regime semplificato ad eccezione degli adeguamenti normativi, non possono essere ubicati in fregio (intendendo con tale termine l'area alla quale estendono il loro impatto ambientale sulle aree sensibili di seguito elencate) e all'interno: a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;	Prescrizioni e vincoli Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti non possono essere ubicati in fregio (intendendo con tale termine l'area alla quale estendono il loro impatto ambientale sulle aree sensibili di seguito elencate) e all'interno: a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale; b) delle zone archeologiche; c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile; d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo. Le varianti sostanziali di impianti di recupero	Prescrizioni e vincoli E' vietata l'ubicazione di nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti, nonché delle loro varianti sostanziali che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA e di comunicazione in regime semplificato, ad eccezione degli adeguamenti normativi, in aree individuate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti di cui all'art. 197 comma 1 lettera d) del D.lsgs. 152/06. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di	Prescrizioni e vincoli Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti non possono essere ubicati in confine ed all'interno: a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale; b) delle zone archeologiche; c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile; d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo. Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA,

VIGENTE	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C	IPOTESI D
Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.	b) delle zone archeologiche; c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile; d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.	o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, nonché della comunicazione in regime semplificato, non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alla lettera a), b) e c); mentre se ubicati nell'area sensibile di cui alla lettera d) sono soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera t) allegato IV parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. con riferimento agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.	adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.	compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettera b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

Ipotesi variante: Prescrizioni e vincoli

	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C	IPOTESI D
Nuovi impianti	NO	NO	NO	NO
Varianti sostanziali	NO	Lettera a), b) e c) NO Lettera d) da verificare nello specifico in procedura VIA	Rinviata alla determinazione delle aree non idonee della pianificazione Provinciale di settore	Rinviata alla determinazione delle aree non idonee della pianificazione Provinciale di settore
Passaggio semplificato/ordinario	NO	Lettera a), b) e c) NO Lettera d) da verificare nello specifico in procedura VIA	Rinviata alla determinazione delle aree non idonee della pianificazione Provinciale di settore	Lettera b) e c) NO Lettera a) e d) da verificare nello specifico in procedura VIA
Adeguamenti normativi	SI	SI	SI	SI

Le soluzioni proposte sono caratterizzate da differenti gradi di protezione, valutati per verificarne l'aderenza agli obiettivi del vincolo.

- **ipotesi A** risulta la più restrittiva e conservatrice in quanto, prescindendo dalle nuove modalità di valutazione dell'impatto di un impianto, determina l'impossibilità di inserire nuovi impianti o loro varianti sostanziali nelle aree sensibili individuate nell'articolo. Il testo di norma risulta però coerente con i riferimenti normativi in campo ambientale;
- **ipotesi B** prevede, in ambito di protezione dei suoli, la sola esclusione di inserimento di nuovi impianti e propone invece di ricorrere agli attuali strumenti di valutazione di impatto ambientale, con particolare attenzione alle matrici suolo, sottosuolo ed acqua sotterranea, per la verifica di sostenibilità di una variante sostanziale alle autorizzazioni in essere (compreso il passaggio da un regime "s*emplificato*" ad un regime "*ordinario*");
- **ipotesi C** crea una connessione tra gli obiettivi delle direttive dell'art. 49 delle norme di attuazione del PAQE ove prevede che la "*Provincia indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti"* e le competenze della Provincia stessa disciplinate dall'art. 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. La sostenibilità degli interventi viene così rinviata all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, oltre che alle valutazioni di impatto ambientale ove previste;
- **ipotesi D** crea una connessione tra gli obiettivi delle direttive dell'art 49 delle norme di attuazione del PAQE ove prevede che la "*Provincia indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti"* e le competenze della Provincia disciplinate dall'art 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. La sostenibilità degli interventi viene modulata in base alla sensibilità delle aree tra il divieto e la verifica ricorrendo agli attuali strumenti di valutazione di impatto ambientale, con particolare attenzione alle matrici suolo sottosuolo ed acqua sotterranea.

Tali proposte sono state valutate sia in riferimento ai rinnovati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale non ancora vigenti all'atto di approvazione del PAQE, che agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione ambientale del Piano di Area, per quei territori interessati dalla fascia di ricarica degli acquiferi, dagli sguazzi, dai fontanili, dalle zone umide, dai fiumi, dai canali e scoli artificiali, dagli edifici e manufatti di interesse storico, testimoniale e documentale, dagli ambiti di interesse paesistico ed ambientale, paleoalvei di zone boscate, di monumenti geologici, di zone di interesse archeologico, dalle cave rinaturalizzate.

Da quanto esposto finora e precisamente:

- dalla lettura della proposta di ***Prescrizioni e vincoli dell'articolo 49 - IPOTESI D***

Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti non possono essere ubicati in confine ed all'interno:

a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;

b) delle zone archeologiche;

c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;

d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.

Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettera b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

- e di quanto previsto dall'***Art 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..***

  …1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare):

  (omissis)

  d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

  (omissis);

Appare quindi evidente che l'**IPOTESI D** assume l'obiettivo di creare una connessione tra le direttive dell'art 49 PAQE e le competenze della Provincia così come disciplinate dall'art. 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Questa soluzione, almeno nel breve periodo, non cambia in modo sostanziale il quadro normativo attuale: i primi significativi risultati rimandano infatti all'adozione del *Piano Territoriale di Coordinamento*

Provinciale al quale dovrà essere allegata la zonizzazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. In tal senso si evidenzia che la provincia di Verona è già dotata del proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con DGR n. 236 del 3/03/2015, BUR n. 26 del 17/03/2015), che demanda al documento del Piano Provinciale per la Gestione di Rifiuti che nella sua formulazione riprende pedissequamente la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, la zonizzazione ed i vincoli del Piano di area Quadrante Europa riferiti agli ***"ambiti di interesse naturalistico-ambientale",*** alle ***"zone archeologiche",*** alle ***"aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile"*** e dell'***"ambito prioritario della protezione del suolo".***

Di seguito il testo dell' articolo 49 ipotesi D con proposte di modifica

articolo vigente
~~articolo parti stralciate~~
articolo parti variate

Articolo 49 Siti con impianti di ~~lavorazione~~ recupero e/o ~~tratta~~smaltimento dei rifiuti.

Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati alcuni ~~siti con~~ impianti di ~~lavorazione~~ recupero e/o ~~tratta~~smaltimento dei rifiuti.

Direttive
La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di ~~trattamento~~ recupero e smaltimento dei rifiuti.

I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.

Nel caso di impianti o discariche esistenti esaurite e sulle quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata.
In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.

Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di ~~incenerimento~~ recupero di Ca' del Bue, riportate nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per il corretto inserimento paesaggistico ~~la mimetizzazione~~ degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.
Per gli impianti di cui al comma precedente la Provincia assicura un monitoraggio costante delle acque e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.

Prescrizioni e vincoli
Nuovi impianti di ~~trattamento e~~ smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati ~~in fregio~~ a confine e all'interno:
a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;
b) delle zone archeologiche;
c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;
d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.

~~E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.~~
~~Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.~~

Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettera b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

Cap. 3 Apporti collaborativi

Nella fase propedeutica di elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto preliminare ambientale sono stati acquisiti gli apporti collaborativi di alcune delle autorità aventi competenza amministrativa in materia ambientale interessate, come di seguito sintetizzati nella “Tabella apporti collaborativi preliminari – contenuti e considerazioni”, che riporta pure le considerazioni di merito formulate, utili per le successive fasi di concertazione e di valutazione.

Allegato "Tabella apporti collaborativi preliminari – contenuti e considerazioni"

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
Provincia di Verona punto 1	Propone di assoggettare la variante n.5 al piano di area "Quadrante Europa" alla valutazione ambientale strategica sulla base delle osservazioni formulate	Si evidenzia che la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VAS costituisce la fase preliminare. Sarà quindi l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificata nella Commissione Regionale VAS a decidere sulla assoggettabilità alla VAS. La procedura è anche ben evidenziata nel capitolo 2.2 "Fasi della verifica di assoggettabilità" del Rapporto preliminare ambientale.
Provincia di Verona punto 2	Le valutazioni ambientali proposte sembrano limitate alle sole modifiche terminologiche dell'articolo 49 mentre lo stesso comporta anche una riduzione delle aree non idonee che non viene documentata nel Rapporto ambientale con i relativi impatti sull'ambiente	Le valutazioni ambientali sviluppate nei capitoli 3 e 4 del Rapporto preliminare ambientale, diversamente da quanto affermato, riguardano l'eterogeneità dei problemi ambientali dell'insieme delle aree interessate dalla variante per quanto riguarda atmosfera, risorse idriche sotterranee e superficiali, uso del suolo, impatti sul suolo, sul clima, su flora e fauna. Inoltre il valore e vulnerabilità dell'area sono stati analizzati in relazione alle speciali caratteristiche naturali e del patrimonio culturale come individuati nell'atlante ricognitivo allegato al PTRC adottato con DGR 372/2009. Si evidenzia inoltre che i dati esposti nel Rapporto preliminare ambientale riguardano tutto il territorio della provincia di Verona e derivano dalle fonti disponibili dell'ULSS dell'ARPAV del PTCP e del Piano per la gestione dei rifiuti della Provincia di Verona (aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale n. 42 del 27/07/2008)
Provincia di Verona punto 3	I dati ambientali riportati sono molto generici e non sempre aggiornati rispetto a quelli disponibili, inoltre non descrivono lo stato dell'ambiente attuale relativo agli impianti di trattamento rifiuti esistenti in zone non idonee, alla data di approvazione del PAQE, che secondo le direttive dell'articolo	Quanto esposto nel punto precedente, evidenzia in dettaglio l'origine, la validità scientifica e la coerenza dei dati ambientali riportati nel Rapporto preliminare ambientale; il fatto che riguardino l'eterogeneità dei problemi ambientali dell'insieme delle aree interessate dalla variante, non

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	49 delle N.di a. del PAQE avrebbero dovuto essere riportati negli strumenti urbanistici comunali, con relativa disciplina per la loro rilocalizzazione in zone idonee	significa che siano generici. I dati descrivono lo stato dell'ambiente alla data delle fonti disponibili dell'ULSS dell'ARPAV del PTCP e del Piano per la gestione dei rifiuti della Provincia di Verona. Qualora la provincia possedesse ulteriori dati, questi potrebbero dalla stessa essere messi a disposizione e utilmente considerati, se necessario, per eventualmente meglio approfondire le valutazioni in sede di Rapporto preliminare ambientale. Si precisa inoltre che gli elementi di valutazione non necessariamente hanno una consequenzialità di lettura lineare rispetto ai contenuti delle norme tecniche del piano di area. Nel caso in specie se da un lato l'articolo 49 vigente prevede che i comuni in sede di adeguamento al piano di area possano prevedere la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti privilegiando i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti; dall'altro prevede che sia la provincia a indicare i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ma è ben vero che la norma vigente manca del riferimento all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.lgs. 152/96. I diversi strumenti di pianificazione Regionale, Provinciale, Comunale e Settoriale hanno avuto tempi e modalità di attuazione che non necessariamente hanno generato una consequenzialità diretta delle cause ed effetti delineate nell'originaria formulazione dell'articolo 49. Anche per questo motivo è stata richiesta (*dalla Provincia di Verona*) la revisione di tale articolo.
Provincia di Verona punto 4	Il Rapporto ambientale non descrive il modificarsi degli impatti sull'ambiente rispetto agli scenari ipotizzati nella relazione di Documento preliminare.	Nel Rapporto preliminare ambientale (cap. 4) sono stati considerati non solo gli impatti sull'ambiente rispetto agli scenari ipotizzati ma anche in relazione al loro carattere cumulativo, alla loro potenziale natura transfrontaliera, agli eventuali

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		rischi per la salute pubblica o per l'ambiente, all'entità ed estensione nello spazio degli effetti, nonché agli effetti su aree o paesaggi protetti. La probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti è stata infine evidenziata per quello scenario, tra i quattro predisposti, che nel breve periodo, non cambia in modo sostanziale nulla rispetto al quadro normativo attuale delineato dall'articolo 49. Infatti la tabella "azioni della variante/componenti ambientali", non evidenzia significativi effetti ambientali negativi prodotti, rilevando potenziali effetti positivi su alcune componenti ambientali. La tabella riassuntiva può comunque essere integrata anche evidenziando il quadro degli altri scenari comunque considerati nelle analisi del Rapporto preliminare ambientale.
Provincia di Verona punto 5	La variante richiama in modo generico l'esigenza di coerenza per la sovrapposizione di norme con gli altri piani di area (Garda/Baldo adottato, Pianure e Valli Grandi Veronesi approvato)	In più occasioni e già diverse volte sono state date risposte alle singole richieste su questo aspetto, che è comunque stato affrontato all'interno delle norme di attuazione dei piani di area, del PTRC e della l.r. 11/04. Si ritiene pertanto che la problematica sia stata opportunamente affrontata nella disciplina della vigente legislazione e dei piani di area (vedi articolo 37 Coordinamento tra il piano di area delle Valli Grandi Veronesi e il piano di area Quadrante Europa, delle norme tecniche di attuazione del Piano di Area pianure e valli grandi veronesi). Per quanto attiene il Piano di Area del Garda Baldo, essendo comunque decorsi i termini previsti dall'articolo 29 della l.r. 11/04 senza che il piano sia stato approvato, le eventuali norme prescrittive previste sono decadute
Provincia di Verona punto 6	Si evidenzia l'opportunità di integrare la documentazione della variante n. 5 con un esame di coerenza con altri piani settoriali, tra i quali si segnala il piano di tutela delle acque approvato con DGR 842/2012, dove l'articolo 17 prescrive divieti all'insediamento di impianti di smaltimento rifiuti entro	La segnalazione evidenziata nell'apporto collaborativo, può senz'altro essere utile a meglio approfondire i contenuti della norma oggetto di variante. Al fine di prevenire eventuali dubbi, fraintendimenti o sviamenti, appare comunque utile evidenziare che il comma 4 dell'articolo 17 del Piano di

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	le fasce di tutela dei corpi idrici	tutela delle acque individua il divieto di copertura dei corsi d'acqua, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, che possano compromettere la qualità del corpo idrico, all'interno della fascia di tutela. Sembra quindi evidente che ci si riferisca ai "corsi d'acqua". L'articolo 49 del PAQE sia nella versione vigente che nelle varianti analizzate, nel prevedere il divieto di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti si riferisce a categorie diverse da quelle dei "corsi d'acqua", quali: - gli ambiti di interesse naturalistico ambientale; - le zone archeologiche; - le aree di risorgiva e i punti di presa dell'acqua potabile; - l'ambito prioritario della protezione del suolo. Tra il divieto previsto dal piano di tutela delle acque e quello previsto dal PAQE non si leggono ne ravvisano elementi di incoerenza, ma eventualmente di integrazione degli obiettivi di tutela che le specifiche discipline normative dei piani di settore e territoriali perseguono per le categorie di beni territoriali che vengono indicati. È comunque utile ricordare che il piano di area essendo specificazione del PTRC ne è parte integrante. Inoltre i piani regionali di settore sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non ne alterino i contenuti essenziali.
Provincia di Verona punto 7	La variante confrontando quattro possibili modifiche normative alternative, consente di formulare la versione che meglio si adatta alla vigente normativa in campo ambientale. Tuttavia si evidenzia che il documento denominato "estratto delle norme di attuazione - Documento preliminare Variante n.5", che riporta la nuova formulazione dell'articolo 49, non corrisponde a quanto descritto, nel documento denominato "estratto della relazione - Documento preliminare Variante n.5" relativamente alla "soluzione D" e nelle conclusioni dell'altro	Quanto segnalato costituisce un mero refuso tipografico che viene corretto nel presente Documento Preliminare e nel Rapporto preliminare ambientale.

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	documento denominato "Rapporto ambientale" pertanto si osserva come risulti opportuno definire in modo univoco la versione finale della variante	
Provincia di Verona punto 8	Viene modificata la direttiva rivolta alla Provincia. Al riguardo si richiama la deliberazione del consiglio Provinciale 41/2007 che adotta il piano per la gestione dei rifiuti dove sono indicate le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Successivamente la provincia ha adottato gli atti aggiuntivi richiesti ai sensi dell'articolo 57 della 3/2007 ponendo in salvaguardia le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.	Il fatto che la Provincia con il piano per la gestione dei rifiuti abbia indicato le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, è comunque in coerenza con quanto indicato nel Piano di Area come specifica competenza della Provincia.
Provincia di Verona punto 9	Viene modificata la prescrizione con una formula ambigua, inserendo una eccezione al divieto di ubicazione di nuovi impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, nonché delle loro varianti sostanziali, all'interno delle aree valutate dalla provincia come non idonee, per "adeguamenti normativi". Si presume che detti "adeguamenti normativi" siano riferibili alla messa in sicurezza degli impianti esistenti, mentre secondo le direttive vigenti rivolte ai comuni, gli adeguamenti normativi dovrebbero comportare da parte dei comuni interessati in adeguamento al PAQE la rilocalizzazione di detti impianti esistenti in zone non idonee	Premesso che la segnalata "forma ambigua" riguarda l'ipotesi C di possibile variante all'articolo 49 che costituisce una delle ipotesi di lavoro che sono state prese in esame, per arrivare ad una formulazione della norma, che avesse i contenuti di completezza e chiarezza come originariamente richiesto dalla stessa provincia di Verona. Tale formulazione non è quella dell'ipotesi D considerata come quella meglio rispondente agli obiettivi originariamente posti e quindi meritevole di essere ulteriormente approfondita nella fase di concertazione del Documento preliminare prima della sua adozione. Per quanto riguarda l'ipotetico riferimento della citata eccezione al divieto di ubicazione di nuovi impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti in aree individuate come non idonee contenuta nell'ipotesi di prescrizioni e vincoli rispetto alla direttiva che prevede che i Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime, appare evidente che nel caso

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		venisse riconsiderata l'ipotesi C il comune prevederà la localizzazione e rilocalizzazione degli impianti, sulla base dei criteri indicati dalla provincia. L'eccezione degli adeguamenti normativi riguarda solo gli impianti esistenti all'interno delle zone non idonee, avendo un carattere intrinseco di transitorietà, per consentire la operatività di tutti quegli impianti durante le complesse fasi di adeguamento degli strumenti di pianificazione, che possono prevedere la loro rilocalizzazione. Tale ipotesi non fa comunque parte della versione di lavoro considerata come meritevole di approfondimento. Sarà compito della fase di concertazione eventualmente riconsiderare tale ipotesi alla luce di nuovi elementi che ne facciano emergere una rinnovata efficacia.
Provincia di Verona punto 10	Viene introdotta un'altra eccezione con formula ambigua nelle prescrizioni e vincoli, al divieto di ubicazione, dove si afferma che eventuali ampliamenti di discariche esistenti sono ammessi quando la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante. Si osserva che queste eccezioni confliggono con i principi dell'azione ambientale definiti dal citato codice dell'ambiente.	La segnalata "eccezione" riguarda l'ultimo comma delle prescrizioni e vincoli dell'articolo 49 vigente che era stato mantenuto nell'ipotesi C, ma come ribadito nei punti precedenti, tale formulazione non è quella dell'ipotesi D considerata come quella meglio rispondente agli obiettivi originariamente posti e quindi meritevole di essere ulteriormente approfondita nella fase di concertazione del Documento preliminare prima della sua adozione.
Provincia di Verona punto 11	Si osserva che la variante proposta porterebbe ad una consistente diminuzione delle aree non idonee alla collocazione di questi impianti e che tale scenario che comporta una riduzione delle zone oggi tutelate, non viene idoneamente descritto ne supportato con dati relativi alle conseguenze positive o negative sull'impatto ambientale. Risulta inoltre opportuno estendere ed approfondire la verifica di coerenza con le norme tecniche degli altri piani di area e di settore, aventi impatti sul medesimo territorio.	L'ipotesi di variante dell'articolo 49 proposta, lascia invariati gli ambiti all'interno dei quali non possono essere ubicati nuovi impianti di recupero e/o smaltimento, sostituendo il termine trattamento con smaltimento, in quanto non più contemplato nel codice dell'ambiente e sostituendo la definizione "in fregio" con quella "in confine" e introducendo delle specifiche precisazioni sulle varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		D.Lgs. 152/06 e s.m.i). Tali precisazioni hanno introdotto la "non assentibilità" di tali tipologie di impianti qualora ricadano negli ambiti di interesse naturalistico-ambientale e nelle zone archeologiche, mentre impone che siano soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. se ricadono nelle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile e nell'ambito prioritario della protezione del suolo. La formulazione proposta nasce da un complesso lavoro di analisi, confronto, riflessione e riscrittura della norma avvenuto in collaborazione e copianificazione tra gli uffici dell' Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona, dell' AGSM Verona, della Sezione coordinamento attività operative del Dipartimento Ambiente e la Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio della Regione Veneto, per riformulare la disciplina prevista dal piano in coerenza e concordanza con gli obiettivi di tutela del codice dell'ambiente e del piano di area, anche per risolvere le difficoltà interpretative nell'applicare la norma del piano vigente con la disciplina del codice dell'ambiente segnalate dagli uffici della provincia di Verona. Relativamente al supporto dei dati relativi alle conseguenze positive o negative sull'impatto ambientale, già evidenziato nei punti 2, 3 e 4 del presente apporto collaborativo, si ribadisce quanto considerato nei citati punti. In merito alla opportunità di estendere ed approfondire la verifica di coerenza con le norme tecniche degli altri piani di area e di settore, già evidenziata nei punti 5 e 6 del presente apporto collaborativo, si ribadisce quanto considerato nei citati punti.
ARPAV Dipartimento	Esaminata la documentazione	La proposta di variante normativa al

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
Provinciale di Verona	ritiene che la variante proposta produca effetti significativi sull'ambiente, rispetto alla situazione attuale, in quanto impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti che oggi non erano ammessi in certe aree, con la variante proposta potrebbero essere ammessi	Piano di area è accompagnata dal Rapporto preliminare ambientale che sulla base delle caratteristiche della variante, dopo aver analizzato il quadro di riferimento dei piani e dei programmi, le iterazioni con gli stessi, i problemi ambientali pertinenti, i valori e vulnerabilità dell'area, la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria di settore, esamina le caratteristiche degli impatti e delle aree interessate dalla variante, considerandone il carattere cumulativo, la loro natura, i rischi per la salute, l'entità ed estensione nello spazio degli effetti anche sulle aree o paesaggi protetti, considerandone la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli stessi. Certamente l'implementazione del generico contributo fornito con un ulteriore approfondimento ragionato sui contenuti del Rapporto ambientale preliminare permetterebbe una migliore comprensione degli obiettivi di piano e se necessario, previo eventuale verifica dei dati (fonte Arpav), l'Arpav stessa potrebbe integrare e meglio specificare contenuti e valutazioni del documento, attraverso un rapporto di collaborazione già intrapreso tra i diversi enti interessati per la redazione del progetto. Per quanto riguarda l'oggetto della variante al Piano di Area e le valutazioni del Rapporto ambientale preliminare si rimanda alle considerazioni esposte per l'apporto collaborativo della Provincia di Verona, precisando che la variante dell'articolo 49 proposta, lascia invariati gli ambiti all'interno dei quali non possono essere ubicati nuovi impianti di recupero e/o smaltimento, sostituendo il termine trattamento con smaltimento, in quanto non più contemplato nel codice dell'ambiente e sostituendo la definizione "in fregio" con quella "in confine" e introducendo delle specifiche precisazioni sulle varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i). Tali precisazioni hanno introdotto la "non assentibilità" di tali tipologie di impianti qualora ricadano negli ambiti di interesse naturalistico-ambientale e nelle zone archeologiche, mentre impone che siano soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. se ricadono nelle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile e nell'ambito prioritario della protezione del suolo. La norma considera nelle eccezioni (che già esistevano nella formulazione vigente) solo gli impianti esistenti, precisandoli nelle categorie disciplinate dal codice dell'ambiente.
Comune di Povegliano Veronese	Esprime considerazioni favorevoli alla variante proposta, in quanto tali modifiche ed integrazioni risultano necessarie per adeguare la norma alle sopravvenute normative riguardanti la materia del rifiuti (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e inoltre ritiene pertanto utile una ulteriore modifica dell'art. 49 in cui vengano distinte le due modalità di intervento sui rifiuti: - Il recupero, attraverso la lavorazione e preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio; - Lo smaltimento. Per le operazioni attinenti allo smaltimento si concorda con quanto previsto nella ipotesi D della proposta di variante. Per le operazioni attinenti al recupero si propone invece di permettere la realizzazione anche di nuovi impianti ubicati all'interno delle aree sensibili indicate nelle lettere: a) Ambiti di interesse-naturalistico ambientale; d) Ambiti prioritari della protezione del suolo Il progetto per tali nuovi impianti dovrà essere assoggettato a VIA e	Le proposte di variante all'articolo 49 evidenziate da comune dovranno essere attentamente prese in considerazione nella fase di concertazione e valutazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare, in relazione a quanto indicato nelle proposte degli altri soggetti e confrontandosi con gli stessi, per definire obiettivi comuni e condivisi. Si ricorda che l'ipotesi D preclude che nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti possano essere ubicati in confine e all'interno delle degli ambiti, delel aree e delle zone di cui alle lettere a), b), c) e d), limitandosi a proporre una disciplina su varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti coerente con il dettato del D.lgs. 152/2006 e con gli obiettivi di tutela del PAQE.

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	l'attività ad AIA e la loro realizzazione dovrà rispettare tutte le altre previsioni specifiche dettate dalle norme relative agli ambiti richiamati con le lettere a) e d). A supporto di tali richieste, l'amministrazione comunale allega il testo degli articoli 51 e 61 del PAQE	
Comune di Sona	Esprime considerazioni favorevoli alla variante proposta in quanto le modifiche apportate non interferiscono con la pianificazione comunale	La proposta di variante valutata non modifica nella sostanza le indicazioni contenute nella versione vigente
Comune di San Giovanni Lupatoto punto 1	Evidenzia che dall'analisi e dal confronto tra gli elaborati che compongono la proposta di Documento preliminare della variante al piano di area, risulta una incongruenza nella scelta della soluzione normativa dell'articolo 49 oggetto della variante, in quanto una versione delle norme di attuazione risposta una parte della soluzione C e della soluzione D	Quanto segnalato costituisce un mero refuso tipografico che viene corretto nel presente Documento Preliminare e nel Rapporto preliminare ambientale. Vedi considerazioni al punto 7 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona
Comune di San Giovanni Lupatoto punto 2	Afferma che le modifiche normative, considerate le tematiche affrontate, apparirebbero sostanziali e significative, in quanto apporterebbero effetti rilevanti con incidenza e ricadute ambientali a livello territoriale che andrebbero assoggettate a VAS	L'ipotesi di variante dell'articolo 49 proposta, lascia invariati gli ambiti all'interno dei quali non possono essere ubicati nuovi impianti di recupero e/o smaltimento, sostituendo il termine trattamento con smaltimento, in quanto non più contemplato nel codice dell'ambiente e sostituendo la definizione "in fregio" con quella "in confine" e introducendo delle specifiche precisazioni sulle varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti. Si evidenzia che la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VAS costituisce la fase preliminare, sarà quindi l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificata nella Commissione Regionale VAS a decidere sulla assoggettabilità alla VAS. La procedura è anche ben evidenziata nel capitolo 2.2 "Fasi della verifica di assoggettabilità" del Rapporto preliminare ambientale.

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		Vedi considerazioni ai punti 1 e 11 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona.
Comune di San Giovanni Lupatoto punto 3	Rileva che la presentazione non chiara e contradditoria della documentazione esaminata impedisce all'amministrazione comunale una corretta valutazione degli impatti sull'ambiente. Si ritiene che tale oggettiva difficolta possa essere superata tramite la correzione degli elaborati da parte degli estensori e dell'ente proponente, attraverso la riapertura dei termini della procedura di consultazione. Si esprime un parere negativo invitando l'ente proponente a riaprire la procedura.	I Documenti esaminati costituiscono la fase propedeutica della consultazione. La formulazione proposta nasce da un complesso lavoro di analisi, confronto, riflessione e riscrittura della norma avvenuto in collaborazione e coopianificazione tra gli uffici dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona, dell'AGSM Verona, della Sezione coordinamento attività operative del Dipartimento Ambiente e la Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio della Regione Veneto, per riformulare la disciplina prevista dal piano in coerenza e concordanza con gli obiettivi di tutela del codice dell'ambiente e del Piano di Area, anche per risolvere le difficoltà interpretative nell'applicare la norma del piano vigente con la disciplina del codice dell'ambiente segnalate dagli uffici della provincia di Verona. Anche sulla base degli apporti collaborativi pervenuti in questa fase preliminare, gli uffici hanno provveduto a rielaborare il Documento preliminare e il Rapporto ambientale preliminare con il quale si da avvio al processo di concertazione - partecipazione sul Documento Preliminare, ai sensi della L.R. 11/04, e alle procedure per la verifica di assoggettabilità, ai sensi art. 12 del D.lgs. 16 gennaio 2008 n.4 e dei punti 1 e 2 dell'allegato F della DGR n. 791 del 31 Marzo 2009, aprendo così le procedure come previste dalle vigenti legislazioni
Comune di Sommacampagna punto 1	Si chiede che la variante n.5 al piano di area debba essere integrata con la variazione della tavola 2 aggiornata con gli impianti di recupero e/o smaltimento in essere alla data odierna e non relativi a prima del 1999.	L'aggiornamento della Tavola 2 del piano di area Quadrante Europa potrebbe essere predisposto, ma rispetto alle indicazioni date dalla norma del Piano di Area il suo valore sarebbe puramente ricognitivo e non esaustivo; si rileva infatti che ai dati aggiornati sulla

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		ricognizione degli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti (fonte: catasto delle fonti di pressione ambientale redatto da ARPAV e Provincia di Verona), i comuni possono già accedere, attraverso il Geo Portale della Regione Veneto dove a quei dati hanno già accesso per la redazione/gestione e quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici. Un ulteriore lavoro di ricognizione di dati che sono già a disposizione dei comuni e continuamente aggiornati potrebbe non essere esaustivo se riproposto all'interno della tavola 2 del piano di area che ha solo la funzione di indirizzare le azioni di salvaguardia su alcune aree sensibili definite dal piano stesso, in relazione alle attività antropiche possibili e/o esistenti all'interno di tali aree. Infatti l'articolo 49, sia nella versione vigente che nella proposta di variante, definisce che sia la provincia ad indicare i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti, mentre i comuni prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime. Le prescrizioni e vincoli mantengono le aree sensibili all'interno delle quali non possono essere ubicati nuovi impianti, meglio specificando nella variante quanto indicato nella versione vigente relativamente a cosa si intenda per: "E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato" indicando, quelle varianti agli impianti esistenti non assentibili o da assoggettare ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA in relazione alla sensibilità ambientale specifica delle aree riconosciute dal piano di area ed indicate nelle prescrizioni e vincoli dell'articolo 49.
Comune di Sommacampagna punto 2	Si chiede che la variante n.5 al piano di area sia sottoposta a VAS per l'impatto negativo che può avere la limitazione degli impianti di recupero sulla modalità di raccolta differenziata porta a porta spinta	Si evidenzia che la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VAS costituisce la fase preliminare, sarà quindi l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché

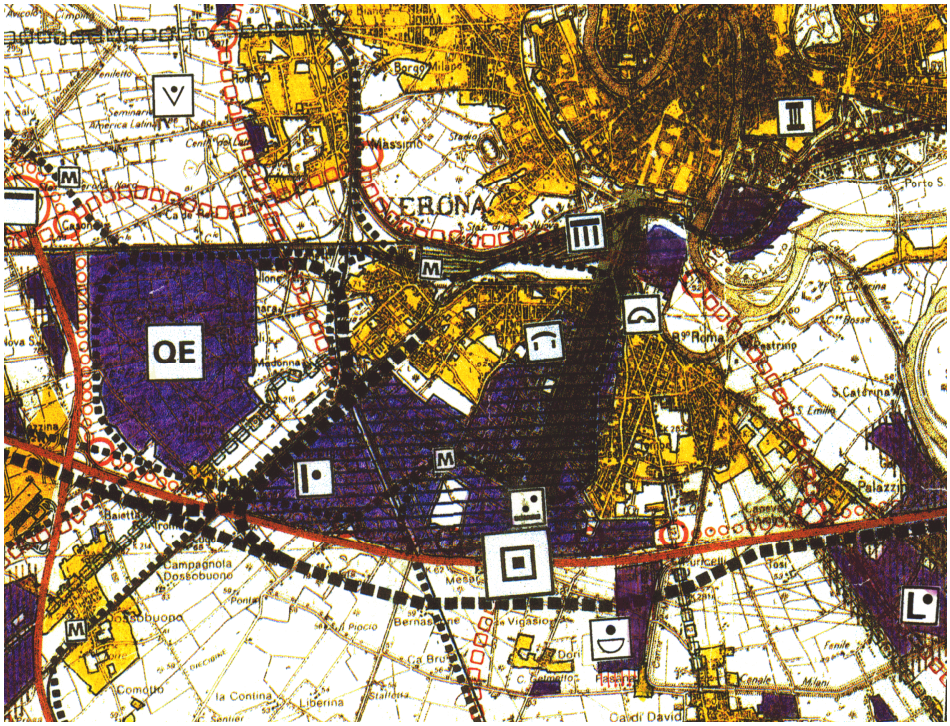
Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	che usufruisce degli impianti di recupero come fase integrante del sistema.	l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificata nella Commissione Regionale VAS a decidere sulla assoggettabilità alla VAS. La procedura è anche ben evidenziata nel capitolo 2.2 "Fasi della verifica di assoggettabilità" del Rapporto preliminare ambientale. Vedi considerazioni ai punti 1 e 11 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona. Si evidenzia inoltre che il Rapporto ambientale preliminare relativamente al supporto dei dati relativi alle conseguenze positive o negative sull'impatto ambientale, già fornisce dati e valutazioni cosi come evidenziato nelle considerazioni ai punti 2, 3 e 4 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona.
Comune di Zevio punto 1	Evidenzia che dall'analisi della documentazione sono emerse numerose incongruenze e diverse versioni del testo modificato dell'articolo 49 oggetto della variante n. 5, in particolare tra il testo riportato nelle norme, il testo contenuto nel Rapporto ambientale e il testo contenuto nel Documento preliminare e pertanto non risulta definita in maniera coerente la normativa oggetto di verifica di assoggettabilità e le difformità riscontrate nelle varie formulazioni determinano scenari ed effetti ambientali completamente diversi. Richiede pertanto che i documenti relativi alla Variante n. 5 siano resi coerenti tra di loro e sia riavviato il procedimento di verifica di assoggettabilità della variante.	Vedi considerazioni ai punti 1 e 3 dell'apporto collaborativo del comune di San Giovanni Lupatoto e le considerazioni al punto 7 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona. Quanto segnalato costituisce un mero refuso tipografico che viene corretto nel presente Documento Preliminare e nel Rapporto preliminare ambientale.
Comune di Zevio punto 2	Rileva la necessità di individuare nella tavola 2 tutti gli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.	Vedi considerazioni al punto 1 del comune di Sommacampagna, dove si evidenzia che l'aggiornamento della Tavola 2 del piano di area Quadrante Europa potrebbe essere predisposto, ma rispetto alle indicazioni date dalla norma del piano di area il suo valore sarebbe puramente ricognitivo e non esaustivo; si rileva infatti che ai dati aggiornati sulla ricognizione degli impianti di recupero e/o smaltimento

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		di rifiuti (fonte: catasto delle fonti di pressione ambientale redatto da ARPAV e Provincia di Verona), i comuni possono già accedere, attraverso il Geo Portale della Regione Veneto dove a quei dati hanno già accesso per la redazione/gestione e quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici. Un ulteriore lavoro di ricognizione di dati che sono già a disposizione dei comuni e continuamente aggiornati potrebbe non essere esaustivo se riproposto all'interno della tavola 2 del piano di area che ha solo la funzione di indirizzare le azioni di salvaguardia su alcune aree sensibili definite dal piano stesso, in relazione alle attività antropiche possibili e/o esistenti all'interno di tali aree.
Comune di Zevio punto 3	Segnala che: - nel primo capoverso delle direttive dell'articolo 49, non pare coerente la relazione tra l'individuazione delle "aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti…" con i "criteri e/o ambiti nei quali è possibile …" parrebbe che tali criteri siano riferiti alle aree "non idonee" si chiede di integrare il testo; - nel quinto capoverso delle direttive, considerati gli effetti dell'attività e le ricadute della stessa su ambiti diversi dai comuni sede dell'impianto, si ritiene necessario che la "mimetizzazione" e "le eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema" debbano obbligatoriamente essere concertate con i comuni potenzialmente interessati dagli effetti di cui sopra, ben prima del loro inserimento in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni sede dell'impianto. Si chiede l'inserimento dell'obbligo di concertazione con i comuni limitrofi coinvolti; - nel primo capoverso delle prescrizioni e vincoli si richiede che i nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti continuino a non essere ubicati anche "in fregio"	Non è chiaro quale sia l'integrazione richiesta dall'amministrazione comunale e sembra opportuno approfondire i singoli punti della norma modificati con la variante nella fase di concertazione che seguirà la pubblicazione del Documento preliminare e del Rapporto preliminare ambientale, insieme agli uffici dell' Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona, dell' AGSM Verona, della Sezione coordinamento attività operative del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto, che attraverso le loro specifiche competenze disciplinari e settoriali hanno contribuito alla definizione della proposta di variante all'articolo 49 del piano di area Quadrante Europa. Questo confronto sarà certamente utile per meglio chiarire la casistica di prassi progettuali e procedurali relative a "progetti di varianti a impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti" che potrebbero riguardare singoli manufatti, o singoli impianti all'interno di manufatti, o altre categorie, disciplinati dal D.lgs. 152/06, in relazione alle nozioni di "in fregio", di "pertinenza urbanistica o edilizia" che racchiudono caratteristiche differenti da altri

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	oltre che all'interno delle zone sensibili di cui ai punti "a", "b", "c" e "d"; del medesimo capoverso.	concetti quali quelli di "pertinenza civilistica" o di pertinenza ambientale quali "buffer zone" che sono state considerate ed esaminate nella stesura della proposta di variante normativa ed essere di utilità per perfezionare la scrittura della stessa. Vedi considerazioni al punto 1 del comune di Sommacampagna
Comune di Zevio punto 4	Segnala che il comune di Oppeano, pur ricompreso nel piano di area Quadrante Europa non risulta nell'elenco delle autorità competenti in materia ambientale	Si prende atto di quanto segnalato costituisce provvedendo nel merito all'aggiornamento dell'elenco denominato "variante n.5 al Piano di Area "Quadrante Europa" - Elenco soggetti concertazione e consultazione".
Comune di Zevio punto 5	Considera di esprimere in ogni caso il parere di obbligo di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n. 5 del piano di area Quadrante Europa	Vedi considerazioni ai punti 1 e 11 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona. Si evidenzia che la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VAS costituisce la fase preliminare, sarà quindi l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificata nella Commissione Regionale VAS a decidere sulla assoggettabilità alla VAS. La procedura è anche ben evidenziata nel capitolo 2.2 "Fasi della verifica di assoggettabilità" del Rapporto preliminare ambientale. Si evidenzia inoltre che il Rapporto ambientale preliminare relativamente al supporto dei dati relativi alle conseguenze positive o negative sull'impatto ambientale, già fornisce dati e valutazioni cosi come evidenziato nelle considerazioni ai punti 2, 3 e 4 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona.
Comune di Zevio punto 6	Invita l'autorità procedente e l'autorità ambientale a verificare l'elenco delle autorità in materia ambientale da consultare con particolare riferimento al comune di Oppeano	Si prende atto di quanto segnalato costituisce provvedendo nel merito all'aggiornamento dell'elenco denominato "variante n.5 al Piano di Area "Quadrante Europa" - Elenco soggetti concertazione e consultazione".

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 11 del 31/05/2016 pag. 1/57



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA "VARIANTE N. 5"

Dipartimento Territorio
Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE COMPRENDENTE LA DESCRIZIONE DELLA VARIANTE N. 5 DEL PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA E LE INFORMAZIONI E I DATI NECESSARI ALLA VERIFICA DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO IN RIFERIMENTO AI CRITERI DELL'ALLEGATO 1 DEL D.LGS. 16 GENNAIO 2008 N.4

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 11 del 31/05/2016 pag. 2/57

Piano di Area "Quadrante Europa - Variante n. 5"

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Cristiano Corazzari
Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione del Veneto

Regione del Veneto

Luigi Fortunato
Direttore Area Infrastrutture

Vincenzo Fabris
Direttore Dipartimento Territorio

Maurizio De Gennaro
Direttore Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia

Massimo Foccardi
Dirigente Settore Pianificazione Territoriale e Osservatorio Pianificazione

Luigi Masia
Direttore Sezione Coordinamento Attività Operative

Paola Noemi Furlanis
Direttore Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)

Ufficio di Piano

Documento Preliminare
Elaborazioni - Aggiornamento contenuti territoriali
Alberto Miotto, Nicoletta Spolaor

Attività di comunicazione e promozione territoriale
Carla Spolaor

Segreteria:
Cristina Scarpa, Marilena Zamuner

Apporti disciplinari specialistici

Documento Preliminare e Rapporto ambientale Preliminare

Sezione coordinamento attività operative
Tarciso Sanavia

Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Enrico Tagliati

Contributi specialistici

Provincia di Verona
Area funzionale servizi in campo ambientale
Carlo Poli

AGSM Verona
Fabio Venturi

Supporto tecnico per la redazione VAS Rapporto Ambientale Preliminare
Marco Pietrobon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

1. PREMESSA 4
2. ITER PROCEDURALE 5
2.1 Identificazione dei soggetti coinvolti nella verifica di assoggettabilità a VAS 5
2.2 Fasi della verifica di assoggettabilità 6
3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 5 AL PIANO D'AREA QUADRANTE EUROPA 7
3.1 La Variante 5 come quadro di riferimento per piani e programmi 7
3.2 Interazione della Variante 5 con altri piani 7
3.3 Pertinenza della Variante 5 per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 7
3.4 Problemi ambientali pertinenti alla Variante 5 8
3.4.1.1 La qualità delle risorse idriche sotterranee 10
3.4.1.2 La qualità delle risorse idriche superficiali 15
3.4.1.3 Inquadramento litologico e geomorfologico 21
3.4.1.4 Uso del suolo 23
3.4.1.5 Impatti sul suolo 33
3.5 Valore e vulnerabilità dell'area 46
3.5.1 Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 46
3.5.2 Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 48
3.5.3 Utilizzo intensivo del suolo 49
3.6 Rilevanza della Var. 5 per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente 49
4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE 5 50
4.1 Carattere cumulativo degli impatti 50
4.2 Natura transfrontaliera degli impatti 50
4.3 Rischi per la salute pubblica o per l'ambiente 50
4.4 Entità ed estensione nello spazio degli effetti 50
4.5 Effetti su aree o paesaggi protetti 53
4.6 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti 54

1. PREMESSA

Il Piano d'Area Quadrante Europa è entrato in vigore nel 1999 prima dell'emanazione del nuovo codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e della normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. L'articolo 49 che determina prescrizioni e vincoli anche in materia di localizzazione di impianti gestione rifiuti necessita oramai un adeguamento di coordinamento con la vigente normativa in campo ambientale per ovviare al rischio ambiguità interpretative.

Non da ultimo va considerato un adeguamento coerente con le norme tecniche attuative dei piani d'area recentemente adottati dalla Regione Veneto (Garda-Baldo, Pianure e Valli grandi), ove non si riscontra una disciplina specifica in materia di impianti per la gestione dei rifiuti fatto salvo quanto attiene le discariche.

In particolare si ritiene necessario disciplinare in maniera più circoscritta le attività che si ritengono ammissibili nell'"ambito di protezione del suolo". Le soluzioni proposte dovranno pertanto essere valutate in riferimento alle finalità dei vincoli di protezione richiesti in quell'ambito territoriale anche alla luce dei rinnovati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale non ancora vigenti all'atto di approvazione del PAQE.

Il Piano di Area Quadrante Europa (PAQE) interessa un ampio e complesso sistema insediativo della provincia di Verona (22 Comuni e circa 450.000 abitanti).

È un'area strategica sia sotto l'aspetto infrastrutturale sia produttivo, quale elemento di continuità con la Lombardia, l'Emilia - Romagna e con il Nord-Est, cioè con il territorio che ospita il massimo sistema produttivo nazionale.

La variante n. 5 riguarda alcune specifiche modifiche ed integrazioni dell'articolo 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti", delle norme di attuazione del piano, necessarie per rendere coerenti i contenuti dell'articolo con la disciplina legislativa di settore vigente.

Il presente rapporto ha lo scopo, dunque, di fornire uno strumento di analisi e valutazione ai soggetti chiamati ad esprimere osservazioni, pareri e suggerimenti in merito alla presente proposta di Variante, e al contempo di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'attivazione o meno di una specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

2. ITER PROCEDURALE

2.1 Identificazione dei soggetti coinvolti nella verifica di assoggettabilità a VAS

Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 4/2008, commi 1 e 2, e della DGR n. 791 del 31703/09, per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante 5 al Piano di Area Quadrante Europa sono stati individuati:

- autorità procedente: Giunta Regionale della Regione Veneto - Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia.
- autorità competente: Commissione Regionale V.A.S.
- soggetti/autorità competenti in materia ambientale:
  - Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi dell'Alto Adriatico, del fiume Adige e del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco;
  - Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Regionale Veneto;
  - Dipartimenti Regionali: Ambiente, Agricoltura e sviluppo rurale, Riforma Settore Trasporti, Lavori Pubblici, Difesa del suolo e foreste;
  - Provincia di Verona;
  - Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese;
  - Consorzio di Bonifica "Agro Veronese Tartaro Tione";
  - Consorzio di Bonifica "Valli Grandi e Medio Veronese";
  - ARPAV Dipartimento provinciale di Verona;
  - Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona;
  - Comuni di: Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Oppeano Pastrengo, Pescantina, Povegliano Veronese, S. Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sona, Ronco all'Adige, Trevenzuolo, Vigasio, Villafranca,Verona e Zevio.

2.2 Fasi della verifica di assoggettabilità

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 4/2008 della DGR n. 791 del 31/03/09 la verifica di assoggettabilità si articola come da seguente schema:

	FASE	SOGGETTO	PERIODO
1	Predisposizione della Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità della Variante 5 al Piano di Area Quadrante Europa	Giunta Regionale della Regione Veneto (Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia)	
2	Trasmissione del Rapporto ambientale preliminare e dell'elenco delle autorità competenti alla Commissione Regionale V.A.S.	Giunta Regionale della Regione Veneto (Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia)	
3	Approvazione o modifica dell'elenco delle autorità competenti in materia ambientale per la consultazione	Commissione Regionale V.A.S.	
4	Trasmissione del Rapporto ambientale preliminare alle autorità competenti individuate per acquisirne il parere	Commissione Regionale V.A.S.	
5	Redazione del parere sul Rapporto ambientale preliminare	autorità competenti individuate	30 gg
6	Trasmissione del parere sul Rapporto ambientale preliminare alla Commissione Regionale V.A.S. e alla Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia	soggetti competenti individuate	
7	Emissione Provvedimento di verifica di assoggettabilità	Commissione Regionale V.A.S., esaminato il Rapporto preliminare(*) sentita la Giunta Regionale della Regione Veneto (Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia), tenuto conto dei pareri sul Rapporto preliminare dei soggetti competenti individuati (*) salvo quanto diversamente concordato fra la Commissione stessa e la Giunta	90gg da ricevimento del Rapporto ambientale preliminare (fase 2)
8	Pubblicazione del risultato della verifica di assoggettabilità sul BUR e sul sito web della Commissione Regionale V.A.S.	Commissione Regionale V.A.S.	

3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 5 AL PIANO D'AREA QUADRANTE EUROPA

3.1 La Variante 5 come quadro di riferimento per piani e programmi

La Variante 5 consta di modifiche normative che vanno ad perfezionare il Piano d'Area Quadrante Europa, risultando quindi riferimento utile per il raggiungimento degli obiettivi del piano stesso. Le modifiche e integrazioni sono inoltre necessarie per rendere coerenti gli scenari di sviluppo e di valorizzazione disegnati dal piano vigente, con le mutate condizioni delle normative di settore in tema di rifiuti.

3.2 Interazione della Variante 5 con altri piani

La Variante 5 prevede la modifica all'art. 49 delle norme tecniche per l'adeguamento dell'impianto normativo del Piano d'Area Quadrante Europa alle attuali indicazioni delle normative di settore in tema di rifiuti.

Ne risulta quindi che la Variante si coordina con gli strumenti di pianificazione di scala maggiore e con quelli di scala minore, recependone gli indirizzi e/o mutuandone le scelte.

3.3 Pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

La Variante 5 del Piano d'Area Quadrante Europa introduce una modifica normativa all'art. 49 per quanto riguarda la gestione dei siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di ambiente e di rifiuti, con particolare riferimento al testo unico ambientale D.Lgs. 152/2006.

Al comma 1 dell'art. 2 – Finalità del citato decreto viene evidenziato che l'obiettivo primario del medesimo è "la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali".

Inoltre, il medesimo decreto all'art. 177 – Princìpi del Capo I Titolo I della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati" dichiara che "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione […]".

Per quanto appena esposto risulta, quindi, evidente come la Variante 5 apporti delle modifiche all'impianto normativo del Piano di Area in linea con obiettivi quali "conservazione e gestione delle risorse naturali" e "saluta umana", integrando considerazioni ambientali e tenendo in considerazione anche lo sviluppo sostenibile.

3.4 Problemi ambientali pertinenti alla Variante 5

Le problematiche ambientali presenti nelle aree interessate da variante posso essere comprese al meglio suddividendo il sistema ambiente nei diversi comparti ed analizzandoli singolarmente. Per tale ragione di seguito verrà riportata una descrizione dello stato attuale dei diversi comparti ambientali per le zone interessate da variante. Tali descrizioni ed analisi saranno utili alla completa comprensione delle valutazioni fatte successivamente e determinanti la valutazione complessiva di assoggettabilità al procedimento di VAS.

Atmosfera

Il Report 2010 sulla qualità dell'aria in provincia e nel comune di Verona riporta le seguenti criticità:

- Biossido di zolfo: non vengono superati né i limiti per la protezione della salute umana, né quelli previsti per la protezione degli ecosistemi. Vi è generalmente una diminuzione nei valori medi giornalieri nel periodo estivo e al sabato ed alla domenica.
- Biossido di azoto: si segnala il superamento del valore limite per la protezione della salute umana pari a 40 µg/m3 entrato definitivamente in vigore il 1 gennaio 2010 nella postazione di San Martino Buon Albergo . In tutte le stazioni, tranne Legnago, Bovolone,e Boscochiesanuova, viene superato il valore limite per la protezione degli ecosistemi. Durante la settimana i valori più elevati si registrano dal martedì al venerdì. Sono stati, inoltre, misurati superamenti del limite orario per la protezione della salute umana, pari a 200 µg/m3, presso le stazioni di San Martino Buon Albergo
- Monossido di carbonio: nel corso del 2010 non sono stati registrati superamenti del valore limite per la protezione della salute umana (media massima su 8 ore), né dei valori limiti previsti dal DPCM 28/03/83 e D.Lgs. 155/2010. Si registra una diminuzione dei valori medi giornalieri in estate e nei giorni festivi.
- Ozono: nelle postazioni di San Bonifacio, Bovolone e Bosco Chiesanuova sono stati registrati superamenti del livello di attenzione (DM 25/11/94, D.Lgs. 155/2010), mentre in tutte le stazioni si sono avuti superamenti del livello di protezione della salute (DM 16/05/96, D.Lgs. 155/2010) e dei livelli previsti per la protezione degli ecosistemi (DM 16/05/96, D.Lgs. 155/2010), mentre non è stata mai superato in alcuna stazione la soglia di allarme. E' interessante notare la differenza tra la struttura del grafico del giorno tipo della stazione di Bosco Chiesanuova e quello di San Bonifacio, Bovolone e Legnago, il primo presenta valori più alti e per lo più costanti per tutto il corso della giornata dovuti alla cosidetta "riserva di ozono" tipica della fascia collinare-pedemontana, mentre il secondo risente del meccanismo di produzione-rimozione con massimo nelle ore di maggior soleggiamento. Infine presso le postazioni di Legnago, Bovolone e San Bonifacio è evidente il cosiddetto "effetto weekend" ovvero un aumento della concentrazione di ozono il sabato e la domenica collegato alla

diminuzione delle emissioni di ossidi di azoto, che in assenza di una corrispondente diminuzione delle emissioni dei composti organici volatili favorisce la formazione di ozono.Da evidenziare i valori quasi doppi di concentrazioni presenti a Bosco Chiesanuova in tutti i giorni della settimana con lieve aumento nella domenica

- Benzene: le concentrazioni medie annuali misurate tramite rilevatori passivi presso le postazioni fisse risultano inferiori a 5 µg/m3.
- Polveri sottili (PM10): da luglio del 2009 è iniziato il monitoraggio del PM10 anche presso le postazioni di San Bonifacio e Bovolone. In nessuna stazione, durante il 2010, è stato superato il limite della media annua di 40 µg/m3, mentre il superamento dei 35 giorni con valor medio giornaliero oltre i 50 µg/m3 si è verificato a San Bonifacio con 80 giorni e a Bovolone con 82, entrambi valori più elevati di circa il 10% di quelli di Verona città.

Risorse idriche sotterranee e superficiali

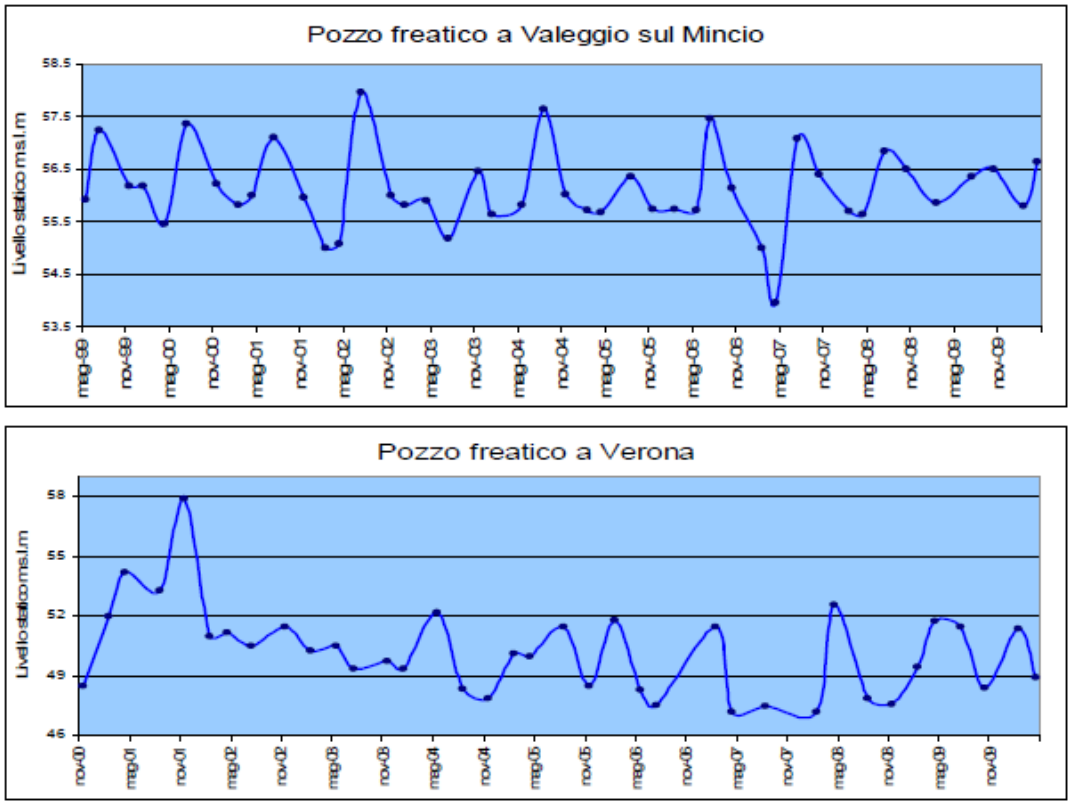
La quantità delle risorse idriche sotterranee

La principale risorsa per l'approvvigionamento idropotabile della provincia di Verona è costituito dall'acquifero freatico indifferenziato e dall'acquifero inferiore con falde confinate e dal grande bacino costituito dal lago di Garda del quale ci occuperemo in un capitolo dedicato.

La rete utilizzata fin dal 1999 da ARPAV per il monitoraggio quantitativo della falda, derivava dalla rete individuata dalla Regione Veneto nel 1983 per il "Censimento dei corpi idrici e Piano Regionale di risanamento delle acque" in applicazione della Legge 319/76 sulla tutela delle acque. Tale rete di monitoraggio utilizza principalmente dei pozzi di privati cittadini e, nel corso degli anni alcuni di questi sono stati eliminati e sostituiti con altri disponibili.

ARPAV si occupa delle misure quantitative della falda fin dal maggio 1999, su incarico della Regione Veneto, in attuazione del Decreto Legislativo 152/99 poi sostituito dal Decreto Legislativo 152/06.

La rete di controllo quantitativo delle acque sotterranee in provincia di Verona è attiva dal 1999. La frequenza delle misurazioni è trimestrale ed avviene in contemporanea in tutto il territorio regionale. Di seguito si riportano, in forma grafica, gli esiti delle misurazioni effettuate in alcuni pozzi sia di tipo freatico che artesiano.

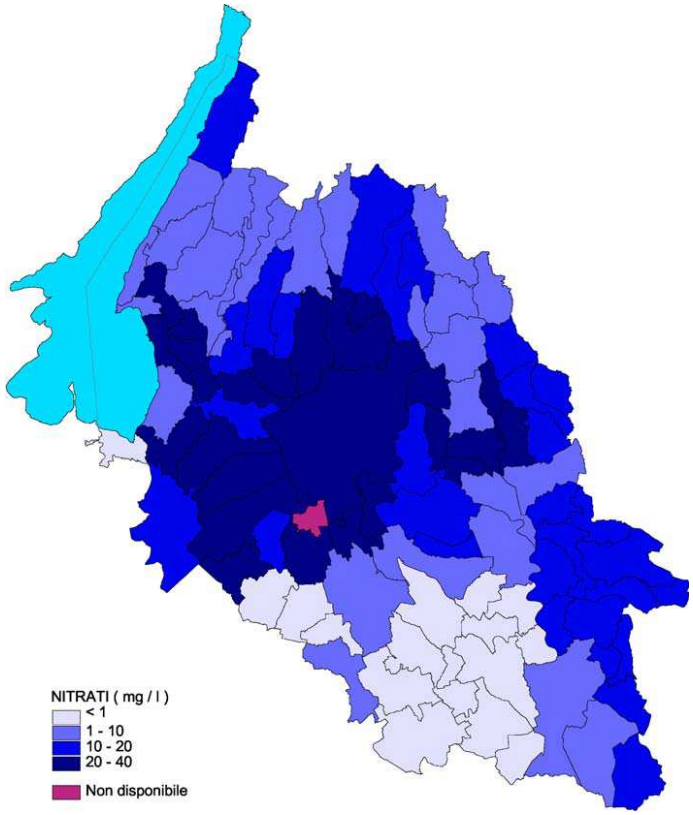


3.4.1.1 La qualità delle risorse idriche sotterranee

Storicamente una delle principali cause di degrado della risorsa idrica destinata all'uso potabile è la presenza di ioni nitrato in soluzione. Il valore limite ammesso per il consumo umano è pari a 50 mg/l così come previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 in attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

In provincia di Verona la principale fonte di approvvigionamento idrico potabile deriva dall'acqua sotterranea e pertanto la qualità dell'acqua distribuita è una misura della qualità dell'acqua sotterranea. Si è osservato che la concentrazione dei nitrati decresce passando dalle falde superficiali a quelle più profonde e questo perché i nitrati derivano principalmente dalle sostanze usate in agricoltura per la concimazione delle colture quali ad esempio i concimi minerali (nitrato di ammonio, solfato di ammonio ecc.), che le sostanze organiche (liquami, fanghi di impianti di depurazione ecc.).

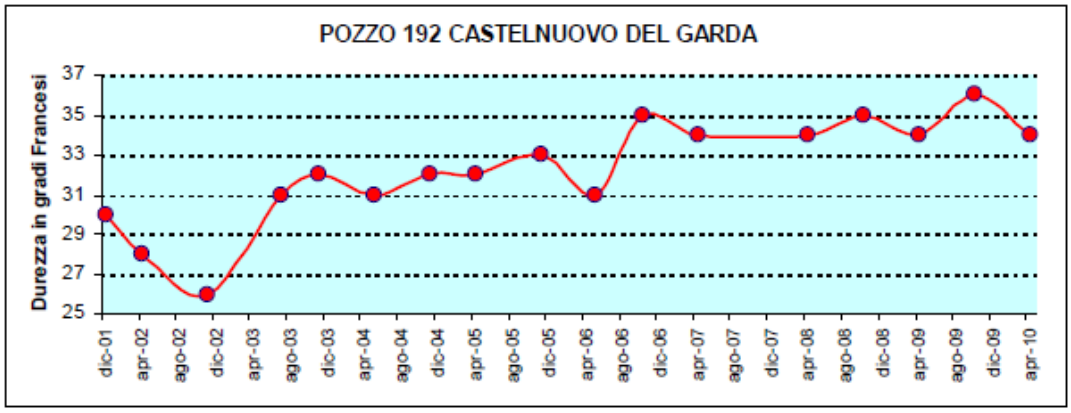
Come misura indiretta della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee si sono utilizzati i valori medi di concentrazione di nitrati misurate nelle acque destinate al consumo umano, suddivise per comune, a seguito di controlli svolti dai competenti Dipartimenti di prevenzione delle ULSS della provincia di Verona ed analizzate dal servizio Laboratori ARPAV di Verona, nel periodo aprile 2009 aprile 2010.



Per rappresentare la variazione nel tempo del valore di durezza dell'acqua sotterranea in provincia di Verona si sono utilizzate le analisi svolte in tre diversi pozzi dislocati rispettivamente nei comuni di Montecchia di Corsara (pozzo freatico profondo 18 metri), Castelnuovo del Garda (pozzo freatico profondo 80 metri) e Isola della Scala (pozzo artesiano profondo 110 metri).

La durezza rappresenta la quantità di calcio e magnesio disciolta in un'acqua: tanto maggiore è il valore della durezza di un'acqua tanto maggiore sarà la tendenza di questa a creare incrostazioni nelle tubature.

L'unità di misura più utilizzata per quantificare la durezza di un'acqua è il grado francese (°F): 1 grado francese corrisponde a 10 mg/litro di Carbonato di Calcio ($CaCO_3$).

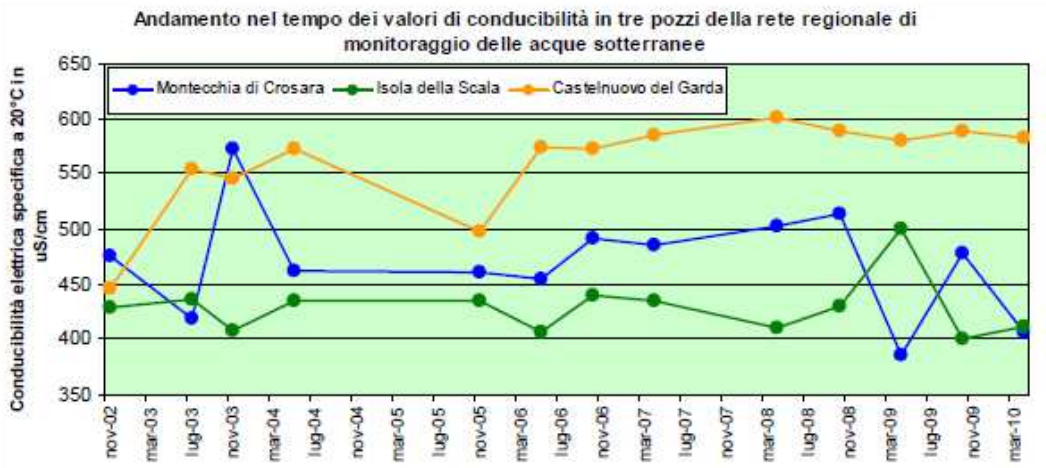


Per rappresentare la variazione nel tempo del valore di conducibilità dell'acqua sotterranea in provincia di Verona si sono utilizzate le analisi svolte in tre diversi pozzi dislocati rispettivamente nei comuni di Montecchia di Corsara (pozzo freatico profondo 18 metri), Castelnuovo del Garda (pozzo freatico profondo 80 metri) e Isola della Scala (pozzo artesiano profondo 110 metri).

Il valore della conducibilità di un'acqua è correlato alla quantità ed al tipo di sali disciolti. Tanto maggiore è la quantità di sali disciolti e tanto maggiore sarà il valore di conducibilità misurato.

Ai fini dell'uso potabile, il valore di conducibilità di un'acqua non ha un limite assoluto da rispettare, bensì un valore guida pari a 400 µS/cm a 20 °C.

Al variare della localizzazione del pozzo si ha una variazione del valore di conducibilità, ossia della quantità di sali disciolti che risulta solitamente maggiore nel pozzo di Castelnuovo del Garda.

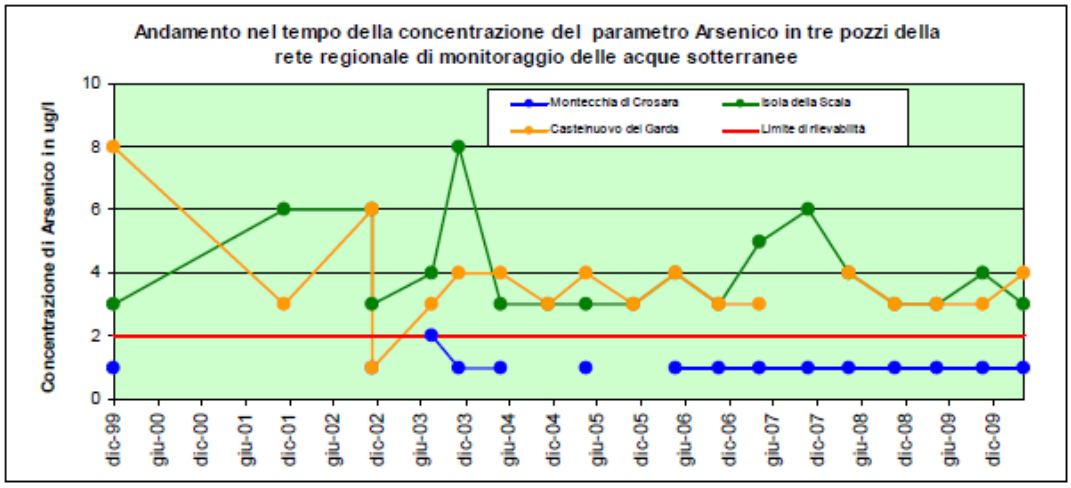


Per rappresentare la variazione nel tempo della concentrazione di arsenico nell'acqua sotterranea in provincia di Verona si sono utilizzate le analisi svolte in tre diversi pozzi dislocati rispettivamente nei comuni di Montecchia di Crosara (pozzo freatico profondo 18 metri), Castelnuovo del Garda (pozzo freatico profondo 80 metri) e Isola della Scala (pozzo artesiano profondo 110 metri).

In alcune aree del territorio provinciale le concentrazioni di Arsenico presenti nelle acque sotterranee, le rendono non idonee all'uso potabile. Attualmente il valore limite è pari a 10 µg/l. Come si può rilevare anche

dal grafico sotto riportato, nella zona nord del territorio provinciale solitamente non si riscontra le presenza di arsenico che invece si trova più frequentemente nella media e bassa pianura veronese.

Il limite di quantificazione analitica per il parametro arsenico è pari a 2 µg/l: per rendere graficamente possibile la rappresentazione di valori di arsenico inferiori a 2 µg/l convenzionalmente si è rappresentato con un valore pari alla metà di questo limite, ossia 1 µg/l.



Per rappresentare la variazione nel tempo della concentrazione di composti organo alogenati nell'acqua sotterranea in provincia di Verona si sono utilizzate le analisi svolte in tre diversi pozzi dislocati rispettivamente nei comuni di Montecchia di Crosara (pozzo freatico profondo 18 metri), Castelnuovo del Garda (pozzo freatico profondo 80 metri) e Isola della Scala (pozzo artesiano profondo 110 metri).

I composti organo alogenati sono idrocarburi alifatici contenenti uno o più atomi di alogeno ossia fluoro, cloro, bromo o iodio.

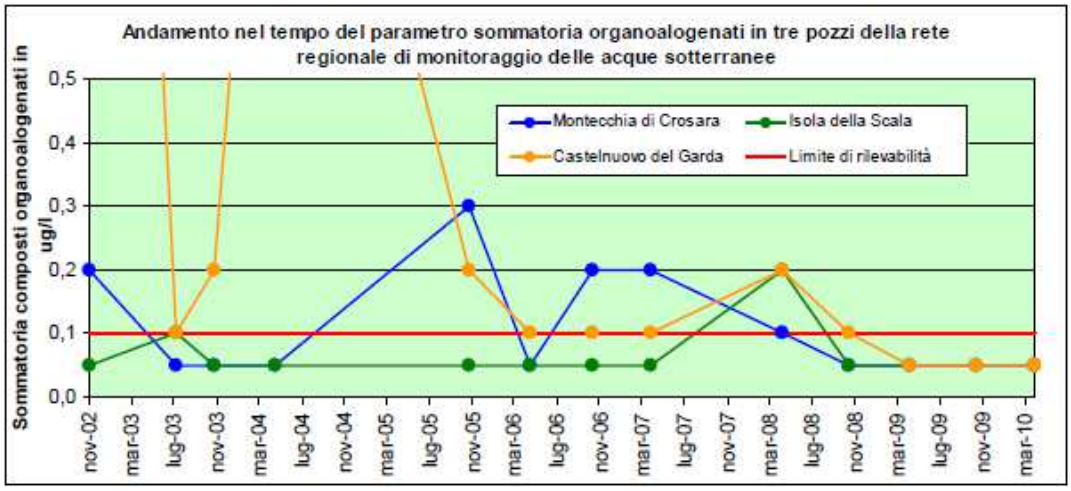
La presenza di composti organici alogenati nell'acqua può essere dovuta alla dispersione incontrollata di queste sostanze nell'ambiente oppure si possono formare a seguito dei processi di clorazione delle acque, trattamenti questi effettuati al fine di disinfettare le acque stesse.

Il primo processo è legato al largo utilizzo di solventi organo alogenati (trieline, percloroetilene, cloroformio, ecc.), soprattutto nei processi di lavaggio e sgrassaggio delle superfici.

Il secondo processo che provoca la formazione di cloro derivati organici nelle acque, è la clorazione stessa. Il cloro e l'ipoclorito reagiscono con gli acidi umici e fulvici e, con altri precursori presenti nelle acque da trattare, producendo trialometani, soprattutto diclorobromometano, dibromoclorometano e cloroformio.

Nei controlli effettuati da ARPAV sulle acque, con il termine composti organo alogenati totali s'intende la sommatoria delle concentrazioni delle seguenti sostanze: diclorobromometano, dibromoclorometano, cloroformio, tribromometano, tetracloruro di carbonio, tetracloroetilene, 1,1,1 tricloroetano, tricloroetilene, triclorofluorometano e 1,1,2 tricloro 2,2,1 trifluoroetano.

Il limite di quantificazione analitica per questo parametro è pari a 0,1 µg/l: per rendere graficamente possibile la rappresentazione dei valori di composti organo alogenati inferiori a 0,1 µg/l convenzionalmente si è rappresentato con un valore pari alla metà di questo limite, ossia 0,05 µg/l.



Per rappresentare la variazione nel tempo della concentrazione di Ferro nell'acqua sotterranea in provincia di Verona si sono utilizzate le analisi svolte in tre diversi pozzi dislocati rispettivamente nei comuni di Montecchia di Crosara (pozzo freatico profondo 18 metri), Castelnuovo del Garda (pozzo freatico profondo 80 metri) e Isola della Scala (pozzo artesiano profondo 110 metri).

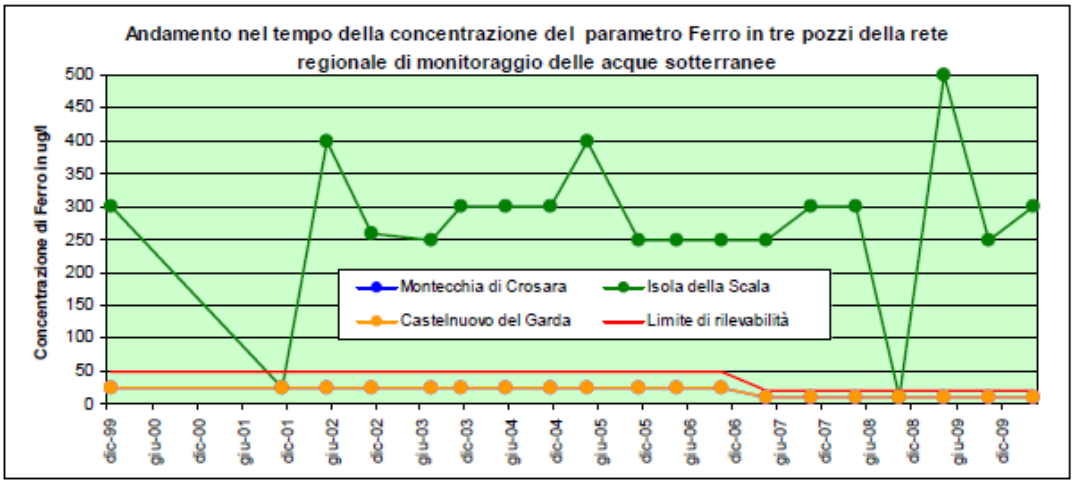
La presenza di quantità elevate di ferro nelle acque sotterranee è legata al tipo di alterazioni dei minerali che lo contengono. La principale alterazione che provoca il passaggio in soluzione del ferro, sotto forma di Fe(II) sono i fenomeni riduttivi, favoriti dal fatto che le acque profonde sono di solito carenti di ossigeno.

Nel territorio della provincia di Verona si rilevano elevate concentrazioni di ferro, sempre associato tra l'altro ad elevate concentrazioni di ammoniaca e manganese, nella bassa pianura, in corrispondenza di sottosuoli di tipo torboso.

Il valore limite ammesso per il consumo umano è pari a 200 µg/l così come previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 in attuazione della Direttiva 98/83/CE Relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Concentrazioni di ferro superiori a tale valore non pregiudicano la salubrità dell'acqua, ma ne limitano le caratteristiche organolettiche.

Nel grafico sotto riportato si rileva che nel pozzo di Isola della Scala le concentrazioni rilevate all'analisi fluttuano in intervallo compreso tra 20 e 500 µg/l mentre nei pozzi di Castelnuovo del Garda e Montecchia di Corsara la concentrazione risulta sempre inferiore al limite di quantificazione analitica.

Il limite di quantificazione analitica per questo parametro è variato negli anni, fino a tutto il 2006 era pari a 50 µg/l mentre dal 2007 è diventato 20 µg/l: per rendere graficamente possibile la rappresentazione delle concentrazioni di Ferro i valori a 50 e 20 µg/l convenzionalmente si sono rappresentati con un valore pari alla metà ossia 25 e 10 µg/l.



3.4.1.2 La qualità delle risorse idriche superficiali

Sui corsi d'acqua controllati con il programma regionale di monitoraggio dei fiumi, si è rilevato il livello di inquinamento mediante l'utilizzo dei macrodescrittori, classificazione prevista dal Decreto legislativo 152/99 ma ora abolita dal vigente Decreto legislativo 152/06: azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, BOD5, COD, fosforo totale ed Escherichia Coli.

A cinque diversi intervalli di concentrazione, associati ad ogni macrodescrittore, sono assegnati dei punteggi (variabili tra 5 ed 80) che, sommati tra loro, danno un valore che individua il livello di inquinamento del corso d'acqua:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
480-560	240-475	120-235	60-115	<60

Il livello 1 indica un basso livello di inquinamento mentre il livello 5 indica un alto livello di inquinamento.

Il monitoraggio biologico, dei principali corsi d'acqua della provincia di Verona, è stato effettuato attraverso l'applicazione dell'Indice Biotico Esteso (I.B.E.) fino a tutto il 2009. Con l'introduzione del Decreto Legislativo 152/06, che recepisce la Direttiva 2000/60/CE, il monitoraggio biologico dei fiumi è stato aggiornato con l'introduzione di un nuovo approccio che prevede la valutazione biologica di tutti i livelli dell'ecosistema attraverso l'utilizzo degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) rappresentati da produttori primari (diatomee), flora acquatica (macrofite), consumatori primari (macroinvertebrati bentonici) e consumatori secondari (fauna itica). Per ogni elemento biologico verrà ricavato un indice con lo scopo di definire lo stato di qualità delle acque.

Anche se non più utilizzato l'IBE ha costituito per anni il valore guida per descrivere lo stato di "salute" di un corso d'acqua.

Nella metodica I.B.E. si utilizza la comunità biologica dei macroinvertebrati bentonici, ossia quell'insieme di invertebrati, visibili a occhio nudo, che vivono stabilmente in un corso d'acqua. Essa si basa sul principio

secondo cui le comunità animali bentoniche reagiscono al variare del grado di inquinamento e delle alterazioni ambientali, secondo un determinato succedersi di eventi:

- diminuzione delle abbondanze relative fino alla scomparsa delle specie più sensibili all'inquinamento;
- diminuzione del numero di specie totali presenti;
- aumento delle abbondanze relative delle specie più tolleranti nei confronti dell'inquinamento.



Le classi di qualità biologica, da 1 a 5, dove 1 è la classe migliore e 5 la classe peggiore, sono ottenute raggruppando i valori di I.B.E. sotto riportati:

Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
> 10	8 - 9	6 - 7	4 - 5	1, 2, 3

Mincio a Valeggio sul Mincio

Anno	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Classe di qualità'	III	III	III	III	III	II	III	IV-III	II-III	

Le misure di conducibilità di un'acqua, direttamente correlabili ai suoi livelli di salinità, forniscono informazioni fondamentali circa la loro attitudine all'uso irriguo.

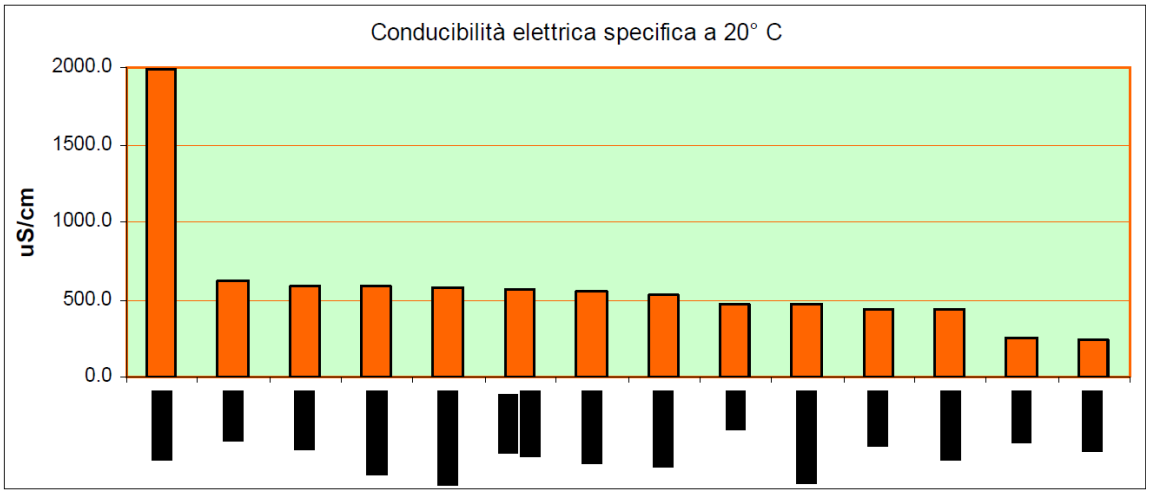
Elevate concentrazioni di sali in un'acqua, destinata all'uso irriguo, provoca fenomeni di accumulo salino nel terreno che si ripercuotono negativamente sulle colture;

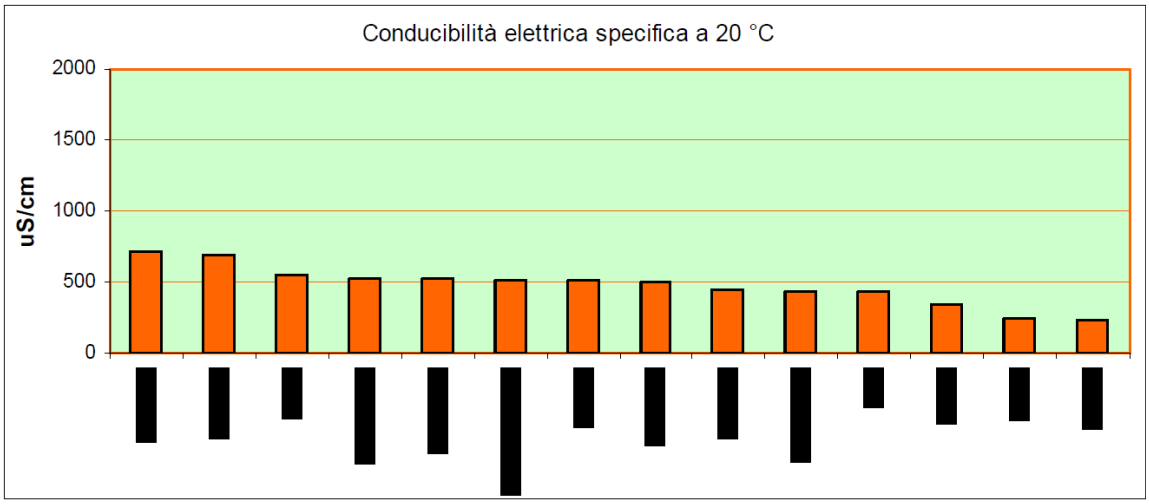
Per la valutazione della qualità dell'acqua per l'irrigazione, in funzione della salinità, si utilizzano i seguenti criteri:

- valori di conducibilità compresi tra 0 e 250 µS/cm - bassa salinità;
- valori di conducibilità compresi tra 251 e 750 µS/cm - media salinità;
- valori di conducibilità compresi tra 751 e 2250 µS/cm - alta salinità.

Nei due grafici sotto riportati sono rappresentati i valori medi di conducibilità misurati rispettivamente nell'anno 2001 e nel periodo giugno 2009 – giugno 2010.

Appare subito evidente che i valori medi di conducibilità misurati nei principali fiumi di Verona sono rimasti pressoché invariati, anche se mostrano una leggera diminuzione. Notevole diminuzione della conducibilità, e quindi della salinità dell'acqua si osserva invece sul fiume Fratta: l'elevata salinità rilevata nel 2001 era dovuta all'apporto degli scarichi provenienti dal polo conciario della valle del Chiampo, apporto che nel periodo 2009-2010 è i molto diminuito, portando a valori medi di salinità di circa 720 µS/cm contro i 2000 µS/cm misurati nel 2001.



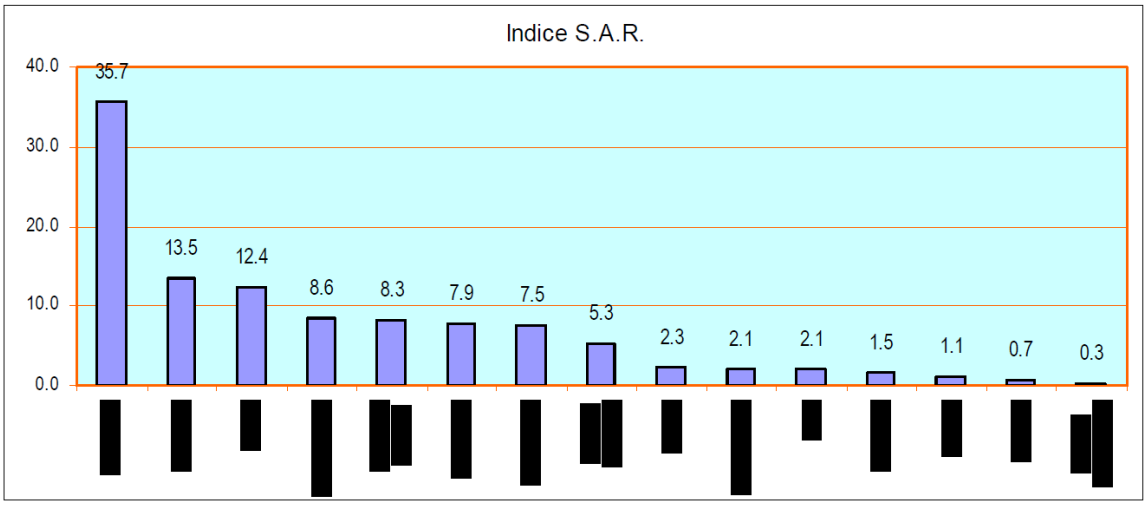


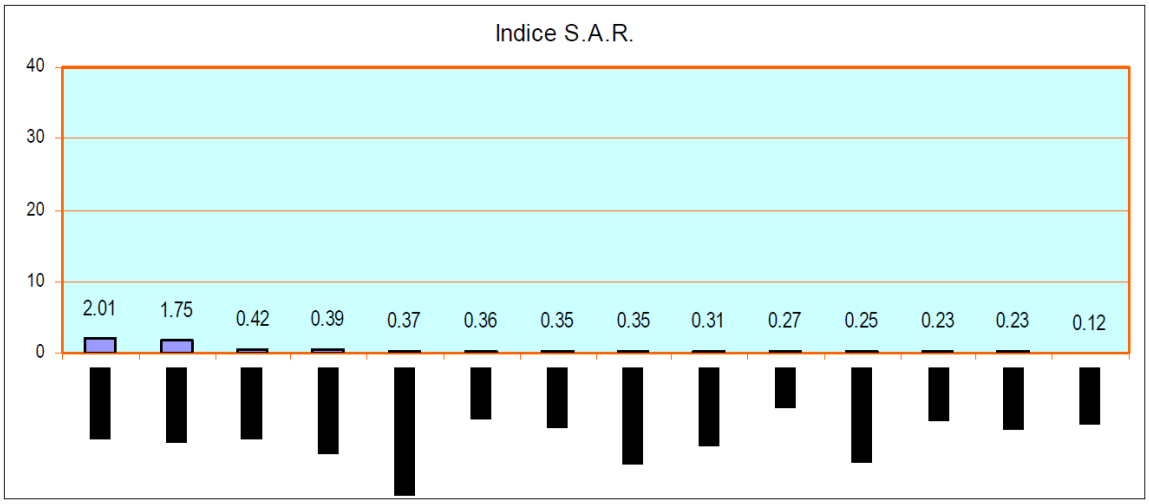
L'idoneità di un'acqua per uso irriguo, oltre che dalla quantità dei sali disciolti, è determinata anche dalla qualità degli stessi e soprattutto dal rapporto fra i cationi in soluzione (Na+, Ca2+ e Mg2+).

L’indice SAR mette in rapporto la concentrazione di sodio (Na+), elemento negativo per il terreno, con la somma delle concentrazioni di calcio (Ca2+) e magnesio (Mg2+), elementi positivi per la fertilità del terreno. Tanto più sono elevati i valori di SAR, tanto maggiore è l’incidenza del sodio nell’acqua, e conseguentemente minore è la bontà dell’acqua.

Acque con valori di indice SAR inferiori a 10 non presentano pericoli di sodicizzazione; acque con valori di SAR compresi tra 10 e 18 presentano un apprezzabile pericolo di sodicizzazione.

Dall’analisi dei valori medi di indice SAR misurati nel 2001 ed i valori misurati nel 2009-2010, si rileva una netta diminuzione del valore soprattutto nei fiumi Fratta Aldegà e Tione che un tempo presentavano valori che superavano il limite di 10, e che potevano creare problemi di sodicizzazione nei terreni dove erano utilizzati per scopo irriguo.

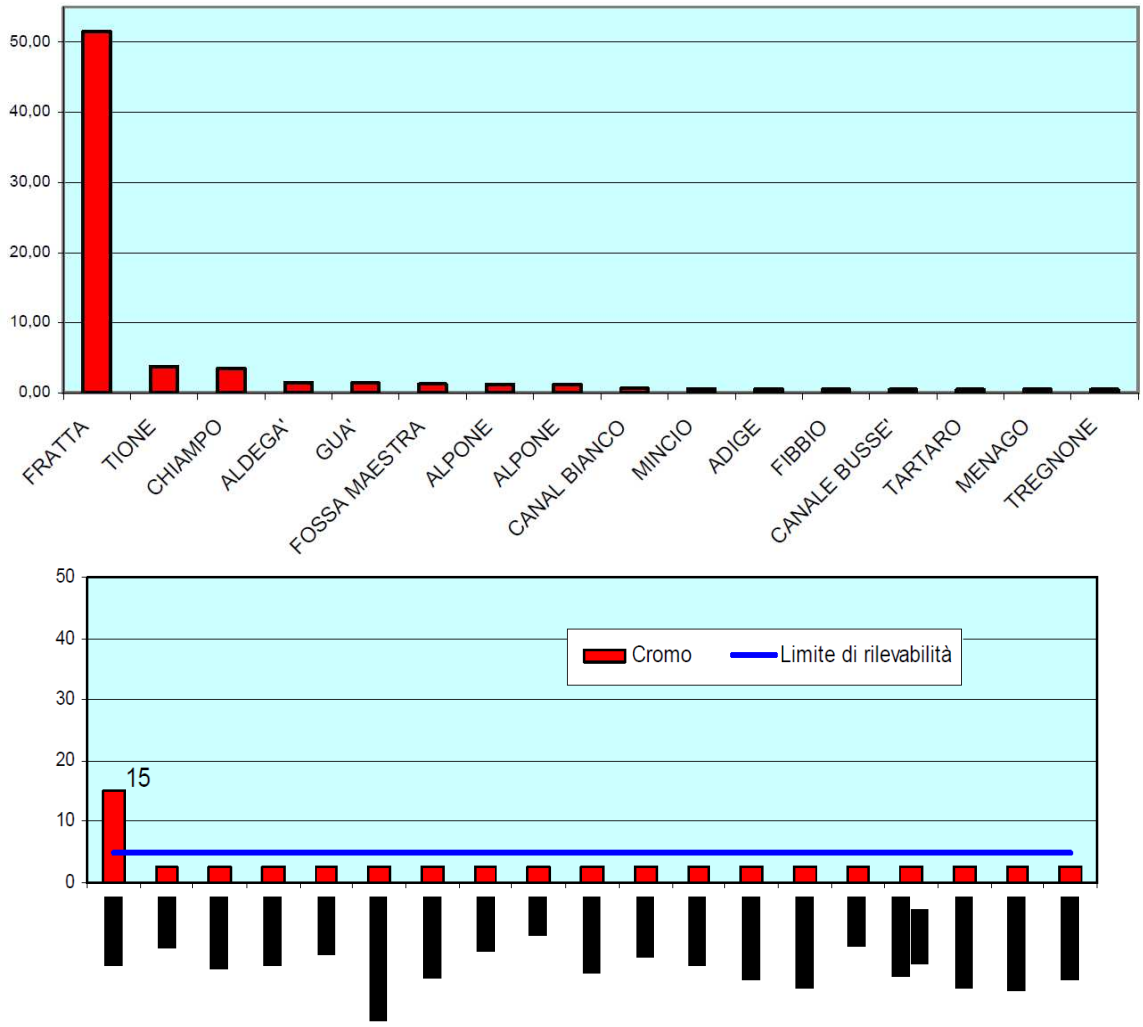




Le concentrazioni di cromo misurate nelle acque superficiali solitamente non superano mai i 10 µg/L (raramente raggiunge 25 µg/L), soprattutto a causa della bassa solubilità della forma trivalente. Sono stati, comunque, segnalati casi di contaminazione determinati principalmente dallo sversamento di effluenti industriali nel letto dei fiumi.

I valori medi di cromo rilevati nel periodo giugno 2009 - giugno 2010, evidenziano che la totalità delle acque correnti superficiali, presenta valori inferiori al limite di rilevabilità, che è pari a 5 µg/L.

Il fiume Fratta presenta livelli di cromo alquanto elevati: la concentrazione media rilevata nel corso del 2001 era pari a 52 µg/L, mentre nel periodo giugno 2009 - giugno 2010 si è registrata una concentrazione media pari a 15 µg/L, ulteriore esempio del ridotto impatto dello scarico del comparto della concia su questo corpo idrico.



Tutti i precedentemente esposti possono essere recuperati all'interno delle banche dati ARPAV e nel Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Verona.

Da quanto detto fino ad ora si comprende come l'area, dal punto di vista idrografico, dimostri un certo valore ambientale e delle buone potenzialità ma anche come questo sia stato fortemente banalizzato e degradato. Nel territorio molte aree sono state sottoposte a diverse forme di pressione antropica, dalla crescita urbana a quella infrastrutturale, dalle estese opere di bonifica alla semplificazione del territorio e soprattutto delle pratiche agricole, che hanno causato la degradazione dell'ambiente naturale originario.

Già il Piano d'Area individuava specifiche norme, indirizzi e obiettivi a cui specifiche zone dovevano attenersi per la salvaguardia ambientale del territorio.

La Variante, seguendo le linee del Piano stesso e aggiornandole, anzi, alle vigenti normative in tema ambientale e di rifiuti, non comporta modifiche che possano portare ad impatti significativi nel comparto acqua.

Suolo

3.4.1.3 Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico

Le rocce ed i depositi morenici e fluvioglaciali affioranti nella zona del lago si sono formati in un periodo di circa 200 milioni di anni. Le formazioni più antiche sono del periodo Triassico superiore e, in gran parte, si tratta di Dolomia Principale (spesso dolomie biancastre o rosate). Le dolomie hanno uno spessore di qualche centinaio di metri e danno vita a una morfologia aspra, che diventa evidente lungo la linea di vetta del monte Baldo (qui costituiscono il nucleo dell'anticlinale) e in un'area piuttosto vasta tra il lago di Garda e il lago d'Idro. La presenza della dolomia identifica questa come una vasta piattaforma marina: un fondale poco profondo, con, principalmente, sedimenti carbonatici, aventi caratteristiche che sono variate nel tempo da subcotidali, intercotidali e sopracotidali.

Le rocce che vanno dal periodo Giurassico a quello Terziario hanno invece dato luogo, tra il lato occidentale e quello orientale del lago, a sedimenti ben diversi: gli studiosi parlano in questo caso di facies veneta e facies lombarda, la prima una piattaforma carbonatica (cioè un ambiente marino di sedimentazione poco profondo e subsidente, con sedimentazione di carbonati), la seconda un bacino (cioè una profonda depressione sottomarina, con sedimentazioni calcarei e calcarei-marnosi ricchi di selce).

Le differenze così nette tra le serie stratigrafe venete e lombarde hanno suscitato sostanzialmente tre ipotesi: una spiega la differenza di facies come conseguenza di una traslazione verso nord (di circa 30 km) della zona veronese, che avrebbe portato a contatto ambienti lontani e diversi. Un'altra ipotesi spiega le differenze in modo diverso: la zona veronese e prealpina veneta (una fascia di circa 80 km) avrebbero fatto parte di un'area sopraelevata (ovvero una piattaforma) rispetto ai due lati, le fosse lombarda e bellunese. In questo caso, però, le differenze tra le due sarebbero state più graduali, senza i passaggi bruschi che si evidenziano, invece, nella regione del lago di Garda. La terza ipotesi cita verosimilmente la presenza di linee di faglia sinsedimentarie che separavano la piattaforma dalle fosse: in tal modo il passaggio tra le due facies sarebbe più brusco, proprio come viene riscontrato dai rilievi eseguiti.

Studi geologici hanno portato alla formulazione di numerose ipotesi per spiegare l'origine delle fosse occupate da laghi a sud della catena delle Alpi, le quali presentano caratteristiche simili. Sia il lago di Garda, sia quelli Maggiore, di Como e d'Iseo, hanno una forma allungata da nord a sud, limitata da scarpate, e il loro fondo si trova sotto il livello del mare; il tutto fa pensare ad un'origine comune.

Secondo l'ipotesi di Heim queste fosse sarebbero zone subsidenti poste lungo il margine alpino, riempite quindi di acqua. Misurazioni effettuate lungo la direttrice N-S attraverso la catena alpina hanno dimostrato il

verificarsi di movimenti verticali differenziali, ma non si hanno ancora elementi sufficienti per stabilire quando sarebbero iniziati questi tipi di movimenti e, soprattutto, se sono presenti anche nelle zone dei laghi.
Secondo altre ipotesi questi laghi occupano zone sprofondate a causa dell'esistenza di due sistemi di faglie subparallele (si tratterebbe quindi di un graben); questa ipotesi, tuttavia, non ha avuto riscontri per quanto riguarda il lago di Garda, la cui sponda orientale è una grande monoclinale (che forma il lato occidentale dell'anticlinale del monte Baldo), mentre lungo la parte occidentale si presume esista un'importante linea di faglia.
L'ipotesi della escavazione operata dalla forza dei grandi ghiacciai del Quaternario è stata proposta già nell'Ottocento da Ramsey ed è oggi anche la più conosciuta, sebbene la morfologia del fondo roccioso del bacino (detto bedrock) contrasti con questa ipotesi. Il bedrock dei laghi subalpini italiani si trova parecchie centinaia di metri al di sotto del livello odierno del mare. Ciò fa pensare che l'origine della fossa benacense (e degli altri laghi subalpini) derivi dall'imponente azione erosiva dei corsi d'acqua durante il forte abbassamento del livello del mar Mediterraneo avvenuto circa 5,5 milioni di anni fa, quando vi fu la chiusura del collegamento con l'oceano Atlantico: fu in questo momento che tutti i fiumi del bacino idrografico del mare operarono una forte azione erosiva per collegarsi al livello del mare, scavando così canyon molto profondi, il cui fondo si trova oggi centinaia di metri sotto il livello del mare. Durante il Pliocene si ricreò il collegamento tra mar Mediterraneo ed oceano Atlantico, e l'acqua marina invase letteralmente le profonde valli scavate da questi corsi, depositando nel tempo sedimenti di argilla, facilmente distinguibile (con sistemi di misurazione sismica) dalle rocce che costituiscono il bedrock di queste valli. Gli studi eseguiti sul lago di Garda hanno mostrato che il bedrock si trova a circa 500 m sotto il livello del mare all'altezza di Malcesine, e si abbassa progressivamente verso sud, arrivando a 1.259 m sotto il livello del mare a Pacengo (a sud di Lazise). Solo successivamente, nel quaternario, quando la zona dell'attuale bacino lacustre si presentava come un'ampia vallata, questa venne occupata da ghiacciai che modellarono il fondo e i versanti: allora, però, il bacino idrografico era ben più ampio di quello attuale, e comprendeva quasi sicuramente gran parte del bacino dell'Adige. Questo infatti spiegherebbe le dimensioni del ghiacciaio (che a punta San Vigilio era alto 1.100 m) e la forza con cui è riuscito a creare colline moreniche così imponenti.
La regione benacense è collocata nel quadro tettonico delle Alpi, il quale è dominato dai movimenti della placca euroasiatica e di quella africana. Europa e Africa cominciarono ad avvicinarsi a partire dal Cretaceo superiore, quando la loro collisione produsse l'innalzamento delle catena alpina, caratterizzata da una struttura a grandi coltri di ricoprimento appartenenti sia alla crosta europea che a quella africana; quest'ultima sopravanzò quella europea, in parte ricoprendola. Questa struttura a coltri di ricoprimento si interrompe subito a sud della Linea Insubrica, la quale costituisce il confine tra le Alpi e le Alpi Meridionali, queste ultime comprendenti la regione del lago di Garda. Le Alpi Meridionali sono la parte più settentrionale del margine continentale africano e sono costituite da una successione di pieghe con una asse principale diretto da est a ovest. Il tratto della Linea Insubrica che più interessa l'area del Garda, in quanto gli si imputa la formazione dei più importanti elementi strutturali, è quella denominata Linea delle Giudicarie, caratterizzata

da strutture aventi direzione NNE-SSW. L'elemento più noto avente proprio questa direzione è la grande piega del monte Baldo, situato lungo la sponda est del lago, costituita da una piega anticlinale e da una sinclinale.

La Linea Ballino-Garda taglia a metà il lago di Garda dividendo la parte orientale, facente parte del sistema della piattaforma veneta, da quella occidentale, afferente strutturalmente al bacino lombardo orientale: la prima è caratterizzata da disturbi tettonici sub-verticali lungo le linee di faglia, anche se non mancano pieghe di grandi dimensioni, come quella del Baldo; la seconda è caratterizzata da grandi sovrascorrimenti di rocce carbonatiche rigide su rocce tenere nelle quali si stabilirono superfici lubrificanti che hanno favorito i movimenti di traslazione. I piegamenti e gli avvallamenti sono stati attribuiti ad una tettonica per scollamento lungo superfici di distacco a seguito del sollevamento dell'area dell'Adamello (da registrare comunque che lungo il margine dell'Adamello esiste anche una componente compressiva). La messa in posto del plutone dell'Adamello durante il Paleogene determinò importanti deformazioni e fratturazioni della copertura sedimentaria, anche se le maggiori deformazioni si ebbero quando la messa in posto dell'Adamello era ormai conclusa, ovvero tra il Miocene e il Pliocene. Alcune linee di fratturazione sono ancora attive e sono queste a causare gli eventi sismici documentati dall'uomo in quest'area.

3.4.1.4 Uso del suolo

L’uso sempre più esteso e intensivo di risorse naturali come la vegetazione, i suoli e l’acqua hanno portato, per la maggior parte della superficie terrestre, a perdere definitivamente l’aspetto originario e a crearne uno strettamente collegato all’esistenza della vita umana. La principale di queste esigenze è ancora oggi quella alimentare; ciò ha portato all’abbattimento di vastissime aree forestali perl’introduzione dei seminativi e dei pascoli. Le modifiche prodotte nell’ecosistema da questo radicale cambiamento dell’uso del suolo sono importantissime e di valenza mondiale.

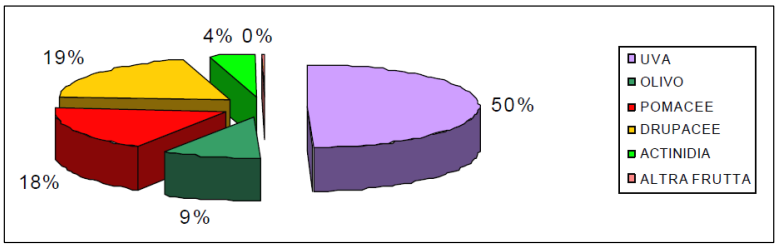
Le qualità del territorio vengono definite come “attributo complesso del territorio che influenza in modo specifico le sue attitudini”; una proposta di raggruppamento delle qualità territoriali sono di seguito elencate: per la produttività e crescita di piante, per la produzione animale, per la produzione forestale, per la gestione delle produzioni.

Dopo la definizione del tipo di qualità, si definiscono le proprietà che un territorio deve avere per sostenere un determinato uso. Queste proprietà, definite come requisiti colturali, territoriali e d’uso, sono in genere di tipo fisiologico, tecnologico o di conservazione. Nel primo caso, si tratta di stabilire quali sono le condizioni ottimali per la crescita di una pianta, nel secondo quali sono i requisiti per la realizzazione di tecniche di gestione, nel terzo quali sono le condizioni per evitare i processi erosivi e di degrado.

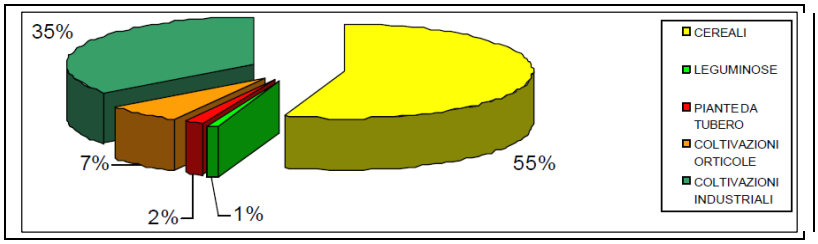
Oltre che a scopi agricoli, i suoli possono essere utilizzati per l’edificazione; le caratteristiche funzionali da prendere in considerazione sono: la pendenza, la forza portante, la profondità della roccia, la capacità di contrarsi o rigonfiarsi, la presenza di una falda acquifera sospesa durante alcuni periodi dell’anno, il rischio di inondazioni.

Molti paesi europei ed extraeuropei hanno sviluppato una propria classificazione del territorio basata sulle sue caratteristiche. Lo scopo è quello di fornire un documento che suddivida il territorio in aree a diversa difficoltà di gestione agricola. Il territorio può essere classificato in base a specifiche colture o pratiche agricole, ma anche per ampi sistemi agro – silvo - pastorali.

Le aree maggiormente inclini alla coltivazione del cereale sono i fondovalle, i terrazzi alluvionali e i versanti a debole pendenza, mentre per l'olivo i fattori discriminanti, oltre il microclima, sono la pendenza e il rischio di erosione dei versanti, la profondità e il regime idrico dei suoli. Per la vigna si privilegiano le zone che garantiscono presenza di regime idrico stabile, cioè con limitati deficit estivi e surplus invernali, profondità del suolo, tessitura franca e colore bruno; le aree non adatte alla viticoltura sono limitate ai fondovalle, alle scarpate e alle fasi rocciose.



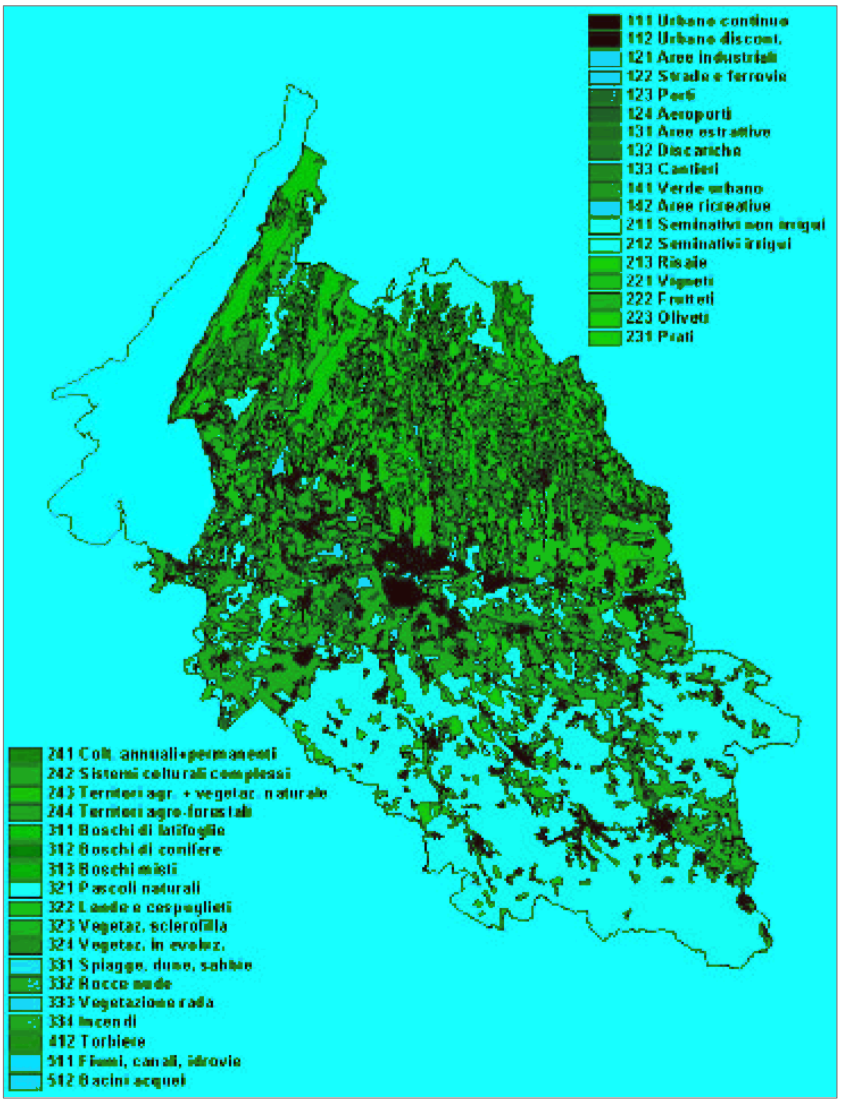
Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Studi e Ricerche Economico - Sociali dell'Unioncamere del Veneto, nell'anno 2000 la superficie agraria destinata a coltivazioni legnose era pari a 48.167 ettari con una produzione complessiva pari a 15.801.424 quintali. Sempre nel 2000 la superficie agraria destinata a coltivazioni erbacee ammontava a 78.566 ettari per una produzione complessiva pari a 10.367.570 quintali.



Il suolo è un prodotto dell'ambiente e l'equilibrio con l'ambiente riguarda anche i suoi costituenti chimici. Esiste cioè un flusso naturale e continuo tra il suolo e gli altri comparti ambientali.

La distinzione tra suoli naturali “indisturbati” e terreno agrario, sul quale si esercita l’azione umana, è spesso presentata in maniera equivoca. È innegabile che l’agricoltura sia una distorsione degli equilibri ambientali, attuata allo scopo di produrre alimenti, fibre e altri beni utili all’uomo. La coltivazione di un terreno contrasta con una serie di obiettivi di conservazione ambientale quanto altre opere dell’uomo come la costruzione di strade o insediamenti civili o produttivi e conduce alla costruzione di ecosistemi artificiali. Questi ecosistemi rappresentano la forma più imponente di sfruttamento delle risorse rinnovabili del nostro pianeta.

L’agricoltura implica l’uso di fertilizzanti per fornire nutrimento alle piante, di pesticidi per controllare gli



infestanti, gli insetti, e altri flagelli, modificazioni organiche e inorganiche per migliorare la qualità del terreno, l’irrigazione. Tutte queste operazioni sono molto importanti per la produzione di alimenti e fibre, ma un loro effetto collaterale è l’introduzione di prodotti chimici nel suolo e, talvolta, nelle acque di falda.

Il terreno in generale trattiene notevoli quantità di metalli.

Sono di norma definiti metalli pesanti gli elementi che presentano una densità maggiore di 5 g/cm3, che si comportano come ioni positivi, che sono caratterizzati da diversi stati di ossidazione, da bassa solubilità dei loro idrati, da grande attitudine a formare complessi e da alta affinità per i solfuri.

Gli elementi coinvolti nei fenomeni di inquinamento sono in genere: cadmio, cobalto, cromo, rame, mercurio, manganese, nichel, piombo, stagno, zinco e molibdeno.

Alcuni sono essenziali per gli organismi, ma ad alte dosi sono tossici per molti organismi con soglie variabili da elemento a elemento, altri come cadmio (Cd) e piombo (Pb), non risultano essenziali per gli organismi.

Numerosi processi danno luogo a contaminazione dei suoli con sostanze inquinanti: le attività industriali, direttamente (fumi, acque di scarico) o indirettamente (combustibili, vernici, pneumatici); le attività civili (traffico veicolare in particolare), le pratiche agrarie (i pesticidi, in particolare i fungicidi, contengono metalli, i liquami di fattoria, soprattutto di porcilaia, contengono zinco (Zn) e rame (Cu), i concimi chimici contengono metalli pesanti).

Le fonderie, e tutti i processi che utilizzano l'elettrolisi sono fra le maggiori fonti di metalli pesanti quali, rame, nichel, zinco, piombo, cromo, cadmio e mercurio. La concentrazione di inquinanti nei fanghi è spesso tale che pochi anni di distribuzioni sul terreno, anche in quantità non eccessive, sono sufficienti per superare le concentrazioni massime dei terreni naturali.

Un'altra fonte di inquinamento è rappresentata dagli aerosol ed, in genere, dai fumi. Molti combustibili contengono metalli pesanti per cui, con la rivoluzione industriale, l'ambiente si è diffusamente e progressivamente contaminato.

Importanti industrie (fonderie, raffinerie) possono inquinare i terreni adiacenti in funzione di diversi fattori (intensità dei venti e loro direzione, morfologia della zona, filtri depuratori, ecc) con danni alla vegetazione.

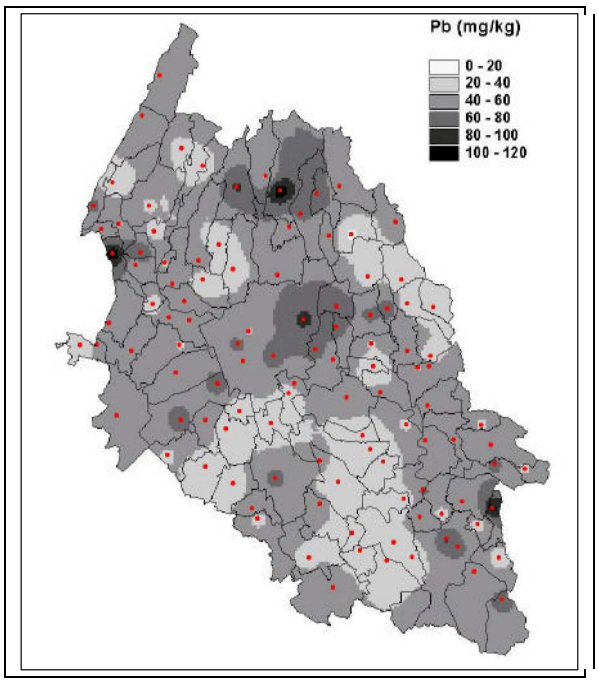
Pur potendo seguire numerose vie di diffusione nell'ambiente, di norma i metalli presenti nei terreni sono assorbiti dall'apparato radicale, trasportati nelle parti eduli delle piante e utilizzati dal consumatore primario (uomo o animale) oppure dal consumatore secondario (uomo) allorché si nutre di prodotti animali consumatori primari. L'origine dei metalli pesanti è riconducibile a quattro fonti, sia naturali quali il substrato di formazione del suolo, che antropiche quali le attività industriali, civili e agrarie.

Il piombo è un costituente naturale della crosta terrestre.

È presente in diversi minerali, il principale dei quali è la galena. Il piombo è stato usato largamente per molti anni e in alcune zone ha causato contaminazione ambientale come conseguenza di attività minerarie e di fonderia e derivante dall'uso di prodotti che lo contengono.

Il piombo esiste in ambiente in forma quasi esclusivamente inorganica, ma piccole quantità di piombo organico sono derivanti dall'uso di benzine addizionate con piombo tetraetile. Il piombo è stato utilizzato in una varietà di prodotti, inclusi gli accumulatori, le leghe, i pigmenti, le munizioni. Il suo uso come materiale di copertura e materiale per le tubature, incluse quelle per l'acqua potabile, è stato discontinuo e scoraggiato.

Il valore della concentrazione di piombo rilevato nei suoli di siti ad uso residenziale o verde pubblico può essere confrontato con il valore di concentrazione limite accettabile di 100 mg/Kg fornito dal DM 471/99, che stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la bonifica dei siti contaminati I valori rilevati nella quasi totalità dei suoli analizzati non superano tale concentrazione limite.

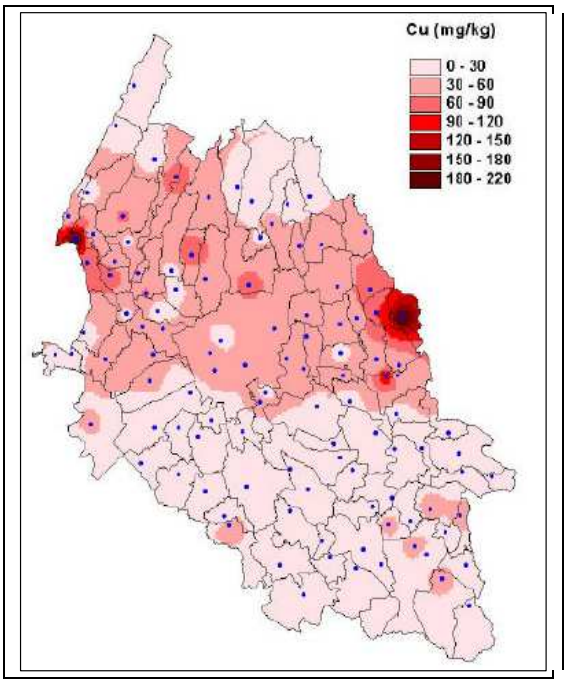


Il rame ed i composti da esso derivati sono ubiquitari nell'ambiente. A causa delle sua facile ossidabilità, raramente il rame si trova in grandi masse allo stato nativo. I minerali di rame più frequentemente lo contengono sotto forma di solfuro: circa il 50% del rame proviene dalla calcocite (CuS2) e circa il 25% dalla calcopirite (CuFeS2). Altri composti di rame che si trovano nei minerali sono ossidi e carbonati. L'abbondanza media del rame nella crosta terrestre è pari a 68 mg/Kg mentre nel suolo è compresa tra 9 e 33 mg/Kg.

Il rame forma numerose leghe con gli altri metalli, le più importanti sono il bronzo (rame - stagno), l'ottone (rame - zinco) e le alpacche (rame – nichel - zinco).

È utilizzato nell'industria dei cavi elettrici, nelle coperture dei tetti, nei pigmenti, nelle tubature e nell'industria chimica. I sali di rame sono utilizzati nei sistemi di fornitura dell'acqua per controllare la crescita batterica nelle cisterne e nelle linee di distribuzione e per catalizzare la ossidazione del manganese. Trova inoltre largo impiego in agricoltura, come fungicida, come solfato di rame.

Il valore della concentrazione di rame rilevato nei suoli di siti ad uso residenziale o verde pubblico può essere confrontato con il valore di concentrazione limite accettabile di 120 mg/Kg fornito dal DM 471/99, che stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la bonifica dei siti contaminati. I valori rilevati nella quasi totalità dei suoli analizzati non superano tale concentrazione limite.

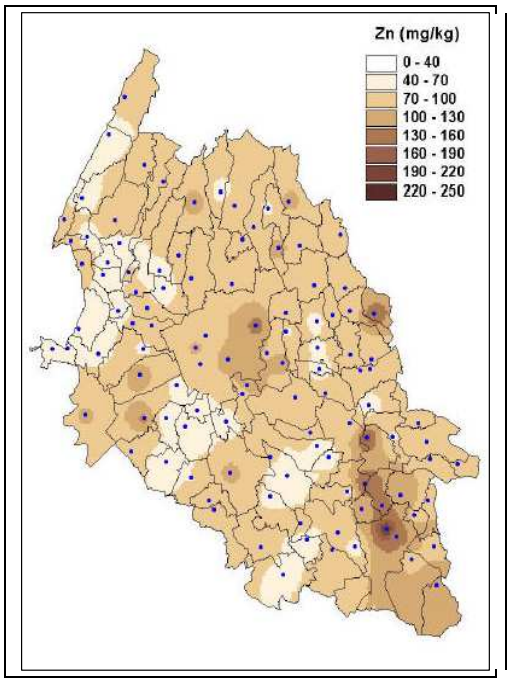


Lo zinco non si trova in natura allo stato nativo, ma sempre combinato sotto forma di minerale. Nella crosta terrestre è presente mediamente in quantità di 40 mg/Kg mentre nel suolo ha concentrazioni variabili tra 25 mg/Kg e 68 mg/Kg.

Lo zinco è estratto principalmente della blenda (o sfalerite), un minerale che contiene ZnS che è spesso associato con i solfuri di altri metalli come piombo, rame, cadmio e ferro.

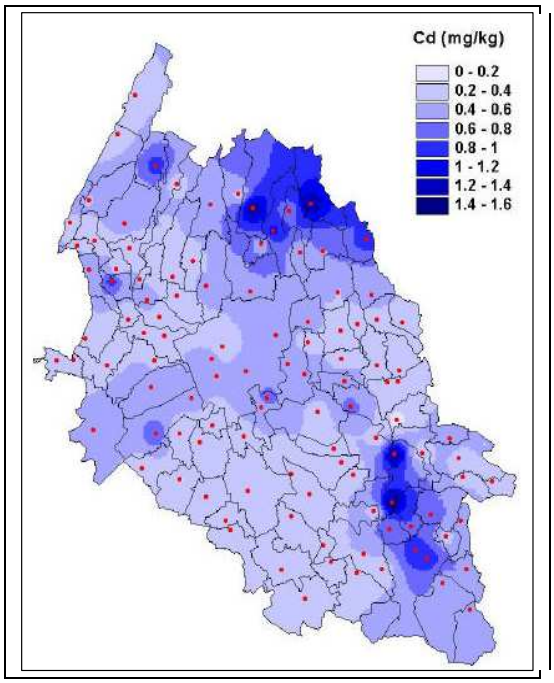
Lo zinco è utilizzato in un numero elevato di leghe, nelle batterie, nei pigmenti, nella produzione di pesticidi, i fungicidi in particolare.

Il valore della concentrazione di zinco rilevato nei suoli di siti ad uso residenziale o verde pubblico può essere confrontato con il valore di concentrazione limite accettabile di 150 mg/Kg fornito dal DM 471/99, che stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la bonifica dei siti contaminati. I valori rilevati, nella quasi totalità dei suoli analizzati, non superano tale concentrazione limite.



I metalli contenenti cadmio si trovano solo in zone specifiche del mondo, sebbene esso sia uniformemente distribuito a livello di tracce nella crosta terrestre. L'abbondanza media del cadmio nella crosta terrestre è pari a 0.16 mg/Kg, nei suoli è tra 0.1 e 0.5 mg/Kg. Il cadmio, nei minerali, si trova come solfuro insieme a zinco, piombo o rame. Il cadmio è associato allo zinco secondo un rapporto di una parte a 500 nella gran parte dei minerali e dei terreni.

L'uso di questo elemento è stato notevole soprattutto durante l'ultimo secolo, in particolare durante gli ultimi 20-30 anni quando il cadmio ha iniziato a contaminare l'ambiente. Gli usi principali del cadmio sono legati alla fabbricazione di leghe, alla placcatura di metalli, al suo impiego come pigmento e come stabilizzante nei materiali plastici e nelle batterie. Il valore della concentrazione di cadmio rilevato nei suoli di siti ad uso residenziale o verde pubblico può essere confrontato con il valore di concentrazione limite accettabile di 2 mg/Kg fornito dal DM 471/99, che stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la bonifica dei siti contaminati. I valori di concentrazione rilevati risultano sempre al di sotto di tale valore.

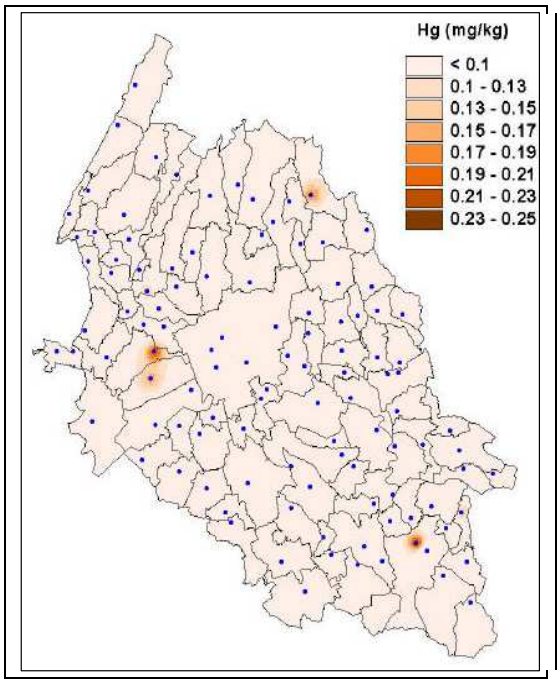


Il mercurio si trova in natura allo stato nativo in piccole quantità, frequentemente in lega con oro e argento.

L'abbondanza media del mercurio nella crosta terrestre è di 0.09 mg/Kg, nel suolo presenta concentrazioni variabili tra 0.03 e 0.16 mg/Kg. Il mercurio si trova in natura anche allo stato libero, ma la maggiore fonte è il cinabro (HgS). È usato nell'amalgama, nelle coperture degli specchi, nelle lampade a vapore, nelle pitture, negli apparecchi di misura, nei prodotti farmaceutici e nei pesticidi

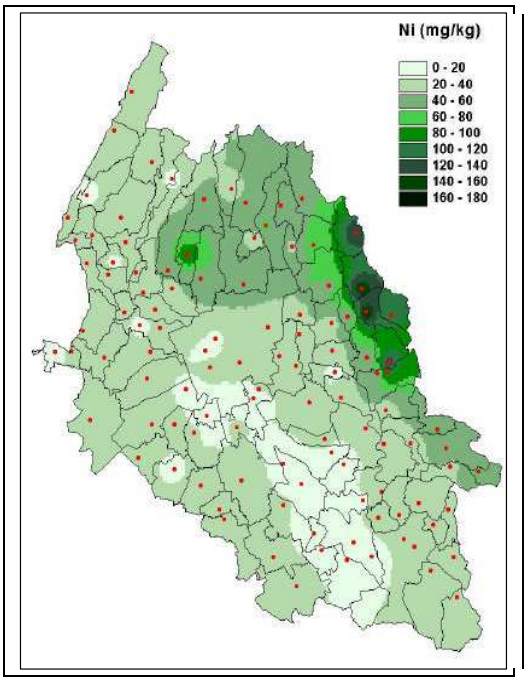
come insetticida.

Il valore della concentrazione di mercurio rilevato nei suoli di siti ad uso residenziale o verde pubblico può essere confrontato con il valore di concentrazione limite accettabile di 1 mg/Kg fornito dal DM 471/99, che stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la bonifica dei siti contaminati. Le concentrazioni rilevate risultano sempre al di sotto di tale valore.



Il nichel non si trova in natura allo stato libero ma, combinato in vari minerali, si trova associato a ferro, rame, cobalto ed antimonio. L'abbondanza media del nichel nella crosta terrestre è 1.2 mg/Kg, nel suolo è 2.5 mg/Kg. Tra i minerali di nichel ricordiamo la pirrotite o pirite magnetica, costituita da solfuro di ferro, rame e nichel e la garnierite. Si presume che nel nucleo costituente il centro della terra questo metallo si trovi in grande abbondanza. Il nichel è usato nelle leghe, nei magneti, nei rivestimenti protettivi, nei catalizzatori e nelle batterie.

Il valore della concentrazione di nichel rilevato nei suoli di siti ad uso residenziale o verde pubblico può essere confrontato con il valore di concentrazione limite accettabile di 120 mg/Kg fornito dal DM 471/99, che stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la bonifica dei siti contaminati. I valori rilevati nella quasi totalità dei suoli analizzati non superano tale concentrazione limite.

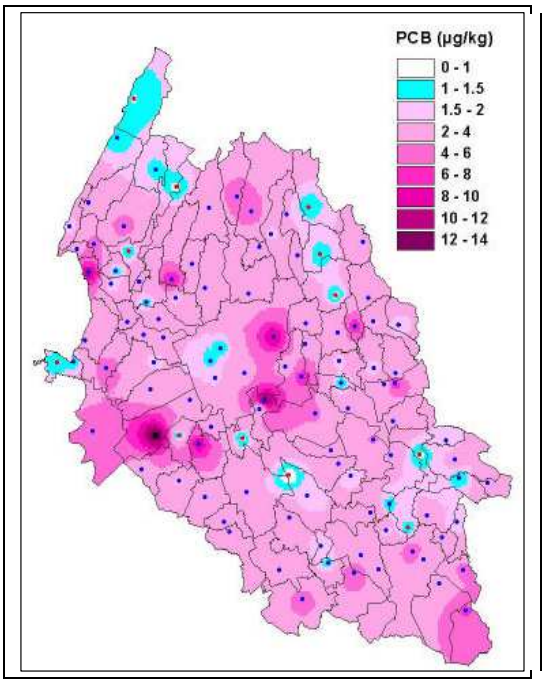


Le possibilità di contaminazione di un terrenoda policlorobifenili sono molteplici e quelle che interessano la gran parte dei suoli sono, in genere, limitate ai prodotti impiegati per l'agricoltura. Gli altri inquinanti, soprattutto quelli di origine industriale, esercitano la loro azione soltanto in determinate zone che si trovano a diretto contatto con la fonte inquinante. Esistono però delle eccezioni e tra queste, la più eclatante, è quella dei policlorobifenili (PCB). Si tratta di una classe di idrocarburi aromatici clorurati composta da 209 composti, detti congeneri, che sono stati intenzionalmente prodotti dall'uomo e rilasciati nell'ambiente nel corso degli ultimi 40 anni, fino a quando, classificati come sostanze pericolose, hanno subito delle restrizioni all'impiego. Nonostante le regolamentazioni e le restrizioni, in gran parte dei paesi industrializzati, i PCB continuano a essere rilevati nei campioni ambientali quali aria, neve, acqua, ghiaccio, suolo e negli organismi viventi tra cui pesci e mammiferi.

Le preparazioni commerciali, costituite da miscele complesse di isomeri e congeneri, sono molto stabili termicamente e chimicamente, presentano bassa pressione di vapore ed elevata liposolubilità.

Proprio per la loro resistenza alla decomposizione e la loro mobilità per rivolatilizzazione, tali composti sono diffusi ubiquitariamente nel territorio. Se il tempo di permanenza nell'atmosfera dei PCB è dell'ordine di pochi giorni, il ciclo di rivolatilizzazione, seguito da trasporto atmosferico, ne aumenta notevolmente la permanenza. I dati suggeriscono che l'inquinamento è maggiore nell'emisfero Nord, specialmente alle medie latitudini, in quella parte del globo che ha fatto maggior uso di questi prodotti.

La figura seguente mostra la distribuzione del contenuto di PCB nella provincia di Verona: i valori rilevati sono abbastanza costanti e dello stesso ordine di grandezza di analoghi studi condotti in altri paesi europei.



3.4.1.5 Impatti sul suolo

La “qualità del suolo” è l’insieme delle caratteristiche del suolo che permettono di soddisfare gli utilizzatori, sia esso destinato alla coltivazione, alla protezione delle acque sotterranee, alla costruzione di infrastrutture o edifici, al mantenimento di aree protette e così via. Un principio che oggi è integrato con quello di uso sostenibile del suolo, di un uso cioè in grado di essere praticato per un periodo indefinito di tempo. Con questo concetto si definiscono non adatti o sostenibili tutti quegli usi agricoli e forestali del suolo che provocano un deterioramento severo o permanente della qualità del territorio. Oggi infatti è necessario mantenere intatto il più possibile, preservandolo per le generazioni future, il livello qualitativo e quantitativo delle risorse naturali e del suolo in particolare.

Gli ecosistemi sono differenti fra loro, non hanno strutture consistenti, difficilmente si comportano in maniera prevedibile e non hanno meccanismi omeostatici. I processi e le funzioni di un ecosistema comportano un continuo scambio di materia ed energia fra comparti abiotici quali l’acqua, l’aria e il suolo.

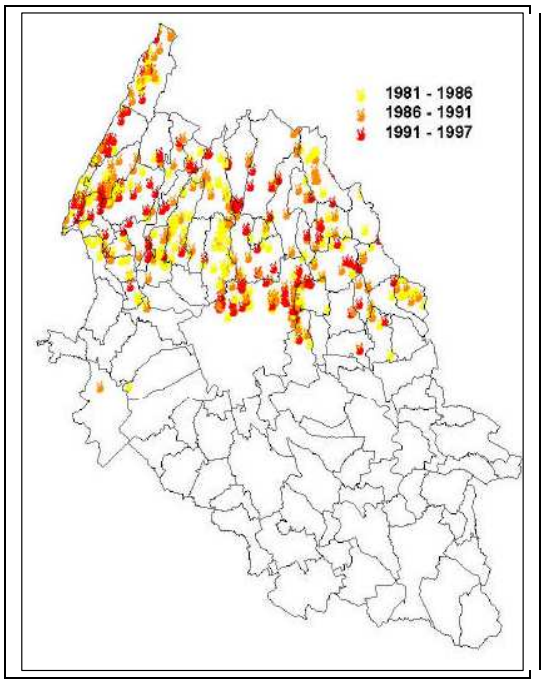
Gli effetti o gli impatti di attività o sue componenti che interessano il territorio possono essere: l’aumento del rischio di erosione idrica o eolica, la variazione della efficienza di drenaggio, la degradazione della capacità d’uso agricola dei suoli, la diminuzione della fertilità e della disponibilità idrica, la riduzione della superficie produttiva, la diminuzione della copertura vegetale e del contenuto di sostanza organica, la riduzione dei microrganismi e della microfauna, l’incremento della vulnerabilità delle falde sotterranee agli inquinanti. Prevedere le conseguenze di un cambiamento nell’uso del suolo è indispensabile per decidere la pianificazione territoriale, cioè le forme di utilizzazione selezionando quelle idonee per ciascuna area.

Alcune caratteristiche del suolo infatti condizionano fortemente il comportamento delle sostanze potenzialmente inquinanti, sia per il suolo stesso, sia per l'acqua che il suolo contiene.

Va considerato che un qualunque inquinante idrodisperso, dopo aver superato l'orizzonte non saturo d'acqua, ultima barriera prima della diffusione, può contaminare l'acqua sotterranea. La destinazione, la direzione e la velocità di movimento di una qualsiasi sostanza estranea al suolo è condizionata dai diversi tipi di processo che in esso si esplicano e che portano, in genere, ad un'autodepurazione del fluido che attraversa il suolo, o per lo meno ad un ritardo del suo moto verso la zona satura. Infatti la maggior parte dei processi fisici (diffusione, dispersione, diluizione, filtrazione, assorbimento), chimici (precipitazione e soluzione, assorbimento e cessione, complessazione e scambio ionico, ossidazione e riduzione) e microbiologici (mineralizzazione e immobilizzazione) avvengono nel suolo e nella zona insatura, mentre nella zona satura permane solo un effetto di diluizione dell'inquinante. Considerando ad esempio la pratica agricola, i vantaggi economici derivanti dall'uso di sostanze estranee al sistema quali acque di irrigazione, fitofarmaci, pesticidi, liquami hanno fatto trascurare per molti anni gli effetti che queste sostanze avrebbero potuto determinare per le piante e per il terreno, sia direttamente sia alterando un equilibrio esistente. In conclusione, la consapevolezza che la matrice suolo assume una notevole rilevanza in quanto costituisce il mezzo di scorrimento di gran parte delle risorse idriche del nostro pianeta deve condurre a una politica di sviluppo compatibile con la conservazione del suolo e la riduzione delle possibili contaminazioni.

Generalmente il fenomeno degli incendi boschivi si presenta, a livello nazionale, soprattutto nel corso della stagione estiva in periodi di particolare siccità (andamento tipico delle regioni mediterranee). Nel territorio della regione Veneto, invece, tale pericolo è più frequente nella stagione invernale, presentando il massimo pericolo nel mese di marzo e, nell'ordine, febbraio e gennaio, così come risulta dalle analisi svolte in sede di redazione del Piano Regionale Anticendi Boschivi.

Il motivo di questo andamento è da ricercare nella vegetazione che nel periodo invernale si trova, soprattutto in ambiente montano, in condizioni di elevata dissoluzione e quindi più facilmente infiammabile. Tale rischio è destinato ad aggravarsi a causa del progressivo esodo delle popolazioni dalla montagna con conseguente incremento della superficie ricoperta da sterpaglie e rovi, particolarmente infiammabili e pericolosi per la mancanza di manutenzione.



Dalla depurazione delle acque di rifiuto si ottengono notevoli quantità di sostanze, organiche e minerali, chiamate fanghi di depurazione. Analogamente ai residui dell'allevamento degli animali, questi rifiuti possono essere riciclati sul suolo. Per quel che concerne il loro utilizzo nel terreno, vanno innanzitutto esaminati vari aspetti: sociali (tra cui la necessità, in ogni caso, di smaltimento), igienico - sanitari (presenza di microrganismi patogeni), economici (costi di trasporto e di smaltimento, valore economico dei fanghi) e chimico – agrari (benefici per le colture).

I fanghi di depurazione possono presentare aspetti pericolosi per la presenza di metalli pesanti, sali, tensioattivi e prodotti organici di sintesi di diversa origine, ma anche aspetti vantaggiosi legati al loro tenore in acqua, sostanza organica, azoto fosforo e potassio, nonché in altri macro e microelementi. In funzione di questi ultimi aspetti ne viene suggerita l'utilizzazione sul suolo.

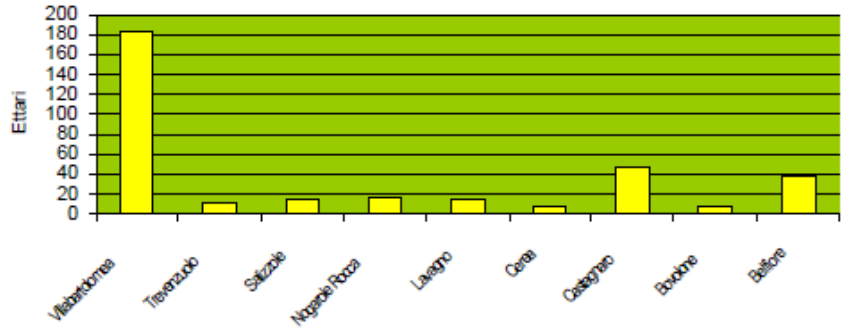
Il contenuto di sostanza organica dei fanghi è infatti dell'ordine del 50% riferito alla sostanza secca, aspetto particolarmente rilevante sia per un loro compostaggio con altri residui, sia per una loro utilizzazione come condizionatori nei terreni agrari. La sostanza organica dei fanghi di depurazione urbani contenendo una percentuale di carbonio molto simile a quella della sostanza organica nel terreno è particolarmente utile per aumentare la fertilità del terreno.

Il rapporto C/N, importante indice della velocità di mineralizzazione di queste biomasse, è abbastanza costante e prossimo a 10. Il contenuto in azoto dei fanghi corrisponde al 5 - 30% del titolo più comune dei concimi azotati e tali fanghi possono pertanto rappresentare una fonte azotata integrativa non trascurabile, benché l'azoto sia presente per il 50-80% in forma organica. In base a questa considerazione, da un punto di vista economico, il contributo potenziale di tali fanghi al risparmio di concimi azotati di sintesi potrebbe

essere rilevante. Oltre all'azoto e al carbonio organico, i fanghi possono contribuire alla nutrizione delle piante con apporti di fosforo, potassio e altri minerali tra cui ferro, calcio, magnesio, e zolfo.

È difficile stabilire a priori quali siano le quantità di fango che possono essere distribuite sui terreni, anche se, nella maggior parte dei casi, sono stimate sull'ordine delle 5 - 10 tonnellate di sostanza secca per ettaro per anno. Infatti, oltre alla quantità d'acqua, alla loro qualità ed epoca di distribuzione, altri limiti si oppongono ad una indiscriminata e incontrollata distribuzione nel terreno. Per ragioni igienico - sanitarie tali fanghi dovrebbero essere distribuiti almeno due mesi prima della raccolta del prodotto sui terreni coltivati a ortaggi. Anche l'eccesso di N e P può costituire un ostacolo, sia per ragioni di squilibri nutrizionali, sia perché può favorire la eutrofizzazione dei corsi d'acqua. Gli ostacoli maggiori alla loro libera utilizzazione sono dovuti al loro contenuto in sostanze inquinanti in genere, metalli pesanti in particolare. È comunque consentito in agricoltura solo l'uso di fanghi con contenuti in metalli pesanti inferiori a limiti prestabiliti.

I dati che rappresentiamo nella tabella seguente indicano i quantitativi di fanghi impiegati in agricoltura nella provincia di Verona. L'utilizzo è abbastanza modesto (circa 370 t s.s.) nel 2000, in lieve calo negli ultimi tre anni a fronte di un contemporaneo aumento della superficie interessata. Tre comuni sono interessati per una superficie superiore a 30 ha e tra questi solamente uno supera i 150 ha.



La presenza di centinaia di aziende che devono smaltire le deiezioni zootecniche (liquami e letame) nel territorio veronese richiede preventivamente la valutazione della capacità dei suoli di trattenere e filtrare i potenziali inquinanti, definendo successivamente le aree più indicate per la loro distribuzione.

Il letame è un prodotto ottenuto dal processo di trasformazione congiunta dei suoi due componenti di base: gli escrementi solidi e liquidi degli animali e il materiale vegetale che costituisce la lettiera posta sul pavimento dell'allevamento.

Il liquame è invece un materiale costituito dagli escrementi solidi e liquidi degli animali e delle acque di lavaggio e perdite di abbeveraggio, raccolti negli allevamenti su grigliato o comunque senza lettiera. Il liquame è sostanzialmente diverso dal letame e di valore agronomico decisamente inferiore: la mancanza della componente vegetale della lettiera infatti, non consente la formazione di quei composti organici complessi e stabili da cui deriva l'humus.

La utilizzazione di tali residui per la fertilizzazione dei terreni agrari rappresenta, oggi come nel passato, la loro destinazione più razionale, sia sotto il profilo agronomico che ecologico. Ciò infatti consente l'apporto

di sostanza organica al terreno garantendo così il mantenimento della fertilità dei suoli e un notevole risparmio di concimi minerali e quindi di materie prime e di energia. Per la provincia di Verona, si tratta di un'enorme risorsa che, se razionalmente utilizzata, consente un risparmio di concimi minerali di elevato valore economico complessivo. Molto probabilmente per alcuni comprensori ad elevato carico zootecnico, come ad esempio alcune aree dell'alta pianura veronese, i liquami possono interamente soddisfare i fabbisogni di concime delle colture.

I rischi ambientali connessi alla loro gestione, generati dai cambiamenti strutturali e tecnologici del comparto zootecnico, vanno superati attraverso adeguati interventi tecnici e normativi, mirati a ristabilire, su nuove basi, un equilibrato rapporto tra allevamenti zootecnici e terreni coltivati.

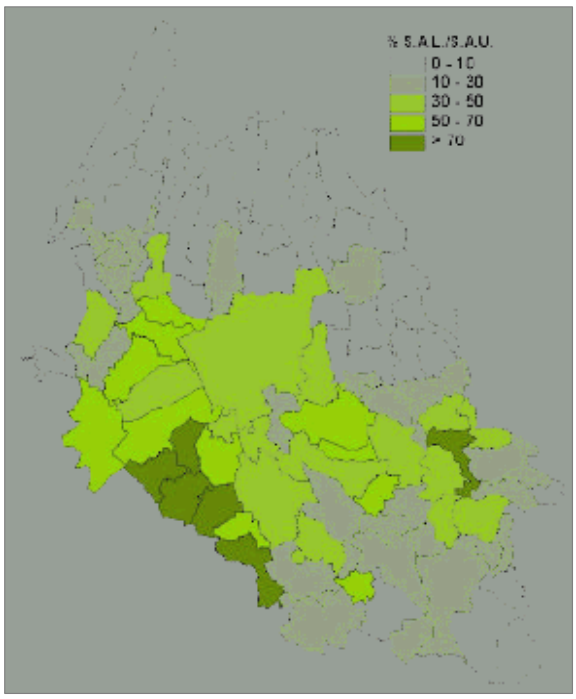
I principi cui ci si dovrebbe attenere nella valutazione delle quantità da autorizzare per lo spargimento sono almeno due: il primo, e senza dubbio più importante, è quello della prevenzione dell'inquinamento delle falde e in genere del sistema idrico, il secondo quello di evitare un eccessivo accumulo di elementi e sostanze chimiche nel terreno con conseguenti azioni tossiche sulle colture. Nella figura che segue una rappresentazione del rapporto percentuale tra la superficie agraria autorizzata allo spargimento di liquami zootecnici (esclusi i terreni autorizzati a seguito dell'approvazione del Piano di Concimazione) e la superficie agraria utile per comune.

I fitofarmaci sono composti chimici o sostanze biologiche usate per uccidere o controllare gli infestanti.

Essi ricadono in tre classi principali: insetticidi, fungicidi e erbicidi. Ci sono inoltre classi minori:

rodenticidi, nematocidi, molluschicidi e acaricidi. Possono anche essere suddivisi in funzione del loro meccanismo d'azione in pesticidi da contatto (o non sistemici) e sistemici. Al primo gruppo appartengono i pesticidi che non penetrano la pianta e non sono trasportati all'interno della pianta, ma che sono suscettibili agli effetti alle condizioni climatiche mentre al secondo gruppo appartengono quei principi che penetrano e si muovono attraverso il sistema linfatico della pianta.

Il territorio di Verona è quello, tra le province del Veneto, con la più estesa superficie di terreni adibita ad attività agricola. I 175.664 ettari di SAU di Verona rappresentano infatti quasi il 21% rispetto al resto del territorio Veneto.



Nel territorio provinciale la superficie agraria utile in montagna è pari a 26.350 ettari (15% del totale), in collina è pari a 29.863 ettari (17% del totale) mentre in pianura la SAU è pari a 119.451 ettari (pari al 68% del totale).

Nell'utilizzo del terreno agricolo si rileva che il 55% della SAU è destinato ai seminativi (principalmente mais, frumento, orzo, e riso), il 26% a colture permanenti (principalmente vite, olivo pesco e melo) mentre il restante 19% è adibito principalmente a pascolo.

L'elevata superficie adibita alla coltivazione di cereali comporta un consumo elevato di erbicidi: rapportando il consumo di erbicidi alla superficie agricola adibita a seminativi si ricava un rapporto di 19 kg di prodotto utilizzato per ettaro di superficie.

Nel caso di colture legnose, dove intensivo è l'utilizzo di fungicidi e insetticidi, si ricava un rapporto tra consumo di fitofarmaco e superficie agraria pari a 29.3 kg/ha per gli insetticidi e 65.5 kg/ha per i fungicidi.

Notevole risulta il consumo di diserbanti e, per il notevole sviluppo di colture legnose quali la vite, l'olivo ed il melo, consistente risulta anche il consumo sia di insetticidi che di fungicidi.

A partire dalla metà del secolo scorso (1950) è stato dato un forte impulso all'agricoltura, puntando sulla massimizzazione delle produzione. Se per lungo tempo l'agricoltura intensiva chimica è stata vista come l'unico modo per riuscire a produrre cibo sufficiente per la popolazione mondiale in crescente aumento, con il passare del tempo, sono risultati sempre più evidenti, oltre ai pericoli per la salute dei consumatori, anche quelli per l'ambiente. La produzione di cibo in quantità notevoli ha poi creato problemi sia di mercato, per le eccedenze, sia di inquinamento delle acque di falda, impoverimento dei suoli, possibile presenza di sostanze

nocive nei cibi. Ciò ha spinto gli agricoltori, il mondo politico e scientifico a riconsiderare i sistemi produttivi valutandoli anche da punti di vista diversi da quelli quantitativi. Numerosi sono i sistemi agricoli aventi la caratteristica di ridurre o evitare i prodotti chimici di sintesi per la lotta agli infestanti in agricoltura e oggi gli operatori del settore si trovano di fronte alla necessità di adeguare i metodi produttivi all'esigenza sia di una riduzione delle quantità in eccesso, per ridurre i costi di smaltimento delle eccedenze, sia di avere prodotti che rispettino, nella tecnica produttiva, l'ambiente.

In un'epoca come la presente connotata dal bisogno dell'individuo di recuperare modelli economici e sociali legati al passato della comunità agricola e una dimensione più naturale e meno "tecnologicizzata", l'agricoltura biologica può giocare una funzione importante nel valorizzare le risorse territoriali, ambientali e naturali e porre le basi di un nuovo metodo di produzione rispettoso dei delicati e complessi equilibri ecologici.

L'agricoltura biologica è un sistema di produzione che permette di ottenere dei prodotti senza l'utilizzo, in nessuna fase della produzione, di sostanze chimiche di sintesi, di utilizzare piante resistenti e insetti predatori contro i parassiti, difendere l'equilibrio del terreno mediante utilizzo di tecniche di lavorazione non distruttive e adozione di rotazioni e colture arricchenti o sfruttanti. È pertanto un sistema di fare agricoltura mediante un più corretto rapporto fra territorio e ambiente, utilizzando nel miglior modo possibile le energie rinnovabili.

I dati disponibili nel settore dell'agricoltura biologica sono in genere frammentari per la mancanza a livello nazionale ed europeo di un organismo deputato alla loro raccolta, elaborazione e divulgazione.

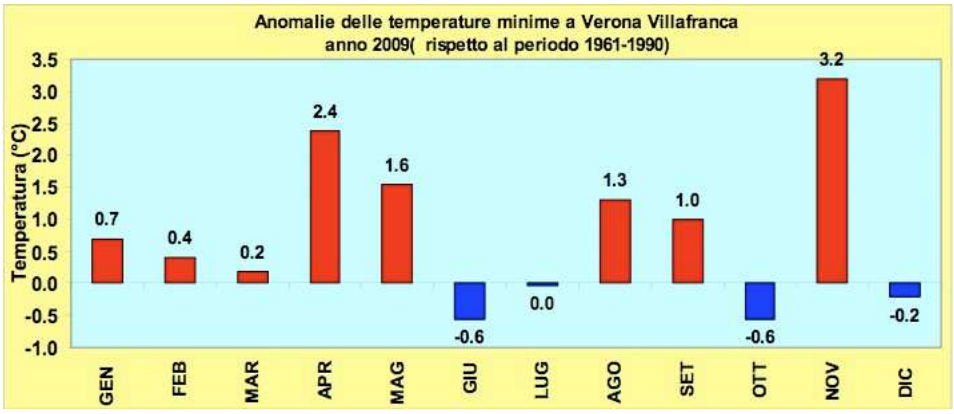
La variante n. 5 riguarda alcune specifiche modifiche ed integrazioni dell'articolo 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti", delle norme di attuazione del piano, necessarie per rendere coerenti i contenuti dell'articolo con la disciplina legislativa di settore vigente.

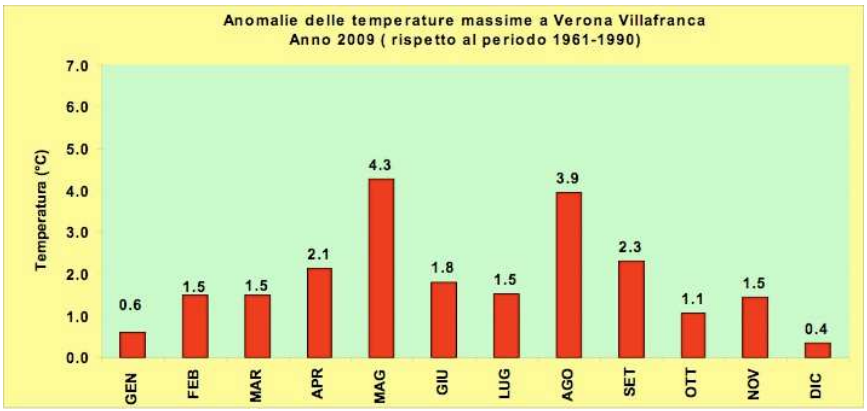
Ne consegue che la variante non comporterà impatti significativi negativi sul comparto ambientale suolo.

Clima

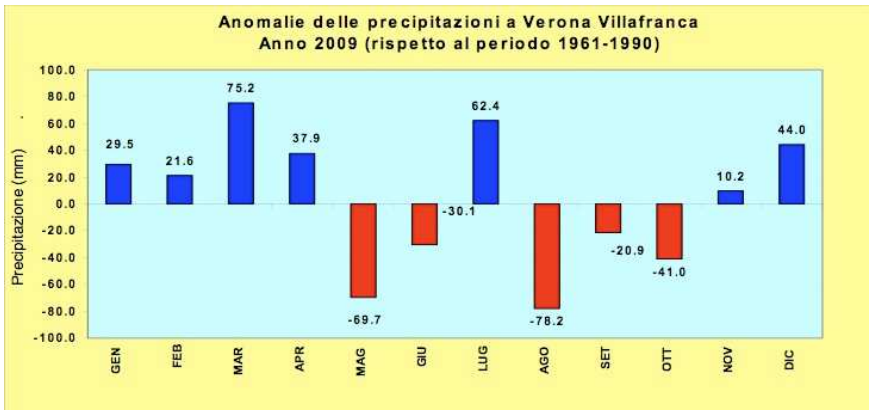
Temperatura

Nelle figure seguenti vengono riportate le anomalie termiche mensili dell'anno 2009, ovvero lo scostamento delle temperature minime e massime mensili dalla media di riferimento (calcolata nel periodo 1961-1990). Le temperature sono state rilevate dalla stazione meteorologica di Verona Villafranca. Per quanto riguarda le anomalie dei valori minimi i mesi di giugno, ottobre e dicembre sono risultati inferiori alla norma, notevolmente superiori alla norma sono invece risultate le anomalie dei mesi di novembre e aprile. A livello annuale il valore medio delle minime è stato di +0.8°C rispetto al valori di paragone. Come per il 2007 rilevanti risultano le anomalie delle temperature massime. Infatti tutti i mesi sono stati più caldi della norma; spiccano il mese di maggio con +4.3°C ed agosto +3.9°C. L'anomalia termica annuale delle massime risulta pertanto di +1.9°C, quella delle temperature medie di +1.3°C.





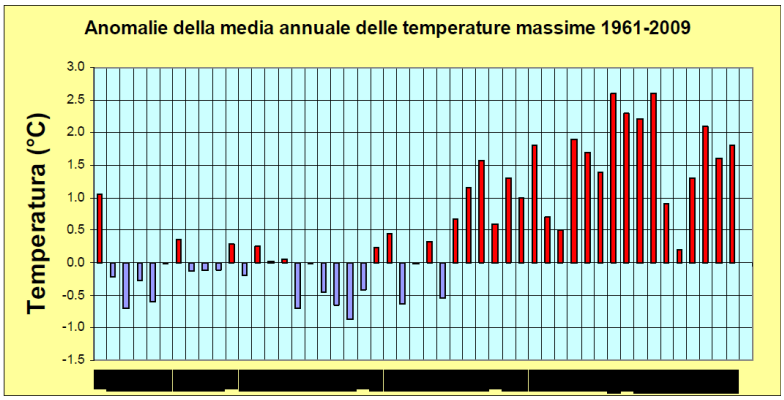
Nell'anno 2009, le precipitazioni sono risultate meno deficitarie del 2007 con 5 mesi a bilancio inferiore alla norma ove spiccano maggio e agosto. I mesi più piovosi sono risultati invece luglio con 134.2 mm e marzo con 125.8 mm, scostandosi dalla media di paragone rispettivamente di +62.4 e 75.2 mm.

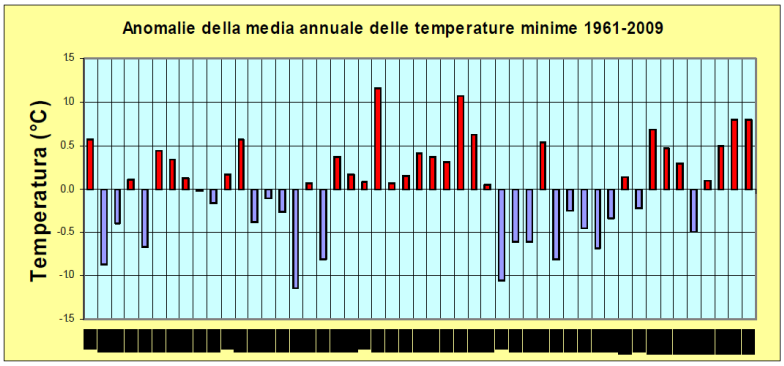


Anomalie termiche minime e massime

Sono state calcolate le anomalie termiche delle temperature estreme (minime e massime) come differenza tra le medie annuali delle temperature minime e massime rispetto ai valori normali per il periodo riferimento 1961-2009 prescritto dall'OMM (Organizzazione Meteorologica Mondiale).

I dati sono estratti dell'archivio storico delle stazioni di Verona Villafranca, del Centro Meteo Regionale ARPAV e del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, alcuni dati mancanti sono stati integrati con i dati osservati dall'Ufficio Idrografico.





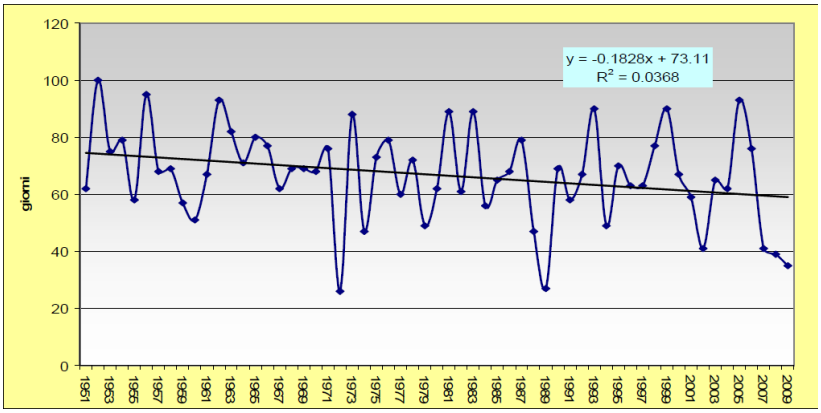
Le anomalie annuali delle temperature massime risultano costantemente positive dal 1988 fino al 2009, emergono gli anni 2000 e 2003 entrambi con un anomalia +2.6°C; Il 2009 è stato più caldo della media +1.8°C; ricordiamo che il valore medio delle temperature massime per il periodo di riferimento (1961-1990) è di 17.5°C.

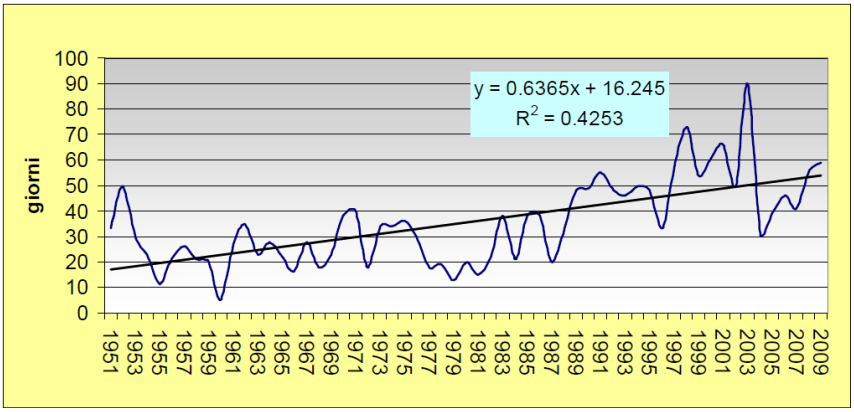
Le anomalie delle temperature minime, invece, non presentano un andamento caratteristico: il decennio dal 1991-2000 con valori inferiori alla norma, mentre la successiva decade 2001-2009, ad eccezione del 2005, ha fatto registrare anomalie positive. Segnatamente il 2009 come pure il 2008 sono risultati, nei valori termici minimi, più caldi di +0.8°C rispetto alla norma.

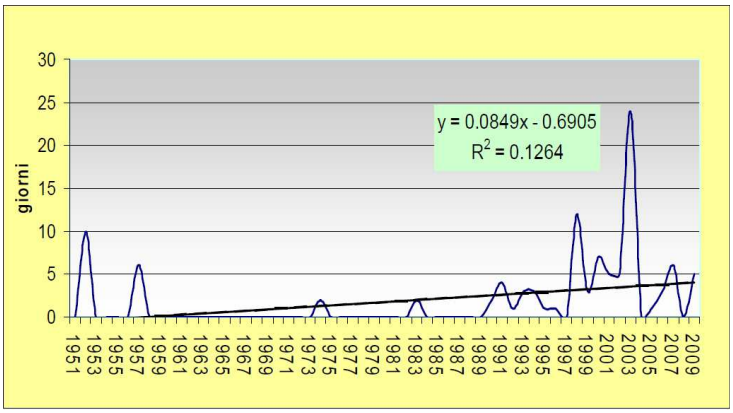
Numero di giorni con gelo (°T minima <0°C) e numero di giorni con temperatura massima >30°C e >35°C

Sono stati calcolati i giorni nell'arco di un anno in cui la temperatura minima è risultata inferiore agli zero gradi centigradi, e analogamente quanti sono risultati i giorni in cui invece la temperatura massima è stata superiore ai 30 gradi ed ai 35 gradi. I dati analizzati sono stati registrati presso la stazione di Villafranca di Verona che presenta un periodo di acquisizione di dati meteorologici superiore ai 30 anni, che corrisponde al

minimo intervallo temporale sufficiente per valutazioni climatologiche secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale.





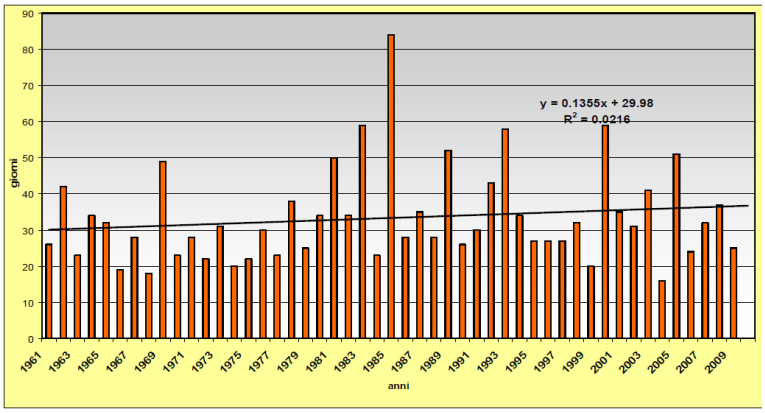


Nonostante le diverse fluttuazioni interannuali, l'andamento complessivo indica una tendenza alla riduzione dei giorni di gelo ed un aumento del numero di giorni con Tmax>30°C e Tmax>35°C. Il maggior numero di giorni con Tmax >30 e Tmax>35°C si è avuto nel 2003 rispettivamente con 90 e 24 giorni. Tale indicatore può risultare utile per evidenziare intensità e durata delle "heat waves" cioè delle ondate calde che nel periodo estivo possono interessare le nostre zone. I giorni di gelo del 2009 sono risultati 35 quasi dimezzati rispetto alla media di riferimento che indica 67 giorni. Per quanto riguarda le temperature massime superiori

ai 30 gradi il 2009 ha visto 59 giorni rispetto ad una media di 28. I giorni con massima oltre i 35 gradi sono stati 5 contro una media di 0.2 giorni rispetto alla norma.

Periodi siccitosi

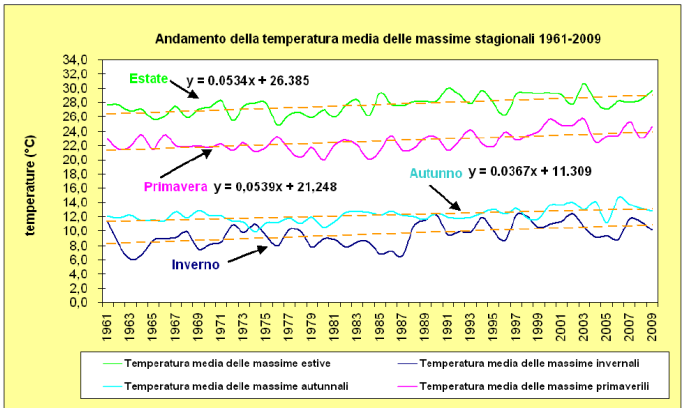
Sono state considerate le osservazioni delle precipitazioni dell'archivio storico della stazione di Verona Villafranca. Per il periodo 1961-1990 ci si è avvalsi anche dei dati forniti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, alcuni dati mancanti sono stati integrati con i dati osservati dall'Ufficio Idrografico.

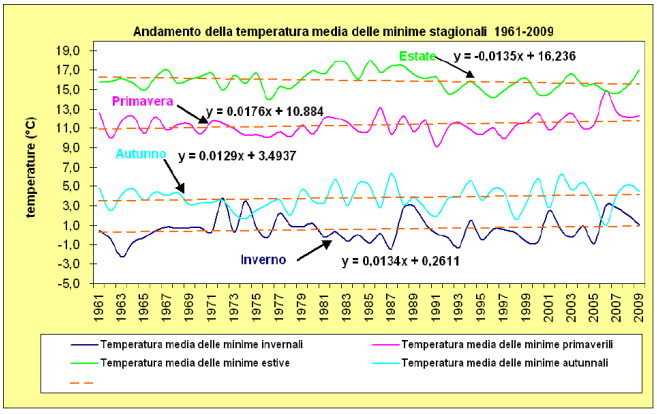


Dall'andamento dei periodi siccitosi emerge, pur nell'ambito di una notevole variabilità interannuale, una tendenza all'aumento della durata dei periodi siccitosi; spicca l'anno 1985 con 84 giorni: il periodo più prolungato di siccità, seguito dagli anni 1983 e 2000 con 59 giorni . Il 2008 ha presentato 37 giorni, mentre nel 2009 vi sono stati 25 giorni consecutivi senza precipitazioni superiori ad 1 mm. Il valori medio nel periodo 1961-2009 è di 33 giorni.

Andamento delle temperature minime e massime anni 1961-2009

Sono state considerate le misure di temperatura dell'archivio storico della stazione di Verona Villafranca. Per il periodo 1961-1990 ci si è avvalsi anche dei dati forniti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, alcuni dati mancanti sono stati integrati con i dati osservati dall'Ufficio Idrografico.



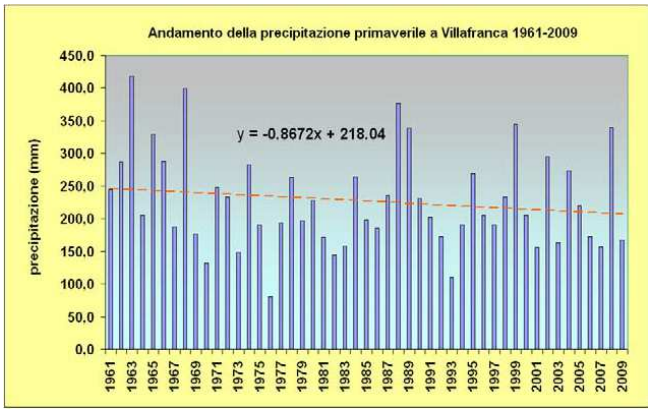


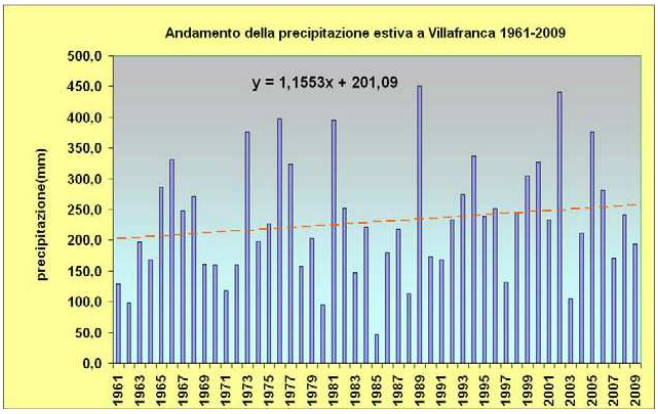
Si evidenzia un aumento, più marcato per le massime specie quelle estive che raggiungono con incrementi di 0.5°C ogni 10 anni; anche nella limitrofa Emilia Romagna analoga tendenza all'aumento per le massime estive di 0.6°C/10 anni (Annuario Regionale dei dati ambientali 2007 ARPA-ER).

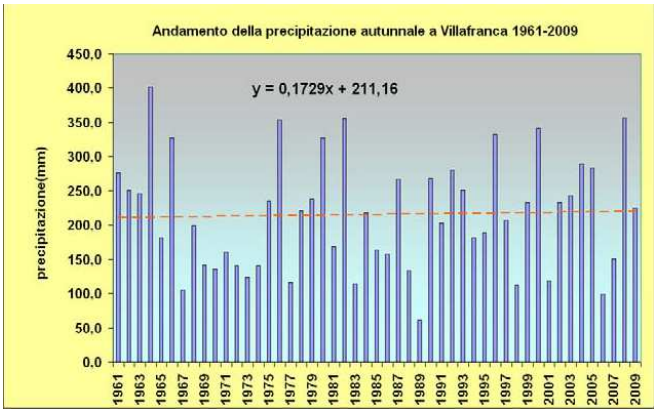
Per quanto riguarda le temperature minime estive, si osserva, anche se di poco, una leggerissima diminuzione. Spicca dalla curva delle temperature massime estive l'anno 2003 con un valore di 33.1°C, superiore al valore di riferimento di 27.1°C (media 1961-1990). Tale estate risulta pertanto la più calda dal 1961.

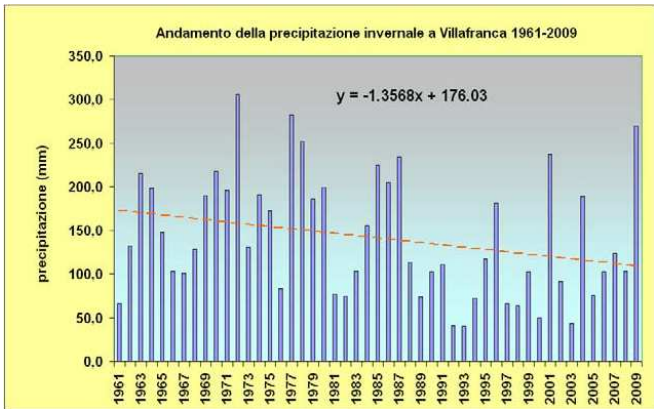
Andamento delle precipitazioni dal 1961 al 2009

Si sono analizzati gli andamenti della precipitazione cumulata annuale dal 1961 al 2009 utilizzando l'archivio storico della stazione di Verona Villafranca. Per il periodo 1961-1990 ci si è avvalsi anche dei dati forniti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, alcuni dati mancanti sono stati integrati con i dati osservati dall'Ufficio Idrografico.









L'andamento scorporato stagionale delle precipitazione evidenzia aspetti interessanti come una diminuzione delle precipitazioni invernale e primaverile pur realizzandosi nel 2009 una precipitazione totale invernale di 270 mm; un moderato aumento di quelle autunnali ed un più deciso aumento di quelle ed estiva.

Queste ultime hanno visto un ammontare complessivo di 241mm nel 2008 e di 194 mm nel 2009.

Flora, Fauna e Paesaggio

Il paesaggio del Piano di Area si presenta nel complesso monotono, anche se dimostra delle buone potenzialità di valorizzazione ed arricchimento. Questo viene anche dimostrato dal fatto che lo stesso Piano

d'Area individua sia elementi ed ambiti di pregio paesaggistico da tutelare sia aree che necessitano di ricomposizione paesaggistica.

La vulnerabilità dell'area si evince soprattutto dal grado di banalità del territorio che è composto, a livello di ecosistemi, da aree coltivate, nella maggior parte in modo intensivo, canali e scoli di piccole dimensioni spesso artificializzati, derivanti dalle opere di bonifica e razionalizzazione del territorio a scopi agricoli, aree umide residue, testimonianza delle passate presenze ambientali, sguazzi e fontanili e zone con ambienti tipici di risorgiva. Per quest'ultimi il Piano d'Area prescrive azioni volte al riequilibrio ecosistemico con effetti che potrebbero estendersi nell'intera area interessata dal piano. In questo modo si sottolinea la grande importanza e potenzialità di questi ambienti ma anche la loro fragilità e vulnerabilità dimostrata soprattutto a seguito delle pressioni antropiche a cui queste sono sottoposte, sia dal punto di vista urbano che produttivo.

Analizzando nel complesso le presenze floristiche si nota la presenza di vegetazione associata agli ambienti umidi ed agrari, soprattutto con comunità sinantropico-ruderali; stessa osservazione può essere fatta per quanto riguarda le presenze faunistiche. Nel territorio quindi si trovano saliceti e altre formazioni riparie, associate a tutti gli ambienti umidi ed in generale agli ambienti fluviali, questa unità eterogenea comprende:

- saliceti di ripa, presenti in forma arborea e arbustiva, in prevalenza composti da *Salix alba* e posti lungo le sponde di fiumi con presenza di acqua praticamente costante e con una velocità ridotta;
- saliceti di greto, in forma per lo più arbustiva, in tratti fluviali dove il regime idrico non è costante ed i depositi sono grossolani;
- formazioni di pioppi, bianco e nero, posti lungo fiumi di una certa importanza e portata, soprattutto localizzati in aree subpianeggianti, con acqua corrente costantemente presente e con velocità ridotta.

Questa formazione vegetale è l'unica degna di nota in quanto le altre formazioni vegetali tipiche della pianura, come i Querco-carpineti planiziali, sono praticamente assenti.

3.5 Valore e vulnerabilità dell'area

3.5.1 Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

Il Piano di Area Quadrante Europa è interessato da due degli ambiti così come individuati nell'Atlante ricognitivo allegato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con D.G.R. 372/2009.

Ambito 24 (parte nord del PAQE)

Gli ambienti naturali nel contesto settentrionale del Piano di Area Quadrante Europa sono assai ridotti, ma ne rappresentano comunque in modo significativo l'identità. I luoghi che mostrano ancora una certa rilevanza naturalistica ed ecosistemica sono quelli collinari (zone collinari della Valpolicella, di Verona, di Soave e Monteforte d'Alpone), quelli limitrofi al fiume Adige, ai corsi d'acqua minori (tra i quali rivestono particolare importanza l'Antanello, il Fibbio, l'Alpone), ma anche le risorgive, le sorgenti, i canali artificiali (Biffis, Alto Agro Veronese, Milani).

Per quanto riguarda gli ambienti umidi e di risorgiva si segnalano per il loro valore naturalistico-ambientale:

l'area Sguazzo di Rivalunga, che mostra una buona varietà vegetazionale data dall'alternanza di vegetazione palustre e di risorgiva, con canneti, idrofite e bosco idrofilo; i fontanili di Povegliano Veronese, che si distinguono per la presenza di numerose risorgive scavate dall'uomo con la successiva formazione di corsi d'acqua artificiali, costruiti per agevolare l'irrigazione dei campi o delle risaie. È da evidenziare infine la presenza di aree che mostrano una certa valenza naturalistico-ecosistemica lungo gli argini e nelle residue aree golenali del fiume Adige, in particolare nel tratto ad est di Verona, dove si trova anche l'isola del Pestino e in quello a nord dell'ambito.

La Val Borago e la vicina Val Galina, a forma di canyon, si distinguono per l'interessante varietà di ambienti. Sui versanti alti e più esposti costituiti da roccia calcarea, si instaurano cenosi dal carattere xerofilo, mentre nel fondo valle dove il clima è umido e fresco, si riscontrano fenomeni di inversione termica con una rigogliosa vegetazione mesofila. La morfologia delle valli denota la grande forza erosiva dei torrenti, espressa in particolar modo nel passato e oggi ininfluente, in quanto la maggior parte dei corsi d'acqua di queste zone scorre sotto terra.

Le pareti rocciose mostrano il segno dell'attività carsica che ha portato alla formazione di archi naturali di roccia, grotte, vasche di erosione e doline con la presenza abbastanza frequente di fossili.

L'ambiente agrario è caratterizzato dalla coltura della vite e dell'olivo, mentre i versanti con pietrosità affi oranti e le aree xerotermiche sono ancora tra le più naturali della provincia oltre a Val Galina e Val Borago si ricordano: Vajo Paradiso, area xerotermica di Prezzolano, Castello di Montorio e prateria di Montorio, area xerotermica di Torricella e Orti Bosco della Fratta, Torrente Fibbio, sorgenti di Montorio, area xerotermica di Mezzane Forte, Parona, bosco del Mantico, isola del Pestrino, bosco del Pontoncello, risorgive di San Giovanni Lupatoto, risorgive di San Martino Buon Albergo, cave Moneta, risorgive di Povegliano, terreni palustri di Vacando, zona umida del Brancon e isole fluviali dell'Adige.

Nella parte alluvionale della Valpolicella emergono inoltre dal piano campagna alcuni inselberg di rilevante importanza paesaggistica (Cariano, Montindon, Corrubbio, Castelrotto). Infine, ancora relativamente rilevante dal punto di vista naturalistico, nonostante la presenza di infrastrutture importanti (autostrada, strada statale e ferrovia), l'ambiente della Valdadige a nord della chiusa di Ceraino.

La "città di Verona", città d'arte e di cultura che ha conservato un numero considerevole di monumenti dell'antichità, del Medioevo e del Rinascimento ed eccezionale esempio di roccaforte militare, è un sito iscritto nel patrimonio mondiale dell'UNESCO: "…Per la sua struttura urbana e per la sua architettura, Verona è uno splendido esempio di città che si è sviluppata progressivamente e ininterrottamente durante duemila anni, integrando elementi artistici di altissima qualità dei diversi periodi che si sono succeduti", nonché "…Verona rappresenta in modo eccezionale il concetto della città fortificata in più tappe determinanti della storia europea".

Le testimonianze più significative sono dell'epoca medievale, evidenti nel centro storico del capoluogo, mentre meno conosciute sono le tracce del tessuto liberty, maggiormente presenti nelle aree limitrofe al centro storico. Per il loro valore naturalitico - ambientale e storico culturale sono da segnalare:

- il sistema di fossi, sorgenti, fiumi Alpone e Tartaro, rive del fiume Adige, fiumi Fibbio ed Antanello, le rocciosità affioranti della Val d'Adige,
- Castel d'Azzano, Val Galina, Val Porago, Parona, Montorio,
- i vigneti, frutteti, uliveti e prati storici,
- le cave senili e dismesse, cave romane,
- il centro storico di Verona, castelli di Montorio e Castelvecchio,
- il castello di Villafranca e colline d'intorno,
- la città murata di Soave,
- il sistema dei bastioni, dei forti e delle torricelle,
- gli edifici e manufatti di interesse storico-testimoniale: forti, chiese, ville e parchi storici, corti rurali, case-torri, edilizia tipica in pietra, muretti a secco, lavatoi, mulini, strade lastricate, ponti storici, teatri ed anfiteatri romani, ecc.

Ambito 34 (parte sud del PAQE)

Il valore naturalistico - ambientale del contesto meridionale del Piano di Area Quadrante Europa è in parte compromessa a causa della notevole semplificazione del paesaggio agrario e dei suoi caratteri ecologici: rilevanti sono comunque le zone umide e le risorgive per la presenza di vegetazione tipica e fauna che, dopo anni di depauperamento, ora mostra segni di ripresa. I fiumi e i fossi, spesso prossimi ad arterie viabilistiche, sono in gran parte irregimentati; tuttavia il loro valore paesaggistico è notevole e il loro ruolo rispetto all'agricoltura immutato. Il paesaggio agrario e il sistema delle acque caratterizzano l'intero territorio, ordinando gli stessi insediamenti urbani. L'area, oltre alla menzionata omogeneità geografi ca, si connota anche per la notevole continuità storica ed ambientale.

L'area oggetto della ricognizione è fortemente condizionata dai caratteri fisici e dalla sua naturale vocazione agricola, elementi che hanno inciso sugli assetti agrari, vincolato la struttura insediativa e organizzato la rete infrastrutturale. L'attuale paesaggio si configurò già nel corso del Cinquecento, con la nascita dell'azienda agricola moderna, costituita dal fondo e da una corte rurale, sistema autosufficiente ed altamente funzionale.

Iniziò così il sistematico disboscamento dei terreni, la realizzazione di una fittissima rete di canali di sgrondo e l'introduzione di nuove tecniche agrarie, quali la rotazione delle colture e la piantata padana. Elemento di primaria importanza fu l'introduzione della coltivazione del riso, favorita dalla natura acquitrinosa del terreno, dalla illimitata disponibilità di acqua e dalla presenza di numerosi fi umi adatti a fornire forza motrice per alimentare opifici di vario genere.

3.5.2 Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite

Si può concludere, da quanto detto fino ad ora che la Variante non introduce possibili rischi specifici di superamento dei valori limite e dei valori di qualità ambientale imposti dalla normativa ambientale vigente.

3.5.3 Utilizzo intensivo del suolo

Il territorio del Quadrante Europa dimostra un forte sfruttamento del suolo dovuto sia al settore produttivo primario sia a quello secondario.

Infatti, oltre all'estesa area metropolitana veronese e altre affini, nelle parti non urbanizzate è presente un'agricoltura intensiva, industrializzata, in cui gli elementi naturali sono pressoché assenti. Le coltivazioni maggiormente rappresentate sono seminativi, tabacco e riso.

La Variante 5 comunque non va a creare nuovi fattori di impatto a carico dell'uso intensivo del suolo.

3.6 Rilevanza della Var. 5 per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La Variante 5 del Piano d'Area Quadrante Europa si trova in linea con l'attuale normativa comunitaria nel settore ambiente e risponde alla necessità di rendere coerenti i contenuti dell'articolato con la disciplina legislativa di settore vigente in tema di rifiuti.

4. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE 5

4.1 Carattere cumulativo degli impatti

Data la natura della Variante si possono escludere impatti cumulativi.

4.2 Natura transfrontaliera degli impatti

La Variante 5 al Piano d'Area Quadrante Europa non ha impatti di natura transfrontaliera.

4.3 Rischi per la salute pubblica o per l'ambiente

La Variante 5 recepisce quanto individuato nelle vigenti normative in materia di rifiuti relativamente all'individuazione di "zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti", che considerano anche criteri di esclusione legati alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4.4 Entità ed estensione nello spazio degli effetti

La Variante 5 al Piano di Area Quadrante Europa modifica il contenuto dell'art. 49 Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti modifica in particolare la sezione della norma relativa alle "Prescrizioni e vincoli", per riallineare l'impianto normativo del piano alle vigenti normative in materia di rifiuti.

La L.R. 3/2004 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", ai sensi dell'art 24 della L.R. 11/2004, può integrare e modificare il PTRC, di cui il Piano di Area è parte integrante, e individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e i criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità.

TIPO DI VINCOLO E DI AREA	AREE ESCLUSE	AREE PER LE QUALI LE PROVINCE POSSONO STABILIRE SPECIFICHE PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO	Le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.	
	I parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40	
		Aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939
IDROGEOLOGICO	Aree classificate dalle province come “molto instabili”, articolo 7 PTRC	
	Boschi vincolati come definiti nell’articolo 16 della legge regionale n. 52/1978	
	Zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 24/5/88, n. 236	
		Aree classificate “instabili”, articolo 7 PTRC
		Aree esondabili, articolo 10 PTRC
		Fascia di ricarica degli acquiferi, articolo 12 PTRC
STORICO E ARCHEOLOGICO	Siti ed immobili sottoposti a vincoli assoluti previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 1089/1939	
	Centri storici, articolo 24 PTRC	
		Zone di interesse archeologico previste dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall’articolo 26 PTRC
		Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale. Art. 27 PTRC
		Aree interessate dalle centuriazioni romane Art. 28 PTRC
		Itinerari di interesse storico ed ambientale Art. 30 PTRC
VINCOLI AMBIENTALI		Ambiti naturalistici, articolo 19 PTRC
		Zone umide incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13.03.1976, n. 448 e zone umide di cui all’articolo 21 PTRC – Tavv. 2 e 10.
		Rete ecologica europea denominata “Natura 2000”
		Aree litoranee soggette a subsidenza ed erosione costiera, Art. 11 PTRC
ALTRI VINCOLI	Grotte ed aree carsiche, articolo 4 legge regionale n. 54/1980	
		Zone a rischio sismico legge n. 64/1974, articolo 9 PTRC e Tavola 1.

I citati criteri sono stati integrati dal “Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani” (PRGRU) approvato con DCR 59 del 22/11/2004 che all’Allegato E indica i “*criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento a recupero rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi a impianti adatti allo smaltimento*”.

Infine, con D.G.R. 264 del 05/03/2013 è stato adottato “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”: anche qui nell’Elaborato D vendono individuati “*criteri per la definizione delle aree non idonee*”.

In particolare, il PRGRU introduce altre tipologie di area tra quelle non idonee, soprattutto fra quelle “escluse”, quali:

- per il vincolo paesaggistico:
  - i ghiacciai ed i circhi glaciali;
- per i vincoli ambientali:
  - ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 NtA);
  - le zone umide incluse nell’elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448;
  - zone umide (cfr. PTRC Tavola 10, art. 21 NtA);
  - riserve integrali dello stato (L 431/85, cfr. PTRC Tavola 10);
  - rete ecologica europea denominata "Natura 2000";
- per gli altri vincoli:
  - distanze minime in funzione della tipologia impiantistica specifica;
  - aree esposte al rischio di valanghe.

L’estensione nello spazio degli effetti è associabile sicuramente alle citate “aree escluse” e potenzialmente ai territori limitrofi.

Gli effetti in queste aree saranno potenzialmente positivi per la natura stessa della Variante 5, che modifica l’impianto normativo del Piano di Area recependo le indicazioni della normativa vigente e integrando, quindi, tutele su territori maggiormente sensibili in particolare dal punto di vista paesaggistico, idrogeologico, storico, archeologico e ambientale.

4.5 Effetti su aree o paesaggi protetti

Nel territorio del Piano di Area Quadrante Europa non esistono aree protette propriamente dette, mentre sono ricomprese aree a tutela speciale quali i seguenti siti della Rete Natura 2000:

CODICE	NOME	ETTARI	TIPOLOGIA
IT3210008	Fontanili di Povegliano	118	SIC & ZPS
IT3210012	Val Galina e Progno Borago	989	SIC
IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese	167	SIC & ZPS
IT3210015	Palude di Pellegrina	111	SIC & ZPS
IT3210019	Sguazzo di Rivalunga	186	SIC & ZPS
IT3210042	Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine	2090	SIC
IT3210043	Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest	476	SIC

Analogamente, esistono tutti i vincoli paesaggistici legati a beni tutelati con apposito provvedimento e a categorie di beni tutelati *ope legis*, come ad esempio fiumi e corsi d'acqua, parchi e riserve naturali, terreni coperti da boschi e foreste, secondo quanto previsto dagli artt. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004.

Secondo quanto analizzato nel paragrafo precedente, risulta che la vigente normativa regionale in materia di rifiuti già si pone come obiettivo la salvaguardia del paesaggio storico architettonico e dell'ambiente, nonché delle aree rurali e delle tradizioni agroalimentari locali.

La Variante 5, quindi, integrando il contenuto dell'art. 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti" per riallineare l'impianto normativo del piano alle vigenti normative in materia di rifiuti avrà effetti positivi su tutte le aree identificate come non idonee, fra le quali sono comprese sia le aree protette e sia quelle di valore paesaggistico.

Risulta opportuno sottolineare che comunque ogni piano, progetto e intervento che intervenga nell'area, anche a seguito dell'approvazione della Variante e in adeguamento ad essa, dovrà essere sottoposto alle opportune valutazioni secondo le normative vigenti in materia di ambiente e di paesaggio.

4.6 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Al fine di verificare gli effetti potenziali prodotti direttamente dalla Variante in esame sull'ambiente, ed il carattere cumulativo di questi, viene nel seguito sviluppata una matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi e nulli rispetto alle principali componenti ambientali relativamente alle modifiche che vengono introdotte all'art. 49 *Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti*.

Testo articolo 49 ipotesi D con proposte di modifica
articolo vigente
~~articolo parti stralciate~~
articolo parti variate

Articolo 49 Siti con impianti di ~~lavorazione~~ recupero e/o ~~tratta~~smaltimento dei rifiuti.

Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati alcuni ~~siti con~~ impianti di ~~lavorazione~~ recupero e/o ~~tratta~~smaltimento dei rifiuti.

Direttive
La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di ~~trattamento~~ recupero e smaltimento dei rifiuti.

I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.

Nel caso di impianti o discariche esistenti esaurite e sulle quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata.
In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.

Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di ~~incenerimento~~ recupero di Ca' del Bue, riportate nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per il corretto inserimento paesaggistico ~~la mimetizzazione~~ degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.
Per gli impianti di cui al comma precedente la Provincia assicura un monitoraggio costante delle acque e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.

Prescrizioni e vincoli
Nuovi impianti di ~~trattamento e~~ smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati ~~in fregio~~ a confine e all'interno:
a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;
b) delle zone archeologiche;
c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;
d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.

~~E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.~~
~~Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.~~

Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettera b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

La Variante 5 non apporta modifiche sostanziali al disegno originario del Piano d'Area, ma integrazioni normative e territoriali di riferimento necessarie per consentire un applicazione delle norme di piano coerente alla mutata disciplina vigente in materia di rifiuti.

In base alle valutazioni svolte e alle considerazioni fatte si ritengono non significativi gli effetti ambientali negativi prodotti direttamente dalla Variante, che invece potrebbe avere dei potenziali effetti positivi su alcune componenti ambientali.

	Componenti Ambientali								
Azione della Variante	Aria e clima	Acqua	Suolo	Biodiversità, flora e fauna	Patrimonio culturale e paesaggio	Popolazione	Salute umana	Mobilità	Rifiuti
modifica **art. 49** Siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti **ipotesi D**	+	+	+	+	+	+	+	+	+
art. 49 Siti con impianti di recupero e/o trattamento dei rifiuti **vigente**	+	+	+	+	+	+	+	+	

\+ *possibile impatto positivo*

\- *possibile impatto negativo*

Note: La Variante 5 rispetto al piano vigente consente di attuare la gestione integrata dei rifiuti definita e disciplinata nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), conosciuto anche come Testo unico ambientale, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale delineati dal piano di area.

Infatti il riciclaggio, che comprende tutte le strategie organizzative e tecnologiche per riutilizzare come materie prime materiali di scarto altrimenti destinati allo smaltimento in discarica o distruttivo, permette di disincentivare, penalizzare economicamente o addirittura vietare la produzione di materiali e manufatti a ciclo di vita molto breve e destinati a diventare rifiuti senza possibilità di riuso, azione questa che migliora in positivo il bilancio tra materie riutilizzabili e rifiuti senza possibilità di riuso, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione che il piano di area ha definito per gli ambiti di interesse naturalistico-

ambientale, delle zone archeologiche, delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile, dell'ambito prioritario della protezione del suolo, considerati nell'articolo 49.

Riferimenti:

Piano per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani provincia di Verona Adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 26/09/2007. Aggiornato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 24/07/2008

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015

Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria area metropolitana di Verona approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012.

Dati ambientali http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali

Gestione dei rifiuti: Per gestione dei rifiuti si intende l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (riciclaggio o smaltimento) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.

Un interesse particolare negli ultimi decenni riguarda la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente grazie alla possibilità di risparmiare e recuperare risorse naturali da essi e ridurre la produzione di rifiuti stessi attraverso l'ottimizzazione del loro ciclo di gestione.

Principi del sistema integrato italiano: La gestione integrata dei rifiuti in Italia è stata introdotta con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio") (il cosiddetto decreto Ronchi del 1997) emanato in attuazione delle predette direttive dell'unione europea.

La materia è oggi raccolta nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") conosciuto anche comeTesto unico ambientale e successive modificazioni ed integrazioni in materia

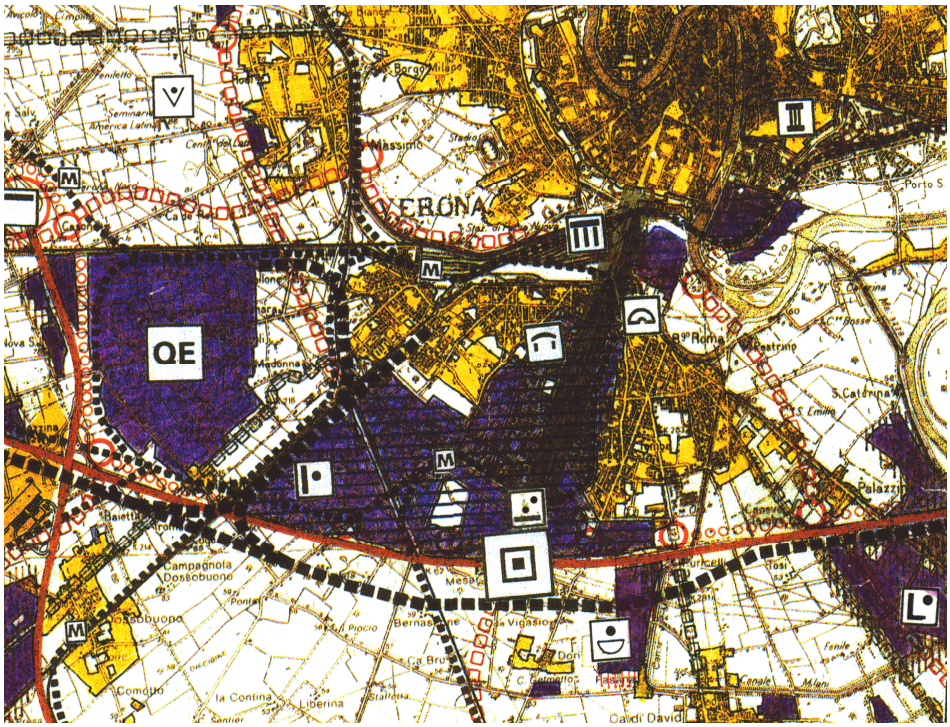
Essa affronta la questione dei rifiuti delineando priorità di azioni all'interno di una logica di gestione integrata del problema. Esse sono, come descritto nella predetta parte IV negli articoli 180 e 181 nell'ordine di priorità definito dall'articolo 179:

- Criteri di priorità (Art 179)
  - Sviluppo di tecnologie pulite
  - Ideazione e messa in commercio di prodotti che non contribuiscano o diano un contributo minimo alla produzione di rifiuti ed all'inquinamento
  - Miglioramenti tecnologici per eliminare la presenza di sostanze pericolose nei rifiuti
  - Ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche nel riciclaggio dei rifiuti e loro utilizzo come fonte di energia
- Prevenzione della produzione di rifiuti (Art. 180)
  - Corretta valutazione dell'impatto ambientale di ogni prodotto durante il suo intero ciclo vitale
  - Capitolati di appalto che considerino l'abilità nella prevenzione della produzione
  - Promuovere accordi e programmi sperimentali per prevenire e ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti
  - Attuare il DL 18 febbraio 2005 n. 59 e la direttiva 96/61/CE specifica per la riduzione e prevenzione integrate dell'inquinamento
- Recupero dei rifiuti (Art 181)
  - il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio
  - Produzione di materia prima secondaria trattando i rifiuti stessi
  - Favorire tramite misure economiche e capitolati nelle gare d'appalto il mercato dei prodotti reimpiegati
  - Uso dei rifiuti per produrre energia (recupero energetico (ossidazione biologica a freddo, gassificazione,incenerimento)

Pertanto, se il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di prevenire la formazione dei rifiuti e di ridurne la pericolosità, il passaggio successivo riguarda l'esigenza di riutilizzare i prodotti (es. bottiglie, con il vuoto a rendere) e, se non è possibile il riuso, riciclare i materiali (es. riciclaggio della carta). Infine, solo per quanto riguarda il materiale che non è stato possibile riutilizzare e poi riciclare (come ad esempio i tovaglioli di carta) e il sottovaglio (ovvero la frazione in piccoli pezzi indistinguibili e quindi non riciclabili di rifiuti, che rappresenta circa il 15% del totale), si

pongono le due soluzioni del recupero energetico tramite sistemi a freddo o a caldo, come la bio-ossidazione (aerobica o anaerobica), la gassificazione, la pirolisi e l'incenerimento oppure l'avvio allo smaltimento in discarica. Dunque anche in una situazione ideale di completo riciclo e recupero vi sarà una percentuale di rifiuti residui da smaltire in discarica o da ossidare per eliminarli e recuperare l'energia. Da un punto di vista ideale il ricorso all'incenerimento ed alle discariche indifferenziate dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile. La carenza di efficaci politiche integrate di riduzione, riciclo e riuso fanno dello smaltimento in discarica ancora la prima soluzione applicata in Italia ed in altri paesi europei. Per quanto riguarda il recupero, esistono progetti ed associazioni che si occupano dello scambio di beni e prodotti usati (per esempioFreecycle).

Allegato C al Decreto n. 11 del 31/05/2016 pag. 1/18



REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA "VARIANTE N. 5"

Dipartimento Territorio
Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia

Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa"
Elenco soggetti concertazione e consultazione

P.T.R.C. – Elenco Soggetti Concertazione definito, sulla base dell'allegato A2 della D.G.R. n. 4515 del 28 dicembre 2007 (Metodologia per le procedure di concertazione e partecipazione relative al Documento Preliminare del nuovo P.T.R.C. - art. 5 L.R. n.11/2004.), dal quale sono stati estratti gli altri enti pubblici territoriali, le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici, nonché le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, i gestori dei servizi pubblici e di uso pubblico, quali soggetti interessati al confronto da coinvolgere nella concertazione ai sensi dell'art.5 della L.R. 11/2004 relativo alla formazione della Variante n. 5 del piano di area Quadrante Europa, quali:

Categoria Soggetti	Nome Soggetti	Indirizzi e contatti
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI		
Comuni del Piano di Area Quadrante Europa	Comune di: Bovolone	Comune di Bovolone Piazza Scipioni 1 37051 Bovolone (VR) Tel. 0456995111 Fax 0456995264 e-mail info@bovolone.net PEC protocollo@pec.bovolone.gov.it
	Comune di: Bussolengo	Comune di Bussolengo Piazza XXVI Aprile 21 37012 Bussolengo (VR) Tel. 0456769946 Fax 0456754508 e-mail segreteria@comune.bussolengo.vr.it PEC comune.bussolengo@cert.legalmail.it
	Comune di: Buttapietra	Comune di Buttapietra Piazza Roma 2 37060 Buttapietra (VR) Tel. 0456660477 Fax 0456660485 e-mail segreteria@comune.buttapietra.vr.it PEC comune.buttapietra@halleycert.it
	Comune di: Caldiero	Comune di Caldiero Piazza Marcolungo 19 37042 Caldiero (VR) Tel. 0457650023 Fax 0456172364 e-mail segretario@comune.caldiero.vr.it PEC protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it
	Comune di: Castel d'Azzano	Comune di Castel d'Azzano Via Castello 26 37060 Castel D'Azzano (VR) Tel. 0459215911 Fax 0459215913 e-mail info@comune.castel-d-azzano.vr.it PEC casteldazzano@legalmail.it
	Comune di: Erbè	Comune di Erbè Via Vittorio Emanuele 2 37060 Erbè (VR) Tel. 0457325005 Fax 0457325125 e-mail info@comune.erbe.vr.it PEC erbe.vr@cert.ip-veneto.net
	Comune di: Isola della Scala	Comune di Isola della Scala Via Vittorio Veneto 4 37063 Isola della Scala (VR) Tel. 0456631911 Fax 0456630170 e-mail info@comune.isoladellascala.vr.it PEC isoladellascala@cert.ip-veneto.net
	Comune di: Mozzecane	Comune di Mozzecane Via Caterina Bon Brenzoni 26 37060 Mozzecane (VR) Tel. 0456335811 Fax 0456335833 e-mail protocollo@comunemozzecane.it PEC protocollo@pec.comunemozzecane.it

	Comune di: Nogarole Rocca	Comune di Nogarole Rocca Via Roma 38 37060 Nogarole Rocca (VR) Tel. 0456394294 Fax 0457925021 e-mail segreteria-ced@comune.nogarolerocca.vr.it PEC urp.nogarolerocca@legalmail.it
	Comune di Oppeano	Comune di Oppeano Piazza G. Altichieri 1 37050 Oppeano (VR) Tel. 0457139225 Fax 0457139253 e-mail segreteria@comune.oppeano.vr.it PEC oppeano.vr@cert.ip-veneto.it
	Comune di: Pastrengo	Comune di Pastrengo Piazza Carlo Alberto 1 37010 Pastrengo (VR) Tel. 0456778801 Fax 0456770053 e-mail segreteria@comunepastrengo.it PEC protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it
	Comune di: Pescantina	Comune di Pescantina Via Madonna 49 37026 Pescantina (VR) Tel. 0456764209 Fax 0456764222 e-mail segreteria@comune.pescantina.vr.it PEC pescantina.vr@cert.ip-veneto.net
	Comune di: Povegliano Veronese	Comune di Povegliano Veronese Piazza IV Novembre 3 37064 Povegliano Veronese (VR) Tel. 0456334111 Fax 0456334119 e-mail infocomune@comune.poveglianoveronese.vr.it PEC poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net
	Comune di: S. Giovanni Lupatoto	Comune di S. Giovanni Lupatoto Via Roma 18 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR) Tel. 0458290222 Fax 0459251163 e-mail sindaco@comunelupatoto.it PEC protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it
	Comune di: San Martino Buon Albergo,	Comune di San Martino Buon Albergo Piazza del Popolo 36 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) Tel. 0458874111 Fax 0458874222 e-mail urp@comunesanmartinobuonalbergo.it PEC comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it
	Comune di: Sommacampagna,	Comune di Sommacampagna Piazza C. Alberto, 1 37066 - Sommacampagna (VR) Tel. 045.8971311 Fax 045.8971300 P.E.C. sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net
	Comune di: Sona	Comune di Sona Piazza Roma, 1 – 37060 Sona (VR) Tel. 0456091257 Fax 0456091260 sona.vr@cert.ip-veneto.net
	Comune di: Ronco all'Adige	Comune di: Ronco all'Adige Piazza Roma, 1 37055 Ronco all'Adige (VR) Tel. 045 6608211 e-mail segretario@comune.roncoalladige.vr.it PEC protocollo@pec.comune.roncoalladige.vr.it
	Comune di: Trevenzuolo	Comune di Trevenzuolo Via Roma n. 5 37060 Trevenzuolo (VR) Tel. 0457350288-0457350018 Fax 0457350348 e-mail: segreteria@comune.trevenzuolo.vr.it PEC: protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it
	Comune di: Verona	Comune di Verona Piazza Bra 1 37121 Verona Tel. 0458077713 Fax 0458066494 e-mail segreteria.sindaco@comune.verona.it

		PEC protocollo.informatico@pec.comune.verona.it
	Comune di: Vigasio	Comune di: Vigasio Via Italo Montemezzi n. 17 37068 Vigasio (VR) tel. 0457363700 fax 0457364473 e-mail segreteria@comune.vigasio.vr.it PEC: vigasio.segreteria@halleycert.it
	Comune di: Villafranca,Verona	Comune di Villafranca di Verona Corso G.Garibaldi n. 24 37069 Villafranca di Verona (VR) Tel. 0456339111 Fax 0456339200 e-mail protocollo@comune.villafranca.vr.it PEC protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it
	Comune di: Zevio	Comune di: Zevio Via Ponte Perez 37059 Zevio (VR) Tel. 045.6068411 Fax 045.6050029 e- mail: comunedizevio@comune.zevio.vr.it PEC: zevio.vr@cert.ip-veneto.net
Provincia	Provincia di Verona	Provincia di Verona via S. Maria Antica 1 via delle Franceschine, 10 37121 Verona telefono +39 045 9288611 fax +39 045 9288763 PEC: ambiente.provincia.vr@pecveneto.it PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net
Enti Territoriali	Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Verona	Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Verona Corso Porta Nuova 96 37122 Verona (VR) Tel. 0458085011 Fax 0458085789 PEC cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it
	Consorzi di Bonifica del Veronese	Consorzio di Bonifica del Veronese Strada della Genovesa 31/e 37135 Verona Tel. 0458569500 Fax 0458569555 e-mail consorzio@bonificaveronese.it PEC consorzio@pec.bonificaveronese.it
	UPI Veneto	UPI Veneto Via Cal di Breda 116 31100 Treviso (TV) Tel. 0422656718 Fax 0422541790 e-mail urpv@libero.it PEC upiveneto@pecveneto.it
	ANCI Veneto	ANCI Veneto Via M. Cesarotti 17 35030 Selvazzano Dentro (PD) Tel. 0498979033 Fax 0498984643 e-mail anciveneto@anciveneto.org PEC anciveneto@pec.it
	UVB (Unione Veneto Bonifiche)	Unione Veneto Bonifiche segreteria@bonifica-uvb.it
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza	Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza Piazza S. Fermo, 3a 37121 Verona Tel. 045 805 0111 045 8050128 Fax 045 597504 e-mail sbeap-vr@beniculturali.it PEC mbac-sbeap-vr@mailcert.beniculturali.it
	Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare	Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare Via Cristoforo Colombo 44 00147 Roma Tel. 0657221 Fax 0657288513 e-mail urp@minambiente.it PEC segreteria.ministro@pec.minambiente.it
	Ministero per i Beni e le Attività Culturali	Ministero per i Beni e le Attività Culturali Via del Collegio Romano 27 00186 Roma

		Tel. 0667231 e-mail urp@beniculturali.it PEC mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Piazzale Porta Pia 1 00198 Roma Tel. 0644122100 Fax 0644267283 e-mail segreteria.ministro@mit.gov.it PEC segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
	Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali	Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali Via XX Settembre 20 00187 Roma Tel. 0646651 Fax 064742314 e-mail urp@politicheagricole.it
	Ministero dell'Interno – Protezione Civile	Ministero dell'interno – Protezione Civile Piazza del Viminale 1 00184 Roma Tel. 0646526596 PEC dc.protezionecivile@cert.vigilifuoco.it
ASL del Veneto (provincia di VR)	Azienda ULSS n. 20 Verona	Azienda ULSS n. 20 Verona Via Valverde 42 37122 Verona Tel. 0458075511 Fax 0458075609 e-mail direzione.generale@ulss20.verona.it PEC protocollo.ulss20.verona@pecveneto.it
	Azienda ULSS n. 21 Legnago (VR)	Azienda ULSS n. 21 Legnago (VR) Via Gianella 1 37045 Legnago (VR) Tel. 0442622111 Fax 044226372 PEC protocollo.aulss.21.legnago.vr@pecveneto.it
	Azienda ULSS n. 22 Bussolengo (VR)	Azienda ULSS n. 22 Bussolengo (VR) Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 37012 Bussolengo VR Tel. 0456712922 PEC protocollo@cert.ulss22.ven.it
	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Piazzale Aristide Stefani 1 37126 37121 Verona VR Tel. 0458121111 e-mail direzione.generale@ospedaleuniverona.it PEC protocollo.aoui.vr@pecveneto.it
Istituti di Ricerca	ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati 48 - 00144 ROMA Tel. (+39) 0650071 Fax (+39) 0650072916 urp.ispra@ispra.legalmail.it
	ISTAT	ISTAT Istituto Nazionale di Statistica Via Cesare Balbo 16 00184 Roma Tel. 0646731 PEC aoo-istat@postacert.istat.it
	CNR	CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche Piazzale Aldo Moro 7 00185 Roma Tel. 0649931 Fax 064461954 PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it
ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI		
Sindacati (sedi Regionali)	CGIL Regionale Veneto	CGIL Regionale Veneto Via Settembrini 6 37123 Verona Tel. 0458674611 Fax 0458010078 e-mail informazioni@cgilverona.it Via Passo di Napoleone 1092 37020 Volargnè di Dolcè (VR) Tel. 0456888500 Fac 0456888197

		e-mail domegliara@cgilverona.it Piazza Villafrnachetta 17 37069 Villafranca (VR) Tel. 0456300962 Fax 0456304509 e-mail villafranca@cgilverona.it Piazzetta S. Rocco 6 37045 Legnago (VR) Tel. 0442601655 Fax 044228857 e-mail legnago@cgilverona.it Corso Venezia 108 37047 San Bonifacio (VR) Tel. 0457612555 Fax 0456102778 e-mail sanbonifacio@cgilverona.it
	CISL Veneto	CISL Veneto Lungadige Galtarossa 22 37133 Verona Tel. 0458096911 Fax 0458004977 e-mail ust.verona@cisl.it
	UIL Regionale Veneto	UIL Regionale Veneto Via Bembo 2/B 30172 Mestre (VE) Tel. 0412905363 Fax 0415315219 e-mail urveneto@uil.it
	CISAL	CISAL Via Antonio Salieri 89/D 37132 Verona Tel. 0458103444 Fax 0458187035 e-mail unioneverona@cisal.org
	CONF. AUT. SINDACATI ARTIGIANI	Confartigianato Verona Via Selenia 16 135 Verona Tel. 0459211555 Fax 0459211599 e-mail info@artigianiupa.vr.it PEC confartigianato.verona@pec.it
	UGL Regionale Veneto	UGL Regionale Veneto Via Amatore Sciesa 24 37122 Verona Tel. 0458036814 Fax 0458047670 e-mail uglverona@uglverona.it
Associazioni Imprenditoriali (sedi Regionali)	Ass. Gen. Coop. It. (AGCI)	AGCI Padova – Venezia – Verona Via degli Scrovegni 2 35131 Padova Tel. 0498360871 Fax 0498750413 e-mail interprovinciale@agciveneto.191.it
	Conf. Naz. Artig. (CNA)	Conf. Naz. Artig. (CNA) Via Ca' di Cozzi 41 37124 Verona Tel. 0458300219 Fax 0458300285 e-mail cnavr@cnavr.it Via Porto Vecchio 37018 Malcesine (VR) Tel. 0457400418 Fax 0457401096 e-mail cnavr@cnavr.it Piazza Umberto I 27 37054 Nogara (VR) Tel. 0442899939 e-mail cnavr@cnavr.it Via Valpolicella 3 d/e 37029 S. Pietro in Cariano (VR) Tel. 0457702299 Fax 0457704170 e-mail cnavr@cnavr.it
	Coldiretti	Coldiretti Veneto Via Torino 180/A 30172 Mestre (VE) Tel. 0415455260 Fax 0415455255 e-mail veneto@coldiretti.it Coldiretti Verona Via del Lavoro 52 37135 Verona

		Tel. 0458678210
	Confagricoltura	Confagricoltura sede regionale Via C. Monteverdi 15 30174 Mestre (VE) Tel. 041987400 Fax 041989034 e-mail fedvenet@confagricoltura.it Confagricoltura sede provinciale Via Sommacampagna 63/d-e 37137 Verona Tel. 0458628811 Fax 0458620833 e-mail verona@confagricoltura.it
	Conf. Coop. It. (CCI)	Confcooperative Veneto Via Savelli 128 35129 Padova Tel. 0498076052 Fax 0498076086 e-mail veneto@confcooperative.it Confcooperative sede provinciale Via Sommacampagna 63/H 37137 Verona Tel. 0458101288 Fax 0458101413 e-mail verona@confcooperative.it
	Conf. It. Agricoltori (CIA)	CIA Confederazione Italiana Agricoltori sede regionale Via Rizzardi 26 30175 Marghera (VE) Tel. 041929900 e-mail ciaveneto@ciaveneto.it
	Confesercenti	Confesercenti Regionale Veneto Via A. Da Mestre 36 30174 Mestre (VE) Tel. 041959405 Fax 041971900 e-mail confesercenti.venezia@confve.it Confesercenti Provinciale Verona Via Albere 132 37138 Verona Tel. 0458624011 Fax 0458624088 e-mail confvr@tin.it
	Federazioni Industriali del Veneto	Confindustria Veneto Via Torino 151/C 30172 Mestre (VE) Tel. 0412517511 Fax 0412517574 e-mail info@confindustria.veneto.it Confindustria Verona Piazza Cittadella 12 37122 Verona Tel. 0458099411 e-mail info@confindustria.vr.it
	Federclai Veneto	Federclaai Veneto Corso Stati Uniti 18/b 35127 Padova Tel. 0498705583 Fax 0497628836 e-mail efa@federclaai.it
	Federveneto API	Confapi Industria Veneto Via Torino 63 30172 Mestre (VE) Tel. 0413969133Fax 0418651249 e-mail info@confapiveneto.it PEC confapiveneto@pec.it
	Lega Nazionale Cooperative (LEGA)	Legacoop Veneto Via Ulloa 5 30175 Marghera (VE) Tel. 0415490273 Fax 0415490249 e-mail segreteria@legacoop.veneto.it PEC segreteria@pec.legacoop.veneto.it Legacoop Veneto – Comitato Territoriale Verona Via Pirandello 31/b 37138 Verona Tel. 0458230841 Fax 045500820 e-mail verona@legacoop.veneto.it
	Unione Commercio	Unione Commercio Turismo e Servizi Verona

	Turismo e Servizi	Via Giolfino 10 37133 Verona Tel. 0458873106 e-mail marchini.uiltucs@gmail.com
	Unione Nazionale Cooperative It. (UNCI)	UNCI Veneto P.tta Conciapelli 17 35137 Padova Tel. 0498762371 Fax 0498750937 e-mail unciveneto@unciveneto.it
	Confcommercio	Confcommercio Verona Via Sommacampagna 63/h 37137 Verona Tel. 0458060811 Fax 0458060888 e-mail formazione@confcommercioverona.it
	Confed. Autonoma Sindacati Artigiani (CASA)	Casartigiani Verona Via Evangelista Torricelli 71 37136 Verona Tel. 0458622286 Fax 045954488 e-mail segreteria@artigianiverona.it
	Confartigianato Veneto	Confartigianato Imprese Veneto Via Torino 99 30172 Mestre (VE) Tel. 0412902911 Fax 0412902953 e-mail segreteriagenerale@confartigianato.veneto.it Confartigianato Imprese Verona Via Selenia 16 37135 Verona Tel. 0459211555 Fax 0459211599 e-mail info@artigianiupa.vr.it
	Confindustria Veneto	Confindustria Veneto Via Torino 151/C 30172 Mestre (VE) Tel. 0412517511 Fax 0412517574 e-mail info@confindustria.veneto.it Confindustria Verona Piazza Cittadella 12 37122 Verona Tel. 0458099411 e-mail info@confindustria.vr.it
	Confcommercio ASCOM	Confcommercio Verona Via Sommacampagna 63/h 37137 Verona Tel. 0458060811 Fax 0458060888 e-mail formazione@confcommercioverona.it
	Confagricoltura Veneto	Confagricoltura sede regionale Via C. Monteverdi 15 30174 Mestre (VE) Tel. 041987400 Fax 041989034 e-mail fedvenet@confagricoltura.it Confagricoltura sede provinciale Via Sommacampagna 63/d-e 37137 Verona Tel. 0458628811 Fax 0458620833 e-mail verona@confagricoltura.it
	CIA Conf. Italiana Agricoltori	CIA Confederazione Italiana Agricoltori sede regionale Via Rizzardi 26 30175 Marghera (VE) Tel. 041929900 e-mail ciaveneto@ciaveneto.it
	Coldiretti Veneto	Coldiretti Veneto Via Torino 180/A 30172 Mestre (VE) Tel. 0415455260 Fax 0415455255 e-mail veneto@coldiretti.it Coldiretti Verona Via del Lavoro 52 37135 Verona Tel. 0458678210
	ANCE	ANCE Veneto Piazza A. De Gasperi 45 35131 Padova Tel. 0498766628 Fax 0498765560

		e-mail info@anceveneto.it ANCE Verona Via Teatro Filarmonico 5 37121 Verona Tel. 0458002516 Fax 0458010650 e-mail collegiocostruttoriedili@ancevr.it
	API Veneto (Associazione Piccole Medie Imprese Artigiani)	Confapi Industria Veneto Via Torino 63 30172 Mestre (VE) Tel. 0413969133 Fax 0418651249 e-mail info@confapiveneto.it PEC confapiveneto@pec.it
	Confcooperative	Confcooperative Veneto Via Savelli 128 35129 Padova Tel. 0498076052 Fax 0498076086 e-mail veneto@confcooperative.it Confcooperative sede provinciale Via Sommacampagna 63/H 37137 Verona Tel. 0458101288 Fax 0458101413 e-mail verona@confcooperative.it
	Ass. Albo dei Cavatori del Veneto	Associazione Regionale Albo dei Cavatori del Veneto Via L. Lazzaro Zamenhof 817 36100 Vicenza Tel. 04441620630 Fax 04441620601 e.mail info@albocavatori.it
Associazioni Collegi e Ordini Professionali (sedi Regionali)	INU Veneto	INU Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Veneto Dorsoduro 1249 - 30123 Venezia Tel. 041 5228011 - Fax 041 5224903 e-mail: segreteria@inuveneto.it
	Ordine Architetti, Urbanisti, Paesaggisti	Ordine Architetti Verona Via Oberdan 3 37121 Verona Tel. 0458034959 Fax 045592310 e-mail architettiverona@archiworld.it PEC architettiverona@pec.it
	Ordine Ingegneri	Ordini Ingegneri Verona Santa Teresa 12 37135 Verona Tel. 0458035959 Fax 0458031634 e-mail ordine@ingegneri.vr.it
	Ordine Geologi	Ordine Geologi Regione del Veneto Riviera XX Settembre 23 30170 Mestre (VE) Tel. 041981186 Fax 0415059056 e-mail info@geologiveneto.it PEC geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it
	Ordine Biologi	Ordine Nazionale dei Biologi Via Icilio 7 00153 Roma Tel. 0657090200 Fax 0657090234 PEC protocollo@peconb.it
	Ordine Agronomi e Forestali	Ordine degli Agronomi e forestali di Verona Via Sommacampagna 63 d/e 37137 Verona Tel./Fax 045592766 e-mail agronomiforestaliverona@conaf.it PEC agronomiforestaliverona@epap.sicurezzapostale.it
	Collegio dei Geometri	Collegio dei Geometri di Verona Vicolo Orologio 3 37125 Verona Tel. 0458031186 Fax 0458009861 e-mail sede@collegio.geometri.vr.it PEC collegio.verona@geopec.it
	Collegio dei Periti Industriali	Collegio Periti Industriali di Verona Via Monte Comun 27 S. Giovanni Lupatoto (VR) Tel. 0458778007

		e-mail segreteria@peritiverona.it PEC collegiodiverona@pec.cnpi.it
	Ordine Dottori Commercialisti	Ordine Dottori Commercialisti di Verona Via Tezone 5 37122 Verona Tel. 0458031010 Fax 0459298013 e-mail segreteria@odcec.verona.it PEC ordine@odcec.verona.it
	Ordine Avvocati	Ordine Avvocati di Verona Via Teatro Ristori 1 37122 Verona Tel. 0458005403 Fax 045592003 e-mail info@ordineavvocati.vr.it PEC ordineavvocativerona@ordineavvocativrpec.it
	Ordine Medici	Ordine Medici di Verona Via Locatelli 1 37122 Verona Tel. 045596745 Fax 045594904 e-mail segreteria@omceovr.it PEC segreteria@pec.omceovr.it
ENTI, SOCIETÀ REGIONALI E PARTECIPAZIONI	Veneto Strade	Veneto Strade SpA - Direzione Centrale e Legale Via C. Baseggio, 5 30174 Venezia Mestre Tel: 0412907711 Fax: 0412907852 e-mail: segreteriave@venetostrade.it
	Veneto Lavoro	Veneto Lavoro Via Ca' Marcello, 67 - 30172 Mestre (VE) Tel: 041-2919311 Fax: 041-2919312 e-mail: maillavoro@venetolavoro.it
	Istituto Regionale Ville Venete I.R.V.V.	Istituto regionale per le Ville Venete I.R.V.V. Villa Venier, via Capitello Albrizzi n°3, 30034 - Mira (Ve) Tel. 041-5235606 Fax: 041-5225219 mail: segreteria@irvv.net PEC:villevenete@pecveneto.it
	AVEPA	AVEPA Via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova Tel. 0497708711 Fax 0497708750 e-mail organismo.pagatore@avepa.it PEC protocollo@cert.avepa.it
	Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea, 14/a - 35020 Legnaro (PD) Tel: 049-8084211 Fax: 049-8830046 e-mail: info@izsvenezia.it
	ARPAV	Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) V. Matteotti, 27 35137 PADOVA Tel: 049/8239341 Fax: 049/660966 e-mail: dg@arpa.veneto.it
	Agenzie Regionale Socio Sanitaria del Veneto	Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto S. Polo 258 Palazzo Zen 30125 Venezia Tel. 0412793561 Fax 0412793566 e-mail segreteria@arssveneto.it
	Veneto Sviluppo	Veneto Sviluppo - S.p.A. Via delle Industrie, 19/D - 30175 Marghera (VE) Tel: 041-3967211 Fax: 041-5383605 e-mail: info@venetosviluppo.it
	Veneto Agricoltura	Veneto Agricoltura Viale dell'Università,14 Agripolis 35020 Legnaro (PD) Tel: 049-8293711 Fax: 049-8293815 e-mail: info@venetoagricoltura.org
	Veneto Innovazione	Veneto Innovazione - S.p.A. Via della Libertà 5/12 - 30175 Marghera (VE) Tel: 041-5093023 Fax: 041-5093078 e-mail: info@venetinnovazione.it

ALTRE AUTORITÀ GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO (sedi regionali)	ATER del Veneto	ATER Verona Piazza Pozza 1/c 37123 Verona Tel. 0458062411 Fax 0458062432 e-mail info@ater.vr.it
	Vigili del Fuoco	Comando Provinciale Vigili del Fuoco Via Polveriera Vecchia 12 37100 Verona Tel. 0458254211 PEC com.verona@cert.vigilifuoco.it
	CFS – Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Regionale Veneto	Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Regionale Veneto Via A. Fusinato 42 35100 Padova Tel. 0498719977 Fax 0498721463 PEC coor.veneto@per.corpoforestale.it Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale Via Carlo Ederle 16 37100 Verona Tel. 0458300139 Fax 0458388350 PEC cp.verona@pec.corpoforestale.it
	Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia Venezia, San Marco n°4136 – Ca' Farsetti tel. 041-794341 provveditore.ooppve@mit.gov.it
	Polizia di Stato	Polizia di Stato Verona Lungadige Antonio Galtarossa 11 37133 Verona Tel. 0458090411 Fax 0458090490 PEC urp.quest.vr@pecps.poliziadistato.it
	Guardia di Finanza	Guardia di Finanza Comando Regionale Veneto Campo S. Polo 2128/A 30125 Venezia Tel. 0412202011 PEC ve0220000p@pec.gdf.it Guardia di Finanza Comando Provinciale Verona Via Nicola Mazza 57 37129 Verona Tel. 0458004025 PEC vr0500000p@pec.gdf.it
	Arma dei Carabinieri	Arma dei Carabinieri Comando Provinciale Verona Via Salvo d'Acquisto 6 37100 Verona Tel. 04580561 Fax 0458056590 e-mail stvr547110@carabinieri.it PEC tvr20155@pec.carabinieri.it
	Questura	Polizia di Stato Verona Lungadige Antonio Galtarossa 11 37133 Verona Tel. 0458090411 Fax 0458090490 PEC urp.quest.vr@pecps.poliziadistato.it
	Prefettura	Prefettura di Verona Via S. Maria Antica 1 37121 Verona Tel. 0458673401 Fax 0458673411 e-mail prefettura.verona@interno.it PEC protocollo.prefvr@pec.interno.it
Gestori Autostrade:	ANAS	ANAS Compartimento della viabilità per il Veneto Via Millosevich 49 30173 Mestre (VE) Tel. 0412911411 Fax 0415317321 PEC anas.veneto@postacert.stradeanas.it
	Autovie Venete SpA	Auotvie Venete SpA Via Vittorio Locchi 19 34143 Trieste Tel. 04329251111 Fax 0432925476 e-mail servizioclienti@autovie.it PEC info@pec.autovie.it

	Società Autostrade Padova SpA	Società Autostrade Venezia Padova SpA Viale Svizzera 24 35127 Padova Tel. 0498705948 Fax 0497625158 e-mail direzione.genrale@autovepd.it PEC autovepd@legalmail.it
	Società Autostrade Pd BS SpA	Società autostrade PD – BS SpA Via Flavio Gioia 71 37135 Verona Tel. 0458672222 Fax 0458200051 e-mail autobspd@autobspd.it PEC direzione@pec.autobspd.it
Gestori di servizi trasporto pubblico:	Sistemi Territoriali	Sistemi Territoriali SpA Piazza G. Zanellato 5 35131 Padova Tel. 049774999 Fax 049774399 e-mail info@sistemiterritorialispa.it PEC sistemiterritorialispa@legalmail.it
	Trenitalia	Trenitalia Verona Viale Stazione Porta Vescovo 3 37133 Verona Tel. 045534221 Fax 0458439111 P,le Venticinque Aprile 37138 Verona Tel. 0458005247
	ATV	Azienda Trasporti Verona Lungadige Galtarossa 5 37133 Verona Tel. 045 8057.811 e-mail atv@atv.verona.it PEC protocollo.atv@pec.it
Gestori Aeroporti:	Aeroporto V. Catullo SpA	Aeroporto V. Catullo SpA 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) Tel. 0458095666 Fax 0458619074
Aziende municipalizzate gestori servizi pubblici:	ATO Veronese	ATO Veronese Via Ca' di Cozzi 41 37124 Verona Tel. 0458301509 Fax 0458342622 e-mail info@atoveronese.it PEC atovr@pec.atoveronese.it
	AGSM	AGSM Verona SpA Lungadige Galtarossa 8 37133 Verona
	AMIA	AMIA Verona SpA Via Bartolomeo Avesani 31 37135 Verona Tel. 0458063311 Fax 0458069027 e-mail amia.verona@amiavr.it PEC amia.verona@cmail.autenticazione.it
	APT (Verona)	APT Azienda Promozione Turistica Piazza delle erbe 38 37121 Verona Tel: 0458068680 Fax: 0458010682
Gestori Telefonia:	Telecom	Telecom Via Leoncino 43 37121 Verona Tel. 0459277111 PEC telecomitalia@pec.telecomitalia.it
	Infostrada Wind	Wind Telecomunicazioni SpA Casella Postale 14155 Ufficio Postale Milano 65 20152 Milano
	Vodafone	Vodafone Omnitel B.V. Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) – Italia e-mail info@vodafoneverona.it PEC vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
	3 Italia	3 Italia Quartier Generale Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 - Via Leonardo da Vinci, 1 Tel: 02/44581
	Brennercom	Brennercom SpA Via Pacinotti 12 39100 Bolzano

		Tel. 800832832 Fax 800832800 e-mail info@brennercom.it
	Fastweb	Fastweb SpA Via Sommacampagna 59 37137 Verona Tel. 0458622590
	Asco TLC	Asco TLC SpA Via Verizzo 1030 31053 Pieve di Soligo (TV) Tel 0438402661 e-mail info@ascotlc.it PEC ascotlc@pec.ascotlc-cert.it
UNIVERSITÀ (presenti nella Regione)	Università di Verona	Università degli Studi di Verona Via dell'Artigliere 8 37129 Verona Ufficio.protocollo@pec.univr.it
FONDAZIONI SCIENTIFICHE E CULTURALI (presenti nella Regione)	Fondazione Cariverona	Via A Forti, 3° 37121 Verona Telefono: 045/8057314 Fax: 045/8057394 e-mail:segreteria@fondazionecariverona.org
	Fondazione Giorgio Zanotto	Piazzetta Scala, 2 – cap. 37121 Verona Telefono 045.9273112 Fax 045.597992 email :info@fondazionezanotto.it
	Fondazione Centro Studi Campostrini	Via S.Maria in Organo, 4 37129 - Verona Telefono 045.86.70.770 e- mail info@centrostudicampostrini.it
	Fondazione Lanza	Fondazione Lanza Via Dante 55 35139 Padova Tel./Fax 0498756788 e-mail info@fondazionelanza.it
AUTORITÀ MILITARI (presenti nella Regione)	Ministero Difesa Genio Militare 5° Reparto Infrastrutture – Padova	Min. Difesa Genio Militare 5° Reparto Infrastrutture Vicolo S. Benedetto 8 35139 Padova Tel. 0498203682 Fax 0498203767 e-mail infrastrutture_padova@esercito.difesa.it PEC infrastrutture_padova@postacert.difesa.it
	Ministero della Difesa Comando Militare Esercito – Ufficio Servitù Militari – Padova	Ministero della Difesa Comando Militare Esercito – Ufficio Servitù Militari Piazza Prato della Valle 64 35123 Padova Tel. 0498203508 Fax 0498203508 e-mail comfodinord@esercito.difesa.it PEC comfodinord@postacert.difesa.it
	1° Regione Aerea - Milano	1° Regione Aerea – Milano Piaza Novelli 1 20129 Milano Tel. 0273902230 e-mail aerocongedo.milano@aeronautica.difesa.it
ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE (a livello regionale)	CAI	CAI Verona Via S. Toscana 11 37129 Verona Tel. 0458030555 Fax 0458030555 e-mail info@caiverona.it CAI Bosco Chiesanuova Piazzetta Alpini 37021 Bosco Chiesanuova (VR) Tel. 0457050972 Fax 0457050972 e-mail boscochiesanuova@cai.it CAI San Pietro in Cariano Via Campostrini 56 37029 S. Pietro in Cariano (VR) Tel. 0456801299 Fax 0456801299 e-mail s.pietroincariano@cai.it CAI San Bonifacio Via Gorizia 42 37047 S. Bonifacio (VR) Tel. 04576111130 Fax 04576111130 e-mail infocai@sanbonifacio.it

		CAI San Pietro di Legnago Via Albero 24 37045 S. Pietro di Legnago (VR) Tel. 3484994531 e-mail info@cailegnago.it
	FAI	FAI Delegazione di Verona Via A. Sciesa 11 37122 Verona Tel. 045597981 Fax 0458032994 e-mail delegazionefai.verona@fondoambiente.it
	FIAB	FIAB Verona Piazza Santo Spirito 13 37122 Verona Tel. 0458004443 Fax 0458004443 e-mail sede@amicidellabicicletta.it
	Italia Nostra	Italia Nostra Verona Via Mantovana 83 37137 Verona Tel. 34033383326 e-mail verona@italianostra.org
	Legambiente	Legambiente Verona Via Don Gaspare Bertoni 4 37122 Verona Tel. 0458009686 Fax 0458005575 PEC legambienteverona@pec.csv.verona.it
	LIPU	LIPU Sezione di Verona Via Città di Nimes 16 37122 Verona e-mail lipuverona@tiscali.it
	Società Speleologica Italiana	Gruppo Attività Speleologica Veronese Viale dei Colli 37128 Verona e-mail infogasv@gmail.com
	Touring Club Italiano	Touring Club Italiano Verona Vicolo Broglio 37123 Verona e-mail verona@volontaritouring.it Touring Club Italiano Padova Via Verdi 7 Tel. 0498759186 Fax 0498754722 e-mail negozio.padova@touringclub.it
	WWF Veneto	Via del Risorgimento, 10 Verona VR 045 917514 segreteriagenerale@wwf.it
	Amici della Terra	Amici della Terra Sezione Regionale Veneto c/o mercatino del libro usato Via XX Settembre 20 37100 Verona Tel./Fax 0458000494 e-mail amiter-vr@web3000.net
	Greenpeace	Greenpeace Gruppo Locale di Verona Tel. 3403298718 e-mail gl.verona.it@greenpeace.org
REGIONI CONTERMINI E TRANSFRONTALIERE	Regione Lombardia	Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia 1 20124 Milano e-mail: presidenza@pec.regione.lombardia.it
	Provincia autonoma di Trento	Provincia autonoma di Trento Piazza Dante 15 38122 Trento (TN) Tel. 0461495111 e-mail segret.generale@pec.provincia.tn.it

Elenco delle autorità competenti in materia ambientale, definito, sulla base dell'allegato A2 della D.G.R. n. 2587 del 7 agosto 2007 (elenco delle autorità ambientali di cui all'appendice: "elenco Autorità ambientali consultate/da consultare"), dal quale sono stati estratti gli enti territorialmente competenti per l'area interessata dalla variante n. 5 del piano di area Quadrante Europa, che possano essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) quali:

nome	contatti
Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi dell'Alto Adriatico, del fiume Adige e del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco	Palazzo Linetti - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 041 2792357-2772 Fax. 041 2792234 E-Mail: dir.difesasuolo@regione.veneto.it
Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Regionale Veneto	Via Romana,7/B 35038 Torreglia Tel.: (+39) 0495211727 PEC coor.veneto@pec.corpoforestale.it
Dipartimenti Regionali: Ambiente, Agricoltura e sviluppo rurale	Dipartimenti Regionali: Ambiente, Agricoltura e sviluppo rurale, Riforma Settore Trasporti, Lavori Pubblici, Difesa del suolo e foreste Via Torino, 110 30172 Mestre (VE) Tel. 041 2795419 – 5546 Fax 041 2795494 e-mail: dip.agricolturasvilupporurale@regione.veneto.it
Riforma Settore Trasporti	Dipartimento Riforma Settore Trasporti Via C. Baseggio 5 30174 Mestre Tel. 0412794673 Fax 0412794670 e-mail dip.trasporti@regione.veneto.it PEC dip.trasporti@pec.regione.veneto.it
Lavori Pubblici	Dipartimento Lavori Pubblici Cannaregio 99 30100 Venezia Tel. 041/2792030 Fax 041/2792793 E-mail: dipartimento.llpp@regione.veneto.it PEC: dipartimento.llpp@pec.regione.veneto.it
Difesa del suolo e foreste	Dipartimento Difesa del suolo e Foreste Cannaregio 99 30100 Venezia Tel. 041 2792609 Fax 0412792234 e-mail dip.difesasuoloforeste@regione.veneto.it PEC: dip.difesasuoloforeste@pec.regione.veneto.it
Provincia di Verona	Provincia di Verona via S. Maria Antica 1 via delle Franceschine, 10 37121 Verona telefono +39 045 9288611 fax +39 045 9288763 PEC: ambiente.provincia.vr@pecveneto.it PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net
Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese	Consorzio per lo sviluppo del Basso Veronese Via Labriola 1 - 37054 Nogara Tel.: (+39) 0442510155 Fax: 0442 88126 PEC: protocollo@pec.csbv.it
Consorzio di Bonifica "Agro Veronese Tartaro Tione"	Consorzio di Bonifica Veronese Strada della Genovesa, 31/e - 37135 Verona Tel.: 045.8569500 Fax: 045.8569555 e-mail: consorzio@bonificaveronese.it PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it
Consorzio di Bonifica "Valli Grandi e Medio Veronese"	Consorzio di Bonifica Veronese Strada della Genovesa, 31/e - 37135 Verona

	Tel.: 045.8569500 Fax: 045.8569555 e-mail: consorzio@bonificaveronese.it PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it
ARPAV Dipartimento provinciale di Verona	ARPAV Dipartimento provinciale di Verona Via A. Dominutti, 8 37135 (VR) Tel. 045-8016906 Fax 045-8016700 e-mail: dapvr@arpa.veneto.it PEC: dapvr@pec.arpav.it
Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona	Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona Palazzetto Balbi - Piscina San Zulian San Marco, 548 - 30100 Venezia (VE) Tel. 041 2793800-3820-3880 Fax 041 5286959 e-mail : bacinolitoraleveneto.venezia@regione.veneto.it PEC: bacinolitoraleveneto.venezia@pec.regione.veneto.it
Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza	Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza Piazza S. Fermo, 3a 37121 Verona Tel. 045 805 0111 045 8050128 Fax 045 597504 e-mail sbeap-vr@beniculturali.it PEC mbac-sbeap-vr@mailcert.beniculturali.it
Comune di: Bovolone	Comune di: Bovolone Piazza Scipioni 37051 Bovolone (Veneto) 045 6902204 e-mail: info@bovolone.net PEC: protocollo@pec.bovolone.gov.it
Comune di: Bussolengo	Comune di Bussolengo - Piazza Nuova 14 - 37012 Bussolengo (Verona) Tel. 0456769900 PEC: comune.bussolengo@cert.legalmail.it
Comune di: Buttapietra	Comune di: Buttapietra P.zza Roma 2 - cap 37060 Buttapietra tel. 045 6660477 045 6660383 fax 045 6660485 PEC: comune.buttapietra@halleycert.it
Comune di: Caldiero	Comune di: Caldiero Piazza Marcolungo, 19 - 37042 Caldiero (VR) Tel 045-7650023 - Fax 045-6172364 e-mail: PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it
Comune di: Castel d'Azzano	Comune di: Castel d'Azzano Via Castello, 26 37060 Castel D'Azzano (VR) Tel: 045 9215911 - Fax: 045 9215913 e-mail: info@comune.castel-d-azzano.vr.it PEC: casteldazzano@legalmail.it
Comune di: Erbè	Comune di: Erbè via Vittorio Emanuele, 2 37060 Erbe' (VR) Tel. 0457325005 - Fax 0457325125 e-mail: info@comune.erbe.vr.it PEC: erbe.vr@cert.ip-veneto.net
Comune di: Isola della Scala	Comune di: Isola della Scala Via Vittorio Veneto 4 37063 Isola della Scala (VR) e-mail: info@comune.isoladellascala.vr.it PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net Tel. 045 6631 911 - Fax. 045 6630170
Comune di: Mozzecane	Comune di: Mozzecane Via Caterina Bon Brenzoni, 26 - 37060 Mozzecane (VR) Tel. 045/6335811 Fax 045/6335833 - Ufficio Protocollo

	045/6335810 e-mail: protocollo@comunemozzecane.it PEC: protocollo@pec.comunemozzecane.it
Comune di: Nogarole Rocca	Comune di: Nogarole Rocca Via Roma, 38 - 37060 Nogarole Rocca (VR) Centralino: 045 7925384 FAX: 045 7925021 PEC: urp.nogarolerocca@legalmail.it
Comune di Oppeano	Comune di Oppeano Piazza G. Altichieri 1 37050 Oppeano (VR) Tel. 0457139225 Fax 0457139253 e-mail segreteria@comune.oppeano.vr.it PEC oppeano.vr@cert.ip-veneto.it
Comune di: Pastrengo	Comune di: Pastrengo Piazza Carlo Alberto, 1 37010 - Pastrengo (VR) Centralino: 045 6778888 - Fax: 045 6770053 PEC protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it
Comune di: Pescantina	Comune di: Pescantina Via Madonna, 49 - 37026 Pescantina (VR) Tel. 045.6764211 - Fax 045.6764222 PEC: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net
Comune di: Povegliano Veronese	Comune di: Povegliano Veronese Piazza IV Novembre 3 37064 Povegliano Veronese Codice fiscale e partita I.V.A. 00658760236 tel. 0456334111 - fax 0456334119 e-mail: infocomune@comune.poveglianoveronese.vr.it PEC: poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net
Comune di: S. Giovanni Lupatoto	Comune di San Giovanni Lupatoto Via Roma, 18 - 37057 - San Giovanni Lupatoto Tel. 045.82.90.111 - Fax 045.92.51.163 PEC: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it
Comune di: San Martino Buon Albergo,	P.zza del Popolo, 36 37036 – Verona Telefono: 045 8874111 - Fax: 045 8874222 Email: posta@comunesanmartinobuonalbergo.it P.E.C. comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it
Comune di: Sommacampagna,	Comune di Sommacampagna Piazza C. Alberto, 1 37066 - Sommacampagna (VR) Tel. 045.8971311 Fax 045.8971300 P.E.C. sommacampagna.vr[at]cert.ip-veneto.net
Comune di: Sona	Comune di: Sona Piazza Roma, 1 – 37060 Sona (VR) sona.vr@cert.ip-veneto.net
Comune di: Ronco all'Adige	Comune di: Ronco all'Adige Piazza Roma, 1 37055 Ronco all'Adige (VR) Tel. 045 6608211 protocollo@pec.comune.roncoalladige.vr.it
Comune di: Trevenzuolo	Comune di Trevenzuolo Via Roma n. 5 37060 Trevenzuolo (VR) Tel. (+39)0457350288-045/7350018 Fax (+39)0457350348 Email: segreteria@comune.trevenzuolo.vr.it PEC: protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it
Comune di: Verona	Direzione Ambiente Comune di: Verona Via Pallone, 9 37121 Verona Telefono: +39 045 8078794 Fax: +39 045 8004488 e-mail ambiente@pec.comune.verona.it PEC: ambiente@pec.comune.verona.it
Comune di: Vigasio	Comune di: Vigasio Via Italo Montemezzi n. 17

	37068 VR Vigasio tel. 0457363700 fax 0457364473 PEC: vigasio.segreteria@halleycert.it
Comune di: Villafranca,Verona	Comune di Villafranca di Verona Corso G.Garibaldi n. 24 37069 Villafranca di Verona (VR) Tel. 0456339111 Fax 0456339200 PEC protocollo.comune.villafranca.vr@pecveneto.it
Comune di: Zevio	Comune di: Zevio Via Ponte Perez , Zevio (VR) 37059 Tel. 045.6068411 Fax 045.6050029 Email: comunedizevio@comune.zevio.vr.it PEC: zevio.vr@cert.ip-veneto.net

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 323940)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 48 del 17 maggio 2016

Attivazione ed individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene attivata ed individuata la rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica.

Il Direttore generale

VISTA la L. R. 29.06.2012, n. 23 "*Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario 2012-2016*", che prevede l'implementazione di modelli organizzativi atti a garantire la qualità delle cure e della presa in carico del paziente;

VISTA la DGR 18 giugno 2013, n. 952 "Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con Piano Terapeutico/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTA la DGR 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" che definisce le schede di dotazione ospedaliera sia delle strutture pubbliche sia degli erogatori privati-accreditati;

VISTA la DGR 24.2.2015, n. 205 "Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 51/CR del 27 maggio 2014";

VISTA la DGR 23.12.2015, n. 1916 "Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto, IRCCS. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 51/CR del 27 maggio 2014";

VISTA la DGR 29.12. 2014, n. 2707 "Riconoscimento dei Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche qualificate hub dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 14 dell'11 gennaio 2011";

RICORDATO che l'AIFA individua con specifici provvedimenti il regime di rimborsabilità e il prezzo di vendita dei medicinali e, per i medicinali dell'area oncoematologica, spesso prevede che l'erogazione a carico del SSN sia vincolata alla prescrizione da parte di specifici specialisti e/o Centri individuati dalle Regioni attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio AIFA, secondo le modalità definite dalla stessa nel sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;

RILEVATA l'esigenza - segnalata dalla CTRF nella seduta del 18.6.2015, sentiti gli specialisti in materia, nonché il Gruppo Farmaci Innovativi Ematologici, istituito con proprio Decreto n. 157 del 24.6.2015 - di attivare ed individuare una rete di Centri prescrittori per l'area oncoematologica al fine di garantire che la prescrizione e somministrazione di tali medicinali avvenga presso strutture adeguate, sia dal punto di vista organizzativo-gestionale che delle competenze acquisite, che fra loro si raccordino per migliorare l'appropriatezza e l'uso sicuro delle terapie farmacologiche;

decreta

1. di attivare ed individuare la rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica come da **Allegato A** al presente provvedimento;

2. di approvare l'"*Elenco Farmaci Oncoematologici soggetti a Registro AIFA e dei relativi Centri autorizzati alla prescrizione",* **Allegato B** al presente provvedimento, da considerarsi sostitutivo dei precedenti decreti di individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione relativi ai farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica;
3. di fare salva la prescrizione dei medicinali di cui al punto 1e 2 da parte dei Centri non ricompresi nell'Allegato A al presente provvedimento esclusivamente per i pazienti già in trattamento;
4. di stabilire che la rete dei Centri individuata al punto 1 potrà essere rivista sulla base di sopravvenute esigenze che dovessero manifestarsi;
5. di stabilire che l'elenco dei farmaci di cui al punto 2 verrà aggiornato a seguito di nuove autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da AIFA;
6. di stabilire che entro 2 mesi dall'approvazione del presente provvedimento, le strutture sanitarie sede di Centro di riferimento sovra-aziendale così come individuate dall'Allegato A, dovranno trasmettere l'attestazione di insediamento della rete nel territorio di competenza e, con cadenza semestrale, una relazione attestante lo svolgimento delle riunioni con tutti i Centri prescrittori dell'area sovra-aziendale, nonché la casistica dei pazienti trattati con i farmaci oggetto del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate regionali;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 48 del 17 maggio 2016 pag. 1/3

INDIVIDUAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI PRESCRITTORI DI FARMACI ONCOEMATOLOGICI SOGGETTI A REGISTRO AIFA

L'area oncoematologica rappresenta uno dei settori nei quali l'eccellenza dei risultati è strettamente legata alla corretta e tempestiva applicazione di complesse procedure terapeutiche sempre più basate sull'impiego di farmaci innovativi e di costo elevato. L'appropriatezza del loro uso richiede specifiche competenze, basate sull'approfondita conoscenza dei meccanismi fisiopatologici di tipo biologico-molecolare da cui discendono razionali ed efficaci approcci alle singole patologie e ai singoli pazienti, e sull'esperienza d'uso.
L'AIFA individua con specifici provvedimenti il regime di rimborsabilità e il prezzo di vendita di tali medicinali, vincolando la prescrizione a carico del SSN a specifici specialisti e/o a Centri specificamente individuati dalle Regioni, attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio AIFA.

Ne discende la necessità, in linea con quanto previsto dal Piano Socio Sanitario della Regione Veneto (Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 *"Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012 – 2016"*), che la prescrizione di farmaci innovativi debba essere effettuata presso strutture adeguate dal punto di vista degli aspetti organizzativo-gestionali, nonché delle competenze acquisite e che fra loro si raccordino a costituire una rete.

La rete prescrittiva è organizzata su due livelli e comprende i Centri di riferimento sovra aziendali e i Centri periferici, così come indicato nella tabella 1.
Sono **Centri di riferimento sovra aziendali le seguenti Unità Operative:**
UOC di Ematologia dell'Ospedale di Treviso Azienda ULSS 9 per le province di Treviso e Belluno;
UOC di Ematologia dell'Ospedale di Vicenza Azienda ULSS 6 per la provincia di Vicenza;
UOC di Ematologia dell'Ospedale di Mestre (Venezia) Azienda ULSS 12 per la provincia di Venezia;
UOC di Ematologia dell'AO di Padova per la provincia di Padova;
UOC di Ematologia dell'AOUI di Verona per le province di Verona e Rovigo.

I Centri di riferimento sovra aziendali sono autorizzati alla prescrizione di tutti i farmaci onco-ematologici, salvo i casi in cui la Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), in considerazione del profilo di rischio-beneficio e di costo-beneficio, decida, motivando, di applicare limitazioni più stringenti.
I Centri periferici presso le unità operative di Ematologia (Unità Operative Complesse UOC, Unità Operative Semplici Dipartimentali UOSD, Unità Operative Semplici UOS, previste dalla DGR n. 2122/2013 e successive modifiche e relativi atti aziendali) sono autorizzati alla prescrizione di tutti i farmaci onco-ematologici nell'ambito di una condivisione dei casi con i Centri di riferimento sovra aziendali, salvo i casi in cui la CTRF, in considerazione del profilo di rischio-beneficio e di costo-beneficio, decida, motivando, di applicare limitazioni più stringenti.
Gli specialisti Ematologi operanti presso le UOC e UOSD di Oncologia e di Medicina di cui alla tabella 1, sono autorizzati, previa delega dei rispettivi Centri di riferimento sovra aziendali, alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato B per il trattamento dei Mielomi e dei Linfomi. Anche per tali Centri, la CTRF, in considerazione del profilo di rischio-beneficio e di costo-beneficio degli specifici farmaci, può decidere, motivando, di applicare limitazioni più stringenti.

A giudizio della CTRF, la prescrizione di particolari farmaci, può essere riservata a specifiche unità di expertise individuate caso per caso.

Per i nuovi farmaci, oggetto di successiva autorizzazione all'immissione in commercio, la CTRF individuerà di volta in volta i Centri prescrittori della Rete, secondo i principi sopra esposti.

I Centri di riferimento sovra aziendali devono:

1. Coordinare i centri del territorio di riferimento;
2. Identificare protocolli condivisi con i centri del territorio di riferimento per il trattamento e la presa in carico del paziente con patologia oncoematologica, anche acuta;
3. Provvedere a delegare i centri periferici, qualora se ne ravvisi la necessità per motivazioni di carattere clinico ed organizzativo, alla prescrizione di alcuni specifici farmaci, fermo restando l'impegno al monitoraggio congiunto periodico delle terapie oggetto di delega;
4. Organizzare incontri periodici con cadenza almeno semestrale con tutti i centri afferenti per la discussione dei casi clinici più problematici e l'analisi dei dati prescrittivi;
5. Organizzare incontri di audit con il singolo centro per la revisione di casi critici o particolarmente complessi al fine di ridurre/gestire il rischio clinico;
6. Analizzare i dati di prescrizione dei centri dell'area di riferimento e adottare interventi finalizzati ad armonizzare l'accesso ai farmaci innovativi ad alto costo e al governo della spesa farmaceutica;
7. Prescrivere, somministrare i farmaci soggetti a Registro AIFA ed effettuare il follow-up delle terapie.

I Centri periferici devono:

1. Condividere con il centro di riferimento sovra aziendale i protocolli per il trattamento e la presa in carico del paziente con patologia oncoematologica, anche acuta;
2. Prescrivere e somministrare i farmaci soggetti a Registro AIFA, per i quali sono autorizzati ed effettuare il follow-up delle terapie raccordandosi con il centro di riferimento sovra aziendale per la gestione dei casi più complessi
3. Riferire periodicamente ai Centri sovra aziendali sulla casistica dei pazienti trattati.

Allegato A al Decreto n. 48 del 17 maggio 2016

Tabella 1 RETE DEI CENTRI PRESCRITTORI DI FARMACI ONCOEMATOLOGICI SOGGETTI A REGISTRO AIFA

Centri di riferimento sovra aziendali		Centri periferici (autorizzati alla prescrizione)		
AULSS/AO/IRCCS	**Unità Operativa**	**AULSS/AO/IRCCS**	**Unità Operativa (sede)**	**Note**
9 - Treviso	UOC Ematologia	1 Belluno	UOSD Ematologia	
		7 Pieve di Soligo *	UOC Oncologia	ematologo presente
		8 Asolo	UOC Ematologia	
6 - Vicenza	UOC Ematologia	3 Bassano del Grappa *	UOC Oncologia Medica	ematologo presente
		4 Thiene *	UOC Medicina Interna / Amb Ematologia	ematologo presente
		5 Ovest vicentino *	UOC Oncologia Medica	ematologo presente
12 Venezia	UOC Ematologia	13 Mirano	UOS Ematologia c/o UOC di Oncologia	
		14 Chioggia *	UOC Oncologia	ematologo presente
AOPD	UOC Ematologia	AOPD	UOC Clinica Medica 1	ematologo presente; autorizzazione esclusivamente per il farmaco Ruxolitinib
		15 Alta Padovana	UOSD Ematologia	
		16 Padova *	UOC Oncologia	ematologo presente
		17 Este *	UOC Oncologia	ematologo presente
		IOV *	UOC Oncologia	ematologo presente
AOUIVR	UOC Ematologia	18 Rovigo	UOSD Oncoematologia	
		20 Verona *	UOC Medicina Interna / Amb Ematologia	ematologo presente
		21 Legnago *	UOC Oncologia	ematologo presente
		22 Bussolengo *	UOSD Oncologia	ematologo presente

Legenda:

* prescrizione su delega limitatamente ai farmaci indicati in Allegato B

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 48 del 17 maggio 2016 pag. 1/6

ELENCO FARMACI ONCO-EMATOLOGICI SOGGETTI A REGISTRO AIFA E DEI RELATIVI CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE

NOME FARMACO	PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE	CENTRI AUTORIZZATI
Adcetris	Brentuximab vedotin	Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o refrattario in seguito a trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) oppure in seguito ad almeno due precedenti regimi terapeutici quando l'ASCT o la poli-chemioterapia non è un' opzione terapeutica. Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o refrattario.	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 135 del 1.8.2014)
Atriance	Nelarabina	Trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T–ALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T–LBL) che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con almeno due regimi di chemioterapia.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Arzerra	Ofatumumab	Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) nei pazienti refrattari a fludarabina e alemtuzumab.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Bosulif	Bosutinib	Trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 203 del 17.11.2014)
Dacogen	Decitabina	Trattamento di pazienti adulti di età uguale o superiore ai 65 anni con nuova diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta (LAM) "de novo" o secondaria in base alla classificazione dell'OMS e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 225 del 30.12.2014)

Imbruvica	Ibrutinib	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 3 del 12.01.2016)
Imbruvica	Ibrutinib	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea in presenza della delezione del17p o la mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 3 del 12.01.2016)
Imnovid	Pomalidomide	Indicato in associazione con desametasone, nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della malattia durante l'ultima terapia.	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 283 del 30.09.2015)
Iclusig	Ponatinib	Indicato in pazienti adulti Leucemia Mieloide Cronica in fase cronica, accelerata o blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I; Indicato in pazienti adulti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta con cromosoma philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 228 del 30.12.2014)
Jakavi	Ruxolitinib	Trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale.	UUOO EMATOLOGIA UOC Clinica Medica 1, AOPD come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 201 del 17.11.2014)
Mabthera	Rituximab	Trattamento di pazienti affetti da linfoma follicolare in III–IV stadio precedentemente non trattati, in associazione a chemioterapia;	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)

		La terapia di mantenimento con MabThera è indicata per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione; MabThera in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con linfoma follicolare in III–IV stadio che sono chemioresistenti o sono in seconda o successiva ricaduta dopo chemioterapia; MabThera è indicato per il trattamento di pazienti affetti da linfoma non–Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi cellule B, in associazione a chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisolone); MabThera in associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica precedentemente non trattata e recidiva/refrattaria.	
Mabthera Legge 648/96 Farmaci con uso consolidato	Rituximab	Linfomi non-Hodgkin a cellule B(CD20+), di qualunque istologia, in associazione con regimi vari di polichemioterapia (includenti farmaci quali antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina, etoposide, metotrexate) impiegati per il trattamento di prima linea o di salvataggio, inclusi i regimi di condizionamento pre-trapianto di cellule staminali emopoietiche.	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Revlimid	Lenalidomide	In associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Revlimid	Lenalidomide	Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 179 del 14.10.2014)
Revlimid Elenco 648/96	Lenalidomide	Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a basso rischio o rischio intermedio-1, con delezione del 5q associata ad altre anomalie cromosomiche, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)

Revlimid Legge 648/96 Farmaci con uso consolidato	Lenalidomide	Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e linfomi mantellari MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche.	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Sprycel	Dasatanib	Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica. Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), in fase cronica, accelerata o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib mesilato. Trattamento di adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) ed LMC in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Tasigna	Nilotinib	Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica. Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica, accelerata o in fase blastica con resistenza o intolleranza a precedente terapia comprendente imatinib mesilato.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Thalidomide Celgene	Talidomide	In associazione a melfalan e prednisone, è indicata per il trattamento di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età ≥ 65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Thalidomide Celgene Legge 648/96 Farmaci con uso consolidato	Talidomide	Utilizzo nel trattamento di Mieloma Multiplo in mantenimento; Utilizzo nel trattamento di Mieloma Multiplo in prima linea per VTD nel paziente candidabile a trapianto autologo.	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Torisel	Temsirolimus	Trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (MCL) refrattario e/o recidivante.	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)

Trisenox Elenco 648/96	Triossido di arsenico	Trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) come terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All-Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10x109/L).	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 145 del 12.8.2014)
Velcade	Bortezonib	In associazione con melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato, non candidabili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di midollo osseo. Per il trattamento in monoterapia del mieloma multiplo in progressione in pazienti adulti che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di midollo osseo.	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Velcade Legge 648/96 Farmaci con uso consolidato	Bortezonib	Mieloma multiplo per VTD in prima linea nel paziente candidabile a trapianto autologo (Monitoraggio AIFA tramite Registro riguarda solo la specialità medicinale THALIDOMIDE Celgene)	UUOO EMATOLOGIA UOC e UOSD ONCOLOGIA e MEDICINA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Vidaza	Azacitidina	Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con: sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto secondo l'International Prognostic Scoring System (IPSS); leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10–29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo; leucemia mieloide acuta (LMA) con 20–30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)
Zevalin	Ibritumomab-tiuxetan	Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non–Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B CD20+ recidivanti o refrattari a rituximab.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1)

Zydelig	Idelalisib	Indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia e indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) refrattario a due precedenti linee di trattamento.	UUOO EMATOLOGIA come previso dall'Allegato A (Tabella 1) (Precedente autorizzazione: Decreto Dir Gen Area Sanità e Sociale n. 286 del 30.09.2015)

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA

(Codice interno: 323994)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 113 del 18 maggio 2016

Rinnovo con estensione dell'Autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara", sita in Via San Giovanni da Verdara - 56 Padova, con sede legale presso l'Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine, situato in via Beato Pellegrino - 40 Padova. Legge Regionale 16.08.2002, n.22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara", sita in Via San Giovanni da Verdara - 56 Padova, già autorizzata con Decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 150 del 29.08.2012, con sede legale presso l'Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine, situato in via Beato Pellegrino - 40 Padova. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione all'esercizio, nota prot.reg. n. 42876 del 03.02.2016; Parere di conformità con la programmazione sanitaria, rilasciata dal Settore Strutture di ricovero Intermedie e Integrazione Socio-Sanitaria con nota prot. n. 421920 del 20.10.2015; Rapporto di verifica prot. reg. n. 67118 del 22.01.2016, trasmesso dall'Azienda ULSS 16; Parere con la programmazione regionale rilasciato della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.04.2016, trasmesso con nota prot. reg. 172538 del 03.05.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- gli artt. 8 bis e 8 ter comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 subordinano ad autorizzazione l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie;
- la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 prevede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10, comma 1, della medesima LR n. 22/2002;
- la Giunta regionale ha dato attuazione alla L.R. n. 22/2002 con DGR n. 2473/2004 " Attuazione della LR 16.08.2002, n. 22 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio";
- la DGR n. 2501 /2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla citata legge regionale, approvando, tra l'altro, i requisiti, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri per l'accreditamento e la tempistica di applicazione , per le strutture socio sanitarie e sociali;
- la DGR n. 1038 del 11.04.2006 in attuazione delle DGR nn. 2473/04, 2501/04 e 3855/04, ha esteso il progetto di sperimentazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le strutture sociali e socio-sanitarie, approvato con DGR n. 393 del 11.02.2005, alle Comunità Alloggio per malati di AIDS e appartamenti protetti per malati psichiatrici;
- la DGR n. 2684 del 29.12.2014 ha approvato i requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, degli oneri per l'accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS;
- con Decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 150 del 29.08.2012 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio alla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara".

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. reg. n. 42876 del 03.02.2016 il rappresentante legale dell'Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine, ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione con estensione dei posti letto da 5 a 7;
- il Settore Strutture Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha comunicato con nota prot. n. 421920 del 20.10.2015, la conformità con la programmazione sanitaria regionale per 7 posti letto;
- la Regione con nota prot. n. 501347 del 09.12.2015, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1145/2013 ha incaricato l'Azienda ULSS n. 16 Padovana di effettuare la visita di verifica;
- l'Azienda ULSS n. 16 Padovana ha trasmesso il verbale della visita di verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della LR n. 22/2002 con nota prot. reg. n. 67118 del 22.01.2016, con giudizio finale positivo;

- la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed in edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 18.04.2016 ha espresso parere favorevole, in conformità alla proposta istruttoria, alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione della struttura in oggetto per 7 posti letto.

VISTO

- il D.Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni";
- la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
- la DGR n. 2473 del 06.08.2004 «"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali". Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio - sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio››;
- la DGR n. 3855 del 03.12.2004, "L.R. 16 agosto 2002, n. 22: "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";
- la DGR n. 393 del 11.02.2005 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Approvazione progetto sperimentale. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.";
- la DGR n. 1038 del 11.04.2006 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Estensione del progetto sperimentale. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.";
- la DGR n. 2684 del 29.12.2014 "Approvazione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, degli oneri per l'accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS";
- la DGR n. 1330 del 09.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.08.2002 n. 22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria a cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;
- il Decreto n. 150 del 29.08.2012 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria di Autorizzazione all'esercizio della struttura in oggetto;
- il parere di conformità della struttura in argomento con la programmazione sanitaria regionale espresso con nota prot. n. 421920 del 20.10.2015 dal Settore Strutture Intermedie e Integrazione socio-sanitaria per 7 posti letto;
- la nota prot. n. 501347 del 09.12.2015 di incarico alla realizzazione della visita di verifica all'Azienda ULSS 16, in attuazione della DGR n. 1145/13;
- il rapporto della visita di verifica svolta dall'Azienda ULSS 16 Padovana, trasmesso con nota prot. reg. n. 67118 del 22.01.2016, con esito finale positivo;
- il verbale della seduta CRITE del 18.04.2016, comunicato con nota prot. n. 172538 del 03.05.2016, con parere favorevole.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'esercizio alla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara", sita in Via San Giovanni da Verdara - 56 Padova, per 7 posti letto;
2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità e le tempistiche di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
6. di notificare copia del presente provvedimento al rappresentante legale della dell'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine di Padova, situato in via Beato Pellegrino - 40 Padova" e di inviarne copia all'Azienda ULSS 16 Padovana;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 323995)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 114 del 18 maggio 2016

Autorizzazione all'esercizio dell'Unità Riabilitativa Territoriale (URT) denominata "Pia Opera Ciccarelli", situata in Via Carlo Alberto n. 18 san Giovanni Lupatoto (VR), con sede legale presso la Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, sita in via Vicolo Ospedale n. 1 San Giovanni Lupatoto (VR). Legge Regionale 16.08.2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio all'Unità Riabilitativa Territoriale (URT) "Pia Opera Ciccarelli" per 28 posti letto, della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, con sede operativa in Via Carlo Alberto n. 18 san Giovanni Lupatoto (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di Autorizzazione all'esercizio nota prot. reg. n. 411612 del 13.10.2015; parere di conformità alla programmazione sanitaria, rilasciata dal Settore Strutture di ricovero Intermedie e Integrazione Socio-Sanitaria, con nota prot. n. 510665 del 16.12.2015; incarico visita di verifica alla Azienda ULSS 20 di Verona, comunicata con nota prot. n. 526337 del 28.12.2015; rapporto di verifica prot. reg. n. 79717 del 29.02.2016, trasmesso dall'Azienda ULSS 20 di Verona; verbale della seduta CRITE del 18.04.2016, trasmesso con nota prot. n. 172538 del 03.05.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- gli artt. 8 bis e 8 ter comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 subordinano ad autorizzazione l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie;
- la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 prevede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10, comma 1, della medesima LR n. 22/2002;
- la Giunta regionale ha dato attuazione alla LR n. 22/2002 con DGR n. 2473/2004 " Attuazione della LR 16.08.2002, n. 22 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio";
- la DGR n. 2501 /2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla citata legge regionale, approvando, tra l'altro, i requisiti, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri per l'accreditamento e la tempistica di applicazione , per le strutture socio sanitarie e sociali;
- la DGR n. 2718 del 24.12.2012, "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002 n. 22";
- la DGR n. 2108 del 10.11.2014, "Standard strutturali minimi Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali (URT)";
- la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area sanitaria".

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. reg. n. 411612 del 13.10.2015 il rappresentante legale della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, ha presentato domanda di rilascio dell' autorizzazione all'esercizio per 28 posti letto, dalla quale risulta che il Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), ha rilasciato con nota prot. n. 2161 del 20.11.2015 il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, come previsto dalla DGR n. 2108/14 - allegato C;
- il Settore Strutture Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha comunicato con nota prot. n. 510665 del 16.12.2015, la conformità con la programmazione sanitaria regionale per 28 posti letto;
- la Regione con nota prot. n. 526337 del 28.12.2015, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1145/2013 e dalla DGR 2694 del 29.12.2014, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 di Verona ad effettuare la visita di verifica;
- l'Azienda ULSS n. 20 di Verona, ha trasmesso il verbale di verifica dei requisiti, di cui all'art. 10 della LR n. 22/2002 con nota prot. reg. n. 79717 del 29.02.2016, con giudizio finale positivo.
- nella seduta del 18.04.2016 la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed in edilizia, ha preso atto delle risultanze del citato rapporto di verifica, esprimendo "parere favorevole" al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per 28 posti letto".

RITENUTO

di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio all'URT "Pia Opera Ciccarelli" della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, con sede operativa in via Carlo Alberto n. 18 - San Giovanni Lupatoto (VR), con dotazione di 28 posti letto.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni";
- la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
- la DGR n. 2501 del 06.08.2004 «della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive modifiche ed integrazioni››;
- la DGR n. 2473 del 06.08.2004 «"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali". Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio - sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio›› ;
- la DGR n. 2718 del 24.12.2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.";
- la DGR n. 1145 del 05.07.2013 "Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";
- la DGR n. 2108 del 10.11.2014 "Standard strutturali minimi Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. Definizione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/02, mediante trasformazione di spazi esistenti, già autorizzati all'esercizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, o comunque inseriti in contesto sanitario o socio/sanitario.";
- la DGR n. 2694 del 29.12.2014 "Proroga fino a tutto il 2016 dell'assegnazione alle aziende sanitarie, a seguito della soppressione dell'Arss, della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti previsti nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002";
- la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area sanitaria";
- il parere di conformità della struttura in argomento con la programmazione sanitaria regionale espresso con nota prot. n. 510665 del 16.12.2015 dal Settore Strutture Intermedie e Integrazione socio-sanitaria per 28 posti letto;
- la nota prot. n. 526337 del 28.12.2015 di incarico alla realizzazione della visita di verifica all'Azienda ULSS n. 20 di Verona, in attuazione della dgr n. 1145/13;
- il rapporto della visita di verifica svolta dall'Azienda ULSS n. 20 di Verona prot. reg. n. 79717 del 29.02.2016 per il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio, con esito positivo;
- il verbale della seduta CRITE del 18.04.2016, comunicato con nota prot. n. 172538 del 03.05.2016.

decreta

1. di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'Unità Riabilitativa Territoriale (URT) "Pia Opera Ciccarelli", sita in Via Carlo Alberto n. 18 - san Giovanni Lupatoto (VR), con dotazione di 28 posti letto;
2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità e le tempistiche di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
6. di notificare copia del presente provvedimento al rappresentante legale della "Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus" e di inviarne copia all'Azienda ULSS 20 di Verona;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 324029)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 115 del 18 maggio 2016

Autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "La Tenda", sita in Via Cal di Breda - 110 Treviso, della Fondazione "Lineainfinita Onlus". Legge Regionale 16.08.2002, n.22

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "La Tenda", sita in Via Cal di Breda - 110 Treviso, della Fondazione "Lineainfinita Onlus", per 9 posti letto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione all'esercizio, nota prot.reg. n. 224487 del 28.05.2015; Parere di conformità con la programmazione sanitaria, rilasciata dal Settore Strutture di ricovero Intermedie e Integrazione Socio-Sanitaria con nota prot. n. 403505 del 08.10.2015; Rapporto di verifica prot. reg. n. 24461 del 22.01.2016, trasmesso dall'Azienda ULSS 9 di Teviso; Parere con la programmazione regionale rilasciato della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.04.2016, trasmesso con nota prot. reg. 172538 del 03.05.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- gli artt. 8 bis e 8 ter comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 subordinano ad autorizzazione l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie;
- la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 prevede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10, comma 1, della medesima LR n. 22/2002;
- la Giunta regionale ha dato attuazione alla L.R. n. 22/2002 con DGR n. 2473/2004 " Attuazione della LR 16.08.2002, n. 22 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio";
- la DGR n. 2501 /2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla citata legge regionale, approvando, tra l'altro, i requisiti, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri per l'accreditamento e la tempistica di applicazione , per le strutture socio sanitarie e sociali;
- la DGR n. 1038 del 11.04.2006 in attuazione delle DGR nn. 2473/04, 2501/04 e 3855/04, ha esteso il progetto di sperimentazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le strutture sociali e socio-sanitarie, approvato con DGR n. 393 del 11.02.2005, alle Comunità Alloggio per malati di AIDS e appartamenti protetti per malati psichiatrici;
- la DGR n. 2684 del 29.12.2014 ha approvato i requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, degli oneri per l'accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. reg. n. 224487 del 28.05.2015 il rappresentante legale Fondazione "Lineainfinita Onlus", ha presentato domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per 9 posti letto;
- il Settore Strutture Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha comunicato con nota prot. n. 403505 del 08.10.2015, la conformità con la programmazione sanitaria regionale per 9 posti letto;
- la Regione con nota prot. n. 501354 del 09.12.2015, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1145/2013 ha incaricato l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso di effettuare la visita di verifica;
- l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso ha trasmesso il verbale della visita di verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della LR n. 22/2002 con nota prot. reg. n. 24461 del 22.01.2016, con giudizio finale positivo;
- la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed in edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 18.04.2016 ha espresso parere favorevole, in conformità alla proposta istruttoria, alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione della struttura in oggetto per 9 posti letto.

VISTO

- il D.Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni";

- la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
- la DGR n. 2473 del 06.08.2004 «"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali". Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio - sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio››;
- la DGR n. 3855 del 03.12.2004, "L.R. 16 agosto 2002, n. 22: "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";
- la DGR n. 393 del 11.02.2005 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Approvazione progetto sperimentale. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.";
- la DGR n. 1038 del 11.04.2006 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Estensione del progetto sperimentale. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.";
- la DGR n. 2684 del 29.12.2014 "Approvazione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, degli oneri per l'accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS";
- la DGR n. 1330 del 09.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.08.2002 n. 22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria a cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;
- il parere di conformità della struttura in argomento con la programmazione sanitaria regionale espresso con nota prot. n. 403505 del 08.10.2015 dal Settore Strutture Intermedie e Integrazione socio-sanitaria per 9 posti letto;
- la nota prot. n. 501354 del 09.12.2015 di incarico alla realizzazione della visita di verifica all'Azienda ULSS 9 di Treviso, in attuazione della DGR n. 1145/13;
- il rapporto della visita di verifica svolta dall'Azienda ULSS 9 di Treviso, trasmesso con nota prot. reg. n. 24461 del 22.01.2016, con esito finale positivo;
- il verbale della seduta CRITE del 18.04.2016, comunicato con nota prot. n. 172538 del 03.05.2016, con parere favorevole.

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'esercizio alla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "La Tenda", sita in Via Cal di Breda - 110 Treviso, per 9 posti letto;
2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità e le tempistiche di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
6. di notificare copia del presente provvedimento al rappresentante legale della dell'Istituto della Fondazione Lineainfinita Onlus, situata in via Cal di Breda, n. 110 - Treviso e di inviarne copia all'Azienda ULSS 9 di Treviso;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 323996)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 116 del 30 maggio 2016

Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con Decreto n. 44 del 6.2.2015 alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Eretenia SpA" con sede operativa a Vicenza in viale Eretenio n. 12. Legge Regionale 16.08.2002 n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria "Casa di cura Eretenia SpA" rilasciata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 44 del 6.2.2015, nella parte relativa all'erogazione di specialistica ambulatoriale senza oneri a carico del SSR. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio: prot. reg. 335942 del 6.8.2014. Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 44 del 6/2/2015 Resoconto verbale seduta Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 18.4.2016 prot. reg. 172538 del 3.5.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 44 del 6.2.2015 alla struttura sanitaria "Casa di cura Eretenia SpA" con sede operativa a Vicenza in viale Eretenio n. 12, è stata rinnovata l'Autorizzazione all'esercizio con prescrizioni;

DATO ATTO CHE:

"Casa di cura Eretenia SpA" tramite nota dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata - AIOP del 9.4.2015, ha chiesto di integrare tale provvedimento di autorizzazione all'esercizio mediante l'inserimento delle attività sanitarie in regime ambulatoriale privato senza oneri a carico del SSR, già richieste con domanda prot. reg. 335942 del 6.8.2014, ma che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 18.12.2014, prot. reg. 17331 del 15.1.2015, aveva ritenuto non coerenti con la programmazione regionale;

- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.4.2016 ha espresso parere favorevole all'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria in regime ambulatoriale privato, atteso che la stessa non soggiace al parere di coerenza con la programmazione.

PRESO ATTO

- dell'esito favorevole della vista di verifica effettuata dall'Azienda U.l.s.s. n. 6 Vicenza come da nota prot. reg. 521818 del 22.12.2015;

RITENUTO

- di integrare detto Decreto con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le seguenti funzioni ambulatoriali in regime privato senza oneri a carico del SSR:

Neurologia
Otorinolaringoiatria
Dermatologia
Medicina generale
Allergologia
Malattie endocrine/diabetologia
Anestesia/terapia antalgica
Chirurgia plastica
Chirurgia vascolare
Ematologia
Pneumologia fisiopatologia respiratoria-tisiologia
Geriatria
Psichiatria

- di confermare l'autorizzazione all'esercizio per le branche di specialistica ambulatoriale e delle discipline erogate in regime di ricovero, come già autorizzate con prescrizioni con il Decreto n. 44/2015;

- di riepilogare quanto oggetto di autorizzazione all'esercizio ai sensi del presente provvedimento nella scheda del soggetto autorizzato allegata (**Allegato A**).

VISTI

- il Decreto n. 44/2015

- il resoconto verbale CRITE del 18.4.2016.

decreta

1. di integrare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a "Casa di cura Eretenia S.p.A." con Decreto n. 44/2015, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, come da scheda del soggetto autorizzato (**Allegato A**) che sostituisce integralmente l'allegato A al Decreto n. 44/2015;
2. di confermare altresì quanto disposto nella rimanente parte del Decreto n. 44/2015;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 116 del 30 MAG 2016 pag. 1/3

SCHEDA SOGGETTO AUTORIZZAZIONE

Ragione Sociale: **Casa di cura Eretenia SpA**
P. IVA 00444840243
Sede Legale: Vicenza, viale Eretenio n. 12 CAP 36100

ULSS territorialmente competente: 6 Vicenza

Sede operativa	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni	Note
Vicenza viale Eretenio n. 12 CAP 36100	**A1**	Medica	26	Medicina generale	Con attività di cardiologia. Senza attività di Elettrofisiologia ed Emodinamica (svolta fino al 28.2.2015 DGR 1111/2014)
		Chirurgica	9	Chirurgia generale	Con attività di Ginecologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria e Urologia
			98	Day Surgery multidisciplinare	Attività in regime diurno/ambulatoriale
			36	Ortopedia e Traumatologia	
		Terapia Intensiva	49	Posti letto terapia intensiva	
		Riabilitativa	56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	

Posti letto extraregione autorizzati: n. 6 cod. 9 Chirurgia Generale
n. 5 cod. 36 Ortopedia e Traumatologia

Allegato A al Decreto n. 116 del **30 MAG 2016** pag. 2/3

Funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Sede operativa	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni	Note
Vicenza viale Eretenio n. 12 CAP 36100	**B5**	Ambulatoriale	08	Cardiologia	Senza attività di elettrofisiologia
			09	Chirurgia Generale	
			34	Oculistica	Limitatamente alla prestazione cod. HIA 13.71 – inserzione di cristallino al momento dell'estrazione della cataratta
			36	Ortopedia e Traumatologia	
			37	Ostetricia e Ginecologia	
			58	Gastroenterologia	Limitatamente alle prestazioni di Endoscopia digestiva
			40	Psichiatria *	
			43	Urologia	
			56	Medicina Fisica e Riabilitativa	
			69	Radiologia Diagnostica	
			32	Neurologia*	
			38	Otorinolaringoiatria *	
			52	Dermatologia*	
				Medicina generale*	
				Allergologia*	

Allegato A al Decreto n. 116 del **30 MAG 2016** pag. 3/3

				Malattie endocrine/diabetologia*	
			82	Anestesia/terapia antalgica*	
			12	Chirurgia plastica*	
			14	Chirurgia vascolare*	
				Ematologia*	
			68	Pneumologia fisiopatologia respiratoria-tisiologia*	
				Geriatria*	
	B10		03	Medicina di Laboratorio	

(*) Autorizzati con il presente provvedimento

(Codice interno: 323997)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 121 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Associazione Volontari del Soccorso Onlus, con sede legale a Cavallino Treporti (VE), Via Concordia, 33, per l'utilizzo dell' ambulanza targata EV836AK.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Associazione Volontari del Soccorso Onlus, con sede legale a Cavallino Treporti (VE), Via Concordia, 33, per l'utilizzo dell' ambulanza targata EV836AK. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 129226 del 4.4.2016; - parere e visita di verifica in data 13.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia prot. reg. n. 144652 del 13.4.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- l' Associazione Volontari del Soccorso Onlus, con sede legale a Cavallino Treporti (VE), Via Concordia, 33, con decreto n.15 del 9.2.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 129226 del 4.4.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un' ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 13.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia, prot. reg. n. 144652 del 13.4.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare l' Associazione Volontari del Soccorso Onlus, con sede legale a Cavallino Treporti (VE), Via Concordia, 33, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all' ambulanza targata EV836AK;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Luca Corrado, nato ad Agrigento il 14.7.1969 e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Agrigento sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 323998)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 122 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon Onlus, con sede legale a Marcon (VE), Via dello sport, 18, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FC061NY

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore dell' Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon Onlus, con sede legale a Marcon (VE), Via dello sport, 18, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FC061NY. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 144977 del 13.4.2016; - parere e visita di verifica in data 21.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia prot. reg. n. 160850 del 26.4.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- l' Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon Onlus, con sede legale a Marcon (VE), Via dello sport, 18, con decreto n. 72 dell'11.6.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 144977 del 13.4.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 21.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia prot. reg. n. 160850 del 26.4.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare l' Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon Onlus, con sede legale a Marcon (VE), Via dello sport, 18, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all' ambulanza targata FC061NY;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Matteo Scarparo, nato a Venezia il 28.6.1977 e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 323999)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 123 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso, con sede legale a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34, per l'utilizzo dell' automedica targata FC451WM.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso, con sede legale a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34, per l'utilizzo dell'automedica targata FC451WM. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 165638 del 28.4.2016; - parere e visita di verifica in data 1.5.2016 prot. reg. n. 173763 del 4.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 9 - Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso, con sede legale a Montebelluna (TV) Via Ospedale, 34, con decreto n 31 del 6.3.2012 del Segretario Regionale per la Sanità, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 165638 del 28.4.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una automedica per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 1.5.2016 prot. reg. n. 173763 del 4.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 9 - Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso, con sede legale a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all' automedica targata FC451WM;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Antonino Ursino, nato a Reggio Calabria il 4.5.1961, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Treviso, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324000)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 124 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Verde Onlus cooperativa sociale a r.l., con sede legale a Montebelluna (TV), Via S. Pellico, 40/5, per l'utilizzo dell' ambulanza targata FB871FZ.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Verde Onlus cooperativa sociale a r.l., con sede legale a Montebelluna (TV), Via S. Pellico, 40/5, per l'utilizzo dell' ambulanza targata FB871FZ. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 121595/121843 del 29.3.2016; - parere e visita di verifica in data 8.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 9 - Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso prot. reg. n. 141249 del 12.4.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Verde Onlus cooperativa sociale a r.l., con sede legale a Montebelluna (TV), Via S. Pellico, 40/5, con decreto n. 83 del 30.6.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 121595/121843 del 29.3.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 8.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 9 - Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso, prot. reg. n. 141249 del 12.4.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Croce Verde Onlus cooperativa sociale a r.l., con sede legale a Montebelluna (TV), Via S. Pellico, 40/5, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all'ambulanza targata FB871FZ;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Franco Benedetti, nato a Milano il 29.5.1954 e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Gorizia sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324001)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 125 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della I.M.E.T. Onlus, con sede legale a Crespano del Grappa (TV), Via Sant'Antonio, 4, per l'utilizzo dell' automedica targata FA259NE.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della I.M.E.T. Onlus, con sede legale a Crespano del Grappa (TV), Via Sant'Antonio, 4, per l'utilizzo dell' automedica targata FA259NE. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 156468 del 21.4.2016; - parere e visita di verifica in data 2.5.2016 prot. reg. n. 173763 del 4.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 9 - Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la I.M.E.T. Onlus, con sede legale a Crespano del Grappa (TV), Via Sant'Antonio, 4, con decreto n. 63 del 17.5.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 156468 del 21.4.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una automedica per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 2.5.2016 prot. reg. n. 173763 del 4.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 9 - Centrale Operativa del Suem 118 di Treviso, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la I.M.E.T. Onlus, con sede legale a Crespano del Grappa (TV), Via Sant'Antonio, 4, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all' automedica targata FA259NE;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Aurelio Tommasi, nato a Crespano del Grappa (TV) il 17.6.1952, iscritto nell'albo dell'Ordine dei Medici di Treviso, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324002)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 126 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo delle ambulanze targate DR696ZF DE145EE EA884SG.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo delle ambulanze targate DR696ZF DE145EE EA884SG. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 134728 del 6.4.2016; - parere e visita di verifica in data 4.5.2016 prot. reg. n. 175202 e n. 175287 del 4.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) in via Cà Nova Zampieri n. 24, con decreto n 126 del 23.12.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 134728 del 6.4.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di tre ambulanze per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 4.5.2016 prot. reg. n. 175202 e n. 175287 del 4.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento alle ambulanze targate DR696ZF - DE145EE - EA884SG;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Alessio Rungatscher, nato a Trento il 21.2.1975, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324003)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 127 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo della ambulanza targata ED073SN.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo dell'ambulanza targata ED073SN. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 437340 del 29.10.2015; - parere e visita di verifica in data 4.5.2016 prot. reg. n. 175202 del 4.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) in via Cà Nova Zampieri n. 24, con decreto n 126 del 23.12.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 437340 del 29.10.2015, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una ambulanza per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 4.5.2016 prot. reg. n. 175202 del 4.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all' ambulanza targata ED073SN;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Alessio Rungatscher, nato a Trento il 21.2.1975, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324004)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 128 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Humanitas s.n.c., con sede legale a Vigasio (VR), Piazza Papa Luciani, 5, per l'utilizzo dell'ambulanza targata CR683RS.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Humanitas s.n.c., con sede legale a Vigasio (VR), Piazza Papa Luciani, 5, per l'utilizzo dell' ambulanza targata CR683RS. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 149349 del 15.4.2016; - parere e visita di verifica in data 4.5.2016 prot. reg. n. 174970 del 4.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Humanitas s.n.c., con sede legale a Vigasio (VR), Piazza Papa Luciani, 5, con decreto n. 129 del 23.12.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 149349 del 15.4.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una ambulanza per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 4.5.2016 prot. reg. n. 174970 del 4.5.2016 dell' dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la Humanitas s.n.c., con sede legale a Vigasio (VR), Piazza Papa Luciani, 5, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all' ambulanza targata CR683RS;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Girolamo Coviello, nato a Brunico (BZ) il 13.7.1959, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Verona, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324005)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 129 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo della ambulanza targata FC914FM.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FC914FM. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 175736 del 5.5.2016; - parere e visita di verifica in data 7.5.2016 prot. reg. n. 179410 del 9.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) in via Cà Nova Zampieri n. 24, con decreto n 126 del 23.12.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 175736 del 5.5.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una ambulanza per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 7.5.2016 prot. reg. n. 179410 del 9.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all' ambulanza targata FC914FM;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Alessio Rungatscher, nato a Trento il 21.2.1975, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324006)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 130 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Rovigo, con sede legale a Rovigo, Via Portello,7, per l'utilizzo dell' ambulanza targata CRI202AE.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Rovigo, con sede legale a Rovigo, Via Portello,7, per l'utilizzo dell' ambulanza targata CRI202AE. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione datata 3.2.2016 prot. reg. n. 150006 del 18.4.2016; - parere e visita di verifica in data 14.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 18 - Centrale Operativa del Suem 118 di Rovigo prot. reg. n. 150006 del 18.4.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Rovigo, con sede legale a Rovigo, Via Portello,7, con decreto n. 7 del 20.1.2012 del Segretario Regionale per la Sanità, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota datata 3.2.2016 prot. reg. n. 150006 del 18.4.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Rovigo, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 14.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 18 - Centrale Operativa del Suem 118 di Rovigo, prot. reg. n. 150006 del 18.4.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Rovigo, con sede legale a Rovigo, Via Portello,7, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all'ambulanza targata CRI202AE;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Luigi Avventi, nato a Padova il 16.3.1943 e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rovigo sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324007)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 131 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza della Croce Bianca Vicentina, con sede legale a Lonigo (VI), Via San Daniele, 29/a, per l'utilizzo dell'ambulanza targata DJ429VE.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza a favore della Croce Bianca Vicentina, con sede legale a Lonigo (VI), Via San Daniele, 29/a, per l'utilizzo dell'ambulanza targata DJ429VE. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione datata 15.4.2016 prot. reg. n. 149494 del 18.4.2016; - parere e visita di verifica in data 28.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 6 - Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza prot. reg. n.165591 del 28.4.2016

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Bianca Vicentina, con sede legale a Lonigo (VI), Via San Daniele, 29/a, con decreto n. 85 del 30.6.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto con ambulanza;

- con nota datata 15.4.2016 prot. reg. n. 149494 del 18.4.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 28.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 6 - Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza prot. reg. n. 165591 del 28.4.2016 l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 22/2002;

- la dgr 1511/2003;

- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

- la dgr 1080/2007;

- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Croce Bianca Vicentina, con sede legale a Lonigo (VI), Via San Daniele, 29/a, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto con ambulanza, con riferimento all' ambulanza targata DJ429VE;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Mattia Mirandola, nato ad Arzignano (VI) il 2.8.1975 e iscritto nell'albo dell'Ordine dei Medici di Vicenza sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324008)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 132 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Selvazzano Dentro (PD), con sede legale a Selvazzano Dentro (PD), Via Torquato Tasso, 8, per l'utilizzo dell'automedica targata CRI919AD.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Selvazzano Dentro (PD), con sede legale a Selvazzano Dentro (PD), Via Torquato Tasso,8, per l'utilizzo dell'automedica targata CRI919AD. Estremidei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 265402 del 29.6.2015; - parere e visita di verifica in data 13.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 16 - Centrale Operativa del Suem 118 di Padova prot. reg. n. 145278 del 13.4.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Selvazzano Dentro (PD), con sede legale a Selvazzano Dentro (PD), Via Torquato Tasso,8, con decreto n. 50 del 15.4.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 265402 del 29.6.2015, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'automedica, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Padova, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 13.4.2016 dell'Azienda Ulss n. 16 - Centrale Operativa del Suem 118 di Padova, prot. reg. n.145278 del 13.4.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Selvazzano Dentro (PD), con sede legale a Selvazzano Dentro (PD), Via Torquato Tasso, 8, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all'automedica targata CRI919AD;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Giorgio Costantin, nato a Etterbeek (Belgio) il 14.7.1964 e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324009)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 133 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo della ambulanza targata CT804SV.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo dell'ambulanza targata CT804SV. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 411737 del 13.10.2015; - parere e visita di verifica in data 7.5.2016 prot. reg. n. 179410 del 9.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) in via Cà Nova Zampieri n. 24, con decreto n 126 del 23.12.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 411737 del 13.10.2015, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una ambulanza per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 7.5.2016 prot. reg. n. 179410 del 9.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la Croce Europa s.r.l., con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all' ambulanza targata CT804SV;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Alessio Rungatscher, nato a Trento il 21.2.1975, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324010)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 134 del 31 maggio 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca Vicenza, con sede legale a Grisignano di Zocco (VI), Via Vittorio Veneto, 28, per l'utilizzo dell'ambulanza targata EC191FN.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Pubblica Assistenza Croce Bianca Vicenza, con sede legale a Grisignano di Zocco (VI), Via Vittorio Veneto, 28, per l'utilizzo dell'ambulanza targata EC191FN. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 166120 del 29.4.2016; - parere e visita di verifica in data 6.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 6 - Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza prot. reg. n. 179019 del 6.5.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Pubblica Assistenza Croce Bianca Vicenza, con sede legale a Grisignano di Zocco (VI), Via Vittorio Veneto, 28, con decreto n. 153 del 22.9.2014 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 166120 del 29.4.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 6.5.2016 dell'Azienda Ulss n. 6 - Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza prot. reg. n. 179019 del 6.5.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Pubblica Assistenza Croce Bianca Vicenza, con sede legale a Grisignano di Zocco (VI), Via Vittorio Veneto, 28, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all' ambulanza targata EC191FN;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Angelo Mariani, nato a Matera il 13.8.1954 e iscritto all'Ordine dei Medici di Vicenza sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 324011)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 135 del 01 giugno 2016

Autorizzazione all'esercizio alla struttura denominata Nuovo Istituto Riabilitativo Elioterapico di Mezzaselva NIREM di Progetto.33 s.r.l. con sede operativa in Roana (VI) loc. Mezzaselva, via Campiglio n. 4/22. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con prescrizioni alla casa di cura ad indirizzo riabilitativo Nirem con sede in Roana (VI) loc. Mezzaselva, via Campiglio n. 4/22. La struttura, classificata A1 ex DGR 2501/2004, viene autorizzata a svolgere attività esclusivamente privata in regime di ricovero per una capacità recettiva pari a 40 posti letto come da scheda allegata. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di autorizzazione all'esercizio: prot. reg. n. 276712 del 27.6.2014. Nota Settore Accreditamento: riapertura del procedimento prot.reg.459946 del 12.11.2015. Nota Progetto.33 s.r.l. prot.reg. 477914 del 24.11.2015 precisazioni in merito alla domanda di autorizzazione all'esercizio Rapporti di verifica dell'Azienda U.l.s.s. n. 20 Verona prot. reg. n. 46826 del 05.02.2016 e successiva integrazione prot. reg. n. 100687 del 14/03/2016. Verifica preliminare dell'A.U.l.s.s. n. 3 Bassano del Grappa prot. reg. 179134 del 6.5.2016. Verbale seduta dell'11.5.2016 della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia C.R.I.T.E. prot. reg. 185503 dell'11.5.2016.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al prot. reg. n. 276712 in data 27.6.2014, la "Progetto.33 s.r.l.", ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio classificandosi come "Casa di cura - ospedale privato ad indirizzo particolare (riabilitativa)" sita in via Campiglio n. 4/22 a Mezzaselva di Roana (VI) e denominata "Nuovo Istituto Riabilitativo Elioterapico di Mezzaselva (NIREM)" Nella relazione allegata alla domanda la struttura dichiarava che avrebbe svolto:
  - "attività proprie ospedaliere quali la degenza, altre attività in regime giornaliero oltre alle attività ambulatoriali";
  - "le attività sanitarie principalmente svolte saranno quelle ricomprese nei codici 39 - Recupero e Riabilitazione e 52 Neuroriabilitazione, e discipline affini, come da elenco delle specialità in Allegato n. 1, DGR n. 2501/2004 e verranno espletate nelle modalità ambulatoriali, in ricovero diurno (giornata ospedaliera) e/o in ricovero ordinario".;
- con nota prot. reg. 381320 del 11.9.14, a seguito dei riscontri pervenuti dagli uffici regionali competenti, il Settore accreditamento comunicava l'improcedibilità della domanda "stante la non coerenza della domanda con la programmazione", assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. A detta nota rispondeva il patrocinio della "Progetto.33 s.r.l." (acquisita al prot. n. 396471 in data 23.9.2014) eccependo che "il contenuto della nota non è pertinente alla fattispecie normativa cui si riferisce la domanda di autorizzazione all'esercizio richiesta";
- con nota prot. reg. 89917 del 2.3.2015 il Settore accreditamento, rettificando il riferimento normativo, comunicava alla Progetto.33 s.r.l. l'improcedibilità dell'istanza di autorizzazione all'esercizio.

DATO ATTO CHE:

- a seguito della sentenza pronunciata dal TAR Veneto Sezione III n. 1118 del 30.10.2015 che ha annullato gli atti del procedimento sin qui descritto, il patrocinio di Progetto.33 s.r.l. con comunicazione acquisita al prot. reg. 445921 del 4.1.2016, diffidava la Regione Veneto all'immediato rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- con nota prot. reg. 459946 del 12.11.2015 il Settore Accreditamento comunicava alla Progetto.33 s.r.l. la riapertura del procedimento, chiedendo alcune precisazioni risultando altresì la concomitante pendenza di un procedimento a oggetto analogo (autorizzazione all'esercizio di struttura riabilitativa) attivato presso lo sportello unico per le attività produttive dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni radicato da Progetto.33.
- con nota prot. reg. n. 495128 del 04.12.2015 la Progetto.33 comunicava il formale abbandono di detta istanza per l'autorizzazione all'esercizio già radicata presso lo S.U.A.P. dell'amministrazione locale;
- la Progetto.33 s.r.l. con nota prot. reg. 477914 del 24.11.2015 precisava che la domanda di autorizzazione all'esercizio della struttura, era richiesta come "casa di cura ad indirizzo riabilitativo, attività ospedaliera"
- con nota del 16.12.2015 prot. reg. 510708 del 16.12.2015 il Settore Accreditamento Area Sanitaria trasmetteva all'Azienda U.l.s.s. n. 20 di Verona l'incarico per l'accertamento della sussistenza dei requisiti in relazione alla

domanda di autorizzazione all'esercizio presentata

RILEVATO CHE

- la Regione Veneto con DGR n. 1892 del 23.12.2015 integrava i requisiti di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, aggiornati a distanza da dieci anni dalla loro prima definizione, alla luce delle esigenze di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni di salute e dell'evoluzione del sistema assistenziale;
- l'Azienda U.l.s.s. n. 20, delegata allo svolgimento della verifica dei requisiti di autorizzazione presso la struttura, trasmetteva in data 5.2.2016, prot.reg.46826, il verbale redatto in occasione della verifica condotta in loco in data 15.1.2016 con cui precisava di aver "ritenuto di non effettuare al momento la valutazione" dei requisiti di cui alla DGR 1892/15.
- Il verbale riportava esito positivo con le seguenti prescrizioni e i relativi tempi di adeguamento.

Non conformità rilevate in relazione ai Requisiti Generali

Area 6 Cod Req NC	GENER06.AU.1.3
Testo Requisito NC	Sono disposte istruzioni operative per prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento
Evidenza da produrre:	Produrre evidenza dell'accordo con un laboratorio di analisi autorizzato per l'effettuazione di analisi cliniche. Produrre evidenza del recepimento nelle procedure interne delle indicazioni/procedure date dal laboratorio di afferenza.
Tempo consigliato	Entro l'avvio dell'attività
Al momento della visita non è stata riscontrata la presenza all'interno della struttura di apparecchiature per analisi o di POCT	
Area 6 Cod Req NC	GENER06.AU.1.4
Testo Requisito NC	Sono disposte istruzioni operative per la pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori
Evidenza da produrre	Dare evidenza della contestualizzazione delle procedure di sanificazione e di disinfezione (comprese le parti applicate degli elettromedicali) e dichiarazione dell'uso del monouso
Tempo consigliato	Entro l'avvio dell'attività
Area 8 Cod Req NC	GENER08.AU.1.1
Testo Requisito NC	Protezione antisismica - Se la struttura è ubicata in zona sismica esiste dichiarazione che essa risponde ai requisiti per la protezione antisismica.
Evidenza da produrre	Con nota prot. 4824/16 del 01 febbraio 2016, l'Azienda U.L.S.S. 3, proprietaria dell'immobile, comunica che ha proceduto alla verifica strutturale sull'immobile nel rispetto della DGR 1693 del 18.10.2011. Si chiede alla proprietà di produrre, al team, gli esiti della valutazione svolta
Tempo consigliato	Entro l'avvio dell'attività
Note: evidenza da produrre da parte dell'Azienda U.l.s.s. 3	
Area 8Cod Req NC	GENER08.AU.1.12.2
Testo Requisito NC	Impianti di distribuzione dei gas - L'impianto di distribuzione dei gas medicali è sottoposto a manutenzioni e verifica periodica secondo protocolli prefissati.
Evidenza da produrre	Produrre copia del verbale di collaudo dell'impianto di distribuzione dei gas medicali al fine della messa in esercizio.
Tempo consigliato	Entro l'avvio dell'attività
Area 8Cod Req NC	GENER08.AU.1.3
Testo Requisito NC	Anti infortunistica - Sono rispettati i requisiti sulla sicurezza anti-infortunistica
Evidenza da produrre	Dare evidenza che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato ha i titoli previsti dalla normativa Dare evidenza della nomina del Responsabile per la sicurezza dei laser.
Tempo consigliato	3 mesi
Area	8 Cod Req NC GENER08.AU.1.8.1
Testo Requisito NC	Sicurezza impianti elettrici - Gli impianti a servizio dei locali ad uso medico sono verificati secondo la periodicità prevista dalla normativa
Evidenza da produrre	Produrre evidenza della verifiche elettriche previsti per i locali di locali gruppo 1 (nodi equipotenziali ed interruttori differenziali). Produrre evidenza aggiornata dell'impianto di messa a terra
Tempo consigliato	Entro l'avvio dell'attività
Non conformità rilevate in relazione ai requisiti per la funzione gestione farmaci e materiale sanitario.	
Cod Req Nc	GSTFA01.AU.2.1.4
Testo Requisito Nc	classe di purezza: filtrazione con filtri a media efficienza
evidenza da produrre	evidenze efficienza filtri locale farmacia.
tempo consigliato	3 mesi

Non conformità rilevate in relazione ai requisiti del Servizio mortuario

Cod Req NC	MORG01.AU.2.1
Testo Requisito NC	Il condizionamento ambientale garantisce una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi centigradi per i locali con la presenza di salme
Evidenza da produrre	Evidenza dell'adeguamento dei locali deputati a servizio mortuario ai requisiti richiesti o, prevedere una soluzione organizzativa alternativa (quale, ad esempio, accordo con servizio mortuario autorizzato)
Tempo consigliato	1 anno
Cod Req NC	MORG01.AU.2.2
Testo Requisito NC	Il condizionamento ambientale garantisce una umidità relativa 60% (± 5%)
Evidenza da produrre	Evidenza dell'adeguamento dei locali deputati a servizio mortuario ai requisiti richiesti o, prevedere una soluzione organizzativa alternativa (quale, ad esempio, accordo con servizio mortuario autorizzato)
Tempo consigliato	1 anno
Cod Req NC	MORG01.AU.2.3
Testo Requisito NC	Il condizionamento ambientale garantisce un n. ricambi aria/ora esterna 15v/h
Evidenza da produrre	Evidenza dell'adeguamento dei locali deputati a servizio mortuario ai requisiti richiesti o, prevedere una soluzione organizzativa alternativa (quale, ad esempio, accordo con servizio mortuario autorizzato)
Tempo consigliato	1 anno

- Il team di verifica annotava inoltre a verbale quanto segue: "si riserva di effettuare una seconda visita all'avvio dell'attività per la verifica delle prescrizioni sopra riportate (con scadenza "Entro l'avvio dell'attività") e una ulteriore valutazione dei seguenti requisiti organizzativi:
  verifica dell'organigramma nominale e dei titoli del personale di nuova acquisizione (GENER04.AU.1.1 - GENER04.AU.1.1.1 - GENER04.AU.1.1.2 - GENER04.AU.1.3);
  nominativi dei componenti la squadra emergenza (GENER08.AU.1.19.2 - GENER08.AU.1.3.1).
- Alla messa a regime dei 40 posti letto richiesti (o comunque non oltre 6 mesi dalla data di avvio dell'attività) il team effettuerà una ulteriore valutazione dei seguenti requisiti che troveranno completa applicazione:
  Valutazione delle condizioni termo-igronometriche (temperatura, umidità e ricambi volumi ora) dell'area di degenza e del locale farmacia (DEG01.AU.1.12 - GENER08.AU.1.9 - GSTFA01.AU.2.1.2)
  Diffusione delle informazioni ai lavoratori di nuova acquisizione in merito alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro e sui regolamenti interni, linee guida, ecc per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (GENER03.AU.3.8 - GENER03.AU.3.9)
  Evidenza della formazione prevista dalla norma dei componenti della squadra emergenza (GENER08.AU.1.19.2 - GENER08.AU.1.3.1)".
- in data 11 febbraio 2016 la Regione Veneto delegava con nota prot. reg. 53436, l'Azienda U.l.s.s. n. 20 ad effettuare un supplemento istruttorio al fine dei verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla DGR 1892/15;
- l'Azienda U.L.S.S. 20 trasmetteva in data il 14.3.2016 prot. reg. 100687 il verbale della visita di verifica effettuata in data 29.2.2016 presso la struttura ed acquisito agli atti con prot. reg. 100687 del 14.3.2016.
  Il verbale con esito positivo precisava i codici dei requisiti valutati 60%, che troveranno piena applicazione con l'avvio della struttura:
  - GENER01.AC.1.5, GENER01.AC.1.5.1, GENER01.AC.1.6, GENER01.AC.1.7, GENER01.AC.2.5, GENER01.AC.2.8.1,
  - GENER02.AC.2.3; GENER02.AC.2.5; GENER02.AC.2.7; GENER02.AC.3.6; GENER02.AC.3.7; GENER02.AC.3.8;
  - GENER03.AC.2.5; GENER03.AC.2.7; GENER03.AC.3.2; GENER03.AC.3.4; GENER03.AC.3.5;
  - GENER06.AC.3.4;
  - GENER04.AC.1.2; GENER04.AC.3.3; GENER04.AC.3.4; GENER04.AC.3.5
  - GENER06.AC.3.5; GENER06.AC.3.6; GENER06.AC.3.7; GENER06.AC.3.11; GENER06.AC.3.12.2;
  - GENER07.AC.2.6;

E' stato inoltre precisato nel medesimo atto quanto segue:

"Si confermano le 10 prescrizioni indicate nel precedente verbale, relative ai requisiti di Autorizzazione all'Esercizio; Si richiama, per le prescrizioni ai requisiti GENER08.AU.1.1 - GENER08.AU.1.12.2 e GENER08.AU.1.8.1 riportate nel precedente verbale, la produzione delle evidenze richieste al campo NOTE sopra riportato, prima dell'avvio dell'attività.";

"In riferimento al precedente rapporto di verifica trasmesso in data 05/02/2016 ed alla successiva documentazione integrativa ricevuta dalla Azienda U.l.s.s. 3 , dalla quale emerge la dismissione della struttura, si richiede - prima della attivazione dei 40 posti letto richiesti - la produzione di evidenze inerenti la conformità alla normativa vigente del sistema

impiantistico-tecnologico presente ed utilizzato nella struttura tramite dichiarazioni di un tecnico abilitato per la rispondenza del sistema impiantistico- tecnologico. Si richiede inoltre la produzione di evidenza inerente la rispondenza della struttura ai requisiti per la protezione antisismica in conformità alla normativa vigente. Tali evidenze dovranno essere prodotte prima dell'apertura della struttura.";

- con nota prot. reg. dell'8.3.2016 e successiva nota prot. reg. 147379 del 15.4.2016, la Regione Veneto richiedeva all'Azienda U.l.s.s. di 3 Bassano del Grappa la valutazione preliminare al rilascio dell'autorizzazione come disposto dalla DGR 1892/15;
- l'Azienda U.l.s.s. 3 di Bassano con prot. reg 177815 del 6.5.2016 produceva la valutazione preliminare di cui, di seguito, rispetto ai singoli punti, si riportano le indicazioni e/o prescrizioni ed eventuali tempi di adeguamento:
    - ♦ Ubicazione: "Si ritiene che il presente punto possa ritenersi soddisfatto a fronte del mantenimento del servizio di navetta in essere per tutto l'anno. Resta a carico di questa Azienda U.l.s.s., in caso di attivazione della struttura, la verifica del rispetto di tale adempimento."
    - ♦ Tipologia delle prestazioni: "Le considerazioni di cui sopra possono naturalmente valere quali semplici ipotesi, in quanto soltanto dopo l'attivazione della struttura privata e un congruo periodo di tempo, sarà possibile esprimere un giudizio effettivo sull'impatto che la stessa potrà avere sui volumi di attività erogati dalla struttura pubblica" L'Azienda Ulss 3 prende atto di quanto comunicato dalla struttura che : "i servizi di cura erogati riguardano pazienti che sono stati precedentemente dimessi da strutture pubbliche o private, generalmente con presa in carico dopo i primi trenta giorni di degenza a media intensità, per cure intensive. Escludendo quindi che vi possa essere concorrenza diretta relativamente ai posti letto di riabiltazione-cod.56 presenti presso l'Ospedale di Asiago".
      Sarà compito di questa U.l.s.s., qualora l'attività del NIREM venga avviata, provvedere ad un costante monitoraggio di tale potenziale sovrapposizione di prestazioni, verificando in particolare se i pazienti ricoverati presso la struttura siano effettivamente pazienti dimessi da strutture pubbliche o private dopo i trenta giorni, come dalla stessa dichiarato.".
    - ♦ Standard di personale: " Resta inteso che lo standard di personale previsto, così come l'applicazione delle sopracitate normative dovranno essere verificate al momento dell'eventuale attivazione della struttura e oggetto di periodico monitoraggio"
    - ♦ Emergenza-urgenza sulle 24 ore: "Per questo si ritiene che, in assenza di una struttura propria nell'ambito del NIREM che possa farsi carico di gestire in toto la cura di un paziente in urgenza/emergenza, l'eventuale presa in carico dello stesso da parte di una struttura pubblica non possa che avvenire con oneri interamente a carico della struttura privata, sia per quanto attiene ai trasporti (vedi a tal proposito anche la DGR n. 1411/2011) che alle successive cure (vedi tariffario regionale DRG's)."
- la Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. ha preso atto degli esiti dell'istruttoria nella seduta in data 11.05.2016, prot. reg. 185503 dell'11.5.2016;

PRESO ATTO

- della DGR n. 715 del 27.5.2016 "Attuazione della sentenza del Tar Veneto, Sez, III, n. 1118/2015. Integrazione dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero. Integrazione della DGR 2501/04. Art. 10 l.r. 22/2002 - D.G.R. n. 1892/2015. Determinazioni" con cui è stato annullato il punto 4 del dispositivo della DGR 1892/15;

RITENUTO

- ai sensi della DGR n. 715 del 27.5.2016 "Attuazione della sentenza del Tar Veneto, Sez. III, n. 1118/2015. Integrazione dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero. Integrazione della DGR 2501/04. Art. 10 l.r. 22/2002 - D.G.R. n. 1892/2015. Determinazioni" con cui è stato annullato il punto 4 del dispositivo della DGR 1892/15; alla luce di tutto quanto suesposto, di procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con prescrizioni alla casa di cura ad indirizzo riabilitativo Nirem con sede in Roana (VI) loc. Mezzaselva, via Campiglio n. 4/22. La struttura classificata A1 ex DGR 2501/2004 sarà autorizzata a svolgere attività esclusivamente privata in regime di ricovero per una capacità recettiva pari a 40 posti letto. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce presupposto valido esclusivamente per svolgere attività privata e non risulta in alcun modo prodromico, e tanto meno vincolante all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale e quindi la struttura non potrà erogare prestazioni in tutto o in parte, in via diretta e in via indiretta, in nome e per conto del SSR, o fare accordi contrattuali finalizzati all'avvalimento, da parte di enti o aziende del SSR, della struttura Nirem.

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

- la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
- la DGR n. 2501del 6.8.2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";
- la DGR 1892 del 23 dicembre 2015 "Attuazione della sentenza del T.a.r. Veneto, Sez. III, n. 1118/2015. Integrazione dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero. Integrazione della DGR 2501/04. Art. 10 l.r. 22/2002";
- la DGR n. 715 del 27.5.2016 "Attuazione della sentenza del Tar Veneto, Sez, III, n. 1118/2015. Integrazione dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero. Integrazione della DGR 2501/04. Art. 10 l.r. 22/2002 - D.G.R. n. 1892/2015. Determinazioni";
- i rapporti di verifica dell'Azienda U.l.s.s. n. 20 Verona prot. reg. n. 46826 del 5.02.2016 e successiva integrazione prot. reg. n. 100687 del 14/03/2016;
- la valutazione preliminare dei requisiti previsti dalla DGR 1892 del 23 dicembre 2015 prodotta dalla U.l.s.s. 3 e acquisita con prot.reg. n. 178462 del 06.05.2016;
- il verbale della C.R.I.T.E. nella seduta del 11.5.2016, prot. reg. 185503 dell'11.5.2016;

decreta

1. di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio alla struttura denominata Nuovo Istituto Riabilitativo Elioterapico di Mezzaselva NIREM di Progetto.33 s.r.l. con sede operativa in Roana (VI) loc. Mezzaselva, via Campiglio n. 4/22 come da scheda soggetto autorizzato, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento (**Allegato A**), con le prescrizioni e relativi tempi di adeguamento riportati in premessa;
2. di disporre che l'istante comunichi alla Regione Veneto e all'Azienda U.l.s.s. 3 di Bassano del Grappa l'avvenuto adeguamento delle singole prescrizioni prima dell'avvio dell'attività ovvero entro i termini di adeguamento indicati e di indicare prima dell'avvio dell'attività il Direttore Sanitario responsabile della struttura con i relativi titoli;
3. di incaricare l'Azienda U.l.s.s. 3 di Bassano del Grappa di verificare l'ottemperanza alle suddette prescrizioni da parte della struttura prima dell'avvio dell'attività ovvero entro i termini di adeguamento indicati nei verbali e di comunicarne gli esiti alla Regione, compresa la valutazione dei titoli del Direttore Sanitario individuato prima dell'avvio dell'attività;
4. di incaricare l'Azienda U.l.s.s. 3 di predisporre un calendario per la vigilanza periodica ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti previsti e di comunicare a questa Regione sia il calendario che i successivi esiti delle singole verifiche;
5. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del Direttore responsabile della struttura venga comunicata alla Regione entro trenta giorni dalla nomina;
6. di dare atto che la struttura denominata Nuovo Istituto Riabilitativo Elioterapico di Mezzaselva NIREM in alcun modo potrà erogare prestazioni in tutto o in parte, in via diretta o indiretta a carico del SSR e/o SSN o fare accordi contrattuali finalizzati all'avvalimento, da parte di enti o aziende del SSR e/o SSN;
7. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano a mancare le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
8. di disporre la notifica del presente provvedimento all'Azienda U.l.s.s. competente e alla struttura in oggetto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato al Decreto n. 135 del 1 GIU 2016 pag. 1/1

SCHEDA SOGGETTO AUTORIZZATO

Ragione Sociale: Nuovo Istituto Riabilitativo Elioterapico di Mezzaselva NIREM di Progetto.33 s.r.l.

P. IVA 03449150246

Sede Legale: Creazzo (VI), via Cesare Battisti 31 CAP 36051

PEC: amministrazione@pec.progetto33.com

ULSS territorialmente competente: 3 Bassano del Grappa (VI)

Funzioni esercitate in regime di ricovero

Sede operativa	Classificazione	Area Funzione Operativa	Codice	Funzioni	Posti letto
Roana (VI) loc. Mezzaselva via Campiglio n. 4/22	**A1**	Riabilitativa	56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	40

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE

(Codice interno: 324030)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE n. 40 del 12 novembre 2015

Impegno e liquidazione di spesa anno 2015, prenotazione impegno di spesa anno 2016 per il finanziamento dell'attività relativa all'anno 2015 del Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegnano e liquidano per l'anno 2015 e si prenotano per l'anno 2016 gli oneri relativi all'attività per l'anno 2015 del Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria.

Il Dirigente

PREMESSO CHE :

con D.G.R. n. 4174/2008, come integrata dalla D.G.R. n. 1099/2011, è stato costituito il Coordinamento Regionale per la Medicina Convenzionata di Assistenza Primaria quale strumento operativo a supporto della programmazione regionale, con la finalità di creare un collegamento tra la formazione rivolta ai medici della medicina convenzionata ed i processi di sviluppo dell'assistenza primaria;

con D.G.R. n. 4174/2008 sono stati definiti funzioni, compiti istituzionali ed operativi assegnati al Coordinamento regionale e per lo svolgimento degli stessi l'impiego di propria dotazione organica, attraverso appositi rapporti di lavoro costituiti dall'Azienda ULSS n. 9 di Treviso. Con lo stesso atto giuntale è stato altresì confermato all'Azienda ULSS 9 il rapporto di collaborazione per la gestione dei rapporti giuridici ed economici del Coordinamento regionale (punto 9. DGR 4174/2008) con utilizzo di risorse economiche occorrenti derivanti da stanziamenti annuali regionali;

con D.G.R. n. 2065/2013 è stato dato avvio al percorso di riorganizzazione complessiva del sistema della Formazione per la Medicina Convenzionata (Coordinamento Regionale per la Medicina Convenzionata di Assistenza Primaria, Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale, Formazione Continua) al fine di adeguarlo a criteri di aderenza con la nuova programmazione regionale, a criteri di riqualificazione delle competenze, nonché a criteri di efficienza nell'uso delle risorse;

con D.G.R. n. 918/2014 è stato approvato il modello di riorganizzazione del Sistema della Formazione per la Medicina Convenzionata, e con particolare riferimento al Coordinamento regionale per la Medicina Convenzionata di assistenza primaria - all'Allegato A) - sono stati individuati i compiti nei seguenti ambiti:

- della formazione pre-laurea in medicina generale;
- della formazione specifica in medicina generale;
- della formazione continua dei medici della Medicina Convenzionata;

con D.G.R. n. 2169/2014 è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale ed in cui si richiama il ruolo svolto dal Coordinamento anche nell'ambito della formazione specifica in Medicina Generale.

RILEVATO CHE:

l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso con nota prot. n. 133978 del 12 novembre 2015 ha presentato una spesa dei costi sostenuti per l'anno 2015 al 30.09.2015, pari ad Euro 62.615,98= (comprensivi di IVA) come analiticamente riportato nella seguente tabella:

VOCE DI SPESA	COSTI SOSTENUTI al 30/09/2015
PERSONALE	51.900,45
ENERGIA ELETTRICA	1.001,62
GESTIONE TERMICA	2.688,61
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	305,00
PULIZIE	1.144,94

CANCELLERIA	510,94
CANONE FOTOCOPIATORE	1.020,26
AFFITTO LOCALI	4.044,15
TOTALE ANNO 2015	**62.615,98**

con una proiezione delle spese previste al 31/12/2015 di circa Euro 85.000,00=.

RITENUTO, pertanto, di determinare per lo svolgimento dell'attività del Coordinamento regionale relativa all'anno 2015 l'importo massimo di Euro 85.000,00= delle obbligazioni di spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 102324 di cui:

Euro 59.500,00= da impegnare a carico del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, che presenta sufficiente capienza, come 1° tranche pari al 70% della spesa determinata per l'anno 2015 e da liquidare all'Azienda ULSS n. 9 ad esecutività del presente atto;

Euro 25.500,00= su prenotazione di impegno a carico del bilancio regionale anno 2016 come 2° tranche a saldo per le spese sostenute e non ancora erogate su presentazione da parte dell'Azienda ULSS n. 9, entro il 31 marzo 2016 al Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, del rendiconto definitivo relativo all'attività 2015.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 64 del 29/04/2014 ad oggetto "*Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, art. 6 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Responsabili dei Settori afferenti alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria*", con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei responsabili di Settore afferenti la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria in particolare al Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie.

VISTA la DGR n. 2646 del 29/12/2014 "Conferimenti degli incarichi dei dirigenti dei Settori nell'ambito delle strutture regionali ai sensi degli artt. 9 e 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.".

VISTE le DD.G.R n. 4174 del 30/12/2008, n. 1099 del 26/07/2011, n. 2065 del 19/11/2013, n. 918 del 10/06/2014 e n. 2169 del 28/11/2014.

VISTA la L.R. 29/11/2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

VISTA la D.G.R. n. 192 del 24/02/2015 "Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2015".

VISTA la L.R. 27/04/2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017".

VISTA la D.G.R. 30/12/2013, n. 2782 "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2014 del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore"

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per lo svolgimento dell'attività del Coordinamento regionale relativa all'anno 2015 l'importo massimo di Euro 85.000,00= (ottantacinquemila/00) delle obbligazioni di spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 102324 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n. 55 - Art. 20, c.1, punto B, lett. A), D.Lgs. 23/06/2011, n. 118/2011 - art. 22, L.R. 02/04/2014, n. 11)" - Art. 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali";
3. di impegnare, per lo svolgimento dell'attività del Coordinamento regionale relativa all'anno 2015 l'importo complessivo di Euro 59.500,00= (cinquantanovemilacinquecento/00), sul capitolo di spesa 102324 del bilancio regionale di previsione anno 2015 che presenta sufficiente capienza;
4. di liquidare come 1° tranche, pari al 70% della spesa determinata per l'anno 2015, a favore dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso l'importo impegnato di cui al punto 3. ad esecutività del presente atto;
5. di prenotare l'importo di Euro 25.500,00= (venticinquemilacinquecento/00) sul capitolo di spesa 102324 a carico del bilancio regionale anno 2016, come 2° tranche a saldo per le spese sostenute e non ancora erogate e da liquidare su presentazione da parte dell'Azienda ULSS n. 9, entro il 31 marzo 2016 al Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, del rendiconto definitivo relativo all'attività 2015;
6. di disporre che l'importo prenotato di cui al punto 5. verrà impegnato con propri atti assunti dal Dirigente del Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie;

7. di precisare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di attestare che l'importo di Euro 59.500,00= (cinquantanovemilacinquecento/00), è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2015 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati nell'Allegato A1 della D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni, e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione accentrata regionale;
9. di precisare che l'importo da impegnare di cui al punto 3. è di natura non commerciale, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011 ed è associato alla seguente codifica SIOPE e Piano dei conti finanziario 2015:
   Euro 59.500,00= Cod. Bilancio 1.05.03 - Cod. Gestionale 1538 - U.1.04.01.02.011
10. di precisare che l'importo da prenotare di cui al punto 5. è di natura non commerciale, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011 ed è associato alla seguente codifica SIOPE e Piano dei conti finanziario:
    Euro 25.500,00= Cod. Bilancio 1.05.03 - Cod. Gestionali 1538 - U.1.04.01.02.011;
11. di dare atto che il Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento;
12. di notificare il presente atto all'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per i seguiti di competenza;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Cristina Ghiotto

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 323908)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 706 del 27 maggio 2016

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regine del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 della legge R.V. 23 febbraio 2016, n. 7, "Legge di stabilità regionale 2016".

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto in giudizio di legittimità costituzionale di varie disposizioni di legge regionale, per farne riconoscere la legittimità.

Il relatore riferisce quanto segue.

In data 28 aprile 2016 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale ex art. 127 Cost., proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto, avverso l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 della legge R.V. 23 febbraio 2016, n. 7, "Legge di stabilità regionale 2016", per violazione degli artt. 3 e 117 Cost..

Tali disposizioni riguardano rispettivamente:

a) COMMA 1: La Regione del Veneto al fine di dare sostegno ai cittadini residenti nel territorio veneto da almeno quindici anni colpiti da criminalità, istituisce un apposito fondo regionale denominato "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità";

b) COMMA 2: Il fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta;

c) COMMA 3: La Regione del Veneto, al fine di tutelare gli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti sul territorio, istituisce, altresì, un apposito fondo regionale denominato "Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine";

d) COMMA 4: Il fondo di cui al comma 3 è destinato alla stipula di apposite convenzioni volte a garantire: a) l'anticipo delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni; b) il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni.

Invero tutte queste norme risultano rispettose del dettato costituzionale e poste nell'interesse della collettività regionale; ragion per cui si intende necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la loro legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv.to Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv.to Pierpaolo Alegiani del foro di Venezia ed all'avv.to Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;
- visti l'art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l'art. 6 L.R. 10.12.1973 n. 27;
- vista la DGR N. 2472 del 23.12.2014;
- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

1. di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 della legge R.V. 23 febbraio 2016, n. 7, "Legge di stabilità regionale 2016", per le motivazioni di cui alle premesse, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, all'avv.to Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv.to Pierpaolo Alegiani, all'avv.to Luigi Manzi , con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
2. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione;
3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore.

(Codice interno: 323931)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 708 del 27 maggio 2016

Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione Nordland (Norvegia).

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Protocollo di Intesa con la Regione Nordland, al fine di istituzionalizzare rapporti ufficiali di amicizia e collaborazione, autorizzandone la firma.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha avviato rapporti con la Regione norvegese di Nordland, territorio esteso per 500 chilometri lungo le coste settentrionali del Paese scandinavo, in cui è ricompreso l'arcipelago delle Isole Lofoten, circondate da uno dei mari più pescosi del mondo, famoso in particolare per il merluzzo, che fin dall'antichità veniva essiccato quale riserva alimentare che poteva essere consumata a distanza di mesi o anni.

Un motivo risalente dell'interesse verso la Regione Nordland risiede negli storici rapporti che la legano al Veneto fin dal medioevo, anche in relazione al commercio dello stoccafisso, o baccalà, come viene chiamato tale pesce nel Veneto, che trae origine dalla vicenda del nobile veneziano Pietro Querini. La sua nave, diretta verso i porti di Bruges e Anversa, nell'inverno del 1431 affondò nel Mare del Nord e Pietro, naufragato su di uno scoglio, venne poi salvato e ospitato assieme ai superstiti del suo equipaggio dagli abitanti dell'isola di Røst, nell'arcipelago delle Lofoten.

Querini ritornò quindi a Venezia portando con sé alcuni stoccafissi, lungo lo stesso percorso che faceva già il pesce per arrivare fino al cuore dell'Europa. La tradizione gli attribuisce quindi il merito di avere introdotto tale nuovo alimento a Venezia.

Gli abitanti delle Lofoten, nel 1932, in occasione dei 500 anni dall'avvenimento eressero una statua tuttora esistente a Pietro Querini, nell'isola di Sandøy. Successivamente, nel 2012 venne rappresentata a Røst l'Opera lirica "Querini" che ebbe un larga risonanza in Norvegia e anche all'estero, a testimonianza di quanto quel lontano avvenimento storico sia ancora ben presente nel ricordo di quelle popolazioni.

Guardando al Veneto, lo stoccafisso ha trovato nella nostra regione un luogo di straordinaria valorizzazione, grazie alle grandi capacità culinarie espresse dal territorio. Il baccalà oggi è assurto a piatto tipico per eccellenza, con un valore che va al di là della mera dimensione gastronomica e comprende aspetti culturali e storici, fino a diventare un fattore di promozione dell'intera regione. Basti pensare che nel 2009 il baccalà alla vicentina è stato riconosciuto tra i cinque alimenti rappresentativi della tradizione culinaria italiana dall'associazione "European Food Information Resource", una rete internazionale di istituzioni, imprese e organismi attivi nel settore della ricerca e della cooperazione in ambito alimentare.

Si è arrivati a tale risultato anche grazie all'azione della Venerabile Confraternita del Baccalà alla Vicentina che, tra le altre, ha realizzato due significative iniziative, che hanno avvicinato il Veneto alla Norvegia: nel 2007 ripercorrendo in barca a vela il percorso da Venezia alle Isole Lofoten; nel 2012 facendo il tragitto inverso, dalle Lofoten a Venezia, con una Fiat 500, toccando le località attraversate da Pietro Querini e realizzando incontri e iniziative promozionali sui temi storici e culturali legati alla tradizione veneta del baccalà. Tale ultima iniziativa venne sostenuta dalla Regione del Veneto nell'ambito del Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2011.

Sui temi citati, si è attivata quindi una fitta rete di relazioni a livello europeo nell'ambito dell'enogastronomia, della storia e della valorizzazione turistica delle eccellenze territoriali.

E' stato così possibile elaborare, in collaborazione tra la Regione Nordland e la Regione del Veneto e con il supporto del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche (CERS), il progetto della "Via Querinissima", percorso storico-culturale che trae la sua denominazione dall'unione di Querini e Serenissima. La Via ripercorre il tragitto compiuto del nobile Pietro per rientrare a Venezia dalle Isole Lofoten. Il progetto mira a essere compreso tra gli Itinerari Culturali Europei riconosciuti dal Consiglio d'Europa come strumenti di comunicazione, di cooperazione e di amicizia tra le nazioni europee e quali volani di sviluppo economico, in particolare in ambito turistico.

Al fine di proseguire la realizzazione di detta iniziativa e sviluppare ulteriori progetti, contribuendo così allo sviluppo dei rispettivi territori sotto un profilo economico, culturale e turistico, la Regione del Veneto e la Regione Nordland hanno convenuto di procedere alla formalizzazione di relazioni ufficiali di amicizia e collaborazione.

È stato quindi redatto il testo di un Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione Nordland, che è stato inviato in preventiva visione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi della legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2.

Con successiva nota del Capo del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - prot. DAR n. 8364 P-4.11.2.3 in data 11.05.2016 - è stato comunicata la presa d'atto della corretta formulazione del documento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. DAR n. 8364 P-4.11.2.3 in data 11.05.2016;

VISTO il D.Lgs n. 33/2013;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54/2012;

delibera

1. di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione Nordland, nel testo di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

2. di dare atto che alla firma del predetto Protocollo di Intesa provvederà il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di incaricare la Sezione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 708 del 27 maggio 2016 pag. 1/2

INTESA
per l'amicizia e la collaborazione
tra
la Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)
e
la Regione Nordland
(Regno di Norvegia)

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto (Repubblica Italiana) e la Regione Nordland (Regno di Norvegia) (di seguito denominate "Parti") al fine di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia attività di collaborazione, stabilisce quanto segue:

1. Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, nonché dalle leggi del Regno di Norvegia, e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco interesse.
2. Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra le Parti, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, dell'energia, del sistema sanitario, dell'agricoltura, selvicoltura e pesca, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, con particolare attenzione alla tematica degli itinerari storico-culturali ed alla gestione dei Parchi naturali regionali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dai rispettivi Piani Nazionali di Promozione e, per la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle iniziative di cui all'accordo di programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano.
3. Le Parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.
5. Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi o presso gli uffici della sede di Bruxelles delle rispettive Regioni, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le Rappresentanze Diplomatiche Italiane e Norvegesi territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.
6. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea e di altre fonti di finanziamento internazionali, senza generare nuovi o maggiori oneri per lo Stato Italiano.
7. Le Parti previo mutuo consenso – e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 – potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima.

8. La presente Intesa acquista efficacia alla data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle normative delle Parti, che saranno opportunamente comunicati. L'intesa ha una durata di cinque anni, tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti dia disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.
Fatto a ……. il …….. in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e norvegese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)

Per la
Regione
Nordland
(Regno di Norvegia)

(Codice interno: 323932)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 709 del 27 maggio 2016

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 comma 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118. (Provvedimento di variazione n. BIL010) // VINCOLATE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la variazione in aumento nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate relative al Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera IPA-ADRIATICO (2007-2013), dalla riprogrammazione delle risorse FSC, dalla rimodulazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 e dal rimborso dell'organismo pagatore AVEPA di anticipazioni da parte della Regione Veneto.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018" (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 26 febbraio 2016) ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

La deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018" ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa;

L'articolo 51 comma 2 lettera a) del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta Regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento Tecnico di Accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Vista la nota prot. n. 176738 del 05/05/2016 della Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea con la quale, relativamente al progetto "ECOSEA", si comunica, come riportato nella nota prot. 286628 del 13/11/2015 della Regione capofila (Abruzzo), l'aumento del budget assegnato in gestione alla Sezione Caccia e Pesca che passa, per quanto riguarda la quota di cofinanziamento statale, da Euro 100.007,05=, a Euro 106.109,16=, con un incremento di Euro 6.102,11=, risulta, pertanto, necessario integrare i relativi stanziamenti di entrata e spesa previsti a bilancio di previsione per l'anno 2016 rispetto all'importo inizialmente assegnato.

Vista la nota prot. n. 198062 del 19/05/2016 con la quale la Sezione Piani Programmi Settore Primario comunica che l'organismo pagatore AVEPA ha rimborsato le somme che sono state anticipate dalla Regione Veneto per far fronte alle spese per il pagamento delle competenze fisse e gli oneri del personale assunto con contratti a tempo determinato, risulta necessario integrare lo stanziamento previsto a bilancio di previsione 2016 pari a Euro 400.000=, per un importo di competenza e cassa di Euro 37.622,55=, relativo al capitolo 100796/E e al correlato capitolo di spesa 102432/U.

L'articolo 51 comma 2 lettera b) del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta Regionale possa apportare con proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento Tecnico di Accompagnamento mediante variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Vista la richiesta pervenuta con nota prot. n. 175992 del 05/05/2016 della Sezione Caccia e Pesca,per una variazione compensativa di competenza e di cassa per l'anno 2016 per complessivi Euro 34.578,64=, con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" (U.1.04.00.00.000)ed aumento dei Macroaggregati *"Acquisto di beni e servizi*" (U.1.03.00.00.000), *"Imposte e tasse a carico dell'ente*" (U.1.02.00.00.000) e *"Redditi da lavoro dipendente"* (U.1.01.00.00.000) al fine di recepire le modifiche del budget assegnato per il progetto "ECOSEA".

Con nota prot. n. 191655 del 16/05/2016 la Sezione Affari Generali e FAS-FSC fa presente che la DGR n. 314 del 15/03/2016 ha riprogrammato alcuni interventi a valere su risorse finanziate da fondi PAR-FSC 2007-2013.

Sulla base dei nuovi cronoprogrammi di spesa che prevedono la rimodulazione complessiva di Euro 2.249.948,34=, per l'anno 2016 delle entrate e delle corrispondenti spese, riallocando tale importo per Euro 1.197.969,13=, nell'anno 2017, e per Euro 1.051.979,21=, nell'anno 2018, viene richiesto di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018.

La circolare prot. n. 70509 del 23/02/2016 dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, ha previsto per le Strutture regionali l'avvio delle attività connesse al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adempiere alle disposizioni contabili relative all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Il risultato dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui, sarà oggetto di una apposita deliberazione, con la quale la Giunta regionale recepirà le determinazioni in merito assunte da ciascun soggetto responsabile con proprio atto.

Stante la necessità della Struttura regionale incaricata della gestione di garantire la prosecuzione delle iniziative previste nell'ambito dei rispettivi programmi esecutivi e di rispettare il cronoprogramma di spesa, nelle more degli adempimenti previsti dalla circolare di cui sopra, la Sezione Affari Generali e FAS-FSC, con nota prot. 191655 del 16/05/2016 ha dichiarato:

- di aver provveduto all'eliminazione dei residui attivi per un totale di Euro 40.950,00=, collegati al capitolo 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9)";
- di non aver assunto i corrispondenti impegni nei capitoli di spesa collegatati al capitolo 100349/E;
- di avere la necessità di iscrivere a bilancio di previsione 2016-2018 le risorse per Euro 40.950,00=, al fine di assumere gli impegni nel corrispondente capitolo 102176/U sulla base della esigibilità della spesa.

Vista la richiesta pervenuta con notaprot. n. 195246 del 18/05/2016della Sezione AdG Italia Croazia per una variazione compensativa di competenza e di cassa per l'anno 2016 per complessivi Euro 1.085.000,00=, con riduzione del Macroaggregato "*Contributi agli investimenti*" (U.2.03.00.00.000)ed aumento dei Macroaggregati *"Imposte e tasse a carico dell'ente*" (U.1.02.00.00.000) e *"Redditi da lavoro dipendente"* (U.1.01.00.00.000) al fine di recepire le modifiche derivanti dalla rimodulazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020

In conseguenza di tali richieste, si procede ora ad apportare:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018 , come risulta dagli **allegati A) e B)** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **allegati C) e D)** alla presente deliberazione.

L'articolo 10 comma 4 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **allegati E) e F)** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesorieredopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata;

delibera

1. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati A)** e **B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati C) e D)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo n. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **allegati E) e F)**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*				
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+37.622,55	+37.622,55	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	**+37.622,55**	**+37.622,55**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.243.846,23	-2.243.846,23	+1.238.919,13	+1.051.979,21
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**-2.243.846,23**	**-2.243.846,23**	**+1.238.919,13**	**+1.051.979,21**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**-2.206.223,68**	**-2.206.223,68**	**+1.238.919,13**	**+1.051.979,21**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**-2.206.223,68**	**-2.206.223,68**	**+1.238.919,13**	**+1.051.979,21**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 05	*TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI*				
0503 PROGRAMMA 03	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.852.457,20	-1.852.457,20	+1.238.919,13	+1.051.979,21
TOTALE PROGRAMMA 03	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI***	**-1.852.457,20**	**-1.852.457,20**	**+1.238.919,13**	**+1.051.979,21**
TOTALE MISSIONE 05	***TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI***	**-1.852.457,20**	**-1.852.457,20**	**+1.238.919,13**	**+1.051.979,21**
MISSIONE 08	*ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA*				
0803 PROGRAMMA 03	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-200.543,59	-200.543,59	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA***	**-200.543,59**	**-200.543,59**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 08	***ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA***	**-200.543,59**	**-200.543,59**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*				
1006 PROGRAMMA 06	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-196.947,55	-196.947,55	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**-196.947,55**	**-196.947,55**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 10	***TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**-196.947,55**	**-196.947,55**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*				
1603 PROGRAMMA 03	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+37.622,55	+37.622,55	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA***	**+37.622,55**	**+37.622,55**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 2 / 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 16	***AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA***	**+37.622,55**	**+37.622,55**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 19	*RELAZIONI INTERNAZIONALI*				
1902 PROGRAMMA 02	**COOPERAZIONE TERRITORIALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.091.102,11	+1.091.102,11	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.085.000,00	-1.085.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***COOPERAZIONE TERRITORIALE***	**+6.102,11**	**+6.102,11**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 19	***RELAZIONI INTERNAZIONALI***	**+6.102,11**	**+6.102,11**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**-2.206.223,68**	**-2.206.223,68**	**+1.238.919,13**	**+1.051.979,21**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**-2.206.223,68**	**-2.206.223,68**	**+1.238.919,13**	**+1.051.979,21**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3050000	**TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**+37.622,55**	***+37.622,55***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+37.622,55	*+37.622,55*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**+37.622,55**	***+37.622,55***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**-2.243.846,23**	***-2.249.948,34***	**+1.238.919,13**	***+1.238.919,13***	**+1.051.979,21**	***+1.051.979,21***
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-2.243.846,23	*-2.249.948,34*	+1.238.919,13	*+1.238.919,13*	+1.051.979,21	*+1.051.979,21*
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**-2.243.846,23**	***-2.249.948,34***	**+1.238.919,13**	***+1.238.919,13***	**+1.051.979,21**	***+1.051.979,21***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**-2.206.223,68**	***-2.212.325,79***	**+1.238.919,13**	***+1.238.919,13***	**+1.051.979,21**	***+1.051.979,21***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO D DGR n. del pag. 1 / 4

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-1.032.009,10	*-1.032.009,10*	+630.148,13	*+630.148,13*	+1.087.180,97	*+1.087.180,97*
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-820.448,10	*-820.448,10*	+608.771,00	*+608.771,00*	-35.201,76	*-35.201,76*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-1.852.457,20**	***-1.852.457,20***	**+1.238.919,13**	***+1.238.919,13***	**+1.051.979,21**	***+1.051.979,21***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**-1.852.457,20**	***-1.852.457,20***	**+1.238.919,13**	***+1.238.919,13***	**+1.051.979,21**	***+1.051.979,21***
05	*TOTALE MISSIONE 05*	**-1.852.457,20**	***-1.852.457,20***	**+1.238.919,13**	***+1.238.919,13***	**+1.051.979,21**	***+1.051.979,21***

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 2 / 4

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-200.543,59	*-200.543,59*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-200.543,59**	***-200.543,59***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**-200.543,59**	***-200.543,59***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
08	*TOTALE MISSIONE 08*	**-200.543,59**	***-200.543,59***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-196.947,55	*-196.947,55*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-196.947,55**	***-196.947,55***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
06	**TOTALE PROGRAMMA 06**	**-196.947,55**	***-196.947,55***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
10	*TOTALE MISSIONE 10*	**-196.947,55**	***-196.947,55***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 3 / 4

	MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+37.622,55	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+37.622,55**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**+37.622,55**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
16	*TOTALE MISSIONE 16*	**+37.622,55**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+975.250,00	*+2.750,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+113.350,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+37.080,75	*+37.080,75*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-34.578,64	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.091.102,11**	***+39.830,75***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-1.085.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-1.085.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+6.102,11**	***+39.830,75***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 4 / 4

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
19	*TOTALE MISSIONE 19*	**+6.102,11**	*+39.830,75*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**-2.206.223,68**	*-2.210.117,59*	**+1.238.919,13**	*+1.238.919,13*	**+1.051.979,21**	*+1.051.979,21*

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO E DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+37.622,55		
		previsione di cassa		+37.622,55		
30000 TOTALE TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+37.622,55**		
		previsione di cassa		**+37.622,55**		
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+6.102,11	-2.249.948,34	
		previsione di cassa		+6.102,11	-2.249.948,34	
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+6.102,11**	**-2.249.948,34**	
		previsione di cassa		**+6.102,11**	**-2.249.948,34**	

ALLEGATO E DGR n. **del** pag. 2 / 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti				
		previsione di competenza		+43.724,66	-2.249.948,34	
		previsione di cassa		+43.724,66	-2.249.948,34	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti				
		previsione di competenza		+43.724,66	-2.249.948,34	
		previsione di cassa		+43.724,66	-2.249.948,34	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 1 / 3

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					
MISSIONE 05	*TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI*					
0503 PROGRAMMA 03	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-1.852.457,20	
		previsione di cassa			-1.852.457,20	
TOTALE PROGRAMMA 03	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-1.852.457,20**	
		previsione di cassa			**-1.852.457,20**	
TOTALE MISSIONE 05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-1.852.457,20**	
		previsione di cassa			**-1.852.457,20**	
MISSIONE 08	*ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA*					
0803 PROGRAMMA 03	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-200.543,59	
		previsione di cassa			-200.543,59	
TOTALE PROGRAMMA 03	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-200.543,59**	
		previsione di cassa			**-200.543,59**	

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 2 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
TOTALE MISSIONE 08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-200.543,59**	
		previsione di cassa			**-200.543,59**	
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*					
1006 PROGRAMMA 06	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-196.947,55	
		previsione di cassa			-196.947,55	
TOTALE PROGRAMMA 06	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-196.947,55**	
		previsione di cassa			**-196.947,55**	
TOTALE MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-196.947,55**	
		previsione di cassa			**-196.947,55**	
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*					
1603 PROGRAMMA 03	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+37.622,55		
		previsione di cassa		+37.622,55		
TOTALE PROGRAMMA 03	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+37.622,55**		
		previsione di cassa		**+37.622,55**		
TOTALE MISSIONE 16	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+37.622,55**		
		previsione di cassa		**+37.622,55**		
MISSIONE 19	*RELAZIONI INTERNAZIONALI*					

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 3 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1902 PROGRAMMA 02	**COOPERAZIONE TERRITORIALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.125.680,75	-34.578,64	
		previsione di cassa		+1.125.680,75	-34.578,64	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-1.085.000,00	
		previsione di cassa			-1.085.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	***COOPERAZIONE TERRITORIALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.125.680,75**	**-1.119.578,64**	
		previsione di cassa		**+1.125.680,75**	**-1.119.578,64**	
TOTALE MISSIONE 19	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.125.680,75**	**-1.119.578,64**	
		previsione di cassa		**+1.125.680,75**	**-1.119.578,64**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.163.303,30**	**-3.369.526,98**	
		previsione di cassa		**+1.163.303,30**	**-3.369.526,98**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.163.303,30**	**-3.369.526,98**	
		previsione di cassa		**+1.163.303,30**	**-3.369.526,98**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 323909)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 710 del 27 maggio 2016

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118. (Provvedimento di variazione n. BIL014) // VINCOLATE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018" (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 26 febbraio 2016) ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D. Lgs 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

La deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018" ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa;

L'articolo 51 comma 2 lettera a) del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta Regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento Tecnico di Accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

Viste la richieste pervenute:

- con nota prot. n. 172253 del 03/05/2016 della Sezione Lavoro e il Decreto n. 377 del 18/11/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento degli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego Regionali, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 150/2015, per un importo pari a Euro 11.238.301,00=;
- con nota prot. n. 174905 del 04/05/2016 della Sezione Sistema Statistico Regionale, riguardante il rimborso per l'effettuazione di indagini statistiche da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del D.Lgs. 322/1989 e della L.R. 8/2002, per un importo pari a Euro 17.394,00=;
- con nota prot. n. 186925 del 12/05/2016 del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012 e s.m.i, riguardante l'assegnazione del Ministero della Salute di risorse statali vincolate a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2015, di cui all'Intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri rep. n. 15/CU del 11/02/2016, per complessivi Euro 255.734,00=, destinate al finanziamento delle attività sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria quale integrazione delle somme già assegnate e accertate pari a Euro 6.505.827,00= nell'anno 2015 rispetto al riparto definitivo Euro 6.761.561,00=;
- con nota prot. n. 187074 del 12/05/2016 del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012 e s.m.i, riguardante l'assegnazione del Ministero della Salute di risorse statali vincolate a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2015, di cui all'Intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri rep. n. 16/CU del 11/02/2016, per complessivi Euro 57.321,96=, destinate al superamento degli OPG (D.L. 211/2011) quale integrazione delle somme già assegnate e accertate pari a Euro 3.506.706,04= nell'anno 2015 rispetto al riparto definitivo pari a Euro 3.564.028,00=;
- con nota prot. n. 188705 del 13/05/2016 della Sezione Turismo, riguardante l'assegnazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali di risorse statali vincolate per il finanziamento del progetto "Sviluppo del Turismo sociale", di cui all'art.1, c. 1228, L. 27/12/2006 e s.m.i., per un importo pari ad Euro 455.552,72=;
- con nota prot. n. 188879 del 13/05/2016 della Sezione Industria e Artigianato, e alla nota prot. n. 28008 del 25/01/2016 della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., riguardanti l'assegnazione di risorse di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/85, per un importo pari ad Euro 450.857,31=;
- con nota prot. n. 90458 del 07/03/2016 la Sezione Mobilità, considerate le decurtazioni apportate con legge n. 288 del 28/12/2016 - legge di stabilità 2016, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, dovute al minor gettito derivante dall'accisa per carburanti e autotrazioni, richiede di apportare una riduzione per l'importo di Euro 6.157.059,32=, delle risorse stanziate per l'anno 2016, aggiornando la dotazione

complessiva pari ad Euro 401.018.783,52 rispetto allo stanziamento iniziale pari ad Euro 407.175.842,84;

L'articolo 51 comma 2 lettera b) del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta Regionale possa apportare con proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento Tecnico di Accompagnamento mediante variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Con nota prot. n. 193538 del 17/05/2016 la Sezione Mobilità ha fatto presente che con la DGR n. 645 del 11/05/2016 la Giunta Regionale ha preso atto del parere n. 82 rilasciato in data 21 aprile 2016 dalla Seconda Commissione Consiliare ed ha al contempo richiesto la ripartizione della competenza del Fondo per finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in coerenza con quanto approvato in Commissione.

Pertanto, vista la richiesta della Sezione Mobilità si rende necessario procedere, ai sensi del citato articolo l'articolo 51 comma 2 lettera b) alla variazione compensativa di competenza e di cassa con prelevamento di complessivi Euro 147.794.815,74=, con riduzione del Macroaggregato *"Trasferimenti correnti"*(U.1.04.00.00.000) Missione 10*"Trasporti e Diritto alla Mobilità"* Programma 02 *"Trasporto Pubblico Locale"* ed aumento per pari importo del Macroaggregato "*Acquisto di Beni e Servizi*" (U.1.03.00.00.000) Missione 10 *"Trasporti e Diritto alla Mobilità"* Programma *01"Trasporto Ferroviario".*

La circolare prot. n. 70509 del 23/02/2016 dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, ha previsto per le Strutture regionali l'avvio delle attività connesse al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adempiere alle disposizioni contabili relative all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Il risultato dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui, sarà oggetto di una apposita deliberazione, con la quale la Giunta regionale recepirà le determinazioni in merito assunte da ciascun soggetto responsabile con proprio atto.

Stante la necessità delle Strutture regionali incaricate della gestione dei progetti d'Eccelenza Turistica di garantire la prosecuzione delle iniziative previste nell'ambito dei rispettivi programmi esecutivi e di rispettare, nel contempo, i termini di conclusione stabiliti negli accordi di programma stipulati con lo Stato, nelle more degli adempimenti previsti dalla circolare di cui sopra, la Sezione Turismo, con nota prot. 188647 del 13/05/2016 ha dichiarato:

- di aver provveduto all'eliminazione dei residui attivi per un totale di Euro 733.262,88=, collegati al capitolo 100625/E *"Assegnazione statale per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico (art. 1, c. 1228, l. 27/12/2006, n.296)";*
- di non aver assunto i corrispondenti impegni nei capitoli di spesa collegatati al capitolo 100625/E;
- di avere la necessità di iscrivere a bilancio di previsione 2016-2018 le risorse per Euro 733.262,88=, al fine di assumere gli impegni nei corrispondenti capitoli sulla base della esigibilità della spesa.

Si tratta ora di iscrivere le suddette risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli allegati dagli **allegati A) e B)** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **allegati C) e D)** alla presente deliberazione.

L'articolo 10 comma 4 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **allegati E) e F)** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati A)** e **B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati C)** e **D)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo n. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **allegati E)** e **F)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. del pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+5.411.691,64	+5.411.691,64	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+5.411.691,64**	**+5.411.691,64**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*				
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	**+450.857,31**	**+450.857,31**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.188.815,60	+1.188.815,60	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**+1.188.815,60**	**+1.188.815,60**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+7.051.364,55**	**+7.051.364,55**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+7.051.364,55**	**+7.051.364,55**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0108 PROGRAMMA 08	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+17.394,00	+17.394,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	***STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI***	**+17.394,00**	**+17.394,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01	***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***	**+17.394,00**	**+17.394,00**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 07	*TURISMO*				
0701 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.188.815,60	+1.188.815,60	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO***	**+1.188.815,60**	**+1.188.815,60**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 07	***TURISMO***	**+1.188.815,60**	**+1.188.815,60**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*				
1001 PROGRAMMA 01	**TRASPORTO FERROVIARIO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+147.794.815,74	+147.794.815,74	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***TRASPORTO FERROVIARIO***	**+147.794.815,74**	**+147.794.815,74**	**+0,00**	**+0,00**
1002 PROGRAMMA 02	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-153.951.875,06	-153.951.875,06	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***TRASPORTO PUBBLICO LOCALE***	**-153.951.875,06**	**-153.951.875,06**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 10	***TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**-6.157.059,32**	**-6.157.059,32**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*				

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 2 / 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
1301 PROGRAMMA 01	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+255.734,00	+255.734,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA***	**+255.734,00**	**+255.734,00**	**+0,00**	**+0,00**
1307 PROGRAMMA 07	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+57.321,96	+57.321,96	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	***ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA***	**+57.321,96**	**+57.321,96**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13	***TUTELA DELLA SALUTE***	**+313.055,96**	**+313.055,96**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*				
1401 PROGRAMMA 01	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO***	**+450.857,31**	**+450.857,31**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 14	***SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ***	**+450.857,31**	**+450.857,31**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*				
1501 PROGRAMMA 01	**SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+11.238.301,00	+11.238.301,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO***	**+11.238.301,00**	**+11.238.301,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 15	***POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**+11.238.301,00**	**+11.238.301,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+7.051.364,55**	**+7.051.364,55**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+7.051.364,55**	**+7.051.364,55**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**+5.411.691,64**	***+11.295.622,96***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+5.411.691,64	*+11.295.622,96*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+5.411.691,64**	***+11.295.622,96***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3050000	**TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**+450.857,31**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	+450.857,31	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**+450.857,31**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**+1.188.815,60**	***+1.188.815,60***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.188.815,60	*+1.188.815,60*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**+1.188.815,60**	***+1.188.815,60***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 2 / 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+7.051.364,55**	***+12.484.438,56***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 1 / 4

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+1.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+16.394,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+17.394,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
08	**TOTALE PROGRAMMA 08**	**+17.394,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	*TOTALE MISSIONE 01*	**+17.394,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 2 / 4

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+320.619,67	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+868.195,93	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.188.815,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+1.188.815,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	***TOTALE MISSIONE 07***	**+1.188.815,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+147.794.815,74	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+147.794.815,74**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+147.794.815,74**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-153.951.875,06	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-153.951.875,06**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**-153.951.875,06**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
10	***TOTALE MISSIONE 10***	**-6.157.059,32**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 3 / 4

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+255.734,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+255.734,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+255.734,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+57.321,96	*+57.321,96*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+57.321,96**	***+57.321,96***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	**TOTALE PROGRAMMA 07**	**+57.321,96**	***+57.321,96***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
13	***TOTALE MISSIONE 13***	**+313.055,96**	***+57.321,96***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+450.857,31	*+450.857,31*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+450.857,31**	***+450.857,31***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+450.857,31**	***+450.857,31***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 4 / 4

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
14	*TOTALE MISSIONE 14*	**+450.857,31**	***+450.857,31***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+11.238.301,00	*+11.238.301,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+11.238.301,00**	***+11.238.301,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+11.238.301,00**	***+11.238.301,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
15	*TOTALE MISSIONE 15*	**+11.238.301,00**	***+11.238.301,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+7.051.364,55**	***+11.746.480,27***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO E DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+11.568.750,96	-6.157.059,32	
		previsione di cassa		+11.568.750,96	-6.157.059,32	
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+11.568.750,96**	**-6.157.059,32**	
		previsione di cassa		**+11.568.750,96**	**-6.157.059,32**	
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+450.857,31		
		previsione di cassa		+450.857,31		
30000 TOTALE TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+450.857,31**		
		previsione di cassa		**+450.857,31**		
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					

ALLEGATO E DGR n. del pag. 2 / 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
40200		residui presunti				
		previsione di competenza		+1.188.815,60		
		previsione di cassa		+1.188.815,60		
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.188.815,60**		
		previsione di cassa		**+1.188.815,60**		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+13.208.423,87**	**-6.157.059,32**	
		previsione di cassa		**+13.208.423,87**	**-6.157.059,32**	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+13.208.423,87**	**-6.157.059,32**	
		previsione di cassa		**+13.208.423,87**	**-6.157.059,32**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 1 / 4

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*					
0108 PROGRAMMA 08	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+17.394,00		
		previsione di cassa		+17.394,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	***STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+17.394,00**		
		previsione di cassa		**+17.394,00**		
TOTALE MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+17.394,00**		
		previsione di cassa		**+17.394,00**		
MISSIONE 07	*TURISMO*					
0701 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.188.815,60		
		previsione di cassa		+1.188.815,60		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.188.815,60**		
		previsione di cassa		**+1.188.815,60**		

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 2 / 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 07	**TURISMO**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.188.815,60**		
		previsione di cassa		**+1.188.815,60**		
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*					
1001 PROGRAMMA 01	**TRASPORTO FERROVIARIO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+147.794.815,74		
		previsione di cassa		+147.794.815,74		
TOTALE PROGRAMMA 01	***TRASPORTO FERROVIARIO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+147.794.815,74**		
		previsione di cassa		**+147.794.815,74**		
1002 PROGRAMMA 02	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-153.951.875,06	
		previsione di cassa			-153.951.875,06	
TOTALE PROGRAMMA 02	***TRASPORTO PUBBLICO LOCALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-153.951.875,06**	
		previsione di cassa			**-153.951.875,06**	
TOTALE MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+147.794.815,74**	**-153.951.875,06**	
		previsione di cassa		**+147.794.815,74**	**-153.951.875,06**	
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*					
1301 PROGRAMMA 01	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+255.734,00		
		previsione di cassa		+255.734,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+255.734,00**		
		previsione di cassa		**+255.734,00**		

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 3 / 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1307 PROGRAMMA 07	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**					
TITOLO 1		residui presunti				
		previsione di competenza		+57.321,96		
		previsione di cassa		+57.321,96		
TOTALE PROGRAMMA 07	***ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+57.321,96**		
		previsione di cassa		**+57.321,96**		
TOTALE MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+313.055,96**		
		previsione di cassa		**+313.055,96**		
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*					
1401 PROGRAMMA 01	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+450.857,31		
		previsione di cassa		+450.857,31		
TOTALE PROGRAMMA 01	***INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+450.857,31**		
		previsione di cassa		**+450.857,31**		
TOTALE MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+450.857,31**		
		previsione di cassa		**+450.857,31**		
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*					
1501 PROGRAMMA 01	**SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+11.238.301,00		
		previsione di cassa		+11.238.301,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+11.238.301,00**		
		previsione di cassa		**+11.238.301,00**		

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 4 / 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+11.238.301,00**		
		previsione di cassa		**+11.238.301,00**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+161.003.239,61**	**-153.951.875,06**	
		previsione di cassa		**+161.003.239,61**	**-153.951.875,06**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+161.003.239,61**	**-153.951.875,06**	
		previsione di cassa		**+161.003.239,61**	**-153.951.875,06**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 323910)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 711 del 27 maggio 2016

Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 39, c. 10 del D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL015) // COMPETENZA\CASSA

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018" (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 26 febbraio 2016) ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D. Lgs 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

La deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018" ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa;

Il decreto n. 4 del 09/03/2016 del Segretario Generale della Programmazione ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati e ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi del comma 13 dell'articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118;

L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al Documento Tecnico di Accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.

Viste le richieste pervenute con:

- nota prot. n. 181923 del 10/05/2016 della Sezione Relazioni Internazionali, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per complessivi Euro 50.000,00=, con riduzione del Macroaggregato *"Acquisto di beni e servizi*" (U.1.03.00.00.000) ed aumento del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" (U.1.04.00.00.000) all'interno della Missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"* Programma 08 "*Cooperazione e associazionismo"*;

- nota prot. n. 182849 del 10/05/2016 della Sezione Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di competenza e cassa per complessivi Euro 50.000,00=, con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" (U.1.04.00.00.000) ed aumento del Macroaggregato *"Acquisto di beni e servizi*" (U.1.03.00.00.000) all'interno della Missione 16 "*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"* Programma 02 "*Caccia e pesca"*;

- nota prot. n. 185491 del 11/05/2016 della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per complessivi Euro 100.000,00=, con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" (U.1.04.00.00.000) ed aumento del Macroaggregato *"Rimborsi e poste correttive delle entrate*" (U.1.09.00.00.000) all'interno della Missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione"* Programma 07 "*Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile"*;

- nota prot. n. 192903 del 17/05/2016 della Sezione Turismo, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per complessivi Euro 120.000,00=, con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" (U.1.04.00.00.000) ed aumento del Macroaggregato *"Acquisto di beni e servizi*" (U.1.03.00.00.000) all'interno della Missione 07 "*Turismo*" Programma 01 "*Sviluppo e valorizzazione del turismo"*;

- nota prot. n. 194033 del 17/05/2016 della Sezione Strade Autostrade e Concessioni, per una variazione compensativa di competenza e cassa per complessivi Euro 629.320,86, che comporta una riduzione di Euro 391.640,86= del Macroaggregato "I*nvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni*" (U.2.02.00.00.000) e contestuale aumento del Macroaggregato *"Contributi agli investimenti"* (U.2.03.00.00.000) all'interno della Missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" Programma 05 "*Viabilità e infrastrutture stradali"*; per quanto riguarda la differenza dell'importo rispetto alla variazione compensativa, essendo questa riferita ad uno spostamento all'interno dello stesso Macroaggregato, verrà data evidenza in sede di variazione al Bilancio finanziario gestionale;

- nota prot. n. 200563 del 23/05/2016 della Sezione Infrastrutture, per una variazione compensativa di competenza e cassa per complessivi Euro 57.003,00, con riduzione del Macroaggregato "I*nvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni*" (U.2.02.00.00.000) e contestuale aumento del Macroaggregato *"Contributi agli investimenti"* (U.2.03.00.00.000) all'interno della Missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" Programma 05 "*Viabilità e infrastrutture stradali"*;

si procede ad apportare le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dall'**allegato A)** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTO il decreto n. 4 del 09/03/2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le opportune variazioni secondo quanto riportato dall'**allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 3

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-100.000,00	*-100.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	+100.000,00	*+100.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	**TOTALE PROGRAMMA 07**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	*TOTALE MISSIONE 01*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 2 / 3

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+120.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-120.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	*TOTALE MISSIONE 07*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-448.643,86	*-448.643,86*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+448.643,86	*+448.643,86*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
10	*TOTALE MISSIONE 10*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 3 / 3

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-50.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+50.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
08	**TOTALE PROGRAMMA 08**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
12	*TOTALE MISSIONE 12*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+50.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-50.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
16	*TOTALE MISSIONE 16*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

(Codice interno: 323919)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 712 del 27 maggio 2016

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 9 comma 2-ter della L.R. 29/11/2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. BIL016) // COMPETENZA\CASSA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018" (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 26 febbraio 2016) ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D. Lgs 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

Il decreto n. 4 del 09/03/2016 del Segretario Generale della Programmazione ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati e ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi del comma 13 dell'articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118;

L'articolo 9 comma 2-ter della L.R. 29/11/2001, n. 39, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima Categoria e dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo Macroaggregato.

Vista le richieste pervenute con:

- nota prot. n. 187184 del 12/05/2016 della Sezione Difesa del Suolo, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2016, con prelevamento di complessivi Euro 25.447.182,26 dai capitoli 006612/E e 100366/E e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100898/E (cni); per l'anno 2017, con prelevamento di complessivi Euro 25.500.000,00 dai capitoli 006612/E e 100366/E e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100898/E (cni); per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi Euro 25.500.000,00 dai capitoli 006612/E e 100366/E e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100898/E (cni), capitoli appartenenti alla stessa Categoria ("*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento"* E.3.01.03.01.000);
- nota prot. n. 122916 del 17/05/2016 della Sezione Turismo, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, con prelevamento di complessivi Euro 223.500,00 dai capitoli 101834/U e 102077/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101892/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*"Trasferimenti correnti*" U.1.04.00.00.000);
- nota prot. n. 202998 del 24/05/2016 e prot. n. 203115 del 24/05/2016 della Sezione Agroambiente, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, con prelevamento di complessivi Euro 2.000.000,00 dal capitolo 102595/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 012040/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*"Trasferimenti correnti*" U.1.04.00.00.000);

si procede ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, come riportato nell'**allegato A)** e **B);**

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016;

VISTO il decreto n. 4 del 09/03/2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dall'**allegato A)** e **B)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016 - 2018
ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

TITOLO / TIPOLOGIA / CATEGORIA / CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
CATEGORIA 300 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
006612	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (ART. 83, L.R. 13/04/2001, N.11)	-16.973.591,13	-16.973.591,13	-17.000.000,00	-17.000.000,00
100366	PROVENTI DELLA GESTIONE DEI CANONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE (ART. 39, L.R. 27/02/2008, N.1 - ART. 24, L.R. 16/02/2010, N.11)	-8.473.591,13	-8.473.591,13	-8.500.000,00	-8.500.000,00
100898 (CNI)	INTROITI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (ART. 83, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 39, L.R. 27/02/2008, N.1 - ART. 24, L.R. 16/02/2010, N.11)	+25.447.182,26	+25.447.182,26	+25.500.000,00	+25.500.000,00
TOTALE CATEGORIA 300 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TIPOLOGIA 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE SEZIONE DIFESA DEL SUOLO		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 3

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016 - 2018
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE AGROAMBIENTE

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
012040	**CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE (L.R. 05/09/1997, N.35)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+2.000.000,00	+2.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 012040		**+2.000.000,00**	**+2.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
102595	**CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 9, L.R. 28/11/2014, N.37)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-2.000.000,00	-2.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102595		**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE SEZIONE AGROAMBIENTE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO B DGR n. del pag. 2 / 3

CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 07 - TURISMO					
PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
101892	**TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI (ART. 19, C. 2, LETT. E, L.R. 14/06/2013, N.11)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+3.280,00	+3.280,00	+0,00	+0,00
011	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	+205.220,00	+205.220,00	+0,00	+0,00
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+15.000,00	+15.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101892		**+223.500,00**	**+223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**+223.500,00**	**+223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+223.500,00**	**+223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		**+223.500,00**	**+223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO		**+223.500,00**	**+223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA		**+223.500,00**	**+223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 3 / 3

CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE TURISMO

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 07 - TURISMO					
PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
101834	**AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI E DEL TURISMO EQUESTRE (ART. 20, L.R. 05/04/2013, N.3)**				
011	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	-73.500,00	-73.500,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101834		**-73.500,00**	**-73.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
102077	**TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' REGIONALI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (ART. 15, L.R. 14/06/2013, N.11)**				
011	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	-150.000,00	-150.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102077		**-150.000,00**	**-150.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**-223.500,00**	**-223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**-223.500,00**	**-223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		**-223.500,00**	**-223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO		**-223.500,00**	**-223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE SEZIONE TURISMO		**-223.500,00**	**-223.500,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

(Codice interno: 323920)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 713 del 27 maggio 2016

Integrazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 a seguito dell'approvazione della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". (Provvedimento di variazione n. BIL018) // LEGGI REGIONALI.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti integrazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 a seguito dell'approvazione della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" approvata in corso d'anno che comporta variazioni di entrata e/o di spesa.

Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018" (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 26 febbraio 2016) ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018" ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

L'articolo 51 comma 1 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

Con l'approvazione della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che, all'articolo 23 "Norma finanziaria", recita:

"1. Alle minori entrate relative ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all'abrogazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 a valere sul Titolo 3 "Entrate extratributarie" - Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 7 e dell'articolo 20, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo, in ciascuno dei medesimi esercizi, la dotazione della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti"."

è stata quindi autorizzata una variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 come sopra riportato.

Per effetto di tale variazione si rende necessario apportare le conseguenti variazioni anche al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione Coordinamento Attività Operative con nota prot. n. 113703 del 22 marzo 2016, e della nota interpretativa prot. n. 13128 del 23/05/2016 del Servizio affari giuridici e legislativi del Consiglio Regionale del Veneto.

L'articolo 10 comma 4 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta **dall'allegato B)** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria"* prevede che *"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto che recepisce la variazione apportata dalla Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della presente delibera.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di prendere atto della variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 apportata dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dall'**allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di allegare al presente provvedimento il prospetto di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo 118/2011, da trasmettere al Tesoriere secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**allegato B)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+600.000,00	*+0,00*	+600.000,00	*+0,00*	+600.000,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+600.000,00**	***+0,00***	**+600.000,00**	***+0,00***	**+600.000,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+600.000,00**	***+0,00***	**+600.000,00**	***+0,00***	**+600.000,00**	***+0,00***
09	*TOTALE MISSIONE 09*	**+600.000,00**	***+0,00***	**+600.000,00**	***+0,00***	**+600.000,00**	***+0,00***
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-600.000,00	*+0,00*	-600.000,00	*+0,00*	-600.000,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-600.000,00**	***+0,00***	**-600.000,00**	***+0,00***	**-600.000,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**-600.000,00**	***+0,00***	**-600.000,00**	***+0,00***	**-600.000,00**	***+0,00***
20	*TOTALE MISSIONE 20*	**-600.000,00**	***+0,00***	**-600.000,00**	***+0,00***	**-600.000,00**	***+0,00***

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 2 / 2

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					
0902 PROGRAMMA 02	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+600.000,00		
		previsione di cassa		+600.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+600.000,00**		
		previsione di cassa		**+600.000,00**		
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+600.000,00**		
		previsione di cassa		**+600.000,00**		
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*					
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-600.000,00	
		previsione di cassa			-600.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-600.000,00**	
		previsione di cassa			**-600.000,00**	

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 2 / 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-600.000,00**	
		previsione di cassa			**-600.000,00**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+600.000,00**	**-600.000,00**	
		previsione di cassa		**+600.000,00**	**-600.000,00**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+600.000,00**	**-600.000,00**	
		previsione di cassa		**+600.000,00**	**-600.000,00**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 323923)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 714 del 27 maggio 2016

Contratto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione - n. d'ordine: DIR 1/2008. Modifica del contratto per servizi supplementari ex art. 72, comma 1 lett. b) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
La necessità di adeguarsi alla sequenza di numerose normative sopravvenute ha determinato un incremento della domanda di informatizzazione proveniente dalle strutture regionali che comporta la necessità di modificare il contratto DIR 1/2008 mediante servizi supplementari ai sensi dell'art. 72, comma 1 lett. b) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Direzione Sistema Informatico, ora Sezione Sistemi Informativi, in attuazione della D.G.R. n. 1037 del 6 maggio 2008 e della D.G.R. n. 1445 del 6 giugno 2008 ed in esecuzione del D.D.R. n. 98 del 27 agosto 2009 sottoscriveva, in data 30 settembre 2009, con il raggruppamento temporaneo tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (mandataria), IBM Italia S.p.a. (mandante) ed Elsag Datamat S.p.a, ora Selex ES S.p.a. (mandante), il contratto per il "Servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione Veneto" (contratto DIR 1/2008).

Tale contratto, che ha un importo complessivo di Euro 67.502.100,00= Iva esclusa, copre il periodo dal 01/10/2009 al 31/12/2016 e individua le attività ed i livelli di servizio richiesti al fornitore per la gestione del sistema informativo regionale.

In particolare il contratto include i seguenti ambiti di intervento: 1) servizi sistemistici ed informatici integrati a supporto dell'operatività e dell'evoluzione del SIRV/CSST (assistenza all'utenza, sicurezza, gestione e manutenzione delle PdL, manutenzione correttiva e conservativa; attività integrate per l'erogazione del servizio di Posta elettronica all'utenza del SIRV; attività integrate relative all'erogazione di servizi informativi ed applicativi SIRV/CSST etc); 2) servizio di sviluppo software e manutenzione per l'evoluzione dei servizi informativi/applicativi SIRV/CSST; 3) servizio di formazione, a supporto delle attività di istruzione dell'utenza all'utilizzo e fruizione dei servizi informativi/applicativi prodotti; 4) servizio di Housing dei server di terze parti, "ospitati" all'interno del Data Center regionale e di quelli DSI di laboratorio e sviluppo; 5) Manutenzione apparati server messi a disposizioni di altre Direzione Regionali (MANSER); 6) servizi professionali per il territorio regionale (installazioni/configurazioni di hardware, porting di data base, formazione e coaching, assistenza all'utenza etc); 7) realizzazione di un progetto di convergenza per definire architetture e configurazioni - tecnologiche, organizzative ed operative, per erogare i servizi informativi/applicativi con una logica di ciclo di vita del servizio e di "performance e pricing end-user".

La documentazione di gara prevedeva che il servizio avrebbe potuto subire, nell'ambito del periodo di validità del contratto, variazioni nella quantità e qualità ai sensi e nei limiti della normativa vigente. In tal caso l'operatore economico aggiudicatario avrebbe dovuto corrispondentemente adeguare il servizio alle esigenze dell'Amministrazione regionale e non avrebbe potuto chiedere prezzi diversi da quelli indicati in offerta per ogni singola prestazione.

Con D.G.R. n. 1651 del 7 agosto 2012 la Giunta regionale, nel prendere atto dell'andamento delle domande di informatizzazione provenienti dalle strutture regionali, autorizzava la variazione in aumento del sopra citato contratto, integrando le prestazioni dello stesso, con ulteriori servizi informatici contrattuali per far fronte alla relativa domanda proveniente dalle strutture regionali, integrati nel Sistema Informativo regionale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 48 della L.R. 4 febbraio 1980, n. 6, con un aumento del corrispettivo per un importo massimo di Euro 13.500.420,00=Iva esclusa, del contratto DIR1/2008.

Con tale provvedimento si incaricava *"la competente struttura regionale - ove il raggiungimento del limite dell'importo contrattuale, come incrementato con il presente atto, si prospetti anticipato rispetto alla scadenza del periodo contrattuale - ad istruire con congrua tempistica le procedure per il nuovo affidamento del servizio o di parti di esso"*.

Tale raggiungimento anticipato del limite dell'importo contrattuale è risultato ben presto evidente, vista la mole di provvedimenti e norme in materia di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche che l'Amministrazione regionale si è

trovata a recepire ed attuare nel proprio interno (si citi a mero titolo di esempio il D.Lgs. 118/2011 che ha comportato una revisione profonda dell'intero sistema di contabilità e impatti sull'intero sistema informativo regionale).

Con D.G.R. n. 31/INF del 12 agosto 2013 la Sezione Sistemi Informativi informava la Giunta regionale sulla necessità di bandire un'apposita e diversa procedura di gara limitatamente alla manutenzione di un sottoinsieme del sistema informativo regionale e segnatamente di quelle applicazioni/servizi che non sono particolarmente coinvolte da progetti evolutivi rilevanti e che possono essere "staccate" dal complesso delle altre applicazioni senza causare alle stesse pregiudizio. È questo il caso delle applicazioni gestionali "verticali" ad uso e consumo di specifiche Strutture regionali senza particolari interazioni con le altre applicazioni, dei sottosistemi dedicati alla *business intelligence*, dei portali tematici e dei servizi di e-government.

L'indizione di tale procedura è stata, quindi, autorizzata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2462 del 23 dicembre 2014 ed il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S) in data 9 giugno 2015. Il tempo intercorso tra la DGR 31/INF e la pubblicazione del bando trova le proprie ragioni:

- nella necessità di individuare un modello tecnico-organizzativo adeguato per separare la manutenzione di una parte delle applicazioni regionali senza causare pregiudizio all'integrità e coerenza dell'intero sistema;
- nella concorrenza di numerosissime altre attività quali la gestione dei bandi POR, l'espletamento di altre procedure parimenti urgenti, la riduzione sistematica e progressiva del personale in forza alla Sezione Sistemi Informativi;
- nella necessità di disporre delle relative risorse economiche;
- nell'entrata in vigore della contabilità "armonizzata" che ha provocato ulteriori ritardi nell'avvio dell'esercizio contabile 2015.

Tale nuova procedura (Dir 1/2015) non riguarda la manutenzione di tutti gli applicativi regionali. Una parte infatti, in quanto interessata da importanti progetti di trasformazione che richiedono continuità di gestione, sono rimasti in capo al contratto Dir 1/2008. Tra questi si citano a titolo di esempio: il progetto NuSICO (Nuovo Sistema Informativo Contabile) per l'adeguamento del sistema di contabilità regionale ai dettami del D.Lgs. 118/2011(armonizzazione dei sistemi contabili), il progetto per la realizzazione del nuovo sistema di gestione e monitoraggio dei progetti finanziati con fondi strutturali (SIU) ed il parallelo adeguamento alla nuova programmazione comunitaria dei sistemi attuali (SMUPR, GAFSE, A39, PSR,...) nelle more della realizzazione del nuovo sistema, il catasto regionale degli impianti termici (D.P.R. n. 74/2013), il portale istituzionale regionale (profondamente impattato dalle disposizioni in materia di "amministrazione trasparente" - D.Lgs. n. 33/2013).

La procedura in questione (Dir 1/2015) è in fase di aggiudicazione e il relativo contratto sarà presumibilmente firmato entro la fine del mese di maggio.

Quanto agli applicativi rimasti in capo al contratto Dir 1/2008, il fabbisogno in termini di servizi informativi era stato stimato, in occasione della progettazione della gara Dir 1/2015, compatibile con le disponibilità del quadro economico del relativo contratto.

A partire dai primi mesi del 2015, a causa dei tempi necessari all'espletamento della procedura di gara (Dir 1/2015) - sul quale, come sopra precisato, ha inciso sensibilmente il ritardo dell'avvio dell'esercizio contabile 2015 - tale fabbisogno prestazionale ha subito un inaspettato incremento rispetto alle stime di fine 2014.

L'applicazione completa del D.Lgs. 118/2011 sta, infatti, comportando uno sforzo superiore a quanto inizialmente previsto. La Giunta regionale, infatti, con D.G.R. n. 322 del 24 marzo 2016 ha deliberato la realizzazione dell'ulteriore step 1.2. della Macrofase 1 del programma operativo di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 650 del 29 aprile 2014, disponendo altresì l'avvio del progetto del bilancio consolidato ex art. 11 bis del D.Lgs 118/2011. Inoltre non erano previste né prevedibili alcune implicazioni che la norma produce su altri settori del sistema informativo, quali ad esempio la gestione delle risorse umane (superamento dell'attuale modalità di pagamento degli stipendi con sospeso di cassa) o per permettere la corretta gestione dei dati del patrimonio, così come richiesto anche dalla Corte dei Conti in sede di parifica 2014.

Anche l'applicazione della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) si sta rivelando più complessa e impattante del previsto, con la necessità di intervenire sulle diverse applicazioni del sistema informativo che concorrono a produrre le informazioni da pubblicare sul portale regionale. Parimenti, alcuni progetti avviati negli scorsi anni, come la digitalizzazione delle delibere di Giunta, hanno richiesto e continuano a richiedere ulteriori e maggiori risorse. Nuove normative, inoltre, e nuovi progetti obbligano la Sezione Sistemi Informativi ad intervenire pesantemente sul parco software esistente, tra tali obblighi si citano ad esempio:

- le nuove disposizioni di Legge in materia di prestazioni energetiche degli edifici (decreti interministeriali del 26 giugno 2015 e D.G.R. n.1258 del 28 settembre 2015);
- l'avviamento della fatturazione elettronica, avvenuto il 31/03/2015;
- le novità introdotte dalla riforma della Giustizia al processo civile telematico, con gli inevitabili impatti sull'informatizzazione dell'Avvocatura regionale, come ad esempio le continue variazioni alle specifiche per il

deposito telematico di atti giudiziari;
- l'obbligo di conservare a norma il registro giornaliero di protocollo, entrato in vigore l'11/10/2015, che ha comportato il recupero e la conservazione di tutto il pregresso a partire dal 1/1/2014;
- la realizzazione del sistema Prode, per l'informatizzazione del processo di stesura e approvazione del DEFR, avviato con nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 121857 del 20/03/2015 e la successiva evoluzione al più ampio sistema informativo di monitoraggio e controllo delle priorità strategiche dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR n. 45/INF del 1/12/2015;
- la necessità, da una parte, di adeguare i sistemi informativi esistenti dedicati alla gestione e monitoraggio dei fondi strutturali (SMUPR, GAFSE, PSR, A39, ecc.) e, dall'altra, di finanziare la realizzazione del nuovo sistema informativo unitario (SIU), la cui realizzazione è stata approvata con D.G.R. n. 456 del 7 aprile 2015;
- l'imprevedibile massiccia adesione degli enti locali veneti al nodo regionale per i pagamenti telematici, la cui costituzione è stata approvata con D.G.R. n. 2035 del 3 novembre 2014, ma che ha visto l'adesione di oltre 400 enti locali nei mesi di novembre e dicembre 2015, in prossimità della scadenza fissata dal Governo.

Ulteriormente la riforma del codice dell'amministrazione digitale (c.d. CAD 3.0) introdurrà nuovi adempimenti e scadenze in materia di informatizzazione. A mero titolo di esempio, si cita la proposta di modifica dell'articolo 3, con l'introduzione del comma 1-quater che recita quanto segue: *"La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata [...] in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento"*. Allo stesso modo, la proposta di modifica dell'articolo 7 introdurrà l'obbligo di erogare tutti i servizi della pubblica amministrazione anche in modalità telematica, con la possibilità per gli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso e l'obbligo di pubblicare i risultati. È evidente come tali disposizioni impattino sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi e implichino una profonda revisione delle attuali procedure di gestione.

L'incremento di attività, in particolare di *"giornate/persona"* per lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni software regionali relative al contratto DIR 1/2008 (non rientranti nella DIR 1/2015), necessario per far fronte all'esposta domanda di servizi informatici, è stimato in n. 5.128 giornate, il cui costo unitario, sulla base dell'attuale contratto, è pari ad Euro 460,00 più IVA.

Allo stesso non potrebbe essere fatto fronte mediante una nuova gara, in quanto trattasi di progetti di implementazione di applicativi esistenti, in molti casi strettamente interconnessi, che, pena notevoli ed importanti disguidi che coinvolgerebbero tutti i servizi regionali, non potrebbero che essere condotti dall'attuale manutentore del sistema informativo regionale.

Non procedere ad alcun incremento del fabbisogno informatico e contingentare le ultime risorse disponibili in base al contratto, comporterebbe una compressione delle attività e, quindi, inevitabilmente il mancato o parziale rispetto di alcune importanti disposizioni di Legge, il cui mancato adempimento comporterebbe danni certi all'Amministrazione.

D'altro canto il nuovo contratto DIR 1/2015 - in corso di definizione - rispetto al contratto d'appalto vigente (DIR 1/2008) ha un ambito circoscritto al solo sviluppo software di alcuni servizi informativi/applicativi (come più sopra precisato) ed in particolare riguarda solo alcuni degli ambiti coperti dal contratto Dir 1/2008. Pertanto, al fine di valutare le possibilità giuridiche di ampliare la capacità di tale ultimo contratto, la Sezione Sistemi Informativi con nota in data 17/02/2016 prot. n. 0061308 chiedeva all'Avvocatura Regionale l'emissione di un parere.

La stessa, con nota in data 14/03/2016, prot. n. 99976, ha affermato l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 72 comma 1, lett. b) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che prevede la facoltà, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di aggiudicazione, di modificare il contratto nel caso in cui si rendano necessari servizi supplementari.

La norma prevede infatti che: *"I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:.....b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente: i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e ii) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. Tuttavia, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva."*

La norma in questione - come afferma l'Avvocatura regionale - soccorre nel caso in esame poiché i servizi supplementari risultano necessari visti gli obblighi, prevalentemente derivanti da disposizioni legislative nazionali da attuare, che gravano in capo all'Amministrazione e poiché costituiscono servizi di implementazione di applicativi esistenti, in molti casi strettamente interconnessi, che non potrebbero che essere condotti dall'attuale manutentore del sistema informativo regionale.

Quanto all'applicabilità della norma nell'ordinamento nazionale si ricorda che le direttive europee, atti che normalmente acquistano efficacia a seguito dell'adeguamento da parte dell'ordinamento statale, devono trovare applicazione diretta nello stato membro laddove le loro disposizioni siano incondizionate e sufficientemente precise e non vengano recepite entro il termine previsto dalla direttiva medesima (c.d. disposizioni self executing).

Nel caso in esame - continua l'Avvocatura regionale - è indubbio che la norma sia sufficientemente precisa e possa quindi essere recepita direttamente nell'ordinamento italiano senza che siano necessarie norme di dettaglio. Dalla lettera della stessa risulta inoltre sia una disposizione a recepimento obbligatorio e non facoltativo da parte delle nazioni appartenenti all'Unione Europea.

La Direttiva in questione, entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 94/65 il 28 marzo 2014, doveva essere necessariamente recepita dagli Stati Membri entro il 18 aprile 2016. Sul fronte nazionale il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo di recepimento, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che all'art. 106 disciplina le modifiche di contratto durante il periodo di efficacia conformemente all'art. 72 del citata Direttiva.

Tale normativa, non applicabile alla fattispecie in esame posto che il legislatore all'art. 216 stabilisce che la stessa "*si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore*", sembrerebbe tuttavia ostare all'applicabilità alla fattispecie in esame anche della disciplina prevista dall'art. 72 della citata Direttiva comunitaria.

Si deve tuttavia ricordare che il principio *tempus regit actum* riguarda le norme che regolano gli atti che quindi, normalmente, non possono valere che per il futuro. Le disposizioni invece che regolano i rapporti in essere, salvo disposizione contraria, incidono direttamente su tali rapporti. Infatti le disposizioni sopravvenute sono da ritenersi applicabili alla parte di rapporti pregressi limitatamente alla regolazione degli effetti ancora in corso (in tal senso Corte Costituzionale, 8 maggio 2016, Corte Costituzionale, 9 giugno 2015, n. 108; Corte Costituzionale, 27 giugno 1997, n. 204). Tra le norme che regolano i rapporti contrattuali in corso devono comprendersi anche le norme che prevedono la loro modificabilità.

E la Direttiva Comunitaria, applicabile negli Stati membri dal 18 aprile 2016, non fa, ai fini della sua applicabilità, nessuna distinzione tra atti e rapporti in essere. E quindi se la normativa italiana (art. 106 D.Lgs 50/2016) trova applicazione, come previsto dall'art. 216 solo ai contratti "*per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore"* la disposizione di cui all'art. 72 della direttiva è da ritenersi di immediata applicazione nel nostro ordinamento a far data dal 18 aprile 2016 per la parte in cui disciplina un rapporto contrattuale che non ha, a tale data, esaurito ancora i suoi effetti.

Escludere l'applicazione dell'art. 72 della Direttiva ai contratti in essere al 18 aprile 2016, rappresenterebbe dunque una disapplicazione del diritto europeo che non può essere disposta neppure dal legislatore in forza del principio di *primauté* del diritto europeo; determinerebbe altresì un'incertezza normativa in tema di modificabilità dei contratti ante D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 posto che tale ultimo decreto legislativo ha disposto l'abrogazione del D.Lgs 163/2006, di buona parte del D.P.R. 207/2010, in particolare di tutte le disposizioni in materia di servizi e forniture artt. da 271 a 342, dell'art. 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, normativa interna che peraltro ammetteva la modificabilità dei contratti.

Ad ulteriore conferma dell'immediata applicazione ai contratti in corso e quindi alla fattispecie in esame dell'art. 72, paragrafo 1, lett. b) a decorrere partire dal 18 aprile 2016 si sottolinea come essa recepisca un preesistente orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia; ci si riferisce in particolare alla sentenza 19 giugno 2008, n. C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH contro Republick Osterreich Bund che, pur ribadendo che in base al diritto vigente devono considerarsi vietate le modifiche al contratto d'appalto già concluso, afferma che talune variazioni, soprattutto nei contratti di lunga durata devono considerarsi consentite se non, in particolari casi, inevitabili. Sulla base di tale pronuncia è stato fondato, appunto, l'art. 72, il cui paragrafo 1, lett. b) specifica le condizioni in presenza delle quali è possibile modificare il contratto per lavori, servizi e forniture supplementari ovvero non sostanziali.

A riprova della natura non sostanziale della modifica proposta depongono sia la natura delle prestazioni necessarie (*"giornate/persona"* per lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni software regionali già previste nel contratto DIR 1/2008) sia il corrispettivo per tali servizi supplementari, pari ad Euro 1.999.920,00, Iva esclusa, equivalente al 2,96% del valore del contratto e quindi ponendosi sotto il previsto limite del 50 % del valore del contratto iniziale. Tale importo, così come risulta dall'offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario della gara in data 6 aprile 2016 - agli atti della Sezione Sistemi Informativi al prot. n. 134303 in pari data - corrisponde ad un valore unitario per giornata di Euro 390,00, migliorativo rispetto a quello contrattualmente a suo tempo previsto.

La Sezione Sistemi Informativi darà poi pubblicità dell'intervenuta modifica del contratto in corso di esecuzione mediante la pubblicazione di un avviso sulla GUCE ai sensi dell'art. 72, comma 1, ultimo periodo, della citata Direttiva 2014/24. Della stessa darà inoltre comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs 50/2016.

L'importo stimato nella modifica contrattuale troverà copertura sul capitolo 7204 *"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale"* del Bilancio regionale 2016.

Si precisa che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto costituisce corrispettivo per la prestazione di servizi informatici.

Si ricorda infine, come portato all'attenzione della Giunta regionale con D.G.R. n. 22/INF del 5 maggio 2016, che in ragione della prossima scadenza naturale del contratto DIR 1 2008 entro l'anno corrente verrà indetta dalla Sezione Sistemi Informativi la nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica nonché gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il sistema informativo regionale mediante servizi di call center ed help desk. Tale previsione si ritiene ragionevole tenuto conto della situazione di organico della Struttura, dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti (D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016) nonché del processo organizzativo in corso della macchina regionale anche in termini di servizi da erogare al territorio.

Per tutte le ragioni su esposte si propone dunque di autorizzare la modifica del contratto stipulato tra Direzione Sistema Informatico, ora Sezione Sistemi Informativi, e il costituito raggruppamento tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. con sede in Roma Via San Martino della Battaglia 56 (mandataria), IBM Italia S.p.a. con sede in Segrate (MI) Circonvallazione Idroscalo (mandante) e Elsag Datamat S.p.a., ora Selex ES S.p.a. con sede legale a Genova, Via Giacomo Puccini, 2 (mandante), di cui alle note prot. n. P/529370/41.04 del 28 settembre 2009, prot. n. P/145500/41.04 del 16 marzo 2010 e prot. n. 307288 del 1° giugno 2010, mediante prestazioni supplementari, n. 5.128 "giornate/persona" per lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni software regionali, già previste nel contratto DIR 1/2008, ai sensi dell'art. 72 comma 1 lett. b) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, , con un aumento del corrispettivo per un importo massimo di Euro 1.999.920,00, Iva esclusa = (euro unmilionenovecentonovantanovemilanovecentoventi/00).

Si propone altresì di incaricare il Direttore Regionale della Sezione Sistemi Informativi dell'adozione, degli atti necessari all'attuazione della presente delibera, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa secondo la normativa vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 72 comma 1 lett. b) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 ;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Visto il contratto DIR 1/2008 sottoscritto dalla Direzione Sistema Informatica, ora Sezione Sistemi Informativi, ed il costituito temporaneo raggruppamento tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., IBM Italia S.p.a. ed Elsag Datamat S.p.a., ora Selex ES S.p.a., in data 30 settembre 2009 ed i successivi atti integrativi dello stesso;

Visto il parere dell'Avvocatura di cui alla nota in data 14/03/2016, prot. n. 99976;

Vista la proposta di Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. pervenuta con prot. n. 134303 del 06/04/2016, agli atti della Sezione Sistemi Informativi.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica del contratto stipulato tra Direzione Sistema Informatico, ora Sezione Sistemi Informativi, e il costituito raggruppamento tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. con sede in Roma Via San Martino della Battaglia 56 (mandataria), IBM Italia S.p.a. con sede in Segrate (MI) Circonvallazione Idroscalo (mandante) e Elsag Datamat S.p.a., ora Selex ES S.p.a. con sede legale a Genova, Via Giacomo Puccini, 2 (mandante), di cui alle note prot. n. P/529370/41.04 del 28 settembre 2009, prot. n. P/145500/41.04 del 16 marzo 2010 e prot. n. 307288 del 1° giugno 2010, mediante prestazioni supplementari, n. 5.128 *"giornate/persona"* per lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni software regionali, già previste nel contratto DIR 1/2008, ai sensi dell'art. 72 comma 1 lett. b) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, con un aumento del corrispettivo per un importo massimo di Euro 1.999.920,00, Iva

esclusa = (euro unmilionenovecentonovantanovemilanovecentoventi/00);

3. di dare atto che il corrispettivo massimo previsto per l'attuazione della modifica contrattuale approvata al precedente punto del dispositivo, pari ad Euro 1.999.920,00, Iva esclusa = (euro unmilione novecent onovantanovemila novecentoventi/00), troverà copertura sul capitolo n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del Bilancio regionale 2016;
4. di incaricare il Direttore Regionale della Sezione Sistemi Informativi dell'esecuzione del presente atto ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
5. di dare atto che la Sezione Sistemi Informativi darà pubblicità dell'intervenuta modifica del contratto in corso di esecuzione mediante la pubblicazione di un avviso sulla GUCE ai sensi dell'art. 72, comma 1, ultimo periodo, della Direttiva 2014/24. Della stessa darà inoltre comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
6. di dare atto che le spesa per la prestazione di servizi informatici non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 323883)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 715 del 27 maggio 2016

Attuazione della sentenza del Tar Veneto, Sez, III, n. 1118/2015. Integrazione dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero. Integrazione della DGR 2501/04. Art. 10 l.r. 22/2002 - D.G.R. n. 1892/2015. Determinazioni.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323926)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 716 del 27 maggio 2016

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti al TAR per il Veneto proposto dalla Fondazione Fioroni - Museo e Biblioteca pubblica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323927)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 717 del 27 maggio 2016

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Padova da C. A. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 23.09.2015 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323929)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 718 del 27 maggio 2016

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia da A. D. contro la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 27.09.2013 causato da fauna selvatica. Rettifica parziale DGR n. 449 del 19.04.2016.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323930)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 719 del 27 maggio 2016

Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti in n. 3 contenziosi pendenti avanti il TAR Veneto (R.G. nn. 11/14 e 1434/14) nonché avanti il Tribunale di Venezia (R.G. n. 5947/14).

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323933)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 720 del 27 maggio 2016

Autorizzazione ad instaurare causa avanti il Tar Veneto proponendo impugnazione avverso nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 31529 dell'1.04.2016 in merito alla procedura di infrazione comunitaria 2003/2077 relativa all'inadempimento ed alla mancata esecuzione da parte dello Stato italiano delle direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE in materia di discariche ''abusive''.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323911)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 721 del 27 maggio 2016

Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti il Tar Veneto nella causa promossa da Unifica soc. coop. ed altri contro la Regione Veneto ed altri, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 88/2016 del 18.4.16 della Sezione Difesa del Suolo di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento della "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto dell'intervento di realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno".

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323928)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 722 del 27 maggio 2016

Autorizzazione alla proposizione di ricorso per ammissione di crediti vantati dall'Amministrazione regionale nei confronti della società V.A.C.G. snc in fallimento.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323912)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 724 del 27 maggio 2016

Procedimento penale avanti il Tribunale di Vicenza. Autorizzazione alla costituzione nel giudizio penale quale persona offesa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323913)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 725 del 27 maggio 2016

Ratifica DPGR n. 55 del 20.05.2016 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 323917)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 729 del 27 maggio 2016

Conferma della composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa. Definizione degli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del comparto e della dirigenza.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma la composizione della delegazione trattante di parte pubblica e si formulano le linee di indirizzo alle quali la stessa dovrà conformarsi nella definizione della contrattazione decentrata integrativa per il personale del comparto e della dirigenza.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Al fine di poter avviare il confronto con le OO.SS. per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi relativi all'anno 2016, in base a quanto stabilito dal CCNL 1° aprile 1999 - per il personale del comparto - e dal CCNL 23 dicembre 1999 - per il personale dirigente - si propone di confermare i soggetti che costituiranno la Delegazione Trattante di parte pubblica nelle persone del Segretario Generale della Programmazione, con funzioni di Presidente e del Direttore della Sezione competente in materia di risorse umane, in qualità di componente.

Conseguentemente, si ritiene necessario provvedere alla formulazione delle linee di indirizzo cui la Delegazione Trattante di parte pubblica dovrà attenersi in ordine alla conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per il 2016, nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

A riguardo, si evidenzia anzitutto che con l'entrata in vigore del comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è mutato nuovamente il quadro normativo di riferimento per la corretta determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale regionale.

Esso oggi testualmente prevede che "*...Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli* articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124*, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo* 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente...".*

Le risorse decentrate per la dirigenza sono quelle individuate nel provvedimento che la Giunta Regionale ha approvato in data odierna, ferma restando la possibile rideterminazione a fine anno in applicazione della succitata disposizione di legge nazionale.

Le risorse decentrate per il personale del comparto saranno anch'esse oggetto di specifico provvedimento di Giunta che le andrà a quantificare anche sulla scorta di quanto previsto nella programmazione annuale del fabbisogno di personale per l'anno 2016.

Per quanto concerne, più nello specifico, la definizione degli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del comparto e della dirigenza si ritiene utile richiamare, altresì, i significativi cambiamenti normativi che nel tempo hanno teso al rafforzamento dei sistemi di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, con particolare riferimento alla valorizzazione del merito, confermando il sistema di valutazione della performance in collegamento ai processi di determinazione e realizzazione degli obiettivi, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 e richiamati dalla L.R. n. 54/2012.

Ancora, si dovrà provvedere alla definizione delle retribuzioni relative agli istituti che attengono alla gestione delle varie indennità (e delle relative retribuzioni) connesse ai vari istituti contrattualmente previsti.

Relativamente al personale dirigenziale, si rileva che il processo di riorganizzazione in atto, porterà ad un nuovo modello organizzativo che avrà inevitabilmente una ricaduta sulla quantificazione delle risorse e sul loro impiego, realizzando nel

contempo un adeguamento della normativa regionale all'evoluzione della normativa statale in materia.

Va a tal proposito evidenziato che il Consiglio Regionale ha recentemente approvato la legge regionale avente ad oggetto *"Modifiche alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 - Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto"* in tema di snellimento e razionalizzazione delle figure dirigenziali, ridisegnando la composizione della struttura organizzativa dell'ente (piano di *assessment*).

Sempre per quanto concerne il personale dirigenziale, si ribadisce la necessità di focalizzare l'attenzione agli istituti contrattuali che prevedono che i trattamenti accessori possono essere graduati in funzione della complessità organizzativa e gestionale, della dimensione delle risorse a disposizione, della dimensione e rilevanza dei referenti e dei destinatari dell'attività della struttura, così come coerentemente richiamato dalla L.R. 54/2012.

La retribuzione di risultato di tutti i Dirigenti sarà sottoposta alla valutazione, sulla base degli obiettivi conseguiti, in ossequio alle indicazioni che saranno fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione, fermo restando che con l'approvazione della succitata legge regionale e la conseguente abrogazione dell'art. 22, comma 1, lettera c) della L.R. n. 54/2012, tutti gli incarichi dirigenziali dovranno ora trovare copertura nell'apposito fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale.

Si richiama, infine, la Delegazione Trattante a perseguire gli obiettivi fissati conducendo una trattativa ispirata al rispetto delle relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti.

In ultimo, come previsto dalla normativa vigente, i contratti decentrati che scaturiranno dalla trattativa che si va ad aprire, dovranno essere oggetto di attestazione positiva da parte del competente Collegio dei Revisori dei Conti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI i CCNL vigenti per il personale del comparto e per la dirigenza;

VISTA la L.R. n. 54/2012 nel suo testo novellato;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO D.Lgs. n. 150/2009;

VISTA la Legge n. 208/2015;

delibera

1. di stabilire che la Delegazione Trattante di parte pubblica, sia per il personale del comparto che per la Dirigenza, sia confermata nelle persone del Segretario Generale della Programmazione con funzione di Presidente e dal Direttore della Sezione competente in materia di Risorse Umane, in qualità di componente;

2. di impartire alla Delegazione Trattante di cui al punto 1 le direttive riportate in premessa;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 323918)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 730 del 27 maggio 2016

Assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 6 giugno 2016 alle ore 10.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. interamente partecipata dalla Regione del Veneto, convocata per il giorno 6 giugno 2016 alle ore 10.00 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con nota del 10 maggio 2016 l'Amministratore Unico della Immobiliare Marco Polo S.r.l., partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea della Società, presso la sede legale della medesima, in Venezia, Dorsoduro n. 3901, per il giorno 26 maggio 2016 alle ore 10.00, in prima convocazione e per il giorno 6 giugno 2016 alle ore 10.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015;
2. varie ed eventuali.

Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR n. 258 del 5 marzo 2013 ed infine dalla DGR 2101 del 10 novembre 2014 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013", l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio d'esercizio, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposito prospetto da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Pertanto, da quanto riportato nella tabella compilata dalla Società ed inserita nel bilancio, che si allega (**Allegato A**), si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate.

La Società, in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi, applica le disposizioni del codice degli appalti e in data 24 maggio 2013 ha adottato il regolamento per le acquisizioni in economia.

Nella medesima data è stato adottato anche il regolamento per l'assunzione del proprio personale.

Quest'ultima informazione era stata fornita in occasione dell'approvazione del precedente bilancio ma non è riportata dalla Società nell'ultima tabella compilata.

Il costo del personale a tempo indeterminato per il 2015 è stato di Euro 432.467,00 ed è pertanto calato rispetto all'anno precedente quando era stato di Euro 453.569,00.

Il numero del personale a tempo indeterminato nel 2015 è rimasto invariato e pari a 11 unità.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, con convenzioni, Co.Co.Co e contratti di lavoro a progetto, la Società ha indicato un costo per l'anno 2015 pari a Euro 0,00 mentre era Euro 51.254,00 nel 2009. Il costo complessivo del personale per il 2015 è stato pertanto pari ad Euro 432.467,00.

Il costo per studi ed incarichi di consulenza, relativo a consulenze giornalistiche e ufficio stampa, è stato di Euro 16.964,00 nel 2015, ed era stato Euro 8.447,00 nel 2014, mentre nel 2009 ammontava ad Euro 74.909,00.

I costi per pubblicità e di rappresentanza sono stati nel 2015 pari ad Euro 1.650,00 ed erano stati pari a Euro 0.00 nel 2014, mentre nel 2009 ammontavano ad Euro 37.345,00.

Nel 2015 non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni, né spese per l'acquisto, la manutenzione, l'esercizio di autovetture o l'acquisto di buoni taxi.

In data 08/08/2014 l'assemblea ha approvato la riduzione del 10% dei compensi percepiti dall'organo amministrativo.

La Società precisa di non aver distribuito dividendi al Socio Unico Regione del Veneto relativamente al bilancio chiuso al 31/12/2014 in quanto esso si è chiuso in perdita. A tale spiegazione bisogna però aggiungere che la proposta relativa all'utile del 2015 da parte dell'Amministratore Unico è quella di riportarlo a nuovo.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, la Società non lo ha ancora adottato e, a tal proposito, si rinvia a quanto riportato per le varie ed eventuali.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013, la Società dichiara di non aver riscontrato casi di superamento dei limiti ivi indicati.

L'analisi delle direttive effettuata con la DGR 1441 del 29/10/2015 con riferimento al bilancio al 31/12/2014 aveva posto in evidenza una considerevole riduzione delle spese di varia natura da un lato e una notevole crescita dei costi del personale a tempo indeterminato dall'altro e, pertanto, la Giunta regionale aveva stabilito di prescrivere alla Società di mantenere inalterati i costi per studi ed incarichi di consulenza e quelli per spese di rappresentanza rispetto al 2014 e di mettere in atto un piano di contenimento dei costi del personale per il 2015.

Tale prescrizione può essere considerata sostanzialmente rispettata, considerati i valori precedentemente illustrati, anche se bisogna considerare che il costo complessivo del personale nel 2015 pari ad Euro 432.467,00 è stato ancora superiore al valore medio del costo del personale nel triennio 2011/2013 pari ad Euro 419.038,00.

Per concludere, si propone di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio della Società (**Allegato A**) in merito al rispetto delle direttive e, inoltre, di prescrivere alla Società di contenere il costo complessivo del personale per il 2016 entro il valore medio del costo del personale registrato nel triennio 2011/2013, come previsto dalla DGR 447/2015.

Con riferimento all'adempimento previsto dall'art. 2 della L.R. 39/2013, la Società ha presentato la proposta sul contenimento delle spese di funzionamento per il 2016 (**Allegato B**).

In tale proposta la Società premette che le voci di costo sono state ridotte pressoché ai minimi termini e non è pertanto possibile conseguire ulteriori significativi risparmi.

La Società auspica una fattiva collaborazione con il socio unico Regione Veneto per addivenire a delle soluzioni di carattere strutturale che permettano alla società di conseguire - oltre un buon equilibrio finanziario - anche un equilibrio economico.

A tal fine, a parere della Società, il Socio Unico dovrebbe accordare alla società una concessione del compendio di "Villa Contarini" molto più lunga (25-30 anni) così da permettere al conto economico di assorbire i costi degli ammortamenti, derivanti dagli interventi di manutenzione straordinaria, senza dar luogo a ingenti perdite nei singoli esercizi.

Inoltre la Società fa presente che dal 2012 gli affidamenti da parte della Regione del Veneto sono calati sensibilmente comportando, insieme alla decurtazione dei canoni d'affitto verso gli enti pubblici causata dalla spending review, una importante flessione dei ricavi.

Da ultimo la Società ricorda al Socio Unico l'opportunità di riutilizzare la ex centrale idroelettrica "Opifici Minori" adiacente al compendio immobiliare di Villa Contarini e a tal fine ribadisce la necessità di un intervento proattivo della Regione del Veneto.

Rimandando alla proposta allegata per i dettagli, si propone di approvarla per quanto concerne l'impegno in capo alla Società e cioè quello di mantenere le voci di costo ai minimi termini.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta da: bilancio al 31 dicembre 2015 e relativa nota integrativa, relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico (**Allegato A**), si evince che Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha chiuso l'esercizio con un utile di Euro 118.565,00, registrando un miglioramento rispetto al

risultato conseguito nell'esercizio precedente, quando si era conseguita una perdita di - Euro 329.868,00.

Anche per quest'anno la Società ha erogato servizi nel complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) relativi a:

- sorveglianza e custodia del complesso monumentale;
- assistenza al pubblico, guardaroba, portineria e biglietteria;
- pulizia del parco e della villa;
- valorizzazione e promozione della villa;
- organizzazione di convegni e altre attività istituzionali;
- servizio di ristorazione/caffetteria;
- altri servizi aggiuntivi: quali, ad esempio la commercializzazione di prodotti non rientranti tra quelli strettamente riconducibili alla valorizzazione della Villa (*gadgets*, prodotti agroalimentari, prodotti dell'artigianato locale), il servizio di bus-navetta a supporto delle iniziative di valorizzazione del complesso monumentale, il noleggio di attrezzature sportive di vario genere (quali, ad esempio, biciclette, piccole imbarcazioni a remi, ecc.); organizzazione e promozione di programmi specifici di accoglienza, accompagnamento e guida nel territorio avvalendosi delle figure professionali previste (guide, accompagnatori, interpreti naturalistici, ecc.); attività di *incoming* turistico, sottoscrizione di accordi con le strutture ricettive, ristorative e ricreative del territorio, con i *tour operators* e le agenzie di viaggio con la predisposizione di pacchetti turistici e di offerte modulari che favoriscano la permanenza dei visitatori sul territorio anche nei periodi di bassa stagione turistica.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad Euro 1.538.354,00 è in aumento rispetto al 2014 di + Euro 661.641,00; tale variazione positiva va individuata principalmente nell'incremento della posta contabile "Altri ricavi e proventi" (tra cui "contributi in conto esercizio"), il cui valore è passato da Euro 32.686,00 ad Euro 690.138,00 del 2015 (+ Euro 657.452,00).

Si segnala, inoltre, un aumento della posta di bilancio "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" che nell'esercizio 2015 ha fatto registrare un aumento di Euro 14.415,00 rispetto al 2014, attestandosi su un importo di Euro 848.216,00. Questa voce è costituita dai ricavi conseguiti dalla locazione di Palazzo Torres-Rossini in Venezia e dalla gestione di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD).

Nel 2015 i ricavi generati da quest'ultimo complesso immobiliare hanno registrato un netto incremento rispetto all'esercizio 2014, principalmente riconducibile alla corresponsione, da parte della Regione Veneto, di un contributo a parziale copertura delle ingenti spese di manutenzione straordinaria della villa sostenute dalla società; per quanto riguarda il contratto di locazione di Palazzo "Torres-Rossini", il relativo canone a partire dal 1 gennaio 2015 è stato ridotto di Euro 105.313,00 rispetto a quanto previsto in precedenza, in conseguenza di quanto stabilito dalla L.R. n. 47/2012 che ha applicato la decurtazione del 15 per cento con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e dai propri enti, aziende e agenzie, in attuazione dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012.

I "Costi della produzione" sono aumentati rispetto al 2014 registrando una variazione di + Euro 172.090,00, attestandosi su un totale di Euro 1.412.686,00.

Nello specifico è aumentato l'importo delle voci "Costi per servizi" (variazione di + Euro 28.219,00) con un valore a bilancio di Euro 223.516,00, e "Ammortamenti e svalutazioni" (variazione di + Euro 165.905,00) che registra un valore di Euro 601.594,00.

È invece diminuito il valore della posta "Costi per il personale", attestandosi su un valore di Euro 432.467,00, con una variazione di - Euro21.102,00 rispetto all'esercizio precedente, nel quale erano pari ad Euro 453.569,00.

Le altre voci che compongono la posta "Costi della Produzione" non hanno subito invece variazioni di rilievo.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a Euro 125.668,00 (- Euro 363.883,00 nel 2014), con una variazione positiva rispetto all'anno precedente di + Euro 489.551,00.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di Euro 9.943,00, in diminuzione rispetto all'anno precedente per Euro 24.072,00, quando presentava un valore a bilancio di Euro 34.015,00. La gestione straordinaria registra un valore pari a Euro 0,00, così come si era verificato nel precedente esercizio.

La voce "Utile ante imposte" riporta un valore positivo pari a Euro 135.611,00 e le "Imposte di esercizio" per l'esercizio 2015 ammontano ad Euro 17.046,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra, dal lato dell'Attivo, un incremento delle "Immobilizzazioni" con una variazione complessiva di + Euro 51.839,00 rispetto al 2014 ed un valore di bilancio al 31/12/2015 di Euro 7.306.521,00.

Le "Immobilizzazioni immateriali" registrano un valore di bilancio il cui importo è passato da Euro 541.233,00 del 2014 a Euro 833.301,00 del 2015 (- Euro 292.068,00), mentre le "Immobilizzazioni materiali" hanno subito una diminuzione di - Euro 240.229,00 attestandosi su un importo complessivo di Euro 6.472.220,00 (Euro 6.713.449,00 nel 2014).

Le "Immobilizzazioni Finanziarie" sono nulle, come nell'esercizio precedente.

La voce "Attivo circolante" evidenzia un incremento di Euro 35.199,00, attestandosi su un importo di Euro 1.916.424,00; tale incremento è attribuibile principalmente alla voce "Disponibilità liquide", per un importo complessivo a valere sul bilancio 2015 di Euro 1.564.707,00 (+ Euro 196.711,00).

I "Crediti", invece, presentano una variazione negativa di Euro 174.073,00 rispetto al 2014, attestandosi su un importo di Euro 272.904,00.

Sono, invece, nulle le "Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni".

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala un decremento dei "Debiti" di -Euro 44.267,00, il cui ammontare passa da Euro 206.184,00 ad un valore di Euro 161.917,00 nel 2015, ed un aumento del valore della posta "Trattamento di fine rapporto" che passa da Euro 83.800,00 ad Euro 98.731,00 con un aumento di Euro 14.931,00. Inoltre, nella voce Patrimonio netto, gli "Utili portati a nuovo" sono nulli rispetto all'anno precedente (Euro 286.342,00).

Infine, per quanto riguarda la proposta sul contenimento delle spese, la Società ha dichiarato di puntare sull'incremento dei ricavi generati dalla gestione di "Villa Contarini" in relazione all'organizzazione di progetti ed eventi culturali da tenersi in Villa e sviluppando attività commerciali quali *meeting* e convegni.

La Società conta poi di migliorare la propria performance reddituale proseguendo, oltre allo sviluppo delle attività commerciali e museali, anche nell'opera di monitoraggio dei costi operativi.

Per quanto riguarda le attività svolte nel corso del 2015, la Società ha gestito varie iniziative afferenti l'evento di Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra promozione delle attività correlate; ha organizzato e allestito nella sala espositiva di villa Contarini la Mostra "L'armonia del Vero"; ha ospitato presso Villa Contarini l'undicesima edizione della manifestazione Caseus Veneti - Concorso regionale formaggi del Veneto; ha ospitato presso Villa Contarini dal 19 al 21 ottobre 2015 il "Festival delle Scuole di Ristorazione del Veneto".

Come già riportato nella proposta di contenimento delle spese di funzionamento, nell'esercizio la società ha approfondito la possibilità di disporre e riutilizzare la ex-centrale idroelettrica "Opifici Minori" adiacente al compendio immobiliare di Villa Contarini, i cui possibili ricavi derivanti dall'utilizzo di questa risorsa, a fronte di un contenuto investimento da effettuarsi, permetterebbero di coprire gran parte dei costi della gestione corrente e di far fronte ad opere di straordinaria manutenzione sugli immobili.

Infine, la Società segnala che per far fronte alle ingenti spese per la manutenzione straordinaria del compendio immobiliare, da sostenersi a seguito del terremoto del 20 maggio 2012, la compagnia assicurativa ha corrisposto un congruo indennizzo alla Regione del Veneto, che tuttavia non è ancora stato riversato alla Società.

In realtà da un approfondimento effettuato presso la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, in relazione ai costi di ripristino dei danni causati dall'evento sismico del 20 maggio 2012, è emerso che sono ancora in corso puntualizzazioni con la compagnia assicurativa sul giusto indennizzo da riconoscere alla Amministrazione regionale, mentre la Regione del Veneto ha finora incassato il risarcimento per il sinistro subito agli impianti nel luglio 2011.

La Immobiliare Marco Polo s.r.l. evidenzia, inoltre, che, qualora venissero erogati fondi destinati alle opere di straordinaria manutenzione del compendio immobiliare, necessiterà, stante la complessità e l'importanza degli interventi, di strutturarsi con idonee risorse umane e competenze anche ai fini del rispetto degli obblighi di legge.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio (**Allegato A**), si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare a nuovo l'utile conseguito di Euro 118.565,00.

Tra le varie ed eventuali, anche in considerazione del fatto che il comma 3 dell'art. 3 della legge di stabilità regionale 2016 ha stabilito che la gestione dei beni di proprietà della Regione del Veneto, costituenti complessi monumentali e siti nei Comuni di

Monselice e Piazzola sul Brenta, sia affidata alla società Immobiliare Marco Polo s.r.l., previo eventuale adeguamento statutario, si propone di incaricare l'Amministratore Unico della Società di adottare i modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e di predisporre una proposta di modifica statutaria affinché la Società si doti di un organo di controllo monocratico a cui venga anche affidata la revisione legale dei conti ai sensi del primo comma dell'art. 2477 c.c..

A tale scopo, si propone di incaricare l'Amministratore Unico della Società affinché convochi entro 60 (sessanta) giorni dall'assemblea in oggetto una nuova assemblea in cui venga dato conto dei modelli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e venga approvata la modifica statutaria richiesta.

Si propone, infine, di incaricare l'Amministratore Unico della Società di presentare nella medesima assemblea tutte le ulteriori modifiche statutarie che riterrà opportune al fine della gestione del complesso monumentale di proprietà regionale sito nel Comune di Monselice e un *business plan* quinquennale, redatto con il supporto del Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi e della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, che riporti i costi e i ricavi nonché l'organizzazione inerenti alla gestione dei succitati beni, anche al fine della definizione del contratto di servizio previsto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 7/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 3/2003;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le L.R. n. 47/2012, n. 29/2013, n. 39/2013 n. 7/2016;

VISTO lo Statuto della Società Immobiliare Marco Polo S.r.l.;

VISTE le DGR n. 1201/2014 e n. 447/2015;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea della Società Immobiliare Marco Polo S.r.l.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTO il bilancio chiuso al 31/12/2015, la nota integrativa, la relazione dell'Amministratore Unico, nonché la *check list* relativa alle direttive regionali DGR n. 2101/2014 (**Allegato A**);

VISTA la proposta di contenimento delle spese di funzionamento (**Allegato B**);

delibera

1. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio della Società (**Allegato A**) in merito al rispetto delle direttive e, inoltre, di prescrivere alla Società di contenere il costo complessivo del personale per il 2016 entro il valore medio del costo del personale registrato nel triennio 2011/2013, come previsto dalla DGR 447/2015;
2. sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015 (**Allegato A**) e la proposta dell'Amministratore Unico di riportare a nuovo l'utile conseguito di Euro 118.565,00;
3. di approvare la proposta di contenimento delle spese di funzionamento per l'anno 2016 (**Allegato B**) per quanto concerne l'impegno in capo alla Società e cioè quello di mantenere le voci di costo ai minimi termini;
4. per quanto riguarda le varie ed eventuali, di incaricare l'Amministratore Unico della Società di adottare i modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e di predisporre una proposta di modifica statutaria affinché la Società si doti di un organo di controllo monocratico a cui venga anche affidata la revisione legale dei conti ai sensi del primo comma dell'art. 2477 c.c.;
5. in relazione al punto precedente, di incaricare l'Amministratore Unico della Società affinché convochi entro 60 (sessanta) giorni dall'assemblea in oggetto una nuova assemblea in cui venga dato conto dei modelli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e venga approvata la modifica statutaria richiesta;

6. di incaricare, infine, l'Amministratore Unico della Società di presentare nella medesima assemblea tutte le ulteriori modifiche statutarie che riterrà opportune al fine della gestione del complesso monumentale di proprietà regionale sito nel Comune di Monselice e un *business plan* quinquennale, redatto con il supporto del Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi e della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, che riporti i costi e i ricavi nonché l'organizzazione inerenti alla gestione dei succitati beni, anche al fine della definizione del contratto di servizio previsto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 7/2016;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione degli allegati nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 323921)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 731 del 27 maggio 2016

Assemblea della società Rocca di Monselice S.r.l. del 9 giugno 2016 alle ore 11.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea della società Rocca di Monselice S.r.l., che si terrà in seconda convocazione il 9 giugno 2016 alle ore 11.00 e avente all'ordine del giorno la richiesta di recesso dalla società medesima da parte del socio Regione Veneto ai sensi degli artt. 2469 e 2743 cod. civile.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale 22 maggio 1981, n. 25, la Regione del Veneto ha acquisito i beni mobili e immobili di proprietà della "Fondazione Cini" siti sulla Rocca di Monselice.

Detti beni, con l'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, sono stati affidati in gestione alla Società Rocca di Monselice S.r.l., il cui capitale sociale è pari a euro 45.900,00 e di cui sono soci, in parti uguali, la Regione del Veneto e il Comune di Monselice, a seguito dell'uscita dalla compagine societaria della Provincia di Padova e della relativa cessione delle quote di propria competenza ai restanti soci, nell'esercizio 2015.

Con note prot. n. 64/2016 del 12 maggio 2016 e prot. n. 67/2016 del 19 maggio 2016 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea della società Rocca di Monselice S.r.l. per il giorno 27 maggio 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione e per il giorno 9 giugno 2016 alle ore 11.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale della società in Via del Santuario n. 11, in Monselice (PD), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Richiesta di recesso dalla società da parte del socio Regione Veneto ai sensi degli artt. 2469 e 2743 cod. civile, formalmente ricevuta dalla società. Rimborso della partecipazione. Offerta di acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni ai sensi dell'art. 2473 cod. civile.
2. Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, relativo alla richiesta di recesso dalla società da parte del socio Regione Veneto ai sensi degli artt. 2469 e 2743 cod. civile, si rappresenta che nel corso dell'Assemblea dei soci del 22/04/2016, giusta D.G.R n. 457 del 19/04/2016, al punto 4 all'ordine del giorno relativo alle varie ed eventuali,il rappresentante regionale ha comunicato, in applicazione dell'art.3 della L.R. 23/02/2016 n.7, la richiesta da parte della Regione Veneto di esercitare il diritto di recesso dalla società Rocca di Monselice s.r.l., ai sensi degli artt. 2469 e 2473 cod. civ., tenuto conto del vincolo posto dall'art.8 dello Statuto sociale della società partecipata, alla trasferibilità delle partecipazioni.

A seguito di quanto sopra rappresentato, il consiglio di amministrazione della società, considerando anche il fatto di operare attualmente in regime di *prorogatio,* ha ritenuto di porre la questione all'ordine del giorno dell'assemblea in oggetto al fine di conoscere la volontà del socio Comune di Monselice sull'argomento.

Pertanto, si propone di prendere atto della volontà che sarà espressa in assemblea dal Comune di Monselice, riservandosi di effettuare tutti gli atti che saranno ritenuti necessari al fine di conseguire nel modo migliore gli obiettivi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 7/2016 (Legge di stabilità regionale 2016).

In proposito, giova ricordare che con l'art. 3 succitato, ai fini di perseguire "*la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute ed il più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali"*, il Consiglio regionale ha autorizzato la Giunta regionale a recedere "*dalla società Rocca di Monselice s.r.l."* affidando nel contempo *"la gestione dei beni di proprietà della Regione del Veneto, costituenti complessi monumentali e siti nei Comuni di Monselice e Piazzola sul Brenta... alla società Marco Polo Immobiliare s.r.l., previo eventuale adeguamento statutario".*

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 10 ottobre 1989, n. 43 e successive modifiche;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 39/2013;

VISTO l'art. 3 della L.R. 7 del 23/02/2016;

VISTE le note prot. n. 64/2016 del 12 maggio 2016 e prot. n. 67/2016 del 19 maggio 2016 di convocazione dell'Assemblea dei Soci della Rocca di Monselice S.r.l.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea in oggetto;

delibera

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea alla Società, di prendere atto della volontà che sarà espressa in assemblea dal Comune di Monselice, riservandosi di effettuare tutti gli atti che saranno ritenuti necessari al fine di conseguire nel modo migliore gli obiettivi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 7/2016 (Legge di stabilità regionale 2016);

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 323922)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 732 del 27 maggio 2016

Convezione tra la Regione del Veneto e ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, per l'utilizzo delle funzioni e dei compiti dell'Organismo Indipendente di valutazione, OIV, della Regione del Veneto, nominato con DPGR n. 167 dell'11.11.2015, ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e sue successive modificazioni ed integrazioni

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale autorizza la sottoscrizione di una convenzione tra la Regione del Veneto e ARPAV per l'utilizzo delle funzioni e dei compiti dell'OIV della Giunta Regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 301 del 12 marzo 2013, la Giunta Regionale ha stabilito le disposizioni che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, d'ora in poi OIV, in applicazione dell'articolo 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'articolo 28 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto*".

La medesima deliberazione ha stabilito, altresì, che l'OIV regionale possa svolgere le proprie funzioni anche in favore degli Enti strumentali previa stipula di apposita convenzione, secondo lo schema tipo allegato alla DGR n. 301/2013, incaricando il Segretario Generale della Programmazione per la stipula delle predette convenzioni e precisando che ogni Azienda ed Ente farà fronte alla spesa derivante dalla corresponsione dei compensi con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Per quanto sopra, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, d'ora in poi ARPAV, con nota prot.n. 67500 del 22 febbraio 2016, per il tramite del Commissario Straordinario pro tempore ha rilevato l'opportunità di manifestare il proprio interesse ad aderire ad una convenzione con la Regione del Veneto perché l'OIV della Giunta regionale, nominato con DPGR n. 167 dell'11 novembre 2015, possa svolgere le proprie funzioni anche a favore di ARPAV, al fine di perseguire una maggiore coerenza con gli obiettivi di performance della Regione e le relative politiche di bilancio.

L'OIV della Giunta regionale, con nota prot. n. 96964 del 10 marzo 2016, per il tramite della Presidente, ha quindi comunicato la disponibilità dell'organismo a svolgere le rispettive funzioni, previa stipula di apposita convenzione.

Va rilevato che la sottoscrizione di una convenzione tra Regione ed ARPAV per l'utilizzo delle funzioni dell'OIV regionale risponde ad una duplice finalità:

- la riduzione della costituzione di ulteriori organismi, con il conseguente contenimento delle spese di funzionamento;
- l'unicità di regia e di indirizzo da parte della Regione in merito agli obiettivi strategici degli enti da essa dipendenti.

In tale senso si richiama l'articolo 25 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, con il quale è stato modificato il predetto articolo 28 della Legge regionale n. 54/2012, nella parte in cui ha istituito l'Organismo indipendente di valutazione unico "*per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione*".

Per le complessive ragioni suesposte si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la stipula della convenzione con ARPAV per l'utilizzo delle funzioni dell'OIV regionale, nominato con DPGR n. 167/2015, secondo lo schema di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 17 maggio 2016;

- la DGR n. 301 del 12 marzo 2013;

- il DPGR 11 novembre 2015, n. 167;

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la stipula della convenzione con ARPAV per l'utilizzo delle funzioni dell'OIV regionale, nominato con DPGR 11 novembre 2015, n. 167, secondo lo schema di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

3. di incaricare, per la Regione, della stipula della predetta convenzione il Segretario Generale della Programmazione;

4. di precisare che ARPAV farà fronte alla spesa derivante dalla corresponsione dei compensi con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione in formato integrale.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 732 del 27 maggio 2016

CONVENZIONE TRA

La Regione del Veneto, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Segretario Generale della Programmazione dott. Luca Felletti, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. del

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, d'ora in poi ARPAV, rappresentata dal Commissario Straordinario dott. Alessandro Benassi, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 2.2.1965.

PER

lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto, nominato con D.P.G.R. n. 167 dell'11 novembre 2015.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stabiliscono quanto segue:

1. L'ARPAV intende avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto per un periodo di anni 3 (tre), salvo proroga, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.____, prendendo atto dei compiti e delle funzioni stabilite dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 301 del 12 marzo 2013;
2. L'ARPAV prende atto che la definizione, in particolare, degli obiettivi di performance organizzativa dovrà essere coerente con gli indirizzi di programmazione regionale e con le relative politiche di bilancio;
3. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti per materia, assicura adeguato supporto tecnico e monitora congiuntamente l'andamento del processo di valutazione della performance nello sviluppo delle sue diverse fasi;
4. L'ARPAV si impegna a corrispondere a ciascun componente dell'OIV un compenso di € 450,00 per seduta, oltre alla rifusione delle spese;
5. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si farà riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in quanto applicabile alle amministrazioni regionali e locali e alla L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata ed integrata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 14;
6. In caso di controversia sarà competente il Foro di Venezia.

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI ARPAV
Dott. Luca Felletti	Dott. Alessandro Benassi

(Codice interno: 323924)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 733 del 27 maggio 2016

Procedure per il rimborso spese legali ai sensi dell'articolo 89 legge regionale 10 giugno 1991 n. 12.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta di disciplinare le procedure regionali finalizzate al rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute dai dipendenti regionali in merito a processi per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile promossi per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento, nell'interesse della Regione, delle funzioni e compiti d'ufficio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12 ha previsto che la Regione, tramite il dirigente della competente struttura regionale, provveda a rimborsare ai dipendenti regionali le spese legali, peritali e di giustizia relative a processi per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile promossi per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento, nell'interesse della Regione, delle funzioni e compiti d'ufficio, nonché a favore di altri enti relativamente ad attività esercitate per conto o su incarico della Regione, salvo nel caso di sentenza di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave e purchè non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione.

Con deliberazione n. 1260 del 17 maggio 2002 la Giunta regionale dava atto che, in concomitanza dell'attivazione dell'Avvocatura regionale, la competenza alla trattazione delle procedure di rimborso delle spese legali sostenute dal personale dipendente e dagli amministratori veniva attribuita alla Direzione Regionale Risorse Umane nel cui ambito veniva, peraltro, stabilita l'attivazione di uno apposito ufficio al cui incaricato doveva riconoscersi il trattamento spettante per la posizione organizzativa.

Con deliberazione n. 1735 del 28 giugno 2002 la Giunta regionale, a modifica della precedente deliberazione, precisava che la competenza alla trattazione delle procedure di rimborso delle spese legali sostenute dal personale dipendente spettava alla Direzione Risorse Umane, in coordinamento con l'Avvocatura regionale, senza la necessità di istituire ulteriori posizioni organizzative.

Considerata la complessità della materia e la necessità di coordinare l'attività di più strutture regionali ai fini dell'attuazione della normativa di cui trattasi, si ritiene opportuno approvare la disciplina contenuta nell'**allegato A)** che fa parte integrante del presente provvedimento riguardante le procedure finalizzate al rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute dai dipendenti regionali ai sensi del l'articolo 89 della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 10 giugno 1991 n. 12;

VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,con successive modifiche ed integrazioni, articolo 2, comma 2, lettera d) ed f);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.1260 del 17 maggio 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 28 giugno 2002;

delibera

1. di approvare la disciplina contenuta nell'**allegato A)**, parte integrante del presente provvedimento, riguardante le procedure finalizzate al rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute dai dipendenti regionali ai sensi del l'articolo 89 della

legge regionale 10 giugno 1991 n. 12.

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 733 del 27 maggio 2016 pag. 1/9

Indice

Art. 1. Principi generali
Art. 2. Assunzione degli oneri di rimborso delle spese legali
Art. 3. Conflitto di interessi e criteri di valutazione
Art. 4. Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario
Art. 5. Adempimenti del dipendente a conclusione definitiva del procedimento giudiziario
Art. 6. Anticipazioni in corso di giudizio
Art. 7 Procedimento per il rimborso delle spese legali
Art. 8. Surrogazione della Regione nei confronti del dipendente
Art. 9. Responsabilità civile verso terzi
Art. 10.Tutela della riservatezza
Art. 11 Disposizioni finali

Articolo 1
Principi generali

1. L'istituto del "Patrocinio legale" previsto dall'articolo 89 della L.R. 10 giugno 1991 n. 12 consente alla Regione del Veneto di garantire, l'assistenza dei propri dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, promossi per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni o dei compiti d'ufficio, nonché a favore di altri enti relativamente ad attività esercitate per conto o su incarico della Regione.
2. Esso comporta il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia, sostenute dal dipendente per essere stato parte o essere stato sottoposto a giudizio o comunque coinvolto in situazioni contenziose per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni o dei compiti d'ufficio.
3. Si richiede ai fini del rimborso che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita ex lege alla Regione. Ai fini di cui al presente regolamento, la prova di detta immedesimazione organica, qualora non emerga dagli atti del procedimento giudiziario, deve essere fornita dal richiedente il rimborso.
4. Il rimborso segue i procedimenti giudiziari che si concludono con sentenza o altro provvedimento che comporti esclusione di responsabilità del dipendente.
5. Il rimborso non è riconoscibile in caso di condanna e in ogni caso in cui sia stato accertato in sede giurisdizionale o per valutazione dell'amministrazione il conflitto d'interesse, anche potenziale, del dipendente con la Regione.
6. Il rimborso è riconosciuto anche per le difese svolte durante le attività di indagine nelle quali si sia resa necessaria la nomina di un difensore e/o di un perito, per le procedure formali di conciliazione antecedenti l'instaurazione di un giudizio e nelle fasi preliminari dei processi civili, penali, amministrativi e contabili, nonché per le spese sostenute in dette fasi per consulenze tecniche qualora non sia stato instaurato un successivo giudizio e la specificità della materia abbia richiesto tale mezzo di difesa.
   Non oltre il momento dell'affidamento dell'incarico il dipendente deve dare comunicazione all'amministrazione della nomina del proprio difensore, anche ai fini dell'attivazione delle eventuali coperture assicurative dell'ente.
7. L'amministrazione, valutati i presupposti e l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziale, con il dipendente, provvederà al rimborso secondo le tariffe professionali vigenti.

Articolo 2
Assunzione degli oneri di rimborso delle spese legali

1. Il rimborso viene effettuato in via ordinaria a definitiva chiusura del procedimento giudiziario.
2. Può essere disposto anche a favore di dipendenti cessati dal servizio purché relativo ad attività svolte durante il periodo di servizio.

3. Nell'ambito dei procedimenti penali non è dovuto il rimborso in caso di patteggiamento, amnistia, indulto, oblazione e di ogni istituto di estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito che sia rinunciabile da parte dell'interessato, inclusa la prescrizione del reato.
4. Nei giudizi penali nei quali al dipendente ha diritto al rimborso solo per alcuni dei capi di imputazione, salvo eventuali conflitti di interesse, questo viene effettuato in misura proporzionale ai capi per cui spetta rispetto al totale.
5. Il rimborso è limitato ad un difensore ed a un domiciliatario per ogni grado del giudizio. Tuttavia, in via eccezionale, la struttura competente, su parere della Avvocatura regionale, può disporre il rimborso delle spese legali sostenute per due difensori, avuto riguardo alla complessità o alla particolare rilevanza del processo, o qualora la difesa attenga a diversi profili disciplinari.
6. La sostituzione del difensore va considerata come difesa di un solo difensore.
7. Le spese peritali sono rimborsate per un solo consulente o nei limiti del numero dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice o dal Pubblico Ministero.
8. Nel caso di litisconsorzio ove sono parti la Regione Veneto e i dipendenti si può fare luogo al rimborso delle spese sostenute da questi se il litisconsorzio è necessario o se la difesa dei dipendenti è risultata significativamente utile all'Amministrazione.
9. Il rimborso degli oneri legali è subordinato alla presentazione da parte del dipendente della fattura definitiva emessa dal legale di propria fiducia o dal consulente tecnico, redatta secondo le tariffe professionali vigenti.
10. Qualora le prestazioni fatturate al netto degli accessori fiscali e previdenziali, indichino un importo superiore a € 5.167,00, la relativa parcella necessita del parere di congruità del competente ordine professionale.
11. Si prescinde da detto parere se gli importi fatturati sono conformi al parametro medio esposto nelle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 (Tariffario professionale forense) e successive modificazioni senza maggiorazione alcuna.
12. Il rimborso per i consulenti tecnici di parte non può superare il limite dei parametri medi previsti dalla relativa tariffa o disciplina professionale, se esistente, ovvero in misura non superiore a quanto liquidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio.
13. Il rimborso delle spese legali è maggiorato degli interessi sulle somme liquidate al tasso legale corrente a far data dalla domanda di rimborso, ovvero da quella in cui diventa definitivo il provvedimento giudiziale cui si riferisce il rimborso, fino alla data di liquidazione della somma spettante.
14. Sono rimborsabili i diritti richiesti dagli ordini professionali per il rilascio del visto di congruità.
15. Sono rimborsabili le spese sostenute per tasse e oneri di giustizia (contributo unificato, imposta di registro, spese per CTU liquidate dal Giudice) e verifiche tecniche, posti a carico del dipendente.

Articolo 3
Conflitto di interessi e criteri di valutazione

1. Sussiste conflitto di interessi quando, tenendo conto esclusivamente dei fatti in contestazione e del loro accertamento nel procedimento giudiziario, essi siano risultati inconciliabili con l'interesse pubblico perseguito nel caso concreto dall'Amministrazione regionale.

2. Ai fini della valutazione della sussistenza del conflitto di interessi si seguono i seguenti criteri non esaustivi, che possono essere adeguati in base all'evoluzione della giurisprudenza in materia o dell'esperienza acquisita.
3. Nel giudizio penale non configura conflitto di interessi l'assoluzione con la formula per cui il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso o è presente una causa oggettiva di esclusione del reato, sempreché per lo stesso fatto non sia stata irrogata una sanzione disciplinare o, comunque, non si sia interrotto il rapporto di immedesimazione organica per aver agito per fini estranei ai compiti istituzionali.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, nel caso di archiviazione, proscioglimento o assoluzione con le formule "non doversi procedere" o "il fatto non costituisce reato", per estinzione del reato o per una causa personale di non punibilità, va accertata la sussistenza dell'eventuale conflitto di interessi.
5. Nel caso in cui il procedimento si estingua senza decisione nel merito va in ogni caso considerato l'accertamento acquisito dal Giudice in sede processuale. Nel caso in cui l'accertamento sia stato effettuato solo dai magistrati inquirenti o per l'esposizione di altre parti in giudizio, o che l'accertamento del giudice non sia completo o esaustivo, l'Amministrazione può raccogliere le informazioni utili ad accertare l'insussistenza del conflitto.
6. Si ha conflitto d'interessi in caso di attivazione del procedimento giudiziario da parte del dipendente contro l'Amministrazione o di questa nei confronti del dipendente nelle forme previste dall'ordinamento, anche a mezzo di denuncia della notizia di reato o di danno erariale, o in caso di costituzione di parte civile della Regione nei confronti del dipendente. Nei casi di attività promossa dalla Regione non sussiste il conflitto di interessi se, all'esito del giudizio, risulta accertata l'inesistenza di responsabilità, anche indirette, da parte del dipendente nei confronti dell'amministrazione.
7. Si ha conflitto di interessi nel caso di irrogazione di sanzione disciplinare per i medesimi fatti oggetto del procedimento penale.
8. Si ha conflitto di interessi, a prescindere dall'accertamento della eventuale responsabilità disciplinare, quando sia accertato, anche fuori del procedimento disciplinare, che il dipendente ha tenuto una condotta idonea a recare diretto pregiudizio alla Regione. Altresì quando la Regione, in altro procedimento, sia ritenuta responsabile patrimonialmente per comportamenti avuti dal richiedente.

Articolo 4
Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento giudiziario

1. Il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, qualora intenda chiedere il rimborso delle spese legali o l'anticipazione nei limiti di cui al comma 6 dell'art. 89 della L.R. 12/91, deve inviare alla struttura competente in materia di risorse umane, all'Avvocatura regionale ed alla struttura che cura la gestione dei rapporti assicurativi, entro 30 giorni da quando ha avuto notizia del procedimento, salvo legittimo impedimento:
   a) comunicazione dell'apertura del procedimento giudiziario;
   b) copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione che attesti l'esistenza di un procedimento giudiziario che lo riguarda;

c) dichiarazione con detta comunicazione del nominativo del legale di propria fiducia prescelto.

2. In caso di ritardo nell'inoltro dell'istanza, l'Amministrazione si riserva di valutarne le conseguenze derivanti ai fini dell'ammissibilità e/o misura del rimborso.
3. In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, gli uffici destinatari della comunicazione possono rilevare eventuali ragioni di incompatibilità del difensore o di inopportunità della scelta e comunicarle tempestivamente al dipendente.
4. Sarà cura delle stesse strutture segnalare il sopravvenire di eventuali situazioni di incompatibilità o di inopportunità insorte durante il processo o l'esercizio dell'attività defensionale.
5. Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale esistenza di polizze assicurative, personali o attivate dalla Regione Veneto, che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di nomina di periti.

Articolo 5
Adempimenti del dipendente a conclusione definitiva del procedimento giudiziario

1. La domanda di rimborso va presentata alla struttura competente in materia di risorse umane e, per conoscenza, all'Avvocatura regionale ed alla struttura competente in materia di coperture assicurative, entro 30 giorni dalla definizione del giudizio.

2. Alla domanda dovrà allegare:
   a) il provvedimento conclusivo del giudizio, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato;
   b) le fatture quietanzate del difensore, eventualmente corredate delle parcelle, dalle quali deve evidenziarsi l'attività defensionale svolta;
   c) il visto del consiglio dell'ordine professionale qualora dovuto ai sensi del precedente articolo 2.
3. L'Amministrazione si riserva di chiedere per ogni fine istruttorio copia della documentazione di causa inerente il procedimento giudiziario (es. copie verbali di udienza, scritti difensivi, ecc.),
4. In caso di mancata produzione della documentazione di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione si riserva di chiederne l'esibizione e di sospendere la procedura di pagamento fino alla loro produzione.
5. In caso di rimborso delle spese peritali è necessario allegare copia della perizia e del provvedimento giudiziario che la ha autorizzata o resa necessaria.
6. Nel caso sia stata redatta perizia a sostegno dell'attività defensionale senza alcun collegamento a un provvedimento preventivo del Giudice o del Pubblico Ministero, dovrà essere allegata una breve relazione nella quale sono indicate le ragioni dell'affidamento dell'incarico peritale, il contenuto della relativa attività e i risultati che da essa il dipendente intendeva raggiungere o ha conseguito. In tal caso l'Amministrazione si riserva di valutare la pertinenza di detta attività alla difesa del dipendente.

Articolo 6
Anticipazioni in corso di giudizio

1. Ad esclusione dei casi in cui l'azione è stata promossa dalla Regione o in quelli nei quali vi è stata costituzione di parte civile nei confronti del dipendente imputato, la struttura competente in materia di risorse umane, a norma dell'articolo 89, comma 6, della legge regionale 10 giugno 1991 n. 12, può erogare delle anticipazioni sulle spese sostenute in corso di giudizio, nei limiti del 70% delle parcelle emesse dal difensore.
2. Il beneficiario dovrà in tal caso presentare motivata richiesta alla struttura competente in materia di risorse umane e, per conoscenza, all'Avvocatura regionale ed alla struttura che cura la gestione dei rapporti assicurativi con l'impegno scritto a restituire l'anticipazione, autorizzando la Regione a trattenere i relativi importi dagli emolumenti spettanti, nei limiti previsti dalla legge per la pignorabilità dei crediti da lavoro, nel caso di sentenza di condanna esecutiva per dolo o colpa grave o per accertato conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso delle spese.
3. Ricevuta la domanda di anticipazione, la struttura competente in materia di risorse umane, prima di provvedere al riconoscimento del beneficio, acquisisce dall'Avvocatura regionale e dalla struttura regionale competente nella materia di cui agli atti del procedimento giudiziario un parere in merito alla rimborsabilità delle spese legali, con particolare riferimento all'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione.
4. Ogni somma percepita come anticipazione dovrà essere restituita, maggiorata degli interessi legali dal ricevimento dell'acconto alla sua restituzione, in ogni caso in cui il dipendente non possa accedere al rimborso delle spese legali o non presenti domanda per il pagamento del saldo.

Articolo 7
Procedimento per il rimborso delle spese legali

1. La struttura competente in materia di risorse umane, sentita l'Avvocatura regionale, valuta che tra il difensore o il perito e l'amministrazione regionale non sussistano situazioni che rendono la designazione incompatibile o inopportuna e la segnala al dipendente con l'invito a provvedere a modificare l'incarico.
2. Nel caso in cui il dipendente non aderisca all'invito, l'Amministrazione valuterà in sede di esame della richiesta di rimborso se e in che misura riconoscere il rimborso.
3. L'eventuale mancata contestazione della scelta del difensore e/o del consulente non incide sulla valutazione della rimborsabilità delle spese legali di cui sarà chiesto il rimborso.
4. L'istruttoria inerente la richiesta di rimborso delle spese legali è svolta a cura dell'Ufficio incaricato, il quale dovrà:
   a) verificare la regolarità della documentazione presentata;
   b) verificare l'esistenza e l'operatività di coperture assicurative concorrenti con la domanda di rimborso;
   c) acquisire dall'Avvocatura regionale e dalla struttura regionale competente nella materia di cui agli atti del procedimento giudiziario un parere in merito alla

rimborsabilità delle spese legali, con particolare riferimento alla insussistenza del conflitto di interessi con la Regione;

d) acquisire dalla Avvocatura regionale un parere in ordine alla congruità della parcella o della fattura rispetto ai tariffari professionali, laddove l'importo delle prestazioni sia complessivamente inferiore ad € 5.167,00 o, se superiore, un parere che attesti che gli importi delle singole prestazioni sono inferiori o uguali al valore medio indicato nelle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014, n. 55, senza alcuna maggiorazione;

e) disporre il rimborso delle spese legali se ne ricorrono i presupposti, al netto di eventuali rimborsi ricevuti da compagnie di assicurazione o da terzi.

5. Il procedimento di rimborso, comprensivo del visto di monitoraggio contabile da parte dell'Avvocatura, si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. I pareri previsti devono essere rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento per la concessione delle anticipazioni si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 8
Surrogazione della Regione nei confronti del dipendente

1. La Regione, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti dei soggetti terzi o di eventuali compagnie di assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese di lite giudiziaria" (o dall'effetto equivalente).

Articolo 9
Responsabilità civile verso terzi

1. Il dipendente, ove al procedimento giudiziario sia connessa richiesta di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti suoi e/o della Regione, deve:
   a) comunicare immediatamente, salvo comprovato legittimo impedimento, e comunque entro 30 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'inizio del relativo procedimento giudiziario anche alla struttura competente in materia di coperture assicurative, al fine di permettere a tale struttura l'assunzione di qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso e/o conseguente alla polizza assicurativa per la RCT in essere;
   b) allegare, alla suddetta comunicazione, copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
   c) contestualmente, avvisare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., con apposita dichiarazione resa in base agli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, dell'eventuale stipula di polizze in suo favore che potrebbero conferirgli diritto, in caso di richieste di risarcimento danni nei suoi confronti, ad ottenere rimborsi da compagnie di assicurazione o l'obbligo di queste ultime a tenerlo indenne.
2. La Regione, ove necessario, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto per averlo tenuto indenne dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto e/o benefici di polizze assicurative per il rischio RCT.

Articolo 10
Tutela della riservatezza

1. La Regione rende nota la seguente informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 contestualmente alla pubblicità del presente regolamento.
2. La Regione è autorizzata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata :
   a) valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impedivo all'accoglimento dell'istanza;
   b) ad attivare l'eventuale copertura assicurativa del rischio "spese di giudizio" presso Compagnie di Assicurazione, se previsto dal CCNL vigenti.
3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni (dati) che verranno richieste, la Regione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, comportare l'eventuale non accoglimento della medesima.
4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.
6. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore responsabile della Sezione Risorse Umane;
7. Ciascun destinatario del presente regolamento è altresì informato che, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al Responsabile, ha diritto di ottenere:
   a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
   b) l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
   c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
   f) inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Articolo 11
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica anche a tutte le domande pendenti al momento della sua adozione.

(Codice interno: 323925)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 734 del 27 maggio 2016

Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. del 31 maggio 2016 alle ore 11.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.A. del 31 maggio 2016 alle ore 11.00 avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 31/12/2014 e la presentazione del budget per l'anno 2016 e del piano pluriennale di attività.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 45 del 6 settembre 1988, la Giunta Regionale è stata autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni operante nel territorio regionale per lo sviluppo dell'innovazione.

Detta società, denominata Veneto Innovazione S.p.A., è stata costituita il 5 settembre 1991.

Al fine di conseguire il requisito del capitale interamente pubblico previsto dalla disciplina in materia di affidamenti "in house" e dare così piena attuazione al percorso intrapreso con la DGR n. 1196/2008, con la DGR n. 1750/2008 e infine con la DGR n. 1944 del 30 giugno 2009 si è conclusa l'operazione di acquisto, da parte della Regione Veneto, delle quote di proprietà dei soci minoritari. La Regione del Veneto, pertanto, possiede, attualmente, il 100% del capitale della Società, pari a euro 520.000,00.

Con nota protocollo n. 637/2016/GM/dp del 3 maggio 2016 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società Veneto Innovazione S.p.a., che si terrà in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, il giorno 24 maggio 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2016 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del budget per l'anno 2016 e piano pluriennale di attività, deliberazioni conseguenti.

Considerato che il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR n. 258 del 5 marzo 2013 ed infine dalla DGR n. 2101 del 10 novembre 2014 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013", l'organo amministrativo della Società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della Società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Si precisa comunque che il raffronto deve essere effettuato, ancora per quest'anno, soprattutto con le direttive fornite dalla Giunta precedentemente alle ultime modifiche di cui alla DGR 2101/2014.

La Società in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi applica le disposizioni del codice degli appalti ed in data 1/2/2013 ha approvato un proprio regolamento per le acquisizioni in economia.

La Società ha operato esclusivamente con il socio unico fatta eccezione per alcune attività finanziate dalla Commissione Europea.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale, la Società, in data 7/1/2014 ha modificato il proprio regolamento precedentemente adottato in data 26/11/2009.

Il personale a tempo indeterminato al 31/12/2014 è 12 unità, una in meno rispetto all'anno precedente, in quanto a decorrere dal 2/4/2014 è cessato il rapporto di lavoro del Direttore Generale. Il costo per il 2014 è stato di Euro 781.062,00, mentre era di Euro 873.223,00 nel 2013.

Il costo del personale a tempo determinato, con convenzioni, co.co.co. o contratti di lavoro a progetto nel 2014 è stato pari ad Euro 104.509,00 (nel 2013 era pari ad Euro 70.153,00 e nel 2009 era stato pari ad Euro 86.298,00). La società nel corso del 2013 ha chiesto l'autorizzazione per l'assunzione di un collaboratore a progetto per incrementare le attività del progetto Smart Europe che è stata concessa con la DGR 1929 del 28/10/2013. Tale contratto si è concluso nel dicembre 2014. Inoltre, sulla base dell'autorizzazione avuta con la DGR 1849 del 15/10/2013 relativa alla *"Attuazione del Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazione parte FESR della Regione del Veneto, periodo 2007/2013. Asse 4, Azione 4.1.3 "Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi telematici", codice azione 2A413. Concessione di contributi alle PMI per l'accesso ai servizi digitali in modalità cloud computing. Approvazione del Bando. Incarico di assistenza tecnica per la selezione, l'istruttoria e gestione delle domande che saranno presentate nel Bando, Asse 6 "Assistenza Tecnica", Azione 6.1.1. "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo", Codice azione 2A611. Determina a contrarre e approvazione schema di convenzione"* nel luglio 2014 è stata assunta un'unità a tempo determinato.

La Società ha dichiarato che tutto il personale a tempo determinato o con collaborazione a progetto è spesato su progetti e commesse finanziati con fondi europei o con assistenza tecnica del POR CRO 2007-2013.

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2014 è stato pari a Euro 288.737,00; nel 2013 è stato di Euro 208.422,00, mentre era stato di Euro 161.821,00 nell'anno 2009. Il limite previsto dalla direttiva regionale pertanto non è stato rispettato. In merito la Società ha rappresentato che si tratta di consulenze legate ai progetti europei o a commesse del socio unico. Si tratta di costi finanziati con fondi europei o con assistenza tecnica del POR CRO 2007-2013. La Società inoltre specifica, come del resto lo scorso anno, che "*tali tipi di attività se da un punto di vista fiscale sono da considerarsi consulenze, dal punto di vista oggettivo della prestazione sono dei servizi accessori, necessari per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica fornito alla Regione. A queste attività, data l'esigua struttura della società si affianca il ricorso ad alcuni professionisti per la fornitura di servizi necessari alla gestione e funzionamento della società come l'elaborazione delle buste paghe, le consulenze fiscali e legali e le consulenze informatiche. L'esternalizzazione di tali servizi è sicuramente più economica rispetto a dotare la società di una struttura organizzativa tale da svolgere tutte le mansioni internamente*".

Le spese di rappresentanza sono ammontate ad Euro 1.021,00, in diminuzione rispetto al 2013 in cui erano pari ad Euro 1.992,00,00 e al 2009, quando erano state pari ad Euro 3.575,00. I costi per l'organizzazione di convegni, rientrando nell'attività tipica che la Società svolge in favore del Socio non sono stati indicati nella parte relativa al controllo sul rispetto delle direttive.

Non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni né per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture o l'acquisto di buoni taxi.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, la Società non ha ancora provveduto agli aggiornamenti necessari in seguito alle novità introdotte in materia dalla Legge n. 190/2012.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013, la Società dichiara di non aver riscontrato casi di superamento dei limiti ivi indicati.

In conclusione, si propone di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio dalla Società in merito al rispetto delle direttive e di invitare la Società ad aggiornare al più presto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.

Per quanto riguarda la proposta sul contenimento delle spese relativa all'anno 2015, prevista dall'art. 2 della L.R. 39/2013, si rappresenta che la stessa è stata condivisa con DGR n. 1447 del 29/10/2015.

Sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31 dicembre 2014 e relativa nota integrativa, relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale (**Allegato A**), si evince che Veneto Innovazione S.p.a. ha chiuso l'esercizio con una perdita di Euro -200.304,00, registrando un miglioramento del 7,67% rispetto al risultato conseguito nel 2013, quando la perdita era stata pari ad Euro -216.944,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio della Società si evince che il "Valore della produzione" pari ad Euro 1.531.864,00, risulta in lieve crescita (+11,63 %) rispetto al 2013, quando lo stesso era stato di Euro 1.507.270,00; in particolare, si riscontra un incremento dei "Ricavi per prestazioni", passati da Euro 65.693,00 ad Euro 1.041.614,00, e relativi a corrispettivi erogati dalla Regione del Veneto per l'attività di consulenza prestata e da altri servizi erogati dalla Società medesima. Tale incremento, è stato tuttavia contenuto dalla forte flessione della posta contabile "Variazioni delle rimanenze di

lavori in corso", il cui valore è passato da Euro 842.972,00 nel 2013 ad Euro -89.294,00 nel 2014, a causa della conclusione nell'anno di numerose commesse pluriennali.

Gli "Altri ricavi e proventi" pari ad Euro 579.544,00, si compongono principalmente di "contributi in conto esercizio" per Euro 200.000,00, così come nel 2013, di "contributi su progetti e attività" per Euro 354.492,00 (-8,67 % rispetto al 2013) relativi principalmente ad attività svolte nella progettazione europea.

I "Costi della produzione" sono stati complessivamente in diminuzione rispetto al 2013 del 1,00 %, attestandosi ad Euro 1.726.648,00; nello specifico si sono ridotti i "Costi per il personale" del 15,33 %, registrando a bilancio la somma di Euro 792.999,00, mentre i "Costi per servizi" pari ad Euro 620.994,00 sono cresciuti del 24,48 % rispetto al 2013.

La "Differenza tra Valore e Costo della produzione" registra un saldo negativo pari a Euro -194.784.00, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente quando tale valore era stato pari a Euro - 236.812,00.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di Euro 577,00; ancora, alla voce rettifiche di valore di attività finanziarie, si segnala una svalutazione della partecipazione nella società VI Holding s.r.l. pari a Euro 173.950,00, portata a copertura mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 88 c. 4 (ex 55) TUIR (nell'esercizio precedente il valore di tale posta contabile era stato pari ad Euro 1.393.151,00).

La gestione straordinaria si chiude con un saldo negativo di - Euro 729,00, mentre nel 2013 il saldo era stato positivo e pari ad Euro 31.414,00.

La voce "Utile ante imposte" riporta un valore pari ad Euro -194.936,00 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso per Euro - 5.368,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un decremento delle "Immobilizzazioni" del 9,83 %, con un valore a bilancio di Euro 2.409.845,00; tale flessione è determinata dall'azzeramento delle "Immobilizzazioni immateriali" (nel 2013 pari ad Euro 70.790,00) e dalla riduzione delle "Immobilizzazioni materiali" del 64,15 % (importo a bilancio pari ad Euro 9.985,00). Anche le "Immobilizzazioni finanziarie" si sono ridotte del 6,76 % rispetto al 2013 (importo a bilancio pari ad Euro 2.399.860,00), e sono rappresentate dalla quota di partecipazione della Società nella V.I. Holding S.r.l., per la quale l'assemblea straordinaria del 11 dicembre 2014 ha deliberato lo scioglimento anticipato e la sua messa in liquidazione con la nomina del liquidatore.

Per quanto concerne l'"Attivo circolante", il cui valore risulta pari ad Euro 4.428.848,00, si evidenzia una diminuzione dello stesso del 4,91 % rispetto all'esercizio precedente, per lo più dovuta alla flessione dei "Crediti" passati da Euro 1.135.675,00 ad Euro 774.305,00, in parte compensata dalle "Disponibilità liquide" passate da Euro 1.964.067,00 ad Euro 2.185.977,00.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una lieve riduzione dei "Debiti" del 5,61 %, per un ammontare a bilancio di Euro 2.150.051,00; in particolare, gli "acconti" si sono ridotti passando da Euro 1.485.054,00 a Euro 1.221.134,00. Detti importi sono rappresentati da anticipi ricevuti su attività in corso di esecuzione a favore della Regione Veneto e dell'Unione Europea, che potranno essere stornati al momento della fatturazione provvisoria o definitiva dei lavori eseguiti o, nel caso dei progetti europei, in base alla presentazione delle relative rendicontazioni.

Il "Patrimonio netto" registra una diminuzione del 8,28 % rispetto al 2013, attestandosi ad Euro 4.316.586,00; tra le variazioni principali si segnala l'utilizzo del fondo acc.to sopravv. art. 88 c. 4 (ex 55) a seguito della svalutazione della partecipazione in VI Holding S.r.l. sopra menzionata, e l'incidenza negativa sul patrimonio netto delle perdite d'esercizio (- Euro 200.304,00).

Con riferimento alle attività poste in essere dalla Società nel corso del 2014, si segnala che le stesse si possono classificare in tre macro aree, e precisamente:

A. Politiche regionali,
B. Trasferimento tecnologico e servizi per l'innovazione,
C. Politiche europee per l'innovazione e la ricerca.

Nell'area A) rientrano tutti gli interventi che la Società gestisce *in house* per la Regione Veneto, quali l'attività istruttoria, di gestione e valutazione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, di gestione "globale" di specifiche politiche di settore e di incarichi particolari a valorizzazione di specifiche competenze acquisite dalla Società stessa.

Nell'area B) rientrano, invece, le attività internazionali, in particolare lo sviluppo e l'implementazione di servizi di supporto alla valorizzazione e al trasferimento di tecnologie e di conoscenze, rappresentati dalla presenza di Veneto Innovazione S.p.a. nella rete di *Enterprise Europe Network - EEN*. Nel 2014 la Società ha incontrato n. 64 aziende interessate a questi servizi e con n. 44 di queste si sono organizzati degli audit per meglio gestire il processo di innovazione e per verificare la fattibilità finanziaria

del progetto. Inoltre, Veneto Innovazione S.p.a. ha organizzato n. 11 *brokerage event* a livello internazionale, coinvolgendo n. 23 soggetti privati del Veneto, per un totale di n. 60 incontri transazionali. A seguito dei risultati raggiunti, Veneto Innovazione S.p.a si è dimostrata il partner più performante del consorzio *EEN Friend Europe* che copre il Triveneto e tra i migliori in Italia, ottenendo nel tempo ampi riconoscimenti da parte della Commissione Europea, e divenendo una delle agenzie europee richieste anche dalla DG Enlargement per l'ampliamento della sfera di influenza dell'Unione Europea verso Paesi confinanti e non, nel settore della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione.

Le attività riconducibili all'area C) sono concentrate sullo sviluppo congiunto di politiche ed iniziative a supporto della ricerca e dell'innovazione, sia a beneficio delle singole imprese, sia per le aggregazioni di imprese e i distretti; la Società partecipa a progetti nazionali ed europei, volti a migliorare le competenze della stessa nel settore delle politiche e dei servizi all'innovazione. Nello specifico, i progetti europei seguono tre diverse linee di azioni:

- cooperazione transregionale per il confronto di schemi e modelli di supporto alla ricerca e all'innovazione;
- sviluppo e implementazione di bandi di ricerca transnazionali;
- comparazione e sperimentazione di politiche per lo sviluppo economico (Clusters, nuova imprenditorialità, politiche per l'innovazione, ricerca transnazionale).

In conclusione, si rappresenta che l'Amministratore Unico propone di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro - 200.304,00, mediante l'utilizzo della riserva fondo accantonamento sopravvenienze art. 88, c. 4, del TUIR costituite dai versamenti effettuati dal socio Regione del Veneto ex L.R. 12/1992.

In proposito si rappresenta che l'art. 6 della L.R. n. 12/1992, ora abrogato dall'art. 22 della L.R. n. 9/2007, prevedeva che il fondo operasse per gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. n. 45/1988, legge costitutiva della Società. Tali interventi si identificano con l'oggetto sociale di Veneto Innovazione S.p.A..

In proposito, si pone in evidenza che la L.R. n. 9/2007 non ha regolato in alcun modo l'utilizzo di quanto residuato nel fondo.

Ad ogni modo, appare opportuno ricordare che il Collegio Sindacale, che esercita anche l'attività di revisione legale dei conti, nella propria relazione al bilancio chiuso al 31/12/2014, in data 14/09/2015, riteneva di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio circa la conformità delle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, con particolare riferimento alla valutazione della partecipazione in VI Holding s.r.l. in liquidazione. A tal proposito, con DGR n. 1447 del 29/10/2015, la Giunta regionale chiedeva il rinvio del punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio al 31/12/2014 della Veneto Innovazione S.p.a., al fine di verificare la possibilità che il Collegio Sindacale presentasse una valutazione alternativa della partecipazione suddetta.

In data 16/01/2016, gli uffici dell'Amministrazione regionale hanno chiesto al summenzionato organo di chiarire se il bilancio, così come è stato predisposto dall'organo amministrativo della Società, possa essere approvato dall'assemblea, e nel caso di risposta negativa, formulare le apposite prescrizioni per la sua modifica al fine di superare gli ostacoli rilevati.

Il Collegio Sindacale della Società, in data 21/01/2016, ha formulato un'integrazione alla precedente Relazione proposta, disponendo che tenuto conto del formale impegno dell'Amministratore Unico di Veneto Innovazione s.p.a. a procedere in sede di bilancio d'esercizio al 31/12/2015 alla svalutazione integrale della partecipazione in VI Holding S.r.l. in liquidazione, in un'ottica estremamente prudenziale, ma che consente di superare il rilievo precedentemente enunciato, non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo della Società per la copertura della perdita dell'esercizio.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio (**Allegato A**), si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 e la proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro - 200.304,00, mediante l'utilizzo della riserva fondo accantonamento sopravvenienze ex art. 88, c. 4, del TUIR, costituite dai versamenti effettuati dal socio Regione del Veneto ex L.R. n. 12/1992, invitando nel contempo la Società a perseguire, nel prossimo futuro, gli equilibri di bilancio.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che l'art. 13 dello statuto societario, prevede, tra le altre cose, che "*L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti ad essa riservati dalle vigenti disposizioni di legge, approva il business plan pluriennale oltre al budget annuale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.*".

La Società, in merito a detto punto, ha trasmesso il "*Budget* e il Piano di attività per l'anno 2016" e il "Piano pluriennale di attività 2016-2018 - documento d'indirizzo" (**Allegato B**).

Da un'analisi del "*Budget* e il Piano di attività per l'anno 2016" si evince che le attività previste da Veneto Innovazione S.p.a. sono state raggruppate secondo l'identificazione degli obiettivi tematici del Programma Operativo Regionale:

Asse 1. Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione e Asse 3. Competitività dei sistemi produttivi;

Asse 2. Agenda Digitale;

Asse 4. Sostenibilità energetica e qualità ambientale.

Per quanto concerne la collaborazione con la Regione in ambito di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e competitività essa si sviluppa nel contesto delle attività individuate dalle "Linee guida in materia di ricerca e innovazione" per la gestione delle funzioni di supporto tecnico affidate alla società in house sulla base del contenuto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2609 del 23 dicembre 2014 e già oggetto di intervento regionale, giusta provvedimento n. 1215 del 15 settembre 2015, con specifico riferimento alle leggi regionali 18 maggio 2007, n. 9 e 30 maggio 2014, n. 13. Attività peraltro raggruppate in tre specifiche tipologie: "Politiche regionali per l'innovazione", "Servizi per l'innovazione" e "Assistenza tecnica" recepite, da ultimo, dal Piano Strategico Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 2016-2018, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016.

Peraltro, nella fase attuativa del programmazione comunitario 2014-2020, Assi 1 e 3, la società Veneto Innovazione, data la sua specifica natura, potrebbe essere coinvolta nelle attività di natura tecnico-operativa nell'ambito della tipologia "Assistenza tecnica".

Inoltre, la Società prevede di fornire il proprio supporto alla Sezione Sistemi Informativi nell'attuazione dell'Agenda Digitale, fornendo ad essa un'attività di segreteria tecnica e collaborando nella gestione delle misure di agevolazione orientate all'utilizzo di tecnologie digitali da parte delle PMI.

Da quanto evidenziato nei prospetti di "*budget 2016*" si evidenzia che la Società prevede di aumentare il "Valore della produzione" rispetto al pre-consuntivo 2015, raggiungendo l'importo di Euro 1.797.877,00 (+25,94%) (nel pre-consuntivo 2015 il valore è pari a Euro 1.427.593,00); nel dettaglio, le prestazioni rese a favore della Regione Veneto sono previste pari ad Euro 1.271.154,00, gli "Altri ricavi e proventi", relativi a Progetti europei sono pari a Euro 226.723,00 e i Contributi in c/esercizio erogati dal socio Regione Veneto si prevedono pari a Euro 300.000,00.

Tale importo è riconducibile per Euro 200.000,00 al contributo per le spese di funzionamento della Società nel 2016, mentre l'importo di Euro 100.000,00 è volto a sostenere le operazioni di dismissione delle proprie partecipate che la controllata VI Holding s.r.l. dovrà porre in essere ai sensi delle direttive regionali emanate con DGR n. 1931/2013.

A tal fine, giova ricordare che in data 14 dicembre 2014, in ottemperanza alla citata Deliberazione Giuntale, la Veneto Innovazione s.p.a. ha provveduto alla messa in liquidazione della sua partecipata VI holding S.r.l., la quale è quindi ora impegnata nelle operazioni di dismissione delle proprie partecipate (n. 10) da concludersi in tempi celeri e comportanti una seri di oneri per i quali la stessa non dispone delle necessarie coperture.

Alla suddetta flessione dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" si deve considerare il parallelo e significativo aumento dei "Costi" del 67,48 % rispetto all'esercizio precedente, per un valore a budget 2016 pari ad Euro 864.840,00 (Euro 516.377,00 a pre-consuntivo 2015).

Nello specifico, tale incremento di costi riflette l'aumento, rispetto all'esercizio precedente, dei "Costi per servizi", prevedendo per il 2016 un valore di Euro 782.140,00 (Euro 435.564,00 nel pre-consuntivo 2015 e Euro 470.078,00 nel 2009), di cui i "Costi per studi e consulenze" si prevedono in aumento del 26,11% rispetto all'esercizio precedente, per un valore a budget 2016 di Euro 260.000,00.

La Società evidenzia che tali costi sono resi indispensabili per il ricorso a professionisti esterni o ad altre forme di collaborazione con società o strutture di ricerca che rappresentano un necessario ausilio allo svolgimento delle attività progettuali. Inoltre la stessa dichiara che tali consulenze permettono di disporre di competenze non reperibili al proprio interno, stante la sua struttura snella, ma necessarie a garantire un livello qualitativo adeguato dei servizi offerti e richiesti dall'Amministrazione Regionale.

Nella composizione dei "Costi per servizi" si prevede, inoltre, una lieve riduzione dei compensi dell'Organo Amministrativo del 1,74 % rispetto al pre-consuntivo 2015, registrando una somma a budget 2016 di Euro 56.720,00; allo stesso tempo, si evidenzia un sensibile aumento dei compensi del Collegio Sindacale del 3,78% rispetto al 2015, per un valore complessivo a budget pari a Euro 28.098,00. I compensi attribuiti dalla Società per l'esercizio delle funzioni di controllo contabile e di Organismo di Vigilanza si prevedono per il 2016 pari a Euro 8.840,00 (Euro 2.210,00 a pre-consuntivo 2015, valore nullo negli esercizi 2009 e 2014).

Infine, i "Costi per collaborazioni a progetto, co.co.co., collaborazioni coordinate e continuative" e i "Costi per sponsorizzazioni" sono previsti nulli nel 2016, come lo erano stati nel 2015, in coerenza con l'applicazione delle direttive

regionali.

I "Costi del Personale", previsti per l'importo di Euro 720.300,00 (il cui importo è interamente imputabile al personale a tempo indeterminato), risultano in diminuzione del 2,72% rispetto all'esercizio precedente.

Conseguentemente, Veneto Innovazione S.p.a. prevede di chiudere il 2016 con un risultato d'esercizio al netto delle imposte pari a Euro 2.590,00.

Oltre al "*Budget* e Piano di attività per l'anno 2016", la Società ha trasmesso un documento di indirizzo relativo alle attività previste per gli anni 2016 - 2018 (**Allegato B**), prevedendo un modello operativo costituito da convenzioni a carattere pluriennale riconducibili a macro-temi riferiti agli assi operativi summenzionati.

Nello specifico, dal 2016 al 2018 i ricavi delle commesse regionali si prevedono in diminuzione da Euro 1.271.154,00 nel 2016, a Euro 1.134.000,00 nel 2017 e nel 2018, mentre i ricavi delle commesse europee si prevedono in aumento dal 2016 al 2017 (da Euro 226.723,00 ad Euro 287.400,00), per poi diminuire nel 2018 (Euro 230.000,00); complessivamente i ricavi risultano in flessione dal 2016 al 2018, registrando a budget la somma di Euro 1.497.877,00 nel 2016, di Euro 1.421.400,00 nel 2017 ed Euro 1.364.000,00 nel 2018.

La società, nel definire i ricavi sopra esposti, dispone in particolare che, al fine di garantire l'equilibrio finanziario, il socio Regione Veneto dovrà corrispondere un contributo in conto esercizio di Euro 300.000,00 nel 2016, di Euro 160.000,00 nel 2017 e di Euro 160.000,00 nel 2018.

Infine, per quanto riguarda i "costi diretti di progetto", questi sono previsti in flessione dal 2016 (Euro 801.303,00), al 2017 pari ad Euro 577.530,00, fino ad Euro 524.000,00 nel 2018, mentre i "Costi del personale" rimangono una costante nel triennio indicato e pari a Euro 720.300,00.

I "costi indiretti" si ipotizzano in lieve crescita nel 2017 e 2018 con un valore a budget costante di Euro 254.754,00, mentre nel 2016 risultano previsti pari a Euro 253.684,00.

Il risultato d'esercizio è previsto pari a Euro 2.590,00 nel 2016, pari a Euro 8.816,00 nel 2017 e pari a Euro 4.946,00 nel 2018.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla documentazione allegata (**Allegato B**).

Da quanto rappresentato nei documenti di budget emerge che il costo relativo a studi e ed incarichi di consulenza previsto per il 2016 risulta essere superiore al limite previsto dalle direttive fornite dalla Giunta regionale. La Società, come rappresentato nella parte del bilancio al 31/12/2014 relativa al rispetto delle direttive regionali, ritiene che "*il ricorso a professionisti esterni o altre forme di collaborazione con società o strutture di ricerca rappresenta un naturale e irrinunciabile ausilio allo svolgimento delle attività progettuali*."

Per quanto riguarda i costi di funzionamento dell'organo amministrativo, gli stessi risultano essere di poco inferiori di quelli relativi al 2015, ma superiori a quelli relativi al 2009.

Per quanto rappresentato, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il budget per l'esercizio 2016 che prevede un risultato positivo di Euro 2.590,00, determinato da un rilancio delle attività societarie legate a convenzioni stipulate con Strutture regionali, richiedendo però nel contempo all'Amministratore Unico della Società di provvedere al riallineamento alle direttive regionali in materia di costi per studi ed incarichi di consulenza entro il 2017, per la quota di tale tipologia di spese che non rientra nelle deroghe ai limiti previste dai predetti indirizzi regionali.

Inoltre, si chiede di motivare dettagliatamente i costi relativi al funzionamento dell'organo amministrativo, relazionando in merito alla Giunta regionale entro 30 giorni dall'assemblea.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 45 del 6 settembre 1988;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 39/2013;

VISTE le DGR n. 2101/2014 e 447/2015;

VISTO lo Statuto della Veneto Innovazione S.p.A.;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Innovazione S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTI il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2014, la Relazione sulla gestione, e la Relazione del Collegio Sindacale (**Allegato A**);

VISTI il "Budget e Piano di attività per l'anno 2016" e il "Piano pluriennale di attività 2016-2018 - documento d'indirizzo" (**Allegato B**);

CONSIDERATO che la proposta sul contenimento delle spese relativa all'anno 2015, prevista dall'art. 2 della L.R. 39/2013, è stata condivisa con DGR n. 1447 del 29/10/2015;

delibera

1. di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio dalla Società in merito al rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale, per ultimo con la DGR 2101/2014, e di invitare la medesima ad aggiornare al più presto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 in seguito alle novità introdotte in materia dalla Legge n. 190/2012;
2. sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, per quanto rappresentato in premessa, di incaricare il rappresentante regionale di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 e la proposta dell'Amministratore Unico di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro - 200.304,00, mediante l'utilizzo della riserva fondo accantonamento sopravvenienze art. 88, c. 4 del TUIR costituite dai versamenti effettuati dal socio Regione del Veneto ex L.R. n. 12/1992, invitando nel contempo la Società a perseguire, nel prossimo futuro, gli equilibri di bilancio;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il budget per l'esercizio 2016 che prevede un risultato positivo di Euro 2.590,00, determinato da un rilancio delle attività societarie legate a convenzioni stipulate con Strutture regionali, richiedendo però nel contempo all'Amministratore Unico della Società di provvedere al riallineamento alle direttive regionali in materia di costi per studi ed incarichi di consulenza entro il 2017, per la quota di tale tipologia di spese che non rientra nelle deroghe ai limiti previste dai predetti indirizzi regionali;
4. sempre in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di chiede all'Amministratore Unico della Società di motivare dettagliatamente i costi relativi al funzionamento dell'organo amministrativo, relazionando in merito alla Giunta regionale entro 30 giorni dall'assemblea;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli allegati, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 323952)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 735 del 27 maggio 2016

Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta (PLS), recepito con Intesa della Conferenza Stato/Regioni del 15/12/2005 e smi. - Articoli 24 e 30. Sostituzione di un componente di parte medica del Comitato regionale e rinnovo della composizione del Collegio Arbitrale e aggiornamento della relativa disciplina delle attività alla luce del rinnovo dell'ACN PLS 2005 e smi.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla sostituzione di un componente di parte medica del Comitato regionale di PLS (art. 24), del rinnovo della composizione del Collegio Arbitrale di PLS (art. 30) e dell'aggiornamento della disciplina delle attività di detto Collegio, alla luce del recepimento dell'ACN PLS del 8/07/2010 (atto rep. n. 82/CSR), di rinnovo dell'ACN PLS 2005 e smi.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

In attuazione dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15/12/2005, con Decreto n. 17 del 13/02/2006 è stato costituita una Commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio Arbitrale, per la valutazione delle violazioni delle norme previste dalla contrattazione nazionale e regionale integrativa contestate dalle Aziende ULSS ai medici pediatri di libera scelta. La composizione di tale Commissione è stata successivamente modificata con DGR n. 3976 del 16/12/2008.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 30 dell'ACN del 23/03/2005, il Collegio Arbitrale è così composto:

"*a) un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;*

b) 3 componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore Regionale alla Sanità o organo competente;

c) 3 componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i pediatri di libera scelta della Regione ed uno designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale".

Al fine di garantire in ogni momento il funzionamento del Collegio ed assicurare la richiesta celerità del procedimento è, inoltre, opportuna la nomina di un supplente per ciascun componente effettivo, escluso il Presidente le cui funzioni, in caso di assenza, sono esercitate per espressa previsione, comma 2 lett. c) del medesimo articolo, dal componente designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione.

A seguito:

- del rinnovo dell'ACN del 15/12/2005 con l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni sull'ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - biennio economico 2008-2009, atto rep. n. 82/CSR, sancita in data 8/07/2010;
- del parere espresso dalla SISAC con nota prot. n. 125 del 25/02/2015 in materia di incompatibilità della carica di componente del Comitato regionale della pediatria di libera scelta, ex art 24 dell'ACN PLS 2005 e smi con la contemporanea carica di componente del Collegio Arbitrale, ex art. 30 del medesimo ACN, a conferma di quanto già espresso per il Collegio Arbitrale della medicina generale con nota prot n. 644/2011;
- delle nuove nomine delle direzioni strategiche delle Aziende ULSS ed Ospedaliere venete;

si rende necessario provvedere ad un rinnovo della Commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio Arbitrale.

A tal fine con note prot. n. 228147 del 27/05/2014 e prot. n. 481126 del 12/11/2014, indirizzate all'Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Venezia, con nota prot. n. 278468 del 30/06/2014, indirizzata all'Ordine degli Avvocati di Venezia, e, infine, con note prot. n. 228175 del 27/05/2014 e prot. n. 481142 del 12/11/2014, indirizzate alla OO.SS. della

Pediatria di Libera Scelta maggiormente rappresentativa (tutte agli atti della competente struttura), la Regione Veneto ha formalmente invitato i soggetti indicati nella disposizione contrattuale sopra richiamata a comunicare le designazioni di propria competenza per le nomine dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Arbitrale in oggetto.

L'Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Venezia, con note protocolli n. 2712 del 18/06/2014 e n. 4902 del 10/12/2014, e l'Ordine degli Avvocati di Venezia, con nota prot. n. 5060 del 22/07/2014, hanno provveduto a designare i nominativi (titolari e supplenti) di competenza (note agli atti della competente struttura).

Ai sensi della lett. a), comma 2, dell'art. 30 dell'ACN dei medici pediatri di libera scelta (PLS) del 15/12/2005 e smi, visti i curricula dei tre avvocati indicati dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, si individua l'avvocato Cristina Martini per la nomina a presidente del Collegio oggetto del presente provvedimento.

In riferimento alla nomina dei due componenti di parte medica "*designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative*", la FIMP-Veneto, con PEC del 16/06/2014 (agli atti della competente struttura con protocollo d'arrivo n. 260480/2014) ha comunicato i nominativi di competenza, risultanti già componenti del Comitato regionale. A riscontro della sopracitata nota regionale prot. n. 481142/2014, la FIMP, con nota del 9/12/2014 (agli atti della competente struttura con protocollo d'arrivo n.533664 del 12/12/2014), ha dichiarato di non concordare con l'interpretazione fornita dalla SISAC (nota SISAC prot. n. 125/2015), ritenendo che, a differenza del precedente ACN PLS di cui al DPR n. 613/1996, che prevedeva esplicitamente l'incompatibilità della nomina contemporanea in più Comitati e Commissioni (ex art. 14, comma 4), l'ACN PLS vigente non dispone nulla. In considerazione di ciò, pertanto, la FIMP, ritiene di conservare inalterate le nomine dei componenti nel Comitato regionale e nel Collegio Arbitrale così come già comunicate, rendendosi disponibile a definire una posizione condivisa in sede di Comitato regionale.

Preso atto di tale posizione, con nota prot. n. 130167 del 26/03/2015, con nota prot. n. 287974 del 13/07/2015 e successivamente sollecitato con nota prot. n. 129044 del 4/04/2016, quest'ultima a firma del Direttore Generale della Sanità e Sociale, (agli atti della competente struttura), la Regione Veneto ha rinnovato l'invito a comunicare i richiamati nominativi quali componenti,due effettivi e due supplenti, del suddetto Collegio arbitrale per la parte medica di nomina sindacale, ribadendo che gli stessi non devono essere già componenti del Comitato regionale di pediatria di libera scelta ex art. 24, al fine di uniformarsi alle indicazioni della SISAC, indicazioni, peraltro, già applicate per la medicina generale.

Con nota PEC del 12/04/2016, la FIMP ha riscontrato alle suddette note regionali designando quali componenti, i seguenti dottori:

- titolari: Savastano Renato, Dell'Antona Fabio,
- supplenti: Chiamenti Giampietro, Fama Mario,

precisando, perciò, che il dott. Savastano rinuncia alla nomina quale componente titolare del Comitato regionale della Pediatria di libera scelta a favore della dr.ssa Beverelli Antonella.

A seguito di detta comunicazione, si provvede, contestualmente, a modificare la composizione di parte medica del Comitato regionale PLS (art. 24) - di cui ai provvedimenti DGR n. 2084 del 7/12/2011, Decreto del dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria e DGR n. 2062 del 19/11/2013 - nominando la dott.ssa Beverelli Antonella componente titolare del citato Comitato in sostituzione del dott. Savastano Renato.

Alla luce di quanto fin qui declinato, si propone la seguente composizione del Collegio Arbitrale:

- avv. MARTINI Cristina, Presidente,
- dott. GIRARDI Pietro, componente titolare per la parte pubblica,
  dott.ssa CARRARO Daniela, componente supplente per la parte pubblica,

- avv. CATTARIN Amleto, componente titolare per la parte pubblica,
  avv. VIGATO Giacomo, *componente supplente per la parte pubblica,*

- dott. COSTA Claudio, componente titolare per la parte pubblica,
  avv. BOTTEON Franco, *componente supplente per la parte pubblica,*

- dott. SAVASTANO Renato, componente titolare di nomina sindacale,
  dott. DELL'ANTONIA Fabio, componente supplente di nomina sindacale,

- dott. CHIAMENTI Giampietro, componente titolare di nomina sindacale,
  dott. FAMA Mario, *componente supplente di nomina sindacale,*

- dott. REGINI Paolo, componente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente,
  dott. FRISON Ezio, componente supplente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente;

Con DGR n. 2601 del 7/08/2007 le attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio Arbitrale in argomento, sono state trasferite all'Azienda ULSS n. 12 "Veneziana"; per quanto riguarda le modalità esecutive della delega si rinvia alla convenzione di cui all'Allegato A del citato provvedimento.

COMPENSI

Per la partecipazione al Collegio Arbitrale in parola, giusto quanto previsto dall'art. 21 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15/12/2005 e smi e dall'Accordo regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7 agosto 2006, sarà corrisposta ai componenti di parte medica convenzionati per la pediatria di libera scelta un'indennità onnicomprensiva, pro capite e per riunione, pari ad Euro 154,94, con oneri a carico dell'Azienda ULSS di iscrizione del medico stesso.

Al Presidente e Vicepresidente del Collegio sarà corrisposta dalla Regione un'indennità di partecipazione onnicomprensiva e per riunione quantificata in Euro 154,94.

Qualora il componente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente, sia un medico di pediatria di libera scelta l'indennità suddetta sarà corrisposta dall'Azienda ULSS di iscrizione.

Trattandosi di indennità corrisposte per lo svolgimento di funzioni non rientranti nelle ipotesi di riduzioni di spesa di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, e s.m.i., non si applicano le riduzioni e le limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011.

Per i componenti di parte pubblica e per il segretario non si prevede la corresponsione di alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale svolta in orario di lavoro, salvo le disposizioni vigenti in materia di lavoro straordinario, indennità di missione e rimborso spese di viaggio, se ed in quanto dovute, da porsi a carico delle Aziende UU.LL.SS.SS. di appartenenza dei componenti dipendenti dalle stesse.

Le somme necessarie per la corresponsione delle indennità di partecipazione al Collegio arbitrale a carico della Regione saranno determinate annualmente a consuntivo, sulla base del riepilogo delle riunioni predisposto dal Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, ed oggetto di specifico impegno di spesa del della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, che vi provvederà imputando la spesa al capitolo 3002 del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.

DURATA

Il Collegio Arbitrale durerà in carica sino alla definizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO E DEL PROCEDIMENTO

Il funzionamento del Collegio Arbitrale ed il procedimento che avanti ad esso si svolge saranno disciplinati secondo quanto previsto dal più volte citato art. 30 dell'ACN dal documento di cui all'**Allegato A)**, parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto.

VISTA la LR 29/11/2001 n. 39 - art. 42 - 1° comma.

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la pediatria di libera scelta, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 15/12/2005 e smi e l'Accordo Regionale, esecutivo con DGR n. 2667 del 07/08/2006.

VISTI i provvedimenti di cui al Decreto del dirigente regionale della ex Direzione Piani e Programmi socio sanitari n. 17 del 13/02/2006 e alla DGR n. 3976 del 16/12/2008, relativi alla costituzione della Commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio Arbitrale.

VISTA la DGR n. 2601 del 7/08/2007.

VISTI i provvedimenti di cui alla DGR n. 2084 del 7/11/2011, al Decreto del dirigente regionale della ex Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 17 del 23/02/2012 e alla DGR n. 2062 del 19/11/2013 relativi alla costituzione del Comitato regionale della pediatria di libera scelta (art. 24 ACN PLS 15/12/2005 e smi).

VISTO l'art. 6, comma 1 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, e s.m.i.

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di costituire, dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Commissione regionale paritetica, denominata Collegio Arbitrale, prevista dall'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15/12/2005 e smi;
3. di conferire, fino alla definizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, l'incarico di componente del Collegio Arbitrale ai sotto riportati nominativi:

   - avv. MARTINI Cristina, Presidente,
   - dott. GIRARDI Pietro, componente titolare per la parte pubblica,
     dott.ssa CARRARO Daniela, componente supplente per la parte pubblica,
   - avv. CATTARIN Amleto, componente titolare per la parte pubblica,
     avv. VIGATO Giacomo, *componente supplente per la parte pubblica,*
   - dott. COSTA Claudio, componente titolare per la parte pubblica,
     avv. BOTTEON Franco, *componente supplente per la parte pubblica,*
   - dott. SAVASTANO Renato, componente titolare di nomina sindacale,
     dott. DELL'ANTONIA Fabio, componente supplente di nomina sindacale,
   - dott. CHIAMENTI Giampietro, componente titolare di nomina sindacale,
     dott. FAMA Mario, *componente supplente di nomina sindacale,*
   - dott. REGINI Paolo, componente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente,
     dott. FRISON Ezio, componente supplente di nomina ordinistica, con funzioni di vicepresidente;

4. di approvare il documento recante le regole di funzionamento del Collegio Arbitrale e del procedimento cha avanti ad esso si svolge, **Allegato A)**, di cui fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 2601 del 7/08/2007, le attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio Arbitrale in oggetto, sono state trasferite all'Azienda ULSS n. 12 "Veneziana";
6. di prevedere che per la partecipazione alle sedute del Collegio Arbitrale:
   1. ai componenti di parte medica convenzionati per la pediatria di libera sia corrisposta un'indennità onnicomprensiva, pro capite e per riunione pari ad Euro 154,94, con oneri a carico dell'Azienda di iscrizione del medico stesso;
   2. al Presidente del Collegio e al componente di nomina ordinistica con funzioni di vicepresidente è corrisposta dalla Regione un'indennità onnicomprensiva e per riunione quantificata in Euro 154,94; qualora il componente di nomina ordinistica con funzioni di vicepresidente sia un medico convenzionato di pediatria di libera scelta l'indennità è corrisposta dall'Azienda ULSS di iscrizione;
   3. per i componenti di parte pubblica e per il segretario non si prevede la corresponsione di alcun compenso, trattandosi di attività istituzionale svolta in orario di lavoro, tranne quello per lavoro straordinario, per indennità di missione e per rimborso spese di viaggio, se ed in quanto dovuti, a carico delle Aziende UU.LL.SS.SS. di appartenenza per i componenti dipendenti dalle Aziende stesse;
7. di prendere atto che, trattandosi di indennità corrisposte per lo svolgimento di funzioni non rientranti nelle ipotesi di riduzioni di spesa di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, e s.m.i., non si applicano le riduzioni e le limitazioni di cui alla LR n. 1/2011;
8. di prevedere che le somme necessarie per la corresponsione delle indennità di partecipazione al Collegio arbitrale a carico della Regione saranno determinate annualmente a consuntivo, sulla base del riepilogo delle riunioni predisposto dal Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, ed oggetto di specifico impegno di spesa della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, che vi provvederà imputando la spesa al capitolo 3002 del bilancio regionale di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento;

9. di nominare la dott.ssa Beverelli Antonella componente titolare del Comitato regionale di pediatria di libera scelta (art. 24, ACN in oggetto), in sostituzione del rinunciatario dott. Savastano Renato;
10. di incaricare il Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 735 del 27 maggio 2016

ACN per la Pediatria di Libera Scelta, recepito con Intesa Conferenza Stato/Regioni in data 15/12/2005 e smi *Art. 30 - Responsabilità Convenzionali e Violazioni. Collegio Arbitrale.* *(ESTRATTO)*	**DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO E DEL PROCEDIMENTO AVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE** ***(ad integrazione e completamento di quanto previsto dall'art. 30)***
1. I pediatri di libera scelta sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del pediatra le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.	Il Collegio, costituito ai sensi dei commi 2, 3, 9 e 10 dell'art. 30, resterà in carica sino all'approvazione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.
2. Per la valutazione delle violazioni delle norme di cui al presente Accordo e degli Accordi regionali ed Aziendali, è istituita una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da: a) un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione; b) tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore Regionale alla Sanità o organo competente; c) tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i pediatri di libera scelta della Regione ed uno designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente.	Esso avrà sede e svolgerà la propria funzione presso la Regione Veneto, Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria e si avvarrà, per le funzioni di segreteria, del supporto del Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie. Con DGR n. 2601 del 7/08/2007 le attività amministrative regionali relative alla gestione del Collegio Arbitrale in oggetto, sono state trasferite all'Azienda ULSS n. 12 "Veneziana"; per quanto riguarda le modalità esecutive della delega si rinvia alla convenzione, Allegato A, del citato provvedimento.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.	Per la validità delle riunioni del Collegio arbitrale è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Le violazioni di natura occasionale danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) richiamo verbale; b) richiamo con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale.	La contestazione e la valutazione delle violazioni che danno luogo alle sanzioni lievi di cui al comma 4 sono di competenza dell'Azienda di appartenenza del pediatra. Danno luogo a sanzione di tipo lieve tutte le violazioni per le quali gli Accordi nazionale, regionale o aziendale non prevedono espressamente una sanzione di tipo grave (cioè tra quelle indicate nel comma 7), salvo l'effetto della reiterazione di infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida.
5. *(omissis)*	
6. Il Direttore Generale o suo delegato, valutate le	Il provvedimento che, ai sensi del comma 6,

controdeduzioni addotte dallo stesso, procede all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione di cui al comma 4. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione.

7. Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni:

a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida;
b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
c) revoca del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali, compresa quella di cui all'art. 19, comma 1, lettera g) e comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione del rapporto.

8. Le violazioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza del Collegio di cui al comma 2, previa istruttoria da parte dell'Azienda.

9. *(omissis)*
10. *(omissis)*

11. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al pediatra, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e chiede al Collegio arbitrale l'apertura di un procedimento a carico del pediatra quando le sanzioni comminabili siano quelle previste al comma 7.

12. Il Presidente, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il collegio entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua volta, convoca il pediatra a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'invio della contestazione scritta dell'addebito da parte della ASL.
Qualora il pediatra non produca alcuna controdeduzione o non si presenti innanzi al Collegio, quest'ultimo dà corso comunque alla valutazione del caso.

13. Le parti possono richiedere al Collegio di essere

conclude il procedimento disciplinare di competenza aziendale, non può essere oggetto di riesame avanti il Collegio arbitrale.

Le violazioni di maggiori gravità che comportano l'applicazione delle sanzioni di tipo grave di cui al comma 7, e la cui valutazione ai sensi del comma 8 è di competenza del Collegio arbitrale, sono determinate:
a) dal reiterarsi di infrazioni che hanno comportato sanzioni di tipo lieve (richiamo con diffida);
b) dalla specifica previsione di un tipo di sanzione grave da parte della norma dell'accordo nazionale, regionale o aziendale che impone un determinato comportamento.

Il procedimento avanti al Collegio arbitrale è regolato dai commi da 11 a 17 che si completano come segue:

I – L'Azienda, che contesta ad un pediatra iscritto una violazione la cui valutazione è di competenza del Collegio arbitrale, invia al Collegio la richiesta di apertura del procedimento unitamente alla documentazione dell'istruttoria svolta.

II - Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Azienda di apertura del procedimento, il Presidente fissa la data per la discussione del caso, prevedendo il decorso di almeno 20 giorni dall'invio della contestazione al pediatra da parte dell'Azienda e con nota:

1) convoca il Collegio nella data fissata;
2) convoca nella medesima data (ad un'ora successiva) il pediatra interessato per la difesa, con invito a presentare eventuali memorie e documenti ai sensi comma 13;
3) invita l'Azienda interessata che voglia presentare memorie o essere sentita ai sensi comma 13 a farlo nella medesima data fissata.

III - Nella data fissata il Collegio, sentite le parti che sono intervenute e valutate le memorie e la documentazione presentate, delibera sul caso o rinvia ad una successiva riunione disponendo gli eventuali ulteriori atti di istruttoria ritenuti necessari.

IV – Il Collegio arbitrale delibera sul caso decidendo per l'archiviazione o per l'applicazione di una della sanzioni previste dal comma 7. La decisione assume la forma del parere vincolante.

V – La decisione assunta dal Collegio è comunicata

sentite in merito al caso in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le memorie ritenute più appropriate, anche attraverso l'assistenza di un procuratore. **14.** Il Collegio può deliberare di udire le parti singolarmente o in contraddittorio al fine di pervenire ad un giudizio appropriato sul caso in esame, anche su richiesta di una delle parti. **15.** Il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte dal pediatra in sede di difesa procede all'archiviazione del caso o alla proposta di sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione. **16.** L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio arbitrale si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale. **17.** Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito al pediatra. Trascorso tale termine il procedimento si estingue. **18.** L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del pediatra, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato. **19.** *(omissis)* **20.** Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi, un anno per quelle di cui comma 4 e due anni per quelle di cui al precedente comma 7, dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dai fatti. **21.** Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Codice Civile.	all'Azienda che ha promosso il procedimento a cura degli uffici competenti. VI - Ricevuto il deliberato del Collegio arbitrale, l'Azienda vi si conforma con provvedimento del Direttore Generale, che deve essere notificato al pediatra interessato, a cura dell'Azienda stessa, entro 15 giorni dalla sua adozione. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale dell'Azienda di iscrizione del pediatra entro 180 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione al pediatra. Il parere espresso dal Collegio arbitrale ed il provvedimento del Direttore Generale che vi si conforma non possono essere oggetto di riesame da parte del Collegio arbitrale. La comunicazione all'Ordine provinciale d'iscrizione del pediatra di cui al comma 18 è curata dall'Azienda che ha promosso il procedimento.

(Codice interno: 323953)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 737 del 27 maggio 2016

Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 18 marzo 2016 e 18 aprile 2016 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014 e DGR n. 136/2016).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) delle sedute del 18 marzo 2016 e 18 aprile 2016 e si autorizzano l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ulss n. 18 e le Aziende Ulss capoluogo di Provincia a stipulare contratti di service, noleggi e ad acquisire attrezzature sanitarie di cui ai pareri favorevoli espressi dalla Commissione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Azienda Ulss n. 18 note prot. n. 23853 del 16.04.2015, prot. n. 67931 del 19.11.2015, prot. n. 22005 dell'8 aprile 2015 e prot. n. 13450 del 7 marzo 2016, prot. n. 13450 del 7 marzo 2016) Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona note prot. 5361 del 29.01.2016 e prot. 8688 del 22.02.2016. DGR n. 1423/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata *"Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto"* ha definito un nuovo modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.

La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione, assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.

La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i "progetti di investimento" articolati in:

a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.

In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione - che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature, informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed Ospedaliere regionali.

Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.

Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n. 2353/2011.

Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 03.12.2012.

Con DGR n. 136 del 16 febbraio 2016 la Giunta regionale ha individuato la CRITE quale organismo istituzionalmente titolare delle valutazioni delle tecnologie (Health Technology assessment) e ha istituito il Coordinamento regionale Health Technology Assessment (CReHTA) al quale sono attribuite le finalità e le competenze previste. Il neo costituito Coordinamento e il Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), già esistente e operativo, sono stati individuati dalla predetta DGR n. 136/2016 quali strutture di supporto alla CRITE per le attività di HTA prevedendo, di conseguenza, una nuova composizione della stessa Commissione.

Con nota di convocazione prot. n. 100758 del 14.03.2016, la CRITE si è riunita il giorno 18 marzo 2016 ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite nel predetto Ordine del Giorno.

In data 18 aprile 2015 la Commissione si è riunita nuovamente, giusta nota di convocazione prot. n.135757 del 07.04.2016 e successiva comunicazione integrativa.

Con il presente provvedimento si propone di prendere atto dei verbali delle sedute della CRITE del 18 marzo 2016 e 18 aprile 2016 agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR e di autorizzare i service, i noleggi e le attrezzature sanitarie di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nelle sedute sopra indicate, pareri ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge regionale n. 55/1994;

Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;

Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;

Vista la propria deliberazione n. 125/2011;

Visto il D. Lgs. 118/11;

Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;

Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;

Vista la propria deliberazione n. 136 del 16/02/2016;

delibera

1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dei verbali delle sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 18 marzo 2016 e 18 aprile 2016 agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR;

3. di autorizzare gli investimenti e i service richiesti dalle Aziende sanitarie e sottoposti al parere di congruità della CRITE nelle sedute di cui al precedente punto 2), per i quali la CRITE ha espresso pareri favorevoli come da **Allegato A,** anche in virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 737 del 27 maggio 2016

REGIONE DEL VENETO

SEDUTA CRITE DEL 18 MARZO 2016				
Azienda	**Oggetto**		**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
AO PD	Autorizzazione all'appalto per la fornitura di apparecchiatura e materiale consumabile per procedure di aferesi lipoproteica (LDL-aferesi) per il fabbisogno dell'UOC Immunotrasfusionale dell'AO PD (nota prot. n. 5361 del 29 gennaio 2016)		FAVOREVOLE	€ 388.000,00 (IVA esclusa) Durata fornitura 24 mesi + eventuale rinnovo 24 mesi
AOUI VR	Autorizzazione alla gara per la fornitura di sistemi di assistenza ventricolare a levitazione magnetica (VAD) a flusso centrifugo (nota prot. n. 8688 del 22 febbraio 2016)		FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 2.964.000,00 (IVA inclusa) Durata fornitura 12 mesi + eventuale rinnovo 12 mesi
Ulss n. 18	Autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara per noleggi/service di sistemi analitici per il Laboratorio unico della Provincia di Rovigo (Ospedali di Rovigo, Trecenta, Adria)	Noleggi di durata triennale di cui alle note prot. n. 23853 del 16 aprile 2015 (€ 498.029,11 IVA esclusa)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 11.137.929,11 (IVA esclusa)
		Noleggi di durata di 3 e 5 anni di cui alla nota prot. n. 67931 del 19/11/2015 (€ 679.900,00 IVA esclusa)		
		Noleggi di durata quinquennale per l'UOC Medicina di Laboratorio di cui alle note prot. n. 22005 dell'8 aprile 2015 e prot. n. 13450 del 7 marzo 2016 (€ 8.945.000,00 IVA esclusa)		
		Sistema automatizzato per l'analisi per immagine della colonna microbica ed identificazione con MALDI-TOF di cui alla nota prot. n. 13450 del 7 marzo 2016 (€ 1.015.000,00 IVA esclusa) Durata 5 anni + 2 di rinnovo		
	Autorizzazione all'acquisizione di attrezzature per la sanità penitenziaria da parte delle Aziende Ulss capoluogo di provincia (DGR n. 1423/2013)		FAVOREVOLE	€ 465.000,00 (IVA esclusa) attrezzature € 55.500,00 lavori

SEDUTA CRITE DEL 18 APRILE 2016			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
AO PD	Autorizzazione all'acquisizione di attrezzature nell'ambito del Progetto di crioconservazione dei gameti maschili e femminili - DGR n. 2838/2014 (nota prot. n. 16167 del 17 marzo 2016)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 432.000,00 (IVA inclusa)
AOUI VR	Autorizzazione alla fornitura di sensori per saturimetria e relativi apparecchi in comodato d'uso gratuito (nota prot. n. 10572 del 2 marzo 2016)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 1.282.320,00 (IVA esclusa)

(Codice interno: 323955)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 738 del 27 maggio 2016

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Treviso", con sede a Conegliano (TV), Via Lourdes n.23, per il triennio 2016-2019, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per il triennio 2016-2019. Non sono previsti impegni spesa Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza per rinnovo iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche a firma del Presidente della Sezione di Treviso, pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a mezzo posta Raccomandata A/R, in data 22 marzo 2016, ns. prot. n.113176.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con Delibera n.1704 del 29 giugno 2010, l'Associazione richiedente è stata iscritta al sopraccitato Albo Regionale per le Associazioni Protezionistiche ed in seguito riconfermata, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Ciò premesso, essendo di prossima scadenza la validità dell'iscrizione all'Albo Regionale della sopraccitata Associazione Protezionistica per il triennio 2013-2016 (v. DGR. n.969 del 18 giugno 2013), il Presidente Provinciale pro-tempore della stessa ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2016-2019, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la convalida di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la Delibera n.1704 del 29 giugno 2010 di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione in oggetto e successivo provvedimento di conferma;

VISTA la richiesta, con allegata documentazione, dell'Associazione indicata in premessa di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta in data 22 marzo 2016 (ns. prot. n. 113176) e depositata agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n.2140 del 25 novembre 2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Delibera n.2964 del 30 dicembre 2013 di conferimento incarico del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

delibera

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2016-2019, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Treviso", con sede a Conegliano (TV), Via Lourdes n.23;

2. di dare atto che il presente provvedimento ha validità tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 1., pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. n.60/93;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 323958)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 739 del 27 maggio 2016

Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS, tramite le farmacie convenzionate: approvazione del nuovo schema di Accordo tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria delle farmacie aderenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con la presente deliberazione, si provvede ad approvare il nuovo schema di Accordo DPC tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria delle farmacie aderenti, dando atto nel contempo del rinnovo dell'Accordo vigente fino all'entrata in vigore di quello nuovo.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371"*Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private*" nell'approvare la convenzione regolante i rapporti tra Servizio sanitario nazionale (SSN) e farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, sottolinea l'importanza dell'instaurazione di una collaborazione integrata tra le parti per la migliore utilizzazione, con effetti sinergici, delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibilied individua in particolare tra le linee guida la realizzazione di soluzioni a livello regionale per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l'attuazione di servizi concordati.

In data 8 agosto 2001 veniva sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome l'Accordo Stato-regioni ai fini dell'ottimizzazione delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) e della relativa razionalizzazione dei costi.

Tale Accordo veniva recepito sul piano normativo nazionale dal decreto legge 19 settembre 2001, n. 347 "*Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*", convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale detta, tra l'altro, disposizioni in materia di contenimento e controllo della spesa farmaceutica a carico del SSN.

Si richiama, in particolare l'articolo 8 che testualmente recita: "*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione; b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base delle direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.*".

La dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta (DPC) veniva

da ultimo ricompresa tra i compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, individuati dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 "*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" di attuazione della delega conferita al Governo per la definizione dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie previa adesione del titolare della stessa ovvero, nel caso di specie, attraverso l'adesione dei titolari di farmacia come rappresentati dalle Associazioni di categoria di appartenenza in base al rispettivo statuto.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nello specificare quanto segue: "*i medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta ovvero con forme alternative di distribuzione che garantiscono uno specifico monitoraggio dei consumi e la cui adozione, per entità e modalità, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna regione*", provvedeva con determinazione del 29.10.2004 (pubblicata nella G.U. n. 259 del 4.11.2004, Supplemento Ordinario n. 162) a rivedere l'elenco di farmaci di cui all'allegato 2, DM 22.12.2000 e ad approvare, quale strumento finalizzato ad assicurare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio nel pieno rispetto delle esigenze del paziente, il Prontuario della distribuzione diretta (PHT) da sottoporre a revisione periodica.

Veniva così riaffermato il principio per il quale rientra nelle facoltà delle regioni scegliere per uno specifico gruppo di farmaci (farmaci PHT) la modalità distributiva migliore, alternativa alla farmaceutica convenzionale.

La Regione del Veneto, al riguardo ed in considerazione degli esiti dei precedenti indirizzi posti in essere circa il doppio canale di distribuzione - diretta (nella duplice accezione DD e DPC)/convenzionata-, rafforzava, nell'ambito del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, l'integrazione delle attività di distribuzione diretta dei farmaci delle Aziende Sanitarie con la distribuzione per conto attraverso le farmacie e approvava, da ultimo, con delibera della Giunta regionale n. 2849 del 28.12.2012, lo schema di Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS, successivamente sottoscritto tra le Parti; detto Accordo, entrato in vigore in data 2.4.2013 ha, ai sensi dell'art. 7, una durata triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori tre anni.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno procedere con la definizione di un nuovo schema di Accordo -**Allegato A** al presente provvedimento- in considerazione della intervenuta normativa statale in materia di razionalizzazione della spesa del Servizio sanitario nazionale che sempre più impone alle regioni importanti vincoli a fronte dei quali necessita adottare idonee misure; degli adempimenti LEA obbligatori per l'accesso al fondo integrativo dello Stato di cui all'art. 5, comma 1, DL n. 159/2007, convertito nella L. n. 222/2007, disposti annualmente dal Ministero della Salute, ivi inclusa la rilevazione del c.d. "Campo Targa" presente nelle confezioni di medicinali e utile per la Tracciabilità del farmaco; dell'intervenuta istituzione del nuovo Organismo sindacale di Categoria -Farmacieunite.

Al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio di DPC, l'Accordo regionale vigente è da intendersi rinnovato fino alla data di sottoscrizione del nuovo Accordo; quest'ultimo sarà efficace nei confronti di tutte le farmacie convenzionate pubbliche e private associate alle Associazioni di categoria firmatarie dell'Accordo stesso.

Si propone, inoltre di approvare l'**Allegato A1** riportante l'elenco dei farmaci ex OSP2 riclassificati da AIFA in A-PHT e ritenuti dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci di cui alla DGR n. 952/2013 e s.m.i.idonei per la distribuzione attraverso il canale della DPC; tali farmaci non richiedono infatti un monitoraggio clinico frequente e di conseguenza un accesso ospedaliero compatibile con un'erogazione diretta. Si stima che l'aggravio di spesa per il SSN generato dall'erogazione attraverso il canale della DPC dei farmaci ex OSP2 di cui all'allegato **Allegato A1** venga compensato dall'Accordo raggiunto sulla nuova remunerazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate per il servizio di DPC, come riportato all'art. 3 dell'**Allegato A** al presente provvedimento. Detti interventi (inserimento ex OSP2 e nuova remunerazione), complessivamente, a parità di volumi distribuiti rispetto all'anno 2015 sia per i farmaci della DPC che per i farmaci ex OSP2 di cui sopra, comporteranno per la Regione un risparmio nei 12 mesi di applicazione stimabile in oltre 500 mila euro.

Sotto il profilo della logistica, si ritiene opportuno che le Aziende ULSS, nell'ottica del contenimento della spesa farmaceutica territoriale e dell'ottimizzazione del sistema in termini di efficienza ed efficacia ovvero di appropriatezza rispetto alle esigenze logistiche del paziente e/o di carenza di unità organizzate dedicate alla distribuzione diretta oltre che in termini di utilizzo delle risorse umane da dedicare all'attività di DPC e tenuto conto della riforma in atto riguardante la *governance* della sanità veneta, siano organizzate in forma accentrata.

Si propone, pertanto, di incaricare i Direttori Generali delle Aziende ULSS che non abbiano ancora provveduto in tal senso, a centralizzare su base provinciale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo, le procedure aziendali previste dalle vigenti Linee di indirizzo regionali in materia di DPC, ivi inclusa l'individuazione del Distributore Intermedio Capofila cui fare riferimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371"*Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private*";
- VISTO il decreto legge 19 settembre 2001, n. 347 "*Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*" convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405;
- VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 "*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*"
- VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- VISTA la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "*Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016*";
- VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTE le determine AIFA 29.10.2004 di ridefinizione dell'elenco dei farmaci di cui all'allegato 2 del D.M 22.12.2000 dispensabili in "doppia via" (in convenzionata oppure in diretta attraverso le strutture sanitarie pubbliche ovvero per conto attraverso la rete delle farmacie convenzionate) e 2.11.2010 di riclassificazione in PHT dei farmaci ex OSP2;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2015 che, in particolare, all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), stabilisce che per un periodo transitorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata di cui all'art. 1 del medesimo DPCM, non si applicano ai farmaci con piano terapeutico AIFA e ai farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale;
- VISTA la propria delibera n. 2849 del 28.12.2012: "*Dispensazione di medicinali in applicazione dell'art. 8 della legge 405/2001. Razionalizzazione del processo distributivo dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS tramite le farmacie convenzionate: approvazione dello schema di Accordo per la distribuzione per conto tra la Regione del Veneto, Federfarma Veneto, Assofarm Veneto*",

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo schema di Accordo di cui all'**Allegato A** "*Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS*",parte integrante del presente provvedimento- che regola i rapporti tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria rappresentative della farmacie convenzionate aderenti e relativo **Allegato A1** "*Elenco dei principi attivi ex OSP 2, approvati dalla Commissione tecnica regionale farmaci per la distribuzione attraverso il canale della DPC*";

2. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1 nonché dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'Accordo stesso, ivi inclusa la revisione delle Linee di indirizzo e la rivisitazione della composizione del Tavolo di lavoro multidisciplinare;

3. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende ULSS che non abbiano ancora provveduto a centralizzare le procedure aziendali previste dalle vigenti Linee di indirizzo regionali in materia di DPC, ivi inclusa l'individuazione del Distributore Intermedio Capofila cui fare riferimento, a procedere su base provinciale in tal senso entro 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo;

4. di dare atto che l'Accordo DPC in essere è rinnovato sino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo di cui al punto 1;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 739 del 27 maggio 2016

Elenco dei principi attivi ex OSP 2, approvati dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci per la distribuzione attraverso il canale della DPC

ATC	Principio Attivo
D11AH01	Tacrolimus
J05AB04	Ribavirina
J05AF08	Adefovir
J05AF10	Entecavir
J05AF11	Telbivudina
L03AA06	Acido micofenolico
N07AX01	Pilocarpina

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 739 del 27 maggio 2016 pag. 1/9

ACCORDO REGIONALE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE DEI FARMACI DI CUI AL PRONTUARIO DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA (P.H.T.) PER CONTO DELLE AZIENDE ULSS

Tra

REGIONE DEL VENETO

rappresentata dal ……. nato a ……..……..….il……e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Direttore Generale Area Sanità e Sociale;

E

Associazione di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate firmatarie

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371"*Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private*" nell'approvare la convenzione regolante i rapporti tra Servizio sanitario nazionale (SSN) e farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, sottolinea l'importanza dell'instaurazione di una collaborazione integrata tra le parti per la migliore utilizzazione, con effetti sinergici, delle risorse finanziarie, tecniche e professionali disponibili ed individua in particolare tra le linee guida la realizzazione di soluzioni a livello regionale per le prestazioni di assistenza aggiuntiva e l'attuazione di servizi concordati;

- il decreto legge 19 settembre 2001, n. 347 "*Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*", convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 stabilisce in particolare all'art. 8, lett. a) che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano, anche con provvedimenti amministrativi "*stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione;*

- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 "*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" di attuazione della delega conferita al Governo per la definizione dei nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del SSN previa adesione del titolare di farmacia, include tra questi la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta (DPC);

- il richiamato D.Lgs n. 153/2009-art. 2- inoltre, nel modificare l'art. 8, comma 2 del D.Lgs n. 502/1992, stabilisce che: "*l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 ridetermina da ultimo all'art. 15, comma 3, a decorrere dall'anno 2013, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale nella misura del 11,35% del Fondo sanitario nazionale (FSN) che prevede il coinvolgimento di tutta la filiera con specifiche penalizzazioni nel caso di superamento del tetto;

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, stabilisce tra l'altro testualmente, all'art. 9-*septies*, comma 2*: " Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario*";

- la stessa normativa nazionale ha così dato facoltà alle Regioni di scegliere quale possa essere lo strumento distributivo migliore per uno specifico gruppo di farmaci (farmaci del PHT), alternativo alla via convenzionale, la cui adozione, per entità e modalità, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*" ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2015 stabilisce, in particolare, all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), che per un periodo transitorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata di cui all'art. 1 del medesimo DPCM, non si applicano ai farmaci con piano terapeutico AIFA e ai farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale;

- l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con determinazione del 29.10.2004 ridefiniva l'elenco dei farmaci di cui all'allegato 2 del D.M 22.12.2000 dispensabili in "doppia via" (in convenzionata oppure in diretta attraverso le strutture sanitarie pubbliche ovvero per conto attraverso la rete delle farmacie convenzionate), inserendoli nel Prontuario per la continuità Ospedale Territorio (PHT) ;

- l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con determinazione del 2.11.2010 riclassificava in PHT i farmaci ex OSP2 in ottemperanza all'art. 11, comma 7 del D.L n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni nella legge 122/2010. Detta determinazione, in particolare, all'art. 3 prevede che i farmaci in questione vadano dispensati

attraverso le strutture individuate dalle Regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore ed unità dispensatrice del farmaco, tenendo conto delle esigenze organizzative territoriali e che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla Regione per i farmaci in questione, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione;

- la Giunta regionale provvedeva:
  - → con deliberazioni nn. 354 del 15.2.2002, 1999 del 26.7.2002, 3353 del 7.11.2003 ad individuare e disciplinare mediante la stipula di accordi tra le parti interessate ovvero Regione del Veneto, Aziende ULSS, Associazioni di categoria le modalità di dispensazione dei farmaci di cui all'allegato 2 del D.M della Sanità 22.12.2000 attraverso la rete capillare delle farmacie convenzionate pubbliche e private così da facilitare l'accesso all'assistenza farmaceutica da parte del cittadino riducendo nel contempo gli oneri a carico dello stesso inclusi i costi sociali;
  - → con deliberazione n. 4253 del 29 dicembre 2009 "*Indicazione organizzative per la distribuzione diretta dei farmaci dopo ricovero e/o dopo visita specialista e dei farmaci PHT*" "*Indicazione organizzative per la distribuzione diretta dei farmaci dopo ricovero e/o dopo visita specialista e dei farmaci PHT*", ad istituire un Tavolo di Lavoro multidisciplinare con la partecipazione di rappresentanti delle Aziende ULSS e delle Associazioni di categoria interessate (farmacie pubbliche e private e distributori all'ingrosso di medicinali per uso umano) per la definizione delle modalità organizzative della DPC e per la successiva verifica degli accordi stipulati;
  - → con deliberazione n. 2849 del 28.12.2012: "*Dispensazione di medicinali in applicazione dell'art. 8 della legge 405/2001. Razionalizzazione del processo distributivo dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS tramite le farmacie convenzionate: approvazione dello schema di accordo per la distribuzione per conto tra la Regione del Veneto, Federfarma Veneto, Assofarm Veneto*", ad approvare lo schema di Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle aziende ULSS;

- il Segretario regionale per la Sanità, successivamente ed in ottemperanza alle disposizioni della Giunta regionale, provvedeva:
  - → con decreto n. 9 del 11.2.2013 e s.m.i a rideterminare la composizione del Tavolo di lavoro multidisciplinare istituito con DGR n. 4253/2009;
  - → con decreto n. 30 del 18.4.2013 e s.m.i., ad approvare le linee di indirizzo relative all'acquisizione, prescrizione, spedizione e controllo delle ricette di farmaci oggetto di DPC;

- l'Accordo regionale sulla DPC, entrato in vigore ai sensi dell'art. 7 dello stesso in data 2.4.2013, dura, al massimo, tre anni con possibilità di rinnovo di ulteriori tre;

- la piattaforma attualmente in uso su tutto il territorio regionale del Veneto è WebDPC fornita da Federfarma Veneto;

RITENUTO

- opportuno procedere con la definizione di un nuovo Accordo alla luce: 1) della intervenuta normativa statale in materia di razionalizzazione della spesa del Servizio sanitario nazionale che sempre più impone alle regioni importanti vincoli a fronte dei quali necessita adottare idonee misure; 2) degli adempimenti LEA obbligatori per l'accesso al fondo integrativo dello Stato di cui all'art. 5, comma 1, DL n. 159/2007,

convertito nella L. n. 222/2007, disposti annualmente dal Ministero della Salute, ivi inclusa la rilevazione del Campo Targa; 3) dell'istituzione del nuovo Organismo sindacale di Categoria –Farmacieunite- attivo dal 1.1.2014;

DATO ATTO CHE

- le farmacie:
  - → sono parte integrante del SSN in quanto concessionarie di un pubblico servizio obbligatoriamente convenzionato con lo Stato per la distribuzione dei farmaci;
  - → rivestono un ruolo centrale nella promozione attiva della salute come ribadito nell'ambito (art. 5, comma 7, Patto per la Salute 2014-2016);
  - → rivestono un ruolo rilevante nella dispensazione dei farmaci sul territorio e nella informazione agli assistiti volta a migliorare l'efficacia e la qualità del Servizio Sanitario pubblico, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in quanto garantiscono:
    - la qualifica professionale degli operatori addetti alla dispensazione del farmaco volta anche all'educazione del cittadino al corretto uso del farmaco ;
    - la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico, anche attraverso i turni di servizio;
    - la conservazione e la dispensazione di medicinali nel rispetto della Farmacopea Ufficiale;
    - un'attività di farmacovigilanza anche in termini di documentazione delle prestazioni erogate;

- i Distributori Intermedi del Farmaco operano per la corretta, completa ed agevole distribuzione dei Farmaci, assicurando quindi alla collettività la pronta disponibilità delle specialità medicinali in tutte le farmacie del territorio e garantiscono, all'insegna del primato della sicurezza, massimi livelli di qualità nella movimentazione, conservazione, gestione e distribuzione del bene farmaco, nel pieno ed assoluto rispetto delle Leggi che regolano il settore;

- i canali di distribuzione dei farmaci -Diretta e DPC- devono integrarsi anche per garantire il libero accesso del cittadino al canale distributivo più consono rispetto alle proprie esigenze in termini di efficacia e tempestività;

VISTI

- la delibera di Giunta regionale n. _____ del _____ "*Dispensazione di medicinali in applicazione dell'art. 8 della legge 405/2001. Razionalizzazione del processo distributivo dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS tramite le farmacie convenzionate: approvazione nuovo schema di accordo per la distribuzione per conto tra la Regione del Veneto, (e Associazioni di Categoria aderenti)";*

- la delibera di Giunta regionale n. 1820 del 11 settembre 2012 di i*stituzione del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (* CRUF);

- gli Statuti delle Associazioni di Categoria firmatarie.

ALLEGATOA alla Dgr n. 739 del 27 maggio 2016

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Farmaci in DPC

Al fine di dare continuità al servizio di erogazione dei medicinali attraverso il canale della DPC, i farmaci in DPC, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, saranno quelli riferibili all'ultimo elenco aggiornato mensilmente, predisposto dal Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici regionale con il supporto del CRUF, così come stabilito nelle Linee di indirizzo regionali.

L'elenco, valido in tutto il territorio regionale, comprende, ad eccezione delle categorie di farmaci sotto indicate, i farmaci del PHT e i farmaci ex OSP2 di cui all'Allegato A1 al presente Accordo.
Sui farmaci successivamente classificati dall'AIFA A-PHT, la scelta in ordine alle modalità distributive viene rinviata alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF).

Sono escluse dall'accordo per la DPC le seguenti categorie di farmaci:

a) gli stupefacenti soggetti al registro di carico e scarico;
b) l'ossigeno;
c) i farmaci sottoposti a Registri AIFA;
d) i farmaci il cui costo SSN in convenzionata è economicamente più vantaggioso rispetto al costo SSN sostenuto per la DPC comprensivo del costo del servizio.

Art. 2
Soggetti beneficiari dell'attività di DPC

L'attività di DPC è rivolta ai seguenti cittadini riscontrabili nell'anagrafe assistiti regionale, fatta salva ogni diversa disposizione statale/regionale, adottata in applicazione del DPCM 14 novembre 2015, relativamente al compimento della fase transitoria di cui all'art. 4 dello stesso :

codice 1: residenti assistibili
codice 2: residenti a scadenza assistibile
codice 3: domiciliati assistibili –solo se residenti in Paesi extra comunitari
codice 4: assistiti in deroga OUT (Ulss fuori Veneto) – solo se residenti nella Regione del Veneto senza assistenza estera
codice 5: residenti in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno;
codice 11: residenti assistiti
codice 12: residenti a scadenza assistito
codice 13: nuovo nato residente illimitato
codice 14: nuovo nato residente a scadenza
codice 15: ospiti in RSA – solo se residenti nella Regione del Veneto
codice 21: residenti non assistiti per scelta
codice 22: residenti a scadenza non assistiti per scelta
codice 31: domiciliati assistiti – solo se residenti in Paesi extra comunitari
codice 32: NRD assistito – solo se residente nella Regione del Veneto

codice 80: STP (stranieri temporaneamente presenti in Italia)
codice 82: ENI ((Europeo non iscritto)
codice 92: assistiti residenti all'estero in carico ad Azienda ULSS

Con riferimento ai codici 91 "cessati" e 99 "deceduti", l'erogazione dei farmaci in DPC è consentita ai soli aventi diritto fino alla data di cessazione, comprovata dalla data di spedizione della ricetta.

Art. 3
Remunerazione

La remunerazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate per il servizio di distribuzione per conto dei farmaci di cui all'art.1, comprensiva degli oneri della distribuzione (intermedia e finale), è stabilita come segue:

a) farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN fino a € 387.342,67 (trecentoottantasettemilatrecentoquarantadue,67) al netto dell'IVA: € 8,72 (otto,72) IVA esclusa a pezzo distribuito;
b) farmacie rurali e urbane con fatturato annuo SSN fino a € 258.228,45 (duecentocinquattottomiladuecentoventotto,45) al netto dell'IVA: € 7,89 (sette,89) IVA esclusa a pezzo distribuito;
c) rimanenti farmacie: € 6,40 (sei,40) IVA esclusa a pezzo distribuito;

A decorrere da 1.1.2017, il rimborso di cui alla lettera c) verrà ridotto a € 6,00 (sei,00) IVA esclusa, qualora nel periodo ottobre 2015-settembre 2016 risultassero dispensati in DPC almeno 2.000.000 di pezzi.
A decorrere da 1.1.2018, il rimborso di cui alla lettera c) verrà ridotto a € 5,80 (cinque,80) IVA esclusa, qualora nel periodo ottobre 2016-settembre 2017 risultassero dispensati in DPC almeno 2.800.000 pezzi.

Ai fini del presente Accordo, per fatturato annuo SSN cui fare riferimento per l'individuazione della remunerazione del servizio spettante, si intende il fatturato dell'anno precedente comprensivo di farmaceutica convenzionata, decurtato dell'IVA e degli sconti, al lordo del ticket, AIR e nomenclatore tariffario.

Il pagamento dei suddetti oneri di dispensazione relativi alla prestazione del servizio fornito dalle farmacie avverrà contestualmente al pagamento della distinta contabile del mese di competenza; a tale fine dovranno essere rispettati i tempi di trasmissione alle Aziende ULSS delle corrispondenti fatture elettroniche, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, fatti salvi eventuali successivi accordi tra le Parti al riguardo.

Gli elementi di fondo del sistema di distribuzione e i valori economici di riferimento nei rapporti tra Farmacie e Distributori Intermedi Farmaceutici, saranno regolati con apposito Accordo fra le Organizzazioni Sindacali delle due Categorie.

Art. 4
Modalità di dispensazione in DPC

Le modalità di dispensazione dei farmaci in DPC sono quelle individuate con decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 30 del 18.4.2013 e s.m.i., tenuto conto delle decisioni assunte dal Tavolo Tecnico Multidisciplinare per la DPC di cui al decreto del Segretario per la Sanità n. 9 del 11.2.2013 e s.m.i., fermo restando la possibilità da parte del medesimo Tavolo di proporre modifiche/integrazioni.

Art. 5
Sistemi informativi

Rispetto al sistema informatizzato WebDPC, attualmente in uso su tutto il territorio regionale, i rapporti con le farmacie pubbliche e private sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni associative di parte, fatta salva la possibilità per le stesse Organizzazioni che non vorranno aderire alla piattaforma WebDPC di avvalersi di sistemi alternativi, concordati e condivisi con tutte le Aziende sanitarie appartenenti alla medesima Provincia; i sistemi informatizzati in utilizzo devono interagire tra loro.

Le Associazioni di categoria proprietarie della piattaforma informatica (WebDPC o sistemi alternativi ad essa) dovranno:
a)farsi carico dell'acquisizione (qualora ricorra l'ipotesi) e della necessaria manutenzione e aggiornamento del programma informatico di cui avrà la concessione che soddisfi i seguenti criteri:
- essere operativo e tempestivamente accessibile da parte delle farmacie convenzionate, dei Servizi Farmaceutici delle singole Aziende ULSS, della Regione del Veneto;
- consentire l'interrogazione puntuale dell'Anagrafe assistiti regionale ai fini della verifica del diritto dell'assistito a ricevere i farmaci attraverso il canale della DPC e della corretta imputazione dei costi all'AULSS di effettiva iscrizione dell'assistito stesso;
- consentire alle Aziende ULSS l'approvvigionamento e la gestione dei farmaci;
- poter rilevare dalle ricette tutti i dati richiesti per ottemperare a quanto riportato nell'art. 50, L. n. 326/2003 e s.m.i, **(es:** codice fiscale assistito, codice AIC e codice targatura della confezione, codice ricetta, ecc...)
- consentire l'implementazione della ricetta dematerializzata;
- fornire mensilmente su supporto informatico i dati registrati in esecuzione alle disposizioni sui flussi di dati della spesa farmaceutica come previsto dal D.M. 31/07/2007 e relative circolari applicative regionali e nel rispetto dei tempi previsti dalla Regione. Le stesse potranno essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni per adeguarsi ad eventuali disposizioni future sia nazionali che regionali;
- ottemperare alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e sensibili;

b)adoperarsi per aggiornare la Piattaforma informatica con l'inserimento degli eventuali nuovi farmaci in PHT;
c)adoperarsi per aggiornare tempestivamente il programma informatico a seguito di sopravvenute modifiche della normativa nazionale e/o regionale;
d)consentire l'utilizzo gratuito del sistema alla Regione del Veneto e alle Aziende ULSS per l'aggiornamento in tempo reale dei flussi informativi, puntuali e complessivi, relativi alle erogazioni, alle giacenze e ai resi anche in conformità di quanto previsto dal D.M. 31/07/2007 e s.m.i. per singola farmacia, Azienda ULSS e aggregato regionale;
e)garantire, previo accordo, l'utilizzo della piattaforma informatica alle farmacie non associate, attraverso il pagamento di un corrispettivo annuale a copertura dei costi sostenuti e delle risorse impiegate;

f)fornire tutte le informazioni necessarie per la successiva compensazione dei costi da parte delle Aziende ULSS;

Eventuali modifiche del programma informatico non derivanti da modifiche di legge o comunque da intervenute nuove disposizioni di legge dovranno essere preventivamente valutate e concordate tra le parti anche eventualmente in termini di ripartizione dei costi tra i soggetti utilizzatori del programma stesso.

Art. 6
Monitoraggio e verifica

Il Tavolo di Lavoro Multidisciplinare costituito in attuazione della DGR n. 4253/2009 ha il compito di:

a) formulare proposte di aggiornamento in ordine alle modalità di dispensazione dei farmaci in DPC -art. 4-;
b) proporre indicazioni utili ad assicurare uniformità applicative dell'accordo nel territorio regionale e superare criticità e difformità riscontrate;
c) proporre modifiche e/o integrazioni alle vigenti Linee di Indirizzo in materia di distribuzione per conto.
   Le Commissioni Farmaceutiche Aziendali di cui all'art. 10 del DPR 371/1998 dovranno osservare dette linee di indirizzo in caso di contestazioni relative ai farmaci presenti in DPC;
d) monitorare con periodicità almeno semestrale i risultati dell'applicazione dell'accordo su tutto il territorio regionale e su quello di ogni singola Azienda ULSS;
e) formulare proposte di aggiornamento dell'elenco dei farmaci da distribuire in DPC in relazione agli esiti del monitoraggio.

La composizione del Tavolo di Lavoro Multidisciplinare dovrà essere rivista entro 30 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Le Associazioni di Categoria firmatarie, saranno rappresentate come segue:

- Federfarma Veneto: n. 4 componenti;
- Farmacieunite: n. 2 componenti;
- Assofarm: n. 1 componente.

Qualora fosse necessario affrontare problematiche e/o criticità di carattere esclusivamente locale, la partecipazione al Tavolo potrà essere estesa a rappresentanti di parte pubblica e privata interessati.
Il Tavolo di Lavoro Multidisciplinare dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di revisione della composizione per valutare eventuali modifiche da apportare alle vigenti Linee di indirizzo in materia.

Art. 7
Disposizioni finali

Il presente Accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione -con possibilità di rinnovo di ulteriori tre anni- salvo recesso di una delle parti , intervento di modifiche nel quadro normativo statale che potrebbe comportare una revisione dello stesso (eventualmente con riferimento anche a disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale) o intervento di un eventuale nuovo accordo regionale.

ALLEGATOA alla Dgr n. 739 del 27 maggio 2016

Qualora in ambito di Convenzione Nazionale con le farmacie venissero introdotti sistemi organizzativi diversi rispetto all'attività di distribuzione per conto, il presente accordo si dovrà ritenere risolto all'entrata in vigore del nuovo sistema. Lo stesso vale se a livello regionale venissero condivisi fra le parti sistemi organizzativi diversi.
Nelle more del compimento della fase transitoria di cui all'art. 4 del DPCM del 14 novembre 2015, e fatti salvi eventuali successivi accordi con le Regioni limitrofe interessate, il presente accordo non è esteso alle farmacie di confine ex art. 2, comma 4 del già richiamato DPR 8 luglio 1998, n. 371.
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni che precedono sono frutto di una libera ponderata intesa tra loro raggiunta, che soddisfa gli interessi di tutti, nel contesto della perseguita finalità di miglioramento della qualità del servizio al cittadino ed in un quadro di ottimizzazione delle risorse disponibili. Si obbligano, pertanto, sul piano sia giuridico che di correttezza reciproca ad osservarle lealmente e con spirito collaborativo. Sotto questo profilo pertanto concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo.
In caso di invalidità o inefficacia indipendente dalla volontà delle parti, in tutto o in parte, di qualsiasi pattuizione e/o disposizione attuativa del presente accordo, che non abbia natura essenziale, le parti convengono fin d'ora di negoziare in buona fede per sostituire tali pattuizioni con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto, con riguardo agli obiettivi del presente accordo.
Le parti consensualmente pattuiscono che in caso di divergenze in ordine alla esecuzione o interpretazione del presente accordo esse comunicheranno le une alle altre le proprie ragioni tramite posta certificata (PEC) che saranno sottoposte al Tavolo Tecnico Multidisciplinare di cui all'art. 6.
In caso di inadempienza di una delle parti, sarà possibile, valutati gli interessi pubblici coinvolti, il recesso unilaterale - art. 1373 c.c.-, con un preavviso di almeno 90 giorni, mediante comunicazione motivata e scritta da inviarsi tramite PEC alle altre parti; resta inteso che l'accordo proseguirà per ulteriori 3 mesi dalla data di ricevimento della PEC.
Le controversie non previste o irrisolte saranno di competenza del Foro di Venezia.

Il Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici si impegna ad informare per il tramite delle Aziende ULSS tutti i medici prescrittori interessati inclusi i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sulle disposizioni del presente accordo.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

L'importo dell'imposta di bollo è a carico delle Associazioni di categoria firmatarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRME

(Codice interno: 323956)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 743 del 27 maggio 2016

Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche" (rep. Atti 58/CSR del 25 marzo 2015).

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La legge 19 febbraio 2004, n. 40 disciplina la materia della procreazione medicalmente assistita sulla quale più volte è intervenuta la Corte Costituzionale, per ultimo con la sentenza n. 162/2014 che ha, in sintesi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della citata legge, nella parte in cui stabilisce, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

In attuazione della direttiva dell'Unione europea 2004/23/CE è stato emanato il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, in materia di definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umano, che all'art. 7, comma 5, prevede che, con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle misure di controllo, e quelli inerenti alla formazione ed alla qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento. Lo stesso d.lgs., all'art. 3, comma 1, definisce gli istituti dei tessuti, tra i quali sono compresi i Centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

Successivamente il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal d.lgs. 85/2012, in attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, in materia di prescrizioni tecniche per la donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avveri gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, ha definito ulteriori requisiti applicabili anche alla Procreazione Medicalmente Assistita.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 febbraio 2012 ha sancito l'accordo (rep. Atti n. 59/CSR) che fornisce requisiti minimi, ulteriori rispetto alla normativa precedente, per l'autorizzazione dei Centri PMA.

La precitata Conferenza, considerata la necessità di garantire livelli qualitativi omogenei delle attività di PMA su tutto il territorio nazionale, di promuovere l'armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità dei Centri PMA ai requisiti previsti dalle norme vigenti, e di definire un modello per le visite di verifica dei Centri ai fini della conformità ai requisiti di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, ha approvato l'accordo recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche" (rep. Atti 58/CSR del 25 marzo 2015).

Con il presente provvedimento si propone di recepire l'Accordo sopra citato, di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente atto.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 19 febbraio 2004, n. 40;

VISTO il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191;

VISTO il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal d.lgs. n. 85/2012;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di recepire l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici, e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche", di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

4. di incaricare il Settore Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata, afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 1/10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTIVITÀ PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche".

Rep. Atti n. 58/CSR del 25 marzo 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 marzo 2015:

VISTA la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, che disciplina all'articolo 10 la regolamentazione delle strutture pubbliche e private autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, sulla base dei requisiti definiti dalle Regioni e dalle Province autonome con proprio atto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani" che all'articolo 7, comma 5, prevede che, con accordo in questa Conferenza, sono stabiliti, anche in conformità alle indicazioni fornite dagli organismi europei, i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle misure di controllo, e quelli inerenti alla formazione ed alla qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, che definisce gli istituti dei tessuti, tra i quali sono comprese le strutture sanitarie autorizzate denominate Centri PMA;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 recante "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE di attuazione della direttiva 2004/23/CE per quanto concerne le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto concerne le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 2/10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

la distribuzione di tessuti e cellule umani", come modificato dal decreto legislativo 85/2012 che definisce ulteriori requisiti applicabili anche alla PMA;

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005, recante "Istituzione del registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2005, n. 282;

VISTO il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, recante "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, emanato in applicazione dell'articolo 7 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, attualmente in vigore, che contiene l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita vincolanti per tutti i centri di PMA autorizzati;

VISTO l'accordo sancito in questa Conferenza, Rep. Atti n. 59/CSR del 15 marzo 2012, adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 191/2007 sopracitato, che fornisce requisiti minimi ulteriori rispetto alla normativa precedente, per l'autorizzazione dei centri PMA, costituendo al contempo linee guida per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, cui tutte le Regioni devono fare riferimento, ferma restando la facoltà della singola regione di ampliare detti requisiti;

TENUTO CONTO della Decisione dalla Commissione Europea del 3 agosto 2010 che stabilisce orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, nel campo delle cellule e dei tessuti umani, di cui alla direttiva 2004/23/CE del parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 agosto 2010, n. 213, e del relativo allegato;

CONSIDERATA la urgente necessità di garantire livelli qualitativi omogenei delle attività di PMA su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO, peraltro, necessario, al fine di promuovere l'armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità dei centri PMA ai requisiti previsti dalle norme vigenti, definire un modello per le visite di verifica dei centri PMA ai fini della conformità ai requisiti previsti nei decreti legislativi 191/2007 e 16/2010, ferma restando l'autonomia delle regioni e province autonome nella programmazione ed organizzazione delle attività sanitarie in materia di PMA;

ACQUISITE le indicazioni del Gruppo Tecnico Interregionale PMA della Commissione Salute, pervenute al Ministero per il tramite del Centro Nazionale Trapianti (CNT), in merito alle modalità di verifica dei centri PMA e alla formazione dei valutatori addetti alle verifiche stesse;

DEFINITO, in stretta collaborazione con il CNT, il testo dello schema di Accordo sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 3/10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui al D.lgs 191/2007 e al D.lgs 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche";

VISTA la lettera in data 10 febbraio 2015 con la quale il Ministero della salute, in attuazione delle predette disposizioni, ha inviato all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza lo schema di accordo in epigrafe;

VISTA la nota in data 13 febbraio 2015, con la quale l'Ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano la predetta documentazione, richiedendo l'assenso tecnico sul testo;

VISTA la nota del 23 febbraio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha trasmesso l'assenso tecnico;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso parere favorevole al documento condizionatamente all'inserimento della clausola di invarianza;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.191, sull'allegato documento, All. A, che ne costituisce parte integrante, recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui al D.lgs 191/2007 e al D.lgs 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche", comprensivo delle seguenti tre appendici:

- appendice 1: requisiti per l'accesso al programma di formazione dei valutatori addetti alle visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri PMA.
- appendice 2: tematiche del programma di formazione dei valutatori addetti alle visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri PMA.
- appendice 3: indicazioni per l'istituzione e gestione di un elenco nazionale di valutatori addetti alle visite di verifica per i centri PMA.

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

Allegato A alla Dgr

n del

PAG. 4/10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Il suddetto documento definisce, sulla base delle normative vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive europee in materia di tessuti e cellule riproduttive, i criteri per le visite di verifica e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche, ferma restando l'autonomia organizzativa delle singole Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nella disciplina delle autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento delle attività sanitarie e nella programmazione ed organizzazione delle attività stesse.

Le parti convengono altresì che:

1. Le Regioni e le Province Autonome recepiscono con propri provvedimenti il presente Accordo, entro sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso, anche al fine di rispondere al dettato normativo comunitario.
2. Le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei criteri indicati nell'Appendice 1 del documento allegato, selezionano il personale per la partecipazione ai corsi che il CNT predisporrà sulla base delle tematiche previste all'Appendice 2 del documento allegato.
3. Il Ministero della Salute istituisce l'elenco nazionale degli addetti alle visite di verifica per i quali il CNT cura la formazione e il continuo aggiornamento.
4. Le Regioni e le Province Autonome fissano un programma di verifiche e controlli presso i centri di PMA, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 191/2007, avvalendosi del Centro Nazionale Trapianti, per la verifica della rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti al D.lgs. 191/2007 e al D.lgs.16/2010, stabilendo e assegnando le risorse necessarie, in modo che entro ventiquattro mesi dal recepimento del presente Accordo, siano completate le prime visite di verifica di tutti i Centri PMA.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - G.

Allegato A alla Dgr

n del

ALL. A

PAG. 5/10

ALLEGATO: "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui al D.lgs 191/2007 e al D.lgs 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche."

1. Le regioni e le province autonome fissano un programma di verifiche e controlli presso i centri di PMA, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 191/2007, avvalendosi del Centro Nazionale Trapianti (di seguito denominato CNT), per la verifica della rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti al D.lgs. 191/2007 e al D.lgs.16/2010, stabilendo e assegnando le risorse necessarie.

2. Il CNT, in conformità alle indicazioni fornite dagli organismi europei, predispone un programma di formazione di valutatori addetti alle visite di verifica per i centri di PMA, con esame finale di qualificazione. Il programma è attuato in collaborazione con le regioni e le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome selezionano i propri partecipanti al programma di formazione di cui al paragrafo 2, secondo i criteri riportati nell'**Appendice 1** al presente documento. Il CNT può selezionare ulteriori partecipanti per proprie finalità istituzionali.

4. Le attività di formazione sono predisposte e svolte con riferimento alle tematiche riportate nell'**Appendice 2** al presente documento, anche allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei criteri di valutazione dei centri di PMA.

5. Il Ministero della salute, tramite il CNT, istituisce e mantiene un elenco nazionale di valutatori per i centri di PMA, prevedendo con proprio decreto i criteri per l'inserimento e per la permanenza dei valutatori nell'ambito dell'elenco, nonché le modalità e la periodicità di aggiornamento dello stesso, con riferimento alle indicazioni riportate nell'**Appendice 3** al presente documento.

6. Le regioni e le province autonome, all'atto del recepimento del presente Accordo, stabiliscono le modalità per la verifica della rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti al D.lgs. 191/2007 e al D.lgs.16/2010. Il team di verifica è di norma composto da almeno un valutatore regionale e un valutatore CNT e deve essere garantita la presenza di almeno un valutatore inserito nell'elenco di cui al paragrafo 5 (Elenco nazionale). Il team stesso può essere integrato con altri valutatori normalmente impiegati per l'autorizzazione e/o l'accreditamento. Deve essere garantita l'esclusione del conflitto d'interesse da parte dei valutatori.

7. Le regioni e le province autonome, possono ricorrere a valutatori inseriti nel predetto elenco appartenenti ad altre regioni o appartenenti allo stesso CNT, previo accordo tra gli Assessorati regionali competenti o la Direzione del CNT, con oneri delle trasferte a carico della regione o provincia autonoma richiedente.

8. Il CNT attua un numero di edizioni del programma di cui al paragrafo 2 in base alla richiesta formativa , con un massimo di 25 partecipanti per ciascuna edizione, adottando anche modalità e strumenti formativi atti a conferire ai soggetti qualificati competenze idonee a trasferire ad altri valutatori in ambito regionale le specifiche abilità acquisite come indicato al punto 10. Successivamente, il CNT attua edizioni di aggiornamento periodico indicativamente con cadenza biennale. Ai fini dell'inserimento nella lista dei valutatori, si ritiene valido il percorso

formativo eventualmente già effettuato, purché in conformità ai criteri previsti dal presente accordo e dai decreti legislativi 191/2007 e 16/2010.

9. Si conviene che, per le edizioni del programma formativo di cui al precedente paragrafo, il CNT provvede all'organizzazione, docenza e tutoraggio, mentre le regioni e province autonome provvedono in proprio ai costi di trasferta dei rispettivi partecipanti.

10. Il programma formativo potrà essere attuato anche negli ambiti regionali che, per realtà dimensionale, necessitino di un significativo numero di valutatori qualificati, o per aggregazioni di regioni e/o provincie autonome. In tali casi, il programma viene svolto, conformemente allo schema ed ai contenuti stabiliti per le edizioni di cui al paragrafo 8, a cura delle regioni o province autonome interessate in collaborazione con il CNT (cui è dato preavviso con almeno novanta giorni di anticipo) e, preferibilmente, utilizzando anche valutatori per i centri PMA già qualificati appartenenti alle stesse regioni e/o provincie autonome. L'organizzazione, la logistica e la docenza da parte di valutatori regionali sono a carico delle regioni e/o provincie autonome. Il CNT contribuisce con un tutor e con i propri docenti. I soggetti così formati potranno essere inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 5.

11. A partire dalla costituzione dell'elenco di cui al paragrafo 5, il CNT provvede alla organizzazione e attuazione di periodiche iniziative di aggiornamento dei valutatori qualificati inseriti nel medesimo elenco e di verifica del mantenimento delle loro competenze. La predetta attività è garantita per i valutatori inseriti nell'elenco. Le regioni e province autonome garantiscono la partecipazione dei rispettivi valutatori qualificati secondo i criteri definiti nell'**Appendice 3** al presente documento.

12. Le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla formalizzazione dell'elenco di cui al paragrafo 5, trasmettono al Ministero della salute e al CNT le relazioni sulle attività svolte in riferimento al presente Accordo, comprendenti un rendiconto sui provvedimenti e programmi adottati per le visite di verifica e le attività di controllo dei centri di PMA. Successivamente, le regioni e province autonome trasmettono le relazioni concernenti gli esiti delle visite dei centri di PMA, con cadenza biennale.

13. Le regioni e le province autonome si impegnano a completare le prime visite di verifica presso i centri PMA entro 24 (ventiquattro) mesi dalla formalizzazione dell'elenco dei valutatori di cui al paragrafo 5. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 191/2007, la verifica di conformità dei centri dovrà essere confermata con cadenza biennale. Per la conferma potranno essere adottate, oltre alla visita al centro, altre modalità di verifica della conformità, anche di tipo documentale. Le regioni e province autonome possono tenere conto, ai fini dell'autorizzazione, degli esiti delle verifiche effettuate finora, purché in conformità ai criteri previsti dal presente accordo e dai D.Lgs. 191/2007 e 16/2010

14. Le regioni e le province autonome possono organizzare ed attuare visite di verifica mirate o altre attività di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi. Per dette attività la regione si avvale del supporto del CNT come previsto all'art.7 c.6 del D.Lgs. 191/2007 e confermato all'art.1 c.3 del D.Lgs. 16/2010.

Allegato A alla Dgr

n del

PAG. 7/10



Seguono:

- **appendice 1: requisiti per l'accesso al programma di formazione dei valutatori addetti alle visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri PMA.**
- **appendice 2: tematiche del programma di formazione dei valutatori addetti alle visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri PMA.**
- **appendice 3: indicazioni per l'istituzione e gestione di un elenco nazionale di valutatori addetti alle visite di verifica per i centri PMA.**



Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 8/10



APPENDICE 1

Requisiti per l'accesso al programma di formazione dei valutatori addetti alle visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri PMA.

1) Titolo di studio:

- diploma di laurea universitario in ambito sanitario o titoli equiparati. Possono essere considerate anche altre tipologie di lauree, purché il valutatore abbia un'esperienza lavorativa consolidata nell'ambito dei sistemi gestione qualità o nell'applicazione delle Direttive Europee su cellule e tessuti.

2) Esperienza lavorativa:

- avere maturato un'esperienza lavorativa in ambito sanitario di almeno 3 anni.

3) Competenze professionali richieste:

- conoscenze e competenze specifiche nel campo dei sistemi di gestione per la qualità
- conoscenza dei principi, procedure e tecniche relative ai processi di audit
- conoscenza dei modelli di autorizzazione/accreditamento, della normativa di riferimento e delle problematiche correlate
- eventuali esperienze come valutatori di sistemi qualità

4) Caratteristiche personali richieste:

- - motivazione
- - capacità di impegno
- - capacità di lavoro in gruppo
- - mentalità aperta
- - rispetto dei princìpi etici (equità, onestà, riservatezza)
- - capacità di relazione, diplomazia
- - capacità di osservazione e di analisi di situazioni complesse
- - comportamento corretto, senza perseguimento di interessi personali.

5) Presentazione di un curriculum vitae in formato europeo.



Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 9/10

APPENDICE 2

Tematiche del programma di formazione dei valutatori addetti alle visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri PMA.

Per ottenere la qualifica di valutatore per i Centri di PMA, oltre al possesso delle qualifiche ed esperienza previste dalle regioni e province autonome e da quelle previste all'Appendice 1, deve essere effettuato un percorso di formazione specifico, articolato in un corso di formazione iniziale e una formazione sul campo.

FORMAZIONE INIZIALE

Il corso di formazione iniziale comprende almeno le seguenti tematiche, organizzate in lezioni teoriche e esercitazioni pratiche di attività di verifica simulata :

- ☐ normativa vigente per i Centri di PMA;
- ☐ organizzazione, attività dei Centri di PMA in Italia;
- ☐ sistemi per la gestione della qualità;
- ☐ aspetti tecnici dei processi dei laboratori (compresa crioconservazione) relativi alla PMA;
- ☐ esercitazioni pratiche finalizzate alle verifiche dei Centri di PMA.
- ☐ Direttive Europee riferite a Tessuti e Cellule;
- ☐ organizzazione delle autorità regolatorie e dei sistemi di verifica nazionali e internazionali;

FORMAZIONE SUL CAMPO, CERTIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO

Dopo il corso di formazione iniziale è previsto, di norma, una formazione sul campo che consiste nell'affiancamento, in almeno due verifiche, in qualità di osservatore, quindi nell'esecuzione di almeno una verifica in qualità di "valutatore in formazione" prima di poter ottenere la qualifica di "valutatore".
L'acquisizione delle competenze verrà valutata e documentata da parte dei formatori, comunicata alla regione di appartenenza del valutatore, la quale provvederà a darne comunicazione al CNT per l'inserimento nell'elenco nazionale.

Per assicurare che tutti i valutatori possano effettuare un numero di verifiche adeguate, nel programma di formazione continua e mantenimento delle competenze, il CNT e le Regioni/PA organizzano successivamente alla formazione di base, corsi su argomenti specifici del settore della PMA o altri argomenti per i quali si rilevi la necessità di approfondimento.

Allegato A alla Dgr

n del

PAG. 10/10



APPENDICE 3

Indicazioni per l'istituzione e gestione di un elenco nazionale di valutatori addetti alle visite di verifica per i centri PMA.

1. Criteri di inserimento nell'elenco nazionale

Possono essere inseriti nell'elenco nazionale di valutatori per i centri PMA i soggetti che abbiano regolarmente frequentato uno dei corsi facenti parte del programma di cui al paragrafo 11 ed abbiano effettuato positivamente il corso di formazione iniziale e la formazione sul campo con dichiarazione della Regione.
Possono essere inseriti nell'elenco nazionale anche i soggetti, individuati dalle Regioni, che abbiano partecipato con esito positivo alle precedenti edizioni dei corsi nazionali già organizzati dal CNT.

2. Criteri per la permanenza dei valutatori nell'elenco

Ai fini della permanenza nell'elenco, i valutatori qualificati devono:

- frequentare un evento di aggiornamento e verifica del mantenimento delle competenze, come previsto al paragrafo 11, di norma su base biennale;
- effettuare e documentare un numero di visite di verifica almeno 2 nel primo anno e successivamente di almeno 1 ogni 12 mesi negli anni successivi, fatte salve situazioni di impossibilità documentate.

Il provvedimento di istituzione dell'elenco nazionale (DM del Ministero) contiene le norme regolamentari per la sospensione temporanea e la cancellazione dei valutatori. Tali norme dovranno prevedere il preavviso al CNT da parte delle regioni o province autonome interessate, compresi i casi in cui ricorrano motivate e documentate situazioni di salute o familiari.

3. Aggiornamento dell'elenco nazionale

L'elenco viene aggiornato dal CNT, di norma su base biennale.



(Codice interno: 323957)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 744 del 27 maggio 2016

Reg. (CE) 11.3.2014 n. 282/2014 recante "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE". Partecipazione della Regione del Veneto al Progetto EUnetHTA JA 3 - European Network for Health Technology Assessment Joint Action 3. Approvazione.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si approva la partecipazione della Regione del Veneto al progetto europeo "European Network for Health Technology Assessment Joint Action 3" - EUnetHTA JA 3 .

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Regolamento (CE) 11.3.2014 n. 282/2014 recante "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE", all'articolo 1 ha istituito il terzo programma pluriennale per l'azione dell'Unione europea in materia di salute per il periodo compreso tra il 1gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, i cui obiettivi generali sono, tra gli altri, sostenere la cooperazione volontaria tra gli Stati membri sulla valutazione delle tecnologie sanitarie nell'ambito della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie istituita dalla direttiva 2011/24/UE.

Le Joint Action (Azioni comuni) - strumento di supporto essenziale della strategia di cui si avvale l'Unione Europea per collaborare direttamente con i governi degli stati membri in merito alle priorità della salute pubblica -, perseguono obiettivi e azioni generali quali migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, promuovere la salute per migliorare la prosperità e sostenere la solidarietà, produrre e diffondere conoscenze in materia sanitaria.

La Regione del Veneto, da una decina d'anni è inserita nella rete di organizzazioni che, a livello regionale, nazionale ed europeo, collaborano in tale ambito: già con D.G.R. n. 2871 del 04.10.2005 venne infatti approvata la partecipazione della Regione al progetto European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) il quale, partendo dalle precedenti esperienze di HTA basate sulla condivisione di metodologie comuni e sullo scambio attivo di informazioni, ha consentito di sviluppare strumenti idonei e condivisi per la valutazione delle tecnologie

Questa prima esperienza, conclusasi nel 2008, ha aperto la strada per una collaborazione tra gli stati partner del progetto, inclusa la Regione del Veneto, rinnovatasi negli anni successivi grazie ai progetti europei EUnetHTA Joint Action (JA), come da D.G.R 292/2009 e D.G.R. 1671/2009, conclusosi nel 2012, ed EUnetHTA JA2, con D.G.R. n. 81/2013, conclusosi nel 2015, attraverso i quali si è creato un network europeo per l'HTA (Health Technology Assessment) finalizzato a fornire informazioni puntuali e trasparenti per poter prendere decisioni di ordine politico sull'uso delle tecnologie sanitarie, a livello nazionale o regionale.

L'Health Technology Assessment (HTA) infatti, consiste in una metodologia che, attraverso la valutazione multidisciplinare tra tecnologie alternative, basata su parametri quali efficacia, sicurezza, aspetti organizzativi economici ed etici, permette di giungere ad un giudizio sulla tecnologia sanitaria oggetto di studio. L'importanza dell'HTA quale elemento strategico della programmazione sanitaria è ribadita nel Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, di cui alla L.R. del 29/6/2012 n. 23 e di recente anche la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha confermato l'importanza della metodologia dell'HTA quale strumento di governo in ambito sanitario sia a livello nazionale che a livello regionale.

Attualmente il segretariato di EunetHTA è affidato al Zorginstituut Nederland (ZIN), Olanda, che ha il ruolo di Coordinatore del progetto e che ha riproposto ai partner di aderire alla nuova JA3 nell'ambito del Terzo Programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020). EUnetHTA JA3 includerà più di 70 partner da 27 stati membri. L'elevato numero di partner è importante per raggiungere l'obiettivo di EUnetHTA ovvero creare una rete di HTA sostenibile che copra l'intera l'Unione Europea. Il progetto ha la durata di 48 mesi e la Regione del Veneto, avendo partecipato ad EUnetHTA JA e JA2 in qualità di Associated Partner, è stata invitata a prender parte con lo stesso ruolo ad EUnetHTA JA3.

L'obiettivo generale del nuovo Progetto EUnetHTA JA3 è quello di aumentare l'uso, la qualità e l'efficienza delle valutazioni di HTA a livello europeo per supportare scelte che siano evidence-based, sostenibili ed eque nel settore sanitario. Il progetto si prefigge inoltre di garantire il riutilizzo delle valutazioni prodotte nelle attività di HTA regionali e nazionali, al fine di evitare la duplicazione delle valutazioni, con l'obiettivo di definire e attuare un modello sostenibile per la cooperazione scientifica e

tecnica in materia di HTA in Europa, in accordo con i principi stabiliti nell'articolo 15 della Direttiva Europea sulla collaborazione in sanità (Article 15 of the "Directive 2011/24 on patient rights in cross-border healthcare").

Gli obiettivi specifici si focalizzeranno sui seguenti pacchetti di lavoro:

JA3 WP1 - Coordinamento della joint action
JA3 WP2 - Disseminazione delle attività e dei risultati della joint action
JA3 WP3 - Valutazione interna della joint action per verificare se la JA viene realizzata come pianificato
JA3 WP4 - Produzione comune di HTA - "Joint production"
JA3 WP5 - Life Cycle approach per migliorare la generazione di evidenze aggiuntive sulle tecnologie
JA3 WP6 - Quality Management, Scientific Guidance and Tools
JA3 WP7 - Implementazione e impatto nazionale

Tutto ciò premesso, per la rilevanza riconosciuta ai suddetti argomenti nella programmazione sanitaria della Regione e degli Enti coinvolti, nonché per l'importanza che le valutazioni delle tecnologie sanitarie rivestono anche dal punto di vista della spending review ed in linea con le azioni promosse dalle politiche comunitarie in materia di sanità e salute pubblica, con il presente atto si propone di autorizzare la partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di partner associato, nel quadro del terzo programma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2016-2020), al Progetto EUnetHTA JA3 - European Network for Health Technology Assessment Joint Action 3.

La partecipazione della Regione del Veneto al suddetto progetto si perfezionerà con la sottoscrizione di impegni formali che dovranno essere rinnovati in caso di valutazione positiva e assegnazione del cofinanziamento da parte della Commissione Europea: con il presente provvedimento si propone, pertanto, di autorizzare alla sottoscrizione degli atti connessi all'adesione della Regione del Veneto al progetto sopra menzionato il Direttore Generale Area Sanità e Sociale o suo delegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. R. n. 23/2012;
VISTO il Terzo Programma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2014-2020) Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio

VISTA la Direttiva Europea "Directive 2011/24 on patient rights in cross-border healthcare";
VISTA la D.G.R. n. 2871 del 4/10/2005;
VISTA la D.G.R. n. 1671 del 9/6/2009;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 29/1/2013;
VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa descritte, la partecipazione della Regione del Veneto in qualità di partner associato al Progetto EUnetHTA JA3 - European Network for Health Technology Assessment Joint Action 3, nel quadro del terzo programma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2016-2020);

2. di incaricare l'Area Sanità e Sociale - Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici di provvedere all'ulteriore corso del presente provvedimento e ad ogni conseguente adempimento;

3. di autorizzare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale o suo delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi alla partecipazione della Regione del Veneto al progetto europeo EUnetHTA JA3 di cui al precedente punto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 323906)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 747 del 27 maggio 2016

Ratifica Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 20.05.2016: Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Delibera dell'Assemblea n. 01/10 del 21.04.2016 "Adesione del Consorzio in qualità di socio al gruppo di azione locale G.A.L. Patavino s.c.a.r.l.".

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Viene ratificato il decreto del Presidente della Giunta Regionale preso in via d'urgenza con i poteri della Giunta Regionale ai fini del controllo degli atti degli enti Strumentali Regionali.

Il relatore riferisce quanto segue.

Premesso che il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha trasmesso alla Giunta Regionale ai fini del controllo sotto il profilo della legittimità e del merito, ai sensi della Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53, la Delibera dell'Assemblea n. 01/10 del 21.04.2016 "Adesione del Consorzio in qualità di socio al gruppo di azione locale G.A.L. Patavino s.c.a.r.l.".

Premesso, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria della pratica e che è stato acquisito il parere della Sezione Difesa del Suolo, Struttura regionale competente in materia.

Considerato che, ravvisata la necessità indifferibile ed urgente di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 27/1973, il Presidente della Giunta Regionale ha chiesto chiarimenti sull'atto suddetto, con proprio decreto n. 54 del 20.05.2016, che qui si intende come integralmente trascritto, in relazione alla scadenza dei termini di cui alla L.R. n. 53/1993, salva la successiva ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.

Tutto ciò premesso e visto il citato decreto del Presidente della Giunta Regionale, si propone di procedere alla ratifica dello stesso ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. d), L.R. n. 27/1973.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 52 dello Statuto della Regione.

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

VISTI l'articolo 6, Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 12 e l'articolo 6 Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 20.05.2016.

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 20.05.2016: Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Delibera dell'Assemblea n. 01/10 del 21.04.2016 "Adesione del Consorzio in qualità di socio al gruppo di azione locale G.A.L. Patavino s.c.a.r.l.";
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione EE.LL. Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 323905)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 748 del 27 maggio 2016

Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta individuale "Zaggia Alessandra".

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la ditta "Zaggia Alessandra" ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2334/2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di iscrizione n. 1.4_22_PD (protocollo regionale n. 512442 del 17/12/2015); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 40575 del 02/02/2016); Parere favorevole rilasciato dal Direttore della Sezione Formazione relativamente all'assolvimento all'obbligo formativo da parte di un rappresentante della "Zaggia Alessandra" (protocollo regionale n. 44101 del 04/02/2016); Parere favorevole rilasciato dal Direttore della Sezione Lavoro (nota prot. n. 60188 del 16/02/2016); Parere favorevole con prescrizioni da parte dell'AULSS 17 (note prot. n. 71432 del 24/02/2016 e 126980 del 01/04/2016); Esito positivo dei controlli effettuati dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) (nota prot. n. 119150 del 25/03/2016); Parere favorevole rilasciato dal Direttore della Sezione Servizi Sociali (nota prot. n. 124799 del 31/03/2016); Parere favorevole rilasciato dal Comune di Bagnoli di Sopra (nota prot. n. 2055 del 04/04/2016); Verbali della Conferenza di servizi del 24/02/2016 e del 04/04/2016.

L'Assessore Giuseppe Pan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin e l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

L'agricoltura, nel corso degli ultimi anni, ha assunto ruoli diversi, passando da semplice attività economica volta alla produzione di beni destinati all'alimentazione umana e animale, ad attività in grado di produrre esternalità ambientali positive (tutela del territorio, mantenimento delle aree rurali) e fornire servizi rivolti alla popolazione anche collegati a quelli previsti dalle politiche sociali e del lavoro.

La legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 inerente "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" all'articolo 5, istituisce l'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente, prevedendo altresì che la stessa Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare, definisca le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco in parola.

Con deliberazione del 9 dicembre 2014, n. 2334, acquisito il parere della Quarta Commissione consiliare, la Giunta regionale ha approvato il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.

Secondo quanto previsto nell'allegato A alla succitata deliberazione, le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali , in taluni casi, possono avvenire avvalendosi dell'istituto della conferenza dei servizi, nel cui ambito potranno essere valutati gli aspetti concernenti lo svolgimento dell'agricoltura sociale, compresi quelli autorizzativi.

In data 17 dicembre 2015 (protocollo regionale n. 512442) la ditta "Zaggia Alessandra" ha presentato istanza di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 28/12/2015 e preso atto che la richiesta di iscrizione riguarda sezioni per le quali è previsto l'istituto della Conferenza dei servizi, ha avviato il procedimento e indetto la medesima conferenza dei servizi.

In sede di primo incontro della Conferenza dei servizi, in data 24 febbraio 2016, le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti hanno richiesto, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 241/2008, integrazioni a chiarimento della domanda da ricevere entro il 26 marzo 2016, sospendendo i termini del procedimento per la risoluzione degli elementi ostativi all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

Dette integrazioni sono pervenute all'amministrazione procedente in data 14/03/2016, con conseguente convocazione della Conferenza dei servizi definitoria per il giorno 04/04/2016, nell'ambito del quale le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, all'iscrizione all'elenco regionale in parola della ditta "Zaggia Alessandra".

Pertanto, il responsabile del procedimento ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta, ai sensi della DGR n. 2334/2014, in quanto:

- il Direttore della Sezione Formazione ha espresso parere favorevole relativamente all'assolvimento all'obbligo formativo da parte di un rappresentante della ditta "Zaggia Alessandra" (protocollo regionale n. 44101 del 04/02/2016);

- il Direttore della Sezione Lavoro ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 60188 del 16/02/2016);

- l'AULSS 17 ha espresso parere favorevole con prescrizioni (note prot. n. 71432 del 24/02/2016 e 126980 del 01/04/2016);

- l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) ha espresso esito positivo all'istruttoria di propria competenza (nota prot. n. 119150 del 25/03/2016);

- il Direttore della Sezione Servizi Sociali ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 124799 del 31/03/2016);

- il Comune di Bagnoli di Sopra ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 2055 del 04/04/2016);

- la Conferenza di servizi del 24/02/2016 e 04/04/2016 hanno espresso parere favorevole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";

VISTA la DGR 25 giugno 2012, n. 1234 "Costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

VISTA la DGR 25 novembre 2013, n. 2140 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14;

VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza dei servizi del 24/02/2016 e del 04/04/2016;

delibera

1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare, ai sensi della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e della D.G.R. n. 2334 del 09/12/2014, l'iscrizione della ditta "Zaggia Alessandra" all'elenco regionale delle fattorie sociali per le attività relative alla Sezione c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale, così come indicato nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli obblighi dettagliati nell'**Allegato B** al presente provvedimento;

4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;

5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Zaggia Alessandra";

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Sezione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 748 del 27 maggio 2016

ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

Del Veneto

LR n. 14/2013 e DGR n. 2334/2014

N.	Tipo[1]	Ragione sociale	CUAA/CF	Indirizzo Sede legale	Pec	Sezione	Attività	Data iscrizione	Stato[2]	Note/prescrizioni particolari
7	IA	Zaggia Alessandra	ZGGLSN59 M68G963D	Via G. Garibaldi 12/A 35023 Bagnoli di sopra (PD)	Zaggia.alessandra@pec.it	c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale	c 2) Servizi Ludico ricreativi - ludoteche	Data della Conferenza dei servizi definitoria 04/04/2016	DA	Rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B Effettuazione delle 40 ore di esperienza come da progetto approvato con presentazione finale dei fogli mobili compilati. L'attivazione del servizio avverrà a seguito dell'iscrizione della Fattoria sociale all'elenco;

1 Impresa agricola art. 2135 cc (**IA**);

Cooperativa sociale lr. n. 23/2006 art 5-6 (**CS**): Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali e relativa sezione ovvero iscrizione all'Albo delle società cooperative presso la CCIAAA;

Impresa sociale, D.Lgs n. 155/2006 (**IS**): Iscrizione nella Sezione speciale delle imprese sociali nell'ambito del Registro delle imprese della CCIAA;

ALLEGATOA alla Dgr n. 748 del 27 maggio 2016

Associazioni di promozione sociale (**PS**): Iscrizione nel Registro nazionale della associazioni di promozione sociale ovvero iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

Organizzazioni di volontariato (**OV**)::Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

Fondazioni (**F**): Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

Enti di patronato (**EP**): Iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

Enti ecclesiastici ed enti delle confessioni religiose (**EE**): Adozione di un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme che disciplinano l'impresa sociale;

Altri soggetti privati (**A**): Iscrizione al Registro regionale o nazionale di eventuale afferenza;

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (**ONLUS**): Iscrizione alla Anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

2 **Sezione a) "Inserimento socio-lavorativo"**

1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.

2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) al fine di dare concretezza alle seguenti progettualità previste dalle DGR n. 1138/2008 e DGR n. 21/2012 e loro ss. mm. e ii:

3) Soggetti aventi alle proprie dipendenze una o più persone disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sezione b) "Percorsi abilitativi e riabilitativi"

1) Soggetti disponibili ad attivare con Enti pubblici o privati accreditati percorsi abilitativi e riabilitativi attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, mediante sottoscrizione di idonee convenzioni tipo.

2) Servizi di supporto alla famiglia-minori; comunità educativa-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti; Persone con disabilità; centro diurno per persone con disabilità; comunità alloggio per persone con disabilità; Dipendenti da sostanze da abuso; servizi di pronta accoglienza; servizi semiresidenziali; servizio residenziale di tipo A;

3) Soggetti disponibili ad attivare progetti di terapie assistite con gli animali (TAA) come definite dalla DGR n. 4130/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.

4) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali, anche in applicazione del comma 3, articolo 3 della lr n. 14/2013.

Sezione c) "Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale"

1) Asilo nido; micro nido; centro infanzia ; servizi di supporto alla famiglia-minori: comunità educativa per minori; comunità educativa per minori con pronta accoglienza; comunità educativa diurna per minori adolescenti; comunità educativa mamma bambino; comunità familiare; Persone anziane; comunità alloggio per persone anziane.

2) Comunità di tipo familiare mamma bambino; Comunità di tipo familiare per persone con disabilità; Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici; Gruppo appartamento per persone con disabilità; Gruppo appartamento per malati psichiatrici; Casa albergo/mini alloggi per anziani; Servizi ludico-ricreativi/ludoteche; Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia; Struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale.

3) Soggetti disponibili all'erogazione dell'attività di nido in famiglia sviluppata presso un'azienda agricola (DGR n. 1502 del 20/09/2011 e ss. mm. e ii);

4) Soggetti disponibili ad attivare progetti di attività assistite con gli animali (AAA) ai sensi della DGR n. 4130 del 19/12/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.

5) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali .

Sezione d) "Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti"

1) Soggetti disponibili ad accogliere progetti all'esterno delle strutture penitenziarie (articoli 21, 47 ter, 47 quater e 47 quinquies, 48dell'ordinamento penitenziario legge 354/1975 e articolo 94 del Testo Unico sugli stupefacenti – D.P.R.309/1990), nell'ambito dell'attività agricola esercitata, comprendenti: - lavoro all'esterno della struttura penitenziaria; - affidamento in prova all'esterno della struttura penitenziaria; - semilibertà; - messa alla prova (Legge n.67 del 28/04/2014).

ALLEGATOA alla Dgr n. 748 del 27 maggio 2016 pag. 3/3

2) Istituti penitenziari disponibili ad accogliere, nell'ambito dell'attività agricola esercitata, progetti da sviluppare all'interno della struttura penitenziaria (artt. 17, 20 e 20 bis dell'ordinamento penitenziario legge n. 354/1975 e DGR n. 4130/2006), comprendenti: - risocializzazione dei detenuti presso le strutture penitenziarie.

3) Istituti penitenziari in cui tra le proposte trattamentali siano inserite attività agricole .

[3] Attiva (A); da attivare (DA); Cancellata (C)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 748 del 27 maggio 2016

PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE "ZAGGIA ALESSANDRA" ALL'ELECO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31 gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:
   - la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco;
   - l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di cui al successivo paragrafo 11;
   - tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, come definite nell'apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.
2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel caso di cessazione dell'attività.
3. Rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs n. 81/2008 così come previsto per i datori di lavoro.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

4. Acquisizione dell'impegno da parte del soggetto ospitante del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs n. 81/2008, anche al fine di verificare l'eventuale necessità di integrazione di informazioni rispetto ai rischi corsi dall'allievo nel corso dell'esperienza.
5. L'attività di esperienza deve essere acquisita da parte del titolare della fattoria sociale oppure dal partecipe familiare oppure dal referente delle attività di agricoltura in qualità di ospite visitatore delle attività della fattoria sociale.
6. Al fine della dimostrazione dell'avvenuta esperienza la nuova fattoria sociale dovrà inviare entro i tre mesi successivi all'iscrizione un "Foglio Mobili- Esperienza in fattoria" debitamente compilato e firmato.
7. La titolare della ditta dovrà formalmente comunicare all'ufficio di Piano dell'AULSS 17 l'avvio dell'attività ai fini dell'inserimento nel Piano di Zona.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA CONSERVARE PRESSO LA FATTORIA SOCIALE:

8. Documento di valutazione dei rischi (DVR) comprensivo di: nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze e relativi attestati di formazione; nomina del medico competente (ove necessario).
9. Registro infortuni (mod. aggiornato alla normativa vigente) vidimato dalla AULSS territorialmente competente.
10. Contratti d'appalto o di prestazione d'opera con relativi DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti).

11. Piano d'emergenza aziendale comprendente misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e misure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero di persone presenti".

RISCHI MECCANICI

12. Libretto e verifica periodica dei mezzi di sollevamento (muletto o ascensori e montacarichi, carroponti).
13. Libretti di istruzione e manutenzione delle macchine e delle attrezzature in uso.
14. Documenti di circolazione per i veicoli.
15. Abilitazione all'utilizzo di specifiche attrezzature da lavoro (trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra ecc) o esperienza biennale documentata con autocertificazione (DPR 445/2000) (valida solo 5 anni)".

RISCHI ELETTRICI

16. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, anche per interventi parziali, completa degli allegati obbligatori (in particolare il progetto dell'impianto per impianti superiori a 6 kw).

RISCHI ESPLOSIONE ED INCENDI:

17. Certificato di prevenzione incendi ove richiesto.
18. Contratto per la verifica periodica dei mezzi di estinzione e rivelatori automatici d'incendio se presenti.
19. Registro dei controlli.

RISCHI IGIENICO-AMBIENTALI:

20. Registro rifiuti ove richiesto.
21. Schede di sicurezza delle sostanze in uso.
22. Patentini per l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
23. Autorizzazione pozzi e referti analitici delle acque.
24. Smaltimento acque reflue.
25. Fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari presenti in azienda (devono essere conservate per 3 anni).
26. DIA sanitaria (reg. 853/2004) per attività di produzione primaria ove pertinente.
27. Piano HACCP nel caso venga effettuata la somministrazione di pasti e la trasformazione al fine alimentare ove pertinente.
28. Registro dei trattamenti (quaderno di campagna) - art.42 DPR 290/2001; Circ. 30/10/2002 con adeguato deposito fitofarmaci.

MEDICINA DEL LAVORO

29. Certificati di idoneità al lavoro di ciascun dipendente, incluse le visite preventive e le successive visite periodiche se necessarie.
30. Documentazione relativa alla formazione del personale (verbali ed attestati dei corsi di formazione).

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE C) INIZIATIVE EDUCATIVE, ASSISTENZIALI, FORMATIVE E PER IL BENESSERE PERSONALE

31. Rispetto di quanto contenuto nell'allegato b alla DGR n. 84/2007 con particolare riferimento al piano ludico-ricreativo annuale, a firma del responsabile. Esso dovrà contenere, oltre all'organizzazione del servizio, il programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap, per l'educazione interculturale e per l'eventuale presenza dei bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto di riferimento.

PRESCRIZIONI DA ADOTTARE AL FINE DI SALVAGUARDARE LE PERSONE SVANTAGGIATE, I SOGGETTI DEBOLI E TUTTE LE PERSONE CHE FREQUENTANO LA FATTORIA SOCIALE

32. Effettuare attività con uso di macchine in presenza di fruitori, in particolare di minori, solo in situazioni atte a garantire la massima sicurezza ovvero usare esclusivamente macchine sicure, mantenere gli ospiti a distanza di sicurezza e curare la sorveglianza dei minori.
33. Delimitare e segnalare l'accesso alle aree di ricovero dei macchinari ed di luoghi pericolosi.
34. Evitare da parte dei visitatori il contatto diretto ed autonomo con animali di grossa taglia (bovini, suini, cavalli).
35. Limitare e sorvegliare direttamente, da parte di personale esperto e formato, il contatto diretto con i piccoli animali.
36. Applicazione delle norme igieniche per evitare la trasmissione di patogeni dagli animali all'uomo.
37. Rendere inaccessibili ai visitatori le sostanze pericolose, con particolare attenzione alla presenza di un adeguato deposito aziendale dei fitofarmaci.
38. Tutto il personale impegnato nella fattoria sociale deve collaborare nella sorveglianza dei visitatori al fine del rispetto dell'applicazione di quanto contenuto nei cartelli/segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione (es: passaggi obbligatori).
39. Deve essere fatto divieto ai visitatori di introduzione nella fattoria sociale di oggetti pericolosi di qualsiasi dimensione e tipo, materiali esplodenti e/o infiammabili e qualsiasi oggetto, strumento o sostanza la cui destinazione naturale è l'offesa personale.

(Codice interno: 323890)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 759 del 27 maggio 2016

RENO DE MEDICI S.P.A. - STABILIMENTO DI SANTA GIUSTINA (BL) - Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio. Comune di localizzazione: Santa Giustina (BL). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007 (D.G.R. n.16/2014).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di realizzazione del IV e V stralcio della discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio della Ditta Reno de Medici S.p.a. in Comune di Santa Giustina (BL). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza acquisita con prot. n. 215792 del 22/05/2015; Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 582 del 06/04/2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22/05/2015 è stata presentata, per il progetto di "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio" in Comune di Santa Giustina Bellunese (BL), dalla Società Reno de Medici S.p.A., con sede legale in viale Isonzo, 25 - 20135 Milano(C.F. e P. IVA 00883670150), domanda di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 215792 del 22/05/2015. Con la medesima istanza il Proponente ha provveduto a richiedere, per l'intervento in oggetto, il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente - Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Belluno e il Comune di Santa Giustina (BL), il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e la documentazione relativa alla procedura di AIA, provvedendo a pubblicare, in data 22/05/2015 sul quotidiano "IL GAZZETTINO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data03/06/2015, presso la sala riunioni della piscina comunale di Santa Giustina.

Verificato che la documentazione presentata risultava incompleta, la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA, con nota prot. n. 254972 del 19/06/2015, ha richiesto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 documentazione integrativa, che la ditta ha provveduto a trasmettere con nota prot. n. 296534 del 17/07/2015. Con nota prot. n. 301774 del 22/07/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 17/07/2015.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 29/07/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 21/09/2015 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

In data 29/09/2015, con nota acquisita agli atti con prot. n. 388880 del 29/09/2015, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini della procedura, successivamente riattivata a partire dal 16/11/2015, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso proponente, acquisita con prot. n. 467011 del 17/11/2015. Con la medesima nota il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva.

In corso di istruttoria il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:

- in data 27/11/2015 con prot. n. 488787 del 30/11/2015;
- in data 04/12/2015 con prot. n. 497340 del 04/12/2015.

Durante l'iter istruttorionon sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 30/10/2015.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:

- in data 05/06/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 234184, la relazione d'incidenza ambientale alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 307605 del 27/07/2015, ha segnalato alla Sezione Coordinamento Attività Operative che la documentazione trasmessa risulta insufficiente per ottemperare alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.. Il proponente ha provveduto a trasmettere quanto richiesto con propria nota prot. n. 451413 del 06/11/2015;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 496592 del 04/12/2015 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015 con la quale esprime parere favorevole, con prescrizioni, alla Valutazione di Incidenza Ambientale riguardante la realizzazione del IV e V stralcio della discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio c/o lo stabilimento Reno de Medici S.p.A., in Comune di Santa Giustina (BL)

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Commissione regionale VIA, è stata integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato del Direttore del Dipartimento Ambiente.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 563 del 10/12/2015, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ed in ordine alla relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015, all'autorizzazione dell'intervento e al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Presidente della Commissione VIA nella riunione del 10/12/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

In data 08/02/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 49898 del 09/02/2016, il proponente ha presentato istanza di accesso agli atti per prendere visione del verbale della Commissione Regionale V.I.A. del 10/12/2015, alla quale la Sezione Coordinamento Attività Operative ha dato seguito con nota prot. n. 57969 del 15/02/2016.

In data 22/02/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 69503 del 23/02/2016, il proponente, in riferimento alle prescrizioni di cui al parere n. 563 del 10/12/2015 ed in particolare alle prescrizioni n.9 e n.10 ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento, ha trasmesso documentazione finalizzata alla puntuale determinazione delle soluzioni tecniche alternative per l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell'invaso.

In data 21/03/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 110748 del 21/03/2016, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa alla precedente nota, riportante ulteriori valutazioni e soluzioni tecniche.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 582 del 06/04/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole all'aggiornamento delle prescrizioni n. 9 e 10 definite ai fini del rilascio della compatibilità ambientale nel parere della Commissione VIA n. 563 espresso nella seduta del 10/12/2015, e conferma il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ed in ordine alla relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), di cui al parere n. 563 del 10/12/2015 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, ivi contenute, con le modifiche e le integrazioni assentite, riportateintegralmente nel parere n. 582 del 06/04/2016, **Allegato A** al presente provvedimento.

Nella medesima seduta del 06/04/2016, la Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o

amministrazioni competenti, ha espresso ad unanimità dei presenti, parere favorevole alla conferma dell'autorizzazione al progetto di "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio" presentato dalla Società Reno de Medici S.p.A. (C.F. e P.IVA. 00883670150), resa col parere n. 563 del 10/12/2015, in conformità al progetto presentato e alle successive integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate con le modifiche ed integrazioni assentite, riportate integralmente nel parere n. 582 del 06/04/2016, **Allegato A** al presente provvedimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal delegato dal Sindaco del Comune di Santa Giustina, ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, con le prescrizioni che si richiamano in toto e le modifiche ed integrazioni assentite, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole in merito alla conferma del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, resa col parere n. 563 del 10/12/2015, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate, riportate integralmente nel parere n. 582 del 06/04/2016, **Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 e la Legge 190/2012;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R: 4/2016 che stabilisce che "*alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015*";

VISTA la L.R. 26/2007 e la DGR n. 16/2014;
VISTA la DGR n. 2299/2014;
VISTA la DGR n. 575/2013;
VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 10/12/2015 e del 06/04/2016;
VISTA la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008 e la DGR n. 16 del 14/01/2014;

VISTO il parere n. 563 del 10/12/2015, riportato integralmente nel parere n. 582 del 06/04/2016, **Allegato A,**che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO che il rilascio dell'autorizzazione a favore della società Reno de Medici S.pa. (sede legale in viale Isonzo, 25 - 20135 Milano -C.F. e P. IVA 00883670150), è subordinato alle verifiche di legge a carico della società medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che in data 29/12/2015 gli Uffici regionali hanno richiesto alla Prefettura di Milano la comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione Antimafia);

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria emessa in data 26/01/2016, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Milano, relativamente alla società RENO de MEDICI S.p.a. (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione Antimafia);

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 563 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 10/12/2015, riportato integralmente nel parere n.582 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 06/04/2016, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio:

- del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013);
- dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III bis;

sul progetto denominato "*Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio*" sito in comune di Santa Giustina (BL), presentato dalla Ditta RENO DE MEDICI S.p.a. (C.F. e P. IVA 00883670150) con sede legale in viale Isonzo, 25 - CAP 20135 Milano;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, ed in ordine alla relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), di cui al parere n. 563 del 10/12/2015, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 582 del 06/04/2016, **Allegato A** del presente provvedimento;
4. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art.23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013), l'intervento in oggetto, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 582 del 06/04/2016 (**Allegato A** al presente provvedimento) in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 42 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;
5. di prendere atto della relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
7. di rilasciare alla Ditta RENO DE MEDICI S.p.a.con sede legale in Viale Isonzo, 25 - CAP 20135 Milano(C.F. e P. IVA 00883670150), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le indicazioni e prescrizioni di cui al parere n. 582 del 06/04/2016, **Allegato A**al presente provvedimento;
8. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
9. di aver provveduto ad acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87, del D.Lgs. 159/2011, dalla Prefettura di Milano (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione Antimafia);
10. di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;
11. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii. l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta RENO DE MEDICI S.p.a. con sede legale in Viale Isonzo, 25 - CAP 20135 Milano(C.F. e P. IVA 00883670150, PEC: renodemedici@pec.rdmgroup.com) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Santa Giustina, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Sezione Tutela Ambiente - Gestione Rifiuti, al Settore Tutela Atmosfera, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), all'ULSS n.2 Feltre, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, al Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Belluno;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ALLEGATO A alla DGR n. 759 del 27 maggio 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 582 del 06/04/2016

Oggetto: RENO DE MEDICI S.P.A. – STABILIMENTO DI SANTA GIUSTINA (BL) – Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio – IV e V stralcio. Comune di localizzazione: Santa Giustina (BL). Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007 (D.G.R. n.16/2014).

1 PREMESSA

In data 22/05/2015 è stata presentata, per il progetto di "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio" in Comune di Santa Giustina Bellunese (BL), dalla Società Reno de Medici S.p.A., con sede legale in viale Isonzo, 25 – 20135 Milano (C.F. e P. IVA 00883670150), domanda di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 215792 del 22/05/2015. Con la medesima istanza il Proponente ha provveduto a richiedere, per l'intervento in oggetto, il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso il Dipartimento Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Belluno e il Comune di Santa Giustina (BL), il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, e la documentazione relativa alla procedura di AIA, provvedendo a pubblicare, in data 22/05/2015 sul quotidiano "IL GAZZETTINO", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data 03/06/2015, presso la sala riunioni della piscina comunale di Santa Giustina.
Verificato che la documentazione presentata risultava incompleta, la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA, con nota prot. n. 254972 del 19/06/2015, ha richiesto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 documentazione integrativa, che la ditta ha provveduto a trasmettere con nota prot. n. 296534 del 17/07/2015. Con nota prot. n. 301774 del 22/07/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 17/07/2015.
Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 29/07/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
In data 21/09/2015 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

In data 29/09/2015, con nota acquisita agli atti con prot. n. 388880 del 29/09/2015, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini della procedura, successivamente riattivata a partire dal 16/11/2015, in riscontro alla richiesta formulata dallo stesso proponente, acquisita con prot. n. 467011 del 17/11/2015. Con la medesima nota il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva.
In corso di istruttoria il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita rispettivamente:
- in data 27/11/2015 con prot. n. 488787 del 30/11/2015;
- in data 04/12/2015 con prot. n. 497340 del 04/12/2015.

Durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 30/10/2015.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento:
- in data 05/06/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 234184, la relazione d'incidenza ambientale alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) al fine di acquisire un parere in merito;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 307605 del 27/07/2015, ha segnalato alla Sezione Coordinamento Attività Operative che la documentazione trasmessa risulta insufficiente per ottemperare alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.. Il proponente ha provveduto a trasmettere quanto richiesto con propria nota prot. n. 451413 del 06/11/2015;
- la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 496592 del 04/12/2015 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015 con la quale esprime parere favorevole, con prescrizioni, alla Valutazione di Incidenza Ambientale riguardante la realizzazione del IV e V stralcio della discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio c/o lo stabilimento Reno de Medici S.p.A., in Comune di Santa Giustina (BL)

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr..
Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Commissione regionale VIA, è stata integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato del Direttore del Dipartimento Ambiente.

Conclusa l'istruttoria tecnica con **parere n. 563 del 10/12/2015**, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ed in ordine alla relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015, all'autorizzazione dell'intervento e al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che si riporta di seguito integralmente:
" (…)
2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Lo stabilimento di Santa Giustina della Società Reno De Medici SpA, opera dal 1969 nel settore della produzione di carta, e si è specializzato nella produzione di cartoncino multistrato patinato ricavato da materiale riciclato e destinato a tutti i settori di applicazione dell'imballaggio.
A servizio di questa attività è presente, nell'ampio ambito dello stabilimento, un'area adibita a discariche per lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni. Nell'area citata sono presenti tre stralci operativi di cui due già ricomposti ed il terzo in fase di gestione operativa.
Al fine di provvedere allo smaltimento dei propri rifiuti senza ricorrere ad impianti esterni mantenendo competitività sul mercato, la Società intende realizzare due nuovi stralci di discarica all'interno della citata area immediatamente a nord del polo discariche esistente.
La disponibilità di un polo impiantistico per il conferimento dei propri rifiuti risulta infatti strategica per la Società soprattutto in relazione alla tipologia di rifiuti ed alle esigenze del ciclo produttivo aziendale: il CER 03.03.07 (principale tipologia di rifiuto conferita presso l'impianto) risulta infatti difficilmente conferibile presso impianti terzi presenti nel territorio. Inoltre il ciclo produttivo continuo, connesso alle attività di riciclaggio svolte, richiede, anche in funzione del prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, per contro la necessità di definire con certezza la destinazione di tale materiale residuale. Il conferimento immediato nella discarica in conto proprio evita la necessità di eventuali stoccaggi temporanei di difficile gestione e la movimentazione di rifiuti.
I tre stralci esistenti erano stati individuati da un progetto generale approvato dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente con parere n. 2192 del 16/05/95. Tale progetto prevedeva la realizzazione di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla propria attività produttiva secondo tre stralci esecutivi successivi di capacità pari a 60.000 m^3 ciascuno.

I due nuovi stralci (IV e V), non previsti dal progetto originario, ma inseriti nel medesimo polo, si configurano quindi come un nuovo impianto a completamento del medesimo polo, oggetto di una nuova autorizzazione e verranno realizzati in successione. Vista l'adiacenza alle discariche esistenti verranno utilizzati alcuni servizi tecnologici già presenti quali l'impianto di trattamento biogas, la stazione di rilancio del percolato e alcuni presidi di monitoraggio.
I nuovi stralci verranno realizzati su un'area interna allo stabilimento di proprietà della Ditta Reno De Medici identificata dal mappale 21 del foglio 43 NCT Comune di Santa Giustina.

3 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:
- *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);*
- *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Belluno;*
- *Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Santa Giustina;*
- *Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);*
- *Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);*
- *Rete Natura 2000 (SIC - ZPS ecc…).*

3.1.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Con DGR n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ai sensi della L.R. 11/2004 (artt.25 e 4). La variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013.
Il PTRC ha lo specifico compito di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, e rappresenta il termine di riferimento per le proposte della pianificazione locale e settoriale che si vanno predisponendo sul territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerenti.
La Tavola 1a del Piano "Uso del suolo - terra" non individua particolari indirizzi per l'area in esame. Nel raggio di 1000 m dalla cartiera si osserva la presenza di aree definite di "agricoltura mista a naturalità diffusa", "prato stabile" e "foresta ad alto valore naturalistico".
La Tavola 1b del Piano "Uso del suolo - acqua" non individua particolari vincoli per l'area in esame. Nel raggio di 1000 m dalla cartiera, precisamente a Sud della stessa, è presente un'area specificata come "area sottoposta a vincolo idrogeologico".
La Tavola 2 del Piano "Biodiversità" non individua particolari indirizzi per l'area in esame. Nel raggio di 1000 m dalla cartiera, a Sud della stessa, è presente un'area della rete ecologica definita come "area nodo".

NOTA ISTRUTTORIA

La ditta non riporta le verifiche sul P.T.R.C. vigente, approvato nel 1992. Tali verifiche vengono effettuate d'ufficio in concomitanza con quelle relative al PTRC adottato con DGR 372 del 17/02/2009 e s.m.i..
Le verifiche evidenziano che l'ambito ricade in zone a rischio sismico ed esterna ad altri vincoli (idrogeologico, paesaggistico, ecc..). Per quanto attiene alla sismicità della zona il proponente ha predisposto nella Relazione geotecnica le verifiche di stabilità dell'intervento richiesto anche in condizioni sismiche.

3.1.2 Progetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Belluno

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) rappresenta l'atto di pianificazione e programmazione generale che stabilisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio provinciale, con riguardo alle sue prevalenti vocazioni e caratteristiche ed in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico della comunità provinciale.
Il PTCP della provincia di Belluno è stato approvato dalla Giunta regionale del Veneto con DGR 1136 del 23/03/2010 ai sensi della Legge Regionale Urbanistica n. 11/2004.
La tavola C1 del Piano "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua nella porzione Sud della proprietà la presenza di:

- *un Sito di Importanza Comunitaria SIC (D.G.R. 11/12/2007 n. 4059);*
- *aree soggette a vincolo idrogeologico forestale (R.D. 3267/1923).*

Nel raggio di 1000 m dalla cartiera, la tavola individua "Territori coperti da foreste e boschi" (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 lett. g) e la presenza di "zone umide" (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lett. i).
La tavola C2 del Piano "Carta delle fragilità" individua le zone maggiormente interessate dai più rilevanti fenomeni di fragilità. Nel raggio di 1000 m dalla cartiera si individua un'area esondabile e soggetta a ristagno idrico. La zona di intervento è esterna a queste aree.
La tavola C3 del Piano "Sistema ambientale" identifica la struttura della rete ecologica di livello provinciale.
L'area di proprietà non è interessata da elementi di tale rete; nel raggio di 1000 m dalla cartiera, a Sud della stessa, la tavola individua la presenza di "nodi ecologici" e di "biotipi di interesse provinciale" interni al SIC.
Secondo l'art. 19, comma 2, delle Norme tecniche del PTCP "oltre alle norme nazionali e regionali in materia, ai nodi ecologici si applicano le linee di tutela e di valorizzazione naturalistica programmate dei rispettivi piani di gestione, qualora redatti".
La Tavola C4 del Piano "Sistema insediativo e infrastrutturale" individua le tendenze in atto nel sistema insediativo e la rete della mobilità esistente ed in previsione. Il sito in oggetto si trova all'interno di un'area di "tendenza all'espansione dei poli principali" e, nel raggio di 1000 m a Sud dell'area di proprietà, sono presenti una "viabilità stradale programmatica di secondo livello" ed un "itinerario ciclabile di interesse sovra comunale di progetto". Gli indirizzi per il sistema insediativo ed infrastrutturale individuato non interessano le opere oggetto dal presente studio.
La Tavola C5 del Piano "Sistema del paesaggio" individua i siti dell'identità ecologica e culturale provinciale e gli ambiti di pregio paesaggistico da tutelare. L'area di proprietà ricade in un "ambito di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesaggistica: aree di potenziale degrado ambientale, funzionale e paesaggistico". Nel raggio di 1000 m dalla cartiera si trovano: a Sud, "ambiti di pregio paesaggistico da valorizzare: ambiti boscati" e "Paesaggi delle acque: alvei, greti e laghi"; nelle altre zone "Ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi"; a est "Elementi di valore storico e ambientale del paesaggio – manufatti religiosi".
Secondo l'art. 25, comma 1, delle Norme tecniche del PTCP queste aree sono "invarianti meritevoli di tutela e di valorizzazione per la conservazione a beneficio delle generazioni future. Sono in ogni caso da considerarsi invarianti anche ai fini della valorizzazione turistica" quali "componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio". Gli interventi in progetto non interferiscono con gli ambiti da tutelare.
La Tavola C6 del Piano "Carta delle azioni strategiche" individua le aree interessate da progetti strategici atti a riconoscere l'identità territoriale e di sviluppo socio-economico e culturale della Provincia. L'area di proprietà rientra nella più vasta zona interessata da "progetti quadro" relativi al sistema urbano e servizi; entro 1000 m a Sud della cartiera e presente l'ambito relativo al "progetto strategico Piave" e la zona interessata dal "progetto sistema urbano policentrico: Belluno - Feltre, Agordo, Pieve di Cadore e Cortina". Secondo l'art. 61, comma 2, delle Norme Tecniche del PTCP "i Comuni nella redazione degli strumenti di pianificazione loro affidati dovranno tenere conto dei temi strategici e ricercare il confronto e la collaborazione anche tramite il coordinamento della Provincia". Non sono comunque previste norme di indirizzo che interessino l'attività oggetto del presente studio.
La Tavola C7 del Piano "Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale" individua le potenziali aree d'interesse per la programmazione di iniziative di promozione delle risorse presenti. Il sito della cartiera si trova in "area d'alta quota a prevalenza di pascolo e/o pascoli con scarsa presenza di insediamenti"; entro 1000 m a Sud della stessa e indicata la presenza di "elementi di

valore ambientale del paesaggio: biotopi" e la "viabilità strutturante il territorio" delle quali si e già parlato nelle tavole C3 e C4 rispettivamente.

NOTA ISTRUTTORIA

Lo stabilimento di Santa Giustina della Società Reno de Medici SpA (già Cartiera del Reno) opera fin dal 1969 nel settore della produzione di carta/cartoncino destinata agli imballaggi. Lo stabilimento mantiene la originaria produzione utilizzando materiali riciclati. I rifiuti derivanti da tale attività di riciclaggio vengono collocati nella discarica afferente allo stabilimento e interna al perimetro dello stesso. Le attività svolte nell'ambito di tale perimetro sono state svolte regolarmente a tutt'oggi e non sono state segnalate criticità. Dall'analisi del PTCP non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto richiesto peraltro al servizio esclusivo dell'azienda. Trattasi quindi di discarica in conto proprio ammissibile ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. d del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015.

3.1.3 Piano Regolatore Comunale del Comune di Santa Giustina Bellunese

L'area dello Stabilimento è classificata come "Zone destinate alle attività produttive" SIN 60. L'art. 14 delle NTA stabilisce che sono ammessi fabbricati e impianti direttamente legati al processo produttivo, e anche costruzioni destinate ad attività connesse con l'industria (come uffici direttivi, mense, bar, ecc.), oltre a depositi di materiali.
Inoltre, entro le zone destinate ad attività produttive, contrassegnate da particolare segno grafico (rigatura inclinata) nelle tavole di azzonamento del P.R.G, sono ammesse solo attrezzature per attività industriali vere e proprie, con esclusione di depositi e magazzini, e la fabbricazione è subordinata all'esistenza di una lottizzazione approvata.
All'interno dell'area di pertinenza di ogni nuovo insediamento industriale nelle zone definite dal presente articolo dovrà essere riservata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (escluse le sedi viarie) una superficie non inferiore al 10% dell'area stessa (secondo il disposto dell'art. 5 D.M. 02.04.1968).

NOTA ISTRUTTORIA

Trattasi di ambito di area produttiva del Comune, già urbanizzata e destinata da tempo alle attività previste dal PRG. Il PRG prevede tra l'altro la realizzazione di impianti legati al processo produttivo. Il polo destinato a discariche al servizio dello stabilimento rientra tra questi.

3.1.4 Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 152/06 e contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D. Lgs. 152/06 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009.
L'area dello Stabilimento non ricade né in aree sensibili né in aree vulnerabili.
Tutta la provincia di Belluno appartiene alla zona omogenea di protezione "Zona montana e collinare" per la quale, l'art. 18 delle Norme di attuazione prevede limiti differenziati in base alla zona omogenea per gli scarichi delle acque reflue civili.
L'art. 37 disciplina le acque reflue industriali; per tale tipologia vengono fissati i limiti per lo scarico in acque superficiali (allegato B tabella 1). Ai commi 6 e 7 il piano prevede che le reti di raccolta a servizio di stabilimenti industriali siano realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate a scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento; le reti esistenti devono adeguarsi entro 1 anno dalla data di pubblicazione del PTA.
L'art. 39 prende in considerazione le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio.

NOTA ISTRUTTORIA

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

La configurazione del sistema in progetto prevede che le acque raccolte dalle superfici della viabilità e delle future coperture delle discariche in progetto saranno raccolte da una rete di canalette che confluirà in un bacino del volume di circa 200 m³.
Tale bacino svolgerà la duplice funzione di accumulo delle acque meteoriche, che potranno essere successivamente riutilizzate nell'ambito del ciclo produttivo contribuendo a ridurre le quantità di acqua emunta dai pozzi, e di laminazione delle portate al fine di non aumentare il carico idraulico sulla rete esistente e sul corpo idrico recettore costituito dal F. Piave.
Ai fini di una completa ottemperanza a quanto previsto dal PTA (Art. 39, comma 1, Allegato A - DGR n. 1534 del 03/11/2015) il proponente, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dovrà presentare agli Enti preposti apposita relazione, a dimostrazione della possibilità che le acque meteoriche di dilavamento non contengano sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. Si rimanda alla prescrizione specifica riportata nel presente parere.

3.1.5 Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 09/11/2012 è stato adottato il Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione.
Tale progetto rappresenta il recepimento delle conoscenze sulla sicurezza idraulica e geologica acquisite dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto in merito all'identificazione delle zone esposte a pericolo.
Il fiume Piave all'interno del proprio bacino montano, a monte di Nervesa, non presenta diffusi problemi di esondazione in quanto l'alveo si sviluppa all'interno di sponde naturali che garantiscono in genere una sufficiente capacità di portata. Fanno eccezione alcune situazioni locali particolari dove, in concomitanza a delle piene rilevanti, possono instaurarsi delle condizioni di notevole criticità. Tali situazioni locali usualmente riguardano quegli insediamenti che, protetti da arginelli o muri di sponda, sono sorti nelle aree fluviali o nelle aree golenali più in particolare. In altri casi si manifestano in corrispondenza a zone di sovralluvionamento, più o meno temporaneo, di erosione di difese in fregio ad infrastrutture od a zone abitate o, ancora, in prossimità delle confluenze.
Nell'area dello Stabilimento e nel raggio di 1000 m dallo stesso non sono stati individuati elementi di pericolosità e di rischio geologico.

3.1.6 Principali previsioni o vincoli nella normativa e nei Piani di Smaltimento dei Rifiuti

L'art. 32 della L.R. 3/2000 prescrive per le discariche le seguenti distanze dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati:
- 150 metri qualora trattasi di discariche per soli rifiuti secchi, o comunque non putrescibili;
- 250 metri negli altri casi.
Le distanze vanno misurate rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti.
I rifiuti che verranno conferiti (in particolare i codici CER 030307, 030308, 030309, 030310) sono costituiti principalmente da materiali presenti impropriamente con la carta proveniente dalla raccolta differenziata e rappresentano la frazione non recuperabile nel processo produttivo (plastica, legno, metalli ecc.). Ai sensi della normativa regionale vigente risultano non putrescibili e conferibili in discarica per rifiuti non pericolosi.
Le distanze degli impianti in progetto dalle abitazioni sono conformi ai 150 m previsti per la tipologia di rifiuti in esame.
Nella parte D del Piano "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" sono inoltre definiti i criteri di localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti. L'impianto in progetto non è ubicato nelle aree specificate in tale documento.
Il Piano approvato non consente inoltre l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. E' prevista però la deroga a tale divieto per lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo di imprese singole o associate con esclusione dello smaltimento di rifiuti derivanti da attività di gestione rifiuti per conto terzi. Nell'impianto in esame verranno conferiti unicamente rifiuti derivanti dall'attività produttiva dello Stabilimento.

Il proponente con documentazione integrativa trasmessa in data 16/11/2015, e di seguito richiamata, ha analizzato il nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti rilevando che l'istanza risulta coerente con il medesimo.

NOTA ISTRUTTORIA

Lo stabilimento mantiene la originaria produzione utilizzando materiali riciclati, previo trattamento di selezione e cernita. I rifiuti derivanti da tale attività di riciclaggio vengono collocati nella discarica afferente allo stabilimento e interna al perimetro dello stesso.
Trattasi quindi di discarica in conto proprio ammissibile ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. d del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015.

3.1.7 Vincoli derivanti dalla normativa vigente

Vincolo idrogeologico
Per quanto concerne la verifica della sussistenza del vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267 del 30/12/1923, si è fatto riferimento alle tavole messe a disposizione dal Sistema Informativo Geografico Forestale della Regione del Veneto, alle tavole del PTRC ed a quelle del PTR.
Dall'analisi di tale cartografia emerge che la zona a sud al confine della cartiera è interessata dal vincolo idrogeologico; in particolare il pozzo P2 e lo scarico nel Piave ricadono in area soggetta a vincolo.
Gli interventi in progetto non interessano le aree soggette a tale vincolo.

Vincoli naturalistici (DIR 92/43/CEE e DIR 79/409/CEE)
L'area oggetto di intervento è ubicata a circa 450 m dal SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" e a circa 2 km dalla ZPS IT3230032 "Lago di Busche, Vincheto di Cellarda, Fontane".
L'elaborato S.02 rappresenta il documento di screening predisposto per la verifica di esclusione dell'intervento dalla procedura di Valutazione d'Incidenza. Sulla base di tale documento si è giunti alla conclusione che gli interventi in progetto non producono effetti significativi sui siti individuati.

Vincoli paesaggistici, ambientali e in materia di beni culturali (D. Lgs. 42/2004)
Il fiume Piave appartiene all'elenco delle acque pubbliche e pertanto è vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142.
Gli interventi in progetto sono esterni alla fascia di 150 m dal corso d'acqua in esame e quindi non richiedono autorizzazioni specifiche.

NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene alla discarica tutti i vincoli precedentemente considerati risultano esterni e non interferiscono con l'area di ubicazione dell'intervento.

Autorizzazione Integrata Ambientale
Le discariche esistenti sono autorizzate con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con Decreto n. 4 del 18/01/2012.
Come specificato in premessa per gli interventi in progetto (stralci IV e V) viene richiesto il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.
L'attività produttiva della Reno de Medici a Santa Giustina consiste nella produzione di cartoncino multistrato a partire da macero. Le discariche sono a servizio dello Stabilimento che è dotato di un'AIA a se stante di competenza della Provincia di Belluno per l'attività IPPC 6.1b ("Fabbricazione in installazioni industriali di carta e cartoni con capacita di produzione superiore a 20 Mg/giorno").
Lo Stabilimento ha conseguito nel 2012 l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Belluno con proprio atto n. 116/ECO del 06/12/2012 successivamente modificata con autorizzazione n. 16 del 27/02/2014.
Tra gli interventi in progetto è previsto il convogliamento del percolato dei nuovi stralci di discarica all'impianto di depurazione esistente, la cui autorizzazione allo scarico è inserita nell'AIA dell'attività 6.1.
Come indicato nella relazione tecnico-descrittiva gli interventi in progetto non comporteranno un aggravio delle portate trattate presso l'impianto di depurazione in quanto già attualmente l'impianto riceve il percolato degli stralci di discarica esistenti e le quantità prodotte complessivamente sono compatibili rispetto alla potenzialità del depuratore a seguito delle opere di adeguamento completate nel gennaio 2015.

Gli interventi comporteranno quindi una modifica non sostanziale dell'AIA relativa all'attività 6.1.

NOTA ISTRUTTORIA

Il percolato degli stralci di discarica in essere e previsti dall'intervento in esame viene convogliato e trattato presso il depuratore esistente in azienda. Tale impianto risulta dimensionato, come da Relazione tecnica, regolarmente autorizzato e con potenzialità idonea al trattamento del percolato derivante dalla discarica.
Per quanto attiene all'autorizzazione A.I.A., in sintonia con la prassi procedurale assunta dalla Regione Veneto, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 1539/2011), esprimerà successivamente ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii il parere per l'approvazione/autorizzazione dell'intervento e ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Classificazione sismica
Il comune di Santa Giustina è stato classificato in zona 2 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 come integrata dalla n. 3333 del 23.01.2004.

D. Lgs. 36/2003
L'impianto è stato progettato nel rispetto della normativa di settore ed in particolare del D. Lgs. 36/03. Il progetto definitivo è inoltre corredato dei piani operativi previsti dal citato decreto. Per quanto riguarda l'ubicazione, come emerge dai paragrafi precedenti, l'intervento rispetta i criteri previsti dal puto 2.1 dell'allegato 1 al D. Lgs. 36/2003.

NOTA ISTRUTTORIA

Fondo invaso
Per quanto riguarda il fondo invaso si prevede la posa dei seguenti strati dal basso verso l'alto:
- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2 di base per separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto;*
- *strato di argilla di nuovo apporto dello spessore compattato di 1 m e caratterizzato da una permeabilità pari a k=10^{-9} m/s (steso a strati uniformi compattati con spessore 20cm);*
- *geomembrana in HDPE spessore 2,5mm tipo liscio/liscio posizionata sullo strato in argilla,*
- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2 di protezione geomembrana in HDPE.*

Si riscontra il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 36/2003 per la funzionalità dei vari strati.
Non è stata dimostrata la presenza di una barriera geologica artificiale, così come previsto dal comma 2.4.2, All. I del D. Lgs. 36/03.
Per l'ottemperanza è stata pertanto prevista specifica prescrizione.

Ghiaia
Il progetto prevede la posa di apposita rete (condotte fessurate in HDPE), immersa all'interno di uno strato drenante in ghiaia, avente spessore pari ad almeno 0,50 m.
Si riscontra il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 36/2003 per la funzionalità di questo livello strutturale.

Sponde invaso
Per quanto riguarda le sponde dell'invaso il proponente prevede la posa dei seguenti strati dal basso verso l'alto:
- *barriera geosintetica bentonitica con permeabilità k = 2x10^{-11} m/s e spessore t = 7 mm,*
- *geomembrana in HDPE spessore t = 2,5 mm tipo liscio/liscio posizionata sulla barriera bentonitica,*
- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2.*

Non si rileva l'ottemperanza relativa all'obbligo di equivalenza nella barriera di confinamento, né è stata inserita la barriera geologica artificiale, così come previsto dal comma 2.4.2, All. I del D. Lgs. 36/03.
" Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che ***garantiscano comunque una protezione equivalente****, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema barriera di confinamento."*
Si evidenzia che con il termine protezione equivalente si fa riferimento allo:
"spessore di almeno 100 cm con una conducibilità idraulica k minore o uguale a 10^{-7} cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm".
Si provvede quindi con apposita prescrizione alla costituzione della barriera di confinamento artificiale senza l'utilizzo della barriera geosintetica bentonitica.
Non è stata dimostrata la presenza di una barriera geologica naturale, così come previsto dal comma 2.4.2, All. I del D. Lgs. 36/03.

Per l'ottemperanza al citato obbligo è stata pertanto prevista specifica prescrizione (sia per la base che per i fianchi).
Si richiama al riguardo la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 71/2012 del 17/01/2012, registro Generale n. 27165/2011 posta a riferimento per le prescrizioni da assumersi per la costituzione della barriera geologica naturale e della barriera di confinamento artificiale su fondo e sponde laterali.

Pacchetto di copertura definitiva finale
Il pacchetto di copertura definitiva finale risulterà costituita da:

- *terreno colturale proveniente dagli scavi integrato da terreno colturale di nuovo apporto;*
- *geocomposito di drenaggio acque meteoriche spessore 6mm;*
- *riporto argilloso con permeabilità k ≤ 1 x10-8 m/s e spessore 0,50m;*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m2;*
- *strato di drenaggio biogas proveniente dagli scavi ottenuto mediante separazione meccanica con spessore pari a 0,50m;*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m2.*

Per quanto riguarda l'utilizzo del geodreno per lo strato di captazione del biogas e di rottura capillare, si precisa che i materiali recuperati dalle attività di scavo dovranno essere costituiti, dal punto di vista granulometrico, da sassi/ghiaie e/o sabbie grossolane.
alle previsioni minime del D. Lgs. 36/2003 per quanto riguarda l'utilizzo del geodreno al posto dello strato drenante sommitale.
Al riguardo e al fine di garantire il corretto funzionamento di tale elemento strutturale è stata prevista apposita prescrizione.
Si richiama quanto evidenziato nelle successive note istruttorie e nelle "VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA".

3.2 Coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e con i vincoli vigenti

Dall'esame dei paragrafi precedenti è risultata una sostanziale conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione/programmazione considerati.

3.2.1 Valutazioni Finali sul Quadro Programmatico

Il progetto risulta conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione.
Trattasi di discarica in conto proprio ammissibile ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. d del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015.
I vincoli ambientali e paesaggistici esistenti sul più ampio ambito risultano esterni e non interferiscono con l'area di ubicazione dell'intervento.
Il percolato degli stralci di discarica in essere e previsti dall'intervento in esame viene convogliato e trattato presso il depuratore esistente in azienda. Tale depuratore risulta dimensionato come da Relazione tecnica, regolarmente autorizzato e con potenzialità idonea al trattamento del percolato derivante dalla discarica.
Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.
Si richiama quanto evidenziato nelle precedenti note istruttorie.

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Lo Stabilimento di Santa Giustina della Società Reno De Medici SpA, opera dal 1969 nel settore della produzione di cartoncino multistrato patinato ricavato da materiale riciclato e destinato a tutti i settori di applicazione dell'imballaggio.
A servizio di questa attività è presente presso lo stabilimento un'area adibita a discariche per lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni. Nell'area sono presenti tre stralci operativi di cui due in post-gestione ed il terzo in fase di gestione operativa.
I tre stralci esistenti erano stati individuati da un progetto generale approvato dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente con parere n. 2192 del 16/05/95. Tale progetto prevedeva la realizzazione di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla propria attività produttiva secondo tre stralci esecutivi successivi di capacità pari a 60.000 m^3 ciascuno.

I due nuovi stralci (IV e V), non previsti dal progetto originario, si configurano quindi come un nuovo impianto oggetto di una nuova autorizzazione e verranno realizzati in successione. Vista la vicinanza alle discariche esistenti verranno comunque sfruttati alcuni servizi tecnologici già presenti quali l'impianto di trattamento biogas, la stazione di rilancio del percolato e alcuni presidi di monitoraggio.

3.3.1 Tipologia e capacità dei nuovi stralci di discarica, rifiuti conferibili

*I nuovi stralci di discarica in progetto risultano, secondo i disposti cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 classificati ai sensi dell'art. 4 punto b) "**Discarica per rifiuti non pericolosi**".*
*La capacità massima di smaltimento risulta pari a complessivi **135.000 m^3** suddivisa nei due stralci operativi come segue:*

- *IV stralcio: 67.500 m^3;*
- *V stralcio: 67.500 m^3.*

Gli stralci in progetto svolgeranno esclusivamente la funzione di servizio (ovvero di destino) di parte dei rifiuti prodotti dallo Stabilimento di Santa Giustina; essi sono quindi da intendersi quali "discarica in conto proprio".
I rifiuti che verranno conferiti nei nuovi stralci sono i seguenti:

Codice CER	***Descrizione***
030307	*scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone*
030308	*scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati*
030309	*fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio*
030310	*scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica*
030311	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310*
030399	*rifiuti non specificati altrimenti*
150101	*imballaggi in carta e cartone*
150106	*imballaggi in materiali misti*
150203	*assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*

3.3.2 Descrizione dello stato di fatto delle aree di intervento

L'area di intervento risulta ricompresa all'interno dello Stabilimento di proprietà della Reno De Medici e si localizza in adiacenza al perimetro ovest dello stesso.
In sintesi essa risulta delimitata:

- *a nord dal piazzale asfaltato di stoccaggio delle materie prime,*
- *a est dalla viabilità asfaltata interna allo stabilimento, in parte utilizzata per stoccaggio delle materie prime,*
- *a sud dalla recinzione metallica di delimitazione delle discariche esistenti a servizio dello stabilimento (I e II Stralcio in fase di post-gestione e III Stralcio in fase operativa),*
- *a ovest dalla recinzione metallica plastificata di delimitazione della proprietà Reno de Medici ed oltre ad essa da aree agricole di proprietà di terzi.*

L'area di intervento risulta allo stato attuale priva di manufatti e/o opere con la maggior parte della superficie a prato con presenza in alcune aree di essenze arboree.
Dal punto di vista topografico risultano presenti due superfici pressoché pianeggianti posizionate a differenti

quote altimetriche raccordate da un versante con inclinazione pari a circa 30° ÷33°:

- *area sud-est adiacente alle attuali discariche con quote altimetriche che variano da 281m a 285m s.l.m.;*
- *area a nord adiacente al piazzale di stoccaggio delle materie prime con quote altimetriche maggiori che variano da 290,50 m a 293 m s.l.m.*

Le superfici posizionate nell'area sud-ovest presentano invece una morfologia molto variabile, con quote altimetriche che variano da un minimo di 279 m ad un massimo di 287 m s.l.m. per la presenza di accumuli di terreno provenienti da attività di scavo eseguite presso lo stabilimento negli anni passati.
Lungo il limite sud di intervento, identificato dalla recinzione di perimetrazione delle attuali discariche, risulta presente l'area di localizzazione della stazione metereologica utilizzata per il monitoraggio ambientale delle discariche stesse.
La superficie complessiva oggetto di intervento risulta pari a circa 36.000 m^2.

3.3.3 Descrizione delle opere in progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo di smaltimento costituito da due invasi integralmente separati tra di loro di pari volumetria e denominati IV e V Stralcio.
Tale suddivisione viene prevista al fine di consentire la realizzazione (approntamento) e la successiva coltivazione (esercizio) di ciascun stralcio in modo autonomo e soprattutto in funzione delle reali tempistiche di produzione e conferimenti dei rifiuti.
Si prevede inizialmente la formazione dell'invaso denominato IV Stralcio localizzato nella parte più a sud delle aree di intervento.
Tale soluzione consentirà:

- *l'integrale realizzazione dell'invaso e dei relativi sistemi di impermeabilizzazione e di raccolta ed allontanamento del percolato,*
- *l'integrale realizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche di perimetrazione dell'invaso e di scarico finale,*
- *l'integrale realizzazione dei sistemi di viabilità di servizio e di accesso di pertinenza dell'invaso, garantendo l'attivazione della fase di gestione operativa nel rispetto della normativa.*

La realizzazione del secondo invaso, denominato V Stralcio, nella parte più a nord, costituirà un ampliamento operativo dei sistemi già presenti senza comportarne alcuna modifica.
Infatti tutte le opere in progetto ed i relativi sistemi di gestione quali percolati, acque meteoriche, biogas, viabilità, ecc. sono progettati (come meglio descritto nei capitoli successivi) con riferimento alla configurazione finale con entrambi gli invasi completati, rimandando alla fase esecutiva la definizione di limiti di "batteria" di ciascun stralcio.

3.3.4 Allestimento invasi di progetto

3.3.4.1 Criteri comuni di localizzazione e costruzione

I due invasi in progetto sono stati progettati prevedendo i seguenti criteri comuni:

- *distanza sommità invasi da limite di proprietà posto a ovest (recinzione metallica) pari a 18m,*
- *quota altimetrica limite superiore invasi sempre superiore all'attuale piano campagna per le aree poste a sud,*
- *escavazione e riprofilatura delle aree poste a nord e caratterizzate da maggiore elevazione altimetrica con formazione di versanti con inclinazione variabile da un massimo di 30° (limite nord-ovest) ad un minimo di 16° (limite nord-est),*
- *riprofilatura attuale versante di collegamento con la viabilità interna allo stabilimento posta a est con riduzione dell'inclinazione a circa 21° (attualmente pari a 27°÷28°),*
- *realizzazione di viabilità perimetrale di cantiere con pendenza opposta al ciglio degli invasi e con sezione idonea al transito dei mezzi ovvero:*
  a. *perimetro nord ed est: larghezza 10 m;*
  b. *perimetro sud ed ovest: larghezza 8 m;*
  c. *tratto di separazione dei due invasi: larghezza 6 m.*
- *formazione di versanti in scavo interni agli invasi con inclinazione massima pari a 33,7°;*

- *formazione di rampe di accesso invasi con pendenza massima pari al 20%;*
- *formazione di fondi invaso con pendenza decrescente da nord-ovest a sud-est pari a circa il 2%.*

3.3.4.2 Principali dati dimensionali IV stralcio

I principali dati dimensionali dell'invaso denominato IV stralcio sono i seguenti:
- *superficie di fondo invaso in scavo: 4.770,0 m^2*
- *superficie di fondo invaso sistema di impermeabilizzazione: 5.270,0 m^2*
- *superficie a piano campagna: 10.320,0 m^2*
- *altezza versanti sistema di impermeabilizzazione: da un minimo di 7,30 m ad un massimo di 10,65 m*
- *capacità volumetrica di deposito rifiuti: 67.500,0 m^3.*

3.3.4.3 Principali dati dimensionali V stralcio

I principali dati dimensionali dell'invaso denominato V stralcio sono i seguenti:
- *superficie di fondo invaso in scavo: 6.120,0 m^2;*
- *superficie di fondo invaso sistema di impermeabilizzazione: 6.630,0 m^2;*
- *superficie a piano campagna: 11.240,0 m^2;*
- *altezza versanti sistema di impermeabilizzazione: da un minimo di 5,22 m ad un massimo di 10,86 m*
- *capacità volumetrica di deposito rifiuti: 67.500,0 m.*

3.3.4.4 Gestione terreni provenienti dagli scavi

*Per la realizzazione degli invasi in progetto secondo le specifiche indicate nei capitoli precedenti si prevede lo scavo dei terreni presenti in sito per complessivi **176.098 m^3**.*
*Parte di questi terreni, per complessivi **8.532 m^3**, verranno riutilizzati contestualmente alle operazioni di scavo, per la risagomatura delle aree oggetto di intervento al fine di garantire la formazione di nuovi versanti e la risagomatura di parte di quelli esistenti.*
Vista la durata della fase autorizzativa e l'incertezza di poter individuare una destinazione per il materiale in esame, in prima istanza si prevede di mantenere all'interno del sito tutti gli ulteriori terreni provenienti dagli scavi. In fase di progettazione esecutiva verrà valutata anche la possibilità di un riutilizzo presso un altro sito dei materiali estratti previo comunque lo stoccaggio presso lo stabilimento. In tal caso verrà presentata istanza di modifica sostanziale del presente piano di utilizzo ai sensi dell'art.8 del DM 161/2012.
*I residui **167.566 m^3** verranno quindi stoccati all'interno dello Stabilimento nella zona a nord adiacente al piazzale di stoccaggio delle materie prime, previa opportuna selezione in fase di scavo, con due finalità:*
- *frazione colturale superficiale per complessivi 30.200 m^3 per il successivo riutilizzo finalizzato alla formazione della copertura finale della discarica attualmente in coltivazione (III Stralcio) e dei due invasi in progetto (IV e V stralcio),*
- *ulteriore frazione per complessivi 137.366 m^3 di predisposizione per un futuro ampliamento del rilevato e del piazzale di stoccaggio delle materie prime (solo per la presente frazione potrà essere, in fase esecutiva, valutata la possibilità di riutilizzo presso altro sito).*

Le due tipologie saranno differenziate mediante apposizione di cartellonistica.
Nella tabella seguente vengono riassunte le fasi di attuazione e di movimentazione dei terreni:

Fase	***Descrizione attività***	***m^3 scavati***	***m^3 riportati***	***m^3 in stoccaggio***
1	*Formazione IV Stralcio*	*80.317*	*6.748*	*73.569*
2	*Copertura III Stralcio*		*10.480*	*63.089*
3	*Formazione V Stralcio*	*95.781*	*1.784*	*157.086*
4	*Copertura IV Stralcio*		*9.560*	*147.526*
5	*Copertura V Stralcio*		*10.160*	*137.366*
		176.098	***38.732***	

Al fine di consentire la gestione dei terreni nel rispetto della normativa vigente è stato redatto nell'ambito del presente progetto uno specifico piano di utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del DM 10 Agosto 2012 n.161 (elaborato P.05) a cui si rimanda per i dettagli.

3.3.4.5 Barriera geologica

Nell'ambito del presente progetto si prevede la realizzazione di due diversi sistemi di confinamento artificiale in sostituzione della barriera geologica naturale, non riscontrata presso il sito oggetto di intervento (vedi relazione geologico-idrogeologica (elaborato P.02), per il fondo invaso e per le pareti.

Fondo invaso

Per quanto riguarda il fondo invaso si prevede la posa dei seguenti strati dal basso verso l'alto:

- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2 di base per separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto;*
- *strato di argilla di nuovo apporto dello spessore compattato di 1 m e caratterizzato da una permeabilità pari a k = 10^{-9} m/s (steso a strati uniformi compattati con spessore 20 cm);*
- *geomembrana in HDPE spessore 2,5 mm tipo liscio/liscio posizionata sullo strato in argilla;*
- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2 di protezione geomembrana in HDPE.*

Il proponente dichiara che, con tale pacchetto composito, si riscontra il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 36/2003 per la funzionalità dei vari strati.

Avendo rilevato, durante le campagne di indagine geognostiche presso il sito (vedi elaborato P.02), la presenza di livelli limosi di modesta entità a varia profondità, qualora in fase esecutiva la quota finale di scavo dovesse coincidere con tali livelli si valuterà la loro idoneità (tramite specifiche prove in sito o di laboratorio) a costituire piano di posa della nuova barriera geologica di fondo in argilla (con le relative operazioni di compattazione). Qualora tale idoneità non venga riscontrata si procederà in alternativa e/o in parallelo con:

- *una loro sostituzione con materiale di nuovo apporto;*
- *un trattamento in sito in grado di migliorarne le caratteristiche meccaniche (tipo stabilizzazione a calce).*

Infine si evidenzia come a fronte di una quota massima di scavo di fondo invaso prevista pari a 272,50 m s.l.m. la falda in corrispondenza dell'area di intervento presenta una quota di massima escursione pari a circa 257 m s.l.m. con conseguente franco di circa 15,5 m, maggiore dei 2,00 m richiesti dalla normativa.

Composizione barriera geologica per discariche di rifiuti non pericolosi (D. Lgs. 36/2003 – Allegato 1, punto 2.4.2)	*Composizione barriera geologica fondo invaso in progetto*	*(*)*
	Tessuto non tessuto da 800 gr/m^2	+
Formazione geologica naturale con valori equivalenti a sp ≥ 1,00 m e permeabilità k ≤ 1 x 10^{-9} m/s	*Formazione strato argilloso sp 1,00 m e permeabilità k ≤ 1 x 10^{-9} m/s*	=
Rivestimento con materiale artificiale impermeabile	*Geomembrana in HDPE sp = 2,5 mm*	=
Protezione dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento	*Tessuto non tessuto da 800 gr/m^2*	=
(*) Legenda		
Strato di miglioria +	*Strato con caratteristiche identiche*	=

Tabella 3: composizione barriera geologica di fondo invaso

NOTA ISTRUTTORIA

Il proponente non ha inoltre previsto la realizzazione dello strato di impermeabilizzazione artificiale, che va posto al di sopra della barriera geologica, così come previsto dal punto 2.4.2, Allegato 1, del D. Lgs. 36/2003. Al fine di consentire l'ottemperanza alla vigente normativa, è stata predisposta apposita prescrizione.

Sponde invaso

Per quanto riguarda le sponde dell'invaso si prevede la posa dei seguenti strati dal basso verso l'alto:

- *barriera geosintetica bentonitica con permeabilità k = $2x10^{-11}$ m/s e spessore 7 mm;*
- *geomembrana in HDPE spessore 2,5 mm tipo liscio/liscio posizionata sulla barriera bentonitica;*
- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2.*

Sulle sponde è prevista quindi quale soluzione progettuale la posa di una barriera geosintetica bentonitica (coeff. di permeabilità k = $2x10^{-11}$ m/s): tale barriera è in grado di offrire una protezione equivalente a quella dello strato argilloso richiesto dalla normativa così come dettagliato nel successivo capitolo 4.4.2.2.1 ed è in grado di garantire elevati livelli di stabilità.
Tale soluzione viene proposta, dal punto di vista tecnico, per l'impossibilità di garantire sulle sponde degli invasi, aventi inclinazione pari a 33,7°, un grado di compattazione del materiale argilloso (con spessore di 1,00 m) rispettoso dei requisiti minimi di norma (permeabilità e stabilità).
La soluzione proposta inoltre risulta essere già stata adottata per la realizzazione delle esistenti discariche a servizio dello stabilimento ed aventi le stesse inclinazioni delle sponde.
La barriera proposta risulta costituita da un geotessile non tessuto in polipropilene ed un geotessile tessuto in polipropilene che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica naturale. La bentonite utilizzata nella produzione del geocomposito è caratterizzata da elevate proprietà di rigonfiamento (superiore a 27 ml/2g) e capacità di assorbimento d'acqua (600 % min.), consentendo l'ottenimento di un prodotto finale dalle spiccate caratteristiche impermeabilizzanti.
La bentonite è "incapsulata" tra i due geotessili mediante processo di rinforzo di agugliatura meccanica che conferisce al pacchetto impermeabilizzante un'ottimale resistenza meccanica, sia in termini di resistenza a trazione, sia in termini di resistenza a punzonamento statico, elementi fondamentali per un corretto funzionamento del sistema barriera di protezione.
Le dimensioni delle particelle di bentonite unitamente alla particolare porometria del geotessile non tessuto sono attentamente calibrati in maniera tale da permettere una totale saturazione del geotessile non-tessuto che, una volta raggiunta la completa idratazione della bentonite, assicura un'ottima adesione alla geomembrana ed un sicura soluzione di continuità in corrispondenza dei sormonti.
L'elevata capacità di rigonfiamento della bentonite sodica naturale, unita alle caratteristiche meccaniche dei geotessili di sconfinamento, rendono il prodotto estremamente efficace nella realizzazione di sistemi barriera in discariche, anche in presenza di variazioni delle condizioni ambientali (cicli di rigonfiamento/essiccazione e di gelo/disgelo).
Importante è altresì la facilità di posa e la rapidità di installazione dovuti all'elevata adattabilità del materiale a tutte le tipologie di superfici. I sormonti sono autosigillanti e si realizzano mediante semplice sovrapposizione che non richiede alcun tipo di saldatura, intervento di carattere meccanico o aggiunta di bentonite sfusa.
Il sistema di rinforzo costituisce un preconfinamento meccanico della barriera rendendola particolarmente adatta ad applicazioni su sponda.
Dal confronto tra le previsioni progettuali ed i requisiti di Legge si evidenzia quindi la seguente tabella riassuntiva:

Composizione barriera geologica per discariche di rifiuti non pericolosi (D. Lgs. 36/2003 – Allegato 1, punto 2.4.2)	*Composizione barriera geologica sponde in progetto*	*(*)*
Formazione geologica naturale con valori equivalenti a sp ≥ 1,00 m e permeabilità k ≤ 1 x 10^{-9} m/s	*Barriera geosintetica bentonitica con permeabilità k = 2 x 10^{-11} m/s e spessore 7 mm*	=
Rivestimento con materiale artificiale impermeabile	*Geomembrana in HDPE sp = 2,5 mm*	*O*
Protezione dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento	*Tessuto non tessuto da 800 gr/m^2*	*O*
(*) Legenda		
Strato con caratteristiche equivalenti =	*Strato con caratteristiche identiche*	*O*

Tabella 4: composizione barriera geologica sponde

Dalla tabella sopra rappresentata il proponente dichiara che si riscontra il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 36/2003 per la funzionalità dei vari strati.

Nella Relazione Tecnica descrittiva (Elaborato P.01) è stata effettuata la verifica di equivalenza idraulica del geosintetico bentonitico (nel seguito GCL) con la barriera naturale (nel seguito CCL).
A seguito dei risultati ottenuti dalla verifica di equivalenza il proponente conclude che il geosintetico bentonitico previsto in progetto, avente le seguenti caratteristiche:

- *- coefficiente di permeabilità nominale kGCL= 2 x 10-11 m/s*
- *- spessore 7 mm*

Il proponente dichiara dimostrata l'equivalenza in termini di prestazioni idrauliche ad uno strato di argilla di 1,0 m con un coefficiente di permeabilità 1x 10^{-9} m/s.

NOTA ISTRUTTORIA

Dalle verifiche effettuate, la dimostrazione dell'equivalenza tra le caratteristiche idrauliche del geosintetico bentonitico previsto e quelle di uno strato in argilla avente spessore t = 1,00 m e coefficiente di permeabilità k ≤ 1 x 10^{-9} m/s non risulta corretta.
Il proponente non ha infatti previsto l'obbligo di realizzare lo strato di impermeabilizzazione artificiale, da riporre al di sopra della barriera geologica, così come previsto dal punto 2.4.2, Allegato 1, del D. Lgs. 36/2003.
Al fine di consentire l'ottemperanza alla vigente normativa, è stata predisposta apposita prescrizione.

3.3.4.6 Sistema di raccolta, estrazione ed allontanamento del percolato

Sistema di raccolta fondo invaso
Il sistema di raccolta del percolato è costituito, in conformità al D. Lgs. 36/2003, da una rete di tubazioni fessurate adeguatamente distribuite sul fondo impermeabilizzato dei due invasi posizionate all'interno di uno strato di ghiaia pulita di spessore 50 cm.
Si prevede la realizzazione:

- *di una dorsale principale lungo la direzione di massima pendenza del fondo invaso (da nord-ovest a sud-est) con pendenza pari a circa il 2% costituita da tubazione fessurata in HDPE Dest. 315 mm,*
- *di collegamenti secondari disposti a spina di pesce ai lati della dorsale principale (con distanza tra i vari allineamenti pari a circa 20 m ed inclinazione di 45°) ed ad essa collegati tramite pezzi speciali con pendenza pari a circa 1,5% costituiti da tubazioni fessurate in HDPE Dest. 200 mm.*

La dorsale principale nel punto di maggior quota (spigolo nord-ovest) e alcuni dei collegamenti secondari verranno prolungati con tubazioni di pari diametro ma di tipo cieco, in appoggio ai versanti (Dest. 315 e Dest. 200), sino alla sommità degli invasi (+0.50m circa) al fine di garantire la possibilità di eseguire nel futuro operazioni di manutenzione (ispezione, spurgo e pistonaggio) e di conseguenza garantire la continua operatività del sistema di drenaggio di fondo invaso prevenendo fenomeni di occlusione totale e/o parziale in grado di ridurne l'efficienza.
I prolungamenti in sommità saranno chiusi in testa con apposite flange cieche ed all'atto della realizzazione della copertura finale si procederà ad un loro ulteriore prolungamento al fine di consentirne l'accessibilità anche in fase di post-gestione.

Sistema di estrazione ed allontanamento percolato di fondo invaso
La dorsale principale di ogni fondo invaso sarà collegata, nel punto più depresso in corrispondenza dello spigolo sud-est, ad un apposito sistema di estrazione e rilancio del percolato similare a quello installato in fase di costruzione dell'invaso III Stralcio.
Tale sistema risulta costituito dai seguenti elementi costruttivi:

- *n.2 tubazioni "pozzo" in HDPE Dest. 800mm appoggiate sui versanti della discarica in grado di collegare il fondo invaso con il piano campagna superiore: tali tubazioni verranno collegate tra di loro per garantirne stabilità e presenteranno nella porzione inferiore un serie di fori per evitare la formazione di battenti di percolato nel punto di depresso dell'invaso;*
- *n.2 elettropompe sommergibili (una per pozzo) tipo Atex con caratteristiche a centro curva Q = 18 m^3/h e H = 18 m complete di tubazione di mandata interna al pozzo in HDPE Dest. 90 mm;*

- *realizzazione di gruppo idraulico di manovra all'esterno dei pozzi costituito da componenti in HDPE e completo di saracinesche, valvole di non ritorno, prese campione per garantire regolazione e controllo dei flussi;*
- *quadro elettrico di comando e gestione delle elettropompe localizzato in adiacenza al gruppo idraulico;*
- *n. 2 sensori di livello per gestione funzionamento elettropompe (gestione dei livelli di avvio e arresto);*
- *tubazione di scarico in pressione in HDPE Dest. 110 mm posizionata interrata lungo la viabilità di servizio delle discariche sino ad apposito pozzetto di ispezione ove localizzata la tubazione di scarico a gravità (vedi di seguito);*
- *misuratore di portata elettromagnetico DN 100 mm (completo di convertitore e lettore da inserire nel quadro elettrico di gestione delle elettropompe) posizionato lungo la tubazione di scarico in pressione in apposito pozzetto di ispezione in grado di registrare i flussi estratti dal singolo invaso;*
- *tubazione di scarico a gravità in HDPE Dest. 200 mm con collegamento all'attuale tubazione, di pari diametro, localizzata tra le discariche II Stralcio e III Stralcio; la tubazione verrà posizionata interrata lungo i tratti di viabilità sia in progetto che esistente e sarà completata da pozzetti di ispezione.*

Il sistema descritto consentirà un regolare e funzionale allontanamento del percolato in invaso evitando la formazione di battenti. Il percolato verrà inviato alla attuale tubazione di scarico del percolato proveniente dagli invasi di II Stralcio e III Stralcio e di conseguenza all'attuale vasca di raccolta finale (di tutti gli stralci esistenti) posizionata a sud del I Stralcio.
Da tale vasca il percolato, come avviene già oggi, verrà inviato all'impianto esistente di depurazione delle acque reflue dello stabilimento.

Verifica della potenzialità dell'impianto di depurazione
Sulla base delle produzioni di percolato misurate nel corso degli ultimi 3 anni, dallo stralcio attualmente in coltivazione (III° stralcio) vengono ricavati i parametri utili per la stima della produzione di percolato degli invasi in progetto.

Per le diverse situazioni (discariche in fase coltivazione, discariche in post-gestione) sono stati adottati i parametri che caratterizzano la produzione di percolato ed in particolare il rapporto tra pioggia precipitata e percolato prodotto.
Per quantificare la produzione di percolato dai futuri stralci, nella situazione di conferimento, sono stati considerati i rapporti tra i volumi di pioggia ed i volumi di percolato misurati (v. Tabella 5 "r = Vp/Vr") nel corso dell'ultimo triennio, ed in particolare il loro valore medio assumendo r_{conf}=0,85 (produzione specifica). Per gli stralci in post-gestione si è stato adottato un valore di produzione specifica r_{postg} pari a 0,15.
Per verificare la capacità dell'impianto di depurazione si è fatto riferimento ai dati di dimensionamento dello stesso, contenuti nel progetto presentato in data 15/04/2013 nell'ambito della Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione del progetto degli interventi di "Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dello Stabilimento".
Il refluo da avviare al trattamento al depuratore è costituito da una miscela di flussi in cui il percolato da discarica contribuisce con una portata media di 3 m^3/h.
Considerando il volume annuo di percolato calcolato per lo Scenario A (4 stralci in post-gestione e uno in coltivazione) si ricava una portata media pari a 3,2 m^3/h.
Tale valore, rimanendo tutti gli altri flussi invariati rispetto alla situazione descritta nel progetto presentato in data 15/04/2013 nell'ambito della Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale autorizzazione del progetto degli interventi di "Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dello Stabilimento", risulta del tutto compatibile rispetto alla potenzialità del depuratore a seguito delle opere di adeguamento completate nel gennaio 2015.

3.3.4.7 Copertura superficiale finale

Principali requisiti normativi
Nell'ambito del presente progetto, comprensivo della documentazione integrativa volontaria, trasmessa in data 16/11/2015, la ditta rileva che le indagini geologico-geotecniche recentemente realizzate ai fini della

progettazione esecutiva dell'invaso hanno acclarato la presenza di buoni quantitativi di materiali a medio-alta permeabilità che, dopo adeguata separazione meccanica, possono assolvere la funzione di rottura capillare nello strato al di sotto del riporto argilloso riducendo eventuali fenomeni di risalita capillare del percolato prodotto dalla massa dei rifiuti.
La presenza di tale materiale, che necessariamente dovrà essere stoccato in altre aree dello stabilimento o allontanato dal sito, ha indotto a riconsiderare la soluzione originariamente prevista.
Sulla base di tali considerazioni, è stata prevista la modifica della copertura definitiva finale che risulterà pertanto costituita da:

- *terreno colturale proveniente dagli scavi integrato da terreno colturale di nuovo apporto,*
- *geocomposito di drenaggio acque meteoriche spessore 6mm,*
- *riporto argilloso con permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s e spessore 0,50m,*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m^2,*
- *strato di drenaggio biogas proveniente dagli scavi ottenuto mediante separazione meccanica con spessore pari a 0,50m,*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m^2.*

Per quanto riguarda la realizzazione di un eventuale strato di regolarizzazione dei rifiuti si conferma la previsione di utilizzo dei rifiuti stessi in quanto di consistenza idonei a tale operazione.
Con riferimento allo strato superficiale si prevede, il riutilizzo dei terreni provenienti dagli scavi ed attualmente costituenti gli strati superficiali a maggiore matrice colturale. Al fine di garantire un idoneo ripristino ambientale si prevede che i 20 cm più superficiali possano, in sede operativa, essere costituiti da terreno colturale di nuovo apporto opportunamente selezionato.
La struttura multistrato prevista è quindi corrispondente alla normativa vigente (D. Lgs. 36/2003 - allegato 1 punto 2.4.3.) ad eccezione che per la posa del geocomposito drenante delle acque meteoriche in sostituzione di uno strato drenante di spessore 0,50 m che si configura in deroga alla normativa stessa.
Tale soluzione è stata motivata da:

- *volontà di limitare la fornitura di materiali inerti da cava (in questo caso circa 11.000 m^3) limitando impatti sul territorio derivanti sia da attività estrattive che dalla movimentazione di mezzi per il trasporto (circa 700 bilici),*
- *volontà di limitare l'innalzamento delle quote di ripristino finale,*
- *volontà di ridurre il carico sui rifiuti conferiti contenendo gli assestamenti nel tempo e garantendo il mantenimento delle pendenze di progetto,*
- *presenza sul mercato (ed utilizzo sempre più diffuso) di prodotti geosintetici in grado di garantire una equivalenza sulla capacità di drenaggio rispetto ad uno strato in ghiaia di 0,50 m e quindi di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere sottostanti nel rispetto delle richieste normative,*
- *maggiore rapidità di formazione della copertura finale tramite l'utilizzo di geocompositi rispetto alla stesa e compattazione di ghiaia (necessariamente accompagnata anche dalla posa di geocompositi di separazione con gli strati superiore ed inferiore).*

*Nel dettaglio della soluzione proposta si prevede la posa di un geocomposito filtro/drenante ad elevata portata idraulica del peso complessivo $\geq$ 600 g/m^2 e spessore $\geq$ 6,0 mm a 20 kPa di pressione, costituito da una struttura reticolare tridimensionale in Polipropilene (PP) stirata longitudinalmente ed accoppiata industrialmente a doppio geotessile filtrante in Polipropilene; l'anima drenante in PP ha una struttura rigida "a telaio" con maglie quadrangolari ad elevato profilo. La portata idraulica a 20 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1.0 sarà $\geq$ 2,55 litri/m*sec. Il geocomposito avrà resistenza minima a trazione $\geq$ 17 kN/m alla deformazione massima del 50%.*
Il sistema di copertura finale verrà realizzato integralmente al termine della gestione di ogni singolo stralcio al fine di limitare la produzione di percolato e consentire il recupero immediato dell'area.

In conformazione finale le coperture sommitali presenteranno dei profili, per entrambi gli invasi, con andamento prevalente da nord-est a sud-ovest con pendenze variabili da un minimo del 2% ad un massimo del 5,4%.
Tale conformazione permette una corretta gestione:

- *delle acque meteoriche di scorrimento superficiale con invio alle canalette prefabbricate di perimetrazione integrale della copertura di ciascun invaso;*

- *delle acque meteoriche di infiltrazione raccolte dal geocomposito con invio alle canalette prefabbricate di cui sopra;*
- *del biogas raccolto dal geocomposito con collegamento ai pozzi di estrazione.*

Dal confronto tra le previsioni progettuali ed i requisiti di Legge si evidenzia quindi la seguente tabella riassuntiva:

Composizione barriera geologica per discariche di rifiuti non pericolosi (D. Lgs. 36/2003 – Allegato 1, punto 2.4.2)		*Composizione copertura superficiale finale in progetto*	*(*)*
Strato superficiale sp ≥ 1,00 m		*Strato superficiale sp ≥ 1,00 m*	*O*
Strato drenante sp ≥ 0,50 m		*Geocomposito drenante sp = 6 mm*	*=*
Strato minerale compatto sp ≥ 0,50 m e permeabilità k ≤ 1 x 10^{-8} m/s		*Strato argilloso sp ≥ 0,50 m e permeabilità k ≤ 1 x 10^{-8} m/s*	*O*
Strato di drenaggio del gas e di rottura capillare sp ≥ 0,50 m		*Strato drenante sp ≥ 0,50 m completo di tessuto non tessuto inferiore e superiore da 400 g/m^2*	*O*
Strato di regolarizzazione		*Rifiuti conferiti*	*O*
(*) Legenda			
Strato con caratteristiche equivalenti	*=*	*Strato con caratteristiche identiche*	*O*

Tabella 6: composizione copertura superficiale finale (Relazione Tecnica Integrazioni volontarie novembre 2015)

Dalla tabella sopra rappresentata si riscontra il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 36/2003 per la funzionalità dei vari strati.

Equivalenza geocomposito di drenaggio acque meteoriche

La ditta afferma che la portata idraulica di un geocomposito è determinata secondo modalità di prova stabilite dalla UNI EN ISO 12958, sotto diversi valori di pressione di esercizio e riferita a gradienti idraulici standard.
Le portate di progetto calcolate per i gradienti reali vengono pertanto ricondotte alle portate riferite alle condizioni standard di prova ai gradienti (tipicamente i = 0,1, i= 0,5 e i = 1,0).
Occorre impiegare un geocomposito drenante che nelle condizioni di esercizio: σv [kN/m^2] 50 possieda valori di trasmissività idraulica (UNI EN ISO 12958) minimi pari a 4,46E^{-04} (con gradiente 0,1).
Al fine di consentire la verifica del rispetto di tale valore si è reperita sul mercato la scheda tecnica di uno dei prodotti normalmente utilizzati per il drenaggio delle acque meteoriche in strutture di coperture finali di discariche: geocomposito High Drainage tipo 402.
Dal confronto tra le portate idrauliche caratteristiche del geocomposito per i vari gradienti (desunte dalla scheda tecnica del fornitore) e la portata idraulica necessaria nel caso specifico si riscontra il soddisfacimento dell'equivalenza della capacità drenante.

NOTA ISTRUTTORIA

Si richiama la nota istruttoria precedentemente espressa e le prescrizioni stabilite.

3.3.4.8 Sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche

Nell'ambito delle opere in progetto è prevista una rete di raccolta e trasporto delle acque meteoriche, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 36/03.
Nell'ambito del presente progetto è stata elaborata una specifica Relazione Idrologico-Idraulica che contiene lo studio idraulico delle aree di intervento.

La pioggia di progetto assunta per il dimensionamento degli elementi che costituiscono la rete è caratterizzata da un tempo di ritorno pari a 10 anni (art. 2.3 dell'allegato 1 al D. Lgs 36/2003).
La rete di drenaggio in progetto è costituita essenzialmente da canalette prefabbricate in calcestruzzo a sezione trapezoidale posizionate lungo i principali tratti di viabilità in progetto e lungo il perimetro delle future coperture definitive dei due invasi.
In sintesi la configurazione del sistema in progetto prevede che le acque raccolte dalle superfici della viabilità e delle future coperture delle discariche in progetto saranno raccolte da una rete di canalette che confluirà in un ***bacino del volume di circa 200 m^3****.*
Tale bacino svolgerà la duplice funzione di accumulo delle acque meteoriche, che potranno essere successivamente riutilizzate nell'ambito del ciclo produttivo contribuendo a ridurre le quantità di acqua emunta dai pozzi, e di laminazione delle portate al fine di non aumentare il carico idraulico sulla rete esistente e sul corpo idrico recettore costituito dal F. Piave.
L'adozione del bacino di accumulo estende l'applicazione del principio di tutela della risorsa idrica prelevata dalla falda per gli usi industriali già adottato nell'ambito della realizzazione delle vasche di raccolta delle acque dei piazzali di stoccaggio materie prime, nell'anno 2005, e permette di conseguenza di disporre di un volume di acqua da impiegare per la preparazione degli impasti, nell'ambito del ciclo produttivo.
E' possibile stimare un recupero di acque meteoriche dell'ordine di 8000 m^3/anno. Il bacino permetterà di accumulare gli afflussi meteorici generati dalla pioggia di progetto e le eventuali eccedenze saranno recapitate nell'esistente canale di fabbrica destinato all'allontanamento delle acque di pioggia che convoglia a sua volta le medesime al canale di immissione al F. Piave tramite la posa di una tubazione interrata in HDPE corrugato.
Le acque accumulate dal bacino saranno trasferite mediante pompaggio, al termine dell'evento meteorico, alla già esistente vasca di accumulo delle acque meteoriche dei piazzali materie prime per il loro successivo utilizzo nel processo produttivo.
Dal punto di vista costruttivo il bacino di accumulo verrà localizzato in corrispondenza dell'attuale accesso alle discariche esistenti e sarà realizzato in scavo con successiva realizzazione di sistema di impermeabilizzazione composto da:

- *geomembrana in HDPE spessore 2,5 mm tipo liscio/liscio superiore;*
- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2 inferiore.*

Per garantire il rilancio delle acque meteoriche alla vasca esistente si prevede di adottare una soluzione similare a quella descritta per l'estrazione del percolato. Il collegamento tra il nuovo bacino e la vasca di destinazione sarà garantito tramite la posa di una tubazione interrata in pressione in HDPE Dest.160mm.

3.3.4.9 Sistemi di estrazione, raccolta e trattamento biogas

Nell'ambito del piano di adeguamento al D. Lgs. 36/03 del I e II Stralcio (2003) era stato previsto l'inserimento nella copertura superficiale finale dello strato di drenaggio del biogas ed un piano di monitoraggio.
Tale piano di monitoraggio prevedeva la verifica mensile delle concentrazioni di CH_4, CO_2, O_2, Sostanze Organiche Volatili (VOC), umidità e temperatura sui camini del biogas esistenti sul primo stralcio, sui piezometri di monitoraggio delle acque di falda e nei pozzetti dei sottoservizi presenti nell'intorno della Vasca di raccolta del percolato a valle del I stralcio.
I monitoraggi effettuati sul primo lotto hanno permesso di verificare la presenza di biogas, seppur in situazioni qualitative relativamente deboli e in quantità molto variabili nel tempo in corrispondenza dei camini dell'invaso e la totale assenza negli altri punti di controllo (pozzetti, piezometri, vasca, ecc.).
Nell'ambito del progetto di autorizzazione (2008) per la realizzazione e la gestione del III Stralcio è stata quindi prevista la realizzazione un sistema di aspirazione e di trattamento del gas estratto per consentire l'allontanamento dello stesso dal corpo discarica di tutti e tre gli stralci (due esistenti ed uno in progetto). Si prevedeva in sintesi di realizzare una serie di pozzi di captazione sui singoli stralci (i pozzi già presenti sul primo stralcio, essendo solo dei camini per la captazione del biogas raccolto nello strato di ghiaia della copertura finale, venivano sostituiti con pozzi nuovi profondi) con invio del gas ad un gruppo di aspirazione (turboaspiratore) e successivo convogliamento ad un impianto di depurazione con biofiltri: le basse concentrazioni di metano infatti non consentivano di prevedere una combustione dello stesso.
Nel 2010, in conformità a quanto richiesto dal provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e gestione del III Stralcio (D.G.R. n.297 del 16/02/2010), veniva predisposto uno specifico dimensionamento del

sistema e successivamente si procedeva alla sua realizzazione in contemporanea con l'esecuzione delle opere di chiusura definitiva del II Stralcio. Il sistema veniva collaudato ed avviato nel novembre 2011.
I risultati del monitoraggio sui pozzi di estrazione eseguito negli anni 2012, 2013 e 2014 sui singoli pozzi di estrazione del I e II stralcio ha consentito di rilevare una percentuale media di CH4 inferiore a 10% confermando, anche in condizioni dinamiche, la scarsa attitudine alla produzione di biogas dei rifiuti conferiti presso le discariche.

Descrizione stato di consistenza dell'impianto esistente
Come indicato in precedenza nell'ambito delle discariche esistenti risulta alla data attuale presente e funzionante un sistema di estrazione, raccolta e biofiltrazione del biogas estratto dagli invasi costituenti il I e II Stralcio in fase di post-gestione (avviato nel novembre 2011).
Tale sistema, all'atto della progettazione, è stato dimensionato al fine di garantire in futuro l'estrazione, la raccolta ed il trattamento del biogas prodotto anche dall'invaso di III Stralcio attualmente in fase di coltivazione.
Di seguito si riporta una sintesi dello stato di consistenza di tale impianto.

Pozzi di captazione biogas
Sono presenti n.11 pozzi di captazione sull'invaso di I° stralcio e n.11 pozzi di captazione sull'invaso di II° stralcio perforati nei rifiuti completi di tubazione sonda in HDPE Dest.160mm di tipo fessurato e testa pozzo dotata di valvola a farfalla e derivazione per tubazione di collegamento con collettore.

Rete secondaria di trasporto
E' presente nello strato colturale superficiale del I° e del II° stralcio una rete secondaria di trasporto del gas dai singoli pozzi ad un collettore ad 11 ingressi tramite posa di tubazioni interrate in polietilene Dest. 90mm.

Collettori principali
Risulta presente un collettore di regolazione a 11 ingressi per ciascun stralcio costituito da una tubazione in HDPE Dest.160mm completa di valvola di regolazione principale e di punti di ispezione e valvole di regolazione per singola linea in ingresso. Il tutto risulta montato su specifico telaio di supporto in struttura metallica zincata.
Il collettore risulta integrato da un di sistema di scarico condense in apposito pozzetto in polietilene Dest.630mm completo di guardia idraulica.

Rete principale di trasporto
Sono state realizzate n.3 linee principali di trasporto del gas di collegamento tra gli attuali collettori del I e II stralcio e di predisposizione del III Stralcio con il collettore di ingresso alla centrale di aspirazione tramite posa di tubazione interrata in HDPE Dest.160mm.

Collettore di ingresso alla centrale di aspirazione
Il collettore finale risulta collocato a monte della centrale di aspirazione e combustione. Scopo del collettore è di consentire la regolazione di ogni singolo pozzo o punto di captazione evitando di operare sullo stesso ma in zona più accessibile e consentendo l'operatività su più punti di captazione simultaneamente.
Tramite una tubazione in PEAD è collegato alla flangia di ingresso della centrale di aspirazione e combustione del biogas.
E' possibile verificare localmente, con l'ausilio di strumentazione portatile di analisi:

- *valore del CH_4 di ogni singolo punto di captazione;*
- *valore di O_2 di ogni singolo punto di captazione;*
- *valore di depressione di ogni singolo punto di captazione.*

In funzione dei valori rilevati è pertanto possibile operare tramite la valvola di regolazione al fine di ottimizzare l'efficienza di aspirazione.
E' costituito da una serie di componenti tra loro integrati per consentire il corretto funzionamento del sistema:

- *valvola di regolazione a farfalla;*
- *collettore di raccordo linee in PEAD;*

- *sistema di scarico condense in apposito pozzetto in polietilene Dest.800mm completo di guardia idraulica.*

Centrale di aspirazione
La centrale di aspirazione biogas è costituita dai seguenti elementi principali.
- *telaio con profilati in acciaio saldati e zincati a caldo;*
- *valvola a farfalla DN100 con riduttore posta all'ingresso dell'impianto, utilizzato per sezionare la centrale dal collettore in ingresso;*
- *filtro installato tra il collettore di ingresso e l'aspiratore, realizzato in acciaio inox;*
- *ventilatore posto dopo il filtro in grado di aspirare e rilanciare il gas verso il biofiltro con portata 150 Nm^3/h;*
- *compensatore assiale installato sulla flangia di ingresso nell'aspiratore;*
- *sonda di prelievo biogas installata lungo ogni ingresso;*
- *misuratore di portata installato sul collettore in mandata verso il biofiltro;*
- *misuratore di pressione differenziale di tipo con elettronica a microprocessore;*
- *quadro comando in armadio in versione IP 55, in lamiera, contenente i componenti per il funzionamento dell'aspiratore.*

Impianto di biofiltrazione
L'unità di biofiltrazione ha la funzione di trattare biologicamente ed in modo controllato il biogas estratto dalle discariche.
Essa è costituita da una struttura di contenimento (container di tipo scarrabile) dotato di sistema di impermeabilizzazione interno a garanzia di tenuta; con le seguenti caratteristiche principali:
- *dimensioni interne utili 6100 x 2250mm;*
- *altezza letto filtrante circa 1300 mm;*
- *volume interno netto 20 cm circa nella quale è alloggiata una miscela composta da diversi elementi (compost e torba);*
- *fondo di aerazione composto da piastrelle grigliate modulari per il passaggio a bassa velocità dell'aria;*
- *sistema di copertura per protezione da agenti atmosferici con cappa di convogliamento del flusso di uscita;*
- *membrana semi-traspirante di copertura della miscela "phil-bio";*
- *sistema di bagnatura formato da tubazioni di distribuzione e ugelli polverizzatori con apertura temporizzata;*
- *cappa di campionamento del gas in uscita.*

Il biofiltro è dimensionato sulla base di una portata nominale massima in ingresso da 150 m^3/h, con una concentrazione massima di biogas in ingresso pari al 20% ed una capacità di abbattimento dello stesso pari al 51%.

<u>Previsioni di progetto</u>
Il sistema esistente è stato dimensionato nel 2010 effettuando una specifica valutazione sulla possibile produzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti negli invasi di I, II e III Stralcio sulla base dei dati gestionali noti: tipologia e quantità di rifiuti conferiti per ciascun anno di gestione per ciascun stralcio.
La realizzazione dei due nuovi invasi comporta la necessità di determinare le nuove esigenze impiantistiche al fine di garantire la gestione del biogas prodotto anche dai nuovi volumi di rifiuti.
Come previsto già per altri impianti si ritiene di operare progettualmente al fine di verificare le possibili sinergie con quanto già installato e funzionante di pertinenza delle attuali discariche.
Nel dettaglio si ritiene di aggiornare, seguendo i criteri e le metodologie adottate nel 2010, le valutazioni sulla possibile produzione quantitativa del biogas prendendo in considerazione i dati gestionali di tutti e cinque gli stralci di discarica (per gli esistenti a consuntivo e per quelli in progetto quelli pianificati) al fine di verificare se gli attuali sistemi siano in grado di garantire, in parte o integralmente, una corretta gestione del gas prodotto.
Le valutazioni finali saranno inoltre confrontate con i dati ad oggi disponibili con riferimento alla percentuale di CH_4 rilevato dai singoli camini di estrazione durante le attività di monitoraggio ambientale

considerando che la tipologia di rifiuti che sarà conferita nei due nuovi stralci risulta identica (in quanto sia a codifica CER che a composizione merceologica) a quella depositata negli stralci esistenti.

Dimensionamento dell'unità di biofiltrazione

Sulla base dei grafici relativi alle produzioni captabili di biogas la massima portata attesa per il futuro risulta stimata, con il modello BIO-5, per l'anno 2025 nello scenario con metano al 30% (LFG30), corrispondente a circa 106 m^3/h.

Considerando tale valore massimo e considerando che il biofiltro attualmente installato garantisce la funzionalità con miscele aventi una concentrazione di metano fino al 20% la capacità complessiva del biofiltro dovrebbe essere considerata, a seguito del nuovo dimensionamento, almeno incrementata del 50% e quindi pari a circa 159 m^3/h.

Dall'analisi delle letture eseguite negli anni 2012, 2013 e 2014 sui singoli pozzi di estrazione del I e II stralcio risulta altresì presente una percentuale media di CH4 inferiore al 10% (con numerosi punti di estrazione aventi valore puntuale pari a 0).

Il proponente ritiene quindi che il sistema di biofiltrazione attualmente installato, (dimensionato sulla base di una portata nominale massima in ingresso di 150m^3/h, con una concentrazione massima di biogas in ingresso pari al 20% ed una capacità di abbattimento dello stesso pari al 51%) sia in grado di garantire un idoneo trattamento anche del gas prodotto in futuro dagli invasi di IV e V stralcio.

Descrizione interventi in progetto

Verificata l'idoneità dell'attuale sistema di trattamento del biogas nell'ambito del presente progetto si prevede l'esecuzione di una serie di interventi finalizzati a garantire l'estrazione, la raccolta e l'invio al biofiltro del gas che verrà estratto dai due nuovi invasi.

Realizzazione nuovi pozzi di captazione biogas

Al fine di garantire la captazione del biogas dal corpo rifiuti dei due nuovi invasi si prevede la realizzazione, in similitudine con quanto già realizzato per il I e II stralcio, di una rete costituita di pozzi verticali aventi una distanza fra di loro variabile tra 30 e 40m.

Si prevedono:

- *IV stralcio: n. 8 pozzi,*
- *V stralcio: n. 9 pozzi.*

Ciascun pozzo di captazione sarà caratterizzato dai seguenti elementi caratteristici:

- *perforazione con trivella avente diametro 800 mm,*
- *posizionamento all'interno della perforazione di tubazione sonda di captazione del biogas, in polietilene ad alta densità di tipo fessurato Dest.160mm da fondo foro sino alla quota del geocomposito di drenaggio del biogas; oltre tale limite posa di tubazione di pari diametro ma di tipo cieco sino a piano campagna.*
- *posizionamento all'esterno della tubazione fessurata e per tutta la sua profondità di ghiaia lavata con pezzatura 30 ÷50 mm.*
- *posizionamento all'esterno della tubazione cieca di argilla di cava per uno spessore di 50 cm e successivamente terreno colturale sino a piano campagna.*
- *realizzazione nella parte superiore del pozzo di captazione biogas di apposita testa pozzo con lo scopo di convogliare il biogas, aspirato tramite la centrale di aspirazione e combustione, nella tubazione di convogliamento.*

Il corpo della testa è costituito dalle seguenti caratteristiche principali:

- *polietilene diametro Dest.160mm;*
- *ingresso laterale Dest.90mm, da collegarsi alla linea secondaria a mezzo di cartella flangia; saldatura testa a testa; manicotto elettrico; giunto flessibile provvisto di n°1 presa filettata DN 1/2"; tronchetto flangiato, con flangia alluminio, inserimento valvola di regolazione a farfalle con corpo in ghisa;*
- *uscita superiore flangiata, con flangia libera alluminio; flangia cieca in alluminio; n°1 presa filettata DN 1/2";*
- *scarico di condensa linea di collegamento a centrale di aspirazione completo di guardia idraulica.*

Realizzazione rete secondaria di trasporto
Per il collegamento tra ogni singolo pozzo di estrazione ed il collettore di regolazione previsto per ogni stralcio in progetto si prevede la realizzazione di una rete secondaria di trasporto costituita da tubazioni interrate in HDPE Dest.90 mm (le tubazioni verranno posate ad una profondità di circa 60 cm all'interno dello strato superficiale della copertura finale).

Collettori principali
In corrispondenza di ciascun stralcio in progetto si prevede la posa di un collettore principale di regolazione
(a 8 ingressi nel caso del IV stralcio e a 9 ingressi nel caso del V stralcio).
Il collettore sarà costituito da una serie di componenti tra loro integrati per consentire il corretto funzionamento del sistema ovvero:

- *collettore di raccordo linee in HDPE Dest.160 mm;*
- *n°1 estremità laterale con tappo;*
- *n°1 estremità laterale per collegamento al separatore di condensa;*
- *n°8(9) ingressi HDPE Dest.90 mm;*
- *n°1 ingresso HDPE Dest.90mm con flangia cieca per ingressi futuri;*
- *n°1 presa di controllo filettata DN 1/2" per ogni singolo ingresso;*
- *n°1 presa di controllo filettata DN 1/2" per collettore principale;*
- *n°1 presa di controllo filettata DN 1" per collettore principale;*
- *n.1 valvola a farfalla DN150 mm di regolazione su collettore principale;*
- *n.1 valvola a sede inclinata DN50 mm su ciascun ingresso di sezionamento;*
- *sistema di scarico condense in apposito pozzetto in polietilene Dest.630 mm completo di guardia idraulica;*
- *telaio di supporto costituito da struttura portante pre assemblata in acciaio zincato a caldo ottenuta per saldatura di profilati in ferro.*

Rete principale di trasporto
I due collettori principali saranno collegati ad una tubazione in HDPE Dest.160 mm posata interrata in parte lungo la viabilità di progetto ed in parte lungo la viabilità esistente presente tra il II ed il III Stralcio che si innesterà a sua volta sull'attuale tubazione, di pari diametro e materiale, realizzata quale predisposizione per il futuro sistema di estrazione e raccolta del III Stralcio.
Tramite l'utilizzo di tale tubazione il gas potrà essere convogliato all'attuale sistema di aspirazione e biofiltrazione.
La presenza di valvole di sezionamento su ciascun collettore principale consentirà in ogni momento il sezionamento del sistema di pertinenza di ciascun stralcio.

3.3.4.10 Viabilità di progetto

Al fine di garantire una idonea accessibilità alle discariche in tutte le fasi (costruzione, gestione e post esercizio) si prevede la formazione di una specifica viabilità di progetto adeguata a seconda della fase di riferimento.
Contestualmente all'esecuzione dello scavo ed allestimento degli invasi si prevede la formazione di una viabilità sterrata di cantiere in grado di perimetrare integralmente le discariche e consentire il collegamento con la viabilità asfaltata esistente interna allo stabilimento in corrispondenza dell'attuale limite nord-est dell'invaso di III Stralcio. Tale viabilità sarà costituita essenzialmente dal materiale proveniente dagli scavi.
Durante l'escavazione degli invasi di procederà inoltre alla formazione contestuale di una viabilità di acceso a ciascun fondo tramite pista sterrata con larghezza utile 4,50m.
Così facendo l'allestimento della nuova discarica non comporterà interferenza con l'attuale viabilità a servizio delle discariche esistenti.
Con riferimento all'elaborato P.10 si prevede la formazione di sedi viabili con le seguenti larghezze:

- *perimetro nord ed est: 10,0 m;*
- *perimetro sud ed ovest: 8,0 m;*
- *tratto di separazione dei due invasi: 6,0 m.*

A seguito dell'esecuzione delle operazioni di impermeabilizzazione degli invasi e della realizzazione dei sistemi di drenaggio del percolato si prevede:

- *la formazione lungo i perimetri nord ed est e lungo il collegamento con il nuovo accesso carraio di una viabilità di accesso alle discariche completa di pavimentazione in conglomerato bituminoso con spessore compresso 10 cm;*
- *la formazione di un ulteriore tratto di viabilità di accesso alle discariche, con medesime caratteristiche costruttive, di collegamento tra il nuovo accesso carraio e l'attuale viabilità asfaltata di separazione tra il II stralcio ed il III Stralcio (tale viabilità risulta posizionata lungo il limite nord della futura copertura del III Stralcio);*
- *la formazione della viabilità di accesso a ciascun fondo invaso tramite la posa, al di sopra del sistema di impermeabilizzazione delle scarpate del seguente sistema multistrato:*
  - *geocomposito per fondazioni stradali (accoppiamento tra un geotessile non tessuto ed una georete tridimensionale);*
  - *cassonetto in misto stabilizzato con spessore compresso 30 cm;*
  - *pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo binder spessore compresso 10 cm.*

Una volta completate le coperture finali in progetto si procederà quindi alla posa di una pavimentazione in conglomerato bituminoso (spessore compresso 10cm) anche lungo la viabilità di separazione tra i due invasi.

3.3.4.11 Recinzioni ed accessi

A seguito della realizzazione delle opere di formazione dei due nuovi invasi con le annesse operazioni di riprofilatura degli attuali versanti si prevede la rimozione delle attuali recinzioni costituenti il limite nord (ad eccezione della perimetrazione della centralina meteo climatologica) ed il limite est.
Al fine di garantire una separazione integrale tra la futura area destinata alla gestione e post-gestione di tutte le discariche ed il resto dello stabilimento, si prevede la realizzazione di una nuova recinzione metallica plastificata con altezza minima 2,00m posizionata lungo i limiti est e nord di intervento (viabilità perimetrale invasi).
Si prevede inoltre la formazione di due nuovi accessi carrai:

- *n.1 posizionato in corrispondenza dell'attuale limite nord-est del III Stralcio che costituirà il nuovo punto di collegamento tra la viabilità di stabilimento esistente ed i nuovi invasi per tutte le fasi di costruzione, gestione e post-gestione;*
- *n.1 posizionato in corrispondenza dello spigolo nord-ovest di intervento avente funzione di accesso secondario di collegamento con le aree a verde posizionate a nord dello stabilimento.*

3.3.4.12 Opere di ripristino ambientale

Preparazione del substrato vegetale
Sulla superficie delle coperture finali degli invasi vi sarà uno strato utile colturale costituito dallo spessore di 1 m di terreno proveniente dagli scavi, integrato da terreno colturale di nuovo apporto.
Durante le operazioni di sistemazione il terreno verrà sottoposto ad alcune modificazioni sia dal punto di vista fisico che da quello chimico-biologico (frantumazione, concimazione organica).
Per quanto riguarda la preparazione del letto di semina del manto erboso le lavorazioni agronomiche che andranno effettuate prima della semina saranno le seguenti:

- *livellamento del terreno;*
- *fresatura incrociata;*
- *distribuzione concimi chimici ed ammendanti;*
- *erpicatura incrociata;*
- *rullatura con rullo liscio.*

Semina del manto erboso
Successivamente alle fasi di preparazione agronomica si provvederà alla semina del manto erboso.
Per quanto riguarda le specie che andranno a costituire il miscuglio che verrà seminato, la scelta ricadrà sull'impiego di specie appartenenti alla famiglia delle graminacee e delle leguminose, in particolare

scegliendo specie a rapido sviluppo e particolarmente rustiche, in grado di resistere ad eventuali periodi di siccità prolungati.
Riguardo le specie che andranno a costituire il miscuglio ed il rapporto tra di loro, nelle tabelle seguenti si riportano due possibili composizioni, tenendo presente che in commercio sono reperibili ottimi miscugli già pronti e testati, con germinabilità dell'85-95 %, che potranno essere impiegati con uguale successo.

MISCUGLIO 1		
GRAMINACEE (56%)	*LEGUMINOSE (27%)*	*ALTRE SPECIE (17%)*
Agros tenue *Erba mazzolina* *Festuca arundinacea* *Festuca ovina* *Festuca rubra rubra* *Fleolo pratense* *Loietto perenne*	*Lotus comiculatus* *Medicago sativa* *Onobrychis vicifolia* *Trifoglio repens* *Trifoglio violetto*	*Achillea millefoglie* *Antillide vulneraria* *Bromno eretto* *Plantago lanceolata* *Sanguisorba minor*

MISCUGLIO 2	
GRAMINACEE (80%)	*LEGUMINOSE (20%)*
Festuca arondini *Loietto perenne* *Loietto italico* *Fleolo pratense*	*Trifoglio pratense* *Trifoglio ladino* *ginestrino*

Piantumazione filare alberato
Si prevede infine la realizzazione di un filare alberato lungo i lati ovest del IV e V Stralcio, in prossimità della recinzione di confine di proprietà ad una distanza non inferiore ai 3m, per una lunghezza complessiva di 209m (96m IV stralcio + 113m V stralcio), al fine di mascherare i rilevati delle due discariche.
La specie scelta per tale scopo è il pioppo cipressino (Populus nigra var. italica), in quanto già presente lungo il lato ovest del I stralcio.
Si prevede la realizzazione di un filare unico, con distanza lungo la fila di 3m, corrispondente ad un investimento complessivo di 70 piante (32 piante per il IV stralcio + 38 piante per il V stralcio).
Gli individui scelti saranno a pronto effetto, al fine di mascherare da subito gli interventi in progetto; per tale motivo si prevede l'impiego di piante con altezza minima di 3 m.

Ampliamento della rete di monitoraggio della falda
Con la realizzazione dei due nuovi invasi risulta necessario ampliare l'esistente rete di monitoraggio della falda delle aree destinate a discarica con l'allestimento di tre piezometri (PZ7, PZ8 e PZ10) posti sia a valle che a monte idrogeologico.
I nuovi piezometri saranno soggetti al protocollo di controllo e monitoraggio come indicato nel Piano di monitoraggio e controllo costituente l'elaborato S.12 redatto a supporto dello Studio d'Impatto Ambientale.
I piezometri PZ7 e PZ8 saranno terebrati sino alla profondità di 35m dal piano campagna mediante perforazione a distruzione di nucleo senza l'ausilio di acqua; completato il foro, ogni punto verrà attrezzato con l'installazione di una tubazione in PVC da 4", che risulterà caratterizzata da un tratto "cieco" da 0 a -9m da p.c. e da un tratto "fessurato" da -9m a -35m da p.c.
Il piezometro PZ10 presenterà invece una profondità di 46m dal piano campagna e l'installazione della tubazione in PVC da 4" sarà di tipo "cieco" da 0 a -20m da p.c. e di tipo "fessurato" da -20m a -46m da p.c.
All'esterno dei tubi piezometrici, in fase di realizzazione dello stesso, si predisporrà la posa di materiale drenante, quale ghiaietto siliceo selezionato, lungo tutto il tratto fessurato e parte del tratto cieco sino a -2m da p.c.; il tratto terminale sarà interessato dalla posa di miscela cementizia.
La testa dei piezometri sarà protetta tramite la posa di un pozzetto prefabbricato completo di chiusino carrabile.

Completata la fase di realizzazione dei nuovi piezometri si provvederà allo spurgo degli stessi con sistema "Air lift" e/o pompe elettriche sommergibili, prolungando tale operazione sino a chiarificazione delle acque emunte.
Presso i nuovi punti di campionamento si installerà inoltre una idonea palina metallica di identificazione, similare alle esistenti.

3.3.4.13 Cronoprogramma interventi

Le fasi di attuazione dei singoli stralci sono le seguenti:

- *Approntamento: fase di preparazione dell'area e dell'invaso;*
- *Esercizio: fase di conferimento dei rifiuti;*
- *Chiusura: fase di realizzazione del capping finale;*
- *Post esercizio: fase di gestione successiva alla chiusura.*

L'approntamento di ciascuno stralcio avverrà durante l'ultimo anno di esercizio dello stralcio precedente: in questo modo non si avrà la sovrapposizione delle due fasi e si potrà garantire la continuità nei conferimenti dei rifiuti prodotti. Lo schema di attuazione delle fasi, con relative tempistiche è il seguente:

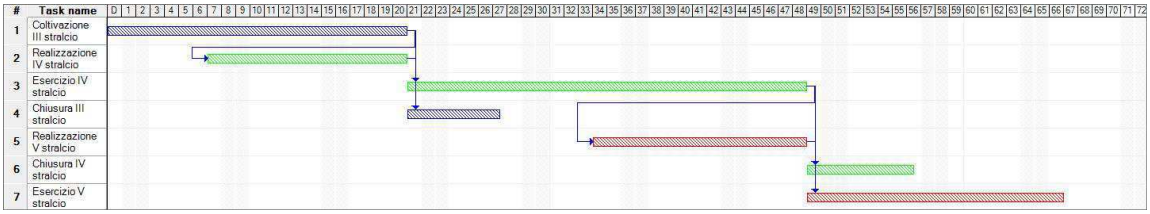


Figura: schema di attuazione delle fasi

La durata degli interventi sarà cosi ripartita:

Fase	***Durata IV Stralcio***	***Durata V Stralcio***
Approntamento	*10 mesi*	*11 mesi*
Chiusura	*5 anni*	*5 anni*
Esercizio	*5,5 mesi*	*6,5 mesi*
Post Esercizio	*30 anni*	*30 anni*

Si richiamano i cronoprogrammi di tutte le varie fasi della gestione della discarica, così come riportato nella documentazione progettuale trasmessa.

3.3.4.14 Piano economico finanziario

Nel piano finanziario relativo ai due stralci di discarica oggetto di autorizzazione sono stati analizzati i seguenti costi, così come previsto dell'art. 8 del D. Lgs. 36/2003:

- *costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica*
- *costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria*
- *costi stimati di chiusura*
- *costi di gestione post-operativa*

Di seguito sono illustrati i principi utilizzati nel Piano Finanziario per le voci di costo sopra elencate.

Costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica

TABELLA 3: Stima costi di realizzazione – Stralcio IV

Voce di Costo	***Costo (€)***
Realizzazione	*1.343.979,50*
Opere di mitigazione (messa a dimora specie arboree)	*2.304,00*
Oneri della sicurezza	*40.840,00*
TOTALE	***1.387.123,50***

TABELLA 4: Stima costi di realizzazione – Stralcio V

Voce di Costo	***Costo (€)***
Realizzazione	*1.355.367,55*
Opere di mitigazione (messa a dimora specie arboree)	*2.736,00*
Oneri della sicurezza	*41.246,00*
TOTALE	***1.399.349,55***

TABELLA 5: Stima costi di gestione operativa – Stralcio IV

Voce di Costo	***Costo (€)***
Personale e mezzi operativi	*40.000,00*
Manutenzione presidi (recinzione, cancelli, rete acque)	*6.000,00*
Piano di Monitoraggio e Controllo	*15.000,00*
Smaltimento percolato	*26.000,00*
TOTALE	***87.000,00***

TABELLA 6: Stima costi di gestione operativa – Stralcio V

Voce di Costo	***Costo (€)***
Personale e mezzi operativi	*40.000,00*
Manutenzione presidi (recinzione, cancelli, rete acque)	*6.000,00*
Piano di Monitoraggio e Controllo	*15.000,00*
Smaltimento percolato	*28.000,00*
TOTALE	***89.000,00***

Costi stimati di chiusura

TABELLA 8: Stima costi di chiusura – Stralcio IV

Voce di Costo	***Costo (€)***
Realizzazione capping finale	*483.810,00*
Opere di mitigazione (manto erboso)	*33.460,00*
Rilievo topografico	*2.000,00*
Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza	*40.000,00*
Collaudo (comprensivo di prove in sito)	*20.000,00*
TOTALE	***579.270,00***

TABELLA 9: Stima costi di chiusura – Stralcio V

Voce di Costo	***Costo (€)***
Realizzazione capping finale	*540.554,00*
Opere di mitigazione (manto erboso)	*35.560,00*
Rilievo topografico	*2.000,00*
Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza	*50.000,00*
Collaudo (comprensivo di prove in sito)	*20.000,00*
TOTALE	***648.114,00***

Costi di gestione post-operativa

TABELLA 10: Stima costi Monitoraggio e controllo gestione post operativa – Stralcio IV

Voce di Costo	***Costo annuale (€)***
Personale e mezzi operativi	*5.000,00*
Ripristini cedimenti capping definitivo (4 anni)	*4.000,00*

TABELLA 10: Stima costi Monitoraggio e controllo gestione post operativa – Stralcio IV

Voce di Costo	***Costo annuale (€)***
Manutenzioni generali	*9.500,00*
Smaltimento percolato	*12.000,00*
Sfalci superficiali	*2.000,00*
Totale manutenzioni	*27.500,00*
PMC	*12.000,00*
TOTALE	***44.500,00***

TABELLA 11: Stima costi Monitoraggio e controllo gestione post operativa – Stralcio V

Voce di Costo	***Costo annuale (€)***
Personale e mezzi operativi	*5.000,00*
Ripristini cedimenti capping definitivo (4 anni)	*4.000,00*
Manutenzioni generali	*9.500,00*
Smaltimento percolato	*12.000,00*
Sfalci superficiali	*2.000,00*
Totale manutenzioni	*27.500,00*
PMC	*9.000,00*
TOTALE	***41.500,00***

Costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria

Per quanto concerne la Polizza assicurativa, il soggetto intestatario del titolo abilitativo alla gestione dell'impianto è titolare, per tutte le attività del Gruppo, di un'assicurazione RC inquinamento, pertanto il costo di tale polizza non è stato esplicitato perché compreso nei costi generali già sostenuti da Reno De Medici.

Con riferimento alle Fideiussioni bancarie, così come previsto nell'Allegato A della DGRV 346/2013, le garanzie finanziarie (RC e fideiussioni) sono ridotte del 40% nel caso di imprese certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La normativa, infine, prevede laddove vi sia possibilità di gestire la discarica per stralci, che la garanzia possa essere prestata per ogni stralcio in gestione. In tale senso è stato strutturato il Piano Finanziario, allegato al presente documento, andando ad imputare per i costi post-gestione in quota parte ai differenti lotti della discarica.

Costo di Smaltimento

Come indicato nei dati input e nella documentazione progettuale l'invaso di progetto previsto presso lo stabilimento bellunese della Reno de Medici S.p.A. ha una capienza massima di 67.500 mc per ciascuno dei due stralci operativi.

Lo sviluppo del Piano Economico-Finanziario illustrato nei capitoli precedenti fornisce un Valore Attualizzato Netto che rapportato al volume massimo di stoccaggio in progetto (135.000 mc), fornisce il Costo di Smaltimento, cioè il prezzo minimo che il gestore dell'impianto, in questo caso la Reno de Medici S.p.A., dovrebbe applicare nei confronti di un terzo, al fine di garantire che tutti i costi derivanti dalla gestione, sia in fase operativa sia post-mortem, della discarica siano sempre coperti; come più volte ricordato, nel caso in studio il gestore dell'impianto corrisponde all'utilizzatore esclusivo della discarica e, quindi, il costo ha una valenza indicativa per la stesura del presente Piano Finanziario.

3.3.4.15 Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del DM 10 Agosto 2012 n.161

Al fine di caratterizzare preliminarmente i terreni interessati dalle operazioni di scavo, in data 07/04/2015 è stata effettuata una campagna di indagine secondo le indicazioni del DM 161/2012.

L'allegato 2 del DM 161/2012 prevede per aree superiori a 10.000 m² la realizzazione di 7 punti di campionamento + uno ogni 5.000 m² eccedenti. L'area di scavo complessivamente ha una superficie di circa

22.600 m², occorre quindi realizzare almeno 10 punti. Vista la presenza di cumuli nell'area sono stati realizzati 11 punti di campionamento ed in particolare:

- *sondaggi a carotaggio continuo (S1, S2 e S3) - utilizzando i sondaggi realizzati per le verifiche geologico-geotecniche;*
- *8 trincee con scavo mediante benna meccanica (A, B, C, D, E, F, G e H).*

Vista la morfologia del sito l'ubicazione dei punti di indagine è stata effettuata secondo un modello di campionamento ragionato e non sistematico o casuale.

Come si evince dai dati analitici forniti tutti i campioni rispettano i limiti imposti dal D. Lgs. 152/2006 Parte Quarta Titolo V Allegato 5 Tabella 1 Colonna B.

Utilizzi previsti per i materiali scavati

Come indicato nei paragrafi precedenti le attività di realizzazione degli invasi previsti dal progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi IV e V Stralcio comporteranno lo ***scavo di 176.098 m³ di terra*** *(si veda elaborato P.06).*
Parte di questi terreni, per complessivi ***8.532 m³****, verranno riutilizzati contestualmente alle operazioni di scavo,* ***per la risagomatura*** *delle aree oggetto di intervento al fine di garantire la formazione di nuovi versanti e la risagomatura di parte di quelli esistenti.*
Vista la durata della fase autorizzativa e l'incertezza di poter individuare una destinazione per il materiale in esame, in prima istanza si prevede di mantenerlo tutto all'interno del sito. In fase di progettazione esecutiva verrà valutata anche la possibilità di un riutilizzo presso un altro sito dei materiali estratti previo comunque lo stoccaggio presso lo stabilimento. In tal caso verrà presentata istanza di modifica sostanziale del presente piano di utilizzo ai sensi dell'art. 8 del DM 161/2012.
I residui ***167.566 m³*** *verranno quindi stoccati all'interno dello Stabilimento nella zona a nord dello stabilimento, previa opportuna selezione in fase di scavo, con due finalità:*
- frazione colturale superficiale per complessivi 30.200m³ per il successivo riutilizzo finalizzato alla formazione della copertura finale della discarica attualmente in coltivazione (III Stralcio) e dei due invasi in progetto (IV e V stralcio),
- ulteriore frazione per complessivi 137.366m³ di predisposizione per un futuro ampliamento del rilevato e del piazzale di stoccaggio delle materie prime (solo per la presente frazione potrà essere, in fase esecutiva, valutata la possibilità di riutilizzo presso altro sito).
Tutto il terreno estratto verrà quindi mantenuto all'interno dello Stabilimento e i mezzi si muoveranno pertanto solo all'interno.
I terreni verranno stoccati in cumulo separato individuato mediante cartellonistica.

3.3.4.16 Alternative considerate

Data la tipologia di intervento oggetto di studio (realizzazione di una discarica per il conferimento dei rifiuti derivanti dal proprio ciclo produttivo), l'unica alternativa considerata e stata la cosiddetta opzione zero che prevede la non realizzazione dell'intervento e lo smaltimento all'esterno dei rifiuti prodotti dallo Stabilimento.
La Società già attualmente conferisce all'esterno i rifiuti per i quali trova facilmente una destinazione riservando il conferimento in discarica solo alle situazioni di criticità o in particolare al rifiuto identificato dal CER 030307. Tale codice rappresenta infatti la principale tipologia di rifiuto conferita già attualmente presso le discariche esistenti in quanto risulta difficilmente conferibile presso impianti terzi presenti nel territorio.
La disponibilità di un impianto per il conferimento dei propri rifiuti risulta infatti strategica per la Società soprattutto in relazione alla tipologia di rifiuti ed alle esigenze del ciclo produttivo aziendale: il ciclo produttivo continuo richiede la necessita di definire con certezza la destinazione dei rifiuti prodotti e per alcune tipologie il conferimento immediato nella discarica in conto proprio evita la possibilità di eventuali stoccaggi temporanei di difficile gestione.
Nella tabella seguente vengono riassunti i vantaggi e svantaggi dell'opzione zero:

Vantaggi	*Svantaggi*
• *Riduzione del traffico indotto per l'approvvigionamento materiali (durata limitata)* • *Riduzione delle emissioni in atmosfera legate al traffico veicolare (durata limitata)* • *Assenza di consumo di risorse naturali*	• *Aumento del traffico veicolare per un lungo periodo e su percorrenze maggiori* • *Aumento delle emissioni in atmosfera legate al traffico veicolare (maggiore durata e percorrenze maggiori)* • *Difficoltà di individuazione di impianti di destinazione dei rifiuti e conseguente accumulo dei rifiuti presso lo stabilimento* • *Delocalizzazione degli impatti legati alla presenza dell'impianto sul territorio*

3.3.4.17 Piano di gestione operativa (PGO)

Il polo di discarica rientra nelle attività oggetto del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) dell'intero stabilimento certificato ISO 14001; la gestione dei processi interni alla discarica sarà quindi effettuata secondo le procedure del Manuale di Gestione Ambientale.
La certificazione ambientale impone la verifica ed il riesame periodico del SGA garantendo il controllo ed il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
Le attività di seguito riportate che fanno riferimento al sistema di gestione ambientale ISO 14001 sono state individuate attraverso le procedure vigenti all'anno 2015. Nel caso in cui tali procedure subissero modifiche che comportino variazioni delle attività, queste saranno oggetto di comunicazione.
I contenuti del presente documento sono stati elaborati secondo le indicazioni dell'allegato 2, punto 2 del D. Lgs. n.36 del 13/01/03 con la finalità di individuare le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative dell'impianto siano condotte in conformità con i principi e le prescrizioni del Decreto sopra citato.
In sintesi si richiamano le tematiche oggetto di analisi nel PGO:
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DELLO STABILIMENTO RENO DE MEDICI
Organizzazione
Formazione del personale
Documentazione
Comunicazione
Aspetti ambientali
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN IMPIANTO
Procedure di accettazione
Modalità di conferimento
ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE
Sistema di captazione del biogas
Impianto di raccolta del percolato
Verifica efficacia sezioni impiantistiche
PROCEDURE DI CHIUSURA
PIANI DI INTERVENTO IN CONDIZIONI STRAORDINARIE
Incendi
Perdita impermeabilizzazione discarica
Sversamento accidentale dei rifiuti

3.3.4.18 Piano di gestione post-operativa

Nel seguito viene riportata la descrizione delle manutenzioni che verranno effettuate per garantire che anche in questa fase il processo evolutivo prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si può considerare praticamente inesistente l'impatto sull'ambiente.
Sarà pertanto predisposto un piano di manutenzione per mantenere in buona efficienza:
· recinzione e cancelli di accesso;
· rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
· viabilità interna ed esterna;
· sistema di drenaggio del percolato;
· rete di captazione del biogas;

· copertura vegetale;
· rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

3.3.4.19 Piano di ripristino ambientale

I contenuti del presente documento sono stati elaborati secondo le indicazioni dell'Allegato 2, punto 3.1 del DM n.36 del 13 gennaio 2003 ed in particolare il documento è stato strutturato secondo i seguenti capitoli:

- *Quadro di riferimento: volto ad evidenziare il contesto naturalistico ambientale e paesaggistico dell'area, ha utilizzato come fonte principale la documentazione dello Studio d'Impatto Ambientale relativo al progetto;*
- *Criteri per le scelte progettuali: in cui vengono definiti gli obiettivi del ripristino ambientale e la destinazione finale dell'area naturalizzata;*
- *Azioni di progetto: in cui verranno definite le modalità di esecuzione degli interventi, il loro inserimento nell'ambiente circostante e la compatibilità con la destinazione d'uso futura dell'area;*
- *Indicazioni sui tempi di esecuzione e manutenzione: in cui vengono date indicazioni sulle tempistiche di realizzazione delle diverse azioni di progetto e la loro durata nel tempo.*

3.3.4.20 Piano di sicurezza ai sensi dell'art. 22 della LR 3/2000

I contenuti del presente documento sono stati elaborati secondo le indicazioni dell'art. 22 della L.R. 21/01/2000 al fine di definire le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento.
Il presente piano si propone di esaminare gli eventuali rischi dai quali potrebbe derivare un incidente grave che si estenda oltre il perimetro esterno dello stabilimento.
Stante la tipologia di opera e l'ubicazione dell'impianto, si sono individuati i seguenti rischi che potrebbero causare un incidente grave che si estenda oltre il perimetro dello stabilimento:

- *Inquinamenti;*
- *Esplosioni;*
- *Incendi.*

3.3.4.21 Piano di Monitoraggio e Controllo

Il documento è strutturato in sei sezioni che rispecchiano le principali tematiche da monitorare all'interno dell'azienda.
I primi tre capitoli descrivono schematicamente tutte le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall'impianto (rifiuti in ingresso e prodotti, consumo risorse idriche, energia, consumo combustibili, materie prime, matrice aria, emissioni in acqua, suolo e sottosuolo, stato corpo della discarica, rumore) suddivisi nei tre possibili scenari di gestione dei nuovi stralci:

SCENARIO B	*IV Stralcio – Fase di Gestione Operativa*
SCENARIO B	*IV Stralcio – Fase di Gestione Post Operativa* *V Stralcio – Fase di Gestione Operativa*
SCENARIO C	*IV Stralcio – Fase di Gestione Post Operativa* *V Stralcio – Fase di Gestione Post Operativa*

Il capitolo 4 focalizza l'attenzione sulle attività dell'impianto che di fatto sono inscindibili dalla gestione dei rifiuti e contiene l'analisi delle criticità, degli interventi di manutenzione ordinaria e della gestione operativa dell'impianto.

NOTA ISTRUTTORIA

Il documento è posto a disposizione degli enti preposti per successiva valutazione ed approvazione AIA, ecc..

3.3.5 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA TRASMESSA DALLA DITTA IN DATA 16/11/2015

3.3.5.1 Gli elementi progettuali integrativi

L'analisi del progetto presentato, con riferimento agli elementi contenuti nel nuovo piano regionale ed alle valutazioni emerse durante la prima fase tecnico amministrativa, ha evidenziato l'esigenza di:

- *Verificare la rispondenza del progetto alla nuova pianificazione regionale;*
- *Ampliare temporalmente l'analisi di alcuni dati con particolare riferimento all'idrogeologia del sito;*
- *Integrare e dettagliare alcune soluzioni tecniche proposte;*
- *rivedere, anche alla luce di nuovi dati, alcune scelte progettuali previste.*

3.3.5.2 Coerenza del progetto presentato al nuovo piano rifiuti regionale

Come accennato in premessa, la Regione Veneto ha recentemente approvato con DCR n. 30 del 29/04/2015 (pubblicata sul BUR n. 55 del 01/06/2015) il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni".
Di seguito si analizza il progetto presentato alla luce della nuova normativa cogente.

Approvazione di nuove volumetrie di discarica in conto proprio (art. 15 commi 1 e 2)
L'art. 15 comma 1 delle norme del piano non consente l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti.
Il comma successivo (art. 15 comma 2) prevede una deroga a tale divieto qualora lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo di imprese singole o associate con esclusione dello smaltimento di rifiuti derivanti da attività di gestione rifiuti per conto terzi.
L'impianto di Reno De Medici ricade proprio in tale deroga in quanto è impianto, in conto proprio, ad esclusivo servizio dello stabilimento di Santa Giustina.

Trattamento percolato in loco (art. 15 comma 7)
Il comma 7 dello stesso articolo prevede che il percolato prodotto dalle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi venga estratto e trattato preferibilmente in loco.
Come già avviene per gli stralci esistenti (stralci I e II in post esercizio e III in gestione), il percolato prodotto dall'impianto in esame verrà inviato mediante tubazione dedicata presso l'impianto di depurazione dello stabilimento. Le verifiche effettuate in fase di progettazione hanno accertato la presenza di una capacità residua dell'impianto di depurazione a servizio della cartiera in grado di conferire il refluo proveniente dai lotti IV e V.

Presenza di aeroporti in aree prossime (comma 9 art.15 delle NTA)
L'impianto non ricade in prossimità di aeroporti.

Aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti
Il Piano identifica i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (elaborato D – paragrafo 1 del piano).
L'impianto in esame non ricade nelle aree indicate nella tabella che riporta i criteri generali per l'individuazione delle aree non idonee. Accanto a questi, al punto 1.3 sono definiti ulteriori criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento con particolare riferimento alla seguente tipologia di vincoli:

- *Vincolo paesaggistico ASSENZA*
- *Pericolosità idrogeologica ASSENZA*
- *Vincolo storico ed archeologico ASSENZA*
- *Vincolo ambientale ASSENZA*
- *Protezione delle risorse idriche Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee ASSENZA*

- *Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità ASSENZA*
- *Distanza minima dalle abitazioni e dagli edifici pubblici: la distanza dell'impianto dalla prima abitazione stabilmente occupata è compresa tra 150 e 500 m.*
  Pertanto in impianto saranno conferiti esclusivamente rifiuti non putrescibili.

Per le discariche in particolare il punto 1.4.2.2 dell'elaborato D individua i seguenti criteri di esclusione:

- *aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357;*
- *aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 1 del D. Lgs n. 152/2006;*
- *territori sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs n. 42/2004;*
- *aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394*

E' altresì esclusa la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi in:

- *aree "instabili" e "molto instabili" individuate ai sensi dell'art. 7 del PTRC vigente;*
- *aree sensibili individuate ai sensi dell'art. 12 delle NTA del Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009);*
- *zone di protezione definite all'art. 94 del D. Lgs 152/2006 come individuate dall'art. 15, comma 6 delle N.T.A. del Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009);*
- *aree designate vulnerabili ai sensi degli artt. 13 e 14 delle N.T.A. del Piano di Tutela Acque (DCR n.107/2009).*

Inoltre al fine di rispondere agli obiettivi di tutela ambientale del presente Piano è esclusa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi o l'ampliamento di quelle già esistenti collocate nelle aree da salvaguardare individuate dal Piano di Tutela delle Acque (DCR n. 107 del 05/11/2009):

- *acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;*
- *aree di produzione diffusa del Modello Strutturale del Acquedotti;*
- *acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile;*
- *aree sensibili;*
- *zone di alta pianura vulnerabili da nitrati, che per loro natura si possono considerare vulnerabili anche ad altre tipologie di inquinanti;*
- *acque destinate alla vita dei pesci;*
- *acque destinate alla vita dei molluschi."*
- *L'area dell'impianto in esame non ricade nelle situazioni sopra individuate.*

La tipologia di rifiuto conferibile rimane la stessa del progetto presentato ad eccezione del codice CER 03.03.11 per il quale andrà accertato il rispetto dei parametri previsti per la non putrescibilità, ai sensi della normativa vigente (DGR 2254 del 8/8/08).

3.3.5.3 Relazione geologico–geotecnica - Analisi storica dati di soggiacenza sito specifici

La relazione geologico-geotecnica (elaborato P.02) del progetto definitivo presentato riporta un inquadramento idrogeologico del sito, con riferimento all'andamento dell'acquifero, sulla base dei dati piezometrici rilevati negli anni 2013 e 2014 nei piezometri esistenti. Tali dati sono stati riportati in forma tabellare.

L'elaborato S.07 contenente la ricostruzione della superficie piezometrica statica del marzo 2015 realizzata utilizzando i piezometri esistenti unitamente a quelli realizzati durante la campagna di indagine geognostica del marzo 2015 a supporto del presente progetto.

Sulla base di tali indicazioni in sede progettuale è stato proposto l'ampliamento delle rete di monitoraggio della falda da utilizzarsi nell'ambito del piano di sorveglianza e controllo delle attività di gestione e post gestione dei due nuovi stralci.

Al fine di confermare la coerenza del modello proposto nelle diverse stagionalità, è stata ampliata la raccolta dei dati esistente ed acquisiti nei piezometri presenti in sito a partire dall'anno 2012, anno di messa a regime dell'attuale rete di monitoraggio e controllo.

Sulla base dei dati acquisiti si è proceduto inoltre ad elaborare un grafico riportante l'andamento della piezometria statica nel tempo per ciascun punto di monitoraggio (in questo caso si sono utilizzati anche i dati del 2011 riferiti ai soli piezometri di monitoraggio del primo e secondo lotto).

La lettura del grafico consente di rilevare un andamento stagionale regolare in tutti i piezometri. Si osservano due unici punti PzSB6 Agosto '12 e Pz1 Gennaio '14 che presentano evidenti anomalie rispetto all'andamento generale: si ritiene possano essere riconducibili a errori materiali di riporto della misura. La falda freatica si attesta ad una profondità compresa tra i 15 ed il 24m dal piano campagna.

3.3.5.4 Piano di conferimento dei rifiuti al termine della coltivazione e definizione degli assestamenti attesi

La documentazione presentata individua planimetricamente (Elaborato P.14) ed in sezione (Elaborato P.15) le quote altimetriche dei rifiuti assestati al termine della realizzazione della copertura superficiale definitiva.
La documentazione presentata non specifica il piano ed i profili di conferimento dei rifiuti al termine della coltivazione nonché l'entità degli assestamenti attesi.
Sono pertanto stati redatti due nuovi elaborati I.03 e I.04 riportanti il piano ed i profili di conferimento dei rifiuti ante assestamenti al termine della fase di gestione.
Tale piano, nonché il profilo di conferimento sono stati definiti sulla base dei dati di assestamento rilevati durante l'attuale fase di post gestione degli stralci esistenti dell'impianto in quanto:

- *è stata conferita la stessa tipologia di rifiuti previsti nel presente procedimento;*
- *le modalità di coltivazione proposte per la fase di gestione sono le medesime del presente progetto.*

Inoltre tali stralci, come previsto dalle autorizzazioni vigente, sono interessati da rilievi tipografici plani altimetrici periodici finalizzati proprio al controllo della morfologia superficiale post-chiusura e della conseguente capacità di garantire l'allontanamento delle acque meteoriche di ruscellamento.
Nel dettaglio si è ritenuto di prendere quali riferimenti maggiormente significativi i dati di controllo relativi al II stralcio in quanto interessato, sin dal formazione della copertura superficiale definitiva, dalla realizzazione e messa in funzione del sistema di estrazione e trattamento del biogas similarmente alla situazione prevista nel presente progetto per i nuovi invasi.
Acquisiti i dati storici sugli assestamenti avvenuti e constatata la loro sostanziale correlazione è stato definito
un metodo per la stima dei cedimenti del corpo dei rifiuti indotto dal sovraccarico dovuto alla copertura finale.
E' stato quindi utilizzato il modulo di calcolo dei rilevati proposto da Geostru nel software Loadcap 2015, basato sul metodo del cedimento edometrico.
Si è quindi operato per definire il Modulo edometrico Me (kg/cm^2) del rifiuto del Lotto 2 procedendo con un metodo di tipo back analisys, ricercando il valore di Me che fornisse l'altezza dei cedimenti misurati sulla base del sovraccarico dato dalla copertura e pari a 4.7 t/m^2 (peso di volume 1.88 t/m^3 per uno spessore di 2.5 m di copertura).
Si è quindi proceduto ad individuare, per i punti caratteristici della copertura dei due invasi di progetto, lo spessore dei rifiuti assestato previsto in progetto; successivamente il valore di Me calcolato sopra è stato introdotto per ciascun punto dei lotti IV e V di progetto, imponendo il sovraccarico di 3.7 t/m^2 (peso di volume 1.85 t/m^3 per uno spessore di 2.0 m di copertura) e variando gli spessori del rifiuto come da indicazioni progettuali.
Si sono quindi ottenuti i cedimenti attesi in ogni punto considerato e di conseguenza le quote di fine coltivazione da prevedersi.
Negli elaborati grafici I.03 e I.04 vengono riportate sia planimetricamente che in sezione i profili di fine coltivazione così come calcolati nel presente capitolo.
Dall'analisi di tali documenti emerge come le pendenze della copertura superficiale finale durante la fase di assestamento avranno valori maggiori rispetto ai profili ad assestamento avvenuto.

3.3.5.5 Copertura superficiale finale

Il progetto presentato prevede la realizzazione della copertura finale con una struttura multistrato costituita da:

- *terreno colturale proveniente dagli scavi integrato da terreno colturale di nuovo apporto;*
- *geocomposito di drenaggio acque meteoriche spessore 6mm;*
- *riporto argilloso con permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s e spessore 0,50m;*
- *geocomposito di drenaggio biogas spessore 6mm.*

Per quanto riguarda la realizzazione di un eventuale strato di regolarizzazione dei rifiuti è previsto l'utilizzo dei rifiuti stessi in quanto di consistenza idonei a tale operazione.
Tale struttura prevede l'utilizzo di geocompositi drenanti quali strati di drenaggio sia per l'allontanamento delle acque meteoriche che del drenaggio del biogas e rappresenta una soluzione tecnica ormai consolidata sia per prestazioni che per i diversi impatti che genera rispetto all'uso di risorse naturali.
Con riferimento alla normativa vigente (D. Lgs 36/03) tale soluzione, in particolare per l'uso dei geocompositi, rappresenta una evoluzione tecnica finalizzata a favorire migliori prestazioni ambientali del progetto.
Seppur vero che il D. Lgs 152/06 individua come Best Available Techniques - BAT quelle ricomprese nel D. Lgs 36/03, è altrettanto vero che dall'anno di emanazione della normativa sulle discariche (2003) sono state sperimentate in laboratorio e, successivamente testate con esiti positivi in campo, alcune soluzioni tecnologiche che favoriscono proprio migliori prestazioni ambientali dell'impianto.
Tra queste vi sono certamente i geocompositi utilizzabili quali strato drenante e di rottura capillare nella copertura superficiale definitiva delle discariche.
La soluzione progettuale proposta, con riferimento all'Allegato XI del D. Lgs 152/06, è inoltre applicabile per i seguenti criteri:

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti: la messa in opera dei geocompositi drenanti comporta praticamente l'annullamento di produzione di rifiuti in quanto tutto il materiale fornito viene abitualmente posato.

4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale: la messa in opera di geocompositi drenanti in sostituzione di strati drenanti in materiale inerte risulta già utilizzata sia in progetti di discariche che di interventi di messa in sicurezza permanente nel territorio italiano.

5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico: l'utilizzo del geocomposito drenante previsto in progetto garantisce un miglioramento prestazionale e funzionale rispetto al materiale inerte;

6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione: l'utilizzo del geocomposito drenante garantisce una forte riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto alla posa di materiale inerte essendo prevista una significativa riduzione di mezzi destinati sia per il trasporto dei materiali che alla posa;

8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile: la posa in opera del geocomposito drenante comporta una drastica riduzione dei tempi rispetto alla posa e compattazione di uno strato drenante in materiale inerte con annessi geotessili di protezione;

9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo ed efficienza energetica: l'utilizzo del geocomposito drenante consente di evitare l'utilizzo di circa 11.000m^3 di inerti da cava.

Le indagini geologico-geotecniche recentemente realizzate ai fini della progettazione esecutiva dell'invaso hanno acclarato la presenza di buoni quantitativi di materiali a medio-alta permeabilità che, dopo adeguata separazione meccanica, possono assolvere la funzione di rottura capillare nello strato al di sotto del riporto argilloso riducendo eventuali fenomeni di risalita capillare del percolato prodotto dalla massa dei rifiuti.
La presenza di tale materiale, che necessariamente dovrà essere stoccato in altre aree dello stabilimento o allontanato dal sito, ha indotto a riconsiderare la soluzione originariamente prevista.
Sulla base di tali considerazioni, è stata prevista la modifica della copertura definitiva finale che risulterà pertanto costituita da:

- *terreno colturale, spessore $t \geq 1{,}0$ m, proveniente dagli scavi integrato da terreno colturale di nuovo apporto;*
- *geocomposito di drenaggio acque meteoriche spessore 6 mm;*
- *riporto argilloso con permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s e spessore 0,50 m;*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m^2;*
- *strato di drenaggio biogas proveniente dagli scavi ottenuto mediante separazione meccanica con spessore pari a 0,50 m;*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m^2.*

Per quanto riguarda la realizzazione di un eventuale strato di regolarizzazione dei rifiuti si conferma la previsione di utilizzo dei rifiuti stessi in quanto di consistenza idonei a tale operazione.
Anche con riferimento allo strato superficiale si conferma quanto previsto nel progetto presentato ovvero il riutilizzo dei terreni provenienti dagli scavi ed attualmente costituenti gli strati superficiali a maggiore

matrice colturale. Al fine di garantire un idoneo ripristino ambientale si conferma inoltre la previsione che i 20 cm più superficiali possano, in sede operativa, essere costituiti da terreno colturale di nuovo apporto opportunamente selezionato.

3.3.5.6 Geocomposito drenante - Valutazione delle prestazioni

Sono stati analizzati alcuni elementi prestazionali e di funzionalità del geocomposito drenante proposto al fine di evidenziare l'entità della migliora tecnica proposta rispetto all'utilizzo di uno strato di materiale inerte da 0,50m:

- *coefficiente di permeabilità in senso parallelo al geocomposito e conseguente portata idraulica;*
- *coefficiente di permeabilità in senso verticale al geocomposito;*
- *efficacia nell'impedire la formazione di battenti idraulici sugli strati sottostanti;*
- *durata nel tempo.*

*Nel dettaglio della soluzione proposta si prevede la posa di un geocomposito filtro/drenante ad elevata portata idraulica del peso complessivo ≥ 600 g/m^2 e spessore ≥ 6,0 mm a 20 kPa di pressione, costituito da una struttura reticolare tridimensionale in Polipropilene (PP) stirata longitudinalmente ed accoppiata industrialmente a doppio geotessile filtrante in Polipropilene; l'anima drenante in PP ha una struttura rigida "a telaio" con maglie quadrangolari ad elevato profilo. La portata idraulica a 20 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1.0 sarà ≥ 2,55 litri/m*sec. Il geocomposito avrà resistenza minima a trazione ≥ 17 kN/m alla deformazione massima del 50%.*

Coefficiente di permeabilità in senso parallelo al geocomposito e conseguente portata idraulica
La verifica dei dati idraulici caratteristici del geocomposito per i vari gradienti (desunte dalla scheda tecnica del fornitore) porta a riscontrare una portata idraulica lungo il piano di posa maggiore rispetto ai valori richiesti dalla normativa coincidenti con uno strato drenante in ghiaia con spessore 0,50m posato nelle stesse condizioni.

Coefficiente di permeabilità in senso perpendicolare al geocomposito
Lo strato drenante previsto in normativa ed assunto pari ad uno strato in ghiaia con spessore 0,50m risulta caratterizzato, da letteratura, da un coefficiente di permeabilità pari a 1x10^{-2} m/s. Tale valore risulta applicabile sia in senso orizzontale che in senso perpendicolare al piano di posa essendo il materiale uniforme.
Considerando l'utilizzo di un gecomposito la permeabilità perpendicolare allo stesso deve intendersi con la quantità di acqua che attraversa, nell'unità di tempo e di superficie, il geotessile superiore posto a contatto con lo strato di terreno colturale.
Dall'analisi della dichiarazione di prestazione del geocomposito preso quale riferimento si evince come la permeabilità del geotessile sia pari a 7,5 x 10^{-2} m/s e quindi maggiore dello strato drenante di norma (1 x 10^{-2} m/s).

Efficacia nell'impedire la formazione di battenti idraulici sugli strati sottostanti
Le discariche in oggetto saranno caratterizzate dal conferimento di rifiuti che consentiranno (viste le modalità di gestione operativa e l'omogeneità) di avere assestamenti regolari lungo tutto il corpo rifiuti.
Tale regolarità di assestamenti consente di affermare che la formazione di eventuali contropendenze nel sistema di copertura e conseguenti battenti idraulici risulterà molto improbabile: tale affermazione è supportata anche dalle rilevazioni topografiche periodiche eseguite in corrispondenza delle coperture finali dei lotti 1 e 2.
L'utilizzo del geocomposito drenante in sostituzione dello strato drenante in ghiaia limiterà ulteriormente la possibile formazione di contropendenze; infatti il geocomposito, avendo un peso specifico di circa 640 g/m^2 (contro i 1.000 kg/m² dei 50cm di ghiaia) eserciterà sugli strati inferiori un pressione molto inferiore riducendo la possibilità di cedimenti localizzati.
Inoltre il geocomposito consentirà (grazie alla sua struttura reticolare e continua) una efficace distribuzione dei carichi provenienti dal soprastante stato colturale evitando effetti di punzonamento localizzato più possibili con l'utilizzo di materiale ghiaioso incoerente.
Qualora avvenga la circostanza di locali avvallamenti il geocomposito garantirà comunque una migliore gestione nell'allontanamento delle acque accumulate: la sua maggiore portata idraulica concentrata nello

spessore di pochi millimetri garantirà un più repentino deflusso delle acque provenienti dalla zona di accumulo e dalle zone di monte evitando ulteriori innalzamenti del livello idrico.

Durata nel tempo.
Dall'analisi della dichiarazione di prestazione (vedi allegato 1) del geocomposito preso quale riferimento progettuale si evince una durata nel tempo ≥ 50 anni.
Tale durata risulta superiore a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 per la fase di post-gestione pari a 30 anni.

NOTA ISTRUTTORIA

Il pacchetto di copertura definitiva finale risulterà costituita da:

- *terreno colturale proveniente dagli scavi integrato da terreno colturale di nuovo apporto,*
- *geocomposito di drenaggio acque meteoriche spessore 6mm,*
- *riporto argilloso con permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s e spessore 0,50m,*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m^2,*
- *strato di drenaggio biogas proveniente dagli scavi ottenuto mediante separazione meccanica con spessore pari a 0,50m,*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m^2.*

La documentazione integrativa trasmessa dalla ditta evidenzia quanto segue:

1) *Nell'analisi del geocomposito come migliore soluzione disponibile (BAT) occorre fare riferimento anche alle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione geotecnica e strutturale delle discariche" a cura dell'Ing. Daniela Di Bartolo, Ing. Giuseppe Marella con la collaborazione dell'Ing. Quintilio Napoleoni (ISPRA, Quaderni – Educazione e Formazione Ambientale n. I/2009 ISBN 978-88-448-0408-4) che considerano anche l'utilizzo di geocompositi per la realizzazione dello strato drenante della copertura finale. Nello specifico l'utilizzo del geocomposito strutturato in sostituzione dello strato drenante, sulla base di indicazioni progettuali e della vigente normativa risulta in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere. A tale proposito il D. Lgs. 152/2006 favorisce l'utilizzo della BAT, a favore di migliori prestazioni ambientali.*
2) *La ditta sottolinea che, anche se, la configurazione della copertura proposta non è contemplata in senso stretto dal D. Lgs. 36/03, la stessa soddisfa i requisiti di equivalenza, con prestazioni nettamente superiori, ai requisiti contemplati nello stesso ed inoltre la soluzione con il geocomposito viene utilizzata in alternativa allo strato drenante granulare in discariche autorizzate nel territorio italiano ed è migliorativa rispetto a tale strato. Con tale soluzione la realizzazione della copertura necessita di tempistiche più brevi, un minore utilizzo di mezzi meccanici rispetto alla stesura dello strato drenante in materiale granulare, oltre che evitare l'utilizzo di ingenti quantitativi di materiale.*
3) *L'utilizzo del geocomposito permette la riduzione della produzione di percolato garantisce maggiormente il rispetto dei criteri previsti dal D. Lgs. 36/2003 riguardanti la "Copertura superficiale finale" ossia:*
   - *Isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;*
   - *Minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;*
   - *Riduzione al minimo delle necessità di manutenzione;*
   - *Minimizzazione dei fenomeni di erosione;*
   - *Resistenza agli assestamenti e ai fenomeni di subsidenza localizzata.*
4) *La ditta proponente ha provveduto ad evidenziare le migliori caratteristiche del geocomposito in particolare per gli aspetti posti sotto attenzione dalla Commissione Regionale VIA:*
   - *Coefficiente di permeabilità, sia in senso perpendicolare alla superficie del telo, sia in senso parallelo alla stessa; tale aspetto è stato verificato nelle integrazioni che evidenziano come la portata del geocomposito drenante proposto sia ampiamente superiore, in tutte le condizioni possibili di lavoro, allo strato drenante.*
   - *Portata idraulica, comparando l'efficienza della stessa (in direzione parallela alle superfici esterne del telo) a quella dello strato drenante, tenendo inoltre conto dei diversi spessori dei due strati; tale aspetto è evidenziato nella integrazione (che dà evidenza della maggiore portata idraulica del geocomposito drenante).*
   - *Efficacia nell'impedire la formazione di un battente idraulico sugli strati sottostanti. La comparazione ha posto in evidenza che il rendimento con il geocomposito drenante è migliorativa in quanto lo stesso ha una capacità di drenaggio molte volte superiore a quella dello strato drenante. L'efficacia nell'impedire la formazione di un battente idraulico sugli strati sottostanti è*

maggiore per il geocomposito. Il geocomposito esercita la funzione drenante in modo più semplice e non necessita di raggiungere la saturazione perché avvenga il moto di filtrazione.

5) *Viene anche considerato che lo strato drenante presenta peso specifico e spessore superiori rispetto al telo drenante, esercitando sugli strati sottostanti una pressione maggiore e quindi accentuando il formarsi di eventuali depressioni. In caso di formazione di depressioni localizzate tali da creare contropendenze della copertura finale, in entrambi i casi si potrà avere un battente idraulico in corrispondenza delle stesse. Utilizzando il geocomposito, però, ci si attende che le suddette depressioni presentino entità minore e di conseguenza minore battente idraulico. Le maggiori prestazioni idrauliche del geocomposito consentono uno scarico più veloce delle acque infiltrate e quindi la migliore evacuazione dell'acqua presente a monte della depressione.*
6) *L'utilizzo dei materiali sintetici consente inoltre la riduzione dei costi di realizzazione per risparmi diretti nell'approvvigionamento del materiale, nella posa e futura manutenzione della copertura.*
La scelta del geocomposito permette un miglioramento funzionale, gestionale ed anche economico in riduzione degli impatti ambientali connessi al sito.

3.4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti (per la fase di cantiere e di esercizio) e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.
Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

3.4.1 Clima e Atmosfera

3.4.1.1 Clima

Caratterizzazione meteo climatologica
La caratterizzazione meteorologica dell'area è stata basata sui seguenti dati:

a) *Dataset ARPAV 2012 CALMET: dati orari elaborati sul punto di griglia riferito alla stazione meteorologica ARPAV di Santa Giustina Bellunese (BL), per l'anno 2012 fornito dal centro Meteorologico di Teolo, e utilizzato nei calcoli di dispersione degli inquinanti (nel seguito: dati ARPAV).*
b) *Dataset 2012 RDM: dati orari registrati dalla stazione meteo ubicata all'interno dello stabilimento RDM di Santa Giustina (nel seguito: dati RDM).*

Velocità e direzione del vento
La rosa dei venti individua nei settori NE e SO le direzionalità prevalenti, forzate dall'orografia valliva. In periodo diurno prevalgono le direzioni di provenienza NE, mentre in periodo notturno quelle più deboli da SO.
La rosa dei venti ottenuta dai dati RDM 2012 mostra un risultato non del tutto coerente con quanto discusso in precedenza. Si osserva infatti un'importante componente direzionale proveniente dal settore SE che non trova riscontro nei dati Arpav 2012. E' presumibile che il posizionamento della stazione meteo RDM, parzialmente schermata dagli edifici industriali, non sia del tutto idonea a descrivere adeguatamente le caratteristiche anemologiche della valle.

Temperatura dell'aria
Il minimo (-12.7°, dati Arpav) si registra in febbraio. Il massimo (34.8°C, dati RDM) in agosto. L'escursione termica annuale è pari a circa 47°C.

Radiazione solare
La figura seguente mostra l'evoluzione oraria/mensile della radiazione solare (dati RDM). Il valore massimo si registra nel mese di maggio (835 W/m^2).

Precipitazione e umidità relativa
La precipitazione cumulata nel corso del 2012 è stata pari a 1543 mm (dati RDM). I fenomeni più intensi sono stati registrati nel periodo estivo, con precipitazioni orarie superiori a 25mm. Il mese di novembre è quello che ha registrato il dato più elevato di precipitazione (396mm).

L'umidità relativa mostra un'evoluzione oraria tipica, con valori minimi in periodo diurno. Si rileva l'esistenza alcuni dati anomali registrati nel mese di novembre. Il valore medio annuo è pari al 74%.

3.4.1.2 Impatti sull'atmosfera

Alterazione della qualità dell'aria
In fase di cantiere gli impatti individuati sono relativi alla produzione di polveri connessa alle fasi di scavo e approvvigionamento materiali.
La stima degli impatti generata dagli interventi in progetto è stata condotta mediante simulazione modellistica matematica delle ricadute delle polveri in fase di scavo. Lo scenario simulato è da intendersi come scenario di potenziale massimo impatto, avente durata limitata e che non tiene in conto dell'effetto delle operazioni di mitigazione per il contenimento della dispersione di polveri. Le simulazioni effettuate hanno mostrato che le ricadute non determinano alterazioni della qualità dell'aria di rilievo ai primi recettori. Si ritiene quindi che l'impatto previsto sia lieve e reversibile a breve termine.
In fase di esercizio sono state individuate le aree degli invasi come potenziali sorgenti di odore. Al fine di caratterizzare l'emissione in data 31/08/2009 è stata condotta una specifica campagna di misura delle concentrazioni di odore derivanti dallo stralcio allora in fase di coltivazione (II stralcio).
Anche in questo caso la stima degli impatti generata dagli interventi in progetto è stata condotta mediante simulazione modellistica matematica della dispersione degli odori sulla base delle misure effettuate.
Dalle simulazioni risulta che, sia in fase di esercizio del IV stralcio sia del V, le concentrazioni rilevate ai primi recettori sono inferiori a 1 UO/m^3, (valore individuato da alcune normative regionali come limite di accettabilità) generando un impatto sul territorio decisamente trascurabile.

3.4.2 Ambiente idrico superficiale

L'area di studio si inserisce lungo il corso del fiume Piave, tra lo sbarramento di Soverzene e quello di Busche, a valle di Belluno e valle dell'immissione del Torrente Cordevole, presso l'abitato di Santa Giustina.
Il Piave, nel tratto in provincia di Belluno, presenta, infatti, tre grossi sbarramenti di derivazione idrica successivi: a Soverzene, a Busche e a Fener, nei pressi del confine provinciale. Queste presenze determinano una variazione consistente del regime idrologico, creando nei periodi di magra dei vistosi decrementi di portata in alcuni tratti del fiume, e creano delle barriere insormontabili per la risalita dei pesci.

Qualità delle acque superficiali
Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali nell'area di indagine si fa riferimento ai dati relativi allo stato delle acque superficiali significative riportati nel PTA e ai valori dei parametri chimico-fisici forniti dall'ARPAV riferiti alle stazioni della rete di monitoraggio regionale più prossimi all'area di studio nonché alle attività di monitoraggio sui corpi idrici superficiali svolte dalla Provincia di Belluno nell'ambito del "Piano Poliennale di Monitoraggio delle Acque fluenti e lacustri" (Bioprogramm, 2004) .
I dati (dei parametri ossigeno disciolto, temperatura e BOD5 misurati nel Fiume Piave a Limana e a Busche (fonte dati ARPAV), quindi a monte e a valle dell'area di studio dal 2003 al 2009) mostrano delle buone condizioni chimico-fisiche del Fiume Piave in corrispondenza di entrambe le stazioni di riferimento: il livello di ossigenazione si mantiene sempre su ottimi livelli, variando in un intervallo compreso tra 9 e 15 mg/l nella stazione di monte e tra 8 e 14 mg/l in quella di valle; i valori di temperatura oscillano, al variare delle stagioni, da un minimo di 4°C ad un massimo di 18°C in entrambe le stazioni; il BOD5 (Biological Oxygen Demand), indice della concentrazione di sostanza organica, si assesta mediamente al di sotto dei 2 mg/l, con sporadici picchi che non superano i 6 mg/l nella stazione di Limana e i 4 mg/l nella stazione di Busche, evidenziando dunque un ridottissimo livello di inquinamento organico. I valori di COD (Chemical Oxygen Demand), indice della concentrazione di sostanza organica ed inorganica degradabile chimicamente, sono mediamente bassi, con rari picchi, anche questi comunque caratterizzati da valori molto contenuti, che evidenziano un tasso di inquinamento trascurabile.
Per quanto riguarda l'andamento temporale delle concentrazioni di azoto ammoniacale e azoto nitrico a Limana e a Busche, ossia in stazioni posizionate rispettivamente a monte e a valle dell'area di studio, non risulta alcuna evidente differenza nella concentrazione dei due macrodescrittori di inquinamento tra le due stazioni di monitoraggio.
L'attribuzione dello stato ambientale è possibile solamente per quelle stazioni in cui è stato eseguito anche il monitoraggio IBE, oltre al controllo chimico, mentre per i restanti punti è disponibile solo l'indice LIM.

Le concentrazioni di azoto ammoniacale (NH4) e di azoto nitrico (NO3) lungo l'asta del Piave e negli immissari in esame non presenta criticità di rilievo e si attesta sempre sul livello 2; il PTA, tuttavia, rileva che nell'anno 2007, si sono rilevati valori di N-NH4 lievemente superiori a quelli del periodo 2000-2007.
Il fosforo totale, il BOD5 e il COD non presentano particolari criticità, in quanto nel periodo 2000-2007 sono
quasi sempre contenuti nel livello 1 (80 punti). Il livello di ossigenazione risulta buono in corrispondenza delle 2 stazioni sul Piave e della stazione sul Cordevole (livello 2) e addirittura ottimale nel T. Gresal (livello 1).
Nei punti monitorati non si evidenziano particolari criticità relativamente all'inquinamento microbiologico, se non una maggiore concentrazione di Escherichia Coli in corrispondenza della stazione sul Piave a Limana
(livello 3 nella stazione 360).
Il LIM - Livello di Inquinamento da Macrodescrittori, basato sui 7 parametri rappresentativi dello stato di qualità chimico-fisico delle acque precedentemente descritti, ricade in tutte e 4 le stazioni monitorate sempre in classe 2. L'indice LIM è poi confrontato con un punteggio analogo determinato dai risultati dell'IBE – Indice Biotico Esteso: il risultato finale, chiamato Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA), è il peggiore dei due. A sua volta, il SECA è confrontato con lo Stato Chimico, allo scopo di ottenere un giudizio in merito allo Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA).
Si sottolinea che l'indice IBE ricade in classe I nelle 3 stazioni in esame dove è stato effettuato il monitoraggio della comunità macrobentonica. Considerato che nessuna delle 4 stazioni di monitoraggio supera i valori soglia relativi all'inquinamento chimico imposti dal D. Lgs, lo Stato Ambientale è classificato come BUONO.

3.4.2.1 Impatti sull'ambiente idrico superficiale

Alterazione della qualità delle acque superficiali
In fase di cantiere non sono previsti impatti a carico della componente.
In fase di esercizio e post-gestione l'unica potenziale fonte d'impatto individuata è costituita dalla produzione di percolato che viene inviato all'impianto di depurazione dello Stabilimento che recapita le acque trattate nel Piave.
L'impianto di depurazione dello Stabilimento riceve già attualmente i percolati dei tre stralci di discarica esistenti presso lo Stabilimento. Le caratteristiche dei percolati dei nuovi stralci di discarica non subiranno variazioni rispetto allo stato di fatto. I nuovi apporti di percolato sono compatibili con l'impianto esistente. Inoltre i dati di qualità delle acque a monte e a valle dello stabilimento mostrano delle buone condizioni chimico-fisiche del Fiume Piave in corrispondenza di entrambe le stazioni di riferimento senza evidenziare criticità potenzialmente derivanti dallo scarico della cartiera.
Tali dati permettono di ritenere trascurabili e reversibili a lungo termine gli impatti derivanti dagli interventi in progetto sia in fase di gestione operativa che post-operativa.

3.4.3 Ambiente idrico sotterraneo

E' possibile individuare nell'area oggetto di studio quattro Unità litologiche che presentano caratteristiche idrogeologiche differenti tra loro; di seguito verranno descritte le unità riconosciute dalla più superficiale alla più profonda.
a) Ghiaie argillose e limi
costituiscono i depositi più recenti del Torrente Veses, presentano bassa permeabilità e complessiva assenza di falde idriche per l'abbondante presenza di materiali impermeabili;
b) Ghiaie grossolane e sabbie grosse con intercalazioni conglomeratiche
costituiscono il corpo principale della conoide del Torrente Veses e sono la sede dell'acquifero captato dai pozzi di proprietà della cartiera Reno de Medici S.p.A. e sono pertanto i terreni su cui insistono le opere in progetto;
c) Argille
situate alla base della conoide, presentano valori di permeabilità molto bassa e, quindi, non sono presenti falde acquifere;
d) Substrato roccioso

costituito da calcari e marne argillose che possono presentare una permeabilità per fessurazione che, vista l'alta capacita di ricarica dell'acquifero soprastante, non partecipano in modo preponderante all'alimentazione della falda freatica.
A scala comunale, la falda freatica presenta una direzione da Nord Est a Sud Ovest con una soggiacenza media di circa 22 metri dal piano campagna, per i settori al di sopra del terrazzo alluvionale, e di 5 ÷ 7 metri dal piano campagna per le porzioni di territorio comunale a quote inferiori e più prossime al Fiume Piave.
A scala locale, la falda freatica si rileva a profondità comprese tra i 15 e i 24 metri da piano campagna, secondo quanto evidenziato nelle tabelle che seguono, relative alle campagne piezometriche recentemente eseguite presso il sito.

Piezometria locale
A livello locale, la ricostruzione della superficie piezometrica, rappresentata nell'elaborato S.07 Piezometria statica Marzo 2015, e stata realizzata mediante l'interpolazione dei dati acquisiti nella campagna di misura di
Marzo 2015, comprendente tutti i piezometri esistenti all'interno del sito, compresi i piezometri realizzati nella nuova campagna di indagine geognostica.

ID Piezometro	***Q. Assoluta t.p.*** *(m s.l.m.)*	***L. S.*** *(m)*	***Q. Assoluta falda*** *(m s.l.m.)*
Pz 1	*280,55*	*23,01*	*257,54*
Pz 2	*274,03*	*17,44*	*256,59*
Pz 6	*280,08*	*22,69*	*257,39*
SB 6	*277,37*	*20,43*	*256,94*

La direzione di flusso risulta orientata circa NW-SE, conformemente a quanto rilevato nelle precedenti campagne piezometriche, con un gradiente pari a circa 3,8 ‰.
Per quanto riguarda le oscillazioni piezometriche, vengono di seguito riportate le misure effettuate nel corso delle campagne di monitoraggio degli anni 2013 e 2014, nelle quali sono evidenziate i periodi di minima (celle verdi) e massima (celle azzurre) soggiacenza della falda; nell'anno 2013 si osserva una minima soggiacenza in corrispondenza del periodo primaverile (Aprile-Maggio) ed una massima soggiacenza in corrispondenza del periodo autunnale (Ottobre-Novembre).
Tali stagionalità non sono confermate dal monitoraggio dell'anno 2014 in quanto la minima soggiacenza si registra nel mese di Novembre e la massima soggiacenza nei mesi di Settembre-Ottobre; tale anomalia e certamente riconducibile alle condizioni meteorologiche anomale registrate nel corso del 2014, che hanno certamente influenzato il regime idrogeologico della falda.

<u>Censimento pozzi</u>
In un intorno significativo della cartiera, non sono presenti altre opere di derivazione delle acque sotterranee
ad eccezione dei pozzi a servizio dello stabilimento.
L'approvvigionamento idrico del Comune di Santa Giustina e garantito da una serie di sorgenti poste lungo il
versante montuoso ubicato a Nord del centro abitato, in Località Acque More, a quota 500 m s.l.m.

<u>Valutazione del grado di vulnerabilità dell'acquifero</u>
Il calcolo della vulnerabilità dell'acquifero è stato effettuato attraverso il metodo G.O.D. (Foster et al, 2002),
acronimo di Groundwater confinement, Overlaying strata, Depth to groundwater table.
Tale metodo valuta la vulnerabilità intrinseca di un acquifero, come il prodotto di tre fattori:
G = tipologia della falda (grado di confinamento: libera, confinata, semiconfinata…);
O = tipo di acquifero, ed in particolare caratteristiche litologiche e grado di consolidazione delle rocce della zona non satura (per gli acquiferi non confinati) e dei livelli confinanti a tetto (per gli acquiferi confinati);

D = soggiacenza della falda a superficie libera nel caso di acquifero non confinato o tetto dell'acquifero per gli acquiferi confinati.
*Indice G.O.D. = G*O*D*
In base all'indice GOD calcolato, per l'area in oggetto, si assume un Grado di Vulnerabilità dell'Acquifero MODERATO.

3.4.3.1 Impatti sull'Ambiente idrico sotterraneo

Identificazione dei fattori specifici di pressione e dei bersagli sensibili
Fase di approntamento
Durante la fase di cantiere non si rilevano specifici fattori di pressione nei confronti dello stato qualitativo delle acque sotterranee.

Fase di esercizio
Come per la componente suolo e sottosuolo la presenza dei rifiuti e del percolato prodotto dagli stessi, potrà essere causa di contaminazioni delle acque sotterranee solo in caso di danneggiamento dei sistemi di impermeabilizzazione (condizioni straordinarie).

Fase di chiusura e fase di post gestione
Come per la fase di esercizio la presenza dei rifiuti e del percolato prodotto dagli stessi, potrà essere causa di contaminazioni delle acque sotterranee solo in caso di danneggiamento dei sistemi di impermeabilizzazione (condizioni straordinarie).

Valutazione degli impatti
Fase di approntamento
Nessun impatto.

Fase di esercizio
Per quanto riguarda l'inquinamento dell'ambiente idrico sotterraneo, in condizioni di normale esercizio dell'impianto non è stata individuata la possibilità di contaminazione della componente in quanto l'impianto è stato progettato secondo le indicazioni del D. Lgs. 36/2003 e sarà pertanto dotato di:
- *sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti costituito dall'accoppiamento di una geomembrana con uno strato minerale compattato (per il fondo) e con una barriera geosintetica bentonitica (per le pareti);*
- *sistema di drenaggio ed allontanamento del percolato prodotto.*

L'impatto potenziale inquinamento del suolo e sottosuolo è invece legato ad eventuali danneggiamenti del sistema barriera di fondo o delle sponde e quindi a condizioni di esercizio straordinarie.
Tale impatto sarà reversibile a lungo termine ma trascurabile in quanto sono previste misure di monitoraggio e di intervento volte a individuare tempestivamente eventuali perdite e a minimizzare l'impatto (si vedano piano di gestione operativa – elaborato P.17 e Piano di Monitoraggio e Controllo – elaborato S.12).

Fase di chiusura e post-gestione
Valgono le medesime considerazioni formulate per la fase di esercizio.

Inquinamento acque sotterranee (condizioni straordinarie)
Valgono le stesse considerazioni fatte per la componente suolo-sottosuolo.

3.4.4 Suolo e sottosuolo

3.4.4.1 Inquadramento geografico, geomorfologico e geologico

Lo stabilimento è ubicato in sponda destra del Fiume Piave alle quote comprese fra 291 metri e 272 metri s.l.m.; morfologicamente l'area in esame si trova al di sopra di una conoide di deiezione originata dall'azione deposizionale di alcuni torrenti.

La maggior parte del territorio comunale di S. Giustina (BL), in cui ricade la Cartiera, è geologicamente caratterizzato dalla presenza di una conoide di deiezione formata dal Torrente Veses; tale struttura deposizionale, che si origina al passaggio dalla zona montuosa alla pianura quando un corso d'acqua subisce una brusca diminuzione di pendenza, ha una forma a ventaglio e si presenta molto regolare ed omogenea, interrotta, esclusivamente, dagli orli dei vari ordini di terrazzi alluvionali originati dall'azione erosiva del Fiume Piave.
Superficialmente, i litotipi riconoscibili entro l'area in esame sono essenzialmente legati alla presenza della conoide, cioè si ritrovano estesi depositi ghiaioso-limosi messi in posto durante le fasi deposizionali del Torrente Veses; caratteristica comune delle conoidi, che anche in questo caso si riscontra, è la progressiva diminuzione delle granulometrie dei litotipi presenti procedendo dalla parte apicale della struttura a quella più distale.
Il "piede" della conoide viene bruscamente delimitato dall'orlo di terrazzo alluvionale formato dall'azione erosiva del Fiume Piave, posto, presso l'area di interesse, a quote comprese tra 255 e 259 metri s.l.m.; al di sotto di questo terrazzo principale, che si sviluppa appena a valle del confine Sud dello stabilimento Reno de Medici S.p.A., i depositi superficiali che si ritrovano sono esclusivamente di origine alluvionale relativi alla recente ed attuale azione deposizionale del Fiume Piave.
Oltre ai depositi superficiali, nel territorio comunale di S. Giustina, si riconoscono altri elementi litostratigrafici di età più antica, a profondità maggiori di 80 metri dal p.c., ed affioranti solo in alcuni settori; nella parte basale della conoide prima descritta e, localmente sotto forma di limitate lenti, si ritrovano delle argille di color cenere, le quali risultano, soprattutto nei settori più profondi, molto compatte.
Al di sotto del livello argilloso si attesta il substrato roccioso, costituito da calcari e marne argillose, che affiorano nei settori più acclivi dell'area in esame; la Formazione risulta stratificata e, in alcuni settori, intensamente pervasa da fratture causate da intensi stress legati a fenomeni orogenetici.

Stratigrafia locale
Entro la proprietà della Cartiera Reno de Medici S.p.A. sono presenti i tre pozzi profondi, utilizzati sia per i processi di fabbricazione della carta sia per i servizi generali e potabili dello stabilimento.
L'interpretazione della copiosa documentazione stratigrafica esistente, integrata mediante i dati acquisiti nel corso della realizzazione delle indagini geognostiche nel Marzo 2015, ha permesso di realizzare due sezioni stratigrafiche ed idrogeologiche interpretative che consentono di ricostruire l'assetto stratigrafico ed idrogeologico del sottosuolo dell'area in esame alla scala dell'intero stabilimento ed alla scala dell'intervento in progetto.
Come descritto nel capitolo precedente, l'elemento morfologico caratterizzante questo settore del territorio comunale è la presenza della conoide del Torrente Veses e, quindi, dei litotipi caratteristici che la costituiscono; come osservabile nella sezione stratigrafica a grande scala, realizzata per interpolazione delle stratigrafie dei pozzi profondi di stabilimento, i primi metri dal piano campagna, al di sotto del sottile livello di terreno vegetale, sono costituti da una ghiaia argillosa che si estende fino ad una profondità che varia da 4 a 10 metri dal piano campagna.
Al di sotto si individua un livello di 3 – 5 metri di argilla color cenere localmente torbosa, la quale ha andamento lentiformi, in quanto si rileva solamente in alcuni punti, oltre ad essere tipiche dei depositi di conoide; in profondità si attraversa la parte centrale della conoide del Torrente Veses, costituita da ghiaie, ghiaietto e poca sabbia, che, localmente, passa a sabbia grossa mista a ghiaietto, soprattutto in profondità.
La potenza del livello ghiaioso è mediamente di circa 75 metri, intercalato da lenti argilloso-sabbiose e da strati conglomeratici; in tutte le stratigrafie analizzate, nella parte terminale, a circa 80 metri dal piano campagna, è presente un potente livello di argilla di colore cenere, che presenta caratteristiche di compattezza e continuità fino alle massime profondità raggiunte durante l'escavazione dei pozzi.
Secondo quanto indicato nel capitolo precedente, al di sotto di quest'ultimo livello argilloso è presente il substrato roccioso, costituito da calcari e marne argillose, ma nessuno dei pozzi lo raggiunge e, quindi, non è possibile fornire indicazioni locali circa la profondità di rinvenimento del substrato roccioso e la geometria che lo caratterizza.
La seconda sezione stratigrafica, di maggior dettaglio rispetto all'intervento in progetto, è stata realizzata mediante l'interpolazione dei dati stratigrafici acquisiti nel corso delle indagini geognostiche realizzate nel marzo 2015 e permette di meglio evidenziare la successione stratigrafica dei primi 20 ÷ 25 metri da piano campagna, che appare strettamente legata a una facies deposizionale di conoide.
Al di sotto dei primi decimetri di terreno di coltivo, la successione stratigrafica risulta costituita da un livello limoso sabbioso marrone-bruno, che presenta una continuità alla scala dell'intero sito in quanto

riconoscibile in tutti i log stratigrafici acquisiti nel corso della campagna geognostica realizzata; inferiormente a tale livello si individua una successione di sabbie medie con ghiaia, localmente fini e limose, sino ad una profondità di circa 15 metri da piano campagna in corrispondenza del sondaggio S3 ubicato nella porzione Nord dell'area oggetto di studio, corrispondenti a circa 8 metri da piano campagna in corrispondenza del sondaggio S2 ubicato al centro dell'area di nuovo impianto.
All'interno della successione sabbioso ghiaiosa superficiale, in corrispondenza del sondaggio S2, e presente una lente di limo debolmente argilloso con ghiaia, avente una potenza di 2,3 metri ma ridotta continuità laterale in quanto non rilevato nei sondaggi adiacenti.
Al di sotto di questo primo livello, e riconoscibile una successione costituita da sabbie medio fini con ghiaia con intercalazioni di lenti limoso-argillose di limitata potenza, pari a circa 0,5 metri, al di sotto delle quali proseguono le sabbie medio-fini con ghiaia, intercalate, nella porzione Sud dell'area indagata, a lenti limoso argillose, di potenza anche superiore al metro (sondaggio S1).
La sequenza descritta e compatibile con un sistema deposizionale di conoide alluvionale, ed è pertanto conforme alla situazione geologica generale, descritta al capitolo precedente.

3.4.4.2 Impatti sul Suolo e Sottosuolo

<u>Alterazione geomorfologica</u> e <u>Inquinamento suolo e sottosuolo (condizioni straordinarie)</u>
La realizzazione dei singoli stralci comporterà l'esecuzione di uno scavo presso una porzione dello stabilimento che è già stata oggetto di rimodellamento morfologico; durante i lavori di approntamento si verificherà, quindi, un'alterazione dello stato attuale della conformazione morfologica del sito. L'impatto prodotto dalla fase di scavo della vasca risulta reversibile a breve termine ma trascurabile in quanto, pur producendo una alterazione morfologica rispetto allo stato attuale, questa si verifica in un'area che è già stata oggetto di forti alterazioni morfologiche per la presenza dell'insediamento produttivo e degli accumuli di terreno derivanti dagli interventi effettuati all'interno dello Stabilimento.
Per quanto riguarda l'inquinamento del suolo e del sottosuolo, in condizioni di normale esercizio dell'impianto non è stata individuata la possibilità di contaminazione della componente in quanto l'impianto è stato progettato secondo le indicazioni del D. Lgs. 36/2003 e sarà pertanto dotato di:

- *sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti costituito dall'accoppiamento di una geomembrana con uno strato minerale compattato (per il fondo) e con una barriera geosintetica bentonitica (per le pareti);*
- *sistema di drenaggio ed allontanamento del percolato prodotto.*

L'impatto potenziale inquinamento del suolo e sottosuolo è invece legato ad eventuali danneggiamenti del sistema barriera di fondo o delle sponde e quindi a condizioni di esercizio straordinarie.
Tale impatto sarà reversibile a lungo termine ma trascurabile in quanto sono previste misure di monitoraggio e di intervento volte a individuare tempestivamente eventuali perdite e a minimizzare l'impatto.

3.4.5 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Vegetazione
L'area vasta in cui si colloca la cartiera Reno de Medici ricade nella Val Belluna, che si estende da nordovest
a sud della provincia per circa 50 km, seguendo l'andamento del fiume Piave.
La valle risulta facente parte della subregione forestale esalpica centro orientale, costituita dai primi rilievi alpini di una certa rilevanza altitudinale.
In generale il clima in questa regione risulta generalmente caratterizzato da estati moderatamente calde e inverni tendenzialmente miti, mentre la piovosità risulta diffusa in tutte le stagioni.
Dal punto di vista vegetazionale, tali condizioni climatiche risultano più favorevoli alle formazioni di latifoglie piuttosto che a quelle di conifere. In particolare sono presenti gli ultimi carpineti, molto impoveriti in farnia (Quercus robur) e ricchi in frassino maggiore (Fraxinus excelsior), mentre lungo i corsi dei fiumi sono presenti gli alneti e i saliceti.
L'esposizione prevalente dell'area indagata considerata per il presente studio, corrispondente ad un buffer di 2 km dal perimetro della cartiera, è quella rivolta a sud sud-ovest, la quale favorisce un rapido riscaldamento del terreno ed una conseguente pronta ripresa vegetativa primaverile.

In generale il buon drenaggio, il clima mite, la piovosità diffusa, l'esposizione favorevole, nonché l'apporto di sostanza organica dovuta agli antichi sovralluvionamenti avvenuti alla confluenza del Veses con il fiume Piave ed alla presenza dell'antica foresta di latifoglie di fondovalle, hanno fatto sì che lungo le fasce perifluviali del fiume Piave si formasse un terreno fertile, profondo e ricco di humus.
Considerando la vegetazione potenziale, il territorio indagato ricade nella zona fitoclimatica del Castanetum - sottozona fredda tipo I con piogge > di 700 mm annui.
La vegetazione di questa zona climatica si presenta alquanto eterogenea dal punto di vista paesaggistico e la vegetazione mostra marcati caratteri di continentalità ed è composta da specie mesofile e a foglia caduca a cui si abbina la scomparsa delle specie termofile.
Secondo l'analisi della Carta della Vegetazione Potenziale d'Italia si può classificare l'area in esame nel climax della farnia e del carpino bianco.

Ecosistemi forestali e naturali
Gli ecosistemi forestali e naturali si localizzano, nell'area di indagine, principalmente a nord dell'abitato di Santa Giustina e lungo l'alveo del fiume Piave.
Il robinieto, poco diffuso nell'area di studio, dal punto di vista vegetazionale presenta scarso valore di biodiversità, a causa del numero spesso limitato di specie che lo compongono e a causa della presenza spesso quasi in purezza della leguminosa infestante.
I carpineti, al contrario, costituiscono formazioni vegetazionali ad alto grado di naturalità e valore ecologico, anche se rappresentano una minima parte delle superfici boscate presenti nell'area di indagine, localizzate principalmente a monte e a valle dello scarico della cartiera lungo la sponda orografica destra del fiume Piave.
Allo stesso modo, anche gli alneti di ontano nero e bianco, che rappresentano un'associazione vegetale del piano subalpino che si estende lungo le rive del fiume Piave, e che sono ben rappresentati nel territorio indagato, rappresentano formazioni vegetazionali ad alto valore ecologico.
Gli acero-frassineti costituiscono un tipo forestale in forte espansione in gran parte dell'arco alpino, e risultano prevalentemente di origine secondaria; nell'area studiata e si sono diffusi in aree private abbandonate, un tempo destinate all'attività agricola e pastorale.
I saliceti interessano quasi totalmente i greti del fiume Piave localizzato nell'area di indagine e rappresenta una delle emergenze di maggiore importanza naturalistica. Il saliceto rappresenta il passaggio dalla vegetazione acquatica e di bordura alle forme legnose della vegetazione terrestre, e tende a complicarsi, invecchiando, per lasciare spazio a forme boschive più evolute.
Gli arbusteti sono rappresentati dalla vegetazione riparia pioniera che occupa principalmente gli ambienti ghiaioso ciottolosi e aridi in estate che si trovano lungo le rive del Piave e sulle isole fluviali più ampie (greti).
Le specie vegetazionali principali sono di tipo arbustivo ed ascrivibile alla tipologia del saliceto visto in precedenza, con la differenza che in questo caso le cenosi risultano particolarmente instabili, a causa dell'elevata variabilità morfologica dell'alveo fluviale, correlata alle variazioni idrologiche, che determinano livelli di portate in alveo difformi, e una conseguente dinamica alternata di colonizzazione e ricolonizzazione da parte della vegetazione.
Vegetazione erbacea riparia, dominata dalla presenza di specie erbacee perenni, presenta una copertura discontinua e una fisionomia caratterizzata dalla presenza di superfici vegetate o nuclei di vegetazione separati da tratti di substrato nudo.
La vegetazione erbacea riparia si va ad insediare sui greti attivi del fiume Piave; qui il ripetersi ciclico degli eventi di sedimentazione ed erosione innesca i processi di colonizzazione vegetale, bloccandone però anche l'ulteriore evoluzione.
Si tratta di una tipologia vegetazionale pioniera, con le tipiche caratteristiche della vegetazione di prima colonizzazione. Il forte dinamismo morfogenetico fluviale cui e sottoposto ne blocca l'evoluzione verso le comunità legnose riparie, ma contemporaneamente crea nuove superfici su cui questa unità vegetazionale si può rinnovare.
La vegetazione igrofila che interessa il corso del fiume Piave e rappresentata da elofite, idrofite e pleustofite.
Per quanto riguarda le elofite, la vegetazione palustre segna il passaggio dall'acqua alla terra ferma. In particolare, man mano che si procede dal centro verso l'esterno del fiume o dei suoi rami secondari il livello dell'acqua diminuisce e tende a diventare incostante, a causa delle variazioni stagionali. Le idrofite formano banchi sommersi di dimensioni ragguardevoli in particolar modo dove il livello dell'acqua risulta maggiore. Tra le pleustofite domina la lenticchia d'acqua limitatamente a zone in cui a causa della conformazione

dell'alveo si vengono a creare situazioni di rallentamento della velocità della corrente e creazione di micro bacini con acque lentiche lungo gli argini.
In ultimo, per quanto riguarda i rimboschimenti di conifere, si segnala che si tratta di una tipologia vegetazionale eterogenea. Tali unità ambientali hanno origine antropica, essendo state spesso la conseguenza di ampi interventi di rimboschimento, avvenuti soprattutto nel periodo fra le due guerre mondiali e tra gli anni settanta e ottanta, e hanno contribuito a modificare in maniera radicale il paesaggio.

Ecosistemi agricoli
Gli ecosistemi agricoli hanno generalmente natura spiccatamente antropica, le cui dinamiche, pur svolgendosi fondamentalmente secondo le leggi dell'ecologia, sono artificialmente controllate e finalizzate alla produzione di biomassa ed energia da utilizzare per scopi economici.
I seminativi irrigui si identificano con le coltivazioni a mais, localizzati principalmente in posizione centrale dell'area di indagine. La vegetazione infestante delle colture a mais segue le ciclicità agronomiche; in particolare risulta influenzata dalla distribuzione dei diserbati che viene effettuata normalmente in pre emergenza, appena terminate le operazioni di semina, anche se negli ultimi anni la strategia erbicida ha introdotto l'opportunità di eseguire interventi erbicidi in post-emergenza, con le erbe infestanti nei primi stadi di sviluppo.
I seminativi in asciutta risultano scarsamente rappresentati nell'area di studio. Le infestanti sono rappresentate principalmente da specie annuali, che seguono in parallelo il ciclo biologico dei cereali autunno vernini, ed in generale esistono duo specifiche associazioni: la prima caratterizzata dall'abbondante presenza di papaveri, mentre la seconda caratterizzata dalla dominanza dell'alopecuro.
I prati risultano, invece, ampliamente diffusi in tutta la zona nord dell'area di indagine. Pur trattandosi di cenosi a marcato determinismo antropico, e povere di elementi floristici di particolare rilievo, i prati possiedono ecologia e composizione proprie e ben definite.

Ecosistemi antropici
Si tratta di formazioni vegetazionali a carattere strettamente paesistico-decorativo (parchi, giardini pubblici e privati, filare alberati dei viali, ecc), con presenza, soprattutto nel caso di specie arboree e arbustive, esotiche.
Il verde ornamentale può essere agevolmente distinguibile su basi funzionali, piuttosto che vegetazionali, in quanto la componente arborea e arbustiva è quasi sempre stata introdotta artificialmente. Le principali forme biologiche sono cosi spesso cosi rappresentate: latifoglie decidue, latifoglie sempreverdi e aghifoglie sempreverdi.
Le principali caratteristiche ornamentali prese in considerazione sono: fioriture appariscenti, colore del fogliame, colore del fogliame in autunno e portamento caratteristico.
Il numero di specie impiegate non è elevato ma di alcune vengono impiegati diversi cultivar; la densità della copertura arborea e sempre riconducibile alle linee progettuali, anche se in parte e funzione dell'anzianità dell'impianto.

Sito di progetto
Dal punto di vista vegetazionale il sito di progetto presenta essenzialmente vegetazione erbacea ruderale, alternata a cespuglietti principalmente costituiti da rovo (Rubus sp.), anch'essi testimoni del degrado della superficie in esame.
Si segnala, inoltre, la presenza di una superficie umida, con presenza di canneto, dalle dimensioni decisamente limitate, a carattere temporaneo, che, molto probabilmente a causa di un lieve avvallamento va a formarsi durante i periodi di abbondanti precipitazioni.
Dal punto di vista della vegetazione arborea si evidenzia la presenza di un nucleo alberato costituito da robinie (Robinia pseudoacacia), localizzato in posizione pressoché centrale al sito di progetto.
Le robinie presenti appaiono in scadente stato fitosanitario, talvolta infestate da edera (Edera elix), con presenza di alberi morti o visibilmente compromessi.
Va sottolineato, inoltre, che la leguminosa è di fatto una specie infestante, e non riveste per tanto alcun ruolo di pregio dal punto di vista vegetazionale, ma, anzi è da considerarsi specie invasiva e in grado di espandersi nelle aree in cui si insedia, a discapito della vegetazione boschiva autoctona.
Sempre relativamente alla vegetazione arborea, si segnala la presenza di 24 tigli, localizzati in posizione est del sito di progetto, in adiacenza alla strada interna al servizio della cartiera.
Le piante, di dimensioni discrete, si presentano in buone condizioni e, sicuramente, si tratta di impianto antropico a scopo ornamentale.

Fauna

Il territorio in cui si localizza l'area di progetto si va a situare in un territorio con discreta presenza di fauna vertebrata terrestre, tipica degli ambienti delle aree collinari e pedecollinari o di pianura dove l'articolazione delle coltivazioni risulta maggiore e permangono gli elementi tipici dell'agricoltura tradizionale, che rappresentano importanti elementi di connessione ecologica.

In generale tutto il territorio posto a sud del sito di intervento, costituito dagli ambienti a maggior grado di naturalità, come le aree boscate e tutta la valle del fiume Piave, rappresenta la parte dell'area indagata a maggior valore faunistico. Qui infatti la diversificazione degli habitat, sia terrestri che acquatici, abbinati al disturbo antropico quasi assente favorisce l'insediamento di diverse specie di fauna vertebrata per una parte o per la totalità del proprio ciclo biologico.

Determinante è il ruolo che il territorio in oggetto riveste soprattutto nei confronti dell'avifauna, sia stanziale che migratoria, offrendo ampie opportunità di nidificazione.

La parte est ed ovest dell'area di studio risulta invece occupata principalmente da agro ecosistemi (seminativi, prati e prati pascoli), in cui si va ad identificare principalmente una zoocenosi caratteristica delle zone agricole.

Presenti in questa zona anche alcune superfici occupate da vegetazione naturaliforme, che, anche se di limitate dimensioni, costituiscono comunque un habitat in grado di favorire la diversificazione delle specie che popolano l'area di studio.

Il territorio che si trova nella parte nord dell'area indagata risulta invece fortemente antropizzato. L'abitato di Santa Giustina rappresenta in generale un fattore limitante per l'insediamento e la diffusione della fauna selvatica. Infatti la costante presenza dell'uomo, l'aumento della temperatura rispetto alle zone a più alto grado di naturalità, la formazione di correnti d'aria, la mancanza di habitat trofici e di rifugio, nonché le emissioni in atmosfera e la diffusione di rumori condizionano fortemente la fauna che frequenta questa zona. Ciò nonostante, si fa notare che, seppure in numero limitato, diverse specie di fauna vertebrata, soprattutto appartenenti all'avifauna, si sono adattate nel tempo a frequentare questi ambienti.

In ultimo si segnala la presenza nell'area studiata di un importante infrastruttura viaria a forte scorrimento, rappresentata dalla S.R 50 Del Grappa, in grado di generare forti pressioni sulla fauna a causa del traffico veicolare.

Seppur in maniera limitata, essendo localizzata immediatamente a sud del tessuto urbano, habitat in cui la presenza di fauna risulta trascurabile, tale struttura comporta l'isolamento di settori di territorio a causa dell'effetto barriera che tali opere lineari generano, e costituisce una concreta minaccia alla sopravvivenza di alcune specie di fauna selvatica terrestre.

Complessivamente l'area indagata risulta caratterizzata da una buona presenza di fauna vertebrata in quanto a numero di specie presenti, annoverando complessivamente nelle classi considerate 157 specie.

La parte preponderante è costituita dall'avifauna, che con 96 specie rappresenta più del 60% delle specie totali, seguono poi i Mammiferi con 25 specie presenti, i Pesci con 20 specie e in ultimo i Rettili e gli Anfibi con 8 specie presenti per ciascuna di queste due ultime classi.

La classe degli Uccelli include specie appartenenti a 15 ordini, dei quali il maggiormente rappresentato e quello dei Passeriformi, che da solo racchiude 36 delle 96 specie totali di avifauna.

La comunità ornitica potenziale è ben strutturata, e presenta specie che occupano sia diverse nicchie ecologiche che diversi ruoli nella catena alimentare, presentando anche specie rare o dalle elevate o particolari esigenze ecologiche. Per quanto riguarda i Mammiferi si segnala, in particolare, la presenza del moscardino (Muscardinus avellanarius), della martora (Martes martes), della puzzola (Mustela putorium) e dei chirotteri.

Tra i Rettili si segnala la presenza del biacco (Coluber viridiflavus), della natrice tassellata (Natrix tessellata) e del Ramarro (Lacerta bilineata).

Tra gli Anfibi i più importanti ai fini conservazioni stico sono il rospo smeraldino (Bufo viridis), l'ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) e la rana di Lessona (Rana lessonae).

In ultimo, per quanto riguarda i Pesci, si segnala la presenza potenziale nel tratto del fiume Piave che interessa l'area di indagine della trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus) e della lampreda di ruscello (Lethenteron zanandreai).

Sito di progetto

Dal punto di vista faunistico il sito di progetto presenta sicuramente una scarsa valenza, in quanto risulta innanzitutto intercluso all'interno della proprietà della cartiera, che rappresenta di fatto un'ampia area

industriale con forte disturbo antropico, presenza di mezzi meccanici in funzione, rumori costanti e illuminazione notturna.
Inoltre, come descritto nel paragrafo precedente, relativamente alla componente vegetazionale, nell'area di progetto, seppur presente vegetazione arborea, potenzialmente in grado di fornire una qualche naturalità ad una superficie nel complesso degradata, tali unità vegetate rappresentano nuclei isolati e di limitate dimensioni, al di fuori del contesto naturale presente a sud dell'area della cartiera, in grado, quindi, di costituire occasionalmente rifugio temporaneo per l'avifauna in transito.
Nel complesso, il sito di progetto ben si presta ad ospitare quasi esclusivamente solo alcune specie di micro mammiferi o rettili.

Ecosistemi
Principali sistemi di interesse ecologico - naturalistico
Occupano complessivamente una buona parte dell'area di studio, attestandosi al 41,7% della superficie.
Nel caso specifico sono rappresentate in primo luogo dalle formazioni boscate presenti a nord dell'area di studio e lungo le fasce golenali del fiume Piave.
Tali superfici rivestono un ruolo ecologico determinante per il territorio in cui si inserisce il sito di progetto, in quanto costituiscono il maggior "serbatoio" di biodiversità vegetale ed animale.
Oltre, infatti, alla variabilità delle specie vegetali presenti nelle diverse tipologie forestali individuate, anche l'interesse faunistico non è da sottovalutare, soprattutto per quello che riguarda l'avifauna, che sfrutta le risorse ambientali presenti in tali superfici per riposarsi e nutrirsi.
Particolare importanza da un punto di vista ecologico riveste, inoltre, il tracciato del fiume Piave con i propri ambiti (greti) che attraversa a sud l'area di studio, e che per Belluno costituisce un corso d'acqua di eccezionale importanza.
Nonostante il forte sfruttamento idrico e il conseguente parziale abbandono del letto naturale del fiume, che ne fanno uno dei corsi d'acqua più artificializzati d'Europa, l'ambito fluviale del Piave rappresenta da sempre a livello naturalistico un insieme di habitat di straordinario valore ecologico potenziale.
Le opere di regimazione idraulica effettuate nel secolo scorso hanno condizionato la vita e gli ecosistemi ed oggi si possono apprezzare solo relitti prossimo-naturali che vengono periodicamente interessati e modificati da fenomeni alluvionali che ringiovaniscono i suoli.
L'ecosistema fluviale in oggetto è tra i più complessi e include diversi tipi di habitat, ognuno dei quali è caratterizzato da elementi floro-faunistici peculiari. La golena del Piave in questo punto della valle ha uno sviluppo molto ampio, fatto da un greto prevalentemente arido, intervallato da aree acquitrinose e fortemente boscose in cui possono essere frequenti i fenomeni di risorgiva. Gli ambienti qui localizzati hanno mantenuto generalmente un buon grado di naturalità, ben diversificati ed in grado di ospitare una flora nel complesso ricca e varia.
L'interesse faunistico e anch'esso da non sottovalutare, soprattutto per quello che riguarda l'avifauna, che sfrutta le risorse ambientali per riposarsi e nutrirsi nel corso delle migrazioni.

Agroecosistemi
Gli agroecosistemi occupano complessivamente il 42,5% della superficie dell'area di indagine, e si vanno a localizzare in posizione pressochè centrale.
Per le pratiche cui sono sottoposti costituiscono unità a più o meno basso grado di naturalità, ciò nonostante sono in grado di assolvere ruoli ecologici.
Si tratta nello specifico di seminativi a mais, seminativi in asciutta e prati già descritti nel capitolo riguardante lo stato di fatto della vegetazione.

Principali sistemi generatori di pressione
Occupano il 15,8% dell'area di indagine, e sono rappresentati quasi esclusivamente dal centro abitato di Santa Giustina, a cui si associa le rete viaria e ferroviaria; in ultimo rientrano in questa categoria le aree industriali.
L'abitato di Santa Giustina si colloca interamente nella destra orografica del fiume Piave che ne costituisce il confine meridionale, il comune di Santa Giustina e posto nel baricentro ideale dell'ampia valle del Piave, equidistante dai due principali comuni della provincia, Feltre e Belluno, collegato ad essi dalla Strada Statale n. 50, che attraversa l'area indagata in direzione est ovest.
Allo stesso modo, sempre in direzione est ovest in posizione centrale all'area di indagine si identifica la linea ferroviaria Treviso – Belluno.

Per quanto riguarda le aree industriali, si segnala innanzitutto la presenza della cartiere Reno De Medici e secondariamente alcune superfici localizzate ad est e ad ovest del territorio indagato, alla periferia di Santa Giustina.

Sito di progetto
Dal punto di vista ecosistemico il sito di progetto, nonostante presenti elementi di naturalità residua, costituiti
dalle superfici alberate, in considerazione della sua collocazione e delle sue caratteristiche di marginalità non
rappresenta un elemento in grado di valorizzare l'ecomosaico locale.
Nel contesto territoriale locale, l'area della cartiera si classifica, infatti, come elemento di pressione.
Il sito stesso, sottoposto a costanti e diversificati disturbi (rumori, mezzi meccanici in funzione a servizio della cartiera, presenza antropica, illuminazione notturna, ecc) non può essere considerato un elemento in grado di assolvere a ruoli ecologici significativi (insediamento e sviluppo di diverse specie animali, colonizzazione da parte di vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea diversificata, alternanza di microhabitat, ecc).

3.4.5.1 Impatti su Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

- *Disturbi e interferenze sulla componente come impatto indiretto derivante dalle emissioni sonore e di polveri in fase di cantiere*
- *Eliminazione di vegetazione e conseguente riduzione di habitat dovuta al taglio della vegetazione esistente nel sito*

Le simulazioni effettuate per le componenti atmosfera e rumore hanno evidenziato che l'area di influenza delle ricadute di polveri e rumore sarà concentrata nell'area dello Stabilimento. I disturbi sono pertanto stati ritenuti trascurabili.
In merito all'eliminazione di vegetazione il sito di progetto non presenta elementi floristico vegetazionali di pregio; la vegetazione erbacea ha carattere ruderale, mentre la componente arborea non è ascrivibile a bosco.
Inoltre il nucleo alberato presente indicativamente al centro del sito di progetto, risulta essere costituito da robinia (Robinia pseudoacacia), specie infestante ed invasiva, di nessun interesse vegetazionale.
Restano interessati dall'impatto i 24 tigli presenti lungo la viabilità interna ad est del sito di progetto, la cui eliminazione è da considerarsi complessivamente non particolarmente significativa, in quanto si tratta di esemplari messi a dimora a scopo ornamentale. L'impatto è stato ritenuto lieve ma irreversibile.
Vista la vicinanza dell'area di intervento con il SIC IT3230088 (circa 450 m) è stata predisposta una relazione specifica per la verifica di esclusione dell'intervento dalla procedura di Valutazione d'Incidenza. Sulla base di tale documento si è giunti alla conclusione che gli interventi in progetto non producono effetti significativi sul sito individuato.

3.4.6 Rumore

Aumento del livello sonoro dell'area
La valutazione degli impatti nelle fasi di cantiere e di esercizio è stata condotta mediante misurazioni e l'utilizzo di modelli di simulazione acustica.
Per la fase di approntamento e chiusura le simulazioni effettuate sono state condotte nelle condizioni di massimo impatto. Tali simulazioni hanno mostrato il rispetto dei limiti proposti dalla classificazione acustica comunale. L'impatto è comunque legato ad una fase di durata limitata.
Per la fase di esercizio si è fatto riferimento al rilievo strumentale effettuato dalla società Eurofins nel novembre 2014. Tale rilievo tiene già conto delle lavorazioni della discarica esistente (movimentazione e compattazione rifiuti a mezzo pala cingolata) attive durante le misurazioni.
Tali valori sono indicativi del clima acustico dell'area con i mezzi in funzione presso lo stralcio tre della discarica. Se anche si stimasse di avvicinare i mezzi alla meta della distanza attuale, l'incremento della misura garantirebbe comunque il rispetto dei limiti assoluti presso i ricettori per la classe III.
Si ritiene pertanto l'impatto trascurabile e reversibile a breve termine.

3.4.7 Viabilità

Il Comune di Santa Giustina è localizzato in Val Belluna, collocato circa a meta tra i due maggiori centri della valle stessa, Belluno e Feltre.
La condizione orografica del territorio evidentemente influenza la dotazione infrastrutturale dell'area, che presenta due assi di collegamento lungo la valle in direzione est-ovest, uno sulla sponda destra del Piave, costituito dalla SS 50, e l'altro sulla sponda sinistra del fiume, costituito dalla strada provinciale 1.
I collegamenti in direzione nord-sud, in direzione della pianura veneta e dell'alta valle del Piave, sono garantiti primariamente dall'autostrada A27 d'Alemagna, dalla SS 51, dalla SR 348 e dalla SP 1 bis.

Rete stradale comunale ed accesso allo stabilimento
Lo stabilimento della ditta Reno De Medici è localizzato a sud del centro abitato di Santa Giustina, tra la linea ferroviaria ed il fiume Piave.
L'accesso dei mezzi pesanti alla cartiera avviene, secondo le indicazioni della proprietà, utilizzando via del Campo fino all'intersezione con la SS 50, distribuendosi poi in direzione di Belluno o di Feltre.

Traffico veicolare indotto
Nel SIA si stima che il massimo afflusso di mezzi (nelle fasi più gravose: fornitura e stesa dell'argilla e fornitura e posa della ghiaia per la realizzazione del fondo invaso) sia di 15-20 mezzi/giorno distribuiti nelle ore lavorative (circa 2,5 mezzi/h corrispondenti a 5 transiti/h); tali fasi avranno durata limitata a 40 giorni.
In virtù di tali considerazioni l'impatto sul traffico può essere considerato negativo ma trascurabile e reversibile a breve termine (cessa al temine delle fasi delle lavorazioni).

3.4.8 Risorse naturali

Consumo di risorse
La realizzazione del progetto comporterà il consumo di risorse non rinnovabili sia per la realizzazione delle impermeabilizzazioni di fondo sia per la copertura finale.
Nell'ambito del progetto sono stati individuati alcuni interventi volti a ridurre il consumo di risorse non rinnovabili. In particolare si prevede il riutilizzo dei terreni provenienti dagli scavi ed attualmente per la realizzazione dello strato più superficiale della copertura finale. Al fine di garantire un idoneo ripristino ambientale si prevede che solo i 20 cm più superficiali possano essere costituiti da terreno colturale di nuovo apporto opportunamente selezionato.
Inoltre il pacchetto individuato per il capping prevede la sostituzione degli strati di ghiaia con geodreni riducendo ulteriormente il consumo di materiale di cava.
In considerazione di tali accorgimenti l'impatto è stato ritenuto trascurabile e reversibile a lungo termine.

3.4.9 Paesaggio

Caratteri del sistema fisico-naturale e dell'ecomosaico
I principali elementi individuati nell'area d'indagine sono costituiti dal fiume Piave e dall'orlo del terrazzo alluvionale. Tali elementi caratterizzano la morfologia del territorio e hanno determinato la distribuzione degli usi del suolo e degli ecomosaici.
Tutta l'area compresa tra il fiume Piave e l'orlo del terrazzo e caratterizzata da un ecomosaico piuttosto diversificato dove permangono aree ad elevata naturalità e di interesse paesaggistico. A valle della scarpata fluviale del Piave si evidenzia infatti un'ampia fascia di vegetazione naturale, rappresentata da superfici boscate di latifoglie, nonché dalla vegetazione golenale, che accompagna il corso del fiume.
A nord del terrazzo alluvionale la natura dei terreni e la particolare esposizione ha favorito la predominanza degli agroecosistemi.
Più a nord, lungo la SR50 si individuano invece le aree antropizzate.
Altri elementi individuati nell'area in esame sono rappresentati dal reticolo idrografico minore (torrente Veses e Rio Ruines) e dalla vegetazione arborea/arbustiva naturaliforme che si sviluppa in alcune aree a ridosso delle zone agricole.

Principali caratteri della struttura e del paesaggio agrario
Il paesaggio dell'area in esame risulta in generale segnato dalla sua caratterizzazione agricola. Vaste aree coltivate a prato o a seminativo sono intervallate da frequenti filari alberati di pioppi, salici, ontani e

carpini, disposti su diversi piani ed in diversi orientamenti, tanto da dare l'impressione di un agricoltura in armonia con l'ambiente.
In particolare, la piana compresa tra la S.R. 50 e la scarpata fluviale del Piave costituisce una delle aree più intensamente coltivate della Val Belluna, caratterizzata innanzitutto da produzioni da destinare alla zootecnia.

Caratteri dello sviluppo urbanistico ed infrastrutturale
Lo sviluppo urbanistico dell'area presenta una forte dipendenza dalla presenza del fiume Piave e della SR50 che costituisce l'asse portante di collegamento della Val Belluna. Lungo la SR 50 si è sviluppato l'abitato di Santa Giustina con una serie di frazioni laterali.

A livello infrastrutturale nell'area sono state individuate le seguenti linee di comunicazione che hanno comportato una forte frammentazione del territorio:
- SR50;
- linea ferroviaria Treviso - Calalzo;

Presenza di elementi del patrimonio storico-culturale
Nell'area oggetto di indagine non sono stati individuati elementi del patrimonio storico-culturale.

Caratteri della fruizione
Al fine di caratterizzare il paesaggio un elemento fondamentale e rappresentato dalle relazioni visuali con il contesto in relazione alle potenzialità di fruizione dell'area. In tal senso nell'area in esame sono stati analizzati i seguenti elementi:
- rete viaria di grande frequentazione, anche per motivi diversi dalla fruizione paesaggistica;
- rete viaria storica che costituisce la matrice su cui si e formato il sistema insediativo;
- fruibilità visiva del paesaggio.
Nell'ambito territoriale oggetto di indagine non sono stati individuati punti di vista o vedute sensibili.
Elemento degno di nota è rappresentato dalla visuale sull'arco alpino che incombe a nord.

<u>Alterazione della percettibilità visiva dell'area</u>
L'inserimento della nuova morfologia dell'impianto comporta l'interferenza sulla componente paesaggio in relazione alla mutazione dell'aspetto percettivo delle immagini e delle forme del paesaggio stesso. In funzione della struttura del territorio e dell'assenza di punti di vista di particolare pregio, non sono da rilevare particolari interazioni visuali con l'intervento proposto.
Inoltre l'intervento sarà tutto all'interno dell'area Reno de Medici e pertanto scarsamente visibile dall'esterno.
Le operazioni di ripristino poi consentiranno un recupero di un'area già attualmente degradata e la restituzione ad altri usi.
In considerazione della scarsa visibilità dell'area, dell'assenza di punti di vista di rilievo o di zone limitrofe ad alta frequentazione l'impatto viene considerato trascurabile e reversibile a medio termine.

3.4.10 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale.
Il sito della Rete Natura 2000 più vicino all'area di progetto risulta essere il seguente:

- *"Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" classificato con il codice IT3230088.*

Al progetto è allegato lo Studio di Incidenza Ambientale.
Lo studio eseguito ha dichiarato che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sul sito Natura 2000 più prossimo.
In seguito alla richiesta di integrazioni della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) (prot. 307605 in data 27/07/2015) la Ditta ha trasmesso lo Studio di incidenza ambientale revisionato in data 6/11/2015.

4 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.
Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dal Settore VIA i pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota prot. n. 496592 del 04/12/2015 ha trasmetto la relazione istruttoria tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015 relativa all'esito della procedura istruttoria per la Valutazione di Incidenza sul progetto in oggetto, che in sintesi recita:
"Propone
All'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza riguardante la realizzazione del IV e V stralcio della discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio c/o lo stabilimento Reno de Medici Spa, in comune di Santa Giustina (BL).

Ritenuto di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/CE:

1) *Di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla DGR n. 2299/2014 e di seguito riportate: A10 "Sistemazione-ristrutturazione fondiaria", C01.07 "Attività minerarie ed estrattive non elencate in precedenza", D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", E03.01 "Discariche per rifiuti non pericolosi", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", H02.02 "Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di smaltimento dei rifiuti", H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";*
2) *Di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la DGR n. 2200/2014 (e in particolare rispetto per: Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Caprimulgus europaeus) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;*
3) *Di prevedere, in relazione a eventuali situazioni di fuoriuscita di percolato dai bacini, gli opportuni accorgimenti tecnici e gestionali (anche ausiliari a quelli di progetto) necessari per garantire il rispetto della qualità delle acque superficiali e sotterranee per l'intera durata di realizzazione, esercizio e post-esercizio degli stralci IV e V della discarica in argomento;*
4) *Di delimitare le aree di cantiere, sia fisse che mobili, con barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare ogni ulteriore misura precauzionale atta a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti, in particolare durante il relativo periodo riproduttivo;*
5) *Di provvedere all'utilizzo di specie autoctone e di origine certificata per gli eventuali impianti delle specie arboree e arbustive (e coerenti con la locale serie del geosigmeto igrofilo della vegetazione perialveale) e all'utilizzo di sementi o fiorume esclusivamente di provenienza locale (ed ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione) per il riverdimento;*
6) *Di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);*
7) *Di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per l'approntamento e la chiusura di ciascuno stralcio;*
8) *Di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione della variante in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla DGR n. 2299/2014;*
9) *Di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
10) *Di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;*
11) *Di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla DGR n. 2299.2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni;*
    a) *Il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);*
    b) *Il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;*
12) *Di subordinare l'avvio delle attività di scavo per la realizzazione della savanella di progetto alla verifica da parte dell'autorità competente per la valutazione di incidenza della conformità e della congruità del geodatabase di cui al punto 18, lettera c.*

5 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Gli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, le integrazioni, gli aspetti relativi al progetto precedentemente evidenziati, lo Studio di Impatto Ambientale, la VincA, ***con le prescrizioni stabilite*** *in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e l'ammissibilità del medesimo anche per gli aspetti giuridico - amministrativi, economici, tecnici e ambientali.*
Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

Lo stabilimento di Santa Giustina della Società Reno de Medici SpA (già Cartiera del Reno) opera fin dal 1969 nel settore della produzione di carta/cartoncino destinata agli imballaggi. Lo stabilimento mantiene la originaria produzione utilizzando materiali riciclati. I rifiuti derivanti da tale attività di riciclaggio vengono collocati nella discarica afferente allo stabilimento e interna al perimetro dello stesso. Le attività svolte nell'ambito di tale perimetro sono state svolte regolarmente a tutt'oggi e non sono state segnalate criticità. Dall'analisi del PTCP non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto richiesto peraltro al servizio esclusivo dell'azienda. Trattasi quindi di discarica in conto proprio ammissibile ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. d del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015.

La configurazione del sistema in progetto prevede che le acque raccolte dalle superfici della viabilità e delle future coperture delle discariche in progetto saranno raccolte da una rete di canalette che confluirà in un bacino del volume di circa 200 m³.
Tale bacino svolgerà la duplice funzione di accumulo delle acque meteoriche, che potranno essere successivamente riutilizzate nell'ambito del ciclo produttivo contribuendo a ridurre le quantità di acqua emunta dai pozzi, e di laminazione delle portate al fine di non aumentare il carico idraulico sulla rete esistente e sul corpo idrico recettore costituito dal F. Piave.
Il percolato degli stralci di discarica in essere e previsti dall'intervento in esame viene convogliato e trattato presso il depuratore esistente in azienda. Tale depuratore risulta dimensionato come da Relazione tecnica, regolarmente autorizzato e con potenzialità idonea al trattamento del percolato derivante dalla discarica.

Per quanto attiene alla discarica tutti i vincoli considerati risultano esterni e non interferiscono con l'area di ubicazione dell'intervento.

Fondo invaso
Per quanto riguarda il fondo invaso si prevede la posa dei seguenti strati dal basso verso l'alto:

- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2 di base per separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto;*
- *strato di argilla di nuovo apporto dello spessore compattato di 1 m e caratterizzato da una permeabilità pari a k=10^{-9} m/s (steso a strati uniformi compattati con spessore 20cm);*
- *geomembrana in HDPE spessore 2,5mm tipo liscio/liscio posizionata sullo strato in argilla,*
- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2 di protezione geomembrana in HDPE.*

Si riscontra il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 36/2003 per la funzionalità dei vari strati.
Non è stata dimostrata la presenza di una barriera di impermeabilizzazione artificiale, così come previsto dal comma 2.4.2, All. I del D. Lgs. 36/03.
Per l'ottemperanza è stata pertanto prevista specifica prescrizione.

Ghiaia
Il progetto prevede la posa di apposita rete (condotte fessurate in HDPE), immersa all'interno di uno strato drenante in ghiaia, avente spessore almeno pari a 0,50 m.
Si riscontra il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 36/2003 per la funzionalità di questo livello strutturale.

Sponde invaso
Per quanto riguarda le sponde dell'invaso il proponente prevede la posa dei seguenti strati dal basso verso l'alto:

- *barriera geosintetica bentonitica con permeabilità k=2x10-11 m/s e spessore 7mm,*
- *geomembrana in HDPE spessore 2,5mm tipo liscio/liscio posizionata sulla barriera bentonitica,*
- *tessuto non tessuto 800 gr/m2.*

Non si rileva l'ottemperanza relativa all'obbligo di equivalenza nella barriera di confinamento (orizzonte geologico naturale e strato di impermeabilizzazione artificiale), così come previsto dal comma 2.4.2, All. I del D. Lgs. 36/03.

Si richiama al riguardo la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 71/2012 del 17/01/2012, registro Generale n. 27165/2011 posta a riferimento per le prescrizioni da assumersi per la costituzione della barriera geologica naturale e della barriera di confinamento artificiale su fondo e sponde laterali.

Pacchetto di copertura definitiva finale

Il pacchetto di copertura definitiva finale risulterà costituita da:

- *terreno colturale proveniente dagli scavi integrato da terreno colturale di nuovo apporto;*
- *geocomposito di drenaggio acque meteoriche spessore 6mm;*
- *riporto argilloso con permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s e spessore 0,50m;*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/$m^{2;}$*
- *strato di drenaggio biogas proveniente dagli scavi ottenuto mediante separazione meccanica con spessore pari a 0,50m;*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m^2.*

Per quanto riguarda l'utilizzo del geodreno per lo strato di captazione del biogas e di rottura capillare, si precisa che i materiali recuperati dalle attività di scavo dovranno essere costituiti, dal punto di vista granulometrico, da ghiaie e/o sabbie grossolane.

Al riguardo, su tale aspetto, è stata prevista specifica prescrizione.

Si riscontra l'applicazione delle BAT rispetto alle previsioni minime del D. Lgs. 36/2003 per quanto riguarda l'utilizzo del geodreno al posto dello strato drenante sommitale.

Al riguardo e al fine di garantire il corretto funzionamento di tale elemento strutturale è stata prevista apposita prescrizione.

Si richiama quanto evidenziato nelle successive NOTE ISTRUTTORIE.

La ditta chiede modalità di realizzazione migliorative rispetto alle previsioni prescrittive minime del D. Lgs. 36/2003 anche del pacchetto sommitale della discarica. Prevede infatti l'utilizzo di un geodreno in sostituzione dello strato drenante sottostante lo strato vegetale di copertura.

A riguardo occorre evidenziare quanto segue:

La documentazione progettuale depositata evidenzia che la previsione di utilizzo del geodreno di copertura è migliorativa rispetto a quanto previsto dalle condizioni minime espresse, per le discariche, dalle BAT di cui il ***D. Lgs. 36/2003*** *che recepisce* ***la direttiva europea 1999/31 del 26.04.1999.***

Tale direttiva europea nulla esprime in materia di capping di discariche in coerenza con la mancata disponibilità di BREF comunitari in materia.

Il D. Lgs. 36/2003, Allegato I, individua, tra l'altro, criteri minimi per il capping delle discariche.

Partendo dall'alto:

1. *strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;*
2. *strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);*
3. *strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica di maggiore o uguale a 10^{-8} m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;*
4. *strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore maggiore o uguale a 0.5 m;*
5. *strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti."*

Il D. Lgs. 152/06 all'art. 29 bis comma 3 per quanto attiene ai requisiti tecnici/criteri minimi di cui al D. Lgs. 36/2003 si esprime nei termini che seguono:

"3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT)."

Si richiama per completezza anche la nota dell'ARPAV - codice IPPC 5 – "Trattamento Rifiuti", pubblicata sul sito istituzionale, che così commenta: *"L'art. 4 del D. Lgs. n. 59/2005 prevede che per le discariche, descritte al punto 5.4 dell'allegato I, "si considerano soddisfatti i requisiti tecnici se sono soddisfatti quelli del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36". Perciò le BAT a livello nazionale per l'attività 5.4 coincidono con il rispetto dei requisiti esposti dal D. Lgs. n. 36/03".*

Il successivo D. Lgs. 46/2014 modifica ed integra il D. Lgs. 152/2006 anche in materia di BAT.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con direttiva in data 17/06/2015, prot. 0012422/GAB, al punto 9 precisa ed indica la conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitarie nei termini che seguono:
"Anche a livello comunitario si è ben consci del fatto che, in mancanza di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili applicabili al settore, le autorità competenti possono trovare serie difficoltà a sviluppare le proprie valutazioni istruttorie, e a tal fine la Commissione UE (con la collaborazione degli Stati Membri) si è fatta carico di un impegno straordinario per dotare al più presto di documenti di riferimento le categorie di attività non già oggetto di BREF, definiti ai sensi della precedente direttiva IPPC. Peraltro la mancata disponibilità di BREF comunitari non può formalmente costituire motivo di rimandare o sospendere i procedimenti di rilascio delle AIA.
Pertanto, nelle more della emanazione di tali documenti di riferimento, le autorità competenti dovranno condurre i procedimenti individuando le migliori tecniche disponibili applicando i principi generali di cui all'allegato XI, alla parte seconda, del D. Lgs. 152/06, come indicato dall'articolo 29-sexies, commi 5 e 5-ter, del D. Lgs. 152/06, tenendo anche conto, in prospettiva, di quanto previsto dalla lettera f), dell'Allegato XII-bis alla Parte Seconda, del D. Lgs. 152/06."

I principi generali di cui all'allegato XI, alla parte seconda, del D. Lgs. 152/06 (successivo al D. Lgs. 36/2003) così come integrato dal D. Lgs. 46/2014, risultano i seguenti:

Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

1. *Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.*
2. *Impiego di sostanze meno pericolose.*
3. *Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.*
4. *Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.*
5. *Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.*
6. *Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.*
7. *Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.*
8. *Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.*
9. *Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.*
10. *Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.*
11. *Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.*
2. ***((12 Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) già pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-tedecies, comma 4, nonché altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche)).***

Quanto previsto in materia di capping, dai requisiti tecnici/criteri minimi del D. Lgs. 36/2003 precedentemente riportati risulta superato da sperimentate nuove tecniche e materiali quali quelli proposti dal progetto in esame, in assenza di BREF europei.

Infatti l'intervento proposto risulta coerente con i principi ***1, 4, 5, 6, 8, 9 di cui all'allegato XI, alla parte seconda, del D. Lgs. 152/06 (successivo al D. Lgs. 36/2003).***

Quanto proposto dalla ditta (capping/geodreno) risulta migliorativo rispetto alle indicazioni del D. Lgs. 36/2003 per i motivi riportati nella "Documentazione Integrativa - Relazione" del 9/11/2015.
La soluzione progettuale proposta, con riferimento all'Allegato XI del D. Lgs 152/06, è applicabile per i seguenti criteri:

1. *Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti: la messa in opera dei geocompositi drenanti comporta praticamente l'annullamento di produzione di rifiuti in quanto tutto il materiale fornito viene abitualmente posato.*
4. *Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale: la messa in opera di geocompositi drenanti in sostituzione di strati drenanti in materiale inerte risulta già utilizzata sia in progetti di discariche che di interventi di messa in sicurezza permanente nel territorio italiano.*
5. *Progressi in campo tecnico ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico: l'utilizzo del geocomposito drenante previsto in progetto garantisce un miglioramento prestazionale e funzionale rispetto al materiale inerte;*
6. *Natura, effetti e volume delle emissioni in questione: l'utilizzo del geocomposito drenante garantisce una forte riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto alla posa di materiale inerte essendo prevista una significativa riduzione di mezzi destinati sia per il trasporto dei materiali che alla posa;*
8. *Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile: la posa in opera del geocomposito drenante comporta una drastica riduzione dei tempi rispetto alla posa e compattazione di uno strato drenante in materiale inerte con annessi geotessili di protezione;*
9. *Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo ed efficienza energetica: l'utilizzo del geocomposito drenante consente di evitare l'utilizzo di circa 11.000m^3 di inerti da cava.*

Per quanto attiene all'autorizzazione A.I.A., in sintonia con la prassi procedurale assunta dalla Regione Veneto, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 1539/2011), esprimerà successivamente ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii il parere per l'approvazione/autorizzazione dell'intervento e ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tutto ciò premesso il gruppo istruttorio evidenzia quanto segue:
L'intervento prospettato, con le prescrizioni stabilite, risulta correttamente posto ed ambientalmente accoglibile.
Tuttavia, la Commissione VIA ritiene, in via cautelare, consono prescrivere il mantenimento del pacchetto di copertura sommitale tradizionale, così come previsto dal punto 2.4.3, All. 1 del D. Lgs. 36/03, pur dando atto che quanto proposto dal gruppo istruttorio risulta conforme al primo comma del medesimo punto.
La commissione VIA impegna il Servizio Ambiente della Regione a richiedere apposito parere di conformità all'utilizzo della soluzione tecnica proposta dal gruppo istruttorio, anche in funzione di altri pronunciamenti da assumersi, evidenziando che altre regioni hanno adottato quanto proposto dal gruppo istruttorio.

6 VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- *la parte seconda del D.Lg. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;*
- *D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";*
- *D.M. 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";*
- *D.G.R. n. 1360/2013 "Autorizzazioni alle sottocategorie di discariche. Deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti. D. Lgs. n. 36/2003 – D.M. 27.09.2010. Criteri ed indirizzi operativi. Presa*

d'atto degli esiti del tavolo tecnico regionale istituito con D.G.R. n. 1766/2010".

- *esaminata la documentazione presentata dalla Ditta, comprensiva delle integrazioni volontarie;*
- *preso atto del parere espresso il Dipartimento Territorio, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale, come da parere n. 198/2015 del 01/12/2015, acquisito dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 04/12/2015, con protocollo n. 496592;*
- *vista l'autorizzazione vigente (DGR n. 297 del 16 febbraio 2010 - 3° stralcio e connessa AIA) per l'esercizio della adiacente discarica per i medesimi rifiuti posta in capo alla medesima ditta e correlati elaborati progettuali;*
- *Viste e richiamate le valutazioni conclusive sul progetto e sul SIA precedentemente espresse;*
- *Vista e qui richiamata la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 71/2012 del 17/01/2012, registro Generale n. 27165/2011;*
- *Vista la documentazione progettuale presentata dalla ditta e le successive modifiche ed integrazioni;*
- *Viste i pareri pervenuti;*
- *Verificato che non emergono elementi ostativi alla realizzazione della "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio - IV e V stralcio" richiamata in oggetto e successive modifiche ed integrazioni;*

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente l'Arch. Gianluca Faoro, Componente esperto della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ed in ordine alla relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. *Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, così come modificati e integrati dalle prescrizioni stabilite si intendono vincolati ai fini della realizzazione della discarica;*
2. *presso l'impianto potranno essere presi in carico, le seguenti tipologie di rifiuti:*

Codice CER	***Descrizione***
03.03.07	*Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone*
03.03.08	*Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati*
03.03.09	*Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio*
03.03.10	*Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica*
03.03.11	*Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10*
03.03.99	*Rifiuti non specificati altrimenti*
15.01.01	*Imballaggi in carta e cartone*
15.01.06	*Imballaggi in materiali misti*
15.02.03	*Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02*

3. *dovrà essere tenuto un Registro dei controlli ambientali e un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale;*

4. *dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;*
5. *è fatto obbligo alla ditta di comunicare ad ARPAV, Provincia e Comune (tramite telefonata e invio di fax e e-mail), entro le 24 ore successive, ogni inconveniente o incidente potenzialmente in grado di influire in modo significativo sull'ambiente nonché ogni superamento dei limiti delle emissioni del proprio impianto che potranno emergere dalle attività di sorveglianza;*
6. *le strade di accesso, interne all'impianto, dovranno essere mantenute debitamente pulite al fine di non arrecare danni alla popolazione e alla viabilità pubblica. Le aree verdi dovranno essere sfalciate regolarmente e le piante ad alto fusto dovranno essere adeguatamente mantenute e curate secondo le buone norme agronomiche;*
7. *il soggetto è tenuto ad effettuare la dismissione dell'impianto nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;*
8. *la ditta dovrà mantenere al minimo la produzione del percolato ed effettuare lo smaltimento del refluo per l'intero ciclo di vita della discarica (fase di esercizio e post esercizio) ai sensi della vigente normativa;*
9. *la barriera geologica naturale della base dovrà esprimere le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa (punto 2.4.2, All. I. D. Lgs 36/2003). La medesima barriera dovrà essere completata/costituita artificialmente come da punto 2.4.2 dell'Allegato I del D. Lgs. 36/2003.*
   In alternativa la ditta potrà provvedere alla costituzione congiunta del substrato di base (barriera geologica) e della barriera di confinamento artificiale (per la parte del minerale compattato) con la posa di strati di argilla compattati aventi uno spessore totale non inferiore a 1,0 m e coefficiente di permeabilità k ≤ 5 x 10-10 m/s;
10. *la barriera geologica naturale dei fianchi dovrà esprimere le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa (comma 2.4.2, All. I. D. Lgs 36/2003). La medesima barriera dovrà essere completata/costituita artificialmente come da punto 2.4.2 dell'Allegato I del D. Lgs. 36/2003.*
    In alternativa la ditta potrà provvedere alla costituzione congiunta del substrato di base (barriera geologica) e della barriera di confinamento artificiale (per la parte del minerale compattato) con la posa di strati di argilla compattati aventi uno spessore totale non inferiore a 1,0 m e coefficiente di permeabilità k ≤ 5 x 10-10 m/s. Non è quindi accolta la sostituzione della barriera di confinamento artificiale con la barriera geosintetica bentonitica;
11. *per lo strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, facente parte del pacchetto di copertura sommitale, potranno essere utilizzati i terreni provenienti dalle attività di scavo per l'allestimento dei lotti di discarica, a condizione che tali materiali siano costituiti da ghiaie e/o sabbie grossolane, sottoposte, oltre che a vagliatura, anche a lavaggio, per l'eliminazione delle frazioni fini. I materiali dovranno rientrare all'interno di un fuso granulometrico compreso tra 16 e 64 mm, con frazione fine (passante al setaccio ASTM n. 200) inferiore al 5%. La conformità dei materiali sarà certificata da prove granulometriche di laboratorio, effettuate su campioni rappresentativi ogni 2.000 mc di materiale. Lo spessore dello strato di drenaggio dovrà essere maggiore o uguale a 0,50 m;*
12. *lo strato di drenaggio posto al di sopra del livello minerale nel pacchetto di copertura sommitale, dovrà essere realizzato con materiali naturali (ghiaie e/o sabbia), aventi medesime caratteristiche di quelle riportate nel punto precedente, e spessore non inferiore a 0,50 m. Le verifiche di conformità saranno eseguite tramite analisi granulometrica, effettuata da laboratorio certificato su campioni rappresentativi ogni 2.000 mc di materiale;*
13. *per quanto concerne il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, prima del ritiro dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere il proponente dovrà provvedere a produrre apposita relazione, a dimostrazione che le acque di dilavamento non contengono sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, così come previsto dal comma 1, Art. 39, Allegato A, DGR n. 1534 del 03/11/2015;*
14. *si dovrà realizzare un pozzetto per il campionamento delle acque lungo la linea di smaltimento del sistema di raccolta acque meteo, prima del punto di confluenza con la condotta di scarico dello stabilimento. Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio, aggiornando il PMC, che stabilisca i parametri da determinare e la frequenza dei campionamenti, da sottoporre ad ARPAV per la valutazione e successivo rilascio del parere di competenza, prima dell'inizio della fase di esercizio sui nuovi lotti di discarica;*

15. *dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Settore Pianificazione Ambientale nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015, che si riportano di seguito:*
    - *15.1 di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla DGR n. 2299/2014 e di seguito riportate: A10 "Sistemazione-ristrutturazione fondiaria", C01.07 "Attività minerarie ed estrattive non elencate in precedenza", D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", E03.01 "Discariche per rifiuti non pericolosi", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", H02.02 "Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di smaltimento dei rifiuti", H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";*
    - *15.2 di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la DGR n. 2200/2014 (e in particolare rispetto per: Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Caprimulgus europaeus) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;*
    - *15.3 di prevedere, in relazione a eventuali situazioni di fuoriuscita di percolato dai bacini, gli opportuni accorgimenti tecnici e gestionali (anche ausiliari a quelli di progetto) necessari per garantire il rispetto della qualità delle acque superficiali e sotterranee per l'intera durata di realizzazione, esercizio e post-esercizio degli stralci IV e V della discarica in argomento;*
    - *15.4 di delimitare le aree di cantiere, sia fisse che mobili, con barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare ogni ulteriore misura precauzionale atta a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti, in particolare durante il relativo periodo riproduttivo;*
    - *15.5 di provvedere all'utilizzo di specie autoctone e di origine certificata per gli eventuali impianti delle specie arboree e arbustive (e coerenti con la locale serie del geosigmeto igrofilo della vegetazione perialveale) e all'utilizzo di sementi o fiorume esclusivamente di provenienza locale (ed ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione) per il riverdimento;*
    - *15.6 di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);*
    - *15.7 di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per l'approntamento e la chiusura di ciascuno stralcio;*
    - *15.8 di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione della variante in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla DGR n. 2299/2014;*
    - *15.9 di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;*
    - *15.10 di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;*
    - *15.11 di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla DGR n. 2299.2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni;*
        - *a) Il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce*

vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);

b) Il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;

15.12 di subordinare l'avvio delle attività di scavo per la realizzazione della savanella di progetto alla verifica da parte dell'autorità competente per la valutazione di incidenza della conformità e della congruità del geodatabase di cui al punto 18, lettera c.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dall'Assessore Stefano Vieceli delegato dal Sindaco del Comune di Santa Giustina e dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente Dott. Carlo Moretto, tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime ad unanimità dei presenti (assenti il Presidente della Provincia di Belluno ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica),

parere favorevole

all'approvazione al progetto di "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio – IV e V stralcio" presentato dalla Società Reno de Medici S.p.A. (C.F. e P.IVA. 00883670150) con sede legale in Viale Isonzo 25 – CAP 30125 Milano, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Nel corso della seduta del 10/12/2015, la Commissione Regionale VIA, richiamando il parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento precedentemente reso, viene altresì integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
Nella medesima seduta, la Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, di seguito riportata:

1. <u>Premessa</u>

Con Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, è stato disciplinato il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti.
La Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005" ha fornito gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'AIA fissando i relativi calendari.
La Regione del Veneto ha provveduto, poi, con legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007, ad individuare le categorie di impianti soggetti ad AIA regionale e quelli soggetti ad AIA provinciali.
In particolare, sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale regionale le "discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani" (punto III.4 dell'all. A alla L.R. n. 26/2007).
Con deliberazione n. 1998 del 22 luglio 2008 la Giunta regionale ha fornito infine alcune disposizioni applicative a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 di modifica del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, la Giunta regionale ha stabilito di integrare la procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) prevedendo un'istruttoria congiunta delle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento, e in tale senso l'integrazione della Commissione VIA con il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, rappresentante dell'Amministrazione regionale in detta procedura di AIA, come da DGR n. 2493/2007.
Successivamente, in attuazione a quanto disposto dalla succitata DGR n. 1998/2008, è stata emanata un'apposita Circolare a firma congiunta del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità che reca alcune disposizioni applicative in materia di VIA ed AIA (pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28/11/08).
Ai sensi della succitata circolare, il provvedimento di AIA rilasciato nell'ambito di una procedura congiunta VIA + AIA, legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, demandando ad un successivo provvedimento del Segretario regionale competente la sua autorizzazione all'esercizio.
Con il decreto legislativo n. 128 del 29/06/2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norme in materia ambientale" il D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i. viene abrogato e di fatto sostituito con la parte II del D. Lgs. n. 152/2006 , come aggiornata dallo stesso decreto legislativo.
Con DGRV n. 2794 del 23 novembre 2010 sono stati forniti i primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell' ARPAV ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 33/1985, e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi della succitata deliberazione, il provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti abilita di per sé alla realizzazione dell'impianto, nonché al suo esercizio provvisorio, fino al rilascio o diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.
Sempre ai sensi della DGRV n. 2794/2010, fatti salvi i casi in cui il rilascio dell'A.I.A. che consente l'esercizio ordinario degli impianti/discariche di gestione dei rifiuti possa avvenire nell'ambito del medesimo procedimento che legittima la realizzazione dell'intervento, previo favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l'esercizio ordinario è subordinato al rilascio di uno specifico atto autorizzativo da parte dell'Autorità competente, sulla scorta della documentazione richiamata dalla medesima deliberazione nonché delle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dal c. 7, art. 5 bis della L.R. 33/85) posta in essere dalla Provincia, con l'avvalimento di ARPAV.
L'esercizio provvisorio deve essere comunque preceduto dall'invio di apposita comunicazione recante in allegato l'idonea documentazione prevista dal medesimo provvedimento relativamente a fine lavori, prestazione garanzie finanziarie, documentazione prodotta a seguito dei controlli del PMC e, ove previsto (come nel caso delle discariche) certificato di collaudo delle opere.
Infine con il D.Lgs. n. 46/2014 sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs. n.152/2006 tra cui la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che è stata portata 10, 12 e 16 anni (in base al possesso o meno di certificazione UNI EN ISO 14001:2004 o EMAS) periodo dopo il quale è necessario avviare il procedimento di riesame.
Le modifiche introdotte hanno comportato l'emanazione sia a livello ministeriale che a livello regionale di alcune specifiche direttive volte a fornire le prime indicazioni per la corretta applicazione del nuovo dispositivo normativo. In particolare, vanno citate le D.D.G.R.V. n. 1298 del 22.07.2014, n. 1633 del 09.09.2014 e n. 395 del 31.03.2015 (specifica per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, lett. v – bis del D. Lgs. n. 152/2006).
Inoltre si evidenzia che l'articolo 29-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., prevede che "per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT".

2. <u>Inquadramento territoriale</u>

L'area oggetto di intervento è ubicata nel comune di Santa Giustina al limite del terrazzo alluvionale del fiume Piave internamente allo stabilimento della Ditta Reno De Medici S.p.A., che svolge attività di cartiera, alle quote comprese fra 291 metri e 272 metri s.l.m.
Il comune di Santa Giustina (306 m s.l.m.) è posto nel baricentro dell'ampia Val Belluna, equidistante dai due principali comuni della provincia, Feltre e Belluno. Il territorio e caratterizzato da un esteso e variegato paesaggio di campagne pianeggianti e colline prima di spingersi alle pendici delle vette dolomitiche.
Il territorio comunale si allunga a Nord comprendendo la Val Scura, le sorgenti del torrente Veses e i monti all'interno del Parco delle Dolomiti che danno luogo alle creste occidentali del Gruppo del Pizzocco. A

nordest e separato dal Comune di San Gregorio nelle Alpi dal corso medio del Veses e dai contrafforti del Pizzocco. A Sud esso si allarga fino al Piave, mentre ad oriente per una parte il Cordevole poi la pianura e dolci declivi segnano il confine con il Comune di Sospirolo. Ad Ovest, la distinzione con il Comune di Cesiomaggiore e articolata su registri alternati tra zona montana e collinare fino all'area del torrente Salmenega in prossimità del Piave.
La zona è inserita in un contesto di tipo alpino, circondato dai rilievi montani delle Dolomiti con estesa presenza di latifoglie. Lo Stabilimento, che racchiude una superficie di circa 594.000 m^2, di cui 44.000 m^2 coperti, presenta al suo interno aree a diversa destinazione: aree destinate alle lavorazioni, aree verdi (la maggior parte adibite a prato ed una parte piantumata con piante ad alto fusto - abete, pino e larice) e aree occupate dalle discariche a servizio dello stabilimento.
A livello locale la viabilità principale nell'area è rappresentata dalla SR50 che corre parallela al Piave e costituisce l'asse di collegamento della val Belluna tra Feltre e Ponte nelle Alpi.

3. <u>Stato di fatto e provvedimenti amministrativi</u>

Nella zona ovest dello Stabilimento è presente un'area recintata, separata dalle altre attività, adibita a discariche a servizio dell'attività produttiva.
Nel 1994 la Ditta ha presentato il progetto di un nuovo impianto di smaltimento da realizzare in tre stralci successivi nella zona ovest dello stabilimento. Il progetto generale prevedeva tre vasche di capacità pari 60.000 m^3 ciascuna per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla cartiera.
Attualmente è in fase di coltivazione la terza delle tre vasche previste (III stralcio al progetto generale), mentre gli altri due stralci sono in fase di post gestione.

<u>Situazione autorizzativa</u>
La gestione / post-gestione dei tre stralci attualmente esistenti è regolamentata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività 5.4 rilasciata dalla Regione Veneto con DSR n. 4 del 18/01/2012.
L'esercizio del III stralcio (attualmente in fase di conferimento) è iniziato in data 23/08/2011. I rifiuti conferibili in tale stralcio sono i medesimi richiesti per il progetto in esame ed elencati nei paragrafi successivi.
L'avvio della fase di post- gestione del primo stralcio decorre dal 17/11/2010; l'avvio della fase di post-gestione del secondo stralcio decorre dal 18/01/2012.

<u>Percolato prodotto</u>
I percolati dei tre stralci esistenti vengono convogliati ad una vasca di raccolta ubicata a sud dell'area e rilanciati all'impianto di depurazione dello Stabilimento.
Il percolato del I stralcio di discarica confluisce a gravità alla vasca di raccolta mentre quello del II e III stralcio viene pompato.

<u>Emissioni in atmosfera</u>
Nell'ambito del piano di adeguamento al D.Lgs. 36/03 del I e II Stralcio (2003) era stato previsto l'inserimento nella copertura superficiale finale dello strato di drenaggio del biogas ed un piano di monitoraggio.
Tale piano di monitoraggio prevedeva la verifica mensile delle concentrazioni di CH_4, CO_2, O_2, Sostanze Organiche Volatili (VOC), umidità e temperatura sui camini del biogas esistenti sul primo stralcio, sui piezometri di monitoraggio delle acque di falda e nei pozzetti dei sottoservizi presenti nell'intorno della vasca di raccolta del percolato a valle del I stralcio.
I monitoraggi effettuati sul primo lotto hanno permesso di verificare la presenza di biogas, seppur in situazioni qualitative relativamente deboli e in quantità molto variabili nel tempo in corrispondenza dei camini dell'invaso e la totale assenza negli altri punti di controllo (pozzetti, piezometri, vasca, ecc.).
Nell'ambito del progetto di autorizzazione (2008) per la realizzazione e la gestione del III Stralcio è stata quindi prevista la realizzazione di un sistema di aspirazione e di trattamento del gas estratto per consentire l'allontanamento dello stesso dal corpo discarica di tutti e tre gli stralci (due esistenti ed uno in progetto). Si prevedeva in sintesi di realizzare una serie di pozzi di captazione sui singoli stralci (i pozzi già presenti sul primo stralcio, essendo solo dei camini per la captazione del biogas raccolto nello strato di ghiaia della copertura finale, venivano sostituiti con pozzi nuovi profondi) con invio del gas ad un gruppo di aspirazione (turboaspiratore) e successivo convogliamento ad un impianto di depurazione con biofiltri: le basse concentrazioni di metano infatti non consentivano di prevedere una combustione dello stesso.
Nel 2010, in conformità a quanto richiesto dal provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e gestione del III Stralcio (D.G.R. n.297 del 16/02/2010), veniva predisposto uno specifico dimensionamento del

sistema e successivamente si procedeva alla sua realizzazione in contemporanea con l'esecuzione delle opere di chiusura definitiva del II Stralcio. Il sistema veniva collaudato ed avviato nel novembre 2011.
I risultati del monitoraggio sui pozzi di estrazione eseguito negli anni 2012, 2013 e 2014 sui singoli pozzi di estrazione del I e II stralcio ha consentito di rilevare una percentuale media di CH_4 inferiore a 10% confermando, anche in condizioni dinamiche, la scarsa attitudine alla produzione di biogas dei rifiuti conferiti presso le discariche.

IV e V stralcio
L'area in cui è prevista la realizzazione dei nuovi stralci IV e V risulta ricompresa all'interno dello Stabilimento di proprietà della Reno De Medici e si localizza in adiacenza al perimetro ovest dello stesso.
In sintesi essa risulta delimitata:

- *a Nord dal piazzale asfaltato di stoccaggio delle materie prime,*
- *a Est dalla viabilità asfaltata interna allo stabilimento, in parte utilizzata per stoccaggio delle materie prime,*
- *a Sud dalla recinzione metallica di delimitazione delle discariche esistenti a servizio dello stabilimento (I e II Stralcio in fase di post-gestione e III Stralcio in fase operativa),*
- *a Ovest dalla recinzione metallica plastificata di delimitazione della proprietà Reno de Medici ed oltre ad essa da aree agricole di proprietà di terzi.*

L'area di intervento risulta allo stato attuale priva di manufatti e/o opere con la maggior parte della superficie a prato con presenza in alcune aree di essenze arboree.
Dal punto di vista topografico risultano presenti due superfici pressoché pianeggianti posizionate a differenti quote altimetriche raccordate da un versante con inclinazione pari a circa 30° - 33°:

- *area Sud-Est adiacente alle attuali discariche con quote altimetriche che variano da 281 m a 285 m s.l.m.;*
- *area a Nord adiacente al piazzale di stoccaggio delle materie prime con quote altimetriche maggiori che variano da 290,50 m a 293 m s.l.m.*

Le superfici posizionate nell'area Sud-Ovest presentano invece una morfologia molto variabile, con quote altimetriche che variano da un minimo di 279 m ad un massimo di 287 m s.l.m. per la presenza di accumuli di terreno provenienti da attività di scavo eseguite presso lo stabilimento negli anni passati.

4. Attività istruttoria relativa all'istanza di AIA

Nel maggio del 2015 la Ditta Reno De Medici S.p.A. ha presentato la documentazione relativa alla domanda di AIA descritta di seguito:

- *Scheda A: Informazioni generali;*
- *Scheda B: Dati e notizie sull'impianto attuale;*
- *Scheda D: Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali;*
- *Scheda E: Modalità di gestione degli aspetti ambientali e Piano di monitoraggio;*
- *Sintesi non tecnica;*
- *Allegati:*
  - *A 10 Certificato Camera di Commercio*
  - *A 11 Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito*
  - *A 12 Certificato del Sistema di Gestione Ambientale*
  - *A 13 Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)*
  - *A 14 Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000*
  - *A 15 Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000*
  - *A 16 Zonizzazione acustica comunale*
  - *A 19 Autorizzazione allo scarico delle acque*
  - *A 21 Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti*
  - *A 24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali*
  - *A 25 Schemi a blocchi*
  - *B 18 Relazione tecnica dei processi produttivi*
  - *B 20 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera*
  - *B 21 Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica*

- *B 23 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore*
- *B 24 Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico*
- *D 5 Relazione tecnica su dati meteoclimatici*
- *D 6 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione*
- *D 7 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione*
- *D 8 Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione*
- *D 9 Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità*
- *D 12 Ulteriori identificazioni degli effetti per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione*
- *D 14 Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali*
- *E 3 Descrizione delle modalità di gestione ambientale*
- *E 4 Piano di monitoraggio e controllo*

Successivamente nel luglio 2015 la Ditta Reno De Medici S.p.A. ha presentato la "Relazione di riferimento" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e del DM n. 272/2014.
A seguire nel novembre 2015 sono pervenute ulteriori integrazioni volontarie inerenti alcuni approfondimenti tecnici.
L'istruttoria preliminare, svolta dopo presentazione della domanda e alla luce delle successive integrazioni, ha permesso di verificare la sostanziale e formale completezza della documentazione presentata dalla ditta, così come previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 ter., del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.), e per quanto attinente gli aspetti concernenti l'esercizio dell'attività, rimanendo in capo alla Commissione V.I.A. quanto correlato agli aspetti valutativi dell'impatto ambientale nonché dell'approvazione del progetto dell'impianto.

5. <u>Descrizione dello stato di progetto</u>

I nuovi stralci di discarica in progetto risultano, secondo i disposti cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 classificati ai sensi dell'art. 4 punto b) "Discarica per rifiuti non pericolosi".
La capacità massima di smaltimento risulta pari a complessivi 135.000 m^3 suddivisa nei due stralci operativi come segue:

- *IV stralcio: 67.500 m^3;*
- *V stralcio: 67.500 m^3.*

Gli stralci in progetto svolgeranno esclusivamente la funzione di servizio (ovvero di destino) di parte dei rifiuti prodotti dallo Stabilimento di Santa Giustina; essi sono quindi da intendersi quali "discarica in conto proprio".

<u>Allestimento invasi di progetto</u>
I principali dati dimensionali dell'invaso denominato IV stralcio sono i seguenti:

- *superficie di fondo invaso in scavo: 4.770 m^2*
- *superficie di fondo invaso sistema di impermeabilizzazione: 5.270 m^2*
- *superficie a piano campagna: 10.320 m^2*
- *altezza versanti sistema di impermeabilizzazione: da un minimo di 7,30 m ad un massimo di 10,65 m*
- *capacità volumetrica di deposito rifiuti: 67.500 m^3*

I principali dati dimensionali dell'invaso denominato V stralcio sono i seguenti:

- *superficie di fondo invaso in scavo: 6.120 m^2*
- *superficie di fondo invaso sistema di impermeabilizzazione: 6.630 m^2*
- *superficie a piano campagna: 11.240 m^2*
- *altezza versanti sistema di impermeabilizzazione: da un minimo di 5,22 m ad un massimo di 10,86 m*
- *capacità volumetrica di deposito rifiuti: 67.500 m^3*

Per la realizzazione degli invasi in progetto secondo le specifiche indicate nei capitoli precedenti si prevede lo scavo dei terreni presenti in sito per complessivi 176.098 m^3.
Parte di questi terreni, per complessivi 8.532 m^3, verranno riutilizzati contestualmente alle operazioni di scavo, per la risagomatura delle aree oggetto di intervento al fine di garantire la formazione di nuovi versanti e la risagomatura di parte di quelli esistenti.

Vista la durata della fase autorizzativa e l'incertezza di poter individuare una destinazione per il materiale in esame, si prevede di mantenere all'interno del sito tutti gli ulteriori terreni provenienti dagli scavi.
Il proponente riporta anche nei documenti progettuali che, in fase di progettazione esecutiva, verrà valutata anche la possibilità di un riutilizzo presso un altro sito dei materiali estratti previo comunque lo stoccaggio presso lo stabilimento. In tal caso verrà trasmessa istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art.8 del DM 161/2012, del piano di utilizzo già presentato.
I residui 167.566 m^3 verranno quindi stoccati all'interno dello Stabilimento nella zona a nord adiacente al piazzale di stoccaggio delle materie prime, previa opportuna selezione in fase di scavo, con due finalità:

- *frazione colturale superficiale per complessivi 30.200 m^3 per il successivo riutilizzo finalizzato alla formazione della copertura finale della discarica attualmente in coltivazione (III Stralcio) e dei due invasi in progetto (IV e V stralcio);*
- *ulteriore frazione per complessivi 137.366 m^3 di predisposizione per un futuro ampliamento del rilevato e del piazzale di stoccaggio delle materie prime (solo per la presente frazione potrà essere, in fase esecutiva, valutata la possibilità di riutilizzo presso altro sito).*

Barriera di fondo e sponde
Per quanto riguarda il fondo invaso si prevede la posa dei seguenti strati dal basso verso l'alto:

- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2 di base per separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto (vedi di seguito);*
- *strato di argilla di nuovo apporto dello spessore compattato di 1 m e caratterizzato da una permeabilità pari a k=10^{-9} m/s (steso a strati uniformi compattati con spessore 20cm);*
- *geomembrana in HDPE spessore 2,5mm tipo liscio/liscio posizionata sullo strato in argilla,*
- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2 di protezione geomembrana in HDPE.*

Inoltre si evidenzia come a fronte di una quota massima di scavo di fondo invaso prevista pari a 272,50 m s.l.m. la falda in corrispondenza dell'area di intervento presenta una quota di massima escursione pari a circa 257 m s.l.m. con conseguente franco di circa 15,5 m, maggiore dei 2,00 m richiesti dalla normativa.
Per quanto riguarda le sponde dell'invaso si prevede la posa dei seguenti strati dal basso verso l'alto:

- *barriera geosintetica bentonitica con permeabilità k=2x10^{-11}m/s e spessore 7 mm,*
- *geomembrana in HDPE spessore 2,5 mm tipo liscio/liscio posizionata sulla barriera bentonitica,*
- *tessuto non tessuto 800 gr/m^2.*

Copertura superficiale finale
Nell'ambito del progetto si prevede la realizzazione della seguente struttura multistrato con funzione di copertura superficiale (dall'alto verso il basso):

- *terreno colturale proveniente dagli scavi integrato da terreno colturale di nuovo apporto spessore 1 m,*
- *geocomposito di drenaggio acque meteoriche spessore 6 mm,*
- *riporto argilloso con permeabilità k ≤ 1 x10^{-8} m/s e spessore 0,50 m,*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m^2,*
- *strato di drenaggio biogas proveniente dagli scavi ottenuto mediante separazione meccanica con spessore pari a 0,50 m,*
- *tessuto non tessuto di separazione e filtrazione da 400 g/m^2.*

Gestione del percolato
Il sistema di raccolta del percolato è costituito da una rete di tubazioni fessurate adeguatamente distribuite sul fondo impermeabilizzato dei due invasi posizionate all'interno di uno strato di ghiaia pulita di spessore 50 cm.
Si prevede la realizzazione:

- *di una dorsale principale lungo la direzione di massima pendenza del fondo invaso (da nord-ovest a Sud-Est) con pendenza pari a circa il 2% costituita da tubazione fessurata in HDPE Dest. 315 mm,*
- *di collegamenti secondari disposti a spina di pesce ai lati della dorsale principale (con distanza tra i vari allineamenti pari a circa 20 m ed inclinazione di 45°) ed ad essa collegati tramite pezzi speciali con pendenza pari a circa 1,5% costituiti da tubazioni fessurate in HDPE Dest. 200 mm.*

La dorsale principale nel punto di maggior quota (spigolo nord-ovest) e alcuni dei collegamenti secondari verranno prolungati con tubazioni di pari diametro ma di tipo cieco, in appoggio ai versanti (Dest. 315 e Dest. 200), sino alla sommità degli invasi (+0.50m circa) al fine di garantire la possibilità di eseguire nel futuro operazioni di manutenzione (ispezione, spurgo e pistonaggio) e di conseguenza garantire la continua

operatività del sistema di drenaggio di fondo invaso prevenendo fenomeni di occlusione totale e/o parziale in grado di ridurne l'efficienza.
I prolungamenti in sommità saranno chiusi in testa con apposite flange cieche ed all'atto della realizzazione della copertura finale si procederà ad un loro ulteriore prolungamento al fine di consentirne l'accessibilità anche in fase di post-gestione.
La dorsale principale di ogni fondo invaso sarà collegata, nel punto più depresso in corrispondenza dello spigolo Sud-Est, ad un apposito sistema di estrazione e rilancio del percolato similare a quello installato in fase di costruzione dell'invaso III Stralcio.
Il sistema descritto consentirà un regolare e funzionale allontanamento del percolato in invaso evitando la formazione di battenti. Il percolato verrà inviato alla attuale tubazione di scarico del percolato proveniente dagli invasi di II Stralcio e III Stralcio e di conseguenza all'attuale vasca di raccolta finale (di tutti gli stralci esistenti) posizionata a sud del I Stralcio (vedi elaborato P.07). Da tale vasca il percolato, come avviene già oggi, verrà inviato all'impianto esistente di depurazione delle acque reflue dello stabilimento.

Gestione del biogas
Come indicato in precedenza nell'ambito delle discariche esistenti risulta alla data attuale presente e funzionante un sistema di estrazione, raccolta e biofiltrazione del biogas estratto dagli invasi costituenti il I e II Stralcio in fase di post-gestione (avviato nel novembre 2011).
Il sistema esistente è stato dimensionato nel 2010 effettuando una specifica valutazione sulla possibile produzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti negli invasi di I, II e III Stralcio sulla base dei dati gestionali noti: tipologia e quantità di rifiuti conferiti per ciascun anno di gestione per ciascun stralcio.
La realizzazione dei due nuovi invasi comporta la necessità di determinare le nuove esigenze impiantistiche al fine di garantire la gestione del biogas prodotto anche dai nuovi volumi di rifiuti.
Come previsto già per altri impianti (vedi gestione percolato) il proponente ritiene di operare progettualmente al fine di verificare le possibili sinergie con quanto già installato e funzionante di pertinenza delle attuali discariche.
Nel dettaglio si ritiene di aggiornare, seguendo i criteri e le metodologie adottate nel 2010, le valutazioni sulla possibile produzione quantitativa del biogas prendendo in considerazione i dati gestionali di tutti e cinque gli stralci di discarica (per gli esistenti a consuntivo e per quelli in progetto quelli pianificati) al fine di verificare se gli attuali sistemi siano in grado di garantire, in parte o integralmente, una corretta gestione del gas prodotto.
Le valutazioni finali saranno inoltre confrontate con i dati ad oggi disponibili con riferimento alla percentuale di CH_4 rilevato dai singoli camini di estrazione durante le attività di monitoraggio ambientale considerando che la tipologia di rifiuti che sarà conferita nei due nuovi stralci risulta identica (in quanto sia a codifica CER che a composizione merceologica) a quella depositata negli stralci esistenti.
Verificata l'idoneità dell'attuale sistema di trattamento del biogas nell'ambito del presente progetto si prevede l'esecuzione di una serie di interventi finalizzati a garantire l'estrazione, la raccolta e l'invio al biofiltro del gas che verrà estratto dai due nuovi invasi.
Sulla base dei dati relativi alle produzioni captabili di biogas la massima portata attesa per il futuro risulta stimata, con il modello BIO-5, per l'anno 2025 nello scenario con metano al 30% (LFG_{30}), corrispondente a circa 106 m^3/h.
Considerando tale valore massimo e considerando che il biofiltro attualmente installato garantisce la funzionalità con miscele aventi una concentrazione di metano fino al 20% la capacità complessiva del biofiltro dovrebbe essere considerata, a seguito del nuovo dimensionamento, almeno incrementata del 50% e quindi pari a circa 159 m^3/h.
Dall'analisi delle letture eseguite negli anni 2012, 2013 e 2014 sui singoli pozzi di estrazione del I e II stralcio risulta altresì presente una percentuale media di CH_4 inferiore al 10% (con numerosi punti di estrazione aventi valore puntuale pari a 0).
Il proponente ritiene quindi che il sistema di biofiltrazione attualmente installato, (dimensionato sulla base di una portata nominale massima in ingresso di 150m^3/h, con una concentrazione massima di biogas in ingresso pari al 20% ed una capacità di abbattimento dello stesso pari al 51%) sia in grado di garantire un idoneo trattamento anche del gas prodotto in futuro dagli invasi di IV e V stralcio.

a) Realizzazione nuovi pozzi di captazione biogas

Al fine di garantire la captazione del biogas dal corpo rifiuti dei due nuovi invasi si prevede la realizzazione, in similitudine con quanto già realizzato per il I e II stralcio, di una rete costituita di pozzi verticali aventi una distanza fra di loro variabile tra 30 e 40 m.
Si prevedono:

- *IV stralcio: n.8 pozzi,*
- *V stralcio: n.9 pozzi.*

Ciascun pozzo di captazione sarà caratterizzato dai seguenti elementi caratteristici:

- *perforazione con trivella avente diametro 800mm,*
- *posizionamento all'interno della perforazione di tubazione sonda di captazione del biogas, in polietilene ad alta densità di tipo fessurato Dest.160mm da fondo foro sino alla quota del geocomposito di drenaggio del biogas; oltre tale limite posa di tubazione di pari diametro ma di tipo cieco sino a piano campagna.*
- *posizionamento all'esterno della tubazione fessurata e per tutta la sua profondità di ghiaia lavata con pezzatura 30-50 mm.*
- *posizionamento all'esterno della tubazione cieca di argilla di cava per uno spessore di 50 cm e successivamente terreno colturale sino a piano campagna.*
- *realizzazione nella parte superiore del pozzo di captazione biogas di apposita testa pozzo con lo scopo di convogliare il biogas, aspirato tramite la centrale di aspirazione e combustione, nella tubazione di convogliamento.*

b) Realizzazione rete secondaria di trasporto

Per il collegamento tra ogni singolo pozzo di estrazione ed il collettore di regolazione previsto per ogni stralcio in progetto (vedi capitolo successivo) si prevede la realizzazione di una rete secondaria di trasporto costituita da tubazioni interrate in HDPE Dest.90mm (le tubazioni verranno posate ad una profondità di circa 60 cm all'interno dello strato superficiale della copertura finale).

c) Collettori principali

In corrispondenza di ciascun stralcio in progetto si prevede la posa di un collettore principale di regolazione (a 8 ingressi nel caso del IV stralcio e a 9 ingressi nel caso del V stralcio).

d) Rete principale di trasporto

I due collettori principali saranno collegati ad una tubazione in HDPE Dest.160mm posata interrata in parte lungo la viabilità di progetto ed in parte lungo la viabilità esistente presente tra il II ed il III Stralcio che si innesterà a sua volta sull'attuale tubazione, di pari diametro e materiale, realizzata quale predisposizione per il futuro sistema di estrazione e raccolta del III Stralcio.

Tramite l'utilizzo di tale tubazione il gas potrà essere convogliato all'attuale sistema di aspirazione e biofiltrazione.

La presenza di valvole di sezionamento su ciascun collettore principale consentirà in ogni momento il sezionamento del sistema di pertinenza di ciascun stralcio.

Viabilità di progetto

Al fine di garantire una idonea accessibilità alle discariche in tutte le fasi (costruzione, gestione e post-gestione) si prevede la formazione di una specifica viabilità di progetto adeguata a seconda della fase di riferimento.

Contestualmente all'esecuzione dello scavo ed allestimento degli invasi si prevede la formazione di una viabilità sterrata di cantiere in grado di perimetrare integralmente le discariche e consentire il collegamento con la viabilità asfaltata esistente interna allo stabilimento in corrispondenza dell'attuale limite nord-est dell'invaso di III Stralcio. Tale viabilità sarà costituita essenzialmente dal materiale proveniente dagli scavi.

Durante l'escavazione degli invasi di procederà inoltre alla formazione contestuale di una viabilità di acceso a ciascun fondo tramite pista sterrata con larghezza utile 4,50 m. Così facendo l'allestimento della nuova discarica non comporterà interferenza con l'attuale viabilità a servizio delle discariche esistenti.

Recinzioni ed accessi

A seguito della realizzazione delle opere di formazione dei due nuovi invasi con le annesse operazioni di riprofilatura degli attuali versanti si prevede la rimozione delle attuali recinzioni costituenti il limite nord (ad eccezione della perimetrazione della centralina meteo climatologica) ed il limite est.

Al fine di garantire una separazione integrale tra la futura area destinata alla gestione e post-gestione di tutte le discariche ed il resto dello stabilimento, si prevede la realizzazione di una nuova recinzione metallica plastificata con altezza minima 2,00 m posizionata lungo i limiti est e nord di intervento (viabilità perimetrale invasi).

Si prevede inoltre la formazione di due nuovi accessi carrai:

- *n.1 posizionato in corrispondenza dell'attuale limite nord-est del III Stralcio che costituirà il nuovo punto di collegamento tra la viabilità di stabilimento esistente ed i nuovi invasi per tutte le fasi di costruzione, gestione e post-gestione,*

- *n.1 posizionato in corrispondenza dello spigolo nord-ovest di intervento avente funzione di accesso secondario di collegamento con le aree a verde posizionate a nord dello stabilimento.*

Opere di ripristino ambientale
Sulla superficie delle coperture finali degli invasi vi sarà uno strato utile colturale costituito dallo spessore di 1 m di terreno proveniente dagli scavi, integrato da terreno colturale di nuovo apporto.
Durante le operazioni di sistemazione il terreno verrà sottoposto ad alcune modificazioni sia dal punto di vista fisico che da quello chimico-biologico (frantumazione, concimazione organica).
Per quanto riguarda la preparazione del letto di semina del manto erboso le lavorazioni agronomiche che andranno effettuate prima della semina saranno le seguenti: livellamento del terreno, fresatura incrociata, distribuzione concimi chimici ed ammendanti, erpicatura incrociata e rullatura con rullo liscio.
Successivamente alle fasi di preparazione agronomica si provvederà alla semina del manto erboso.
Si prevede infine la realizzazione di un filare alberato lungo i lati ovest del IV e V Stralcio, in prossimità della recinzione di confine di proprietà ad una distanza non inferiore ai 3m, per una lunghezza complessiva di 209 m (96 m IV stralcio + 113m V stralcio), al fine di mascherare i rilevati delle due discariche.

6. Rifiuti da conferire

I rifiuti che verranno conferiti nei nuovi stralci sono i seguenti:

Codice CER	*Descrizione*
03.03.07	*scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone*
03.03.08	*scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati*
03.03.09	*fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio*
03.03.10	*scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica*
03.03.11	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310*
03.03.99	*rifiuti non specificati altrimenti*
15.01.01	*Imballaggi in carta e cartone*
15.01.06	*imballaggi in materiali misti*
15.02.03	*assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*

7. Piano di Monitoraggio e Controllo

La documentazione AIA presentata nel maggio 2015, poi integrata nei mesi successivi, ai competenti Uffici regionali risulta comprensiva anche del Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto ai sensi della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 36/2003 e relativo agli stralci IV e V, oggetto della richiesta di approvazione.
Tale documento è stato quindi oggetto di analisi e di richiesta di parere agli enti di controllo.
Al riguardo ARPAV – Dipartimento Provinciale di Belluno ha trasmesso il proprio parere di competenza con nota n. 120792 del 09.12.2015.
Si ritiene opportuno prescrivere che la Ditta provveda a redigere un documento unitario che consideri i monitoraggi e controlli dell'intera discarica composta dai cinque stralci.

8. Realizzazione dell'impianto ed esercizio provvisorio – ordinario

Come richiamato nei capitolo precedenti, la discarica di cui trattasi è composta da cinque stralci, compresi quelli oggetto del progetto in esame: due in post-gestione, uno in esercizio e due da allestire.
Nella tabella seguente si riportano le informazioni inerenti i diversi stralci.

	Stralcio I	*Stralcio II*	*Stralcio III*	*Stralcio IV*	*Stralcio V*
Fase	*Gestione post-operativa*	*Gestione post-operativa*	*Gestione operativa*	*Da realizzare*	*Da realizzare*
Progetto	*Approvato con DPGR n. 1736/1995*	*Approvato con DGR n. 94/2000*	*Approvato con DGR n. 297/2010 e n. 771/2010*	*Presentato nel maggio 2015*	*Presentato nel maggio 2015*
Piano di adeguamento	*Approvato con DGR n. 4386/2004*	*Approvato con DGR n. 4386/2004*	*- - -*	*- - -*	*- - -*
Autorizzazione	*DSR n. 4/2012*	*DSR n. 4/2012*	*DSR n. 4/2012*	*- - -*	*- - -*
Aggiornamento del Piano finanziario	*DSR n. 4/2013*	*DSR n. 4/2013*	*DSR n. 4/2013*	*- - -*	*- - -*
Termine Gestione operativa	*- - -*	*- - -*	*31/12/2015*	*31/12/2021*	*31/12/2026*
Termine Gestione post-operativa	*17/11/2040*	*18/01/2042*	*31/12/2045*	*31/12/2051*	*31/12/2056*

Le informazioni relative ai termini della gestione operativa e post operativa sono stati desunti dai piani finanziari approvati e dai provvedimenti autorizzativi in essere.
Alla luce del quadro progettuale e autorizzativo sopra descritto, si configura l'opportunità di unificare il provvedimento che legittima la realizzazione e l'esercizio dell'intera attività di discarica.

Tutto ciò premesso la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dall'Assessore Stefano Vieceli delegato dal Sindaco del Comune di Santa Giustina e dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente Dott. Carlo Moretto (assenti il Presidente della Provincia di Belluno ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica), ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente (che risulta assente), convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, con le prescrizioni che si richiamano in toto, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Reno de Medici S.p.A. (C.F. e P.IVA. 00883670150) con sede legale in Viale Isonzo 25 – CAP 30125 Milano al progetto di "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio – IV e V stralcio", fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di seguito elencate.

Prescrizioni ai fini del rilascio dell'A.I.A.

Termini dell'autorizzazione

1. *E' rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Santa Giustina (BL), su un'area interna allo stabilimento di proprietà della Ditta Reno De Medici identificata dal mappale 21 del foglio 43, per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*
2. *La presente Autorizzazione è rilasciata alla Ditta Reno De Medici S.p.A., con sede legale in Via Isonzo, 25 20135 Milano, C.F. – P. IVA n. 00883670150;*

3. *La Ditta Reno De Medici S.p.A. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*
4. *L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004;*
   a) *In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento;*
   b) *Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e ad ARPAV-DAP Belluno, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;*
   c) *Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;*
5. *Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni;*
   a) *Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);*

<u>Piani finanziari e garanzie finanziarie</u>

6. *Si conferma la validità dei Piani finanziari, trasmessi con nota del 21 dicembre 2012 ed acquisiti al prot. reg.le n. 586 del 2 gennaio 2013, presentati dalla Ditta Reno de Medici S.p.A. relativamente ai lotti I, II e III della discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio in loc. Campo in Comune di S. Giustina (BL) disciplinata dall'AIA di cui al DSR n. 4 del 18 gennaio 2012;*
7. *Entro **quarantacinque giorni** dalla notifica del provvedimento di autorizzazione per l'attività di cui trattasi, per i nuovi stralci IV e V, dovrà essere presentata a Regione, Provincia ed ARPAV una versione aggiornata del Piano finanziario allegato al progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015), che tenga conto delle integrazioni progettuali presentate successivamente (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015) nonché delle prescrizioni impartite dalla Commissione Regionale VIA;*
8. *Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Belluno, entro **quarantacinque giorni** dalla data di rilascio del provvedimento di AIA oggetto del presente parere, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014;*
9. *Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio;*

<u>Gestione post-operativa degli stralci I e II</u>

10. *La gestione post-operativa del I e del II stralcio della discarica dovrà avvenire per un periodo di **trenta anni** a partire rispettivamente dalle date 17.11.2010 e 18.01.2012, così come previsto dal Piano di adeguamento approvato con DGR n. 4386 del 29 dicembre 2004, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003;*
11. *La gestione in fase post operativa del I e del II stralcio della discarica dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al Piano di adeguamento approvato con la DGRV n. 4386 del 29 dicembre 2004;*

<u>Esercizio e gestione dello stralcio III</u>

12. *Circa il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti presso lo stralcio III della discarica, si ritiene che il Gestore debba rifarsi alla tempistica riportata nel Piano finanziario vigente, fatta salva la facoltà dello stesso di presentare motivata istanza relativa a diversa tempistica;*
13. *E' fissato al **30.06.2016**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale presso lo stralcio III della discarica;*
14. *Entro **sessanta giorni** dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, sono tenuti a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Santa Giustina la seguente documentazione:*

a) *il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;*
b) *relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale;*

15. *La gestione post-operativa dello stralcio III dovrà avvenire per un periodo di **30 anni** a partire dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura dello stesso, così come previsto dal corrispondente Piano di gestione allegato al progetto approvato con DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii., fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003;*
16. *La gestione in fase post operativa dello stralcio III dovrà avvenire, una volta chiuso, nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione approvato con la DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii. nonché a quanto prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 273 del 13.01.2010 allegato alla medesima deliberazione;*

Realizzazione, esercizio e gestione degli stralci IV e V

17. *Il presente provvedimento legittima i lavori di realizzazione degli stralci IV e V della discarica, sulla base del progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015) e delle successive integrazioni (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015), nonché delle prescrizioni contenute nel parere sulla compatibilità ambientale e approvazione progetto;*
18. *L'avvio in esercizio provvisorio dei conferimenti di rifiuti presso il IV e V stralcio potrà avvenire, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 e seguenti, della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n. 2794/2010, previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, all'ARPAV-Dap. di Belluno ed al Comune di Santa Giustina di apposita comunicazione, dalla quale risulti:*
    a) *la data di avvio dei conferimenti;*
    b) *il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto;*

    e recante in allegato la seguente documentazione:
    c) *dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;*
    d) *certificato di collaudo delle opere;*
    e) *la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;*
    f) *documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014, calcolate sulla base del Piano finanziario vigente alla data di avvio dei conferimenti;*
19. *L'esercizio ordinario del IV e V stralcio è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii.), poste in essere dalla Provincia di Belluno con l'avvalimento di ARPAV, che dovranno essere trasmesse alla Regione entro i termini previsti dalla DGRV n. 2794/2010;*
20. *E' fissato al **31.12.2021**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti presso lo stralcio IV della discarica;*
21. *E' fissato al **30.06.2022**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale presso lo stralcio IV della discarica;*
22. *E' fissato al **31.12.2026**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti presso lo stralcio V della discarica;*
23. *E' fissato al **30.06.2027**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale presso lo stralcio V della discarica;*
24. *Entro **sessanta giorni** dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, sono tenuti a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Santa Giustina la seguente documentazione:*
    a) *il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;*

b) *relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale;*

25. *La gestione post-operativa degli stralci IV e V dovrà avvenire per un periodo di 30 anni a partire dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura dello stesso;*
26. *La gestione in fase post operativa degli stralci IV e V dovrà avvenire, una volta chiuso, nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015) e delle successive integrazioni (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015), nonché delle prescrizioni contenute nel parere sulla compatibilità ambientale e approvazione progetto;*

Rifiuti conferibili

27. *I rifiuti conferibili nel lotto attivo della discarica di cui trattasi sono quelli prodotti esclusivamente dallo stabilimento di Santa Giustina (BL) della società Reno de Medici S.p.a. ed identificati dai codici CER riportati nella seguente tabella:*

Codice CER	*Descrizione*
03.03.07	*scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone*
03.03.08	*scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati*
03.03.09	*fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio*
03.03.10	*scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica*
03.03.11	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310*
03.03.99	*rifiuti non specificati altrimenti*
15.01.01	*Imballaggi in carta e cartone*
15.01.06	*imballaggi in materiali misti*
15.02.03	*assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*

28. *I rifiuti conferiti devono rispettare i criteri di accettabilità di cui al DM 27.09.2010, così come modificato dal D.M. 24.06.2015;*
29. *Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi;*

Gestione dell'impianto

30. *La discarica deve essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
    a) *per quanto riguarda la gestione dello stralcio III, la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa allegato al progetto approvato con DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii., nonché a quanto prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 273 del 13.01.2010 allegato alla medesima deliberazione;*
    b) *per quanto riguarda la gestione degli stralci IV e V, la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa allegato al progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015) e delle successive integrazioni (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015), nonché delle prescrizioni contenute nel parere sulla compatibilità ambientale e approvazione progetto;*
    c) *il percolato prodotto dalla discarica ed inviato all'impianto di depurazione centralizzato dello stabilimento non è da considerarsi un rifiuto, bensì uno scarico (parziale) di acque reflue industriali;*
31. *In fase di gestione della discarica devono essere altresì rispettate le seguenti prescrizioni:*
    a) *deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio;*

b) deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica; nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza;

c) le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi;

d) nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;

e) si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;

f) dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;

g) dovrà essere effettuata la copertura giornaliera dei materiali volatili o soggetti a dispersione eolica; tale copertura potrà essere effettuata con materiale inerte o con altri rifiuti che non rilascino polveri e non procurino molestie per l'ambiente, e comunque nel rispetto del piano di gestione operativa approvato;

h) a completamento della volumetria di ogni lotto (o sub lotto), o in caso di interruzione prolungata dell'esercizio dovrà essere prevista idonea copertura anche provvisoria ma completa dei rifiuti;

i) il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;

j) lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;

k) la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiamo a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;

l) dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;

m) la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;

n) dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;

o) l'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;

p) le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso, le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;

32. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Santa Giustina (BL) (DPCM 14 novembre 1997);

33. Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:

a) il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dai progetti approvati ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;

b) ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.lgs. n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per singoli lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;

c) ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica, o una parte di essa, potrà essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;

d) anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;

34. *In fase di post – gestione devono essere garantiti l'efficienza del deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento ed il ripristino dei cedimenti differenziali della superficie del corpo di discarica;*

Piano di monitoraggio e controllo

35. *Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali relativi agli stralci IV e V, Reno De Medici S.p.a. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo, acquisito con prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015, fatto salvo quanto di seguito specificato;*
    - *In occasione della stesura dei report annuali, la Ditta deve predisporre delle elaborazioni grafiche dei valori riscontrati nelle analisi del percolato avviato al depuratore e delle acque di falda, con andamenti storici, al fine di caratterizzare l'evoluzione di tali matrici, monitorando l'andamento dei diversi parametri nel tempo ed evidenziando eventuali scostamenti dalla situazione standard;*
36. *Entro **trenta giorni** dalla notifica del provvedimento di autorizzazione per l'attività di cui trattasi, dovrà essere presentata a Regione, Provincia ed ARPAV una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo riferita all'intera discarica costituita dai cinque stralci, che contestualmente recepisca la prescrizione di cui al precedente punto 35, nonché le pertinenti prescrizioni individuate nel parere VIA per la compatibilità ambientale e l'approvazione del progetto. Inoltre, in occasione di tale aggiornamento, i riferimento al DM 27.09.2010 dovranno essere integrati considerando le modifiche introdotte dal DM 24.06.2015;*
37. *Deve essere costantemente garantita la corretta manutenzione e l'efficienza dell'impianto di trattamento del gas da discarica costituito dal biofiltro installato sul lato nord del I lotto, come indicato nell'elaborato B08/004/18 del progetto approvato con DGRV n. 297/2010; le emissioni in uscita dai moduli filtranti dovranno essere monitorate con le modalità e le frequenze previste dal PMC approvato;*
38. *La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, compresa quella di cui al precedente punto 0, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio;*
39. *Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;*
40. *Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC;*
41. *Fermo restando l'obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, il Gestore deve provvedere entro il **28 febbraio** di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso;*
42. *Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
43. *Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore deve attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;*

44. A partire dalla data di notifica del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale, devono intendersi revocati il Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 4 del 18.01.2012 ed i successivi decreti di modifica (n. 35 del 02.05.2012 e n. 4 del 22.03.2013)."

Il Presidente della Commissione VIA nella riunione del 10/12/2015 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.
In data 08/02/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 49898 del 09/02/2016, il proponente ha presentato istanza di accesso agli atti per prendere visione del verbale della Commissione Regionale V.I.A. del 10/12/2015, alla quale la Sezione Coordinamento Attività Operative ha dato seguito con nota prot. n. 57969 del 15/02/2016.
In data 22/02/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 69503 del 23/02/2016, il proponente, in riferimento alle prescrizioni di cui al parere n. 563 del 10/12/2015 ed in particolare alle prescrizioni n.9 e n.10 ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento, ha trasmesso documentazione finalizzata alla puntuale determinazione delle soluzioni tecniche alternative per l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell'invaso.
In data 21/03/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 110748 del 21/03/2016, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa alla precedente nota, riportante ulteriori valutazioni e soluzioni tecniche.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE ALLE PRESCRIZIONI n. 9 E n. 10

Il proponente, in riferimento alle prescrizioni di cui al parere n. 563 del 10/12/2015 ed in particolare alle prescrizioni n.9 e n.10 ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento, in data 22/02/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 69503 del 23/02/2016, ha trasmesso una relazione di "*Analisi della fattibilità tecnica della proposta di prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale formulata dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 10 dicembre 2015*", Rev. 0, datata 15/02/2016.
Nel documento, dopo avere eseguito un'analisi sulle prescrizioni n. 9 e 10 ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento, sono state evidenziate alcune problematiche, con particolare riferimento all'adeguamento delle sponde, con l'utilizzo di argilla, così come previsto dal D. Lgs. 36/03, che hanno richiesto un supplemento di progettazione.
Le principali problematiche emerse riguardano aspetti tecnici, temporali, amministrativi e finanziari.
Per tali motivazioni il proponente ha elaborato una proposta di integrazioni e revisioni progettuali, relative al pacchetto di impermeabilizzazione lungo le pareti della discarica.
Per il *Fondo e Sponde* (primo metro) *dell'Invaso* viene proposto il seguente pacchetto multistrato, a partire dal basso, verso l'alto:

- *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq di base per la separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto;
- *Strato di Argilla* di nuovo apporto dello spessore compattato di 1,00 m e caratterizzato da un coefficiente di permeabilità $k \leq 5 \times 10^{-10}$ m/s, steso a strati uniformi compattati, con spessore pari a 0,20 m;
- *Geomembrana in HDPE*, spessore t = 2,50 mm, tipo liscio/liscio, posizionata sullo strato di argilla;
- *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq a protezione della geomembrana in HDPE;
- *Materiale Drenante*, con spessore $t \geq 0,50$ m.

Per le pareti della discarica si prevede di procedere come segue:

- prosecuzione della soluzione adottata per il fondo, opportunamente adeguata alle prescrizioni della Commissione VIA (argilla con $k \leq 5 \times 10^{-10}$ m/s e spessore t = 1,0 m), sulla sponde nelle zone interessate dalla potenziale presenza di percolato. Si tratta di allestire la barriera con argilla per il primo metro di altezza, lungo tutte le sponde;
- utilizzare per la parte rimanente un materassino bentonitico con prestazioni migliorative, rispetto a quelle presentate nel progetto.

Per la barriera di confinamento delle sponde dell'invaso si propone pertanto il seguente pacchetto multistrato, a partire dal basso verso l'alto:

- *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq, posto alla base, per la separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto, fino alla sommità del raccordo;
- *Raccordo in Argilla* per il primo metro, a partire dall'estradosso di fondo invaso;

- *Geocomposito Bentonitico*, k = 1 x 10^{-11} m/s e spessore t = 7,50 mm;
- *Geomembrana in HDPE*, spessore t = 2,50 mm, tipo liscio/liscio, posta sopra il raccordo e successivamente sopra il geocomposito bentonitico;
- *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq di protezione della geomembrana in HDPE.

La relazione contiene inoltre una verifica idraulica del geosintetico bentonitico sulle sponde a dimostrazione dell'equivalenza con le specifiche imposte dalla vigente normativa (D. Lgs. 36/2003).

NOTA ISTRUTTORIA

Le valutazioni effettuate hanno evidenziato che il pacchetto di impermeabilizzazione del fondo, così come proposto dal proponente, risulta conforme a quanto previsto nel punto 2.4.2 dell'Allegato I del D. Lgs. 36/2003. Per quanto riguarda la soluzione proposta lungo le scarpate, non è stata riscontrata l'equivalenza con quanto previsto nel punto 2.4.2 dell'Allegato I del D. Lgs. 36/2003. Pertanto tale soluzione non risulta idonea.

In base agli esiti delle valutazioni effettuate, il proponente, in data 21/03/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 110748 del 21/03/2016, ha trasmesso un'aggiornamento/integrazione alla relazione di *Analisi della fattibilità tecnica della proposta di prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale formulata dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 10 dicembre 2015 e integrazioni progettuali – Ulteriori Valutazioni*", Rev. 0, datata 18/03/2016.
L'integrazione presentata ha lo scopo di fornire una soluzione alternativa a quella presentata nel documento trasmesso con nota del 23/02/2016, al fine di garantire, anche per le pareti dell'invaso, sia la verifica nel tempo di residenza, che la verifica di velocità all'interno dello strato della barriera geologica di confinamento.
Rispetto alla soluzione precedentemente presentata, si propone la sovrapposizione di due geocompositi bentonitici nella parte sovrastante al raccordo tra il fondo e le sponde degli invasi.
Il confinamento della barriera geologica è pertanto composto dai seguenti elementi, partendo dal basso verso l'alto:

- *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq, posto alla base, per la separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto, fino alla sommità del raccordo;
- *Raccordo in Argilla* per il primo metro, a partire dall'estradosso di fondo invaso;
- *Geocomposito Bentonitico*, k = 7 x 10^{-13} m/s e spessore t = 6,00 mm;
- *Geocomposito Bentonitico*, k = 7 x 10^{-13} m/s e spessore t = 6,00 mm;
- *Geomembrana in HDPE*, spessore t = 2,50 mm, tipo liscio/liscio, posta sopra il raccordo e successivamente sopra il geocomposito bentonitico;
- *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq di protezione della geomembrana in HDPE.

La relazione prosegue fornendo una verifica idraulica del geosintetico bentonitico sulle sponde a dimostrazione dell'equivalenza con le specifiche imposte dalla vigente normativa (D. Lgs. 36/2003). La verifica effettuata riguarda sia il flusso per gravità, utilizzando la relazione di Darcy, che il tempo di residenza, e viene effettuata attraverso il raffronto tra la soluzione standard, così come prevista dal punto 2.4.2 dell'Allegato I del D. Lgs. 36/2003, e quella proposta dal proponente.

NOTA ISTRUTTORIA

La soluzione proposta per l'impermeabilizzazione lungo le scarpate, così come descritta nella relazione integrativa, trasmessa al Dipartimento Ambiente, Sezione Coordinamento Attività Operative, Settore VIA in data 21/03/2016 (prot. n. 110748) risulta equivalente con quanto previsto nel punto 2.4.2 dell'Allegato I del D. Lgs. 36/2003. Pertanto tale soluzione risulta idonea.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Gli elaborati presentati dalla Ditta, ad integrazione del progetto presentato, finalizzati a fornire una soluzione univoca al pacchetto di impermeabilizzazione del fondo e pareti della discarica, e ad aggiornare le prescrizioni 9 e 10 ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento di cui al parere n. 563 del 10/12/2015 sono stati valutati, con riferimento al rispetto di quanto previsto dal punto 2.4.2 dell'Allegato I del D. Lgs. 36/2003 e tenendo conto di quanto riportato nella Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 71/2012 del 17/01/2012, registro Generale n. 27165/2011 posta a riferimento per le prescrizioni da assumersi per la

costituzione della barriera geologica naturale e della barriera di confinamento artificiale su fondo e sponde laterali.

La soluzione prospettata per la barriera di confinamento per il fondo ed il primo metro di parete dell'invaso risulta conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.
Il pacchetto proposto per la rimanente parte delle pareti dell'invaso risulta equivalente al pacchetto standard previsto dal punto 2.4 dell'Allegato I del D. Lgs 36/2003.
La proposta inoltrata dal proponente (relazione trasmessa al Dipartimento Ambiente, Sezione Coordinamento Attività Operative, Settore VIA in data 21/03/2016, prot. n. 110748) risulta pertanto accoglibile.
Si provvede pertanto ad aggiornare le prescrizioni n. 9 e n. 10 ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento di cui al parere n. 563 espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 10/12/2015). Al fine di garantire per l'intera vita della discarica (fase di esercizio e di post esercizio) si è provveduto inoltre ad apportare un'ulteriore prescrizione, relativa al battente del percolato sul fondo dei pozzi di captazione, che dovrà risultare sempre inferiore a 1,00 m.

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Commissario Straordinario ARPAV, il Dott. Livio Baracco, il Dott. Nicola Dell'Acqua e l'Arch. Antenore Quaglio, Componenti esperti della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

all'aggiornamento delle prescrizioni n. 9 e 10 definite ai fini del rilascio della compatibilità ambientale nel parere della Commissione VIA n. 563 espresso nella seduta del 10/12/2015, che si sostituiscono ed integrano con le prescrizioni di seguito indicate:

9. la barriera di contenimento del fondo e del primo metro lungo le pareti dell'invaso sarà composta dal pacchetto multistrato riportato di seguito, a partire dal basso verso l'alto:
   - *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq di base per la separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto;
   - *Strato di Argilla* di nuovo apporto dello spessore compattato di 1,00 m e caratterizzato da un coefficiente di permeabilità $k \leq 5 \times 10^{-10}$ m/s, steso a strati uniformi compattati, con spessore pari a 0,20 m;
   - *Geomembrana in HDPE*, spessore t = 2,50 mm, tipo liscio/liscio, posizionata sullo strato di argilla;
   - *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq a protezione della geomembrana in HDPE;
   - *Materiale Drenante*, con spessore $t \geq 0{,}50$ m.
10. la barriera di contenimento lungo le pareti dell'invaso, a partire da un'altezza di 1,00 m dal fondo fino alla sommità delle stesse sarà composta dal pacchetto multistrato riportato di seguito, a partire dal basso verso l'alto:
   - *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq, posto alla base, per la separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto, fino alla sommità del raccordo;
   - *Raccordo in Argilla* per il primo metro, a partire dall'estradosso di fondo invaso;
   - *Geocomposito Bentonitico*, $k = 7 \times 10^{-13}$ m/s e spessore t = 6,00 mm;
   - *Geocomposito Bentonitico*, $k = 7 \times 10^{-13}$ m/s e spessore t = 6,00 mm;
   - *Geomembrana in HDPE*, spessore t = 2,50 mm, tipo liscio/liscio, posta sopra il raccordo e successivamente sopra il geocomposito bentonitico;
   - *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq di protezione della geomembrana in HDPE.

10 bis. Per l'intera vita della discarica (fase di esercizio e di post esercizio), il battente del percolato sul fondo dei pozzi di captazione dovrà risultare sempre inferiore a 1,00 m.

e conferma il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ed in ordine alla relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015, espresse dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), di cui al parere n. 563 del 10/12/2015 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, ivi contenute, con le modifiche e le integrazioni assentite, che si riportano di seguito integralmente:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, così come modificati e integrati dalle prescrizioni stabilite si intendono vincolati ai fini della realizzazione della discarica;
2. presso l'impianto potranno essere presi in carico, le seguenti tipologie di rifiuti:

Codice CER	Descrizione
03.03.07	*Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone*
03.03.08	*Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati*
03.03.09	*Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio*
03.03.10	*Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica*
03.03.11	*Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10*
03.03.99	*Rifiuti non specificati altrimenti*
15.01.01	*Imballaggi in carta e cartone*
15.01.06	*Imballaggi in materiali misti*
15.02.03	*Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02*

3. dovrà essere tenuto un Registro dei controlli ambientali e un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale;
4. dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
5. è fatto obbligo alla ditta di comunicare ad ARPAV, Provincia e Comune (tramite telefonata e invio di fax e e-mail), entro le 24 ore successive, ogni inconveniente o incidente potenzialmente in grado di influire in modo significativo sull'ambiente nonché ogni superamento dei limiti delle emissioni del proprio impianto che potranno emergere dalle attività di sorveglianza;
6. le strade di accesso, interne all'impianto, dovranno essere mantenute debitamente pulite al fine di non arrecare danni alla popolazione e alla viabilità pubblica. Le aree verdi dovranno essere sfalciate regolarmente e le piante ad alto fusto dovranno essere adeguatamente mantenute e curate secondo le buone norme agronomiche;
7. il soggetto è tenuto ad effettuare la dismissione dell'impianto nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
8. la ditta dovrà mantenere al minimo la produzione del percolato ed effettuare lo smaltimento del refluo per l'intero ciclo di vita della discarica (fase di esercizio e post esercizio) ai sensi della vigente normativa;
9. la barriera di contenimento del fondo e del primo metro lungo le pareti dell'invaso sarà composta dal pacchetto multistrato riportato di seguito, a partire dal basso verso l'alto:
   - *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq di base per la separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto;
   - *Strato di Argilla* di nuovo apporto dello spessore compattato di 1,00 m e caratterizzato da un coefficiente di permeabilità $k \leq 5 \times 10^{-10}$ m/s, steso a strati uniformi compattati, con spessore pari a 0,20 m;
   - *Geomembrana in HDPE*, spessore t = 2,50 mm, tipo liscio/liscio, posizionata sullo strato di argilla;
   - *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq a protezione della geomembrana in HDPE;
   - *Materiale Drenante*, con spessore $t \geq 0{,}50$ m.
10. la barriera di contenimento lungo le pareti dell'invaso, a partire da un'altezza di 1,00 m dal fondo fino alla sommità delle stesse sarà composta dal pacchetto multistrato riportato di seguito, a partire dal basso verso l'alto:

- *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq, posto alla base, per la separazione tra materiale in sito e strato di argilla di nuovo apporto, fino alla sommità del raccordo;
- *Raccordo in Argilla* per il primo metro, a partire dall'estradosso di fondo invaso;
- *Geocomposito Bentonitico*, k = 7 x 10^{-13} m/s e spessore t = 6,00 mm;
- *Geocomposito Bentonitico*, k = 7 x 10^{-13} m/s e spessore t = 6,00 mm;
- *Geomembrana in HDPE*, spessore t = 2,50 mm, tipo liscio/liscio, posta sopra il raccordo e successivamente sopra il geocomposito bentonitico;
- *Tessuto Non Tessuto* da 800 gr/mq di protezione della geomembrana in HDPE.

10 bis. Per l'intera vita della discarica (fase di esercizio e di post esercizio), il battente del percolato sul fondo dei pozzi di captazione dovrà risultare sempre inferiore a 1,00 m.

11. per lo strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, facente parte del pacchetto di copertura sommitale, potranno essere utilizzati i terreni provenienti dalle attività di scavo per l'allestimento dei lotti di discarica, a condizione che tali materiali siano costituiti da ghiaie e/o sabbie grossolane, sottoposte, oltre che a vagliatura, anche a lavaggio, per l'eliminazione delle frazioni fini. I materiali dovranno rientrare all'interno di un fuso granulometrico compreso tra 16 e 64 mm, con frazione fine (passante al setaccio ASTM n. 200) inferiore al 5%. La conformità dei materiali sarà certificata da prove granulometriche di laboratorio, effettuate su campioni rappresentativi ogni 2.000 mc di materiale. Lo spessore dello strato di drenaggio dovrà essere maggiore o uguale a 0,50 m;
12. lo strato di drenaggio posto al di sopra del livello minerale nel pacchetto di copertura sommitale, dovrà essere realizzato con materiali naturali (ghiaie e/o sabbia), aventi medesime caratteristiche di quelle riportate nel punto precedente, e spessore non inferiore a 0,50 m. Le verifiche di conformità saranno eseguite tramite analisi granulometrica, effettuata da laboratorio certificato su campioni rappresentativi ogni 2.000 mc di materiale;
13. per quanto concerne il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, prima del ritiro dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere il proponente dovrà provvedere a produrre apposita relazione, a dimostrazione che le acque di dilavamento non contengono sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, così come previsto dal comma 1, Art. 39, Allegato A, DGR n. 1534 del 03/11/2015;
14. si dovrà realizzare un pozzetto per il campionamento delle acque lungo la linea di smaltimento del sistema di raccolta acque meteo, prima del punto di confluenza con la condotta di scarico dello stabilimento. Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio, aggiornando il PMC, che stabilisca i parametri da determinare e la frequenza dei campionamenti, da sottoporre ad ARPAV per la valutazione e successivo rilascio del parere di competenza, prima dell'inizio della fase di esercizio sui nuovi lotti di discarica;
15. dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Settore Pianificazione Ambientale nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 198/2015 del 01/12/2015, che si riportano di seguito:
    15.1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla DGR n. 2299/2014 e di seguito riportate: A10 "Sistemazione-ristrutturazione fondiaria", C01.07 "Attività minerarie ed estrattive non elencate in precedenza", D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", E03.01 "Discariche per rifiuti non pericolosi", G01.03 "Attività con veicoli motorizzati", H02.02 "Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di smaltimento dei rifiuti", H04 "Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
    15.2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la DGR n. 2200/2014 (e in particolare rispetto per: Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Triturus carnifex, Caprimulgus europaeus) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
    15.3. di prevedere, in relazione a eventuali situazioni di fuoriuscita di percolato dai bacini, gli opportuni accorgimenti tecnici e gestionali (anche ausiliari a quelli di progetto) necessari per garantire il rispetto della qualità delle acque superficiali e sotterranee per l'intera durata di realizzazione, esercizio e post-esercizio degli stralci IV e V della discarica in argomento;
    15.4. di delimitare le aree di cantiere, sia fisse che mobili, con barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare ogni ulteriore

misura precauzionale atta a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti, in particolare durante il relativo periodo riproduttivo;

15.5. di provvedere all'utilizzo di specie autoctone e di origine certificata per gli eventuali impianti delle specie arboree e arbustive (e coerenti con la locale serie del geosigmeto igrofilo della vegetazione perialveale) e all'utilizzo di sementi o fiorume esclusivamente di provenienza locale (ed ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione) per il riverdimento;

15.6. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte);

15.7. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per l'approntamento e la chiusura di ciascuno stralcio;

15.8. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione della variante in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla DGR n. 2299/2014;

15.9. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

15.10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

15.11. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla DGR n. 2299.2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni;

a) Il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);

b) Il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;

15.12. di subordinare l'avvio delle attività di scavo per la realizzazione della savanella di progetto alla verifica da parte dell'autorità competente per la valutazione di incidenza della conformità e della congruità del geodatabase di cui al punto 18, lettera c.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal delegato dal Sindaco del Comune di Santa Giustina, tenuto conto del parere ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime ad unanimità dei presenti (assenti il Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, il Presidente della Provincia di Belluno ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica),

parere favorevole

alla conferma dell'autorizzazione al progetto di "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio – IV e V stralcio" presentato dalla Società Reno de Medici S.p.A. (C.F. e P.IVA. 00883670150) con sede legale in Viale Isonzo 25 – CAP 30125 Milano, resa col parere n. 563 del 10/12/2015, in conformità al progetto

presentato e alle successive integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate con le modifiche ed integrazioni assentite.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal delegato dal Sindaco del Comune di Santa Giustina, ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già resi, con le prescrizioni che si richiamano in toto e le modifiche ed integrazioni assentite, esprime all'unanimità dei presenti (assenti il Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente, il Presidente della Provincia di Belluno ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica),

parere favorevole

alla conferma del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Reno de Medici S.p.A. (C.F. e P.IVA. 00883670150) con sede legale in Viale Isonzo 25 – CAP 30125 Milano al progetto di "Discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio – IV e V stralcio", resa col parere n. 563 del 10/12/2015, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate che si riportano di seguito integralmente.

Prescrizioni A.I.A.

Termini dell'autorizzazione

1. E' rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Santa Giustina (BL), su un'area interna allo stabilimento di proprietà della Ditta Reno De Medici identificata dal mappale 21 del foglio 43, per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
2. La presente Autorizzazione è rilasciata alla Ditta Reno De Medici S.p.A., con sede legale in Via Isonzo, 25 20135 Milano, C.F. – P. IVA n. 00883670150;
3. La Ditta Reno De Medici S.p.A. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente atto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004;
    a) In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento;
    b) Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e ad ARPAV-DAP Belluno, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
    c) Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
5. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni;
    a) Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);

Piani finanziari e garanzie finanziarie

6. Si conferma la validità dei Piani finanziari, trasmessi con nota del 21 dicembre 2012 ed acquisiti al prot. reg.le n. 586 del 2 gennaio 2013, presentati dalla Ditta Reno de Medici S.p.A. relativamente ai lotti I, II e III della discarica per rifiuti non pericolosi in conto proprio in loc. Campo in Comune di S. Giustina (BL) disciplinata dall'AIA di cui al DSR n. 4 del 18 gennaio 2012;
7. Entro **quarantacinque giorni** dalla notifica del provvedimento di autorizzazione per l'attività di cui trattasi, per i nuovi stralci IV e V, dovrà essere presentata a Regione, Provincia ed ARPAV una versione aggiornata del Piano finanziario allegato al progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015), che tenga conto delle integrazioni progettuali presentate successivamente (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787

del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015) nonché delle prescrizioni impartite dalla Commissione Regionale VIA;

8. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Belluno, entro **quarantacinque giorni** dalla data di rilascio del provvedimento di AIA oggetto del presente parere, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014;
9. Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio;

Gestione post-operativa degli stralci I e II

10. La gestione post-operativa del I e del II stralcio della discarica dovrà avvenire per un periodo di **trenta anni** a partire rispettivamente dalle date 17.11.2010 e 18.01.2012, così come previsto dal Piano di adeguamento approvato con DGR n. 4386 del 29 dicembre 2004, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003;
11. La gestione in fase post operativa del I e del II stralcio della discarica dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al Piano di adeguamento approvato con la DGRV n. 4386 del 29 dicembre 2004;

Esercizio e gestione dello stralcio III

12. Circa il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti presso lo stralcio III della discarica, si ritiene che il Gestore debba rifarsi alla tempistica riportata nel Piano finanziario vigente, fatta salva la facoltà dello stesso di presentare motivata istanza relativa a diversa tempistica;
13. E' fissato al **30.06.2016**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale presso lo stralcio III della discarica;
14. Entro **sessanta giorni** dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, sono tenuti a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Santa Giustina la seguente documentazione:
    a) il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;
    b) relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale;
15. La gestione post-operativa dello stralcio III dovrà avvenire per un periodo di **30 anni** a partire dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura dello stesso, così come previsto dal corrispondente Piano di gestione allegato al progetto approvato con DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii., fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003;
16. La gestione in fase post operativa dello stralcio III dovrà avvenire, una volta chiuso, nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione approvato con la DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii. nonché a quanto prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 273 del 13.01.2010 allegato alla medesima deliberazione;

Realizzazione, esercizio e gestione degli stralci IV e V

17. Il presente provvedimento legittima i lavori di realizzazione degli stralci IV e V della discarica, sulla base del progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015) e delle successive integrazioni (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015), nonché delle prescrizioni contenute nel parere sulla compatibilità ambientale e approvazione progetto;
18. L'avvio in esercizio provvisorio dei conferimenti di rifiuti presso il IV e V stralcio potrà avvenire, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 e seguenti, della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n. 2794/2010, previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, all'ARPAV-Dap. di Belluno ed al Comune di Santa Giustina di apposita comunicazione, dalla quale risulti:
    a) la data di avvio dei conferimenti;
    b) il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto;

    e recante in allegato la seguente documentazione:

c) dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
d) certificato di collaudo delle opere;
e) la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
f) documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014, calcolate sulla base del Piano finanziario vigente alla data di avvio dei conferimenti;

19. L'esercizio ordinario del IV e V stralcio è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii.), poste in essere dalla Provincia di Belluno con l'avvalimento di ARPAV, che dovranno essere trasmesse alla Regione entro i termini previsti dalla DGRV n. 2794/2010;
20. E' fissato al **31.12.2021**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti presso lo stralcio IV della discarica;
21. E' fissato al **30.06.2022**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale presso lo stralcio IV della discarica;
22. E' fissato al **31.12.2026**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti presso lo stralcio V della discarica;
23. E' fissato al **30.06.2027**, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale presso lo stralcio V della discarica;
24. Entro **sessanta giorni** dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, sono tenuti a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Santa Giustina la seguente documentazione:
    a) il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;
    b) relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale;
25. La gestione post-operativa degli stralci IV e V dovrà avvenire per un periodo di 30 anni a partire dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura dello stesso;
26. La gestione in fase post operativa degli stralci IV e V dovrà avvenire, una volta chiuso, nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015) e delle successive integrazioni (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015), nonché delle prescrizioni contenute nel parere sulla compatibilità ambientale e approvazione progetto;

Rifiuti conferibili

27. I rifiuti conferibili nel lotto attivo della discarica di cui trattasi sono quelli prodotti esclusivamente dallo stabilimento di Santa Giustina (BL) della società Reno de Medici S.p.a. ed identificati dai codici CER riportati nella seguente tabella:

Codice CER	Descrizione
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
030399	rifiuti non specificati altrimenti

150101	Imballaggi in carta e cartone
150106	imballaggi in materiali misti
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

28. I rifiuti conferiti devono rispettare i criteri di accettabilità di cui al DM 27.09.2010, così come modificato dal D.M. 24.06.2015;
29. Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi;

Gestione dell'impianto

30. La discarica deve essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    a) per quanto riguarda la gestione dello stralcio III, la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa allegato al progetto approvato con DGRV n. 297 del 16 febbraio 2010 e ss.mm.ii., nonché a quanto prescritto dalla Commissione regionale VIA nel parere n. 273 del 13.01.2010 allegato alla medesima deliberazione;
    b) per quanto riguarda la gestione degli stralci IV e V, la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa allegato al progetto presentato nel maggio 2015 (acquisito con prot. reg. n. 215792 del 22.05.2015) e delle successive integrazioni (prot. reg. n. 296534 del 17.07.2015, prot. reg. n. 467011 del 17.11.2015, n. 488787 del 30.11.2015, prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015), nonché delle prescrizioni contenute nel parere sulla compatibilità ambientale e approvazione progetto;
    c) il percolato prodotto dalla discarica ed inviato all'impianto di depurazione centralizzato dello stabilimento non è da considerarsi un rifiuto, bensì uno scarico (parziale) di acque reflue industriali;
31. In fase di gestione della discarica devono essere altresì rispettate le seguenti prescrizioni:
    a) deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio;
    b) deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica; nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza;
    c) le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi;
    d) nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
    e) si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
    f) dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
    g) dovrà essere effettuata la copertura giornaliera dei materiali volatili o soggetti a dispersione eolica; tale copertura potrà essere effettuata con materiale inerte o con altri rifiuti che non rilascino polveri e non procurino molestie per l'ambiente, e comunque nel rispetto del piano di gestione operativa approvato;
    h) a completamento della volumetria di ogni lotto (o sub lotto), o in caso di interruzione prolungata dell'esercizio dovrà essere prevista idonea copertura anche provvisoria ma completa dei rifiuti;
    i) il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;
    j) lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
    k) la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiamo a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;

l) dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
m) la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;
n) dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
o) l'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
p) le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso, le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;

32. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Santa Giustina (BL) (DPCM 14 novembre 1997);
33. Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
    a) il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dai progetti approvati ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
    b) ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.lgs. n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata, anche per singoli lotti, solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
    c) ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica, o una parte di essa, potrà essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
    d) anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;
34. In fase di post – gestione devono essere garantiti l'efficienza del deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento ed il ripristino dei cedimenti differenziali della superficie del corpo di discarica;

Piano di monitoraggio e controllo

35. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali relativi agli stralci IV e V, Reno De Medici S.p.a. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo, acquisito con prot. reg. n. 498678 del 07.12.2015, fatto salvo quanto di seguito specificato;
    - In occasione della stesura dei report annuali, la Ditta deve predisporre delle elaborazioni grafiche dei valori riscontrati nelle analisi del percolato avviato al depuratore e delle acque di falda, con andamenti storici, al fine di caratterizzare l'evoluzione di tali matrici, monitorando l'andamento dei diversi parametri nel tempo ed evidenziando eventuali scostamenti dalla situazione standard;
36. Entro **trenta giorni** dalla notifica del provvedimento di autorizzazione per l'attività di cui trattasi, dovrà essere presentata a Regione, Provincia ed ARPAV una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo riferita all'intera discarica costituita dai cinque stralci, che contestualmente recepisca la prescrizione di cui al precedente punto 35, nonché le pertinenti prescrizioni individuate nel parere VIA per la compatibilità ambientale e l'approvazione del progetto. Inoltre, in occasione di tale aggiornamento, i riferimento al DM 27.09.2010 dovranno essere integrati considerando le modifiche introdotte dal DM 24.06.2015;
37. Deve essere costantemente garantita la corretta manutenzione e l'efficienza dell'impianto di trattamento del gas da discarica costituito dal biofiltro installato sul lato nord del I lotto, come indicato nell'elaborato B08/004/18 del progetto approvato con DGRV n. 297/2010; le emissioni in uscita dai moduli filtranti dovranno essere monitorate con le modalità e le frequenze previste dal PMC approvato;
38. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC,

compresa quella di cui al precedente punto 0, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio;

39. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
40. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC;
41. Fermo restando l'obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, il Gestore deve provvedere entro il **28 febbraio** di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteoclimatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso;
42. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
43. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore deve attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;
44. A partire dalla data di notifica del provvedimento finale di competenza della Giunta regionale, devono intendersi revocati il Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 4 del 18.01.2012 ed i successivi decreti di modifica (n. 35 del 02.05.2012 e n. 4 del 22.03.2013).

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

VISTO: Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 42 elaborati di cui al seguente elenco.

	Titolo Elaborato		Data Consegna
1	S.01	Studio d'Impatto Ambientale	Maggio 2015
2	S.02	Studio D'Incidenza Ambientale	Novembre 2015
3	S.03	Inquadramento territoriale ed urbanistico	Maggio 2015
4	S.04	Relazione con gli strumenti di programmazione e pianificazione – Vincoli idrogeologici ed ambientali	Maggio 2015
5	S.05	Carta geologica, idrologica ed idrogeologica	Maggio 2015
6	S.06	Sezioni stratigrafiche	Maggio 2015
7	S.07	Piezometria statica marzo 2015	Maggio 2015
8	S.08	Carta dell'uso del suolo	Maggio 2015
9	S.09	Valutazione previsionale di impatto acustico	Maggio 2015
10	S.10	Elenco allegati e allegati relativi alla procedura di AIA	Maggio 2015
11	S.11	Schede relative alla procedura di AIA	Maggio 2015
12	S.12	Piano di monitoraggio e controllo	Dicembre 2015
13	S.13	Elenco autorizzazioni, nullaosta e pareri da acquisire	Maggio 2015
14	S.14	Sintesi non tecnica	Maggio 2015
15	P.01	Relazione tecnica-descrittiva	Maggio 2015
16	P.02	Relazione geologico-idrogeologica	Maggio 2015
17	P.03	Relazione geotecnica	Maggio 2015
18	P.04	Relazione idrologico-idraulica e di compatibilità idraulica	Maggio 2015
19	P.05	Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DM 10 agosto 2012 n.161	Maggio 2015
20	P.06	Computo metrico estimativo	Maggio 2015
21	P.07	Stato di fatto – Schema planimetrico area discariche	Maggio 2015
22	P.08	Stato di fatto – Planimetria area di intervento	Maggio 2015
23	P.09	Stato di fatto – Sezioni	Maggio 2015
24	P.10	Opere in progetto – Allestimento invaso – Planimetria	Maggio 2015
25	P.11	Opere in progetto – Allestimento invaso – Sezioni	Maggio 2015
26	P.12	Opere in progetto – Sistemi di impermeabilizzazione e di drenaggio del percolato – Planimetrie e particolari	Maggio 2015
27	P.13	Opere in progetto – Sistemi di impermeabilizzazione e di drenaggio del percolato – Sez e particolare costruttivo	Maggio 2015
28	P.14	Opere in progetto – Copertura superficiale finale e gestione biogas – Planimetrie e particolari	Novembre 2015
29	P.15	Opere in progetto – Copertura superficiale finale – Sezioni e particolare costruttivo	Novembre 2015
30	P.16	Sistemi di estrazione e rilancio del percolato da fondo invaso – Sistemi di estrazione e regolazione biogas	Maggio 2015
31	P.17	Piano di gestione operativa	Maggio 2015
32	P.18	Piano di gestione post-operativa	Maggio 2015
33	P.19	Piano di ripristino ambientale	Maggio 2015
34	P.20	Piano di sicurezza ai sensi dell'art. 22 della LR 3/2000	Maggio 2015
35	P.21	Piano Economico Finanziario	Maggio 2015
36	S.15	Relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014	Luglio 2015
37	I.01	Documentazione integrativa – Relazione	Novembre 2015
38	I.02	Documentazione integrativa – Piezometrica statica anni 2012-2013-2014	Novembre 2015
39	I.03	Documentazione integrativa – Opere in progetto – Conferimento dei rifiuti al termine della coltivazione (non assestati) – Planimetria e particolare costruttivo	Novembre 2015
40	I.04	Documentazione integrativa – Opere in progetto – Conferimento dei rifiuti al termine della coltivazione (non assestati) – Sezioni	Novembre 2015
41	P.02	Analisi della fattibilità tecnica della "proposta di prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale" formulata dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 10/12/2015	Febbraio 2016
42	P.02	Analisi della fattibilità tecnica della "proposta di prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale" formulata dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 10/12/2015 – ulteriori valutazioni	Marzo 2016

(Codice interno: 323889)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 760 del 27 maggio 2016

WATER & SOIL REMEDIATION S.r.l. Centro di eccellenza recupero risorse naturali. Comune di localizzazione: Sorgà (VR). Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 59/2005, L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., DGR n. 16/2014. Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale al progetto di centro di eccellenza recupero risorse naturali in Comune di Sorgà (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla società Water & Soil Remediation S.r.l., in data 26/1/2010; - richiesta di sospensione dell'istruttoria da parte della società Water & Soil Remediation S.r.l., in data 18/9/2010; - richiesta di prosecuzione dell'istruttoria da parte della società Water & Soil Remediation S.r.l., in data 11/7/2014; - parere non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 28/1/2015; - formale comunicazione alla società Water & Soil Remediation S.r.l. in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 23/2/2015; - parere non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23/9/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con nota del 25/1/2010, ricevuta con prot. n.42141del 26/1/2010, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Water & Soil Remediation S.r.l. con sede legale a Levata di Curtatone (MN) in Via Donatori di Sangue 13 (C.F. 01688960200), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308/2009 e 327/2009), del D. Lgs. 59/2005 e della L.R. 26/2007.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 2/6/2010 sul quotidiano "L'Arena" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Sorgà (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 16/6/2010 presso il Teatro Parrocchiale di Bonferraro a Sorgà.

In data 24/5/2010 gli uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 289152 copia della relazione di screening di incidenza ambientalealla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi con Relazione Istruttoria Tecnica n. 42 del 28/6/2010 (acquisita con protocollo n. 365355 del 2/7/2010) ha espresso parere favorevole sulla relazione di screening di incidenza ambientale presentata.

Con nota del 18/9/2010, ricevuta con prot. n. 493038 del 20/9/2010, la società Water & Soil Remediation S.r.l. ha richiesto la sospensione del procedimento istruttorio sino al deposito della relazione che la medesima intendeva presentare in risposta e chiarimento alle motivazioni del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Provinciale VIA di Verona (parere n. 264 del 27/8/2010 e relativa DGP n. 195 del 9/9/2010).

Con nota del 12/11/2010, prot. n. 593406 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta la sospensione dell'istruttoria in quanto ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.07.1997, n. 27, in data 22 settembre 2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15 marzo 2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A..

L'Unità Complessa V.I.A., con note del 6/8/2012 (prot. n. 361441) e del 20/3/2014 (prot. n. 122202), ha richiesto alla società proponente chiarimenti in merito all'effettivo interesse al proseguimento della procedura. La società Water & Soil Remediation S.r.l. ha risposto con nota del 18/4/2014 (ricevuta con prot. n. 176408 del 22/4/2014) confermando il proprio interesse al

perseguimento della procedura.

In data 3/7/2014 (ricevuta con prot. n. 297943 del 11/7/2014) la medesima società ha inviato documentazione di chiarimento a quanto esposto nel succitato parere provinciale, chiedendo contestualmente la prosecuzione dell'istruttoria.

In data 7/10/2014 è stata trasmessa, con nota prot. n. 418585, all'Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, copia della documentazione di progetto presentata dal proponente per l'espressione del parere ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 16/02/2010, n. 11 e dalla D.G.R.V. n. 1210/2010.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 22/10/2014.

L'Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso ha comunicato con nota prot. n. 106933 del 28/10/2014, ricevuta il 6/11/2014 con prot. n. 468386, il proprio parere favorevole per le sole operazioni di recupero, a seguito del quale la Provincia di Verona non si è espressa con il proprio parere di competenza. Con nota del 28/11/2014 prot. n. 511771 è stata richiesta la determinazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010.

In data 28/11/2014, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Sono pervenuti pareri, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulati dai seguenti soggetti:

- Legambiente Verona (ricevuto con prot. n. 406013 del 26/7/2010);
- Comune di Sorgà (ricevuto con prot. n. 428227 del 6/8/2010);
- Comitato Salvaguardia Salute Pubblica di Sorgà (ricevuto con prot. n. 427668 del 6/8/2010);
- Comune di Sorgà (ricevuto con prot. n. 429913 del 9/8/2010);
- Provincia di Verona (ricevuto con prot. n. 506678del 27/9/2010);
- Comune di Castelbelforte (ricevuto con prot. n. 527276 del 7/10/2010);
- Comune di Nogara (ricevuto con prot. n. 428327 del 13/10/2014);

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolta, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori in data 15/1/2015.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 501 in data 28/1/2015, **Allegato A**al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale, hanno comunicato alla società Water & Soil Remediation S.r.l., con nota prot. n. 75947 del 23/2/2015, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Con nota del 24/3/2015 (ricevuta con prot. n. 129151 del 26/3/2016) la società Water & Soil Remediation S.r.l., non condividendo le conclusioni della Commissione Via, ne chiedeva la revoca e l'assegnazione di un termine di 120 giorni al fine di integrare la documentazione presentata.

Con nota prot. n. 174252 del 24/4/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto, ribadendo quanto evidenziato dalla Commissione VIA in merito alla oggettiva carenza di alcuni aspetti fondamentali della documentazione progettuale presentata, conferma la validità della comunicazione effettuata il 23/2/2015 e le motivazioni ivi espresse, assegnando alla società proponente 60 giorni per la presentazione delle relative osservazioni.

La società Water & Soil Remediation S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni con nota del 18/6/2015, ricevuta con prot. n. 253994 del 19/6/2015.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolta, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori in data 30/7/2015.

Con parere n. 546 del 23/9/2015, **Allegato B**al presente provvedimento, confermando il proprio parere espresso in data 28/1/2015, la Commissione regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non si è proceduto all'autorizzazione dell'intervento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 3/2000

VISTA la DGR n. 3173/2006 e la DGR 2299/2014;

VISTA la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008 e la DGR n. 16 del 14/01/2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA le DGR n. 308/2009 e n. 327/2009;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 28/1/2015;

VISTO il parere n. 501 in data 28/1/2015, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 11/2/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 28/1/2015;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 23/9/2015;

VISTO il parere n. 546 del 23/9/2015, **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 6/10/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 23/9/2015;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 501 in data 28/1/2015**, Allegato A** al presente provvedimento, e n. 546 del 23/9/2015, **Allegato B** al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla società Water & Soil Remediation S.r.l. con sede legale a Levata di Curtatone (MN) in Via Donatori di Sangue 13 (C.F. 01688960200), per le motivazioni indicate nel parere n. 501 del 28/1/2015**, Allegato A** al presente provvedimento, e n. 546 del 23/9/2015, **Allegato B** al presente provvedimento;

4. di non autorizzare, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, il progetto proposto dalla società Water & Soil Remediation S.r.l. con sede legale a Levata di Curtatone (MN) in Via Donatori di Sangue 13 (C.F. 01688960200);

5. di non rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, alla società Water & Soil Remediation S.r.l. con sede legale a Levata di Curtatone (MN) in Via Donatori di Sangue 13 (C.F.

01688960200);

6. di trasmettere la presente deliberazione alla società Water & Soil Remediation S.r.l. con sede legale a Levata di Curtatone (MN) in Via Donatori di Sangue 13 (PEC: remediation@pec.wsr.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Sorgà e al Comune di Nogara (VR), alla Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona, alla Sezione Tutela Ambiente, alla Sezione Urbanistica, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

8. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 501 del 28/1/2015

Oggetto: WATER & SOIL REMEDIATION S.r.l. – Centro di eccellenza recupero risorse naturali – Comune di localizzazione: Sorgà (VR) - Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 59/2005, L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., DGR n. 16/2014.

PREMESSA

Con nota del 25/1/2010, ricevuta con prot. n. 42141 del 26/1/2010, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Water & Soil Remediation S.r.l. con sede legale a Levata di Curtatone (MN) in Via Donatori di Sangue 13 (C.F. 01688960200), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308/2009 e 327/2009), del D. Lgs. 59/2005 e della L.R. 26/2007.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 2/6/2010 sul quotidiano "L'Arena" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Sorgà (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 16/6/2010 presso il Teatro Parrocchiale di Bonferraro a Sorgà.

In data 24/5/2010 gli uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 289152 copia della relazione di screening di incidenza ambientale alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi con Relazione Istruttoria Tecnica n. 42 del 28/6/2010 (acquisita con protocollo n. 365355 del 2/7/2010) ha espresso parere favorevole sulla relazione di screening di incidenza ambientale presentata.

Con nota del 18/9/2010, ricevuta con prot. n. 493038 del 20/9/2010, la società Water & Soil Remediation S.r.l. ha richiesto la sospensione del procedimento istruttorio sino al deposito della relazione che la medesima intendeva presentare in risposta e chiarimento alle motivazioni del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Provinciale VIA di Verona (parere n. 264 del 27/8/2010 e relativa DGP n. 195 del 9/9/2010).

Con nota del 12/11/2010, prot. n. 593406 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta la sospensione dell'istruttoria in quanto ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.07.1997, n. 27, in data 22 settembre 2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15 marzo 2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A..

L'Unità Complessa V.I.A., con note del 6/8/2012 (prot. n. 361441) e del 20/3/2014 (prot. n. 122202), ha richiesto alla società proponente chiarimenti in merito all'effettivo interesse al proseguimento della

procedura. La società Water & Soil Remediation S.r.l. ha risposto con nota del 18/4/2014 (ricevuta con prot. n. 176408 del 22/4/2014) confermando il proprio interesse al perseguimento della procedura.

In data 3/7/2014 (ricevuta con prot. n. 297943 del 11/7/2014) la medesima società ha inviato documentazione di chiarimento a quanto esposto nel succitato parere provinciale, chiedendo contestualmente la prosecuzione dell'istruttoria.

Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 22/10/2014.

Sono pervenuti pareri, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulati dai seguenti soggetti:

- Legambiente Verona (ricevuto con prot. n. 406013 del 26/7/2010);
- Comune di Sorgà (ricevuto con prot. n. 428227 del 6/8/2010);
- Comitato Salvaguardia Salute Pubblica di Sorgà (ricevuto con prot. n. 427668 del 6/8/2010);
- Comune di Sorgà (ricevuto con prot. n. 429913 del 9/8/2010);
- Provincia di Verona (ricevuto con prot. n. 506678 del 27/9/2010);
- Comune di Castelbelforte (ricevuto con prot. n. 527276 del 7/10/2010);
- Comune di Nogara (ricevuto con prot. n. 428327 del 13/10/2014);

In data 28/11/2014, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

In data 7/10/2014 è stata trasmessa, con nota prot. n. 418585, all'Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, copia della documentazione di progetto presentata dal proponente per l'espressione del parere ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 16/02/2010, n. 11 e dalla D.G.R.V. n. 1210/2010.

L'Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso ha comunicato con nota prot. n. 106933 del 28/10/2014, ricevuta il 6/11/2014 con prot. n. 468386, il proprio parere favorevole per le sole operazioni di recupero, a seguito del quale la Provincia di Verona non si è espressa con il proprio parere di competenza. Con nota del 28/11/2014 prot. n. 511771 è stata richiesta la determinazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolta, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori in data 15/1/2015.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 28/1/2015, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii.

La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 28/1/2015, è stata integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

VALUTAZIONI SULLO SIA E SUL PROGETTO

Lo Studio d'Impatto Ambientale, dopo la richiesta di sospensione del procedimento da parte del Proponente a seguito del parere negativo della Provincia di VR del 21.09.2010, non ha subito dal gennaio 2010 - data di presentazione dell'istanza - alcun aggiornamento né per quanto riguarda il Quadro Programmatico né per quanto riguarda il Quadro Ambientale.

ALLEGATOA alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

Lo SIA risulta, inoltre, inadeguato per quanto riguarda la completezza del quadro ambientale e del quadro progettuale.

La Richiesta di riavvio, inviata in data 3/7/2014 e ricevuta con prot. n. 297943 del 11/7/2014, è stata accompagnata da una relazione di chiarimenti riguardante il Parere negativo della Commissione V.I.A. della Provincia di Verona del 27 agosto 2010, acquisita agli atti della Regione Veneto quale parere endoprocedimentale in data 21 ottobre 2010.

Obiettivi del progetto

Il progetto propone la realizzazione di un centro di trattamento dì rifiuti, in parte dichiarati come riciclabili, sia di natura liquida che solida, volta a consentire, dopo lavorazione definita nelle relazioni "di disinquinamento", il recupero all'utilizzo industriale in particolare di matrici da destinare all'impiego come inerti.

Il proponente si prefigge, quindi, di adottare ex situ le tecnologie di propria conoscenza e sviluppate nel corso degli interventi di bonifica in situ su rifiuti contaminati prevalentemente da idrocarburi.

L'intervento ipotizza il trattamento, in ambiente confinato, di un rilevante numero di tipologie di rifiuti, dei quali allega l'elenco di un altrettanto rilevante numero di CER, per un quantitativo previsto di 680.000 t/anno complessivo di rifiuti, dei quali 550.000 t/anno di natura solida e 130.000 t/anno di natura liquida.

Del quantitativo indicato nel progetto, 250.000 t/anno sono riconducibili a rifiuti pericolosi.

La superficie complessiva interessata dall'intervento è di circa 50.000 m^2 situata nella zona industriale di Bonferraro in Comune di Sorgà. Tale area viene a collocarsi in prossimità del confine tra le Province di Verona e Mantova e nel raggio di 7/8 km - area nella quale ricade certamente l’impatto del rilevante volume di traffico indotto dall’impianto- possono essere contati almeno 6 Comuni equamente distribuiti tra le due Province.

VALUTAZIONI FINALI

Il Gruppo istruttorio incaricato, a seguito:

- di un’analisi approfondita della documentazione;
- del sopralluogo presso il luogo previsto per la realizzazione dell’impianto nel comune di Sorgà (VR) in data 28.11.2014;
- dell’incontro con il proponente in data 28.11.2014 presso la Sala Civica del Comune di Sorgà;
- della riunione del 14.01.2015 a Venezia con la partecipazione del proponente;

ritiene di proporre alla Commissione Regionale VIA l’espressione di un parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame per le seguente motivazioni:

1) Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo la richiesta di sospensione del procedimento da parte del Proponente, a seguito del parere negativo della Provincia di Verona del 21.09.2010, non ha subìto dal gennaio 2010 (data di presentazione dell’istanza di VIA 25 gennaio 2010 prot. n. 42141/45.07) alcun aggiornamento né per quanto riguarda il Quadro Programmatico, né per quanto riguarda il Quadro Ambientale. Non risultano, in particolare, aggiornamenti nei seguenti quadri:
    a. Programmatico: verifica e aggiornamento della Pianificazione territoriale;
    b. Ambientale: aggiornamento della valutazione con riferimento al mutato stato dell’ambiente (acqua e aria, in primis) e integrazione per le varie matrici con riferimento ai nuovi limiti e/o alla più recente normativa sopravvenuta in materia (es.: necessità di aggiornamento normativo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

per $PM_{2.5}$ - limite introdotto da una direttiva UE del 2008, recepito nel D.Lgs. 155/2010 e con monitoraggio obbligatorio dal 2011).

2) Nello SIA non sono specificati i percorsi per i rifiuti con riferimento alla tipologia di conferimento, in – out, e conseguentemente valutati gli incrementi del traffico e gli effetti dello stesso sulla viabilità esistente.
3) Non sono stati stimati, con riferimento ai dati di cui al punto che precede e con l'utilizzo di idonea modellistica, l'incremento dell'inquinamento atmosferico e del rumore. Manca, infatti, la rappresentazione delle situazioni ante e post-operam e la conseguente indicazione dei valori effettivi di incremento assoluto e percentuale. Lo Studio analizzato si limita a inquadrare le variazioni secondo intervalli discreti di valori eccessivamente ampi e non precisa, inoltre, i dati di input utilizzati nella modellizzazione.
4) Non sono state rappresentate le mappe di ricaduta complessiva degli inquinanti atmosferici (da traffico + sorgenti fisse) e le linee di isoconcentrazione almeno di NO_x, CO e PM fini (PM_{10} e $PM_{2,5}$) – stima long term-, non evidenziando inoltre i confini dei Comuni più vicini; il tutto per le fasi ante e post operam e di cantiere.
5) Non sono state adeguatamente rappresentate le mappe acustiche (da traffico + sorgenti fisse), ante e post operam e per la fase di cantiere, con curve di isorumore lungo i percorsi di cui al punto 2.
6) Il proponente non ha motivato la scelta del solo Comune di Nogara come Comune interessato, escludendo invece Comuni vicini, quali ad es. Castel D'Ario (MN), a circa 1,6 km di distanza dal confine comunale e l'impianto, e Villimpenta (MN) a circa 2,5 km.
7) Per quanto riguarda il quadro progettuale, l'illustrazione delle "Linee di processo" (cfr. Relazione tecnico descrittiva) non consente, con sufficiente chiarezza, un riscontro delle operazioni indicate nella tabella Allegato 1 (pag. 48) cui verranno sottoposti i rifiuti; il proponente non ha chiarito quali CER saranno avviati alle linee di processo descritte a pag. 22 e seguenti della relazione tecnico descrittiva. Con riferimento alla sopra richiamata tabella Allegato 1, si rileva altresì che un consistente numero di operazioni indicate (cernita adeguamento volumetrico, lavaggio ecc.) non risultano coerenti con il codice operazione riportato di cui agli allegati B e C della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., né coerenti con le linee di processo descritte nella relazione richiamata.
8) Al fine di individuare le misure più idonee per la movimentazione, lo stoccaggio e il trattamento, sia ai fini ambientali, sia per assicurare condizioni di elevata sicurezza, non sono stati precisati per ogni specifico o gruppi di codici CER richiesti:
    a. il quantitativo massimo che può essere trattato;
    b. le attrezzature per ogni tipo di trattamento;
    c. le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita ed i percorsi interni;
    d. le modalità di verifica dell'efficacia del processo (ad esempio inertizzazione e soilwashing), monitoraggio e controllo ambientale;
    e. le misure precauzionali (in particolare: nello stoccaggio di rifiuti pericolosi il rispetto delle norme che disciplinano le sostanze pericolose contenute)
    f. l'effettivo riutilizzo e/o smaltimento dei rifiuti trattati;
    g. il dimensionamento dei sistemi di aspirazione ed abbattimento delle emissioni convogliate e diffuse;
    h. la previsione di operazioni di mera miscelazione di rifiuti sia in deroga che non in deroga all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,, suddivisi per gruppi di miscelazione.
9) Non è stata fornita documentazione descrittiva dell'andamento delle portate del Fiume Osone interessato dallo scarico.
10) Non è stata fornito il nulla osta idraulico dell'Autorità competente (o del gestore o del proprietario) del corso d'acqua recettore per tutti gli scarichi previsti in progetto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

11) Non sono state adeguatamente analizzate le modalità operative per il rispetto dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.
12) Non è stato fornito un aggiornamento sui livelli di falda che permetta la valutazione delle possibili interazioni con l'opera in progetto.
13) Il PMC non è sufficientemente esaustivo, con particolare riferimento al dettaglio richiesto dal Documento Tecnico di Indirizzo previsto da ARPAV
14) Non è stato sviluppato nello SIA l'argomento "Salute pubblica" come previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 allegati I e II punto f).

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione dell Dott. Nicola Dell'Acqua e dell'Ing. Giampietro Gavagnin, Componenti esperti della Commissione, e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona, esprime ad unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni precedentemente evidenziate.

Non si procede con la votazione per l'autorizzazione dell'intervento, non avendo acquisito il progetto in esame parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 546 del 23/9/2015

Oggetto: WATER & SOIL REMEDIATION S.r.l. – Centro di eccellenza recupero risorse naturali – Comune di localizzazione: Sorgà (VR) - Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 59/2005, L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., DGR n. 16/2014.

PREMESSA

In data 26/1/2010 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Water & Soil Remediation S.r.l. con sede legale a Levata di Curtatone (MN) in Via Donatori di Sangue 13 (C.F. 01688960200), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 308/2009 e 327/2009), del D. Lgs. 59/2005 e della L.R. 26/2007.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 28/1/2015, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, i cui contenuti si richiamano in toto (parere n. 501), per le seguenti motivazioni:

1) Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo la richiesta di sospensione del procedimento da parte del Proponente, a seguito del parere negativo della Provincia di Verona del 21.09.2010, non ha subìto dal gennaio 2010 (data di presentazione dell'istanza di VIA 25 gennaio 2010 prot. n. 42141/45.07) alcun aggiornamento né per quanto riguarda il Quadro Programmatico, né per quanto riguarda il Quadro Ambientale. Non risultano, in particolare, aggiornamenti nei seguenti quadri:
   a. Programmatico: verifica e aggiornamento della Pianificazione territoriale;
   b. Ambientale: aggiornamento della valutazione con riferimento al mutato stato dell'ambiente (acqua e aria, in primis) e integrazione per le varie matrici con riferimento ai nuovi limiti e/o alla più recente normativa sopravvenuta in materia (es.: necessità di aggiornamento normativo per $PM_{2.5}$ - limite introdotto da una direttiva UE del 2008, recepito nel D.Lgs. 155/2010 e con monitoraggio obbligatorio dal 2011).
2) Nello SIA non sono specificati i percorsi per i rifiuti con riferimento alla tipologia di conferimento, in – out, e conseguentemente valutati gli incrementi del traffico e gli effetti dello stesso sulla viabilità esistente.
3) Non sono stati stimati, con riferimento ai dati di cui al punto che precede e con l'utilizzo di idonea modellistica, l'incremento dell'inquinamento atmosferico e del rumore. Manca, infatti, la rappresentazione delle situazioni ante e post-operam e la conseguente indicazione dei valori effettivi di incremento assoluto e percentuale. Lo Studio analizzato si limita a inquadrare le variazioni secondo intervalli discreti di valori eccessivamente ampi e non precisa, inoltre, i dati di input utilizzati nella modellizzazione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

4) Non sono state rappresentate le mappe di ricaduta complessiva degli inquinanti atmosferici (da traffico + sorgenti fisse) e le linee di isoconcentrazione almeno di NO_x, CO e PM fini (PM_{10} e $PM_{2,5}$) – stima long term-, non evidenziando inoltre i confini dei Comuni più vicini; il tutto per le fasi ante e post operam e di cantiere.
5) Non sono state adeguatamente rappresentate le mappe acustiche (da traffico + sorgenti fisse), ante e post operam e per la fase di cantiere, con curve di isorumore lungo i percorsi di cui al punto 2.
6) Il proponente non ha motivato la scelta del solo Comune di Nogara come Comune interessato, escludendo invece Comuni vicini, quali ad es. Castel D'Ario (MN), a circa 1,6 km di distanza dal confine comunale e l'impianto, e Villimpenta (MN) a circa 2,5 km.
7) Per quanto riguarda il quadro progettuale, l'illustrazione delle "Linee di processo" (cfr. Relazione tecnico descrittiva) non consente, con sufficiente chiarezza, un riscontro delle operazioni indicate nella tabella Allegato 1 (pag. 48) cui verranno sottoposti i rifiuti; il proponente non ha chiarito quali CER saranno avviati alle linee di processo descritte a pag. 22 e seguenti della relazione tecnico descrittiva. Con riferimento alla sopra richiamata tabella Allegato 1, si rileva altresì che un consistente numero di operazioni indicate (cernita adeguamento volumetrico, lavaggio ecc.) non risultano coerenti con il codice operazione riportato di cui agli allegati B e C della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., né coerenti con le linee di processo descritte nella relazione richiamata.
8) Al fine di individuare le misure più idonee per la movimentazione, lo stoccaggio e il trattamento, sia ai fini ambientali, sia per assicurare condizioni di elevata sicurezza, non sono stati precisati per ogni specifico o gruppi di codici CER richiesti:
    a. il quantitativo massimo che può essere trattato;
    b. le attrezzature per ogni tipo di trattamento;
    c. le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita ed i percorsi interni;
    d. le modalità di verifica dell'efficacia del processo (ad esempio inertizzazione e soilwashing), monitoraggio e controllo ambientale;
    e. le misure precauzionali (in particolare: nello stoccaggio di rifiuti pericolosi il rispetto delle norme che disciplinano le sostanze pericolose contenute)
    f. l'effettivo riutilizzo e/o smaltimento dei rifiuti trattati;
    g. il dimensionamento dei sistemi di aspirazione ed abbattimento delle emissioni convogliate e diffuse;
    h. la previsione di operazioni di mera miscelazione di rifiuti sia in deroga che non in deroga all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,, suddivisi per gruppi di miscelazione.
9) Non è stata fornita documentazione descrittiva dell'andamento delle portate del Fiume Osone interessato dallo scarico.
10) Non è stata fornito il nulla osta idraulico dell'Autorità competente (o del gestore o del proprietario) del corso d'acqua recettore per tutti gli scarichi previsti in progetto.
11) Non sono state adeguatamente analizzate le modalità operative per il rispetto dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.
12) Non è stato fornito un aggiornamento sui livelli di falda che permetta la valutazione delle possibili interazioni con l'opera in progetto.
13) Il PMC non è sufficientemente esaustivo, con particolare riferimento al dettaglio richiesto dal Documento Tecnico di Indirizzo previsto da ARPAV
14) Non è stato sviluppato nello SIA l'argomento "Salute pubblica" come previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 allegati I e II punto f).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale, hanno comunicato alla società Water & Soil Remediation S.r.l., con nota prot. n. 75947 del 23/2/2015, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016 pag. 3/8

Con nota del 24/3/2015 (ricevuta con prot. n. 129151 del 26/3/2016) la società Water & Soil Remediation S.r.l., non condividendo le conclusioni della Commissione Via, ne chiedeva la revoca e l'assegnazione di un termine di 120 giorni al fine di integrare la documentazione presentata.

Con nota prot. n. 174252 del 24/4/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative della Regione Veneto, ribadendo quanto evidenziato dalla Commissione VIA in merito alla oggettiva carenza di alcuni aspetti fondamentali della documentazione progettuale presentata, conferma la validità della comunicazione effettuata il 23/2/2015 e le motivazioni ivi espresse, assegnando alla società proponente 60 giorni per la presentazione delle relative osservazioni.

La società Water & Soil Remediation S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni con nota del 18/6/2015, ricevuta con prot. n. 253994 del 19/6/2015.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, si è svolta, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori in data 30/7/2015.

1. VALUTAZIONI SULLO SIA E SUL PROGETTO

Lo Studio d'Impatto Ambientale, dopo la richiesta di sospensione del procedimento da parte del Proponente a seguito del parere negativo della Provincia di VR del 21.09.2010, non ha subito dal gennaio 2010 - data di presentazione dell'istanza - alcun aggiornamento, né per quanto riguarda il Quadro Programmatico, né per quanto riguarda il Quadro Ambientale.

La Richiesta di riavvio (prot. n. 297943 de 11.07.2014) è stata accompagnata da una relazione di chiarimenti riguardante il Parere negativo espresso dalla Commissione V.I.A. della Provincia di Verona del 27 agosto 2010, acquisita agli atti della Regione Veneto, quale parere endoprocedimentale in data 21 ottobre 2010.

Per la redazione dello S.I.A. sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

1.1 Quadro di riferimento programmatico
1.2 Quadro di riferimento progettuale
1.3 Quadro di riferimento ambientale

1.1 Quadro di riferimento programmatico

Nello SIA e nelle Controdeduzioni alla comunicazione 10 bis sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento(P.T.R.C.) della Regione Veneto
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Verona
- Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Verona
- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti adottato con DGR n. 264 del 5 marzo 2013 dalla Giunta Regionale
- Piano Regolatore Generale(P.R.G.) del Comune di Sorgà
- Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera
- Piano di Tutela delle Acque
- Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Fissero – Tartaro – Canal Bianco (P.A.I.)
- Aree naturali protette.

1.2 Quadro di riferimento progettuale

Il progetto propone la realizzazione di un centro di trattamento dì rifiuti liquidi e solidi, in parte dichiarati come riciclabili, per consentire, dopo lavorazione, definita nelle relazioni "di disinquinamento", il recupero all'utilizzo industriale in particolare di matrici da destinare all'impiego come inerti.

Il proponente si prefigge, quindi, di adottare ex situ le tecnologie di propria conoscenza e sviluppate nel corso degli interventi di bonifica in situ su rifiuti contaminati prevalentemente da idrocarburi.

L'intervento ipotizza il trattamento in ambiente confinato di un rilevante numero di tipologie di rifiuti e di un altrettanto rilevante numero di CER, per un quantitativo previsto di 680.000 t/anno complessivo di rifiuti, dei quali 550.000 t/anno di natura solida e 130.000 t/anno di natura liquida.

Del quantitativo indicato nel progetto, 250.000 t/anno sono riconducibili a rifiuti pericolosi.

La superficie complessiva interessata dall'intervento è di circa 50.000 m^2, situata nella zona industriale di Bonferraro in Comune di Sorgà. Tale area viene a collocarsi in prossimità del confine tra le Province di Verona e Mantova; in tale area ricade certamente l'impatto del rilevante volume di traffico indotto dall'impianto e nel raggio di 7/8 km sono presenti almeno n. 6 Comuni, ugualmente distribuiti tra le due Province.

1.3 Quadro di riferimento ambientale

Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, individua e valuta i possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti sia per la fase di realizzazione che per quella di gestione operativa.

Di seguito si riportano le matrici analizzate:

- *Atmosfera e clima*
- *Ambiente idrico*
- *Suolo e sottosuolo*
- *Flora e fauna, ecosistemi,paesaggio e patrimonio culturale*
- *Rumore e vibrazione*
- *Comunità umana*

2. CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Dalle valutazioni effettuate dagli estensori dello Studio di Impatto Ambientale, anche in considerazione delle misure di mitigazione previste, risulta che gli impatti indotti dall'intervento proposto non sono risultati particolarmente rilevanti. Non sono emersi, a loro giudizio, elementi che ne impediscano la realizzazione o ne possano limitare in qualche modo la gestione.

3. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria, né tra le zone di Protezione Speciale. Il sito Natura 2000 più vicino all'area di progetto è il sito IT32100015 "Palude Pellegrina" che dista 3.950 metri dall'area di progetto.

Al progetto è allegata una "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti di Rete Natura 2000 più prossimi.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Sono stati considerati in sede di istruttoria i seguenti pareri ed osservazioni:

- Legambiente Verona (ricevuto con prot. n. 406013 del 26/7/2010);
- Comune di Sorgà (ricevuto con prot. n. 428227 del 6/8/2010);
- Comitato Salvaguardia Salute Pubblica di Sorgà (ricevuto con prot. n. 427668 del 6/8/2010);
- Comune di Sorgà (ricevuto con prot. n. 429913 del 9/8/2010);
- Provincia di Verona (ricevuto con prot. n. 506678 del 27/9/2010);
- Comune di Castelbelforte (ricevuto con prot. n. 527276 del 7/10/2010);
- Comune di Nogara (ricevuto con prot. n. 428327 del 13/10/2014).

Le osservazioni e i pareri presentati sono stati considerati in sede d'istruttoria ed hanno contribuito alla predisposizione alla stesura del presente parere.

5. ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'ambito del procedimento e successivamente al parere non favorevole n. 501 del 28/1/2015, la Ditta proponete presentava con nota del 18/6/2015, ricevuta con prot. n. 253994 del 19/6/2015, un documento con il quale controdeduceva le motivazioni riportate nel citato parere non favorevole n. 501 del 28/1/2015.

Le motivazioni espresse nel parere non favorevole n. 501 del 28/1/2015 sono quelle citate in premessa del presente parere.

L'analisi delle motivazioni a riscontro, presentate dal Proponente, ha portato alle seguenti considerazioni da parte della Commissione V.I.A.:

a) Il progetto sottoposto a valutazione non ha raggiunto in numerosi aspetti il grado di Definitivo, come meglio specificato nei punti successivi. Ai fini del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'art. 5 precisa che lo SIA integra il progetto definitivo (lett. i) e che tale progetto definitivo venga predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, comma 4, del codice di cui al D.Lgs. 163/2006 (lett. g). Il progetto deve quindi consistere in:
   - una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
   - in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
   - negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera;
   - nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
   - in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto;
   - gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di chimico, condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;

b) Non viene fornito alcun dato aggiornato circa i livelli esistenti di PM_{10} e $PM_{2.5}$ rispetto alle analisi condotte nel 2010. Nella risposta si riporta solamente una stima di letteratura circa il rapporto % tra le PM_{10} e le $PM_{2.5}$, concludendo che anche per le $PM_{2.5}$, non indagate nel 2010, il Progetto non comporta impatti significativi. Tale conoscenza è, invece, fondamentale per almeno due ragioni: 1) per conoscere il livello di inquinamento esistente ed ipotizzare, se a livelli contenuti, la possibilità di sviluppare la specifica attività prevista; 2) come base di calcolo cui aggiungere l'incremento stimato dallo sviluppo dei modelli di ricaduta applicati.

c) Nell'analisi del traffico non si tiene conto che le categorie veicolari presentano ognuna un fattore di emissione proprio, calcolato sulla base di una serie di variabili (per es. combustibile, immatricolazione, velocità, ecc..). Le tabelle riportate nello SIA si limitano ad una somma algebrica delle varie categorie e non viene esplicitato alcun criterio di equivalenza. A fronte della conoscenza delle caratteristiche del traffico (numero di veicoli, distribuzione in classi leggeri/pesanti, velocità medie di percorrenza, pendenza e larghezza della strada), la stima delle emissioni in aria dal trasporto stradale avrebbe dovuto essere ottenuta mediante opportuni programmi di calcolo, di utilizzo più comune. Per ottenere un quadro emissivo adeguato, avrebbe potuto essere utilizzata, ad esempio, la metodologia COPERT per la definizione delle emissioni dei vari inquinanti e, quindi, applicare dei modelli per le ricadute short/long term.

d) Nel quadro progettuale non viene precisato quali rifiuti saranno sottoposti alle operazioni proposte e vengono indicate, per le stesse linee di processo, più operazioni sia di recupero che di smaltimento. Si ritiene pertanto insufficiente la descrizione dei rifiuti, atteso che è necessario individuare le specifiche tipologie di rifiuti che sono utilizzate per il recupero di materia (e devono essere indicate i riferimenti tecnici e normativi per la cessazione della qualifica di rifiuto cui si intende pervenire – R3, R4, R5) e altresì individuate quelle destinate alle operazioni di trattamento/pretrattamento per il successivo smaltimento. Ad esempio, la linea inertizzazione non precisa la finalità (ci si limita ad affermare "può risultare opportuno inviare alla linea S3 (inertizzazione) i rifiuti solidi e fangosi prodotti dalle altre linee (ad esempio S1 e S2) per rendere i rifiuti più adatti allo smaltimento finale"). Tenuto conto che sono indicate sia l'operazione R5 che D9 (tra le altre), non precisa le modalità con le quali si avviano determinati rifiuti a questa linea, in particolare sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche, con particolare riferimento al profilo degli inquinanti che si intende stabilizzare, gli additivi previsti per le differenti stabilizzazioni previste, e quindi l'efficacia del trattamento in riferimento all'abbattimento di specifici – e non generici – contaminanti. Tali precisazioni sono necessarie al fine di dimostrare che tale trattamento non si configuri come mera diluizione.
   Analoghe considerazioni valgono anche per le altre linee.
   L'incoerenza tra le linee di processo e le operazioni individuate non viene sanata: restano indicate svariate operazioni per ogni linea, anche sostanzialmente differenti, in ragione della finalità, della tipologia di rifiuti che possono esservi sottoposti, del tipo di trattamento e dei rifiuti /EoW (end-of-waste) in uscita.
   Tutto ciò a conferma che il livello progettuale non sia da ritenersi definitivo.

e) L'assenza di misure di portata del Fiume Osone – non disponibili in Consorzio di Bonifica e non effettuate dal Proponente - non permette di classificare lo scarico: corso d'acqua o su suolo e di conseguenza definire i limiti allo scarico.

f) Il nulla osta idraulico per lo scarico nel Fiume Osone non è ancora stato richiesto.

g) Non sono forniti chiarimenti circa il rispetto dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. Piano regionale di tutela delle acque). Per le Acque di prima pioggia, ad esempio, viene prevista una vasca di trattamento specifica per poi inviarle alla fognatura comunale, senza illustrare né la "vasca di trattamento specifica", né il suo funzionamento.

h) Non sono state fornite misure recenti della soggiacenza della falda, il Proponente rimanda a quelle eseguite nel 2009/2010. Considerata la violenza degli eventi naturali degli ultimi anni, sarebbe stato indispensabile fornire dei dati in merito.

i) Nelle controdeduzioni non è stato tenuto conto del Piano Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale il 29 aprile 2015 e pubblicato sul BUR del Veneto il 1° giugno 2015. Nel Piano, la distanza minima di 150 metri (per questo tipo di impianti) viene prevista tra gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso). Il progetto non è conforme, anche se per una modesta porzione della zona M;

j) Il PMC, da presentare con l'istanza di AIA, deve essere redatto sulla base del modello ARPAV e deve contenere un proposta di monitoraggio per ogni matrice (parametri, frequenze, metodi, procedure, reportistiche) sulla quale ARPAV possa esprimere una valutazione e chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni. Esso, invece, non è sufficientemente esaustivo, con riferimento al dettaglio richiesto dal Documento Tecnico di Indirizzo previsto da ARPAV (*Piano di Monitoraggio e controllo per Trattamento Rifiuti applicabile alla categoria 5 di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come approvato dalla DGRV 242/10*).

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

La documentazione presentata risulta quasi sempre generica e propria più di un progetto preliminare (idea progettuale sulla quale sviluppare i passaggi successivi), che di un progetto definitivo; progetto che sviluppi l'impianto di recupero dimostrando l'effettivo dimensionamento e funzionamento delle linee di trattamento proposte.

Le controdeduzioni alle motivazioni 7) e 8) del parere non favorevole n. 501 del 28/1/2015 sono del tutto generiche e semplicistiche, senza fornire i dati di processo carenti, evidenziati nelle motivazioni del suddetto parere, a dimostrazione che il livello progettuale presentato non è definitivo ma ancora preliminare.

Il lungo periodo si sospensione del procedimento, richiesto dal Proponente, è trascorso senza che lo stesso provvedesse alla revisione dei dati ambientali di supporto dell'analisi, dati che risultano ancora riferiti alla data di presentazione dell'istanza – Gennaio 2010.

Nelle controdeduzioni alle motivazioni del parere non favorevole, vengono più volte richiamati dal Proponente tali dati senza considerare la necessità di un loro aggiornamento.

Considerato che il periodo di tempo di 5 anni è il periodo superato il quale l'art. 26 del D. Lgs. 152/2006 impone la reiterazione della procedura di VIA per i progetti che non vengono realizzati entro tale scadenza, si può conseguentemente e coerentemente ritenere che tale periodo costituisca un criterio operativo di riferimento circa l'obsolescenza e la non attualità dei quadri di riferimento dello SIA.

Nel caso in oggetto, la richiesta di riavvio del procedimento da parte del Proponente è giunta a 4 anni e mezzo di distanza dalla redazione dello SIA (gennaio 2010 – luglio 2014), senza accompagnarla con uno screening di aggiornamento dei quadri ambientale e programmatico.

Le considerazioni svolte sopra si aggiungono al quadro delle gravi carenze progettuali, che si ritengono non superabili con una semplice richiesta di integrazioni, ma che necessitano di una nuova redazione approfondita dello SIA e del progetto Definitivo dell'impianto.

La relazione a riscontro della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, pur aggiornando il quadro programmatico, non contiene elementi di novità sufficienti e tali da portare a riconsiderare il parere negativo precedentemente formulato da questa Commissione, in quanto, come sopra puntualmente analizzato, il proponente si limita sostanzialmente a ribadire quanto già trasmesso nell'istanza, senza ulteriori approfondimenti tecnici significativi, per cui la progettazione non va oltre il livello del progetto preliminare, non adempiendo a quanto stabilito dalla normativa.

Per le ragioni esposte al presente punto 6) ed al precedente punto 5), il progetto presentato è da ritenere ambientalmente non compatibile.

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Cesare Bagolini e l'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime ad unanimità dei presenti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 760 del 27 maggio 2016

parere non favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni precedentemente evidenziate.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

(Codice interno: 323888)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 762 del 27 maggio 2016

Ratifica del Protocollo di intesa per la redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni rivierasche.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la ratifica del protocollo d'intesa fra il MATTM e le Regioni rivierasche in materia di difesa della costa e di attività del Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 112/98 attribuisce alle Regioni "le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri" mentre definisce fra i compiti di rilievo nazionale, ed in particolare del Ministero dell'Ambiente, quelli relativi "agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste".

Il D.Lgs. 152/06 all'art. 56 comma 2 specifica che le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione relativi alla difesa del suolo riguardano anche la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine e il ripascimento degli arenili e sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia e di modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni.

Da parte della Comunità Europea viene posta particolare attenzione sulla gestione delle zone costiere, mirando ad un approccio strategico e multidisciplinare, che prenda in considerazione la molteplicità di aspetti e problematiche che interessano tali aree. In particolare il Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo, sottoscritto a Madrid il 21 gennaio 2008, ha l'obiettivo di promuovere un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere, che si configura come un "processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri."

Uno studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2006 ha evidenziato che lo stato di erosione delle coste italiane è in forte evoluzione e che il 24% della linea di costa riferita all'anno 2000 risultava in arretramento minacciando in molti tratti direttamente i beni esposti.

L'esigenza di affrontare il fenomeno dell'erosione costiera a livello nazionale ha portato il Ministero dell'Ambiente a inquadrare la tematica nel suo contesto complessivo in riferimento ai fattori strutturali di alterazione e degrado per favorire, parallelamente alle azioni di difesa dall'erosione, anche azioni di riduzione delle cause che generano i fenomeni, nonché tutte le azioni di protezione e valorizzazione dei litorali, che devono prescindere dai limiti amministrativi nello spirito di garantire omogenee attività di tutela e di intervento a livello nazionale.

Il 22 Aprile 2015, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si è insediato il "Tavolo nazionale sull'erosione costiera", allo scopo di definire indirizzi generali e criteri per la difesa delle coste con il coinvolgimento di tutte le Regioni rivierasche. Il Tavolo nazionale, con il supporto tecnico scien-

tifico di ISPRA ed al quale la Regione del Veneto sta partecipando, affronta la problematica dell'erosione in forma coordinata ed integrata e produrrà le Linee Guida per una corretta e sostenibile gestione della fascia costiera a livello nazionale.

Al fine di capitalizzare quanto già prodotto in materia di difesa della costa, il Tavolo nazionale terrà conto di tutte le attività e iniziative, nazionali ed internazionali, in corso e/o che hanno prodotto risultati rilevanti, nonché dei dati a scala regionale sulla dinamica dei litorali, sulle risorse di sedimenti, sugli interventi di difesa e della normativa tecnica prodotta a scala regionale.

A supporto delle Linee Guida i lavori del Tavolo porteranno alla predisposizione anche di 4 Allegati tecnici che contengono gli approfondimenti specifici:

Allegato 1.stato dell'arte - dinamica dei litorali e fabbisogni di sedimenti a seguito dei fenomeni erosivi

Allegato 2.opere di difesa e misure di mitigazione del fenomeno erosione

Allegato 3.risorsa sedimenti

Allegato 4.inquadramento normativo

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, il documento di riferimento è lo studio "Gestione Integrata della Zona Costiera - Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto", che interessa il tratto di litorale veneto fra foce Tagliamento e foce Po di Goro. All'interno della "fase conoscitiva" di tale studio è stato valutato il trend evolutivo del litorale, al fine di formare un quadro utile alla pianificazione, gestione e monitoraggio degli interventi del prossimo decennio, così come definiti nella "fase progettuale" dello studio stesso.

Con nota del MATTM in data 21 marzo 2016 a firma del Sottosegretario di Stato con delega al coordinamento delle politiche di tutela del mare sono stati invitati gli Assessori all'Ambiente delle Regioni costiere per la sottoscrizione di un Protocollo di intesa finalizzato alla redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Il protocollo impegna il MATTM e le Regioni costiere a collaborare, nell'ambito dei propri ruoli e competenze, alla definizione delle Linee Guida nazionali da svilupparsi all'interno del citato "Tavolo nazionale sull'erosione costiera". Risulta infatti fondamentale sviluppare un coordinamento tra MATTM e Regioni costiere al fine di individuare procedure comuni per una corretta e sostenibile gestione della fascia costiera, attraverso la definizione di criteri generali per la difesa delle coste dall'erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici.

A tal fine è stato sottoscritto in data 6 aprile 2016 da parte dell'Assessore all'Ambiente e Protezione Civilein rappresentanza della Regione Veneto il "Protocollo di intesa per la redazione delle linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici", **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui si propone la ratifica con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 1998 n. 112;

Visto il D.Lgs 2006 n. 152;

delibera

1. di ratificare il "Protocollo di intesa per la redazione di linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni rivierasche", di cui all'**Allegato A** al presente atto, del quale costituisce parte integrante;

2. di incaricare la Sezione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 762 del 27 maggio 2016 pag. 1/11

m_amte.GAB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0007676.06-04-2016

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0007676/GAB del 06/04/2016
Sottosegretario Velo

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA REDAZIONE DI LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA DIFESA DELLA COSTA DAI FENOMENI DI EROSIONE E DAGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
LE REGIONI RIVIERASCHE ITALIANE

ROMA
6 APRILE 2016

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REDAZIONE DI LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA DIFESA DELLA COSTA DAI FENOMENI DI EROSIONE E DAGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. relativo agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15 marzo 1997) ed in particolare l'art. 88, comma 1, lettera "aa", che definisce tra i compiti di rilievo nazionale quelli relativi "agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste" e l'art. 89, comma 1, lettera h, in virtù del quale "Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri", integrato per la Regione Friuli-Venezia Giulia con l'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

VISTO il Decreto Legislativo 30.7.1999, n. 300 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, comprensive dei settori difesa del suolo e tutela delle acque, e, nell'ambito di questi, delle "aree funzionali" di difesa del mare e dell'ambiente costiero.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) in particolare:

- art. 56, comma 1, lettera d), recante: "la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste " e la lettera g) che cita: "le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione relativi alla difesa del suolo riguardano anche la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostruzione dei cordoni dunosi";
- art. 56, comma 2 in cui si specifica che "le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di

collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi."

- art. 65, comma 3 lettera h, che definisce i contenuti del Piano di Bacino e prevede anche le opere di protezione e consolidamento dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 marzo 2014 recante le Deleghe conferite al Sottosegretario di Stato On. Silvia Velo, tra cui quella inerente il coordinamento delle politiche di tutela del mare.

CONSIDERATO CHE la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque svolge le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, tra cui la "Definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio"; la gestione e aggiornamento dei portali cartografici; il funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica, la geolocalizzazione e il telerilevamento; il coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso del territorio e delle acque.

CONSIDERATO CHE la Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, tra cui l'adozione del Piano Generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, la realizzazione di iniziative per la prevenzione degli impatti delle attività antropiche, economiche ed industriali sugli ecosistemi marini e costieri; la tutela e sicurezza degli ambienti marini e costieri

CONSIDERATO CHE il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, nell'ottica di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) (art. 28, comma 1) attribuendogli le funzioni nonché le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, che sono stati nel contempo soppressi (art. 28, comma 1).

CONSIDERATO CHE la Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995, definisce un quadro programmatico per la tutela del mare dall'inquinamento;

CONSIDERATO CHE la Raccomandazione 2002/413/CE contiene un invito agli Stati membri ad adottare un approccio strategico per la gestione delle loro coste basato su una serie di azioni di tutela degli ecosistemi litoranei, di sviluppo dell'occupazione e di sviluppo economico-sociale rispettoso dei valori ambientali operato da parte delle comunità locali.

CONSIDERATO CHE il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", prevede l'individuazione e tutela di beni paesaggistici lungo la costa italiana;

CONSIDERATO CHE il Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo, firmato a Madrid il 21 gennaio 2008, ha l'obiettivo di promuovere un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, ovvero "un processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibile delle zone costiere, che tiene conto nello stesso tempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri";

TENUTO CONTO CHE tra gli obiettivi del Protocollo GIZC si evidenziano gli aspetti legati alla prevenzione e alla riduzione degli effetti dei rischi naturali, e in particolare dei cambiamenti climatici che possono essere provocati da attività naturali o umane, nonché a favorire la coerenza tra le iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.

In particolare, sul tema dell'erosione costiera, il suddetto Protocollo GIZC definisce che:

1. al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli provocati dall'innalzamento del livello del mare.
2. nell'esaminare nuove opere o attività nelle zone costiere, comprese le opere marittime e gli interventi di difesa costiera, le parti tengono in particolare considerazione gli effetti negativi dell'erosione costiera e i costi diretti e indiretti che potrebbero derivarne. Riguardo alle attività e alle strutture esistenti, le parti adottano misure intese a ridurne al minimo gli effetti sull'erosione costiera.

3. le parti s'impegnano a prevenire gli impatti dell'erosione costiera attraverso la gestione integrata delle attività e segnatamente l'adozione di misure specifiche per i sedimenti costieri e le opere costiere;

4. le parti s'impegnano a condividere i dati scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo stato, l'evoluzione e gli impatti dell'erosione costiera;

VISTI la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", che prevedono, tra l'altro, la mappatura della pericolosità e gestione del rischio derivante dalle inondazioni marine delle zone costiere;

VISTA la Direttiva 2008/56/CE (17 giugno 2008) del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e il relativo recepimento avvenuto con Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n.190;

TENUTO CONTO che da uno studio del Ministero dell'Ambiente del 2006 risulta che lo stato di erosione delle coste italiane è in forte evoluzione e che il 24% della linea di costa riferita all'anno 2000 risultava in arretramento minacciando in molti tratti direttamente beni esposti;

CONSIDERATO CHE occorre valutare le ulteriori evoluzioni subite dalle coste italiane negli ultimi anni;

CONSIDERATO CHE molte Regioni nel frattempo hanno avviato numerosi studi ed eseguito numerosi interventi lungo le coste sulla base di criteri regionali;

VISTA la Carta di Bologna 2012, sottoscritta da molti Enti territoriali che affacciano sul Mediterraneo e che propone la formulazione di un MACRO-PROGETTO coerente a scala del Mediterraneo finalizzato tra l'altro a individuare, caratterizzare e promuovere l'uso sostenibile della risorsa strategica costituita dai depositi sedimentari costieri e sottomarini nel Mediterraneo per far fronte al fenomeno erosivo e agli effetti dei cambiamenti climatici;

VISTA la Carta di Livorno - Marine Strategy e Blue Growth, del 15 Novembre 2014, con cui è stata espressa, tra l'altro, la necessità di raggiungere elevati livelli di coordinamento istituzionale e sinergie sui temi del mare per rendere più forti ed incisive le iniziative nazionali in chiave di sostenibilità;

RITENUTO CHE è indispensabile sviluppare un coordinamento tra MATTM e Regioni su questo argomento specifico al fine di individuare procedure comuni per una corretta e

sostenibile gestione della fascia costiera che possano nel contempo fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici;

VISTE le note del Sottosegretario di Stato On. Silvia Velo n. 1060GAB del 20/01/2015, con la quale venivano richieste le designazioni dei rappresentanti delle Regioni Rivierasche per la partecipazione al tavolo inter-istituzionale sulla salvaguardia delle coste dal fenomeno dell'erosione, e n. 7528GAB del 13/04/2015, con la quale si chiedeva il primo incontro con i rappresentanti designati con l'intento di avviare le attività propedeutiche per la redazione delle linee guida nazionali per la difesa della costa.

VISTO il primo Atto di indirizzo tecnico predisposto nel giugno 2015 con le attività propedeutiche per la redazione delle linee guida nazionali per la difesa della costa.

PRESO ATTO CHE gli Enti sottoscrittori concordano sull'opportunità e l'urgenza di porre in essere un coordinamento nazionale che promuova la definizione di indirizzi e criteri generali per la difesa delle coste che tengano conto delle esigenze di gestione della fascia costiera nell'ottica della tutela degli ambienti fisici, degli ecosistemi e del paesaggio così come inquadrati nella normativa nazionale e internazionale comunitaria e mediterranea

VISTA la comunicazione del 25 marzo 2016 del Direttore Generale di ISPRA che conferma la partecipazione dell'Istituto alle attività di cui al presente protocollo a titolo gratuito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI INTENDE PROCEDERE ALLA STIPULA DEL PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – rappresentato dal Sottosegretario di Stato, On.le Silvia VELO

e le regioni di seguito elencate

- Regione Abruzzo,
- Regione Basilicata,
- Regione Calabria,
- Regione Campania,
- Regione Emilia Romagna,
- Regione Friuli-Venezia Giulia,
- Regione Lazio,
- Regione Liguria,
- Regione Marche,

- Regione Molise,
- Regione Puglia,
- Regione Sardegna,
- Regione Sicilia,
- Regione Toscana,
- Regione Veneto.

Art. 1 – Oggetto dell'intesa

Con la sottoscrizione del presente protocollo le Amministrazioni si impegnano a collaborare nell'ambito dei propri ruoli e competenze alla definizione di Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici al fine di individuare procedure comuni per una corretta e sostenibile gestione della fascia costiera ivi inclusa la proposizione di specifiche iniziative di approfondimento.

Art. 2 – Tavolo Nazionale sull'erosione costiera

È istituito il Tavolo Nazionale sull'erosione costiera (in seguito Tavolo Nazionale), composto da rappresentanti nominati dagli Enti sottoscrittori e dotato di una Cabina di Regia di cui fanno parte:

- il Sottosegretario di Stato o suo rappresentante;
- la Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;
- la Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare;
- l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente;
- le Direzioni generali competenti delle Regioni coordinatrici di specifici gruppi di lavoro.

I documenti prodotti dal Tavolo Nazionale dovranno contribuire ad inquadrare e affrontare la problematica dell'erosione costiera in forma coordinata ed integrata e saranno sviluppati sotto la forma di linee guida con allegati tecnici, finalizzate a individuare procedure comuni per una corretta e sostenibile gestione della fascia costiera a livello nazionale. Le tematiche, i gruppi di lavoro specifici e le modalità di sviluppo delle linee guida saranno riportate in *Atti di indirizzo tecnico* predisposti dal Tavolo Nazionale che diventeranno parte integrante del presente Protocollo.

Il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delegato dal Sig. Ministro dell'Ambiente in materia di coordinamento delle politiche di tutela del mare, sopraintenderà a tutte le attività del Tavolo Nazionale al fine di

indirizzarle verso proposte di azioni omogenee di tutela e di intervento a livello nazionale in materia di difesa delle coste.

I prodotti attesi saranno predisposti dalle Regioni, che si potranno avvalere di contributi di enti di ricerca e università, e saranno armonizzati dai componenti della Cabina di Regia, ognuno per le proprie competenze e ruoli.

In relazione alle competenze statali in materia di difesa delle coste, le Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente coinvolte coordineranno lo sviluppo degli indirizzi generali e criteri per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Il Ministero dell'Ambiente, per la predisposizione delle Linee Guida, si avvale delle funzioni di supporto e coordinamento tecnico-scientifico di ISPRA, che sono svolte a titolo gratuito.

Le informazioni cartografiche reperite con i censimenti, le raccolte dati ed i risultati raggiunti dal Tavolo Nazionale saranno condivisi tra gli Enti sottoscrittori e diffusi al pubblico attraverso il Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In questo modo, con il contributo delle Regioni, si potrà costituire uno strumento dinamico di sintesi di tutte le attività in materia di erosione costiera a scala nazionale.

Art. 3 - Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici e Indirizzi generali e criteri per la difesa della costa

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a collaborare nell'ambito dei propri ruoli e competenze, alla redazione di Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici elaborate su tematiche specifiche individuate dal Tavolo Nazionale. Dalla sintesi delle Linee guida nazionali, le direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente potranno sviluppare gli Indirizzi generali e criteri per la difesa della costa di competenza statale.

Le Linee Guida, fra l'altro, dovranno inquadrare i fenomeni che causano l'erosione costiera al fine di avviare un percorso di riequilibrio del ciclo dei sedimenti nella misura maggiore possibile. Nelle Linee Guida si porranno a confronto le varie problematiche di erosione costiera con le possibili soluzioni di riequilibrio, protezione o adattamento tenendo conto anche degli effetti dei cambiamenti climatici.

Nel primo Atto di indirizzo tecnico, predisposto nel giugno 2015 e allegato al presente Protocollo, di cui costituisce parte integrante, sono state definite le seguenti tematiche che le prime linee guida dovranno contenere:

1. Indicazioni per la valutazione dei fenomeni erosivi
2. Indicazioni per la gestione della dinamica litoranea
3. Indicazioni per la gestione della risorsa "sedimenti litoranei" ai fini della difesa della costa
4. Opere di difesa costiera: indicazioni e aspetti ambientali
5. I depositi di sedimenti relitti: parametri e metodi di acquisizione dei dati fisici e ambientali ai fini della gestione
6. Demanio marittimo e fasce di rispetto.

Le linee guida saranno corredate da n. 4 allegati tecnici che conterranno gli approfondimenti specifici:

allegato 1 - stato dell'arte - dinamica dei litorali e fabbisogni di sedimenti a seguito dei fenomeni erosivi;

allegato 2 - opere di difesa e misure di mitigazione del fenomeno erosione;

allegato 3 - risorsa sedimenti;

allegato 4 – inquadramento normativo.

Come da cronoprogramma stabilito nel primo Atto di indirizzo tecnico, è stata redatta una stesura preliminare dei 4 Allegati Tecnici entro marzo 2016, mentre una prima stesura delle Linee Guida con gli Allegati tecnici definitivi è prevista entro giugno 2016.

Successivamente, le linee guida potranno essere integrate e approfondite con ulteriori tematiche individuate dal Tavolo Nazionale attraverso la predisposizione di nuovi Atti di indirizzo tecnico.

Art. 4 – Studi e ricerche di approfondimento sulla difesa costiera

A conclusione delle prime attività di ricognizione delle problematiche connesse all'erosione costiera e di elaborazione delle Linee Guida, il Tavolo nazionale potrà individuare ulteriori argomenti di approfondimento per alcuni aspetti legati alle cause di alterazione dei processi di dinamica dei sedimenti da proporre anche nell'ambito delle principali iniziative europee che finanziano programmi di studio e ricerca, anche in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Gli Enti sottoscrittori portano a conoscenza del Tavolo nazionale le iniziative internazionali, ed in particolare Europee e Mediterranee, al fine di favorire un confronto a livello più ampio

delle attività perseguite, per lo scambio di buone pratiche e per l'ottenimento diretto o indiretto di fondi sovranazionali da destinare alla difesa delle coste. In questo modo il Tavolo nazionale, attraverso il Ministero dell'Ambiente e le Regioni, potrà farsi promotore di specifiche iniziative volte al confronto e al coordinamento a livello comunitario e/o mediterraneo sul tema della difesa delle coste dai fenomeni di erosione.

Allo stesso modo, per la partecipazione a programmi europei o comunque a bandi internazionali per l'approfondimento delle tematiche considerate nel presente Protocollo, il Tavolo nazionale potrà agire nei confronti dei Soggetti proponenti quale network di sostegno per la verifica, la diffusione e la capitalizzazione dei risultati acquisiti.

Tra gli obiettivi fissati sono riconosciuti la promozione di pratiche per l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi negli ambiti costieri e la tutela dell'ambiente litoraneo attraverso l'uso efficiente delle risorse.

Art. 5 - Spese

Le spese relative all'operato previsto nel presente Protocollo, sono a carico dei Soggetti sottoscrittori per quanto di competenza. In particolare, la partecipazione al Tavolo nazionale e alla Cabina di regia da parte dei soggetti designati è a titolo gratuito, restando escluso il riconoscimento di qualsiasi indennità e/o gettone di presenza in favore dei soggetti designati; le eventuali spese di missione sono a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.

Le attività previste dalla presente intesa saranno svolte dalle amministrazioni coinvolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 6 - Durata

Il presente Protocollo sarà oggetto di approvazione in sede amministrativa da parte delle Regioni sottoscrittrici.

Il Protocollo ha durata fino alla emanazione degli indirizzi generali e criteri per la difesa della costa. Esso potrà essere prorogato in relazione a nuove iniziative e sviluppi che il Tavolo Nazionale vorrà avviare, compresa l'istituzione di un Osservatorio Nazionale per l'Erosione Costiera.

ALLEGATOA alla Dgr n. 762 del 27 maggio 2016 pag. 11/11

Art. 7 - Pubblicazione

Il presente Protocollo è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 6 aprile 2016

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Sottosegretario di Stato

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Marche

Regione Molise

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regione Sicilia

Regione Toscana

Regione Veneto

11/11

(Codice interno: 323942)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 787 del 27 maggio 2016

Approvazione della convenzione per l'anno 2016 tra la Regione del Veneto e l'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Arteven di Venezia e previsione dell'impegno del contributo annuo. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19. DGR n. 112/CR del 9.12.2015.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio di Arteven, con il presente provvedimento si approva la convenzione relativa al programma delle attività 2016, si conferma la deliberazione n. 112/CR del 9.12.2015 e si prevede l'impegno del contributo per il funzionamento, la gestione e le attività a favore dell'Associazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 476903 del 23/11/2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 19 della legge regionale 05.04.2013, n. 3, riconoscendo l'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete - Arteven quale "strumento per le politiche regionali di diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori della prosa e danza nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione della cultura teatrale nelle scuole", ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio a tale Associazione.

Arteven è nata nel 1979 come "Associazione Regionale per il Teatro Veneto" e ha sviluppato la propria azione in modo multidisciplinare basando la propria progettualità in una logica di rete e di sistema. Nel 1992 Arteven ha assunto l'odierna denominazione di Associazione regionale per la diffusione del Teatro e della Cultura nelle comunità venete. Il rapporto tra la Regione e Arteven, i cui soci sono numerosi enti locali e alcuni enti privati, è proseguito nel tempo anche mediante la stipula di apposite convenzioni. L'Associazione ha ampliato nel corso degli anni la propria dimensione operativa giungendo a costituire un centro di riferimento stabile attraverso una razionalizzazione della fase distributiva capace di raggiungere capillarmente gran parte del territorio regionale, proponendosi come uno strumento di servizio essenziale per la promozione e la crescita delle comunità locali del Veneto nel settore delle attività di prosa e coreutiche.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1708 del 3.10.2013 ha approvato la partecipazione della Regione, in qualità di socio, ad Arteven.

Per l'anno 2016, così come previsto dall'art. 19, comma 4 della L.R. 3/2013, la Regione e Arteven sottoscrivono una convenzione per sostenere la circuitazione delle produzioni di spettacolo dal vivo e per attuare il programma operativo di Arteven, approvato con deliberazione n. 112/CR del 9.12.2015, che ha ottenuto parere favorevole all'unanimità dalla competente Commissione consiliare in data 3.02.2016.

La legge regionale di bilancio n. 8 del 24.02.2016 ha quantificato in Euro 400.000,00 il contributo annuo a favore di Arteven.

Con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di confermare la deliberazione n. 112/CR del 9.12.2015 che ha approvato il programma di attività 2016, di approvare lo schema di convenzione operativa per l'anno 2016 di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento e di prevedere l'impegno della somma relativa all'esercizio finanziario 2016, pari a Euro 400.000,00, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Visto l'art. 19 della legge regionale 5.04.2013, n. 3;

- Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;
- Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
- Vista la legge regionale n. 8 del 24 febbraio 2016;
- Vista la deliberazione n. 522 del 26.04.2016;
- Visto il programma dell'anno 2016 presentato da Arteven;
- Vista la deliberazione n. 112/CR del 9.12.2015;

delibera

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare la propria deliberazione n. 112/CR del 9.12.2015, che approva il programma annuale 2016 di Arteven;
3. di approvare lo schema di convenzione per l'anno 2016, di cui all'**Allegato A** che fa parte integrante del presente provvedimento, ivi compresa l'autorizzazione alla stipula della citata convenzione da parte del Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo;
4. di determinare in Euro 400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio 2016 sul capitolo n. 101856 "Contributo a favore dell'Associazione Arteven di Venezia";
5. di dare atto che la Sezione Attività culturali e Spettacolo, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
7. di incaricare la Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**, il quale è consultabile presso la Sezione Attività culturali e Spettacolo.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 323943)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 788 del 27 maggio 2016

Assemblea straordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Assemblea ordinaria, del 30 maggio 2016. Legge regionale 19.02.2007, n. 2, art. 19.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che si svolgerà in via straordinaria per l'approvazione delle modifiche di Statuto e a seguire in via ordinaria per la nomina del Presidente della Fondazione, dei Consiglieri di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del presidente del Collegio dei Revisori e del Presidente dell'Assemblea.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 19 della Legge regionale 19.02.2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (di seguito "Fondazione") promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro cittadino. La legge prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la danza e di sostenere attività artistiche e culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.

La Fondazione, ente partecipato della Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.

La Fondazione con nota prot. n. 87/05.11.16/AVPGC del 11 maggio 2016 ha convocato l'Assemblea dei Soci, che si terrà presso la sede del Teatro Comunale di Vicenza il 30 maggio 2016, alle ore 15.30 in seduta straordinaria per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche di Statuto

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, con nota prot. n. 221650 del 27 maggio 2015, la Regione ha disposto che, prima del rinnovo dell'organo di amministrazione attualmente in carica, la Fondazione provveda ad approvare un nuovo testo statutario, conforme al dettato della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 riguardante disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, e in particolare all'art. 18 "disposizioni di carattere generale per gli enti strumentali e le società partecipate", in riferimento alla riduzione dei componenti l'organo di amministrazione.

La Fondazione ha provveduto a inviare ai propri soci, una prima bozza di testo con le modifiche rivolte all'accoglimento delle indicazioni della legge regionale citata e successivamente, il 9 febbraio 2016, la domanda di riesame preliminare di Statuto ai fini di approvazione delle modifiche statutarie, sulla quale la Sezione regionale competente EE.LL., Persone giuridiche, Controllo atti, Servizi elettorali e Grandi eventi ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 101753 del 14 marzo 2016.

Il nuovo Statuto riduce, come richiesto, il numero dei componenti degli organi di amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 47/2012, ad un massimo di cinque, compreso il Presidente.

Introduce al contempo ulteriori modifiche, volte a perfezionare le modalità della vita associativa della Fondazione. Tra le principali novità introdotte in questo senso si segnalano gli articoli 8 (organi della Fondazione) e 11 (il Presidente della Fondazione). Sono organi della Fondazione: l'Assemblea, il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori. Nel nuovo Statuto si stabilisce che il Presidente della Fondazione non solo sia componente del Consiglio di Amministrazione, ma che ne sia di diritto il presidente. L'art. 9, al comma 4 lettera f) prevede espressamente che tra i compiti dell'Assemblea vi sia anche la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Considerato il parere favorevole espresso dalla Sezione regionale competente EE.LL., Persone giuridiche, Controllo atti, Servizi elettorali e Grandi eventi, si propone di approvare le modifiche allo Statuto proposte.

Con la medesima nota citata la Fondazione ha convocato, a seguire, l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione del verbale della seduta precedente;
3. nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
4. nomina del Presidente della Fondazione;
5. nomina dei Revisori dei conti;
6. nomina del presidente del Collegio dei Revisori;
7. nomina del Presidente dell'Assemblea

In relazione al punto 2 all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale della seduta precedente del 22.04.2016 agli atti della Sezione Attività culturali e Spettacolo.

Per quanto riguarda il punto 3, all'ordine del giorno, si fa presente, che il nuovo Statuto introduce espressamente all'art. 9 che tra i compiti dell'Assemblea vi sia la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e all'art. 12 che il numero dei componenti corrisponda a quello dei "fondatori originari", per un massimo di cinque membri compreso il Presidente.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27/97 e dell'art. 33, comma 5, lettera d) dello Statuto della Regione, la designazione del rappresentante regionale è in capo al Consiglio regionale che non ha ancora effettuato la designazione di chi dovrà rappresentare la Regione nel Consiglio di Amministrazione, la cui scadenza era prevista per il 30 aprile 2016.

Si propone pertanto che al Presidente o suo delegato sia dato mandato di esprimere voto favorevole alla nomina dei membri indicati dagli altri soci e che si rimandi a successiva seduta la nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la nomina del Presidente della Fondazione, punto 4, dei Revisori dei Conti, punto 5, del Presidente del Collegio dei Revisori, punto 6 e del Presidente dell'Assemblea, punto 7, si propone che sia avviato in seno all'Assemblea il confronto tra i soci per concordare, nel miglior interesse della Fondazione, i soggetti da nominare nei rispettivi incarichi. Si propone che il Presidente o suo delegato esprima, per ciascun punto, voto favorevole alla nomina dei soggetti individuati, se condivisi tra i soci e, in caso contrario, richieda il rinvio della loro nomina a successiva convocazione assembleare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2007, art. 19;

- Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

- Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012;

- Visto lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza;

- Visto il verbale dell'Assemblea dei soci del 20 gennaio 2016;

- Vista la bozza di Statuto presentata in data 9 febbraio 2016;

- Vista la nota prot. n. 101753 del 14 marzo 2016 della Sezione regionale EE.LL., Persone giuridiche, Controllo atti, Servizi elettorali e Grandi eventi;

- Vista la nota di convocazione dell'Assemblea dei soci;

delibera

1. per il punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, di approvare le modifiche allo Statuto così come in premessa indicato;
2. per il punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, di approvare il verbale della seduta precedente;
3. per il punto 3 all'ordine del giorno, di dare mandato al Presidente o suo delegato di esprimere voto favorevole alla nomina dei membri indicati dagli altri soci e di richiedere il rinvio a successiva seduta per quanto riguarda la nomina del rappresentante della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione;
4. per i punti 4, 5, 6, 7 all'ordine del giorno, di dare mandato al Presidente o suo delegato di avviare in seno all'Assemblea il confronto tra i soci per concordare i soggetti da nominare e, per ciascun punto, di esprimere voto favorevole per i nominativi condivisi dai soci o di richiedere il rinvio a successiva convocazione assembleare nel caso non sia stata raggiunta un'intesa volta al miglior interesse della Fondazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 323944)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 789 del 27 maggio 2016

Partecipazione alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto: previsione d'impegno della quota. Esercizio finanziario 2016. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Con la presente deliberazione si prevede l'impegno della spesa per la partecipazione regionale relativa all'esercizio finanziario 2016.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare in qualità di socio fondatore alla costituenda Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede a Padova.

L'Orchestra di Padova e del Veneto si è costituita nell'ottobre 1966 e nel corso di quarant'anni di attività si è affermata come una delle principali orchestre da camera italiane nelle più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all'estero. L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) operante nel Veneto.

La trasformazione dell'Ente Orchestra di Padova e del Veneto in Fondazione ha risposto all'esigenza di favorire la stabilità e lo sviluppo dell'Orchestra con l'ingresso di soci autorevoli e prestigiosi mediante la creazione di un soggetto giuridico più idoneo alla gestione di un organismo di tale rilevanza.

In data 10 ottobre 2011 è stato firmato l'atto costitutivo della Fondazione alla presenza dei rappresentanti legali degli Enti fondatori: Comune di Padova, Provincia di Padova e Regione del Veneto.

Il Consiglio generale della Fondazione, composto dai rappresentanti dei soci, è l'organo cui spetta l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione. Nella seduta del 29 marzo 2016, ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2015 e il bilancio preventivo 2016, agli atti della competente Sezione regionale.

Il relatore propone pertanto di prendere atto del bilancio consuntivo per il periodo dal 1.01.2015 al 31.12.2015 che evidenzia un attivo di Euro 623,08. Il Collegio dei revisori dei conti nella sua relazione invita comunque l'organo amministrativo della Fondazione a continuare nell'attività, già intrapresa, di riduzione e razionalizzazione dei costi strutturali e operativi della Fondazione.

Il bilancio preventivo 2016 della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto è stato presentato in pareggio.

La legge regionale di bilancio n. 8 del 24.02.2016 ha quantificato in Euro 250.000,00 la quota di partecipazione a favore della Fondazione.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di prevedere l'impegno della quota di partecipazione pari a Euro 250.000,00, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Visto l'articolo 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

- Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la legge regionale n. 8 del 24 febbraio 2016;

- Visto il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

- Vista la deliberazione n. 522 del 26.04.2016;

- Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto;

- Visti il bilancio consuntivo per l'anno 2015 e il bilancio preventivo per l'anno 2016 presentati dalla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto;

delibera

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in Euro 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio 2016 sul capitolo n. 101481 "Contributo annuale di gestione alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto";
3. di dare atto che la Sezione Attività culturali e Spettacolo, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
5. di incaricare la Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 323945)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 790 del 27 maggio 2016

Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi: "Celebrazioni in occasione del Centenario della Grande Guerra (Veneto, 2015-2018)". L.R. n. 7/2016 art. 18 "Legge di stabilità regionale 2016". D.G.R. n. 440 del 19.04.2016.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà esito alla iniziativa precedentemente individuata per la promozione di Grandi Eventi, valutando le proposte pervenute per la realizzazione delle "Celebrazioni in occasione del Centenario della Grande Guerra" per l'attribuzione del relativo finanziamento.

Il relatore riferisce quanto segue.

La L.R. n. 7/2016 art. 18, commi 2 e 3, "Legge di stabilità regionale 2016", prevede che la Giunta adotti il programma regionale inerenti i Grandi Eventi e individui quegli eventi o manifestazioni di elevato profilo culturale che, per la loro risonanza pubblica, possano qualificarsi come Grandi Eventi della programmazione regionale, con coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici e privati.

La deliberazione di Giunta regionale n. 440 del 19 aprile 2016, ai sensi del citato art. 18 della sopracitata Legge Regionale, ha quindi approvato un programma di iniziative tra cui figura come Grande Evento della programmazione regionale quello denominato "Celebrazioni in occasione del Centenario della Grande Guerra (Veneto, 2015-2018)", determinando nella ripartizione dei finanziamenti previsti a Bilancio tra le varie iniziative, uno stanziamento di spesa corrente di euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.

Tale deliberazione individuava, altresì, le modalità per accedere ai finanziamenti per lo svolgimento di iniziative inserite in tale programmazione ed approvava anche il modello utilizzabile per la richiesta di finanziamento regionale per i Grandi Eventi individuati con il sopracitato provvedimento, tra cui quello relativo alla Grande Guerra.

Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 7/2016 stabilisce infatti che la Regione possa definire e sostenere un programma di iniziative inerenti e riferibili ai Grandi Eventi, al fine di valorizzare e promuovere le proprie eccellenze culturali, ambientali, turistiche e produttive.

Va ricordato che la Giunta già in precedenti programmazioni con affini finalità, quali quelle ai sensi dell'art. 102 della L.R. 1/2008 e dell' art. 9 della L.R. 11/2014, ha privilegiato il tema della Grande Guerra, ricorrendone in questi anni il centesimo anniversario e rappresentando una memoria forte per gran parte del suo territorio. La Regione del Veneto ha da tempo avviato, infatti, un complesso programma di attività finalizzate alla valorizzazione, alla promozione e alla divulgazione del patrimonio materiale e immateriale costituito dalle memorie del primo conflitto mondiale, che segnano, con una presenza forte e indelebile, sia il territorio, sia il ricordo collettivo della popolazione. Il programma, delineato in preparazione della ricorrenza del Centenario, ha poi preso avvio nel 2014, con una serie di attività che si sono protratte anche all'anno successivo, alcune delle quali sono tuttora in corso.

Numerose sono state le iniziative prodotte da molteplici attori del territorio, che si sta dedicando a questo tema che è di primaria attenzione soprattutto in alcune aree.

È quindi strategico nella programmazione regionale dare continuità a questo piano, in attuazione di quanto disposto e come previsto dalla summenzionata deliberazione n. 440/2016. Trattandosi di materie inerenti la Grande Guerra, si individua nel Dipartimento Cultura, Sezione Beni Culturali la Struttura regionale che dovrà seguire lo sviluppo delle attività programmate con il presente provvedimento per le "Celebrazioni in occasione del Centenario della Grande Guerra", facendosi carico dei relativi adempimenti sul piano amministrativo.

A parziale impiego delle risorse stanziate con la DGR 440/2016 da utilizzare per le attività finanziabili inerenti la programmazione delle iniziative di cui al comma 1 del citato art. 18 della L.R. 7/2016, è quindi intenzione aderire ad alcune progettualità pervenute, anche in considerazione del successo ottenuto con le pregresse esperienze, finanziandole fino a complessivi euro 141.000,00. Gli interventi rappresentano una ideale prosecuzione di attività già svolte con positivi riscontri, concentrando gli sforzi su linee operative che si sono rivelate di importanza strategica per la programmazione regionale e che ha avuto due particolari momenti di estesa rilevanza, quali la presentazione pubblica del programma di iniziative regionali

pluriennali celebrata in un evento di tre giornate a Villa Contarini e la compartecipazione al film "Fango e Gloria", la cui prima è stata presenziata dal Ministro della Difesa ed altre autorità militari e civili.

Nell'ottobre 2014 un evento di tre giornate presso la sede di rappresentanza regionale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd), giudicato luogo particolarmente adatto a ospitare manifestazioni di grande risonanza dedicate alla memoria del primo conflitto mondiale in occasione del centenario, ha offerto un contesto d'eccellenza per la presentazione delle linee programmatiche per la commemorazione e la valorizzazione del patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali della Grande Guerra. In questo prestigioso edificio storico, di proprietà regionale e sede appropriata per eventi culturali di richiamo, Arteven di Venezia-Mestre, ha ora espresso l'intenzione di attivare alcune giornate di approfondimento della celebrazione bellica. In proposito, si evidenzia che la Regione ha già coinvolto il settore scolastico anche attraverso l'indizione di due concorsi, finalizzati a premiare i migliori elaborati sul tema dell'entrata in guerra prodotti dagli studenti del Veneto. Una prima edizione è stata realizzata nell'anno scolastico 2013/14, e la seconda è stata indirizzata agli allievi del sistema dell'istruzione e della formazione nell'anno scolastico 2014/15. L'iniziativa verrà riproposta per tutta la durata del periodo di celebrazione del Centenario, con l'auspicio che un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi colga in questa proposta l'opportunità di studiare, comprendere e far propria la storia di uomini e donne che hanno vissuto e che sono caduti in questa tragedia collettiva, tanto duramente patita dal Veneto. La premiazione delle scuole vincitrici del primo dei due bandi è stata realizzata nel novembre 2014 proprio nella sede regionale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta: in quell'occasione alunni e insegnanti hanno potuto apprezzare la bellezza e la maestosità dell'edificio storico, ricevendo il riconoscimento e l'apprezzamento del lavoro svolto a scuola in un evento a loro dedicato. L'opportunità di utilizzare la medesima sede costituirà un'occasione in più per approfondire ulteriormente l'entrata in guerra dell'Italia e il coinvolgimento del Veneto nel conflitto mondiale e per condividere con altri studenti e tra docenti l'impegno dedicato alla realizzazione di elaborati riconosciuti migliori e meritevoli di essere premiati.

L'associazione senza scopo di lucro denominata "Arteven - associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete", è rappresentativa della nostra Regione, teatri, fondazioni e di una pluralità di amministrazioni comunali e provinciali distribuita nell'intero territorio regionale (art. 4 Statuto), e collabora da tempo nelle iniziative di questa Amministrazione.

L'associazione, in piena compatibilità con le proprie finalità statutarie, ha presentato una interessante ed articolata proposta inerente un "progetto di promozione e divulgazione teatrale in occasione delle celebrazioni del centenario della grande Guerra". Si tratta infatti, in gran parte, di una linea d'intervento reputata di interesse primario nel programma regionale, ovverosia quella che favorisce l'interazione diretta con il mondo della scuola, permettendo di raggiungere le più giovani generazioni, concorrendo a 'avvicinarle' al tema della Grande Guerra ed educarle alla consapevolezza di un recente passato nello spirito di valorizzazione del patrimonio storico veneto. Un percorso in tal senso si è intrapreso da anni, coinvolgendo Istituti scolastici di ogni ordine e grado, in tutto il territorio veneto, con una capillare distribuzione delle attività proposte. Per l'anno scolastico 2016/2017 si propone di avviare un programma mirato alla scuola, soprattutto in momenti significativi quali la fine e l'inizio dell'anno scolastico.

Per le scuole secondarie di II grado, emerge la proposta dell'Associazione Arteven per la realizzazione di lezioni, in forma di spettacolo teatrale, a cura di alcune compagnie del proprio circuito: Theama Teatro, Teatro Boxer, La Piccionaia, Teatro Bresci, nonché con proiezioni animate e commentate di film o documentari originali, in considerazione del forte impatto che tale modalità comunicativa suscita nei giovani. Il progetto riprende e prosegue idealmente un'attività svolta con un finanziamento regionale nel 2014; le lezioni-spettacolo, condotte da diversi gruppi di professionisti, affrontano temi storici legati al conflitto sotto vari aspetti e angolature, anche supportati dalle suddette proiezioni. La previsione è di coinvolgere 60/80 Istituti superiori, quindi fino ad 80 interventi, con l'intento di raggiungere circa 6.000 studenti.

Per le attività didattiche e gli oneri inerenti al complesso delle iniziative progettuali realizzabili tenuto conto delle caratteristiche sia soggettive dell'associazione che oggettive, queste ultime particolarmente omogenee alla strategia programmatoria regionale, pare opportuno un finanziamento entro il limite di euro 55.000,00.

È inoltre interessante sviluppare l'iniziativa di celebrazione della Memoria storica nella produzione cinematografica, nella fattispecie per quanto riguarda la categoria della docu-fiction. Ci si rifa alla precedente, fortunata esperienza del film "Fango e gloria", che ha avuto il sostegno della Regione del Veneto, utilizzando materiale d'archivio storico dell'Istituto Luce di Roma, in associazione con Baires Produzioni. La rivisitazione digitale del materiale proprietario, in quell'occasione ha permesso di produrre un lungometraggio di interesse sia per la storia inserita nel periodo bellico, che per la documentaristica applicazione di pellicole d'epoca che hanno acquistato nuova vita. Lo storico Istituto Luce - Cinecittà srl, di Roma, ha ora presentato la proposta di una nuova realizzazione, dal titolo provvisorio "Noi eravamo (I volontari)", che vede in campo lo stesso produttore e lo stesso regista della prima pellicola, Maurizio Tedesco e Leonardo Tiberi. I medesimi soggetti si cimentano dunque nuovamente, con la stessa tecnica di restauro dei filmati storici d'archivio, alla narrazione delle vicende del primo conflitto mondiale, dedicando particolare attenzione al Veneto, nel raccontare la storia di emigrati dalle nostre terre in Argentina, che fanno ritorno ai luoghi d'origine come combattenti; nello sviluppo narrativo si intrecciano poi altre linee, che toccano segnatamente il tema delle battaglie aeree - con ambientazione nel campo di volo di Nervesa della Battaglia - e il tema della

donna, attivamente impegnata dietro la prima linea nella sanità militare, con la Croce Rossa. L'accoglienza che "Fango e gloria", presentato in occasione della Mostra del Cinema di Venezia nel 2014, e trasmesso da RAIUNO in prima serata il 24 maggio 2015, l'anniversario dell'entrata in guerra del nostro Paese, ha in seguito ricevuto, in Italia e all'estero, conferma dell'efficacia di queste operazioni, anche in termini di visibilità del territorio e di attenzione al patrimonio storico culturale che lo caratterizza; si propone pertanto di concedere all'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., di Roma un finanziamento di euro 40.000,00 per l'iniziativa sopra descritta.

Altre due iniziative si presentano complementari, essendo rivolte all'apprendimento didattico delle vicende di guerra. Per le scuole secondarie di I grado, l'Associazione storico culturale IV novembre - ricercatori storici, di Schio, attiva da anni nella diffusione della memoria e della conoscenza della Prima Guerra Mondiale, propone un'iniziativa didattica articolata in due interventi performativi: uno prende spunto dall'episodio della cosiddetta "Tregua di Natale" del 1914, per raccontare ai ragazzi le vicende del conflitto in Europa; l'altro, attraverso una sorta di finzione scenica, invita alla riflessione su fatti storici di un secolo fa, solo in apparenza lontani e privi di contatto con la realtà di oggi. In funzione della progettualità, che si presenta flessibile ed adattabile e con una previsione di circa una settantina di incontri negli Istituti, pare appropriato un finanziamento dell'iniziativa fino ad euro 17.000,00=, in relazione ai risultati che saranno effettivamente raggiunti.

Per le scuole primarie, si apprezza la validità della proposta della Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepan Zavrel, di Sarmede. La Fondazione, molto nota da anni a livello mondiale, che svolge attività di ricerca e mantiene numerosi contatti con le Università, le istituzioni scolastiche e gli altri organismi operanti nel settore come Telefono Azzurro e Unicef, ed organizza varie attività per bambini, genitori ed insegnanti, soprattutto per quanto concerne il libro illustrato, la lettura, la promozione della lettura e della creatività del mondo infantile, ha presentato un progetto che prende lo spunto dall'opera di Luigi Dal Cin e Simona Mulazzani, dal titolo "La Grande Guerra raccontata ai più piccoli", attualmente in corso di realizzazione sempre con il sostegno della Regione del Veneto, per i tipi di Kite Edizioni; l'uscita è prevista a giugno 2016. Il progetto di divulgazione prevede, a cominciare dai capoluoghi di Provincia e dai centri principali di tutto il territorio veneto, una serie di laboratori didattici/spettacoli teatrali, concepiti come incontri tra parole e immagini, condotti direttamente dal famoso e premiato scrittore per l'infanzia Luigi Dal Cin, appunto autore dei testi pubblicati nel volume stesso. Per questo progetto, che prevede una quindicina di spettacoli, circa 50 laboratori creativi e una decina di letture animate, raggiungendo quindi un pubblico di circa 8.000 studenti, sembra opportuno attribuire un finanziamento fino ad euro 19.000,00=, in relazione ai risultati che saranno effettivamente raggiunti.

Infine, per quanto attiene la valorizzazione del patrimonio dei beni storici della Grande Guerra, il CAI - Club Alpino Italiano, Sezione di Schio, associazione nazionale che statutariamente ha per scopo la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale, ha presentato una proposta di iniziativa dedicata alla Strada delle 52 Gallerie sul Pasubio, manufatto di ingegneria militare straordinario sotto diversi aspetti, e testimonianza di notevole rilievo per questa tipologia, ben oltre i limiti del territorio veneto; realizzata nell'anno 1917 in tempi strettissimi, in condizioni proibitive, con enorme sforzo e con eccezionale perizia tecnica, la mulattiera è oggi molto conosciuta, mèta di visitatori ed escursionisti che si stimano in numero di circa 35.000 all'anno. In particolare, l'intento è quello di organizzare una manifestazione espositiva per l'anno 2017, in occasione del centenario della costruzione. Il finanziamento regionale che viene chiesto e che si propone di concedere è nella fattispecie destinato all'attività di studio, ricerca ed elaborazione preliminare all'allestimento, attività che si svolgerà nel corso del corrente esercizio. Per questo sembra opportuno concedere un finanziamento fino ad euro 10.000,00.

A fronte di ogni progetto, i finanziamenti saranno erogati, in unica soluzione, su presentazione di regolare rendicontazione di spese, corredata da dettagliata relazione illustrante i risultati conseguiti. Per tutti i progetti viene indicato un termine di conclusione, salvo proroga, fissato al 31 dicembre 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la L.R. n. 7/2016 art. 18;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 440 del 19 aprile 2016;

VISTO l'art. 2, co. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della LR 7/2016, il programma di iniziative inerenti le "Celebrazioni in occasione del Centenario della Grande Guerra (Veneto 2015-2018)", individuate in base alle richieste pervenute allo scopo, fino alla concorrenza di euro 141.000,00;
3. di assegnare ad Arteven - Associazione Regionale per la Promozione e la Diffusione del Teatro e della Cultura nelle Comunità Venete", di Venezia-Mestre, il finanziamento fino ad euro 55.000,00 per la realizzazione del programma di iniziative ed attività didattiche sulla Grande Guerra in premessa delineato;
4. di assegnare all'Istituto Luce - Cinecittà s.r.l., di Roma, il finanziamento fino ad euro 40.000,00 per la realizzazione del docu-film dal titolo provvisorio "Noi eravamo (I volontari)", come in premessa descritto;
5. di assegnare all'Associazione storico culturale IV novembre - ricercatori storici, di Schio, il finanziamento fino ad euro 17.000,00 per la realizzazione di attività per la scuola sulla Grande Guerra, come in premessa descritto;
6. di assegnare alla Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia, Stepan Zavrel di Sarmede, il finanziamento fino ad euro 19.000,00 per la realizzazione di attività didattiche sulla Grande Guerra, come in premessa descritto;
7. di assegnare al CAI - Club Alpino Italiano, Sezione di Schio, un finanziamento fino ad euro 10.000,00 per la realizzazione delle attività di studio, ricerca ed elaborazione preliminare all'allestimento espositivo dedicato alla Strada delle 52 Gallerie sul Monte Pasubio, come in premessa descritto;
8. di determinare in euro 141.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti la Sezione Beni Culturali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2016-2018, capitolo 102635 "Programma regionale per la promozione dei grandi eventi - trasferimenti correnti (art. 18, L.R. 23/02/2016, n. 7)";
9. di dare atto che la Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali, Grandi Eventi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di dare atto che la Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali, Grandi Eventi ha autorizzato la Sezione Beni Culturali ad attingere al suddetto capitolo di spesa, fino alla concorrenza massima di euro 141.000,00;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra fra le tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di incaricare la Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente provvedimento;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 323946)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 791 del 27 maggio 2016

Rinnovi di adesione della Regione del Veneto ad Enti ed Associazioni in ambito socio - culturale. Es. fin. 2016.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
La Regione intende rinnovare l'adesione ad Enti ed Associazioni che operano nell'ambito socio - culturale per l'anno in corso.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, per i propri fini istituzionali, provvede annualmente al rinnovo delle adesioni ad enti ed associazioni socio-culturali garantendo in tal modo la tutela, la ricerca, la valorizzazione, divulgazione e conoscenza del patrimonio culturale nel proprio territorio.

A partire dall'anno 2011, in considerazione della contrazione finanziaria determinata dalla necessità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento al rispetto dell'obiettivo concordato con l'Unione Europea del pareggio di bilancio entro il 2013, si è operata una riprogrammazione della partecipazione regionale ad Enti e Associazioni, che ha determinato la riconsiderazione di impegni già presi.

In questo quadro di contrazione finanziaria si è pertanto proceduto fino al 2014 al rinnovo delle adesioni di seguito riportate, apportando però una riduzione delle relative quote pari ad una percentuale del 25%.

A partire dall'anno 2015, in considerazione del processo di razionalizzazione e contenimento della spesa richiesto dal Governo alle Regioni e dell'emanazione del D.Lgs. n.126/2014 - integrativo e correttivo del D.Lgs. n.118/2011 - che ha fissato per il 1° gennaio 2015 l'avvio della riforma del sistema contabile, le risorse a disposizione non hanno consentito di assicurare la quota riferita agli anni precedenti, determinando pertanto un'ulteriore contrazione della quota di adesione, quantificata in una misura pari al 65% circa della somma impegnata a tal fine nell'esercizio 2014. Per l'anno in corso, stante le risorse a disposizione e visto quanto disposto dalle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2016-2018 approvate con D.G.R. n.522 del 26/04/2016 e comunicate con nota prot. n. 173046 del 03/05/2016 del Segretario Generale della Programmazione, è confermata la stessa quota a tal fine destinata nel corso dell'esercizio 2015.

FONDAZIONE C.I.S.A. - Centro Internazionale di Studi di architettura "Andrea Palladio" di Vicenza.

La Fondazione CISA Palladio promuove lo studio dei problemi di architettura e di urbanistica antica e moderna con particolare riguardo all'opera di Andrea Palladio e all'architettura veneta con un'attenzione ai suoi riflessi in Europa e nel mondo.

A tal fine si è costituito nel 1958 in Vicenza l'Ente di diritto pubblico "Centro Internazionale di Studi di Architettura" modificato, con Legge 112 del 15 giugno 2002 in Fondazione di diritto privato a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La qualificata attività prodotta negli anni dalla Fondazione, la grande attenzione internazionale per il Palladio, la potenzialità che la figura dell'Architetto ha nel promuovere l'immagine e la conoscenza della nostra regione nel mondo, ha fatto ritenere opportuno un diretto coinvolgimento della Regione ai momenti della definizione degli indirizzi e della programmazione dell'attività.

A tale scopo la Regione, con provvedimento di Giunta n. 347 del 10.02.1998, ha approvato la propria adesione al Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza, individuando contestualmente i propri rappresentanti da nominare in seno all'Assemblea e al Consiglio direttivo.

Si propone pertanto, per le motivazioni in premessa indicate, di confermare tale adesione per l'anno 2016, partecipando con una quota finanziaria pari ad Euro 54.400,00.

FEDERCULTURE

Federculture è la federazione di servizi pubblici di cultura e turismo che a livello nazionale promuove numerose iniziative in materia di gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali al fine di favorire lo sviluppo del sistema dei servizi di orientamento alla qualità, all'efficienza, all'economicità e al sostegno dei diversi settori. Federculture rappresenta gli associati per la conclusione di accordi in campo nazionale, incentiva la creazione di forme ottimali di gestione dei servizi culturali e

promuove tutte quelle attività che gli organi statutari ritengono utili per il conseguimento dei fini sociali. Alla federazione aderiscono Enti che provvedono in qualsiasi forma alla gestione e promozione delle attività nei settori rappresentati.

In considerazione di quanto sopra esposto e valutata positivamente l'opportunità di accedere e partecipare tramite Federculture ad eventi significativi a livello nazionale, oltre che a promuovere la conoscenza del Veneto in molteplici occasioni di settore nazionali ed europei, si ritiene opportuno confermare anche per l'anno 2016 l'adesione a Federculture, avvenuta inizialmente con DGR n. 865 del 26.03.2004, versando una quota che per l'anno 2016, per le ragioni in premessa indicate, è pari ad Euro 6.900,00.

FONDAZIONE CENTRO STUDI TIZIANO E CADORE DI PIEVE DI CADORE (BL)

Tiziano Vecellio è il protagonista indiscusso della grande stagione della pittura veneta del cinquecento che ha sensibilmente influenzato l'arte veneta nei secoli. Oggi suscita un particolare interesse la ricerca relativa alla "bottega" che Tiziano organizzò attorno a sé e di cui fecero parte importanti nomi come apprendisti e collaboratori.

Per promuoverne lo studio si è costituita la Fondazione Centro studi Tiziano e Cadore di Pieve di Cadore con la finalità di favorire la ricerca, lo studio e la conoscenza dell'opera di Tiziano Vecellio e dei valori culturali presenti nel territorio cadorino, con particolare riferimento al campo delle arti figurative, dell'architettura, dell'archeologia, della musica, del teatro. La Fondazione realizza attività formative e di ricerca anche in collegamento con le scuole, le università ed altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed internazionali, promuove studi tizianeschi mediante l'arricchimento della sua biblioteca specializzata e delle pubblicazioni pertinenti e rappresenta un'importante polo culturale per l'intera area del Cadore.

Si propone pertanto di confermare anche per l'anno 2016 l'adesione regionale alla Fondazione Centro studi Tiziano e Cadore di Pieve di Cadore, stabilita inizialmente con DGR n. 2229 del 16.07.2003 in qualità di socio sostenitore, partecipando con la quota finanziaria che per l'anno 2016, per le ragioni in premessa indicate, è pari ad Euro 12.300,00.

FONDAZIONE ODERZO CULTURA

La Fondazione Oderzo Cultura è un ente senza scopo di lucro, il cui socio fondatore è il Comune di Oderzo. Ha per scopo la gestione, tutela, promozione, implementazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Oderzo, particolarmente nei settori dell'archeologia, dell'arte contemporanea e dell'architettura. Il polo culturale del Comune di Oderzo è costituito attualmente da un consistente patrimonio librario conservato presso la Biblioteca Civica e da tre nuclei di collezioni permanenti: quelle archeologiche, conservate nel Museo Civico Archeologico "Eno Bellis"; quelle pittoriche presso il Palazzo Foscolo dove è allestita la Pinacoteca intitolata ad Arturo Martini; ed un'esposizione di opere di artisti opitergini.

La Fondazione si propone quale "strumento" per la miglior gestione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio culturale, con il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali competenti nonché di Istituzioni pubbliche e private del territorio.

La Regione del Veneto con deliberazione n. 1814 del 19.06.2007 ha formalmente aderito alla Fondazione Oderzo Cultura in qualità di socio fondatore riservando la partecipazione finanziaria a decorrere dal 2008. Per le ragioni in premessa indicate, con il presente provvedimento si propone di confermare tale adesione per l'anno 2016, partecipando con una quota finanziaria pari ad Euro 3.700,00.

ISTITUTO DI SCIENZE SOCIALI NICOLÒ REZZARA

Con DGR 1958 del 3 agosto 2010 è stata approvata l'adesione all'Istituto di Scienze Sociali Nicolò Rezzara di Vicenza, in considerazione della qualificata attività prodotta e della ricerca programmata, di indiscusso valore sociale e culturale.

L'Istituto è nato nel contesto degli anni sessanta a Vicenza ed ha scelto l'ambito delle scienze sociali e lo studio della cultura antropologica, configurandosi come centro di approfondimento culturale aperto, non confessionale e non partitico, con l'obiettivo di uscire dal provincialismo di un territorio ricco di storia e di civiltà, attraverso lo studio dei problemi internazionali ed europei.

Negli ultimi anni l'Istituto Rezzara ha continuato i filoni tradizionali di studio della sua storia con particolare attenzione all'intercultura, alla democrazia ed alla cittadinanza attiva, all'ecologia, promuovendo allo scopo ricorrenti forum pubblici di dibattito in collaborazione con le Amministrazioni comunali. In particolare, a livello Veneto e del Nord-Est hanno un certo rilievo i contributi del Rezzara sulla cultura veneta, il suo territorio e sul costume, sul giornalismo e i mass-media, sulla vita di relazione e sull'intercultura. Strumento di prima divulgazione è il mensile "Rezzara Notizie" oltre a numerose pubblicazioni edite. Ha inoltre intrapreso un dialogo culturale con le associazioni economiche e con gli enti locali per sviluppare iniziative di formazione adeguate ai fenomeni di globalizzazione, adoperandosi contemporaneamente per il recupero delle culture locali e dell'identità del passato e aprendole al nuovo.

Hanno aderito all'Istituto, in qualità di soci ordinari, il Comune di Vicenza, la Provincia di Vicenza e la Diocesi di Vicenza.

Per le ragioni in premessa indicate, si propone di confermare l'adesione della Regione all'Istituto Rezzara per l'anno 2016, in qualità di socio ordinario, con una partecipazione finanziaria pari ad Euro 5.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la nota prot. n. 173046 del 03/05/2016 con la quale la Segreteria generale della Programmazione ha comunicato il budget di spesa stanziato e disponibile per il corrente anno sul capitolo di spesa 3030 "Spese per adesione ad associazioni";

CONDIVISE le proposte del relatore;

delibera

1. di confermare per l'anno 2016, con le motivazioni e nei termini indicati in premessa, i rinnovi di adesione alle Associazioni di seguito elencate comportanti la spesa a fianco di ciascuna indicata:
   Fondazione C.I.S.A. Centro Int.le Studi architettura "Andrea Palladio" di Vicenza Euro 54.400,00
   Federculture Euro 6.900,00
   Fondazione Centro studi Tiziano e Cadore di Pieve di Cadore (BL) Euro 12.300,00
   Fondazione Oderzo Cultura Euro 3.700,00
   Istituto di Scienze Sociali Nicolò Rezzara Euro 5.000,00
   Totale Euro 82.300,00
2. di incaricare il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo ad assumere con proprio atto il conseguente impegno di spesa, per debiti di natura non commerciale, della somma complessiva di Euro 82.300,00 mediante imputazione al capitolo 3030 "Spese per adesione ad Associazioni", Codice SIOPE 1.03.01.1364, del bilancio 2016 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione delle quote di relativa spettanza alle Associazioni indicate al punto 1) saranno disposte entro il 31/12/2016;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare la Sezione Attività Culturali e Spettacolo all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 323947)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 792 del 27 maggio 2016

Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. LL.RR. 28/01/2000, n. 5, art. 91 e 05/04/1993, n. 12.

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende favorevolmente atto di alcune richieste da parte di beneficiari di contributo tese alla modifica delle condizioni tecnico - amministrative per l'assegnazione e liquidazione di agevolazioni economiche in materia di impiantistica sportiva deliberate dalla Giunta regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche norme, ha disposto annualmente il finanziamento di interventi in materia di impiantistica sportiva. In tale contesto, anche sulla base di specifiche richieste da parte di alcuni soggetti finanziati, si ravvisa l'opportunità di accordare le seguenti variazioni alle condizioni di assegnazione e liquidazione dei relativi contributi.

COMUNE DI CHIOGGIA (VE).

Con DGR n. 2772 del 27/09/2005 è stato assegnato al Comune di Chioggia (VE) un contributo di Euro 91.175,58 per la realizzazione della copertura in legno lamellare per il campo da gioco polivalente, compresi impianti tecnologici, presso l'impianto sportivo di via Sottomarina, a fronte di una spesa ammissibile di Euro 223.218,14, per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

Il relativo impegno di spesa è stato assunto sul capitolo 44021 del bilancio di previsione 2005 al n. 4177.

Con decreto n. 448 del 27/04/2009 il Comune è stato autorizzato ad utilizzare il suddetto contributo per eseguire, diversamente da quanto finanziato, la "realizzazione di un manufatto ad uso servizi del campo da calcio, presso l'isola dell'Unione - stralcio n. 2" dell'importo di Euro 223.230,00;

Il termine di ultimazione e rendicontazione finale dei lavori è stato stabilito al 31/03/2012 in forza del decreto n. 1907 del 14/12/2011, mentre sono stati erogati acconti in corso d'opera per un totale di Euro 62.945,04.

Con nota in data 28/03/2012 prot. n. 15946 il Comune ha inviato richiesta del saldo di contributo spettante allegando solo parte della documentazione necessaria, e precisamente copia della fattura dei lavori eseguiti relativa al saldo, lo stato finale dei lavori e la copia del cartello di cantiere, integrando tale documentazione solo successivamente, con nota n. 28453 del 14/06/2012, pervenuta agli uffici regionali in data 21/06/2012, e quindi oltre il termine sopraindicato. Con tale ultima nota il Comune ha inviato la restante documentazione giustificativa di spesa, costituita dal certificato di regolare esecuzione e dalla determina che lo approva, oltre alla relazione descrittiva dei lavori svolti, elaborati indispensabili per la completezza della rendicontazione finale delle spese sostenute, attestate in complessivi Euro 228.790,68 per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

Come riscontrabile dalla prima parte di documentazione inviata, i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il 31/03/2012, ancorché il Certificato di Regolare Esecuzione sia stato redatto ed approvato oltre tale termine. Analogamente alla DGR n. 466 del 10/04/2013, che ha ammesso, in relazione ai contributi assegnati con specifiche deliberazioni elencate nel provvedimento stesso, la proroga oltre i cinque anni dei termini di rendicontazione finale già assegnati con specifici atti amministrativi, secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, si propone, con il presente provvedimento, di riconoscere tale possibilità anche al contributo in esame, concesso a favore del Comune di Chioggia.

In tale contesto infatti, il predetto termine avrebbe potuto, su richiesta del Comune, essere prorogato fino al 30 giugno del settimo anno dalla data del provvedimento di impegno della spesa, e pertanto fino al 30/06/2012, senza per questo alterare le risultanze della graduatoria degli ammessi a contributo.

Infine, solo in data 03/02/2016, il Comune di Chioggia ha inviato la documentazione probatoria della titolarità dell'immobile oggetto di intervento (terreno ed opere eseguite) consistente nel trasferimento a favore del medesimo, da parte dell'Agenzia del Demanio e a titolo gratuito, della piena proprietà del compendio denominato "Isola dell'Unione" di Chioggia, permettendo ora

il prosieguo dell'istruttoria per l'erogazione del saldo spettante.

A tale proposito l'intenzione del Comune di occupare legittimamente ed utilizzare l'area dell'Isola dell'Unione per fini di pubblica utilità è stata ampiamente documentata dalla corrispondenza intercorsa con l'Agenzia del Demanio fin dal 2008, e pertanto prima della realizzazione dell'intervento di cui trattasi, in merito alla richiesta di rilascio del titolo di concessione demaniale marittima e alla successiva alienazione del terreno la quale ha avuto infine compimento in data 01/12/2015 con nota di trascrizione registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 23/12/2015.

Va altresì segnalato che tenuto conto degli acconti già erogati per un totale di Euro 62.945,04, l'eventuale revoca della somma di Euro 28.230,54 dovuta a saldo, vanificherebbe l'intervento finanziario regionale lasciando priva di copertura economica, con le relative conseguenze, la spesa già sostenuta dal Comune per un'opera ormai già conclusa e fruibile dalla cittadinanza.

Al riguardo, le disposizioni impartite dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1024 del 18/06/2013, consentono di riconoscere il contributo fino al 100% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, comunque entro la percentuale massima eventualmente stabilita dalle leggi regionali di spesa stesse e nel limite del contributo assegnato, per gli interventi per i quali non sia ancora adottato, alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della medesima DGR, il decreto di determinazione definitiva del contributo.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato si propone, in analogia alle condizioni più favorevoli assentite dalla DGR 1024/2003, di innalzare l'aliquota di finanziamento, riconoscendo l'intero contributo di Euro 91.175,58, a fronte di una spesa ammissbile riconosciuta pari ad Euro 228.790,68.

COMUNE DI RIESE PIO X° (TV).

Con DGR n. 646 del 17/03/2009 è stato assegnato al Comune di Riese Pio X° (TV), ai sensi della L.R. 05/04/1993, n. 12, art. 2, comma 1, lettera h, un contributo in conto capitale di Euro 391.619,00 per lavori di costruzione di un nuovo impianto natatorio coperto presso l'area degli impianti sportivi del capoluogo a fronte di una spesa prevista di Euro 3.110.000,00 per lavori a base d'appalto e di una spesa ammessa di Euro 1.000.000,00.

Con decreto dirigenziale n. 110 del 31/01/2011 il contributo è stato confermato nella misura di Euro 391.619,00.

Con nota in data 01/03/2012 prot. n. 2577 il Comune, nell'ambito di una razionalizzazione degli impianti sportivi del comprensorio e al fine di ottimizzare la futura gestione della struttura in base al potenziale bacino d'utenza, ha chiesto di eseguire il previsto impianto sportivo nel territorio del limitrofo Comune di Loria d'intesa ed in compartecipazione con il medesimo. La manifestazione della volontà di entrambe le Amministrazioni è documentata da apposita convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali che prevede tra l'altro speciali agevolazioni tariffarie riservate agli utenti del Comune di Riese Pio X° per l'accesso al costruendo impianto natatorio.

L'impianto natatorio è attualmente realizzato al grezzo in esecuzione di un precedente accordo programmatico con soggetto privato. Gli interventi attualmente in via di attivazione sulla piscina sono di seguito evidenziati :

1. realizzazione opere di completamento degli impianti tecnologici per un importo complessivo pari ad Euro 1.452.000,00, di cui Euro 1.309.383,99 per lavori, Euro 10.616,01 per oneri sicurezza ed Euro 130.939,00 per IVA 10%;
2. nell'ambito dell'intervento di cui al punto 1, realizzazione di stralcio esecutivo consistente nell'impianto elettrico e di ventilazione per un importo complessivo pari ad Euro 440.000,00, di cui Euro 350.000,00 per lavori, Euro 8.000,00 per oneri sicurezza ed Euro 82.000,00 per IVA 10% e altre somme a disposizione.

Ora, a seguito di vari incontri e numerosa corrispondenza intercorsa, i Comuni sono infine pervenuti a formalizzare una concreta proposta di realizzazione congiunta e compartecipata dell'intervento al fine di non vanificare il contributo regionale, il cui termine di rendicontazione è oramai prossimo a scadenza.

Secondo gli accordi assunti dai Comuni, e da ultimo in base alle comunicazioni rispettivamente in data 08/03/2016 prot. n. 3237 del Comune di Riese Pio X°, e in data 17/03/2016, prot. n. 2950 del Comune di Loria, il progetto generale per la realizzazione degli impianti tecnologici della piscina verrà eseguito dal Comune di Loria attraverso l'impresa cui verrà aggiudicato il servizio di gestione dell'impianto sportivo in quanto prestazione compresa nell'appalto, mentre lo stralcio relativo all'impianto elettrico e di ventilazione sarà appaltato, eseguito e compensato a parte, sempre dal Comune di Loria, stazione appaltante, ma contabilizzato a spese del Comune di Riese Pio X° a valere sul contributo regionale di Euro 391.619,00 al medesimo assegnato con la predetta DGR 646/2009 secondo gli accordi intercorsi fra i due Comuni.

A tale proposito, con le predette note comunali, è altresì pervenuta la documentazione giustificativa di uno stralcio del progetto per la realizzazione delle opere tecnologiche presso l'impianto natatorio di Loria consistente nell'impianto elettrico e di ventilazione per un importo complessivo stimato in Euro 440.000,00, di cui Euro 393.800,00 per lavori, oneri sicurezza ed IVA.

Il Comune di Loria approverà la contabilità e rendiconterà i lavori eseguiti nell'ambito del suddetto stralcio al Comune di Riese Pio X° il quale, a sua volta, prenderà atto della medesima contabilità approvata unitamente ai titoli giustificativi di spesa e li rendiconterà poi alla Regione ai fini dell'erogazione del contributo che verrà successivamente trasferito al Comune di Loria.

La richiesta risulta condivisibile, tenuto conto che la corrispondente graduatoria dei soggetti ammessi a contributo con DGR 646/2009 non verrebbe alterata, rimanendo confermata la tipologia di opere, mentre verrebbero in ogni caso garantite le finalità di completamento di impianti sportivi comunali stabilite dalla legge di spesa e perseguite con il contributo finanziario della Giunta regionale attesa la rilevanza sovra comunale e, per alcuni Comuni del comprensorio ricadenti in provincia di Padova e Vicenza, addirittura sovra provinciale, che l'intervento congiunto e coordinato dei due comuni limitrofi viene ad assumere.

Anche in considerazione della sfavorevole congiuntura economica e dei relativi vincoli di spesa imposti agli Enti Locali, avuto riguardo ai benefici che diffonderà il nuovo impianto sportivo anche al di fuori dei confini del Comune di Loria, si propone pertanto di accogliere la richiesta del Comune di Riese Pio X° confermando l'importo del contributo regionale nella misura di Euro 391.319,00 ed accordando al beneficiario la possibilità di rendicontare, anche parzialmente, le spese sostenute ai fini della completa liquidazione, sia degli acconti sia del saldo sul contributo assegnato, secondo le norme di cui all'art. 54 della L.R. 07/11/2003, n. 27 e secondo le disposizioni favorevoli per i comuni impartite dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1024 del 18/06/2013, pur essendo prevista una spesa di Euro 393.800,00, inferiore a quella ammessa in fase di originaria assegnazione del contributo.

Il Comune di Riese Pio X° dovrà presentare alla Regione, entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica del presente provvedimento, il progetto esecutivo dello stralcio proposto, oltre ai provvedimenti comunali di approvazione del medesimo.

Tale termine si intende perentorio e pertanto, in caso di suo inutile decorso, il dirigente competente in materia di LL. PP. è sin d'ora autorizzato a disporre la revoca del contributo applicando le procedure di cui alla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

La rendicontazione delle spese avverrà con le modalità del predetto art. 54 della L.R. 27/2003.

E' comunque fatto salvo l'impegno di spesa n. 964 assunto con DGR 646/2009 sul capitolo 73006 del bilancio 2009, nonché i termini temporali perentori, stabiliti improrogabilmente al 15/10/2016 con decreto dirigenziale n. 244 del 19/04/2016 in attuazione della DGR n. 1361 del 09/10/2016, per la presentazione alla Regione della rendicontazione finale delle spese sostenute per l'intervento di cui trattasi.

Per quanto sopra evidenziato si dà atto che :

- relativamente al contributo a favore del Comune di Riese Pio X°, la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- relativamente al contributo a favore del Comune di Chioggia, e considerato che l'originario impegno di spesa n. 4177/2005 risulta radiato dal bilancio regionale ma che, non essendo ancora estinta la relativa obbligazione, viene mantenuto nell'ambito del riaccertamento ordinario 2015, si determina in Euro 28.230,54 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa residua a favore del Comune di Chioggia, alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione LL.PP. secondo le modalità di cui all'art. 51 e 51 bis , della L.R. 29/11/2001, n. 39.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 28/01/2000, n. 5, art. 91;

VISTA la L.R. 05/04/1993, n. 12;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, artt. 51 e 51 bis;

VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27, art. 54;

VISTE le DD.G.R. n. 2772 del 27/09//2005, n. 646 del 17/03/2009;

VISTE le DD.G.R. n. 466 del 10/04/2013 e n. 1024 del 18/06/2013;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, art. 2, comma 2;

delibera

1. di ritenere ammissibile, per le motivazioni esposte in premessa, la documentazione prodotta dal Comune di Chioggia (VE) ai fini della liquidazione del saldo del contributo relativo alla realizzazione di un manufatto ad uso servizi del campo da calcio, presso l'isola dell'Unione - stralcio n. 2, determinando il contributo nella misura definitiva di Euro 91.175,58;
2. di autorizzare il Comune di Riese Pio X° (TV), per le motivazioni esposte in premessa, a far valere il contributo complessivo di Euro 391.319,00 assegnato con DGR n. 646 del 17/03/2009, ai sensi della L.R. 12/1993 per la costruzione di un nuovo impianto natatorio coperto presso l'area degli impianti sportivi del capoluogo per eseguire, diversamente da quanto originariamente previsto, i lavori relativi ad uno stralcio esecutivo finalizzato all'installazione dell'impianto elettrico e di ventilazione, con le modalità di cui alle premesse, nell'ambito del progetto generale di realizzazione degli impianti tecnologici della piscina in costruzione in Comune di Loria, secondo le intese già assunte dalle due amministrazioni comunali interessate;
3. di determinare in Euro 28.230,54 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del Comune di Chioggia alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione LL.PP. secondo le modalità di cui agli articoli 51 e 51 bis , della L.R. 29/11/2001, n. 39, tenuto conto dell'acconto già erogato nella misura di Euro 62.945,04;
4. di incaricare il direttore della Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

(Codice interno: 323884)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 795 del 27 maggio 2016

Approvazione dello schema di Statuto della Fondazione "Cortina 2021". L.R. 23 febbraio 2016, n. 7, art. 19.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 dispone l'adesione della Regione del Veneto, in qualità di socio, alla Fondazione "Cortina 2021" ai fini della promozione e della successiva organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021. Col presente provvedimento si intende ora approvare, secondo le indicazioni correttive di cui all'art. 19, comma 1 della norma, lo schema di Statuto della Fondazione "Cortina 2021" per la sua concreta operatività.

L'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

Il prossimo 09/06/2016 nella seduta da svolgersi a Cancun (MEX), la Federazione Internazionale Sci (FIS) individuerà la città cui assegnare il compito di organizzare il Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021. Attualmente l'unica candidata in lizza è Cortina d'Ampezzo.

Per il sostegno della candidatura ampezzana è stata costituita la Fondazione "Cortina 2021" cui, in forza di specifica legge regionale, è chiamata a partecipare anche la Regione del Veneto, assieme ad altri soggetti quali il Governo, la Provincia di Belluno, il Comune di Cortina d'Ampezzo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

A tal fine, l'art. 19 della L.R. 23/02/2016, n. 7, autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per l'adesione della Regione del Veneto alla Fondazione "Cortina 2021" e per il perseguimento delle altre finalità previste dallo Statuto della Fondazione medesima, subordinatamente alla condizione che la Fondazione adegui il proprio Statuto per consentire al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

La Giunta regionale, ha quindi adottato alcuni provvedimenti, quali la D.G.R. n. 95 del 10/02/2015, la D.G.R. n. 998 del 28/07/2015, la D.G.R. n. 1585 del 10/11/2015 e la D.G.R. n. 1668 del 19/11/2015 al fine di assicurare adeguato sostegno all'iniziativa, prevedendo inoltre la costituzione di un tavolo di coordinamento tra le varie strutture regionali interessate.

Successivamente, con D.G.R. del 03/03/2016, n. 233, si è provveduto a ratificare la sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta regionale dell'accordo "Multy-Party Agreement" tra Governo, Regione del Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Cortina d'Ampezzo, CONI e FISI, avvenuta in data 29/02/2016 e finalizzato al sostegno della candidatura ai Mondiali in sede internazionale FIS.

Infine, con D.G.R. n. 700 del 17/05/2016, esaminata la proposta di Statuto della Fondazione "Cortina 2021" ed avviate le necessarie modifiche al documento, al fine di consentire al Presidente della Giunta regionale o a suo delegato di esercitare i diritti di socio, è stata formalizzata l'adesione del Veneto alla Fondazione.

Per quanto sopra riportato, la Regione ha acquisito lo schema di Statuto aggiornato in base alle disposizioni correttive di cui al comma 1, art. 19, della L.R. 23/02/2016, n. 7 e, nel ritenerlo pertanto meritevole di approvazione, lo unisce come **Allegato A** al presente provvedimento.

In relazione all'aspetto finanziario e con riferimento al bilancio di previsione 2016-2018, è previsto, con successivo provvedimento, un impegno complessivo di Euro 5.000,00 per l'adesione alla Fondazione mediante risorse allocate alla Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero" - Programma 01 - "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" capitolo 102641.

A conclusione della procedura di adesione ed al fine di adempiere ad espressa richiesta della Fondazione, risulta ora necessario provvedere all'approvazione dello schema di Statuto, così come espressamente adeguato in adempimento alla disposizione di cui alla richiamata L.R. 7/2016, art. 19, comma 1.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 95/2015, 998/2015, 1585/2015, 1668/2015, 233/2016 e 700/2016;

Visto l'accordo "Multi-Party Agreement" per il sostegno della candidatura per l'assegnazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021 a Cortina d'Ampezzo;

Visto lo schema di Statuto della Fondazione "Cortina 2021" di cui all'**Allegato A** alla presente delibera;

Vista la L.R. 23/02/2016, n. 7, art. 19, comma 1;

Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 31/12/2012, n. 54;

delibera

1. di approvare lo schema di Statuto della Fondazione "Cortina 2021" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, così come adeguato sulla base delle disposizioni correttive di cui al comma 1, art. 19, della L.R. 23/02/2016, n. 7;

2. di determinare in Euro 5.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa a favore della Fondazione "Cortina 2021, per l'adesione alla medesima, e alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione LL.PP., disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2016-2018, sul capitolo n. 102641 (Adesione alla Fondazione Cortina 2021 - Contributi agli investimenti (art.19, L.R. 23/02/2016, n. 7);

3. di dare atto che lo Statuto verrà sottoscritto dal Presidente o da suo delegato;

4. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici, responsabile in materia di sport, dell'attuazione del presente provvedimento e degli atti conseguenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 795 del 27 maggio 2016

FONDAZIONE "CORTINA 2021"

SCHEMA DI STATUTO

TITOLO I

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E’ costituita ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata:

“CORTINA 2021”.

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Cortina d’Ampezzo, Corso Italia n.33 e può istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITA’

La Fondazione non ha fini di lucro, non può distribuire utili ed ha per scopo la promozione e l’organizzazione, in ogni forma utile, dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo nell’anno 2021, nonché delle manifestazioni e delle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino che potranno essere eventualmente assegnate a partire dalla stagione 2016/2017, organizzate presso

la stessa località di Cortina d'Ampezzo, ivi comprese le finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino della stagione 2019-2020, sino alla data di svolgimento dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021. Le attività, pertanto, sono quelle di natura tecnica, amministrativa, organizzativa e promozionale, nonché di natura commerciale e finanziaria se ritenute utili e necessarie per l'ottenimento dell'obiettivo e in coerenza con la natura della Fondazione e con l'assenza di scopo di lucro. Le forme di gestione saranno autonome e democratiche, tenuto conto della rilevanza dell'evento, degli effetti sull'intero territorio regionale e dell'impatto mediatico che l'organizzazione dei Campionati Mondiali di sci comporta a livello mondiale. La Fondazione si impegna, pertanto, sin d'ora a salvaguardare i valori sportivi e culturali della città di Cortina d'Ampezzo, nel rispetto della sua storia, del suo consolidato valore ambientale e della sua acclarata tradizione sportiva, nonché a far sì, per quanto possibile, che i propri partner operino in coerenza con tali valori. Ciò è volontà della Fondazione ed è coerente con lo scopo sociale dei Campionati Mondiali di sci, secondo quanto segnatamente voluto e richiesto dalla Federazione Internazionale di Sci (FIS). Per volere di tutti i suoi componenti, la Fondazione si impegna sin d'ora a svolgere attività coerenti con tali valori e obiettivi, nella consapevolezza che le componenti turistiche, di tradizione locale e associazionistiche, a vario titolo, andranno rispettate e valorizzate. Inoltre la Fondazione potrà svolgere, sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, ogni attività di natura tecnica, amministrativa, organizzativa e promozionale, nonché commerciale e finanziaria, se ritenute

utili e necessarie, per l'organizzazione di eventuali altri eventi e manifestazioni sportive da svolgersi, sia nel territorio di Cortina d'Ampezzo, che nella Regione Veneto.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle accessorie e/o strumentali a quelle statutarie. A tale ultimo riguardo, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, e sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, la Fondazione potrà svolgere, in via strumentale alla realizzazione degli scopi statutari, tutte le attività consentite dalla legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare; è esclusa in ogni caso la funzione creditizia. La Fondazione potrà, per il raggiungimento dei propri scopi statutari e sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, a collaborazioni e forme di partenariato, pubbliche e private, la cui

attività, da svolgere nell'ambito del territorio della Regione Veneto, sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali, consorzi, società miste ed enti in genere che svolgano, nell'ambito del territorio della Regione Veneto, in via strumentale ed esclusiva attività connessa al perseguimento degli scopi statutari;

e) stipulare ogni opportuno atto o contratto (ovvero subentrare in atti o contratti esistenti o comunque farsi carico delle obbligazioni di pagamento) che si renda necessario al fine di regolare i rapporti con i soggetti che presteranno o abbiano prestato la loro attività nell’ambito dell’organizzazione dei Campionati Mondiali di Sci 2021 anche nelle fasi anteriori alla costituzione della Fondazione;

f) svolgere ogni attività che si renda opportuna, anche mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione, con riferimento ai rapporti con il soggetto titolare dei diritti televisivi dei Campionati Mondiali di sci 2021, anche ai fini dell’individuazione ed adozione delle strategie commerciali maggiormente efficaci nei rapporti da instaurarsi con gli sponsor nonché, più in generale, ai fini dell’ottimizzazione dei flussi di ricavo conseguibili dall’organizzazione dell’evento;

g) sostenere, attraverso il proprio patrimonio, tutti i costi e tutte le spese relative alle attività prodromiche alla costituzione della Fondazione

stessa.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

La Fondazione, fermo restando quanto previsto successivamente in materia di organi, potrà nominare un Comitato d'Onore e un Comitato Sostenitori con compiti esclusivamente di rappresentanza, ai quali potranno prendere parte, rispettivamente, le autorità pubbliche e i soggetti privati che contribuiranno a vario titolo all'organizzazione e/o alla promozione dei Campionati Mondiali di sci 2021.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della Fondazione è fino al raggiungimento del suo scopo, che si intende conseguito anche attraverso il completamento delle attività successive allo svolgimento dei Campionati Mondiali di sci 2021, quali a titolo esemplificativo quelle di rendicontazione dell'evento e di illustrazione delle eredità e dei risultati dello stesso.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della applicabile normativa codicistica e speciale nel tempo vigente.

TITOLO II

ARTICOLO 5

MEMBRI FONDATORI ONORARI

La Fondazione non ha fini di lucro e, pertanto, destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità. Gli utili e ogni altra utilità

patrimoniale sono destinati agli scopi istituzionali e non possono formare oggetto di distribuzione.

Alla costituzione del patrimonio della Fondazione non partecipano i membri fondatori onorari.

In particolare, non partecipa alla costituzione del Patrimonio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, membro fondatore onorario della Fondazione, il quale partecipa alla Fondazione al solo fine di apportare le proprie conoscenze e la propria competenza tecnico-sportiva nella organizzazione di manifestazioni, senza assunzione di oneri o impegni finanziari a suo carico, iniziali o successivi, sia nei confronti degli altri membri e/o nei confronti dei terzi.

Non partecipa alla costituzione del Patrimonio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro fondatore onorario della Fondazione, la quale partecipa alla Fondazione esclusivamente per apportare le proprie competenze in ambito politico-amministrativo e istituzionale, senza assunzione di oneri o impegni finanziari a suo carico, iniziali o successivi, sia nei confronti degli altri membri e/o nei confronti dei terzi.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio iniziale è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dai membri fondatori ordinari Comune di Cortina d’Ampezzo, Provincia di Belluno e FISI pari ad Euro 50.000,00, di cui la somma di Euro 15.000,00 costituisce il "fondo patrimoniale di garanzia" previsto con D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010.

Ciascuno dei predetti membri apporta al suddetto fondo di dotazione iniziale un importo pari ad 1/3 del valore totale del fondo medesimo;

- dall'apporto iniziale della Regione Veneto di Euro 5.000,00 destinati a incrementare il fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale potrà venire incrementato con:

- contributi concessi dalla Federazione Internazionale di Sci, dalla Federazione Italiana Sport Invernali, dallo Stato, dal Comune di Cortina d'Ampezzo, e da altri Enti e Istituzioni Pubblici, da persone giuridiche e/o fisiche private, nonché da ogni altra devoluzione, pubblica o privata, a favore della Fondazione e per le finalità di cui al precedente Articolo 3, con espressa destinazione a fondo patrimoniale;
- contributi, erogazioni e lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a fondo patrimoniale;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, previa delibera di destinazione a fondo patrimoniale del Comitato Esecutivo di Gestione;
- eventuali contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a fondo patrimoniale.

Il fondo di gestione, da utilizzarsi per la realizzazione dello scopo della Fondazione, è costituito da:

- un apporto iniziale della Regione Veneto di complessivi Euro 95.000,00, interamente disponibili per la gestione;
- le risorse derivanti dal contratto con FIS per l'organizzazione dei Campionati

Mondiali di sci 2021;

- rendite e proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione;

- contributi e elargizioni dei soggetti sopra indicati, che non siano stati espressamente destinati al fondo patrimoniale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione e in generale il fondo di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione dello scopo della Fondazione e al sostenimento dei costi e delle spese relative alle attività della Fondazione, incluse le attività prodromiche alla costituzione della Fondazione stessa.

TITOLO III

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio d’Indirizzo;

b) il Comitato Esecutivo di Gestione;

c) il Presidente della Fondazione;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

E’ organo eventuale della Fondazione il Direttore Generale.

Le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella eventuale del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti il cui compenso sarà stabilito all'atto della loro nomina dal Consiglio d’Indirizzo.

Un compenso potrà, inoltre, essere riconosciuto a singoli componenti degli organi in caso di attribuzione di deleghe operative specifiche; tale compenso

sarà attribuito in armonia alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.

ARTICOLO 8

MEMBRI FONDATORI ORDINARI, ONORARI E SOSTENITORI

Sono denominati membri fondatori ordinari della Fondazione la Federazione Italiana Sport Invernali, il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Provincia di Belluno, nonché la Regione Veneto.

E' membro fondatore onorario il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il quale partecipa alla Fondazione esclusivamente per apportare le proprie conoscenze e competenze in ambito tecnico-sportivo nell'organizzazione di manifestazioni sportive, senza assumere alcun onere o impegno finanziario iniziale o successivo, sia nei confronti degli altri membri e/o nei confronti dei terzi.

E' membro fondatore onorario la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale partecipa alla Fondazione esclusivamente per apportare le proprie competenze in ambito politico-amministrativo e istituzionale.

Possono far parte della Fondazione, acquisendo la qualifica di membri sostenitori, gli Enti Pubblici ed, in generale, le persone giuridiche pubbliche e/o private e le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, che condividono lo scopo della Fondazione e che contribuiscono mediante apporti in denaro ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali. L'ammissione avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio d'Indirizzo che delibera motivatamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Dall'acquisizione della qualifica di

membro sostenitore della Fondazione consegue il riconoscimento delle attribuzioni individuate nella medesima delibera. Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con proprio regolamento la possibile suddivisione dei membri sostenitori in categorie. In ogni caso, l'appartenenza alla Fondazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e al versamento dei contributi in denaro nella misura fissata dal Consiglio d'Indirizzo al momento della deliberazione di accettazione.

La qualifica di membro si può perdere per uno dei seguenti motivi: a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno; b) per esclusione deliberata dal Consiglio d'Indirizzo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per aver violato le norme e gli obblighi dello statuto, o per altri motivi che comportino indegnità, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Il membro che sia stato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I membri che siano receduti o siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un massimo di n. 11 (undici) membri, così nominati: un Presidente nominato dai membri fondatori ordinari all'unanimità,

tre membri nominati dal membro fondatore ordinario FISI, un membro nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, due membri nominati dal membro fondatore onorario CONI, un membro nominato dal membro fondatore ordinario Comune di Cortina d'Ampezzo, un membro nominato dal membro fondatore ordinario Provincia di Belluno, un membro nominato dal Consiglio della FIS in Italia, un membro nominato dalla Regione Veneto.

Fatto salvo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, i componenti del Consiglio d'Indirizzo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio d'Indirizzo che approva il bilancio del quinto esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alla nuove designazioni.

Nell'ipotesi in cui un membro fondatore ordinario o onorario nomini il proprio legale rappresentante quale membro del Consiglio d'Indirizzo e, nel corso della durata del mandato, lo stesso cessi dalla carica ricoperta presso il membro che lo ha nominato, per qualunque ragione, egli decadrà automaticamente anche dal Consiglio d'Indirizzo e verrà sostituito di diritto dal nuovo legale rappresentante che sarà stato nominato.

Qualora durante il mandato venisse a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio d'Indirizzo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto a meno. Il

mandato del componente di nuova nomina scade con quello dell'organo nel quale entra a far parte, preservando in ogni caso la proporzione di cui sopra tra i membri del Consiglio d'Indirizzo rispetto ai membri fondatori ordinari.

Il Consiglio d'Indirizzo può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Comitato Esecutivo di Gestione.

Al Consiglio d'Indirizzo competono le seguenti attribuzioni:

- attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nell'Atto Costitutivo e nello Statuto della Fondazione, stabilendo le linee generali dell'attività da svolgere nel corso dei singoli esercizi;
- approvare gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Comitato Esecutivo di Gestione e verificare i risultati complessivi della gestione;
- approvare il "budget" annuale della Fondazione, su proposta del Comitato Esecutivo di Gestione;
- esaminare ed approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo con relative relazioni accompagnatorie predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- nominare il Segretario eventualmente scelto anche tra persone estranee al Consiglio d'Indirizzo;
- redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
- deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- proporre l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- deliberare in merito alla variazione del numero di componenti del Consiglio d'Indirizzo;
- deliberare in merito alla variazione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo di Gestione, su proposta dello stesso;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e suddividere in categorie i membri sostenitori;
- fissare la quota di adesione alla Fondazione;
- determinare eventuali compensi, rimborsi, spese e diarie dei membri del Consiglio d'Indirizzo;
- nominare i membri del Comitato d'Onore e quelli del Comitato Sostenitori di cui al precedente Articolo 3.

Sarà in ogni caso necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal membro fondatore ordinario FISI con riferimento alle seguenti attribuzioni: (i) approvazione del "budget" annuale della Fondazione; (ii) esame e approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo con relative relazioni accompagnatorie predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione; (iii) nomina dei membri del Comitato Esecutivo di Gestione; (iv) delibera di eventuali modifiche dello Statuto; (v) delibera in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del suo Patrimonio; (vi) delibera in merito alla variazione del numero di componenti del Consiglio d'Indirizzo; e (vii) delibera in merito alla variazione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo di Gestione su proposta dello stesso.

Il Consiglio d'Indirizzo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza,

dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato almeno due volte all'anno, entro il mese di novembre ed entro il mese di aprile per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito libro-verbali del Consiglio d'Indirizzo.

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima della adunanza, con l'indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il termine di convocazione è ridotto a tre giorni.

In ogni caso, le riunioni si intendono regolarmente costituite quando siano presenti tutti i membri del Consiglio d'Indirizzo.

Le riunioni del Consiglio d'indirizzo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione dirige la Fondazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari della Fondazione. A lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Fondazione sia nei riguardi dei membri che dei terzi, in ciò includendo i contratti che la Fondazione dovesse stipulare. Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio d’Indirizzo.

Il Presidente è nominato in sede di Atto Costitutivo e successivamente dai membri fondatori ordinari all’unanimità ai sensi del precedente Articolo 9. Il Presidente dura in carica 5 anni, fatto salvo quanto previsto dall’Atto Costitutivo.

Il Presidente può delegare la firma sociale ad uno o più procuratori, stabilendone i limiti.

ARTICOLO 11

COMITATO ESECUTIVO DI GESTIONE E AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Comitato Esecutivo di Gestione è composto da cinque membri. Ne fa parte di diritto il Presidente della Fondazione. Gli altri membri sono tutti nominati dal Consiglio d'Indirizzo – eccezion fatta per i primi componenti nominati in sede di Atto Costitutivo – quali: oltre al Presidente, un membro proposto da FISI e un membro proposto dal CONI. Uno dei due membri di nomina del Consiglio d'Indirizzo dovrà essere indicato da FISI. I componenti del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica 5 esercizi e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione ad eccezione delle persone indicate dai membri fondatori FISI e CONI e del Presidente. Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato Esecutivo di Gestione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Comitato Esecutivo di Gestione vengano a mancare, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla loro sostituzione nella prima riunione utile, preservando in ogni caso la proporzione di cui sopra tra i membri del Comitato Esecutivo di Gestione rispetto ai membri fondatori ordinari.

Il Comitato Esecutivo di Gestione è organo esecutivo della Fondazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con ogni relativo potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di economicità,

efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Comitato Esecutivo di Gestione in particolare:

- nomina il Direttore Generale e ne definisce i relativi poteri esecutivi, operativi e gestionali;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- propone al Consiglio d'Indirizzo il "budget" annuale della Fondazione;
- predispone il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- sottopone i bilanci al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- propone al Consiglio d'Indirizzo modifiche sul numero di componenti del Comitato stesso;
- determina eventuali compensi, rimborsi, spese e diarie dei membri del Comitato Esecutivo di Gestione.

Sono comunque esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano alla competenza del Consiglio d'Indirizzo.

Il Comitato Esecutivo di Gestione gestisce l'organizzazione tecnico-logistica dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 e di ogni altro evento e

manifestazione sportiva nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo ovvero nella Regione Veneto sulla base del piano generale organizzativo e del "budget" approvato dal Consiglio d'Indirizzo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Esecutivo di Gestione può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti, eventualmente attribuendo la qualifica di amministratore delegato.

Le riunioni del Comitato Esecutivo di Gestione devono essere convocate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della adunanza, con l'indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il termine di convocazione è ridotto a un giorno.

In ogni caso, le riunioni si intendono regolarmente costituite quando siano presenti tutti i membri del Comitato Esecutivo di Gestione.

Il Comitato Esecutivo di Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 12

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale può essere nominato dal Comitato Esecutivo di Gestione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Esecutivo di Gestione.

Il Direttore Generale, ove nominato, ha i poteri esecutivi, operativi e gestionali così come determinati all'atto della nomina da parte del Comitato Esecutivo di Gestione, nonché la rappresentanza della Fondazione nei limiti conferiti dal Presidente del Consiglio d'Indirizzo.

ARTICOLO 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dei fondi della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da un presidente e da due membri effettivi, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità in materia contabile. Il Collegio dei Revisori dei

Conti, formato da persone estranee alla Fondazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, sentiti il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo, il Presidente del CONI e il Presidente della FISI. Il Collegio dei Revisori dei Conti, o i suoi componenti disgiuntamente, potranno in qualsiasi momento compiere atti di ispezione, controllo e verifica.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Esecutivo di Gestione.

TITOLO IV

ARTICOLO 14

BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che ha inizio il 30 dicembre 2015 e termina il 31 dicembre 2016.

Il Comitato Esecutivo di Gestione redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo entro il mese di aprile. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011.

I bilanci preventivi sono approvati entro il 30 novembre su proposta del Comitato Esecutivo di Gestione dal Consiglio d'Indirizzo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo corretti principi contabili prescritti dal codice civile per le società di capitali e da quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ove applicabili in ragione delle peculiarità della Fondazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

ARTICOLO 15

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si estingue quando gli scopi sociali sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili o di scarsa utilità, o quando il patrimonio è divenuto insufficiente o in tutti gli altri casi in cui l'estinzione è proposta dal Consiglio d'Indirizzo con deliberazione assunta all'unanimità.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe.

TITOLO VI

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

(Codice interno: 323904)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 796 del 27 maggio 2016

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]